

ANNO LXXVII - 2010

NUOVA SERIE A - N. 61,1-2
monografico

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



A. M. GIOMARO - P. DE CRESCENTINI
Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE - SOMMARIO dei fascicoli 1 e 2

PARTE PRIMA: BREVE TRACCIA PER UNA STORIA DELL'AVVOCATURA URBINATE

CAPITOLO I

Cenni sulla storia dell'Università di Urbino fino al 1860 (con una premessa). Il Collegio dei Dottori nella duplice funzione di organo giudiziario e di organo "accademico" (*amg*)

CAPITOLO II

Sulle origini della storia del tribunale di Urbino (*pdg*)

CAPITOLO III

La formazione dell'"operatore giuridico" attraverso i secoli (*amg*)

CAPITOLO IV

L'organizzazione della giustizia nello Stato Pontificio: dalla Restaurazione all'editto di Gregorio XVI (*pdg*)

CAPITOLO V

Dottori, avvocati, procuratori, notai: funzioni diverse e diverse esigenze di formazione (*amg*)

CAPITOLO VI

Atti e difese forensi nel Tribunale urbinato dell'Ottocento (*amg-pdg*)

PARTE SECONDA: APPENDICI

1. Statuta Civitatis Urbini (1559), libro III, Capitoli del Collegio dei Dottori
2. *Motuproprio* di Pio VII del 6 luglio 1816 (titoli I-II-III)
3. *Notificazione del Luogotenente in Urbino di S. E. Rma Mons. Delegato apostolico di Urbino e Pesaro* (22 MARZO 1817)
4. *Regolamento di disciplina* del 27 gennaio 1818 (tutto)
5. *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'Amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi* (titoli I-II-III)
6. *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII sulla Amministrazione pubblica*, del 21 dicembre 1827 (titoli I-II-III)
7. *Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia e Legazione di Urbino e Pesaro*, 4 agosto 1832
8. *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 5 ottobre 1831 (tutto)
9. *Regolamento organico di procedura criminale* del 5 novembre 1831 (libro I)
10. *Editto di Gregorio XVI* del 17 dicembre 1834 (titolo II: *Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario*)

INDICE (per esteso)

Direttore responsabile: STEFANO PIVATO

Comitato scientifico: MARCO CANGIOTTI, CARLO FANTAPPIÉ, LANFRANCO FERRONI, GIUSEPPE GILIBERTI, PIERO GUALTIERI, GUIDO GUIDI, LUIGI MARI, RICCARDO MAZZONI, LUCIO MONACO, VITTORIO PARLATO, EDUARDO ROZO ACUÑA

Redazione: VICTOR CRESCENZI, ANNA MARIA GIOMARO

Fotografia: PAOLO BIANCHI

Direzione e redazione: Facoltà di Giurisprudenza, Via Matteotti 1, 61029 Urbino Tel. 0722 303250

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927.

Stampa: Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

ANNO LXXVII - 2010

NUOVA SERIE A - N. 61,1-2
monografico

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



A. M. GIOMARO - P. DE CRESCENTINI
Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

CAPITOLO I

SULLA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO FINO AL 1860 (pochi cenni, con una doverosa premessa): IL COLLEGIO DEI DOTTORI NELLA DUPLICE FUNZIONE

È di tutta evidenza che, rapportandosi logicamente alla realtà dell'esistente, l'attività dell'uomo si sia sempre espletata in conformità ed in rapporto alle esigenze del presente temporale e locale. Di qui, per esempio, il fiorire del commercio dei souvenirs nei pressi dei luoghi di particolare frequentazione turistica o religiosa; di qui il crearsi di cantine e centri di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli nelle zone che appaiono più naturalmente deputate all'agricoltura; di qui il costituirsi di strutture similari che offrono attività professionale specifica e specializzante ai margini di apparati più generali, sanitari o altro; di qui il pullulare di strutture ricettizie nei luoghi di particolare concentramento di popolazione, che poi si attrezzano particolarmente a seconda che debbano rispondere alle esigenze di attività particolari (come sono le strutture alberghiere nei pressi delle Corti di giustizia).

Ciò tanto più doveva verificarsi nei tempi antichi, nei quali le difficoltà di comunicazione e di transito da luogo a luogo erano certamente assai rilevanti e ponevano grossi ostacoli al rapido defluire dei commercianti e dei professionisti verso i vari luoghi in cui giorno dopo giorno avrebbero potuto (o dovuto) svolgere i loro compiti.

È di tutta evidenza dunque che una "categoria" di persone professionalmente dedicate a quella che sarà l'"avvocatura" si possa essere sviluppata là dove era richiesta e poteva esplicarsi, cioè, come attività meramente consulente, pressoché esclusivamente a margine di organi amministrativi pubblici, e, come attività forense, soprattutto a margine di strutture giurisdizionali e giudicanti.

Ma se nell'un caso agli operatori non è poi indispensabile una vera formazione giuridica, quanto piuttosto quel fine senso di capacità politica che suggerisce le migliori vie della strategia pubblicistica, nell'altro caso la capacità di esprimersi con l'appropriata facondia retorica secondo i criteri dell'*ars boni et aequi* risulta la base su cui si costruisce la professione dell'avvocatura.

Diventa dunque opportuna in questi luoghi, trasformandosi in breve in supporto indispensabile per l'esistenza di avvocati, anche la struttura di formazione degli stessi, e quindi l'Università.

Del resto è altresì risaputo che le università sono sorte storicamente¹ come centri di concentrazione e "raccolta" (e successiva diffusione e propagazione) di determinate esperienze e saperi, in particolare il sapere giuridico, nel quale riconoscono le proprie origini la maggior parte delle università antiche, e il sapere medico e sanitario, speciale, direi, per essere al passo con i tempi, fiorito in ispecie attorno ai "giardini dei semplici" degli antichi conventi, ma non solo².

Ed è da qualche appunto su questa realtà di formazione che vogliamo partire.

* * *

¹ Non è nemmeno il caso di fare qui rassegna della straordinaria fioritura di studi sulla storia delle università, un affascinante tema di ricerca che trova il suo spazio sia nell'ambito degli studi storico-giuridici, sia nell'ambito di quelli più squisitamente storiografici, e su cui, logicamente, ogni Ateneo ha investito gran parte delle proprie risorse scientifiche: se non altro in occasione delle ricorrenze centenarie che di volta in volta si sono celebrate, per esempio a Napoli (1924), a Macerata (1990), a Ferrara (1991), a Bologna (1988), a Roma (2003), a Torino (2004), a Urbino (2006), a Perugia (2008), ecc. Nel 1996 è nato il CISUI, *Centro interuniversitario per la storia delle università italiane*, originato dall'iniziativa di un gruppo di studiosi appartenenti alle Università di Bologna, Padova, Messina e Sassari con l'intento di incrementare le attività di ricerca nel settore della storiografia universitaria, cui poi hanno aderito negli anni molte altre università: dal 1997 ha promosso la pubblicazione della rivista *Annali di storia delle università italiane*.

² Cfr. gli Atti del Convegno di studi (Siena, 7-9 maggio 1992) su "I Giardini dei Semplici e gli Orti Botanici della Toscana" (Perugia 1993, *passim*). Di grande interesse è anche la "catalogazione" che sta portando avanti in questo senso la Società Botanica Italiana, Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici.

* * *

Come si accennava la storia dell'Università di Urbino¹ costituisce al contempo la storia della struttura giurisdizionale della città. A partire dal Collegio dei dottori, la cui rilevanza è innegabile sia in ambito giudiziario che in ambito "universitario", non è sempre facile tenere distinti i due aspetti.

La storia: le origini

Le origini dell'Università di Urbino si ricollegano certamente all'aureo periodo che la città ha vissuto fra il Quattro ed il Cinquecento, come uno dei fari della vita politica e culturale italiana nell'età che vede la fine dei comuni ed il sorgere delle signorie.

Comunque circa la data del suo effettivo sorgere possono essere avanzate tre ipotesi:

- il 1506
- precedentemente al 1506, in data imprecisata
- posteriormente al 1506, e, per la precisione, il 1564 ovvero il 1671

¹ Si riproducono qui, integrate con le note, parte delle slides di una conferenza tenuta dall'A. il 14 marzo 2007, nell'ambito della rassegna "Conversazioni del mercoledì. Autori" di Palazzo Petrangolini, organizzata dal Circolo ACLI a cura di Gastone Mosci. Per una bibliografia di base relativa alla storia dell'Università di Urbino si veda CAMPELLO (DE) S., *Constitutiones Ducatus Urbini, collectae et adnotationibus illustratae quibus accedunt consentaneae Decisiones Sacrae Romanae Rotae Romanae studio Francisci Mariae auctoris filii...*, tom. I-II, Romae 1709; *Collezione di documenti storici antichi delle città e terre marchigiane*, a cura di C. Ciavarini, t. III, Ancona 1874; FRASCHETTI C., *Cenni storici intorno alla origine della Università di Urbino*, in *Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, a.a. 1909/10, Urbino 1910, p. 157 ss.; GRIGIONI A., *La libera Università di Urbino. Dall'antico Collegio dei Dottori allo Studio Generale Urbinense*, Roma 1936; F. MARRA, *Chartularium. Per una storia della Università di Urbino (1563-1799)*, Urbino 1975; *Memoria concernente l'erezione del Collegio Rotale di Urbino, degli avanzamenti, onori e privilegi al medesimo compartiti per mezzo de' Serenissimi Duchi da varj Sommi Pontefici e finalmente dell'eccelso grado cui fu innalzato di Pubblica Università, il tutto corredato di autentici documenti in sommario*, Urbino 1816; *Miscellanea per la storia della Università di Urbino (dal 1873 al 1958)*, con studi di A. Ragazzi, Anonimo, C. Frascchetti, A. Vanni, L. Renzetti, Anonimo, W. Fontana (raccolta non editoriale, ma fittizia, presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, segnatura F-IV-91); NARDINI L., *Cenno storico sulla Biblioteca*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, a.a. 1908/09, Urbino

Le origini: 1° ipotesi

- Nel 1506 Guidubaldo II concede al Collegio dei Dottori (tredici giuristi che formavano un suo *consilium* o organo di consulenza) di giudicare in seconda e terza istanza le cause civili e penali².
- Subito all'indomani del riconoscimento ufficiale (1506) il Collegio dei Dottori inizia (o forse continua) una pubblica "lettura" di diritto romano³.
- Ciò si inseriva in una tradizione culturale della città già consolidata, in particolare presso il Convento di San Francesco: infatti nel Capitolo Generale fiorentino del 1467 si era stabilito che le province dell'Ordine di Bologna, Puglia, Toscana, Milano, Genova, Sicilia, ed altre, dovessero mandare i loro studenti allo Studio del Convento di Urbino, rinomato particolarmente per la filosofia e la teologia⁴.
- Nel 1507 Giulio II emana la costituzione *Ad sacram Beati Petri Cathedram* con cui approva l'operato del duca Guidubaldo⁵.

1910; *Notizie storiche e statistiche sull'Università di Urbino*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, a.a. 1894/95, Urbino 1895, p. 139 ss.; RENZETTI L., *Le vicende storiche della Università di Urbino*, in *Annuario della Università di Urbino*, a.a. 1930/31, Urbino 1931, p. 54 ss.; VANNI A., *Breve monografia sulla Università degli studi di Urbino*, in *Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, a.a. 1909/10, Urbino 1910, p. 180 ss. In occasione dei festeggiamenti per il 5° centenario dell'Università tenutisi nel 2006 è apparsa alle stampe l'opera miscellanea celebrativa, in due volumi, *Dallo Studium alla Pubblica Universitas Studii Generalis (secoli XVII-XVIII)*, in *L'Università di Urbino, 1506-2006*, Urbino 2006, I. *La storia*, II. *I saperi fra tradizione e innovazione*.

² Il Decreto, del 26 aprile 1506, è riportato, nella versione riprodotta dagli Statuti urbinati del 1559, *infra*, p. 21 ss. Sul problema di una preesistenza del Collegio dei Dottori rispetto al 1506 si veda *infra*, p. 21 nt. 1 e 135 ss.

³ Di questa diretta ed immediata dipendenza della "scuola" rispetto alla creazione dell'organo giudicante (se di creazione si dovrà parlare) o alla continuazione dello stesso (in quanto già creato e attivo almeno sulla carta, o già in pratica sussistente ma con mere funzioni consultive) nessuno fa parola. È documentata nel 1576 una *publica lectura* di Istituzioni a Urbino, una *lectura* serale affidata al più giovane fra i Dottori del Collegio (cfr. FRASCHETTI, *op. cit.*, p. 153; si veda anche F. MARRA, *op. cit.*, I, p. 18 e p. 45 s.), ma non vi sono dati che attestino quando questa prassi fosse iniziata: è logico pensare che l'esigenza della formazione, nonché della spiegazione pubblica delle motivazioni, e, quindi, dell'insegnamento, sia stata immediata. Il testo in questione, tratto dalle *Constitutiones seu reformationes Collegij Doctorum civitatis Urbini* sotto la data del 19 ottobre 1576, è il seguente: *Item quod omnes qui fuerint creati Doctores teneantur in primo anno eorum ingressu in dicto Collegio publice profiteri ac legere Institutiones legum in mansione maiore dicti Collegii prout legi consueverunt in studiis publicis*.

⁴ Cfr. B. LIGI, *Il Convento e la Chiesa dei minori conventuali e la libera Università degli studi di Urbino*, Urbino 1972, p. 86 ss.: "Nel capitolo del 17 maggio 1467, celebrato in Firenze sotto il P. Generale Francesco della Rovere, fu stabilito che le provincie di Bologna, S. Antonio, Puglie, Toscana, Argentina, S. Angelo, Terra del Lavoro, Milano, Genova, Sicilia e Turonia, dovessero mandare i loro studenti allo Studio del Convento di Urbino". La sua fonte, il padre Giovanni Giacinto Sbaraglia (*Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos; cum adnotationibus ad Syllabum matyrum eorundem ordinum*, Roma 1806) aggiungeva che, per speciale privilegio dei Duchi e del Collegio rotale, la Scuola dei Padri Reggenti era pubblica e recava scolpita sopra la porta che si apriva nel pubblico chiostro grande la scritta "Gimnasium Publicum": la frequenza era perciò consentita anche a studenti secolari, "i quali sotto la disciplina dei Padri Reggenti potevano addottorarsi senza trasferirsi in altro luogo" (cfr. anche E. RICOTTI, *Il Convento e la Chiesa di S. Francesco in Urbino*, Padova 1954, p. 14 s., il quale a sua volta fa riferimento ad un manoscritto del 1735, *Memorie del Convento*, del padre Camillo Antonio Mariani, minore conventuale, conservato presso l'Archivio del Convento stesso).

⁵ Il testo, del 19 febbraio 1507, è riportato *infra*, p. 26 ss.

Le origini: 2° ipotesi

- Innanzi tutto va sottolineato che il Collegio dei Dottori, istituito ufficialmente nel 1506, si proponeva come organo di giurisdizione, e non come struttura preposta alla formazione ed all'insegnamento⁶.
- Inoltre la cost. *Ad sacram Beati Petri Cathedram* con cui Giulio II approva l'operato del duca Guidubaldo circa la costituzione di un Collegio di Dottori è un documento estremamente interessante: da essa si evince (come anche dalla stessa richiesta del Duca) che già precedentemente il papa Alessandro VI aveva istituito una analoga "Rota in Romandiola"⁷ che però non ebbe modo di funzionare mai: se le "lecture" sono conseguenza dell'esistere di un tribunale, dovevano essersi rese necessarie anche in precedenza.

Le origini: 3° ipotesi

- Se non si vuole accogliere il 1506 come data di origine dell'Università urbinata (in quanto il Collegio dei Dottori doveva "funzionare" semplicemente come "tribunale" di seconda e di terza istanza), tuttavia i documenti della storia di Urbino ci riportano altre due date interessanti, il 1564 ed il 1671:
- Nel 1564 Pio IV emana la Bolla *Sedes Apostolica* con cui riconosce (come già esistente) al Collegio il potere di conferire la laurea poetica (dopo due anni di studi), di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia* (la licenza *ubique docendi*), dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita; nonché di creare Notai, Cancellieri (*tabelliones*) e giudici⁸.
- Nel 1671 il pontefice Clemente X emana la Bolla *Aeternae Sapientiae*, nella quale, ripercorre e confermate le concessioni via via date allo Studium di Urbino (dal card. Giulio II, dal card. Cybo, da Innocenzo X, da Alessandro VII, da Pio IV, da Urbano VIII: su cui *infra*), usa per la prima volta l'espressione altamente significativa di *una Universitas Studii Generalis*⁹.



Gli Statuti di Urbino, 1559

Lib. III, rubr. XXII, cap. III

- Cap. III: " ... che nel detto Collegio siano e s'intendano essere tutti i Dottori della detta città e che nessuno in futuro sia accolto nel detto Collegio e nel numero dei Dottori, se prima non abbia avuto le insegne del dottorato e non abbia studiato per almeno cinque anni nello Studio pubblico e sia stato approvato e abbia ottenuto licenza dall'Ilmo ed Ecmo Signore nostro Duca e abbia proposto prima dell'ingresso conclusioni da disputare pubblicamente e abbia risposto sopra le stesse a chiunque voglia argomentare. E così fatto un diligente esame, allora possa essere ammesso, se dalla maggior parte dei Dottori presenti in Collegio sia stato approvato come idoneo" ¹⁰.
- (versione in volgare, Pesaro 1559, dall'originale latino)

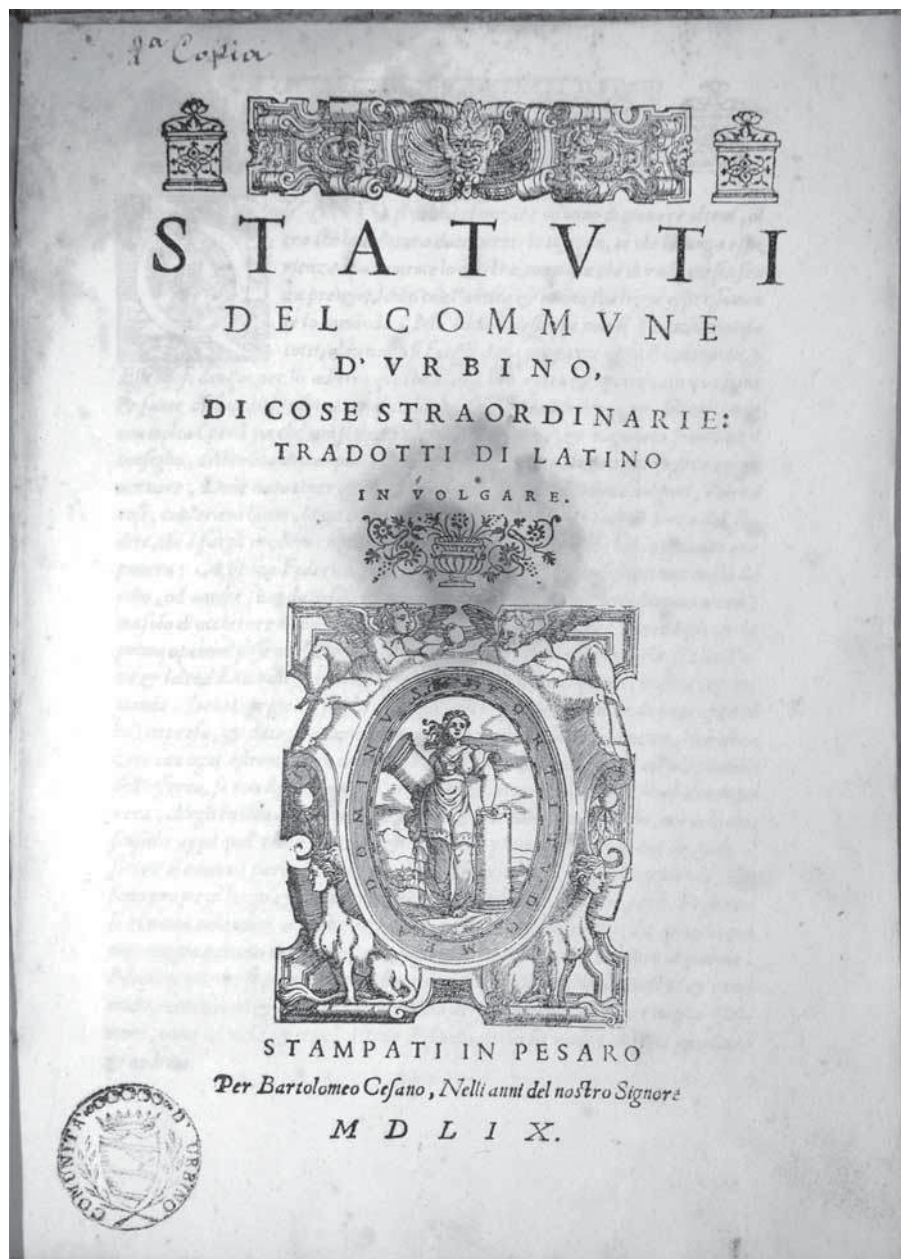
⁶ Potrebbe quindi rivelarsi una forzatura interpretarlo anche dal punto di vista delle origini dell'Università. Lo stesso Marra, nel titolare la sua storia della Università di Urbino ponendo come confini le date 1563-1799 (*supra*, nt. 3 di questo capitolo), sembrerebbe poco propenso a riportare la data delle origini dell'università al decreto del 1506, ancorché di esso parli assai diffusamente, come indispensabile premessa. La sua opinione sembrerebbe invece indirizzarsi con favore verso la bolla pontificia *Sedes Apostolica* di Pio IV.

⁷ A questo (e ad altro) si richiama M. BONVINI MAZZANTI (cfr. *Il Collegio dei Dottori di Urbino dalle origini alla devoluzione del Ducato*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993, p. 547 ss.) per collocare la presenza di un Collegio dei Dottori in data precedente il 1506. Vedi anche *infra*, p. 23 s.

⁸ Il testo, del 21 febbraio 1564, è riportato *infra*, p. 30 ss.

⁹ Si potrebbe forse ritenere che l'attribuzione del titolo di *Universitas Studii Generalis* equivalga a riconoscimento ufficiale da parte del Papato del ruolo docente del Collegio urbinato, e che, quindi, solo a quella data l'Università di Urbino possa dirsi esistente. Come si dirà anche di seguito, in realtà le fonti documentano come una attività docente, e un'attività docente riconosciuta, debba considerarsi in data anteriore, anteriore alla bolla *Aeternae Sapientiae* del 1671, ma anteriore anche alla *Sedes Apostolica* del 1564, in quanto riportata e disciplinata negli Statuti pubblicati a Pesaro nel 1559.

¹⁰ Si deve considerare con qualche ponderazione come negli Statuti del 1559 siano rilevabili tutti gli elementi che caratterizzeranno la struttura dello Studium anche in seguito, seppure con connotati e funzioni diverse. È previsto un percorso formativo di almeno cinque anni all'interno dello Studium ("se prima ... non abbia studiato per almeno cinque anni nello Studio pubblico"); è prevista una pubblica



La storia. Prime affermazioni

- Un passo indietro.
- Si è detto che nel 1564 Pio IV emana la Bolla *Sedes Apostolica* con cui concede al Collegio di conferire la laurea poetica, di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia*, dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita; nonché di creare Notai, Cancellieri e giudici.
- Affinché la concessione non restasse sulla carta, il duca Guidubaldo II, la fece diffondere con bandi in tutto lo Stato, decretando, il 17 agosto 1565, che nessuno potesse più ricevere lauree o gradi accademici se non dal Collegio urbinato e – fatto ancora più importante – che nessuno potesse esercitare alcun ufficio se non avesse riportato prima il titolo accademico necessario a ricoprirlo¹¹.

I Capitoli

- Nel 1600 il Collegio chiese al Duca l'approvazione di propri **Capitoli** per meglio regolare l'attività docente (già prevista nei Capitoli pubblicati con gli Statuti cittadini del 1559) in particolare in relazione alla pubblica lettura di *Instituta* documentata certamente nel 1576
- E i Capitoli del 1601, ricordando a loro volta che già in precedenza esisteva una lettura serale di "Instituta" (che deve continuare regolarmente) affidata al più giovane dei Dottori, ufficializzano anche un'altra lettura pubblica, delle Istituzioni civili, da farsi il mattino, e affidata a colui che il Collegio avrebbe designato ogni anno "come suole avvenire negli altri studi pubblici".

prova di discussione di tesi ("non ... abbia proposto prima dell'ingresso conclusioni da disputare pubblicamente e abbia risposto sopra le stesse a chiunque voglia argomentare"), da far coincidere o meno con il "diligente esame" (che, peraltro, assumerei più ampio e comprensivo rispetto alla sola discussione delle conclusioni); è previsto (ed anzi in posizione temporalmente precedente rispetto alla discussione) il conseguimento di una *licentia* ("non ... sia stato approvato e abbia ottenuto licenza dall'Illmo ed Eccmo Signore nostro Duca"), che, prima di divenire grado accademico, come poi sarà nei secoli, era, come si vede, una concessione "politica" da parte del Signore della città, il duca d'Urbino dapprima, il papa in seguito; è prevista, per l'ingresso fra i dottori, la cooptazione da parte dello stesso Collegio ("se dalla maggior parte dei Dottori presenti in Collegio sia stato approvato come idoneo"); è prevista, infine, la cerimonia pubblica di investitura ("se prima non abbia avuto le insegne del dottorato").

¹¹ Il decreto del 17 agosto 1565 (il testo è riportato in *Decreta, Constitutiones, edita et bannimenta Legationis Urbini* del card. Astalli, Pesaro 1696, p. 47 s.) è, a mio sommo avviso, di fondamentale importanza: esso ribadisce la funzione esclusiva del Collegio dei Dottori non tanto a tenere attività docente, ma soprattutto a darle l'ufficialità che era richiesta per poi poter svolgere la professione "conseguente". In primo luogo solo il Collegio dei Dottori "può attribuire lauree e gradi accademici". In secondo luogo (ma è considerazione la cui importanza è ancora superiore rispetto alla precedente), il titolo accademico acconcio diventa (o viene ribadito?) presupposto indispensabile per ricoprire certe cariche e svolgere determinate funzioni: "... tutti gli Scolari dello Stato nostro, che sono, o saranno per tempo da qui in poi, in ciascheduna facoltà, & ogni altra Persona, che si vuole Dottorare, habbia a pigliare il grado di esso Dottorato in questo Collegio d'Urbino, e non altrove; E perciò a perpetua memoria, & acciò nessuno possa pretendere ignoranza, per il presente pubblico Bando ordiniamo, vogliamo e comandiamo a tutti, e singoli di ogni Città, Terra, Castello, o altro Luogo del nostro Stato di qual grado, stato, e conditione si siano, non ardischino, ne presumino per l'avvenire pigliare grado alcuno di dottorato fuori dello Stato nostro, ma debbano onninamente pigliarlo in questo nostro Collegio d'Urbino, sotto pena della nostra indignatione, della privatione d'esercitare la professione, nella quale fossero Dottorati, e d'inhabilitatione d'esercitar uffitij nello Stato nostro, e di duecento scudi ...".

Per rimanere alle concessioni, o meglio, ai riconoscimenti della *Sedes Apostolica*: non si potrà essere Dottori senza la laurea specifica e lo specifico rituale previsto per la cooptazione nel Collegio, e senza la laurea specifica non si potrà svolgere attività di notaio, di *tabellio*, e ugualmente non si potrà esercitare l'arte medica senza la laurea in medicina, e non si potrà "leggere" le relative letture senza la laurea poetica (qualche perplessità permane comunque per quanto riguarda quest'ultima preclusione di cui nel testo non si dice esplicitamente).

La sottoposizione ecclesiale

- Dal 1625 i pontefici, sfruttando anche la debolezza dei poteri locali, imposero una centralizzazione della direzione di tutta la vita universitaria nelle mani dei Vescovi ¹².
- Nel 1636 il papa Urbano VIII con suo breve, *Cum sicut*, conferma i privilegi e le prerogative del Collegio dei Dottori in merito alla decisione delle cause laiche ed ecclesiastiche.

Il card. Alderano Cybo

- Nel 1646 il Card. Alderano Cybo viene nominato Legato di Urbino (e tale rimase fino al 1648). Egli stabilì:
 - che un gruppo di collaboratori affiancasse il Gonfaloniere e i Priori per il governo dello Studium (è la Congregazione dello Studio);
 - che lo Studium potesse godere di rendite proprie e avesse locali nei quali svolgere le sue attività;
 - che gli insegnamenti aumentassero (fino a 11)

La Congregazione dello Studio

- A seguito di una deliberazione del Consiglio dei Quaranta si provvede quindi all'elezione della Congregazione, cioè alla nomina di tre membri, Dottori, che, insieme al Gonfaloniere e ai due Priori presiedessero alla direzione dello Studio: a capo di questa Congregazione dello Studio viene eletto un Rettore (che non doveva essere il Gonfaloniere) ¹³.
- Nel 1647 si realizza in pratica la c.d. fusione fra i due corpi del Collegio dei dottori, l'uno, il Collegio appunto, con funzione giudicante, e l'altro, lo Studium, con funzione consulente e docente ¹⁴

¹² È del 30 aprile 1624 il concordato di devoluzione del ducato sottoscritto dal pontefice e da Francesco Maria della Rovere, conservato in autentico presso l'Archivio di Stato di Firenze (*Archivio di Urbino*, cl. III, XI, cc. 23r-62v: è stato trascritto da G. COLUCCI, *Antichità picene*, 22, Fermo 1794, p. 155 ss.): subito dopo il papa affidò ad un suo delegato l'incarico di amministrare i territori ducali, esautorando di fatto il duca dalle funzioni di governo fin dal dicembre successivo (cfr. F. UGOLINI, *Storia dei Conti e Duchi d'Urbino*, Urbino 1859, p. 460; su tutto si veda T. BIGANTI, *L'eredità del duca: l'inventario della Corte durantina del 1631*, in *I Della Rovere nell'Italia delle Corti*. I. *Storia del Ducato*, a cura di B. Cleri, S. Eiche, J. E. Low, F. Paoli, Urbino 2002, p. 111 ss.). Certamente una maggior attenzione meriterebbero le vicende dello Studium e la sua sudditanza al vescovo. Fa riferimento al breve *Cum sicut* di Urbano VIII

(emanato l'8 luglio 1636) la BONVINI MAZZANTI (*op. cit.*, p. 569). In esso, pur confermando da un lato le concessioni fatte dai papi predecessori, il pontefice pone in opera talune importanti limitazioni: mentre prima si parlava di una competenza del Collegio su tutte le cause "ecclesiastiche, civili, miste e beneficiari", ora sono escluse dalla cognizione del Collegio le cause beneficiari e quelle inappellabili per disposizione del Concilio di Trento o per altre norme; le cause ecclesiastiche devono essere decise da un collegio di almeno tre giudici tutti ecclesiastici, mentre i giudici laici non vi hanno voce; sulle decisioni del Collegio, siano ecclesiastiche siano laiche, vi è una possibilità di *appellatio* presso il Legato Pontificio, cui, dunque, è rimessa l'ultima decisione. Il testo è riportato *infra*, p. 36 ss.

¹³ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 21 ss. e in part. p. 24 ss.

¹⁴ Di "fusione" (o meglio di "unione") si parla in relazione al documento riportato in BuU., Bs. 191, fasc. 5, c. 77r-77v, ora in MARRA, *op. cit.*, II, p. 27 ss.: logicamente è la prospettiva da cui muovono i Rettori dello Studium che ambiscono a mantenere per sé e per i loro i privilegi concessi agli operatori della giustizia. La serie delle regole della fusione a me sembrerebbe piuttosto una riaffermazione di diversità di competenze fra due organismi pressoché coincidenti, che vengono a diversificarsi solo con aggiunta di "membri esterni", quasi che, ferme restando le qualifiche che dovevano necessariamente avere i Dottori giudicanti, e ferme restando le ritualità cui si dovevano sottoporre per la cooptazione, fossero poi entrati nello Studium altri dottori con funzioni soltanto docenti, e, viceversa, non si occupassero dell'insegnamento almeno alcuni dei Dottori giudici. Scrive Marra, *op. cit.*, I, p. 21. "Lo Studio, anche se man mano si veniva staccando dal Collegio dei Dottori in quanto tale, diventando sempre più autonomo, restava comunque legato al Collegio almeno per mezzo di quei dottori che partecipavano in modo determinante alla sua vita".

La "fusione" fra Studium e Collegio

- La fusione fra i due corpi avviene col rispetto di certe regole. Si stabilisce che:
- 1. che lo Studium si intenda fuso al Collegium in modo che tutti i privilegi del Collegio siano propri anche dello Studium;
- 2. che tuttavia i Rettori non possano ingerirsi nelle attività del Collegio;
- 3. che lo studio non possa intervenire alle riunioni del Collegio;
- 4. che il Collegio non possa intervenire alle riunioni dello Studium;
- 5. che alle riunioni dello Studium partecipino solo i docenti e i Rettori presenti e passati;
- 6. che il Collegio mantenga il *ius doctorandi* e il *ius iudicandi*.¹⁵

La commissione Fani, Fagnani, de Rossi, Rondinini

- Nel 1669, su impulso del Card. Cybo¹⁶, viene inviata a Roma una legazione per ottenere l'attribuzione allo Studium delle *stesse prerogative* riconosciute all'Università di Ferrara dal papa Clemente VIII nel 1602¹⁷.
- Di conseguenza Clemente IX invia una Commissione composta da Mario Fani, Prospero Fagnani, Francesco de Rossi e Domenico Rondinini per studiare:
 - 1. la stabilità della tradizione docente nella città,
 - 2. i rapporti con la vicina Università di Perugia,
 - 3. la capacità economica dello Studium,
 - 4. la effettività della fusione fra Studium e Collegio dei Dottori.
- La morte del papa interrompe le trattative

Le prerogative di Ferrara

- L'Università pontificia di Ferrara fu istituita con Breve del 12 giugno 1600 e accresciuta nelle sue prerogative con Lettere Apostoliche dello stesso anno. In tal modo acquistava tutti i privilegi di cui godeva Bologna. In particolare:
- 1. nomina dei rettori da parte dell'organo responsabile della vita amministrativa dello studio
- 2. giurisdizione esclusiva dei Rettori sulle cause in cui fosse parte uno studente
- 3. possibilità di darsi (e modificare) Statuti per il governo dell'Università
- 4. licenza di portare armi per docenti e studenti
- 5. esenzione dal dazio per chi giunga nella città (a Ferrara, come poi a Urbino) per studiare.

La storia: le origini - 5

- Nel 1671 il nuovo pontefice Clemente X emana la Bolla *Aeternae Sapientiae* (quella in cui si parla espressamente per la prima volta di una *Universitas Studii Generalis*): il pontefice ripercorre e conferma, tutte le concessioni dei predecessori, che si possono così riassumere:
 - Giulio II aveva stabilito gli inizi della vita dello Studium;
 - il Card. Cybo aveva destinato alle lezioni di teologia e filosofia alcune stanze del Palazzo pontificio;
 - Innocenzo X aveva donato allo Studium le rendite di alcuni conventi soppressi;
 - Alessandro VII aveva donato allo Studium le rendite della pallacorda;
 - varie concessioni allo Studium erano state fatte da Pio IV;
 - e da Urbano VIII.

¹⁵ Dietro la preoccupazione di tenere distinte e senza ingerenze di alcun genere le funzioni consulente-docente dello *Studium* da quelle giudicanti del *Collegium*, la fusione, fermamente voluta dal card. Cybo e realizzata nel 1647, riafferma, se ce ne fosse bisogno, il mantenimento da parte del Collegio stesso del *ius doctorandi* oltre che del *ius iudicandi*. Potrebbe essere interessante segnalare come la bolla *Sedes Apostolica* (Pio IV, 1564) avesse concesso (= riconosciuto) al Collegio, come corollario del diritto di "dottorare" in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, anche il potere di creare notai, cancellieri, giudici. Ora le due prerogative non vengono scisse, nel senso che lo Studium mantiene in linea esclusiva il potere di conferire laurea e magistero, e, dunque, quello di attribuire quei poteri "pubblici" che sono legati alle professioni di notariato, di cancelleria e di magistratura: almeno nell'ultimo caso, infatti, sarebbe comunque necessario l'intervento ("cooptativo") del Collegio giudicante, ed è pensabile che per attrazione anche notai e cancellieri per quanto riguarda gli inizi della loro carriera venissero attratti nella "disponibilità" del Collegio stesso.

¹⁶ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 30 ss.

¹⁷ Per l'Università di Ferrara si veda A. VISCONTI, *La storia della università di Ferrara (1391-1950)*, Bologna 1950, *passim*; ma anche A. FABBRI, *Università di Ferrara. Sei secoli di storia*, Ferrara 1991; e ancora *Università degli Studi di Ferrara*, in 1° Rapporto sugli archivi delle università italiane, a cura del Gruppo di Coordinamento del progetto nazionale Studium 2000, Padova 2002. In particolare all'università di Ferrara dedica la sezione "Studi" del volume ottavo la rivista *Annali di storia delle università italiane* del CISUI.

La storia: le origini - 6

- Nel 1672 il numero dei componenti della Congregazione dello Studio viene portato a dieci, cinque Dottori e cinque rappresentanti della città¹⁸.
- Nel 1684 vengono emanati i nuovi Capitoli dello Studio Pubblico di Urbino, elaborati dal conte Onorato Paciotti, membro della Congregazione, su incarico della stessa¹⁹.
- Le facoltà (o insieme di insegnamenti costituenti un unico complesso scientifico)²⁰ erano tre, come la storia insegna relativamente ad ogni Studio:
 - 1. di Diritto
 - 2. di Filosofia
 - 3. di Teologia

La storia: gli sviluppi - 1

- Nel 1705 il papa Clemente XI riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinata iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (brev. *Ubi primum*)²¹.
- Nel 1706 il papa Clemente XI riserva un posto nella Rota di Perugia ad un cittadino urbinata iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (brev. *Cum sicut*).
- Nel 1709 la Congregazione chiede al papa che voglia concedere ai Domenicani lettori a Urbino gli stessi privilegi concessi ai Domenicani lettori a Bologna e Ferrara²².
- Nel 1718 la Congregazione chiede al papa che voglia concedere ai laureati in medicina di non essere immatricolati in Roma²³.

¹⁸ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 81 ss.

¹⁹ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 114 ss.

²⁰ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 48.

²¹ Sulle Rote e sui loro reciproci rapporti si vedano gli atti del Convegno *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., *passim* (ma in specie A. K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, ivi, p. 341 ss.). In particolare per Macerata si vedano i contributi di P. CARTECHINI, *Il tribunale della Rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, ivi, p. 259 ss., e di G. GORLA, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità 'rotale': la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, ivi, p. 3 ss. (per quanto riguarda lo *style* e le competenze non posso non citare S. SERANGELI, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, due voll., Torino 1990 e 1994). Riguardo a Perugia, oltre a C. CUTINI ZAZZERINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi Tribunali cit.*, p. 297 ss., si veda anche B. FRATTEGANI, *Il tribunale della rota perugina: profilo storico-giuridico*, in *Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, XLVI, Perugia 1949, p. 5 ss.

Si pensa facilmente alle considerazioni di R. SAVELLI (*Tribunali, "decisiones" e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, p. 397-421, in part. il par. 3), che nel reclutamento del personale delle corti giudicanti individua e sottolinea uno dei punti problematici emersi dagli studi recenti, dove "si evidenziano le diversità maggiori tra istituzioni come i senati milanesi o torinesi" che "reclutano su base locale (regionale, ma all'interno dello stato), in stretto raccordo con i professionisti dei collegi dei dottori", e le rote cittadine che "invece si basano prevalentemente su personale esterno allo stato e itinerante, estraneo comunque ai gruppi dei professionisti locali". Per quel che riguarda lo Stato Pontificio si consideri che parallelamente con proprio breve del 1706 il papa Clemente XI ha approvato la convenzione stipulata nel 1688 fra Perugia e Macerata che stabiliva la designazione fissa di un giudice maceratese nella Rota di Perugia e viceversa di un perugino nell'omonima istituzione di Macerata (cfr. C. CUTINI ZAZZERINI, *op. cit.*, p. 314 e nt. 37). Questo interessante scambio vicendevole di giuristi e giudici e la pratica dei *forenses*, pur suscitando – è inevitabile – il risentimento della categoria professionale locale, viene a favorire un clima di uniformazione fra le regole giuridiche frutto dell'insegnamento dei rispettivi Studi nel momento della loro pratica attuazione dentro l'aula del tribunale, e, in definitiva, dunque, un mutuo scambio di sapere giuridico, tanto più importante in quanto all'interno di uno stesso stato. Questi interventi papali attestano una riconosciuta facoltà di giudicare che spazia "geograficamente" nei territori dello Stato Pontificio. Si tratta di un fenomeno di estrema rilevanza, che non soltanto denota l'acquisizione di rilievo dello Studium di Urbino, ma, in campo più strettamente giudiziario, parla di una interdipendenza dei Tribunali di Rota istituiti presso i più grandi centri cittadini dello Stato della Chiesa, e, in ultima analisi, di una omogeneità di comportamenti giudiziari, sia nella sostanza delle decisioni, sia nelle particolarità dei riti.

La storia: gli sviluppi - 2

- Nella bolla *Cum nos civitatem* del 1720 Clemente XI dispone circa i libri già del Convento di S. Francesco, divenuti per suo volere biblioteca dell'Università: che nessuno ne prelevi e che dottori e studenti possano, con i dovuti permessi, accedere anche a quelli proibiti ²⁴.
- Nel 1721 Clemente XI prepara la bolla *Inter molteplices*: la sua morte ne impedisce l'emanazione.
- Il nuovo papa Innocenzo XIII conferma i privilegi attribuiti dai suoi predecessori all'Università di Urbino (bul. *Rationi congruit*, in cui fa propria la *Inter molteplices*: 1721).
- Nel 1721 il papa Innocenzo XIII riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (bul. *Aequum arbitramur*) ²⁵.

La storia: gli sviluppi - 3

- Nel 1722 la Congregazione condiziona l'attribuzione delle letture ai Padri Conventuali al fatto che gli stessi rimuovano gli ostacoli frapposti al funzionamento della biblioteca.
- Nel 1766/68 si apre un carteggio circa la possibilità o meno della Congregazione dello Studio di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico ²⁶.
- Nel 1768 si apre una vertenza fra l'Università e i Padri Conventuali per l'attribuzione delle letture di Teologia, in occasione della quale la Congregazione rivendica una propria assoluta libertà che le deriverebbe 1. dalle bolle papali e 2. dall'indipendenza dell'Università rispetto alla giurisdizione ecclesiastica ²⁷.
- Nel 1769 il papa Clemente XIV compone la vertenza coi Padri Conventuali assegnando loro in perpetuo la lettura di Teologia (brev. *Dilecti Filii*).

... riassumendo: le prove dello sviluppo sono

- La composizione dei collegi giudicanti di Macerata e di Perugia (Clemente XI nel 1705 e 1706; Innocenzo XIII nel 1721, ecc.)
- Le richieste di privilegi e prerogative (la concessione del 1669; la richiesta per i domenicani nel 1705; la richiesta per i medici nel 1718, ecc.)
- I Capitoli (1506-1559; 1600; 1680/84)
- La biblioteca (1721: concessione di Clemente XI; 1722: ostacoli frapposti dai francescani e il problema delle letture di teologia; ecc.)
- Tentativi di affrancarsi dalla direzione ecclesiale (la vertenza 1766/68 per l'alienazione di beni; la vertenza del 1769 per le letture di teologia con intervento di Clemente XIV; la richiesta per i medici nel 1718; ecc.)
- Le "letture"

La storia: gli sviluppi - 4

- Alla fine del Settecento con l'occupazione francese (la prima a Urbino data del 1797) la vita dell'Università, come già a Bologna e a Perugia, si arresta pressoché totalmente ²⁸.
- Nel 1808 Napoleone decreta la soppressione dell'Università, istituendo in suo luogo un Liceo-Convitto situato nel Collegio dei Nobili (ora Collegio Raffaello).
- Tuttavia le attività accademiche in realtà non cessarono mai come è documentato dai libri mastri degli anni fra il 1808 e il 1824 (in part. una minuta delle spese per le lezioni del 1810, del 1816, etc.).

Del resto questa uniformità di sapere e di operare giuridico è sottolineata anche da C. A. CANNATA (*L'unificazione del diritto europeo, la scienza giuridica e il metodo storico-comparatistico*, in *Vendita e trasferimento di proprietà nella prospettiva storico-comparatistica*, a cura di L. Vacca, Torino 1997, p. 8 s.) il quale parla di una uniformità (per non dire "unitarietà") della scienza giuridica nel "tempo e nell'area del vigore del *ius commune*", allorché il diritto romano era applicato sì *in subsidium*, ma con la ferma consapevolezza di essere fondato su entità concrete che sono i *libri legales*, e di costituire una *ratio* che lo rende utilizzabile "in funzione di integrazione normativa": "L'unità della scienza del periodo intermedio era caratterizzata da due elementi, esteriori bensì, ma praticamente di enorme importanza. Anzitutto essa faceva capo agli stessi testi, in secondo luogo essa parlava la stessa lingua".

²² Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 235 s.

²³ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 239 ss.

²⁴ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 97 ss.

²⁵ Cfr. *supra*, nt. 21, nonché *infra*, p. 41 ss.

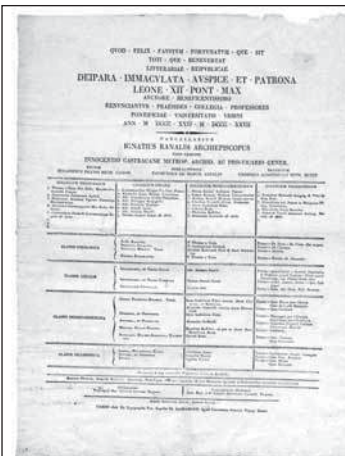
²⁶ Questa vicenda, circa la richiesta possibilità di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico, sta a rappresentare uno dei tentativi dell'Università stessa di riscuotersi dalla vigilanza vescovile impostale fin dal 1625 (vedi *supra*, nt. 12).

²⁷ Anche la vertenza che oppone l'Università e i Padri Conventuali per la lettura di Teologia deve essere letta nel senso di una "riscossa laicista".

²⁸ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 108 ss.

Dal 1824 al 1860

- Nel 1824 la bolla *Quod divina sapientia* elenca 5 università pontificie (Roma, Perugia, Ferrara, Camerino, Fermo): Urbino non vi compare ²⁹.
- Nel 1826, risolti i problemi finanziari che avevano determinato quell'omissione, Urbino viene riconosciuta come Università Pontificia di secondo ordine
- La bolla *Quod divina sapientia* stabiliva che ogni università pontificia (e così Urbino) prevedesse 4 facoltà (o classi):
 - 1. la classe legale
 - 2. la classe teologica
 - 3. la classe medico-chirurgica
 - 4. la classe filosofica



II manifesto degli studi del 1826

²⁹ Per la disamina di questo importante documento e la sua rilevanza nella storia delle università si rimanda alle sedi più consone.

CAPITOLO II

SULLE ORIGINI DELLA STORIA DEL TRIBUNALE DI URBINO

L'origine del Tribunale di Urbino, da intendersi come organo giudicante ufficiale, viene fatta coincidere con la nomina del Collegio dei Dottori, avvenuta nel 1506. L'atto costitutivo di questo organismo è infatti il Decreto di Guidubaldo da Montefeltro del 26 aprile 1506, con il quale il duca di Urbino sanciva la nascita¹ di un *doctorum omnium Ciuitatis prae-fatae vnum collegium*.

IN NOMINE Domini amen. Instituitio Collegii doctorum Ciuitatis Urbini per Illustrissimum Guid.Vbaldum secundum Urbini Ducem.

¹ In realtà il Decreto di Guidubaldo aveva semplicemente confermato l'esistenza di un organo giudiziario già presente, almeno sulla carta, nel territorio urbinato, con prerogative analoghe a quelle riconosciute al Collegio dei Dottori, e cioè la Rota in Romandiola istituita sotto il pontificato di Alessandro VI. Sul punto si veda *infra*, in questo capitolo. Interessanti inoltre le considerazioni fatte in proposito da Piergiorgio Peruzzi secondo il quale un *collegium civitatis Urbini* esisteva anche prima della riforma di Alessandro VI. Ciò sarebbe confermato dalle *Constitutiones Appellationum* pubblicate nel 1396 dal conte Antonio da Montefeltro allo scopo di accentrare sotto di sé anche l'amministrazione della giustizia (sottraendo definitivamente la materia degli appelli alla competenza dei Rettori o dei Legati, che nelle terre dello Stato Pontificio erano i giudici naturali): il Ms 71 della Biblioteca Universitaria di Urbino, ff. 59v-60r (60-61), alla rubrica *de appellationibus et querelis (Rubrica)* dice espressamente "*et dicte commissiones assessorum vel sapientium fieri debeant sapientibus et sapienti de Collegio iudicum civitatis Urbini*". Per ulteriori informazioni e notizie bibliografiche vd. P. PERUZZI, "Lavorare a corte. Ordine et officij". *Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del duca di Urbino*, estratto da *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, anni XLIX-L- 1980-81/1981-82, Nuova serie A, n. 33-34, p. 320. Ma si vedano in proposito anche le considerazioni di M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori di Urbino* cit., pp. 547-571, alle pagine 549-551 per i cui dettagli si rimanda a *infra*, in questo capitolo. In realtà un Collegio Rotale, effettivamente funzionante, con competenza in materia di appelli riconosciuta ufficialmente dalla Santa Sede, venne ad esistenza soltanto nel 1506. Si veda in proposito quanto si dirà *infra*, in questo capitolo.

NOS GVIDUS VBALDUS Urbini Dux: Durantis, Montis Feretri; Comes: ac sacra & sanctae Ro. Ecclesia Capitaneus Generalis, statuimus & hac praesenti lege & decreto decernimus ad nostrae Ciuitatis Urbini decus: & subditorum nostrorum commodum, laborum expensarumq; leuamen, quòd fiat doctorum omnium Ciuitatis praefatae vnum collegium, & permaxime cum aliis ibidem fuisse comperimus. In quo fiat Decanus, sive Prior, vt infra in quarto Capitulo, ad quod tertiae causae cognoscendae & pariter terminandae renuntiantur, dummodo in praefacto doctorum nostrorum collegio adfuerint praesentes non minus quinque; qui habeant in causis coram eis, & eo deuolutis vel deuoluendis conoscere & prout iuris fuerit decidere & terminare. Et quòd nullus possit coram iudicibus quibuscumque in Ciuitate praedicta aduocare, nisi fuerit de numero doctorum collegii nostri praedicti. Et si contigerit conduci in aduocatum aliquem doctorem de dicto collegio absentem à dicta Ciuitate salarium sibi non taxetur nisi aliter quàm per solam nominationem apparuerit, ipsum in causa aduocasse, & scripturas fecisse aut in scriptis vel voce allegasse.

ITEM statuimus & ordinamus, ac decernimus quòd in omnibus causis, tam ciuilibus, quam criminalibus in quibus aliquis aduocatus extiterit co ductus vel à parte seu partis Procuratore, Notarius actuarius teneatur & debeat eidem Aduocato notificare per cedulam suae manus scriptam infra quintam diem à die conditionis de eo facta videlicet per quem & inter quos. Et praedicta intelligantur in & de omnis causis coram quibuscumque iudicibus vertentibus, tam ecclesiasticis, quàm laicis, etiam coram arbitris, Volentes insuper & mandantes quòd nullus Notarius actuarius siue alius possit & valeat rogari de aliqua expensarum taxatione nisi prius facta notificatione, per cedulam ut supra eiudem causae aduocato de petita expensarum taxatione, sub poena x. Librarum de facto infligenda Notario per quem in aliquo praedictorum capitum fuerit contrafactum, & praedicta mandantes extendi & habere locum à die publicationis, & etiam registri, & insinuari in volumine decretorum nostrorum ad perpetuam rei memoriam².

si richiama l'utilità dei sudditi e il sollievo alle loro fatiche e spese

composizione: un Decano o Priore e almeno cinque membri

la terza istanza

notificazione del Notarius entro cinque giorni

² Il testo del provvedimento ducale ci è pervenuto in due edizioni, quella originale manoscritta, contenuta in una raccolta di leggi chiamata *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino* (BUU, Fc. Ms 129 ant. seg. A), e quella a stampa contenuta negli *Statuta civitatis Urbini* pubblicati a Pesaro nel 1559 (BUU, *Statuta civitatis Urbini*, Pesaro

L'iniziativa di Guidubaldo di istituire un "Collegio di tutti i Dottori" con facoltà di giudicare nella città di Urbino le cause di seconda e terza istanza³ era certamente legittima, rientrando tra le facoltà riconosciutegli in qualità di Vicario della Santa Romana Chiesa. Ciononostante⁴ il duca fece seguire l'atto, che decretava la nascita del nuovo organismo giudiziario, da una petizione a papa Giulio II, con la quale, facendo riferimento ad un precedente di Alessandro VI, si chiedeva l'approvazione della Santa Sede affinché all'istituzione ducale venisse aggiunta la forza ed il prestigio della Conferma Apostolica. La convalida da parte del Pontefice aveva infatti lo scopo di conferire al nuovo Collegio dei Dottori la facoltà di giudicare in seconda e terza istanza, sottraendo così la materia degli appelli ad altre strutture giudiziarie, e di accordare al Ducato un ampliamento della giurisdizione territoriale, prerogative che, evidentemente, solo la Santa Sede poteva concedere.

A fondamento della sua richiesta Guidubaldo aveva posto una concessione di analoga portata fatta dal predecessore di Giulio II. Il duca infatti⁵, nella sua petizione⁶, dopo avere detto che l'istituzione del Collegio dei Dottori era stata disposta per l'utilità dei suoi sudditi, aggiungeva come ultimo motivo la precedente esistenza di un Collegio Rotale, autorizzato da Alessandro VI, dotato di particolari privilegi, e chiedeva al Pontefice di confermare alla Magistratura urbinata quelle stesse prerogative.

(...) quod licet olim fel. Rec. Alexander Papa VI. Praedecessor noster, cupiens indemnitati universorum, subditorum Ducatus Urbinaten. consulere, ipsum Ducatum Urbinaten., et Civitatem Senogallien., illiusque districtum ab omni jurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Anconitanae segregaverit, et separaverit, ac certum Collegium Doctorum, Rotam nuncupatam, in Roman-

1559, lib. III, Rubr. XXII, cap. III). Il testo riportato, limitato per altro alla prima parte, è stato tratto da questa seconda stesura nella quale sono state fatte alcune modifiche rispetto all'edizione originale relative alla regolamentazione del Collegio dei Dottori, minuziosamente disciplinata in una serie di "capitoli".

³ Il giudizio in prima istanza era normalmente di competenza del podestà, come emerge chiaramente dalla Relazione dell'ambasciatore Francesco Badoer, esposta al senato di Venezia nel 1547, in cui vi è un passo dedicato appositamente alla descrizione del funzionamento e dell'amministrazione della giustizia nel Ducato di Urbino. Vd. A. VENTURA (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, I, Bari 1976, pp. 49-52.

⁴ M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 553.

⁵ F. MARRA, *op. cit.*, p. 15.

⁶ Il contenuto della petizione rivolta al Pontefice da parte di Guidubaldo è riportato nella Bolla di Giulio II del 1507 *Ad Sacram Beati Petri Sedem* con la quale si accolgono le richieste del duca di Urbino.

diola instituerit; ad quos omnes Causae appellationum in quibuscumque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolverentur, ordinaverit, et quod propter temporum conditiones hujusmodi Institutio effectum sortita non fuerit; (...)

Secondo quanto emerge dalle parole di Guidubaldo, Alessandro VI aveva istituito una Rota che doveva esercitare la propria giurisdizione in quello Stato, la Romandiola, che, a cavallo tra il Quattrocento ed il Cinquecento, Cesare Borgia aveva creato nel centro Italia; infatti, ottenuto nel 1498 il titolo di Duca di Valentinois e il Vicariato di Romagna e Umbria, il Borgia in seguito aveva occupato, nel 1501, anche il Ducato di Urbino, costringendo così Guidubaldo da Montefeltro all'esilio forzato a Mantova e Venezia, dal quale il duca era ritornato solo nel 1503.

Il disegno del Valentino era quello di unificare giurisdizionalmente tutte le città del Ducato di Romagna, di cui erano venute a far parte anche Urbino e Senigallia, creando un Collegio dei Dottori di dieci membri, ciascuno dei quali proveniente da un dominio diverso⁷. Grazie all'intervento del papa i territori del Valentino sarebbero stati così separati dalla giurisdizione dei circondari vicini, in particolare quello della Marca Anconitana, quello del Legato di Bologna, e quello del Legato di Perugia⁸, mentre sarebbe stata creata una nuova magistratura rotale, competente a giudicare in appello tutte le cause, ecclesiastiche e non⁹.

È probabile tuttavia che *propter temporum conditiones* la Rota in Romandiola non avesse mai iniziato a funzionare; e poiché la morte di Alessandro VI e quella del Valentino avevano poi riportato la situazione allo *status quo ante*, Guidubaldo da Montefeltro, rientrato dall'esilio forzato, si era affrettato a chiedere a Giulio II di confermare quanto, almeno sulla carta, Urbino aveva già ottenuto dal suo predecessore.

Con la Bolla *Ad Sacram Beati Petri Sedem* del 19 febbraio 1507 Giulio II accolse le richieste del Vicario di Urbino approvando formalmente

⁷ Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 556.

⁸ Il Ducato infatti aveva una composizione geografica complessa: Urbino, Senigallia, Mondavio, che appartenevano alla Marca Anconitana, erano sotto la giurisdizione del suo Rettore; Gubbio apparteneva all'Umbria e in quanto tale rientrava sotto la giurisdizione del Legato di Perugia, mentre alcune zone del Montefeltro facevano parte della Romagna ed erano perciò sotto la giurisdizione del Legato di Bologna. Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 553, nt. 37.

⁹ Benché la Bolla con cui Alessandro VI istituiva la Rota in Romandiola non sia reperibile, altri documenti ne attesterebbero l'esistenza dei quali ci da notizia M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 556-557 che richiama in proposito V. G. FANTAGUZZI, *Caos, Cronache cesenati del sec. XV*, Cesena, 1915.

l'istituzione di un Collegio dei Dottori, composto da tredici membri e con prerogative analoghe a quelle che avrebbero dovuto essere del Collegio della Rota in Romandiola: in particolare la nuova magistratura avrebbe avuto competenza a giudicare *in fecunda, et tertia instantia, omnes Causae tam Ecclesiasticae, quam prophanæ, et mixtæ, ac Beneficiales (meritis Ecclesiasticis dumtaxat exceptis)*¹⁰. Il Ducato di Urbino otteneva inoltre un ampliamento territoriale con l'annessione della Signoria di Senigallia e del Vicariato di Mondavio e veniva sottratto alla giurisdizione del Rettore della Marca Anconitana, nonché a quella del Legato di Bologna e di Perugia. "La creazione di una magistratura che poteva giudicare le cause in ultima istanza, non solo nello Stato di Urbino, ma anche nella signoria di Senigallia e nel vicariato di Mondavio – dice la Bonvini Mazzanti – fece sì che esso divenisse un vero e proprio tribunale rotale, unico caso in questo momento nello Stato pontificio ad essere concesso a una terra non direttamente governata dalla Santa Sede"¹¹.

Con la Bolla *Ad Sacram Beati Petri Sedem* Giulio II aveva accordato al Vicariato di Urbino una prerogativa estremamente importante, riconoscendo al suo Collegio dei Dottori un'autorità pari a quella del Rettore della Marca Anconitana (*eisdem modo, et forma, quibus coram Rectore Provinciae Marchiae huiusmodi tractantur, tractentur, et finiantur*).

Come Guidubaldo aveva motivato la sua richiesta facendo riferimento al precedente accordato da Alessandro VI, anche Giulio II giustificava una concessione di siffatta portata proprio sulla base di quanto già disposto dal suo predecessore, ma in realtà è facile che alla decisione del papa avessero contribuito forti motivazioni politiche e familiari: Giulio II infatti, consapevole delle mire di Venezia sulla Romagna, aveva un notevole interesse a mantenere stretti rapporti con il fedele Ducato di Urbino, e a tal scopo in effetti il Pontefice aveva già indotto Guidubaldo da Montefeltro ad accettare la carica di Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa e nel 1504 aveva appoggiato la decisione dei duchi di Urbino, che non avevano discendenti, di adottare Francesco Maria Della Rovere, figlio di una sorella di Guidubaldo e di Giovanni Della Rovere, fratello dello stesso Pontefice¹².

¹⁰ Vd. il testo della Bolla *Ad Sacram Beati Petri Sedem* del 19 febbraio 1507.

¹¹ Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *I Della Rovere*, in P. DAL POGGETTO (a cura di), *I Della Rovere. Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano*, Milano 2004, pp. 35-50, p. 40.

¹² Vd. F. MARRA, *op. cit.*, p. 17 e M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori cit.*, pp. 554-555.

Bolla di Giulio II (Della Rovere) «Ad Sacram Beati Petri Sedem» del 19 febbraio 1507, con la quale viene confermata l'erezione del Collegio dei dottori fatta dal Duca Guidobaldo di Urbino e approvata a suo tempo da Alessandro VI (Borgia).

Julius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ad sacram Beati Petri Sedem Divina dispositione sublimati, singulis, quae pro personarum Nobis, et Apostolicae Sedi devotarum pace, commodo, et tranquillitate profutura fore conspiciamus, Apostolicae providentiae sollicitudinem libenter intendimus, et ad felicem eorum prosecutionem, et confirmationem, cum a Nobis petitur, opem, et operarum impedimus efficaces. Sane exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Nobilis Viri Guidobaldi Ducis Urbinaten., et universorum Subditorum ejus petitio continebat, quod licet olim fel. Rec. Alexander Papa VI. Praedecessor noster, cupiens indemnitati universorum, subditorum Ducatus Urbinaten. consulere, ipsum Ducatum Urbinaten., et Civitatem Senogallien., illiusque districtum ab omni jurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Anconitanae segregaverit, et separaverit, ac certum Collegium Doctorum, Rotam nuncupatam, in Romandiola instituerit; ad quos omnes Causae appellationum in quibuscumque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolverentur, ordinaverit, et quod propter temporum conditiones hujusmodi Institutio effectum sortita non fuerit; Nihilominus idem Dux etiam cupiens indemnitatibus, et commoditatibus dictorum Subditorum suorum providere, in Civitate Urbinaten. unum Collegium Ecclesiasticae, et prophanae tractarentur, et definirentur, etiam ordinavit. Quare pro parte Ducis, et Subditorum hujusmodi, necnon etiam dilecti filii Nobilis Viri Francisci Mariae Urbis Praefecti nobis fuit humiliter supplicatum, ut institutioni, et ordinationi Collegii tredecim in legibus, et Decretis Doctorum hujusmodi Apostolicae confirmationis adjicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, qui nostrorum, et S.R.E. Subditorum commoditatibus intendimus, et quantum cum Domino possumus, ipsos ab expensis, et oneribus relevamus, necnon praefati Ducis propositum plurimum in Domino commendantes, institutionem, et ordinationem praedictas auctoritate Apostolica tenore praesentium

si ricorda la petizione di Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urbino, e dei suoi sudditi

si rammenta la concessione da parte di Alessandro VI di una Rota in Romandiola, competente a giudicare in appello tutte le cause, sia laiche che ecclesiastiche

istituzione del Collegio dei Dottori di Urbino da parte di Guidobaldo I e supplica del duca e di Francesco Maria Della Rovere, nipote del papa, per la conferma pontificia del nuovo organo giudiziario

conferma ed approvazione da parte della Santa Sede del Collegio dei Dottori, con facoltà di giudicare

confirmamus, et approbamus, ac quod in fecunda, et tertia instantia, omnes Causae tam Ecclesiasticae, quam prophanae, et mixtae, ac Beneficiales (meris Ecclesiasticis dumtaxat exceptis) Ducatus, in Dominii temporalis praefati nunc, et pro tempore existentis, tam ratione Ducatus praefati nunc, et pro tempore existentis, quam aliorum ejus dominiorum quorumcumque coram dicto Collegio tredecim Doctorum, eisdem modo, et forma, quibus coram Rectore Provinciae Marchiae huiusmodi tractantur, tractentur, et finiantur. Ita tamen, quod Causae praefatae non possint expediri, nec terminari, nisi de voto, et consensu majoris partis Doctorum dicti Collegii, et alias sententiae latae non teneant, quae vota secrete, et sigillatim, praestare debeant, quodque etiamsi contingeret aliquem, seu aliquos ex Doctoribus dicti Collegii exinde se absentare, quod per tunc praesentes factum, et terminatum fuerit, perinde valeat, ac si omnes interfuissent, dummodo absentes ultra dimidiam partem non existant; ac etiam quod causae appellationum quarumcumque per Subditos praefati Ducis quibuscumque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum Collegium interpositae sint, et esse censeantur, nisi forsitan a sententiis ipsius Collegii appellatum fuerit, quo casu tunc ad Sedem Apostolicam, appellari valeat, eadem auctoritate statuimus, et ordinamus, ipsosque Subditos, necnon Ducatum, et Statum Urbinaten., ac etiam Statum et Civitatem Senogallien. Ab omni jurisdictione, et superioritate Rectoris dictae Provinciae Marchiae, necnon Bononiensi, et Perusina Legationibus prorsus eximimus, et segregamus, ac liberamus. Et insuper eidem Collegio, ut in Causis huiusmodi decidendis, et finiendis eisdem, praerogativis, indultis, et ordinationibus utatur potius, et gaudeat, quibus dictus Rector praefatae Provinciae utitur, et uti consuevit, praefata auctoritate concedimus; Statuta quoque, et ordinationes per dictum Collegium in causis decidendis, et terminandis edita, dummodo sint licita, et honesta, et sacris Canonibus non obstantia, dicta auctoritate confirmamus, et approbamus, ipsique Collegio nova statuta, quatenus sint licita, et honesta, condendi eadem auctoritate licentiam elargimur, et facultatem, non obstantibus Apostolicis, necnon dictae Provinciae specialibus, et generalibus Constitutionibus, et ordinationibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus pro illorum sufficienti derogatione specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales

tutte le cause in seconda e terza istanza

equiparazione della giurisdizione del Collegio dei Dottori di Urbino a quella del Rettore della Marca

nell'emanazione delle sentenze si impone ai Dottori la segretezza del voto

separazione della giurisdizione del Collegio dei Dottori da quella del Rettore della Marca di Ancona, del Rettore di Bologna e del Legato di Perugia

riconoscimento della facoltà del Collegio di dotarsi di nuovi Statuti e di decidere nuove disposizioni in ordine alle sue funzioni, purché oneste, lecite e non contrarie ai Sacri Canon

idem importantes, seu de verbo ad verbum, mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, quodque Collegium huiusmodi nondum ad numerum tredecim Doctorum deventum est, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam, nostrae confirmationis, approbationis, statuti, ordinationis, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis, elargitionis, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo septimo, duodecimo Kal. Martii Pontificatus Nostri Anno Quinto.

divieto di contravvenire alle presenti disposizioni

Rispetto alla Rota in Romandiola, il Collegio dei Dottori di Urbino, oltre alla funzione giurisdizionale, aveva anche la facoltà di conferire la laurea dottorale in legge, prerogativa, questa, riconosciuta ufficialmente da Pio IV con la Bolla *Sedes apostolica*. Non mancano tuttavia Autori secondo cui il Collegio godeva di un tale privilegio prima ancora del 1564; in particolare la Bonvini Mazzanti fa notare come la versione del Decreto istitutivo del Collegio dei Dottori riportata negli *Statuta civitatis Urbini* del 1559¹³ dicesse espressamente¹⁴:

Item quod in dicto Collegio sinte et esse intelligantur omnes Doctores dictae Civitatis, et quod nullus de coetero recipiatur in dicto Collegio et numero Doctorum nisi habuerit insignia Doctoratus et studuerit per quinquennium ad minus in studio publico et approbato et licentiam obtinuerit ab Illustrissimo et Excellentissimo Domino N. Duce, ac prius ante ingressum conclusiones publice disputandas proposuerit et super ipsis cuique arguere volenti responderit. Et facto sit diligenti examine tum admittit pos-

¹³ Come accennato (*supra*, nt. 2 in questo capitolo), esistono due versioni del Decreto di Guidubaldo, quella originaria, manoscritta, del 1506, e quella a stampa negli *Statuta civitatis Urbini*, del 1559. La norma attestante la facoltà del Collegio dei Dottori di dottorare in legge, contenuta nel terzo *Capitolo*, dedicato assieme agli altri *Capitoli* al funzionamento del Collegio stesso, venne introdotta soltanto nella versione a stampa, mentre non figurava nel testo originario dell'atto ducale.

¹⁴ BUU, *Statuta civitatis Urbini*, cit., lib. III, Rubr. XXII, cap. III, pp. 71v-72r.

sit, si a maiori parte Doctorum praesentium in Collegio pro idoneo fuit approbato¹⁵.

“La norma – afferma la Bonvini Mazzanti – appare di grande interesse, perché indica un ulteriore requisito per poter aspirare al ruolo di giudice di Collegio: il possesso di una licenza dottorale conseguita ad Urbino”¹⁶, cosa che dimostrerebbe come il Collegio dei Dottori avesse acquistato la facoltà di dottorare in legge prima del suo riconoscimento ufficiale del 1564¹⁷. La Bolla papale *Sedes Apostolica* – conclude la Bonvini Mazzanti – andrebbe dunque ad inserirsi nella generale politica di riordino dei Tribunali dello Stato pontificio perseguita da Pio IV che, con tale documento ufficiale aveva voluto riconoscere al Collegio dei Dottori il suo ruolo di organo giudicante e attribuirgli allo stesso tempo nuove e più ampie prerogative.

¹⁵ Per la versione in volgare degli *Statuta civitatis Urbini*, si veda *infra*, in APPENDICE I.

¹⁶ Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 558, ma, per una diversa interpretazione della *licentia*, vd. *supra*, cap. I.

¹⁷ A tal proposito Filippo Marra, nel suo *Chartularium*, afferma espressamente che fino al 1564 il Collegio avrebbe svolto soltanto attività giudicante e che proprio con il documento papale si sarebbe verificata “una vera e propria svolta circa le attribuzioni del Collegio. Sotto questo profilo – conclude il *Chartularium* – potremmo addirittura dire che le origini dell’Università urbinata vanno ricondotte a questo anno” (vd. F. MARRA, *op. cit.*, p. 17). Vi sono tuttavia alcuni documenti che attestano che il Collegio dei Dottori aveva la facoltà di dottorare prima ancora del 1564. Un importante documento è il *Discorso dell’Arciprete D. Andrea Lazzari dedicato allo Studio Pubblico ed Università di Urbino* in cui il Lazzari, dopo aver riportato l’iter che aveva condotto Guidubaldo ad istituire il Collegio dei Dottori nel 1506, afferma: “(...) riflettendo che assai più utile e profittevole sarebbe riuscito alla città di Urbino un tal cumulo di privilegi con il pubblico commodo delle scienze, è da credersi fin d’allora o poco dopo istituisse e introducesse in una Camera dello stesso Collegio la Cattedra del Jus Civile, come si vedrà appresso, e quindi unita fosse alle altre due di filosofia e teologia, che due secoli avanti esistevano nel Convento de’ Minori Conventuali di S. Francesco (...). Tutte e tre queste Cattedre considerate poi come un sol corpo in sequela del nuovo Collegio diedero principio al pubblico Studio di Urbino”. Vd. *Discorso dell’Arciprete D. Andrea Lazzari dedicato allo Studio Pubblico ed Università di Urbino* In G. COLUCCI, *Antichità Picene*, vol. XXVI, pp. 3-72. Secondo quanto sostiene la Bonvini Mazzanti, esisterebbero inoltre documenti relativi ad alcuni dei Dottori che facevano parte del Collegio di Urbino, non facilmente reperibili, dai quali emergerebbe che uno di essi, tal Ottaviano Spaccioli, si sarebbe addottorato in Urbino addirittura nel 1520. Poiché la durata degli studi era di almeno cinque anni se ne potrebbe dedurre che il Collegio avesse la facoltà di dottorare in legge almeno dal 1515, a conferma delle parole del Lazzari secondo cui lo Studio Pubblico era coevo al Collegio dei Dottori o, comunque, istituito poco dopo (vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., pp. 558-559).

Bolla di Pio IV (Medici) «Sedes Apostolica» del 21 febbraio 1564 con cui si attribuisce al Collegio dei Dottori «decorandi duos quotannis poetica laurea et idoneos promovendi ad gradus Bacchalaureatus. Licentiaturae, Doctoratus et Magisterii qui sive in jure Canonico et Civili, sive in artibus aut medicina aut alia licita facultate studuissent».

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Sedes Apostolica, gratiarum abundantissima mater, ac illarum solertissima dispensatrix, Doctorum hominum Collegiis amplas facultates interdum tribuere consuevit, ad hoc, ut ejus munera per multorum peritorum maturam deliberationem, et prudens judicium, nonnisi Personis benemeritis conferantur, ac distribuantur. Hinc est, quod Nos, qui accepimus olim cla. mem. Guidobaldum Urbini Ducem commoditatibus, et indemnitatibus universorum Subditorum suorum providere cupientem, in Civitate Urbini unum Collegium tredecim Doctorum forsitan nuncupatum, coram quibus omnes, et singulae totius Ducatus, ac Domini pro tempore existentis Urbinaten. Ducis, et Subditorum praefatorum Causae Ecclesiasticae, et prophanae, necnon etiam mixtae tractarentur, et definirentur, instituisse, illudque per fel. rec. Julium PP. II. Praedecessorem nostrum, ac etiam per nos, et forsitan alios Romanos Pontifices etiam Praedecessores Nostros approbatum, et confirmatum extitisse, ac illi nonnulla privilegia, concessionem, et indulta, quibus ipsi Doctores circa decisiones, et expeditiones Causarum uti deberent, auctoritate Apostolica concessa fuisse, idem Collegium, ejusque Doctores amplioribus favoribus, et gratiis prosequi, ac decorare volentes, motu proprio, non ad alicujus Nobis pro eis desuper oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate Collegio, et Doctoribus hujusmodi nunc, et protempore existentibus ad instar nonnullorum aliorum Italiae Collegiorum, in perpetuum duos singulis annis in poesi doctos poetica laurea decorandi, et insigniendi, necnon eos, quos in jure Canonico, et Civili, seu altero eorum studuissent, in eisque, seu eorum altero per diligentem examinationem scientia, et moribus idoneos, ac sufficientes esse invenerint, in utroque, seu altero juris hujusmodi, aut medicina, vel alia licita facultate studuisse, et similiter per diligentem examinationem duo-

per la comodità e per evitare spese ai sudditi

un Collegio di tredici Dottori per le cause ecclesiastiche e profane

approvato e confermato da Giulio II e altri predecessori

confronto con gli altri Collegi d'Italia

conferma della facoltà di dottorare in Legge e riconoscimento di quella di attribuire la laurea poetica

rum, vel trium per eos eligendorum Doctorum, seu Magistrorum, vel Licentiarum facultatis, in qua studuerint, coram eis habendam, ac fidelem, Magistrorum, seu Doctorum eorumdem attestationem, medio juramento eis faciendam peritos, ac scientia, et moribus ad hoc idoneos, sufficientesque esse repererint, de eorumdem, Doctorum, seu Magistrorum, vel Licentiarum consilio, et assensu, ac eorum votis juratis in artibus, aut medicina, vel alia licita facultate hujusmodi ad Bachalaureatus, Licentiatursae, Doctoratus, et Magisterii gradus promovendi, ac in eis legendi, disputandi et interpretandi, necnon alios actus ad personas in hujusmodi gradibus constitutas quomodolibet pertinentes faciendi auctoritatem concedendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi, necnon eos, quos ad hoc idoneos, et fideles, ac in literatura sufficientes esse repererint, in Notarios publicos, seu Tabelliones, et Judices Ordinarios, recepto prius ab eis, juxta formam praesentibus annotatam, solito juramento, creandi, ac de Notariatus, et Tabellionatus, ac Judicatus officii hujusmodi per pennam, et calamare, ut moris est, investiendi; Necnon Nothos, Bastardos, naturales, spurios, incestuosos, et manseros copulative, vel disjunctive ex quocumque illicito coito procreatos, tam praesentes, quam absentes, viventibus, seu etiam mortuis eorum Parentibus; itaut ad paternam, et alias successiones bonorum quorumcumque suorum Agnatorum, Cognatorum, et Attinentium, sine praedjudicio tamen venientium ab intestato, admitti, et in illis succedere; Necnon ad honores, dignitates, status, gradus, et officia secularia publica, et privata quaecumque recipi, et admitti, illaque, gerere, et exercere libere, et licite possint, et valeant, ac si de legitimo matrimonio procreati essent, servata tamen forma literarum nostrarum desuper editarum legitimandi, ac ad primaeva, ac legitima naturae jura, et quoslibet actus legitimos restituendi, et reducendi; Necnon Nobiles, seu etiam Milites, vel etiam Equites deauratos, ut pro fide, justitia, et Religione pugnent, hortando, faciendi, creandi, et constituendi,isque insignia, et arma in similibus dari solita, dandi, et concedendi, necnon ipsos nobilitatis equestribus insigniis decorandi, dicta auctoritate tenore praesentium licentiam, facultatem, et auctoritatem concedimus, et indulgemus, non obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in provincialibus, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus

facoltà di promuovere ai gradi di Bachalaureato, licentiatursae, Dottorato e Magistero in Diritto Canonico e Civile, in Medicina e in qualunque altra facoltà consentita

riconoscimento al Collegio dei Dottori della facoltà di creare pubblici notai, cancellieri e giudici ordinari previo giuramento di rito

riconoscimento al Collegio dei Dottori della competenza a legittimare i figli bastardi, naturali, spurii, incestuosi o comunque nati da unioni illecite

riconoscimento al Collegio dei Dottori della competenza a nominare nobili, militari e cavalieri

Constitutionibus, et Ordinationibus, necnon legibus Imperialibus, ac statutis, et consuetudinibus, etiam municipalibus Civitatum, et locorum, in quibus ipsi legitimandi fuerint, juramento, confirmatione, Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, illis praesertim, quibus caveri dicitur expresse, quod Naturales, et Bastardi legitimari non possint, nisi de consensu legitimorum, et naturalium, necnon quibusvis Cancellariae Apostolicae regulis per Nos, et Sedem eandem in contrarium hactenus editis, et in posterum edendis, ac privilegiis, indultis, et Literis Apostolicis, etiam, quibusvis Universitatibus, studiorum generalium Collegiis, et quibusvis aliis locis, etiam motu simili, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, etiam de consilio ejusdem Romanae Ecclesiae Cardinalium concessis, et confirmatis, ac in posterum concedendis, et confirmandis; Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque. Forma autem juramenti, quod Notarii, Tabelliones, et Judices per ipsos Collegium, et Doctores, ut praefertur, creandi hujusmodi praestabunt, talis est. Ego N. de N. Clericus N. ab hac hora in antea fidelis ero Beato Petro, et S.R.E. ac Domino meo Pio Papae IV., et Successoribus suis canonice intrantibus, non ero in consilio, auxilio, consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione. Consilium, quod mihi per se, vel literas, aut Nuncium manifestabunt, ad eorum damnum scienter nemini pandam, si vero ad meam notitiam aliquid devenire contingat, quod in periculum Romani Pontificis, aut Ecclesiae Romanae vergeret, seu grave damnum, illud pro posse impediam, et si hoc impedire non possem procurabo bona fide id ad notitiam Domini Papae perferri; Papatum Romanum, et Regalia S. Petri, ac jura ipsius Ecclesiae specialiter, si qua eadem Ecclesia in Civitate, vel terra, de qua sum oriundus, habeat, adjutor eis ero ad defenden-

formula del giuramento di notai, cancellieri e giudici ordinari

dum, et detinendum, seu recuperandum contra omnes homines; Tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus in quibus exigitur consensus Partium, fideliter faciam nil addendo, vel minuendo sine voluntate Partium, quod substantiam contractus immutet; si vero in conficiendo aliquod Instrumentum unius solius Partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam, ut scilicet nil addam, vel minuiam, quod immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius; Instrumentum non conficiam de aliquo contractu, in quo sciam intervenire, seu intercedere vim, vel fraudem; contractus in Protocollum redigam, et postquam in Protocollum redegero, malitiose non disseram contra voluntatem illorum, vel illius, quorum, seu cuius est contractus, super eo publicum conficere Instrumentum, salvo meo debito, et consueto salario. Sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae concessionis, Indulti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, nono Kal. Martii Pontificatus nostri Anno Quinto.

divieto di contravvenire alle presenti disposizioni

La Bolla inizia ricordando la nascita del Collegio dei Dottori per l'iniziativa di Guidubaldo da Montefeltro e l'intervento di Giulio II che ne aveva sancito le prerogative: e con questo breve *excursus* Pio IV conferma la Rota urbinata tra i Tribunali dello Stato pontificio, riconoscendo al Collegio dei Dottori il suo ruolo di organo giudicante in seconda e terza istanza. Ma a questo punto il Pontefice attribuisce alla magistratura ducale nuove funzioni, non solo ampliandone la competenza in campo prettamente giudiziario, ma concedendo anche la possibilità di svolgere un'attività docente¹⁸.

¹⁸ In merito a quest'ultimo punto la bolla pontificia riconosceva al Collegio dei Dottori di Urbino la facoltà di conferire la laurea in legge e la laurea poetica, nonché di promuovere ai gradi di baccalaureato, licenziatura, Dottorato e Magistero in Diritto civile e canonico, in medicina e in ogni altra facoltà consentita. La Bolla confermava dunque una prerogativa che di fatto il Collegio aveva già, ma l'ufficialità del riconoscimento da parte del papa dà nuovo valore ai titoli conseguiti presso lo Studio pubblico di Urbino. "Un rilievo di fondamentale importanza circa le concessioni fatte da Pio IV con la Bolla

Benché tale riconoscimento portasse via via ad un'identificazione sempre maggiore del Collegio dei Dottori con lo Studio pubblico, la primordiale funzione del Collegio Rotale era e restava sempre quella di organo giudiziario che, per altro, essendo competente a giudicare in seconda e terza istanza, aveva un'importanza notevole che lo poneva addirittura al di sopra delle Rote dello Stato pontificio¹⁹. La Bolla di Pio IV ne ampliava le prerogative anche in campo giudiziario; il Pontefice aveva infatti attribuito al Collegio dei Dottori il compito di creare *Notarios publicos*, *Tabelliones* e *Judices Ordinarios*, i quali, dopo aver prestato il giuramento di rito, avrebbero ricevuto l'investitura formale attraverso la consegna della penna e del calamaio. Era inoltre riconosciuta al Collegio la competenza a legittimare i figli illegittimi, bastardi, naturali, spuri, incestuosi, *manseres*, o comunque nati da unioni illecite, nonché quella di nominare *Nobiles seu etiam Milites, vel etiam Equites dauratos*.

del 1564 – dice infatti il *Chartularium* – si ricava dalle parole dello stesso Pontefice «*non ad alicuius ... instantiam, sed ad mera liberalitate*», in cui è implicata la concessione al Collegio della facoltà di conferire la *licentia docendi* ed il *dottorato*. Il titolo accademico rilasciato dallo Studio di Urbino aveva dunque valore costitutivo e si doveva intendere valido *erga omnes* e, naturalmente, anche al di fuori del territorio ducale. Pertanto i laureati presso il Collegio urbinata conseguivano direttamente la *licentia ubique docendi*» (F. MARRA, *op. cit.*, p. 18). La concessione di Pio IV trova probabilmente la sua motivazione nell'esigenza di riconoscere al Collegio di Urbino, una delle Rote dello Stato Pontificio, la facoltà di provvedere autonomamente alla formazione non solo di studiosi del diritto, ma di veri e propri operatori autorizzati ufficialmente all'esercizio dell'avvocatura di fronte ai Tribunali del Ducato. Accanto all'attività giudicante, pertanto, il Collegio dei Dottori sviluppò anche un'attività docente; «la Magistratura urbinata dunque – conclude Filippo Marra – si sdoppiò nelle sue funzioni conservando da un lato la sua fisionomia tradizionale di organo giudicante, dall'altro dedicando sempre maggior spazio all'attività docente che col tempo, almeno sul piano dell'attività scientifica, acquistò notevole importanza» (F. MARRA, *op. cit.*, p. 18).

¹⁹ Le Rote pontificie, istituite nei territori delle province dello Stato della Chiesa intorno alla metà del Cinquecento, avevano infatti competenza a giudicare, limitatamente alla materia del contenzioso civile, soltanto in appello e non anche in terza istanza come il Collegio dei Dottori di Urbino. Le Rote provinciali dello Stato Pontificio si trovavano infatti in una posizione gerarchica intermedia rispetto alla Suprema Rota romana, alla quale spettava l'ultimo di grado di giurisdizione anche sulle sentenze emesse dalle Rote stesse. Sul punto si veda R. SAVELLI, *Tribunali, decisiones e giuristi cit.*, p. 5; per una ricostruzione delle competenze della Rote pontificie si vedano inoltre P. CARTECHINI, *Liti e conflitti nella Marca Maceratese*, in *Grandi Tribunali cit.*, 260-295, C. CUTINI ZAZZARINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia cit.*, in *Grandi Tribunali cit.*, pp. 297-339, F. BORIS – T. DI ZIO, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in *Grandi Tribunali cit.*, pp. 131-154 e C. PENUTI, *La rota di Ferrara: funzioni e organico degli uditori fra Sei e Settecento*, in *Grandi Tribunali cit.*, p. 461-489.

Secondo la Bonvini Mazzanti²⁰ è da ritenere che tali concessioni fossero state fatte da Pio IV nel tentativo di sottrarre al Duca di Urbino le prerogative che, nel tempo, la Chiesa aveva via via riconosciuto ai Montefeltro e ai Della Rovere. I rapporti tra la Santa Sede e il Ducato di Urbino si erano infatti deteriorati proprio sotto la reggenza di Guidubaldo II Della Rovere, divenuto Duca di Urbino nel 1538. Se ne troverebbe traccia nella relazione²¹ che nel 1547 Federico Badoer aveva inviato al Senato di Venezia dalla quale emerge l'intenzione del Duca di ridurre le competenze del Collegio, riaffermando il proprio potere d'intervento nell'amministrazione della giustizia, da esercitarsi o direttamente, o, più spesso, attraverso i suoi luogotenenti. In tal modo il Duca avrebbe cercato di togliere alla nobiltà urbinata, fedele al Pontefice, e dalla quale provenivano i giudici che componevano il Collegio di Dottori, quel potere che si era acquistata proprio attraverso l'amministrazione della giustizia²². Ed è dunque in quest'ottica che deve essere letta la Bolla di Pio IV: non a caso infatti il documento sancisce che la nomina a dottore di Collegio veniva fatta a vita, previo giuramento di fedeltà al solo Pontefice e alla Santa Sede.

I contrasti tra lo Stato della Chiesa e i Signori di Urbino, dovuti per lo più alla volontà del Papato di riportare Urbino sotto il suo diretto controllo, continuarono del resto per tutto il Cinquecento. Per evitare che il Ducato passasse nelle mani della Curia Romana, Francesco Maria II Della Rovere sposò, già cinquantenne, una cugina, alla ricerca del sospirato erede maschio, Federico Ubaldo Della Rovere, venuto poi alla luce nel 1605. Per allontanare definitivamente ogni ingerenza sul Ducato di Urbino da parte della Santa Sede, il duca strinse inoltre un'alleanza con la famiglia Medici, combinando il matrimonio del giovane erede con Claudia de' Medici.

In realtà la misteriosa scomparsa di Federico Ubaldo, trovato morto in camera nel 1623, pose fine al Casato urbinato dei Della Rovere: il vecchio duca, Francesco Maria II, costretto ad accettare il suo destino, si ritirò nel Palazzo Ducale di Casteldurante, dando inizio fin da subito²³ a quella devoluzione delle terre e dei castelli del Ducato alla Santa Sede, che sarebbe

²⁰ M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 565.

²¹ Vd. A. VENTURA, *op. cit.*, pp. 49-52.

²² M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., pp. 565 ss.

²³ La devoluzione giuridica del Ducato di Urbino alla Santa Sede fu la conseguenza del concordato stipulato tra Francesco Maria II Della Rovere e Urbano VIII il 30 aprile 1624; l'accordo, conservato oggi presso l'Archivio di Stato di Firenze (*Archivio di Urbino*, cl. III, XI, cc. 23v – 62v) prevedeva che alla morte del Duca tutte le terre,

divenuta ufficiale soltanto alla sua morte, nel 1631. Fu così che il Ducato di Urbino perse la sua autonomia di Vicariato e venne trasformato in Legazione pontificia governata da un Cardinal Legato, rientrando a buon diritto nell'amministrazione diretta dello Stato della Chiesa.

Benché la Devoluzione avesse comportato una serie di incertezze e di problematiche per la città, dovute sia al succedersi a brevi intervalli di numerosi e vari Legati, sia alla diminuzione delle autonomie locali, la situazione relativa all'amministrazione della giustizia non subisce mutamenti sostanziali. Urbino infatti è capoluogo della Legazione che dalla città trae il nome e come tale continua ad essere sede di un Tribunale.

La conferma del Collegio dei Dottori tra gli organi di giustizia dello Stato della Chiesa comportava comunque di certo uno specifico intervento da parte del Pontefice, che, visto il mutamento dello *status* del territorio di Urbino, ribadisse al capoluogo della Legazione le sue prerogative. Fu dunque nel 1636 che il papa Urbano VIII, con il Breve *Cum Sicut* riconfermò al Collegio dei Dottori la facoltà di giudicare in appello.

*Breve di Urbano VIII (Barberini) «Cum sicut pro parte» del giorno 8 luglio 1636 con la quale vengono confermati i privilegi del Collegio dei Dottori nonostante l'aggregazione del Ducato di Urbino agli Stati della Chiesa*²⁴.

Urbanus Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut pro parte dilectorum Filiorum Communitatis, et hominum Civitatis nostrae Urbinatem., necnon Collegialium Collegii Doctorum ejusdem Civitatis Nobis nuper expositum fuit, Collegium praefatum, in quo admittuntur omnes ii, qui ex Patre Cive nati ad Doctoratus gradum Urbini promoventur, praetextu literarum fel. rec. Julii II. super erectione dicti Collegii, et Pii IV. Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum super confirmatione certae concordiae eosdem Doctores, et tunc existentem Archiepi-

si ricorda l'istituzione del Collegio dei Dottori da parte di Giulio II e la sua conferma da parte di Pio IV

le pertinenze, i porti, le fortezze e i pubblici palazzi del Ducato dovessero tornare sotto il diretto controllo dello Stato Pontificio. In realtà, subito dopo il concordato, il Pontefice affidò ad un proprio delegato l'incarico di amministrare i territori ducali, esautorando in tal modo l'anziano duca fin dal dicembre del 1624 (su quest'ultimo punto vd. F. UGOLINI, *Storia dei conti e dei duchi di Urbino*, Firenze, 1859). Le notizie e i riferimenti citati sono tratti da T. BIGANTI, *L'eredità del duca: l'inventario della corte durantina del 1631* cit., pp. 11-121, p. 112.

²⁴ Il testo è desunto da quello della Bolla di Clemente XI (Albani) nella quale è incorporata (*Bullarium Romanum*, Tom. XI, pag. 177).

scopum Urbinaten. super causarum cognitione in prima, secunda, et tertia instantiis inita emanatae facultatem judicandi in causis appellationum tam in foro saeculari, quam Ecclesiastico Status ac Ducatus Urbini, aliarumque Civitatum, Terrarum, et Locorum per obitum q. Francisci Mariae ultimi Ducis Urbini ad Sedem Apostolicam devolutorum, et nostro incorporationis Decreto comprehensorum sibi competere praetendant, Nos ejusdem Civitatis Communitatem, et homines, necnon Doctores praefatos ob praecipuum, quo illos complectimur, paternae charitatis affectum specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequen., harum serie absolventes, et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne dubitari contingat, an dicta privilegia Julii II., et Pii IV. adhuc durent, vel expiraverint per mortem dicti ultimi Ducis, tredecim ejusdem Collegii Doctoribus, ut infra, eligendis, et pro tempore existentibus facultatem de caetero judicandi in causis appellationum status praefati, aliarumque Civitatum, Terrarum, et Locorum supranarratorum, tam in foro Saeculari, quam Ecclesiastico auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, et impertimur; ita tamen, quod ex dicto Collegio DD. tredecim Votantes, et quatuor, vel quinque Supranumerarii, si opus fuerit, eligantur qui eorundem Votantium, si abfuerit, vel si suspecti allegati fuerint, vices in judicando supplere valeant, sed existente necessario votantium numero, ut infra dicetur, a dando, vel ferendo voto se abstinere debeant, nec judicare possint. Porro tam Votantium, quam Supranumerariorum electio pro prima vice dilecto Filio nostro Francisco S. Laurentii in Damaso Diacono Cardinali Barberino noncupato S.R.E. Vicecancellario, nostro secundum carnem ex Fratre Germano nepoti, et in Statu, ac Ducatu Urbini et praefatis aliis Terris, et Locis hujusmodi nostro, et Apostolicae Sedis de Latere Legato reservata sit, et censeatur; de caetero autem deficiente aliquo ex supradictis, tres a praefato Collegio Doctores nominabuntur, quorum unus ab ipso Francisco Cardinali moderno, seu pro tempore existente Legato, vel ab hac

si richiama la facoltà del Collegio di Urbino di giudicare in prima, seconda e terza istanza tutte le cause, sia laiche che ecclesiastiche

si riconosce al Collegio dei Dottori la facoltà di giudicare in appello

componenti e sopranumerarii nominati dal Legato Pontificio

Sede eligetur. Inter hos tredecim Doctores Votantes, quinque ad minus erunt Ecclesiastici non uxorati sed incedentes in habitu, et tonsura Clericalibus, ad quos solos dumtaxat, causarum Ecclesiasticarum cognitio pertinebit, in quibus Laici se alias ingerere non valeant, nec possint, quam in dando coram voto consultivo. In causis vero laicalibus ipsi votum dabunt, et ferent promiscue cum Laicis, et eas, prout juris erit, terminabunt, non tamen votis secretis, sicut in praefatis Julii II. Praedecessoris nostri literis concessum fuit, sed votis apertis, et in jure fundatis, et sententiae ad minus in causis Ecclesiasticis a Judice, seu Ponente subscribentur, non obstante stylo in contrarium faciente. Habebit Collegium mediante distinctione praefata auctoritatem cognoscendi causas appellationum tam Ecclesiasticas, quam Laicales omnium, et quorumcumque Judicum Legationis supradictae exceptis tamen beneficialibus, et iis, quae juxta dispositionem Sacri Concilii Tridentini, vel alias de jure sunt inappellabiles, in secundis, seu tertiis instantiis, et in omnibus illis, in quibus dabitur appellatio postquam judicata fuerint a Judicibus ordinariis appellationum, ubi dicti Judices appellationum existunt, quibus nullum censeatur illatum praepjudicium; Verum in causis Ecclesiasticis pro earum definitione ad minus tres Judices, et in Laicis ad minus quinque interveniant, et in illorum defectu, ut praefertur, supplebunt Supranumerarii, et etiam in eorum defectu, poterunt subrogari alii Judices ad electionem, et de consensu partium, dummodo in causis Ecclesiasticis pro earum definitione semper sint Judices Ecclesiastici. In causis appellationum spectantibus, ut supra est, ad Collegium, tam Ecclesiasticis, quam Laicalibus appellari non possit, *omisso medio*, et si appellari contigerit, in iis nullus Judex se ingerere debeat nisi in vim commissionis expressae, manu nostra signatae; alias licitum sit eidem Collegio ad ulteriora procedere, non obstante quacumque inhibitione, et absque alicujus poenae incursu, ipsumque Collegium reassumere, inhibere, et exequi possit prout juris erit. Ubi vero Collegium judicaverit, in casu quo dari debeat appellatio, ejus cognitio, seu commissio ad dictum Legatum spectabit. Praeterea eidem Collegio statuta super modo cognoscendi causas, et pro felici ipsius gubernio necessaria, et opportuna condendi, illaque toties, et quoties sibi videbitur, et placuerit, alerandi, immutandi, et inno-

nelle cause ecclesiastiche giudicano solo i cinque giudici ecclesiastici

si riconosce ai giudici ecclesiastici il potere di votare nelle cause laiche

il Collegio giudica in appello tutte le cause, laiche ed ecclesiastiche, tranne quelle beneficiarie e quelle inappellabili per legge o per disposizione del Concilio di Trento

diversa composizione del Collegio nelle cause ecclesiastiche e in quelle laiche

riconoscimento al Collegio della facoltà di dotarsi di Statuti per il suo funzionamento fatta salva

vandi, salva tamen semper approbatione dicti Legoti, sive ejus Vicelegati, facultatem concedimus, et impertimur; necnon doctorandi, et alia privilegia eidem Collegio competentia, dummodo sint in usu, nec sint revocata, neque sub aliquibus revocationibus comprehensa, sacrisque Canonibus, et Concilii Tridentini decretis, constitutionibusque Apostolicis non adversentur, auctoritate, et tenore praesentium approbamus, et confirmamus illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus. Decernentes praesentes literas validas, firmas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, dictoque Collegio in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, sicque per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, et definiri debere, et irritum, et inane, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus quibusvis Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis; privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus, omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VIII Julii MDCXXXVI. Pontificatus nostri Anno Decimotertio.

l'approvazione del Legato o del Vicelegato

Come si vede, il Breve papale riconosceva in primo luogo al Collegio dei Dottori il suo ruolo di organo di giustizia in seconda e terza istanza per tutte le cause laiche ed ecclesiastiche, sottraendogli tuttavia la competenza a giudicare quelle beneficiarie e quelle dichiarate inappellabili per legge o per specifiche disposizioni del Concilio di Trento.

Il documento apostolico codificava definitivamente le regole di funzionamento del Collegio dei Dottori, in parte confermando e in parte innovando quanto disposto in merito nei Capitoli contenuti negli *Statuta* a stampa del 1559.

In primo luogo, come nota correttamente la Bonvini Mazzanti²⁵, veniva confermato il numero dei Dottori del Collegio che doveva essere

²⁵ M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 569.

composto da tredici membri; per la validità delle adunanze di Collegio il *Cum Sicut* ribadiva inoltre la necessaria presenza di almeno cinque giudici, norma già stabilita negli statuti del 1559. Il documento pontificio conteneva tuttavia una rilevante novità legata alla materia trattata in giudizio: prevedeva infatti che dei tredici Dottori almeno cinque dovessero essere degli ecclesiastici e che questi fossero gli unici competenti a giudicare nelle cause ecclesiastiche. In questo caso, affinché la seduta del Collegio fosse valida, era necessaria la presenza di almeno tre giudici ecclesiastici su cinque. Nelle cause ecclesiastiche, inoltre, i giudici laici avevano un ruolo estremamente limitato, perché era loro riconosciuto un diritto di voto meramente consultivo. Diverso era invece il peso che avevano i giudici ecclesiastici nelle cause laiche; in tal caso, infatti, non vi era nessuna distinzione rispetto ai giudici laici e tutti i Dottori avevano il medesimo diritto di voto *pleno iure*.

Un'altra significativa novità riguardava la modalità di manifestazione del voto da parte dei membri del Collegio. Negli Statuti a stampa del 1559 era infatti previsto che il voto dovesse essere espresso in piena segretezza, forse per proteggere i giudici dall'opinione pubblica²⁶. Rimasta inalterata fino al 1636, la regola venne espressamente abrogata da Urbano VIII secondo la cui decisione il voto dei Dottori del Collegio doveva essere palese e, almeno le sentenze ecclesiastiche, dovevano essere firmate dal giudice al quale la causa era stata assegnata.

Quanto ai requisiti necessari per accedere al ruolo di Dottore del Collegio, il Breve non introduceva sostanziali novità; sembrerebbe²⁷ dunque che il giudice della Rota di Urbino dovesse essere urbinata, di padre urbinata, dottorato in Urbino. Unico, ma scontato, elemento innovativo riguardava l'atto di nomina: il Breve stabiliva infatti che la nomina a Dottore del Collegio, a vita, venisse fatta non più dal Duca, ma dal Legato pontificio, al quale spettava inoltre, in caso di seggio vacante, la scelta del nuovo giudice tra una rosa di tre candidati presentata dal Collegio stesso.

²⁶ Tale è l'opinione della M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 561, in cui si legge: "Singolare appare anche la norma intesa a proteggere il Giudice nei confronti dell'opinione pubblica: la segretezza del voto è stabilita dai Capitoli, confermata dalla *Bolla* di Giulio II nel 1507 ed abrogata solo dal *Breve* di Innocenzo VIII nel 1636" (in realtà si tratta del Breve di Urbano VIII e non di Innocenzo VIII come indicato dalla Bonvini Mazzanti certamente per un errore di stampa).

²⁷ *Ibidem*, p. 560.

L'organizzazione della giustizia nella Legazione di Urbino rimase pressoché inalterata fino all'occupazione napoleonica.

Durante il XVII e il XVIII secolo il Collegio dei Dottori mantenne il suo prestigio e le sue prerogative di organo giudicante. Ciò venne espressamente ribadito quando allo Studio della città, con l'atto di unione con il Collegio dei Dottori, approvato dalla Santa Sede nel 1647, vennero estesi i privilegi propri del Collegio stesso, acquistati nel corso del suo secolo e mezzo di vita. Il provvedimento infatti "fondeva" i due corpi, già distinti, in un corpo unico, ma allo stesso tempo, ne individuava competenze e funzioni ben precise, ribadendo in tal modo il ruolo di organo giudicante del solo Collegio dei Dottori; era infatti espressamente previsto che a questo fosse da riconoscere la prerogativa del *ius iudicandi* cui tuttavia avrebbe aggiunto quella del *ius doctorandi* (da intendersi – forse – come potere di cooptazione del postulante all'interno del Collegio).

Il legame tra il Collegio dei Dottori e lo Studio rimase molto forte anche dopo l'atto di unione²⁸. Ne sono una testimonianza alcuni interventi papali risalenti ai primi vent'anni del XVIII secolo che dimostrano che il Collegio dei Dottori aveva ormai un ruolo consolidato tra i Tribunali dello Stato Pontificio, e, allo stesso tempo, che il prestigio riconosciuto via via allo Studio, dal 1671 *Universitas Studii Generalis*, contribuiva ad accrescerne l'importanza.

Due di questi provvedimenti risalgono ai primissimi anni del Settecento, vale a dire durante il pontificato del Cardinale urbinato Gian Francesco Albani. Nel 1705 con il breve *Ubi primum* Clemente XI riservò un posto di Uditore nella Rota di Macerata²⁹ ad un Dottore del Collegio di Urbino che avesse conseguito la laurea presso l'Università feltresca.

²⁸ Sebbene l'atto di unione avesse reso i due Corpi indipendenti l'uno dall'altro, il Collegio continuava a partecipare all'attività dello Studio attraverso l'insegnamento del diritto e la presenza di alcuni dei suoi membri nella Congregazione dello Studio, organo creato nel 1646, con il compito di affiancare il Gonfaloniere e i Priori nella direzione dello Studio urbinato; dei sei membri che la componevano tre dovevano appartenere al Collegio dei Dottori. Sull'argomento Vd. *supra*, cap. I.

²⁹ Sulla Rota maceratese si vedano anche G. COTOGNINI, *La sacra Rota di Macerata*, in *Deputazione di Storia Patria per le Marche, Atti e memorie*, Serie VII, vol. V, Ancona 1950, pp. 35 ss.; P. CARTECHINI, *L'Archivio della Rota maceratese* in *Studi maceratesi*, 10, *Documenti per la storia della Marca, Atti del decimo Convegno di Studi Maceratesi*, Macerata, 14-15 dicembre 1974; G. GORLA, *op. cit.* e P. CARTECHINI, *Liti e conflitti nella Marca Maceratese cit.*, pp. 260-295.

*Breve di Clemente XI che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinata, iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino*³⁰.

Clemens Papa XI.

Dilecti filii Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Ubi primum ad ornandum praeclaro aliquo pontificiae benevolentiae documen/to Patriam Nostram dilectissimam, animum adiecimus, non potuit Nobis / non statim occurrere Ordinis vestri memoria, quo in ordine, et Nos aliquan/do fuisse, non sine voluptate, meminimus, quemque propterea singulari, et ple/ne intimo benevolentiae sensu complexi omni tempore sumus, et nunc maxime / complectimur. Illius itaque dignitati amplificandae, excitandisque ad Studia Lau/dabilium disciplinarum, et praesertim Iurisprudentiae, quae adeo Reipublicae est / usui, Civium animis, non parum conducere posse rati, ut e Collegio vestro aliquis inter Iudices Rotae, ut vocant, Maceratensis perpetuo censeatur, eum / vobis locum addicendum fore putavimus, et re ipsa numer addiximus. Gratum / in Vobis praeter modum accidisse, libenter audivimus, tum ex Literis vestris, / in quibus egregium, et sane filiale vestrum erga Nos obsequium mirifice elucet, / tum etiam uberius ex diserta admodum et luculenta oratione dilectorum filiorum Dominici Riviera, Camilli Antaldi, et Roberti Vallubii, ex quibus vicis/sim percipietis, quam propensam, et vere paternam geramus, atque gesturi per/petuo simus in vestra ornamenta, et commoda, voluntatem.

Illud interim ve/hementer a Vobis petimus, ut numeris vestri partes sedulo obeuntes, celeberrimi istius Collegii dignitatem, et nomen sustinere cum laude, curetis; adeoque / beneficiis, ac Privilegiis amplissimis, quibus, ad invdiam usque praeclarissima/rum Vivitatum, ab Apostolica Sede ornati hucusque fuisti, Vos omni ex par/te ostendere satagatis. Superest, ut respondentes paternae Charitati, qua / Vobis felicia omnia indefinenter a Deo precamur, praesidia Nobis Celestia, jugi / apud Deum ipsum prece, compatetis; et Vobis, dilecti filii, Apostolicam Be/nedictionem permanentem impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam / Majorem sub

concessione in perpetuo da parte del Pontefice di un posto da Uditore nella Rota di Macerata ad un membro del Collegio dei Dottori di Urbino

il Pontefice rivolge parole di lode al Collegio dei Dottori di Urbino

³⁰ BUU., Bs. 2, fasc. Const. S.M. Clem. XI P.M., Urbini 1723, pag. 25r, a stampa.

annulo Piscatoris Die XVIII Augusti MDCCV Pontificatus /
Nostri Anno quinto.

Ulysses Joseph Archiepiscopus Theodriensis (foris:) Di-
lectis filiis Priori, et Doctoribus Collegii Civitatis Urbino.

A distanza di un anno Clemente XI ripeté un'analoga concessione con il breve *Ut sicut*, del 30 gennaio 1706, con il quale riservava ad uno dei Dottori del Collegio di Urbino un posto di Uditore presso la Rota di Perugia³¹.

*Breve di Clemente XI che concede ad un cittadino urbinato, che abbia conseguito la laurea dottorale e sia membro del Collegio dei Dottori, un posto nella Rota di Perugia*³².

Clemens Papa XI.
Ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut Dilecti Filii Communitas, et Homines Civitatis nostrae Perusinae Nobis nuper exponi fecerunt, dudum in dicta Civitate Tribunale Rotae nuncupata ad Causarum decisionem per quasdam faelicis recordationis Clementis Papae VII. Praedecessoris nostri literas in simili forma Brevis expeditas erectum, ac per statuta, et ordinationes ipsius Tribunalis vigore facultatis per dictas Clementis Praedecessoris literas attributae condita, expresse cautum fuerit, ut quator Auditores quibus Tribunal huiusmodi constat, Exteri, seu Forenses esse deberent, nunc tamen unus eorum juxta aliarum recentis memoriae Clementis Papae X. Praedecessoris pariter nostri in eadem forma Brevi emanatarum literarum dispositionem ex Doctoribus Legistis, qui de Collegio Doctorum dictae Civitatis Perusinae existant, et alter in vim conventionis alias inter eandem Civitatem, Perusinam, ex una, et Civitatem pariter nostram Macerantensem ex altera parti-

Clemente XI ricorda l'istituzione della Rota di Perugia da parte del suo predecessore Clemente VII

³¹ Per la Rota di Perugia si veda anche C. CUTINI ZAZZARINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia* cit., in *Grandi Tribunali* cit., pp. 297-339.

³² Clement. XI bull. Romae 1723, pars. prima, n. XXV, pp. 50-51.

bus initae, ac per Nos hodie, seu nuper per nostras in pari forma Brevis literas confirmatae ex Civibus ipsius Civitatis Macetensis respective eligendi sint; reliqui vero duo ex aliis etiam Civitatibus, seu locis libere eligantur; ac proinde ipsi exponentes perpetuum aliquod sinceræ eorum in Nos devotionis, propensæque in Civitatem etiam nostram Urbinatensem, patriam nostram dilectissimam, voluntatis, nec non praeclaræ, quam de eadem Civitate habent, aestimationis argumentum extare cupientes, post maturam a Magistratu, et deinde in pubblico, et generali Consilio, dictæ Civitatis Perusinae communibus suffragiis habitam deliberationem, Nobis supplicandum esse duxerint, ut singulis quadrienniis, quibus juxta prædictarum Clementis VII. Prædecessoris litterarum formam ad Auditorum præfatorum electionem deveniri solet, num eorum e Civibus dictæ Civitatis Urbinatensis, quam plurimum semper doctrinae, et integritatis laude præstantium Virorum copia florere conspiciunt, de caetero assumendum esse decernere dignemur; Nos ipsorum Exponentium votis hac in re favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homi-nequavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas fore censentes supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium super Consultationibus Civitatum, Terrarum, et Locorum Status nostri Ecclesiastici, auctoritate Apostolicæ Deputatorum, qui rem mature discusserunt, consilio, ut de caetero perpetuis futuris temporibus unus ex Auditoribus Tribunalis Rotæ præfati, quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit e Civibus dictæ Civitatis Urbinatensis qui in illius Studii generalis Universitate ad Doctoratus lauream in utroque jure promoti, necnon Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuerint, ac caeteroquin qualitatibus in Tribunalis præfati erectione, seu alias requisitis præditi reperiantur, ab illis, ad quos spectat, servatis alias servandis, aligi, eu assumi debeat, auctoritate Apostolica tetenore præsentium statuimus, et ordinamus.

si stabilisce che dei quattro Uditori della Rota di Perugia uno sia cittadino di Urbino, purché laureato presso lo Studio generale della città e membro del Collegio dei Dottori

Decernentes easdem praesentes literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores Judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis nec non Civitatis Perusinae, et Tribunalis praefatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roborata statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et ad verbum inseritis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, ac vice dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris di 30 gennaio MDCCVI.

Pontificatus Nostri Anno Sexto.
Franciscus Oliverius.

“Le ragioni che indussero Clemente XI a tale concessione – si legge nel *Chartularium* – oltre a dimostrare così la sua gratitudine verso la città che gli aveva dato i natali e che lo aveva visto frequentare gli studi e conseguire poi la laurea, fu soprattutto quella di sottolineare la validità degli insegnamenti giuridici impartiti nella sua Università e quindi l’alto grado di preparazione di coloro che, conseguita la laurea, erano divenuti membri del Collegio”³³.

³³ Il far parte di questi tribunali – dice il *Chartularium* – richiedeva una valida e solida preparazione pratica e teorica, conseguita rispettivamente nello Studio e presso il Collegio. E poiché la nomina ad Uditore rotale interessava sempre i migliori fra gli appartenenti al Collegio, per suo mezzo veniva implicitamente riconosciuta la validità degli insegnamenti impartiti nell’ambito della Università, e coltivati poi in seno al Collegio”. Vd. F. MARRA, *op. cit.*, pp. 95- 96“.

In effetti il posto da Uditore presso la Rota maceratese e perugina presupponeva una selezione tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Da un verbale della Congregazione dello Studio³⁴ risulta infatti che gli aspiranti dovevano presentare un memoriale in cui fossero elencati i titoli di studio e ulteriori eventuali incarichi ricoperti in altre Università. La designazione spettava alla Congregazione dello studio che, in base al *curriculum* consegnato, procedeva ad eleggere all'unanimità il prescelto. Chi veniva aggregato alla Rota perugina o a quella maceratese rimaneva in carica a vita fino a che, per sopraggiunti limiti di età, non era costretto a lasciare l'alto ufficio; in questo caso la Congregazione dello Studio passava alla nomina di un nuovo membro³⁵.

Va certamente precisato che il Collegio dei Dottori di Urbino aveva già raggiunto un ruolo di grande prestigio fin dagli inizi del Cinquecento, con la Bolla di Giulio II che aveva concesso alla Magistratura urbinata la giurisdizione d'appello in seconda e terza istanza, sottraendola in tal modo al Rettore della Marca. Inoltre, la Bonvini Mazzanti rileva come anche tra il Cinquecento ed il Seicento i membri del Collegio dei Dottori di Urbino venissero spesso chiamati a svolgere l'incarico di Uditori in altre Rote, in particolare presso la Rota di Genova, Milano, Bologna, Lucca, Firenze, Perugia³⁶. Non sappiamo tuttavia, né l'Autrice lo chiarisce, in che modo tali giudici venissero reclutati e quali fossero i requisiti che dovevano possedere: sappiamo però che tali nomine risalgono tutte al periodo in cui il Ducato di Urbino ricopriva ancora il ruolo di Vicariato sotto il dominio della casata Montefeltro-Della Rovere, dal momento che l'ultimo riferimento in senso cronologico è quello a Gio. Carlo Riviera Uberti chiamato presso la Rota di Bologna e di Lucca nel 1631. Sarebbe inoltre che, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni di papa Albani, tali incarichi fossero soltanto temporanei e che il Dottore incaricato continuasse a far parte dal Collegio di Urbino senza che vi fosse bisogno di sostituirlo. Secondo la Bonvini Mazzanti³⁷, infatti, il fatto che i membri del Collegio di Urbino fossero addirittura tredici, benché il numero legale richiesto per la validità delle adunanze risultasse di molto inferiore, era dovuto proprio alla necessità di giustificare le frequenti as-

³⁴ *Ibidem*, pp. 95-97. Si veda in particolare la nota 7 a p. 95.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ È il caso del Dottore Simone Albani chiamato presso la Rota di Perugia nel 1550. Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 563, nt. 95.

³⁷ Vd. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori* cit., p. 563.

senze dei Dottori chiamati a svolgere numerosi incarichi tra cui quello di Uditori presso altre Rote

I due Brevi di papa Albani, come sottolineato da Filippo Marra³⁸, ribadiscono certamente il ruolo prestigioso del Collegio dei Dottori in qualità di organo giudiziario d'appello, ma di fatto si propongono principalmente come strumenti volti a dare ancora maggior pregio all'Università della città, da sempre strettamente legata al Collegio stesso.

Dal punto di vista dell'attività di giurisdizione svolta dai Tribunali del tempo può essere interessante l'ipotesi suggerita da Anna Maria Giomaro³⁹ secondo cui la presenza di un Dottore di Urbino nella Rota di Perugia e in quella di Macerata (probabilmente da affiancarsi alla contemporanea presenza nel Collegio di Urbino di Dottori provenienti da altre Rote), rivelerebbe così un chiaro intento da parte della Santa Sede di uniformare il sapere giuridico, nonché i criteri dell'insegnamento del diritto, nei diversi Studi, e quelli dell'amministrazione della giustizia nelle aule dei Tribunali dello Stato Pontificio. Secondo la Giomaro ciò postulerebbe l'esistenza di un rapporto di interdipendenza tra le Rote pontificie al fine di permettere un'applicazione omogenea del diritto sostanziale e rituale in tutte le strutture giudiziarie di seconda e terza istanza dello Stato della Chiesa.

Infine nel 1721, subito dopo la morte di Clemente XI, il suo successore, Innocenzo XIII, confermava con la Bolla *Aequum arbitramur* la concessione già fatta da papa Albani nel 1705, ribadendo la riserva di un posto nella Rota di Macerata ad un membro del Collegio dei Dottori urbinati.

*Bolla di Innocenzo XIII che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino*⁴⁰.

Innocentius Papa XIII.
Ad perpetuam rei memoriam.

Aequum arbitramur, et congruum, ut ea, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet eius superveniente obi-

³⁸ Vd. F. MARRA, *op. cit.*, pp. 95-96.

³⁹ Vd. *supra*, cap. I.

⁴⁰ Bull. Clem. XI, pars prima, Romae 1720, N. CIV, pp. 285-287.

tu literae desuper consect ...⁴¹ minime fuerint, suum debitum sortiantur effectum. Alias siquidem felice recordatione Clemens Papa XI. Praedecessor noster, quanta olim studiorum, et liberalium artium laude, et quibus insignium virorum ingeniis, et gloria Civitas nostra, tunc sua Urbinatensis, Patria ejus dilectissima gloruerit, summa cum animi sui jucunditate recolens, ea recordatione, ac sinceræ fidei, et devotionis affectu, quem dilecti Filii Communitas, et homines dictæ Civitatis erga eundem Clementem Praedecessorem, et Sedem Apostolicam gerere eundem Clementem Praedecessorem, et Sedem Apostolicam gerere comprobantur, merito indictus, fuit, ut quemadmodum Agricola ei solo, ejus ubertatem agnoscit, culturam, et semen impendit, ita idem Clemens Praedecessor in eandem Civitatem Apostolicæ beneficentiæ suæ munera, quibus liberalium artium hujusmodi, ac praesertim legum, quas non solum ornamenta Civitatum, sed etiam praesidia esse constat, studia faverentur, et reviviscerent, quam libentissime conferret.

1. Accepto igitur per eundem Clementem Praedecessorem, quod dudum recente memoria Sixtus Papa V. pariter Praedecessor noster, tunc suus, in Civitate nostra, tunc sua Maceratensis unum Tribunal Audientiae causarum Rotam nuncupatum, quod constare deberet quinque Juditoribus nuncupatis, ad causarum, et litium Provincialium Provinciae Marchiae expreditionem, perpetuo erexerit, et instituerit, quatuor vero ex quinque Auditoribus hujusmodi, dum illorum officia pro tempore existente deputandi sint, dictus Clemens Praedecessor in praedicta Civitate Urbinatense pristinum ingeniarum, et animorum ad literarum, et praesertim Legum studia vigorem, et alacritatem propositis honorem proemiis excitare, simulque, perpetuum aliquod Patriae suae erga eam benevolentiae mommentum extare cupiens, et literarum dicti Sixti Praedecessoris super erectione dicti Tribunalis emanatarum tenorem, et datam etiam veriore, et alia quaecumque etiam specificam, et individuum mentionem, et expressionem requirentia pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habens, motu proprio, non ad Communitatis, et hominum praescriptorum, aut ejusvis alterius sibi super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia, et matura deliberatione suis, deque Apostolicæ potestatis pleni-

si ricorda l'interesse di Clemente XI per Urbino, sua città natale

Innocenzo XIII, riprendendo la volontà di Clemente XI, conferma la Rota di Macerata, istituita a suo tempo da Sisto V, la sua composizione e la sua giurisdizione territoriale

⁴¹ Così nel *Bullarium*.

tudine sub data videlicet die XVIII Augusti MDCCV Pontificatus sui anno quinto⁴², deinceps unum ex Officiis huiusmodi cum omnibus, et singulis illius facultatibus, auctoritatibus, honoribus, praeminentiis, antelationibus, obventionibus, et emolumenti uni ex Civibus originariis Civitatis Urbinatensis, qui in illius studii generalis Universitate; ad doctoratus lauream in utroque Jure promoti, nec non Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuissent, ac caeteroqui qualitatibus juxta formam dictarum Sixti Praedecessoris literarum praedicti reperirentur, a dicto Collegio Generali pro tempore nominandis, perpetuo concessit, et assignavit, ita scilicet, ut idem Collegium tres Cives originarios Urbinantenses, sicut praemittitur, promotos, adscriptos, et qualificatos, quos non favore, gratua, precibus, aut quavis alia ambitione, seu corruptela, sed uniuscujusque merito mature considerato, magis idoneos, et aptiores in Domino judicasset, ad dictum Auditoratus officium, quod ad quinquennium concedi consuevit, ex tunc, et perpetuis futuris temporibus de quinquennium recurrente, seu alias quomodolibet, et quandocumque contingente illius vocatione nominare, unus vero ex tribus sic nominatis per eundem Clementem Praedecessorem, et Romanum Pontificem pro tempore existentem ad officium huiusmodi assumi respective deberet, nec unquam idem officium a praedicto Clemente Praedecessore, ut praefertur, concessum, et assignatum aliis, quam Civibus originariis Urbinatensibus, sicut praemittitur, nominandis, concedi, aut assignari, vel de eo in aliorum, quam civium originariorum huiusmodi sic nominandorum favorem disponi ullatenus posset, aut deberi, Decernens quoscumque collationes, concessionem, assignationes, aut alias dispositiones de eodem Auditoratus officio in aliorum, quam Civium originariorum praedictorum favorem ut praefertur, quomodocumque, et qualitercumque pro tempore faciendas nullas, irritas, et inanes, nulliusque roboris, vel momenti fore, et esse, ac nulli prorsus suffragari, sed literas desuper consciendas, et in eis contenta ac inde caeteroqui legitime secutura quaecumque, etiam ex eo, quod quilibet etiam specifica, et individua mentione digni in praemissis interesse habentes, seu habere quomo-

si ricorda il provvedimento adottato da Clemente XI il 18 agosto 1705 con cui si stabiliva che uno dei membri del Collegio dei Dottori di Urbino venisse assegnato al ruolo di Uditore presso la Rota di Macerata, purché cittadino, laureato presso lo Studio della città feltresca e in possesso dei requisiti già stabiliti da Sisto V

⁴² Vd. *supra*, doc. LXIV, p. 205 (così nel documento).

dolibet praetendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, neque causae, propter quas eadem literae emanassent, sufficienter addictae, verificatae, et iustificatae fuissent, aut ex alia, etiam quantumvis legitima, juridica, et privilegiata causa, colere; praetextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, etiam enormis, enormissimae, et totalis laesionis nullo unquam tempore de subreptionis, vel abreptionis, aut nullitatis vitio, seu intuitionis suae, aut interesse habentium, consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno, ac substantiali, ac incogitate, et incogitabili, individuumque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, vel modificari, ad viam, seu terminos juris reduci, aut adversus illas apertionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concessae, vel emanatae, quempiam in iudicio, vel extra illud iti, seu se juvare nullo modo posse, sed ipsas literas consciendas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suoque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectasset in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari: Sicque, et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere Legatos, caeteroque quoslibet quacumque praeminentia, et potestate fungentes, et functuras, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter Iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate Iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingeret attentati: Non obstantibus praedictis Sixti Praedecessoris literis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII. Praedecessoris nostri, tunc sui de una, et Concilii Generalis, de duabus dictis, dummodo ultra tres dictas aliquis auctoritate earundem literarum in iudicium non traheretur, alisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non Civitatis Maceratensis, et Tribunalis praedictorum, a quibusvis aliis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis eisdem Civitati, et Tribunali, et quibusvis aliis personis sub quibuscumque

verborum tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoris, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus etiam consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries, et quantiscumque vicibus approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficiente derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradite observata exprimerentur, et inferentur literis conficiendis huiusmodi pro plene, et sufficienter expressis, ut infertis habens, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum ea vice dumtaxat specialiter, et expresse derogavit, ac plenissime, et amplissime derogatum esse volent, caeterisque contrariis quibuscumque.

2. Ne autem de concessione et assignatione perpetua Auditoratus Rotae Maceratensis uni ex Civibus originariis dictae Civitatis Urbinatensis a praedicto Clemente Praedecessore facta, ac decreto, derogatione, caeterisque praedictis pro eo quod super illis ipsius Clementis Praedecessoris literae confectae minime fuerint, valeat quomodolibet haesitari, ac Cives Originarii praedicti illarum frustrentur effectum, volumus, et Apostolica auctoritate decernimus, quod concessio, assignatio, decretum, derogatio, aliaque praedictae memorati Clementis Praedecessoris a dieta die XVIII Augusti MDCCV⁴³ suum sortiantur effectum, perinde ac si super illis ipsius Clementis Praedecessoris literae sub ejusdem dici data confectae fuissent, prout superius enarratur, quodque praesentes nostrae literae ad probandum plene concessionem, assignationem, decretum, derogationem, caeteraque praedicta ejusdem Clementis Praedecessoris ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius administrandum requiratur et nihilominus, quatenus opus sit, omnia, et singula praemisse motu, scientia, et potestatis

conferma del provvedimento di Clemente XI del 18 agosto 1705 e assegnazione di un posto da Uditore presso la Rota di Macerata a vantaggio di un cittadino di Urbino in possesso dei requisiti richiesti

⁴³ Vd. *supra*, doc. LXIV, p. 205 (così nel documento).

plenitudine paribus iterum, et ex integro tenore praesentium concedimus.

3. Quocirca Venerabilibus Fratribus Nostri Ostiensis et Portuensis Episcopis, ac dilecto filio Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generali Auditori per praesentes committimus, et mandamus, quatenus ipsi, vel suo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Collegii Generalis fuerint requisiti solemniter publicantes, eique in praemissis efficacia defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostra illud eorundem praesentium literarum commodum, et effectum pacificum frui, et gaudere non permittentes illud desuper a quoquam quomodolibet indebita molestari, contradictores quoslibet, et rebelles per sententias censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, et facti remedia appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae dictus Clemens Praedecessor voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 27 Novembris 1721. Pontificatus Nostri anno primo.

Franciscus Cardinalis Oliverius

La Bolla, dopo aver accennato all'origine della Rota di Macerata, istituita per volere di Sisto V, ricorda il provvedimento adottato da Clemente XI il 18 agosto 1705: Innocenzo XIII, per celebrare la memoria del suo predecessore, rinnova e conferma definitivamente la disposizione con la quale papa Albani riservava un posto da Uditore nel suddetto Tribunale ad un membro del Collegio dei Dottori di Urbino, purché fosse cittadino urbinata e purché avesse conseguito la laurea presso lo Studio della città ducale.

La Bolla si pone dunque in un'ottica di continuità con l'operato di Clemente XI, e si inserisce in un contesto più generale volto proprio a dare lustro e continuazione a quello che papa Albani aveva iniziato e non concluso per celebrare la propria città. Prima della sua morte, avvenuta nel marzo del 1721, il Pontefice urbinata stava infatti ultimando la Bolla *Inter multiplices*, un memoriale che riassumeva e confermava tutti i privilegi concessi alla città feltresca e alle sue Istituzioni in tempi diversi dai

vari Papi; la Bolla, mai emanata a causa della scomparsa dell'Albani, venne ripresa proprio da Innocenzo XIII che la inglobò interamente nel suo Breve del 9 maggio 1721, confermando la sua intenzione di portare avanti la politica del predecessore, interrotta dalla morte, e di salvare gli effetti delle sue disposizioni.

CAPITOLO III

LA FORMAZIONE DELL' "OPERATORE GIURIDICO" ATTRAVERSO I SECOLI

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda la formazione di una "classe" di operatori e pratici del diritto, indispensabile nell'entourage di ogni istituzione che svolga compiti di amministrazione della giustizia.

Le fonti documentano fin dal 1576 un'attività serale di "lettura" di *Instituta* tenuta dal Dottore più giovane del Collegio¹; i Capitoli del 1601 ufficializzano un'altra "lettura pubblica", delle Istituzioni civili, da farsi il mattino e affidata a colui che il Collegio avrebbe designato ogni anno "come suole avvenire negli altri studi pubblici"²:

In Dei nomine amen. Constitutiones et capitula de quibus supra./

1. Quod ex numero Doctorum legitime eligendorum per Collegium habili-
lium / ad legendum publicas Institutionum lectiones, ut fieri solet / in pu-
blicis studijs unus singulo anno ante festum Divi Joannis / Baptistae depute-
tur, secundum eorum praecedentiam et prioritatem in / dicto Collegio, pro
publico lectore anni tunc proximi sequentis./ Placet./

2. Quod lector predictus sic deputatus legere debeat publice / de mane
hora competenti ad sonum campane in maiori / mansione dicti Collegij
modis temporibus et formis in / studijs publicis servari solitis et consuetis.
Placet./

3. [...]

4. Quod per hoc non intelligatur derogatori optimae con / stitutioni dicti
Collegij circa lectionem faciendam singulo anno / per doctorem juniorem
sed servetur omnino, et talis Doctor / teneatur legere de sero hora compe-

¹ Cfr. *supra*, p. 12 nt. 3.

² La Bolla *Aeternae Sapientiae* (1671) ricorda che nel Collegio dei Dottori si teneva-
no da gran tempo queste letture di Istituzioni e che il Card. Cybo (legato pontificio a
Urbino nell'anno 1646 e seguenti) aveva destinato alle lezioni di teologia e filosofia, fino
ad allora tenute presso il Convento di S. Francesco, alcune stanze del Palazzo pontificio.

tenti vel in publica / mansione dicti Collegij vel domi suae abitationis / arbitrio doctorum Collegij ut hactenus servatum fuit et, / (ut aiunt) testualiter tantum pro maiori utilitate et / intelligentia iuvenum tyronum audentium in legali scientia. Placet./

Per la definizione delle “letture” è altresì interessante una “Memoria”³ risalente all’anno 1663, in cui si legge::

[...]

3°-. Sono undici i Lettori presentemente, e leggono secondo l’infrascritto ordine. /

4°-. Alla prima campana della mattina il Signor **Dottore Francesco Maria Ugolini legge / l’ordinario canonico**, il Signor Medico Nicolo Bucci Medicina, et il Padre / maestro Gioseppe Antonio franciscano Sacri Dogmi, o’ vero Theologia / Morale. /

Alla seconda campana parimente della mattina il Padre Maestro Gregorio // Gianetti Agostiniano legge Theologia Scolastica, et il Signor **Dottore Giacomo / Tassoni Instituta**. /

Alla terza campana parimente della mattina il Signor **Dottore Luc’Antonio Arcangeli / legge l’Ordinario Civile**, et il Padre Maestro Thomaso Dominicano / Metafisica. /

All’hora di Véspero senz’altro tocco di campana il Signor **Dottore Francesco Maria / Bianchini Maestro d’Humanità legge in Studio Logica**. /

Dopo alla prima campana del giorno il Signor **Dottore Giovanni Carlo Riviera legge l’Ordinario / Canonico**./

Alla seconda il Signor **Dottore Flaminio Palma legge l’Ordinario Civile**, et / il Padre Maestro Roncalli Filosofia. /

Il Signor **Dottore Antonio Valentini legge Instituta** in casa, sì come tutti / gl’altri Lettori sudetti, oltre le lettioni pubbliche fanno anche le / repetitioni e le lettioni in casa, e per lo più per obbligo. /

5°-. Le medesime lettioni sono conferite dalla Congregazione dello Studio a triennio. /

6°- Si legge nelle stanze o scuola destinate per lo Studio, e / concesse come sopra per vigore di detto Breve d’Urbano VIII, et / all’hore delle campane et ordinatamente come si è già detto. /

[...]

³ Memoria concernente l’origine dello Studio urbinata e in cui si dà notizia di tutte le attività che lo Studio medesimo svolge con, infine, un completo resoconto delle entrate e delle uscite (BuU., Bs., 191, fasc. 5, ca. 79r-82r, Minuta), in MARRA, *op. cit.*, II, p. 44 ss.

Logicamente le lezioni che interessano la formazione del futuro dottore in legge sono quelle di Ordinario Canonico, di Ordinario Civile e di Instituta, nel totale sei letture giornaliere, due per ciascuna materia⁴.

Scrivono Filippo Marra che «disposizioni piuttosto rigide erano dettate in merito alla formazione del calendario delle lezioni. I lettori dovevano indicare i giorni e le ore in cui avrebbero tenuto la lezione cattedratica, nel rispetto di un'antica consuetudine secondo la quale le lezioni delle ore antimeridiane erano riservate ai lettori più prestigiosi»⁵.

Nel 1685 viene introdotta la “lettura” di Retorica. Sarebbe, questo, un insegnamento di fondamentale importanza per il mestiere di avvocato⁶, ma certamente come tale non era sentito nei tempi e nelle circostanze che si descrivono: infatti il documento che ce lo testimonia, un Verbale della Congregazione dello Studio del 26 settembre 1685, lo giustifica assai più all'interno della facoltà di teologia che non di quella di diritto, ovvero assai più come occasione per creare la presenza dei “Padri delle Scuole Pie” che come risposta ad una esigenza di formazione, tant'è

⁴ Contro un'unica lezione di medicina, due di teologia, una di logica, una di metafisica, una di filosofia. E si noti che quando per la lettura non si ricorra ad un ecclesiastico, la memoria precisa sempre “il Signor Dottore”, ma soltanto nel caso della lettura di logica si sente in dovere di specificare “il Signor **Dottore Francesco Maria / Bianchini Maestro d'Humanità**”: i “legisti” sono dunque dottori “per antonomasia”, ma, forse, non sono stati accolti per cooptazione nel “Collegio” giudicante, o non è detto che lo siano stati.

⁵ MARRA, *Dallo Studium alla Pubblica Universitas Studii Generalis (secoli XVII-XVIII)*, in *L'Università di Urbino, 1506-2006*, cit., I. *La storia*, p. 46.

⁶ L'importanza degli studi retorici per lo sviluppo e la pratica del diritto è istanza antichissima: si può citare, uno per tutti, Cicerone, che nel *de oratore* (1,8,33) ascrive alla retorica il merito possente di aver creato la civiltà e, dopo che furono fondati gli stati, di aver stabilito le leggi, i tribunali, le norme: *Vt vero iam ad illa summa veniamus, quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges iudicia iura describere?* (per il mondo greco si veda C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike* 9, 2006, p. 129 ss.; ID., *La giustizia nella Grecia antica*, Roma 2008, in part. il cap. intitolato “Retorica e prassi giudiziaria”, p. 77 ss.). Del resto va rilevato che se la retorica forense risulta essere il metodo più adeguato all'organizzazione dei discorsi nella controversia giudiziale, ciò accade per una ragione di principio, e non esclusivamente per la sua efficacia. La struttura originaria del discorso giuridico corrisponde, infatti, al dialogo paritario fra parti in opposizione, al cospetto di un terzo imparziale incaricato della sintesi. Di queste problematiche si sono occupate le giornate di studio tridentine su “Deontologia e retorica forense” celebrate nel giugno 2008 (12-14 giugno) dalle quali è emerso che, oltre a quello ontologico e logico, bisogna considerare anche un terzo livello di analisi: quello prescrittivo, in cui operano le regole deontologiche atte a generare le condizioni più favorevoli al «dire bene» retorico.

che “dopo maturo discorso fu presa la risoluzione di dare a detti Padri con la detta provvisione la lettura di Retorica, o altra a loro arbitrio, et postosi a partito fu ottenuto per tutti i voti del sì”⁷.

Pertanto, entrati in vigore i nuovi Capitoli del Collegio, le cose sono di poco mutate: se nella Memoria del 1663 vengono documentate otto “letture”, le “letture” documentate nel 1683/85 (Capitoli del Pubblico Studio, BuU Bs. 2, fasc. 5, cc. 31r-42v)⁸ sono 13, ma per quanto riguarda i “legisti” l’impegno didattico, e conseguentemente l’obbligo di frequenza per gli scolari, si risolve in sei lezioni giornaliere, due per ciascuna delle materie basilari di Ordinario Canonico, Ordinario Civile e Instituta:

1663 (dalla <i>Memoria</i> , BuU., Bs., 191, fasc. 5, cc. 79r-82r–Minuta)	1680 (dalla <i>Memoria</i> , BuU Bs.2, fasc. 18. cc. 257r-260r)	1683/85 (dai <i>Capitoli del Pubblico Studio</i> , BuU Bs.2, fasc. 5, cc. 31r-42v)
1. Ordinari Canonici (due lezioni, ora prima della mattina e ora prima del giorno) 2. Ordinari Civili (due lezioni, ora terza della mattina e ora seconda del giorno) 3. Instituta (due lezioni, ora seconda della mattina e ora da stabilire, a casa) 4. Teologia morale 5. Teologia scolastica 6. Metafisica 7. Logica 8. Filosofia	1. Ordinari Canonici (due lezioni, mattino e sera) 2. Ordinari Civili (due lezioni, mattino e sera) 3. Instituta canonica 4. Instituta civile 5. Logica 6. Fisica 7. Metafisica (nella scuola di S. Tommaso) 8. Teologia (nella scuola di S. Tommaso) 9. Metafisica (nella scuola di Scoto) 10. Teologia (nella scuola di Scoto) 11. Medicina (poi sdoppiata) 12. Matematica	1. Ordinari Canonici (due lezioni, mattino e sera) 2. Ordinari Civili (due lezioni, mattino e sera) 3. Instituta canonica (due lezioni, mattino e sera) 4. Instituta civile (due lezioni, mattino e sera) 5. Teologia 6. Fisica 7. Metafisica 8. Logica 9. Teologia morale 10. Medicina 11. Matematica 12. Controversia 13. Retorica. 1685 (tenuta dai Padri Scolopi)

Scrive ancora Marra che alle origini dell’attività dello Studium «per conseguire il titolo dottorale lo scolaro doveva frequentare i corsi per un periodo, variabile a seconda delle diverse facoltà, che poteva arrivare fino a

⁷ Cfr. MARRA, *Chartularium* cit., II, p. 141.

⁸ I capitoli del 1671/84 stabilivano circa: – il Rettore e le sue competenze; – il cerimoniale della sua elezione: – la potestà giurisdizionale civile (cfr. cost. *Habita* del 1158) e penale sugli studenti forestieri; – le prerogative dei lettori e i loro obblighi; – le letture, *repetitiones* e *disputationes*; – il calendario delle lezioni; – le modalità dell’iscrizione; – i gradi accademici (baccalaureato, licenza, laurea).

sei anni. Obbligatoria, ai fini del conseguimento della laurea e della licenza⁹, era altresì la partecipazione alle *disputationes* e la tenuta di un congruo numero di vere e proprie lezioni straordinarie, concordate preventivamente con il docente, in cui il laureando doveva dar pubblica prova della conoscenza della materia e delle proprie capacità analitiche affinate nel corso degli anni di studio. A tal fine era però necessario ottenere dal rettore la *licentia legendi*, facoltà che non poteva essere ottenuta prima del quinto anno di corso per i “legisti” e prima del quarto per gli “artisti”»¹⁰.

Marra prosegue a dire – ma il problema richiederebbe ancora ulteriori approfondimenti – che più in particolare, per quanto riguarda la formazione degli scolari “legisti”, si dovevano seguire per due anni le letture di Istituzioni prima di intraprendere uno studio quadriennale delle altre materie: la formazione sarebbe durata dunque complessivamente sei anni, a conclusione dei quali, dopo essere passati per i tre gradi, del baccalaureato, della licenza e della laurea, si poteva essere riconosciuti quali Dottori a seguito di un atto di cooptazione da parte del Collegio.

Un altro momento molto interessante per la formazione forense era certamente la pratica delle *disputationes*, iniziata da subito, come si è visto, considerando già gli statuti del 1559. Nei capitoli del 1683 questa risulta minutamente descritta come segue:

XIV. Si ordina ancora, e statuisce per maggior utilità de' Signori Scolari, che ciascheduno de' Signori Lettori, / tanto leggisti, quanto artisti sia tenuto / e obbligato nel corso di ciascheduna terziaria / tenere una disputa intorno alle materie, che leggerà; dichiarando, che in / questa disputa si debbano discutere almeno / tre conclusioni, contro alle quali debba argomentare uno de' Signori Dottori Lettori, uno de' Signori Dottori non Lettore, et uno de' Signori Scolari / intendendo sempre di quelli Dottori o Scolari, / o Regolari, che siano Dottorati, Maestrali, / o almeno licenziati in quelle scienze, che verranno/no in disputa. Il Lettore farà sostenere / in cattedra da uno delli suoi giovani studenti, egli vi farà per assistente, e procurerà che vin'interven-

⁹ “Gradi di studio conseguibili erano il baccalaureato, la licenza, la laurea. Il primo consisteva in un grado accademico inferiore alla licenza e alla laurea, e per ottenerlo era sufficiente aver seguito i corsi per cinque anni. La laurea e la licenza avevano ben maggiore importanza, come si può facilmente dedurre dai più severi requisiti richiesti per l'ottenimento del titolo, ed erano considerati congiunti venendo infatti conferiti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Al grado di Dottore (membro del Collegio) si perveniva per cooptazione” (MARRA, *Dallo Studium* cit., p. 47). Una regolamentazione diversa si legge, poi, nella bolla *Quod divina sapientia*.

¹⁰ MARRA, *Dallo Studium* cit., p. 47.

ghino gli altri Signori Lettori, e scolari; come procureranno li Signori Rettori / dello Studio intervenirvi in quel maggior / numero, che sia possibile, per render qua/lificata la funzione con la loro presenza.¹¹

Il Verbale della Congregazione dello Studio del 9 settembre 1716 documenta l'inizio di un autonomo insegnamento di *Instituta Criminale*:

Adì 9 settembre 1716./

Congregazione dello Studio etc./

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Gonfaloniere./

L'Illustrissimo Signor Conte Giuseppe Ubaldini Cattani primo Rettore./

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij./

Signor Giovan Maria Antonio Viti./

Signor Arcidiacono Giovan Battista Bonaventura./

Signor Fulvio Corboli./

Signor Girolamo Nicola Corboli./

Signor Pietro Venezianelli./

..... Omissis

In oltre Signoria Illustrissima fece leggere a me Segretario un memoriale del Signor Francesco Maria Vincenti del seguente tenore videlicet:

Illustrissimi Signori./

Francesco Maria Vincenti d'Urbino servo umilissimo delle Signorie Vostre Illustrissime / sapendo quanto mai abbino desiderio di mantenere insieme, e di accrescere a questa loro insigne Università // i modi di approfittarsi in ogni gennere di sapere, e vedendo / non esservi la lettura dell'*Instituta Criminale* quale / per essere dall'altre celebri Università necessarissima / reputata, viene ancora nelle medesime insegnata, / stima, che verrà dal retto conoscimento delle Signorie Vostre / Illustrissime giudicato bene introdurla. Onde con tutto l'ossequio le supplica a degnarsi, ch'egli abbia l'onore, di poterle servire in tale impiego, sperando dalla / somma loro consueta generosità convenevole ricognizione e grazia. *Quam Deus.*/

Uditesi le preci suddette da tutti li Signori coadunati, et avutosi li pareri di / ciascuno fu parso bene l'introdurre la lettura suddetta dell'*Instituta Criminale*, come cosa necessarissima, e di profitto / alla Gioventù, e consideratosi li meriti, dell'Oratore, fu risoluto di condiscendere alle sue giuste suppliche, ed / assegnarli scudi venti all'anno per sua provvisione, / e postosi al partito della pallottazione il suddetto Signor Dottor Francesco Maria Vincen-

¹¹ È prevista una rigorosa punizione per i Lettori che contravvenissero a questa norma che giunge alla "retentione / e privazione di tutta la provvisione, et emolu/mento, che le si dovesse per quella terziaria", o addirittura "fino / al privare della lettura quel Lettore, ch'in / ciò mancasse più d'una volta".

ti per la nuova lettura dell'Istituta Criminale colla detta provvisione di scudi / venti annui, fu ottenuto per tutti li voti favorevoli in numero di d10. fiat Omissis
E rese le grazie - fiat -

Francesco Lieri Segretario

A seguito di tale deliberazione, dunque, le materie di base della formazione giuridica con un proprio autonomo sviluppo sono quattro, e cioè Istituta, Ordinario Canonico, Ordinario Civile e Istituta Criminale. Così a Urbino: ma la delibera del 9 settembre 1716 attesta anche un'attenzione precisa verso ciò che si fa nelle altre università dove a proposito della materia in questione specifica che “per essere dall'altre celebri Università necessarissima / reputata, viene ancora nelle medesime insegnata”.

Si è costituita, in pratica, – e così rimarrà inalterata – la stessa struttura di formazione che leggeremo nella prima metà dell'Ottocento:

ORDINAMENTO DALL'ANNO 1825-26 ALL'ANNO 1860-61 ¹²	
I ANNO – Istituzioni giuridiche civili – Istituzioni canoniche	<i>Esame di Baccellierato</i> ¹³
II ANNO – Testo civile – Testo canonico	
III ANNO – Testo civile – Testo canonico – Istituzioni di diritto criminale	<i>Esame di Licenza</i>
IV ANNO – Testo civile – Testo canonico	<i>Esame di Laurea in entrambi i diritti</i>

¹² Tale ordinamento risulta in vigore ancora nell'anno 1860-61 com'è dimostrato dagli allegati al bilancio consuntivo dell'Università (riportati sia negli Atti dell'Amministrazione dell'Università, sia negli Atti dell'Amministrazione Provinciale, sezione Istruzione 1861, conservati presso l'Archivio di Stato di Pesaro); tuttavia doveva essere già in discussione un ampio rinnovamento dell'ordinamento degli studi, di cui si dà atto di seguito (Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1862-63, fasc. 5).

¹³ La bolla *Quod divina sapientia* del 1824 (di cui si dice subito oltre nel testo) disponeva che: “198. Il Baccellierato, e la Licenza non potrà concedersi, se non a quelli, che

È uno schema “semplificato”, in cui probabilmente vengono accorpate sotto la dizione di “testo civile” e “testo canonico” (insegnamenti previsti per tre anni ciascuno, anziché due), le altre specifiche materie di cui faceva obbligo il dettato della bolla pontificia *Quod divina sapientia* che nel 1824, regnante Leone XII, detta il “Regolamento degli Studi da osservarsi in Roma, e in tutto la Stato Ecclesiastico”.

Questa infatti, all’art. 209, prevede per gli studi legali ¹⁴ un percorso formativo di quattro anni, articolato su un limitato numero (e qualità) di insegnamenti:

209. ¹⁵ Gli studenti, che aspirano alle Lauree nell’una, e l’altra legge dovranno frequentare le lezioni dei Professori delle Istituzioni Canoniche, Civili, Criminali, e del Diritto di Natura, e delle genti, ciascuno de’ quali termina in un anno il suo corso, le lezioni dei due Professori di Diritto Canonico, cioè del Professore di gius Pubblico ecclesiastico per due anni, nel qual tempo compie il suo corso, e per due anni le lezioni del Professore di Testo Canonico, il quale in cinque anni leggerà i cinque libri delle Decretali, richiamando ai suoi luoghi i Canonici, e i Decreti dei Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni de’ Romani Pontefici, e finalmente per tre anni le lezioni del Testo Civile, che sarà esposto in quattro anni da due Professori secondo i cinquanta libri delle Pandette, richiamando, dove la materia lo richiede, le correzioni, che il Diritto Canonico ha fatto di parecchie leggi civili, e tuttociò che posteriormente al testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti, e nel dividersi la materia fra loro seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri in sette parti, e quello di essi, che esporrà le prime tre parti a compimento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno = *De origine, & progressu Iuris Civilis, & de ratione universas leges, & Statuta interpretandi, deque Regulis Iuris, & Verborum significatione* = . L’altro

per mezzo di esame ne saranno giudicati meritevoli da tre Membri del Collegio destinati dal Rettore. L’esame pel Baccellierato si farà sopra tutto ciò, che nel primo anno del Corso Scolastico; per la Licenza sopra tuttociò, che nel secondo, e terzo anno s’insegna. 199. Quei, che domandano la Laurea, dovranno subire l’esame su tutto ciò, che generalmente riguarda la Facoltà, in cui si dimanda [...]. Si veda anche A.M. GIOMARO, *La formazione del giurista nel XIX e nel XX secolo: il caso della “Libera Università di Urbino”*, passim, in corso di ultimazione.

¹⁴ Secondo il dettato della bolla *Quod divina sapientia* in ogni università pontificia (e così a Urbino) potevano (e dovevano) prevedersi quattro facoltà (o classi): 1. la classe legale; 2. la classe teologica; 3. la classe medico-chirurgica; 4. la classe filosofica.

¹⁵ La traduzione è tratta dal testo ufficiale pubblicato con versione in seconda colonna nella “Stamperia della Reverenda Camera Apostolica”, Roma 1824.

Professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti. Il corso si farà secondo il metodo seguente,

ANNO I

Istituzioni Canoniche
Istituzioni Civili
Istituzioni del Gius di natura e delle genti

ANNO II

Istituzioni del Gius pubblico ecclesiastico
Istituzioni di Jus Criminale
Testo Civile

ANNO III

Istituzioni del Gius pubblico ecclesiastico
Testo Canonico
Testo Civile

ANNO IV

Testo Canonico
Testo Civile (Da spiegarsi da ambedue li Professori)
Testo Civile

La *Quod divina sapientia* non diceva nulla circa avvocati e procuratori. Accennava, invece, ai notai, per i quali era previsto che spettasse alle università “giudicare della idoneità di coloro, che vogliono dedicarsi alla Professione di Notaro”, e che “quelli che vorranno concorrere all’esame per il Notariato dovranno aver compito il corso di Logica, ed Etica, e delle Istituzioni Civili, e Canoniche”, non essendo però indispensabile che tale formazione fosse fatta all’interno di un’università. All’interno dell’università era obbligatorio invece l’esame “abilitativo”:

268. Quindi si esporrà all’esame da farsi dal Collegio legale in presenza del Rettore della Università, il quale chiamerà due de’ principali Notarj della Città per fare al concorrente quelle interrogazioni, che specialmente riguardano la pratica Notarile. Di poi il Rettore, ed il Collegio verranno alla ballottazione e la pluralità de’ voti segreti deciderà della sua idoneità al Notariato.

Il fatto che la stessa bolla pontificia precisi subito dopo che “ciò però non lo abiliterà al libero esercizio del medesimo, dovendosi in ciò uniformare pienamente alle leggi dello Stato” (art. 269) rimanda ad una precedente regolamentazione che dovrebbe essere il *motu proprio* del 31 maggio 1822 emanato da Pio VII “sulli Notaj ed Archivi”.

Forse – è logico pensarlo – una precedente regolamentazione doveva esserci anche per gli avvocati ed i procuratori: in seguito, come si vedrà,

l'editto di Gregorio XVI del 1834, oltre al battesimo, alla "nascita onesta e civile", all'"irreprensibile condotta religiosa, politica e morale", richiederà espressamente "di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato" e "di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercente, sia delle provincie, sia della curia romana" (§ 229)¹⁶.

Comunque proprio nell'applicazione urbinata della *Quod divina sapientia* ritroviamo una utilizzazione "ufficiale" degli avvocati: infatti la normativa pontificia dispone che ogni classe o facoltà debba essere retta da un Collegio, che viene ad avere una funzione di direzione organizzativa e scientifica per l'andamento quotidiano dell'attività di docenza. E per la classe legale nel 1826 il Collegio era composto come segue:

- Lorenzo Parigini, canonico, Vicario gen.;
- Alessandro Liera, prevosto;
- Crescentino Pasqualini, conte, avvocato;
- Filippo Borgogelli, avvocato;
- Pasquale Rascioni, avvocato;
- Giuseppe Leoni, avvocato;
- Giovanni Fanelli, avvocato;
- Tommaso Gostoli Cosmi, *ab actis* (segretario).

Come è ben evidente il far parte del Collegio legale non denuncia immediatamente lo svolgimento di un'attività di foro (come non sono tutti medici i componenti del Collegio medico¹⁷; come non sono tutti filosofi i componenti del Collegio filosofico¹⁸; come non sono tutti "teologi" i componenti del Collegio teologico)¹⁹. In genere da quegli studi provengono (anche se magari si sono poi indirizzati verso la carriera ecclesiastica, come il canonico Lorenzo Parigini o Alessandro Liera); in quell'ambito svolgono una loro attività di insegnamento (così Gostoli Cosmi, così

¹⁶ Cfr. *infra*, p. 119 ss.

¹⁷ 1. Pietro Zaccari, archiatra; 2. Giuseppe Berzanti, medico comprimario; 3. Andrea Berardi, medico comprimario; 4. Claudio Vivarelli, chirurgo, primario; 5. Gian Ludovico Fabbri; 6. Gabriele Rossi; 7. Maurizio Buffalini; 8. Alessandro Corticelli, *ab actis*

¹⁸ 1.; 2. Venanzio Bertinelli, priore di S. Pietro; 3. Cherubino da S. Giovanni in Marignano, padre guardiano conventuale; 4. Domenico Amici, sacerdote; 5. Antonio Tacchi, rettore del Seminario, segretario; 6.....; 7.....; 8.....

¹⁹ Tommaso da Treia, provinciale dei Minori Riformati; 2. Innocenzo Castracane, Arcidiacono; 3. Domenico Antonio Ugolini, canonico; 4. Luigi da Fossombrone, definitor dei Minori Riformati; 5. Crescentino Pandolfi, reggente dei Minori Conventuali, *ab actis*; 6.....; 7.....; 8.....

Fanelli, così Rascioni): ma ciò non significa che professionalmente quei dottori fossero chiamati a frequentare le aule del tribunale.

Nel 1859, alla vigilia dell'annessione all'Italia delle terre dello Stato pontificio, nel Collegio Legale si distingue fra avvocati e “semplici” dottori, e, per quanto questi ultimi siano ricordati per essere docenti dei vari corsi universitari, lo stesso presidente del Collegio riunisce in sé le qualifiche di “avvocato” e di “professore”²⁰:

- il presidente avvocato Raffaele Valentini, professore emerito,
- l'avvocato Liborio Bartolomei,
- l'avvocato Luigi Renzetti,
- l'avvocato Giovanni Battista Vivarelli,
- l'arcidiacono Luigi Petrangolini,
- il dottor Antonio Ragazzi, professore supplente di Istituzioni e Testo Civile,
- il dottor Bernardino Berardi, professore di Istituzioni Criminali;
- il dottor Ferdinando Petrangolini, per Istituzioni e Testo canonico (è registrato come unico professore sostituto, in luogo dei due stabiliti nella *Quod Divina Sapientia*)²¹.

²⁰ In Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 91 fasc. 14.

²¹ Titolo VII, *Dei Sostituti*. 89. *Vi sarà almeno un Sostituto, ossia un Professore Sopranumero in ogni facoltà. Nella facoltà legale ve ne saranno due, il primo per le Cattedre di diritto naturale, e di diritto Canonico, il secondo per le altre Cattedre Legali.*

POSTILLA AL CAP. III

La *Quod Divina Sapientia* stabiliva che ad amministrare ciascuna classe di studio fosse un collegio.



**Il
manifesto
degli
studi del
1826**

Il Manifesto degli Studi dell'anno 1826

- Una mezza pagina (nemmeno) del Manifesto è più che sufficiente ad illustrare la struttura amministrativa dell'Università pontificia ¹.
- L'altra metà, poco più, riporta la "griglia" (con scansione verticale e orizzontale) delle "facoltà" (le classi), degli insegnamenti, dei docenti, dei testi consigliati.

¹ La struttura amministrativa dell'Università pontificia è estremamente semplice, e, si noti, risulta interamente riportata nel Manifesto dell'anno 1826. Vi compaiono gli "elementi" della "vigilanza" ecclesiale e della sottoposizione alla Curia Arcivescovile, costituiti dalla previsione di un Cancellarius nella persona dell'Arcivescovo Ignazio Ranaldi, e di un Vice, che è, logicamente, il pro vicario generale, conte Innocenzo Castracane; vi è poi il Rettore nominato nella persona del canonico Serafino Piccini, e un pro Rettore, Crispino Agostinucci, che è beneficiario della Basilica Metropolitana di Urbino. Entra a far parte dell'apparato amministrativo dell'Università (come già un tempo della Congregazione dello Studium) il Gonfaloniere (il marchese Raimondo Antaldi); vi rientrano il carmelitano Giovanni Battista di S. Giuseppe come "moderator", e i due bidelli Domenico Tacchi e Giovanni Bellini. E, pur nell'avvicinarsi delle persone sulle varie cariche, questa rimase la struttura fino alla fine dello Stato Pontificio.

[illegible]

Il Collegio legale nel 1826

- 1. Lorenzo Parigini, canonico, Vicario gen.
- 2. Alessandro Liera, prevosto
- 3. Crescentino Pasqualini, conte, avvocato
- 4. Filippo Borgogelli, avvocato
- 5. Pasquale Rascioni, avvocato
- 6. Giuseppe Leoni, avvocato
- 7. Giovanni Fanelli, avvocato
- 8. Tommaso Gostoli Cosmi, *ab actis* (segretario)



in 4°; cm. 20x27,5 ;176 pp., senza copertina

I vestiti²

a pag. 148



Dubbio I

- Se l'antico abito del Collegio Teologico di Boilogna, disegnato nella figura num. I., debba conservarsi.
- Risposta: *Affermativo*



Dubbio II

- Se l'antico abito del Collegio Medico-chirurgico dell'Archiginnasio Romano, disegnato nella figura num. II., debba conservarsi.
- Risposta: *Affermativo*

² Più volte la Congregazione dello Studio si trovò a dover intervenire per abusi sul modo di vestire da parte dei Lettori: che andavano “con il cappello spento, i calzett bianchi, ovvero senz’abito talar” (verbale del 25 ottobre 1785), o che intervenivano senza “abito formale alle pubbliche lezioni” (verbale del 31 gennaio 1792), etc. È documentato anche (verbale del 7 luglio 1795) un intervento circa il modo di vestire del bidello “che debba compa / rire nelle pubbliche occasioni, che si vestono li Signori Dottori, ancor esso / vestito di abito negro, e panciotti, altrimenti mancando, resti / privo dell’Ufficio immediatamente”.









Dubbio V.

- Se per gli altri Collegi si approvi l'abito disegnato nella figura num. III., di maniera che l'abito di un Collegio si distingua dagli altri pel vario colore della fascia che lo cinge?
- Risposta: *Affermativo*

Dubbio VI.

- Ed in caso affermativo di quali colori dovranno essere le fasce? ³.
- Risposta: Si conservino i colori già adottati nella Università di Bologna; vale a dire pel Collegio Legale il *celeste*, pel Medico-chirurgico il *rosso*, pel Filosofico il *verde*, pel Filologico il *bianco*.

Cosa stabiliva la *Quod divina sapientia* per gli studi legali

- | | |
|--|--|
| • ANNO I | • ANNO III |
| • - Istituzioni Canoniche | • - Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico |
| • - Istituzioni Civili | • - Testo canonico |
| • - Istituzioni del diritto naturale e delle genti | • - Testo civile |
| • ANNO II | • ANNO IV |
| • - Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico | • - Testo canonico |
| • - Istituzioni di diritto criminale | • - Testo civile |
| • - Testo civile | • - Testo civile (cioè da spiegarsi da entrambi i professori) ⁴ |

Materie, docenti e programmi (testi) a Urbino

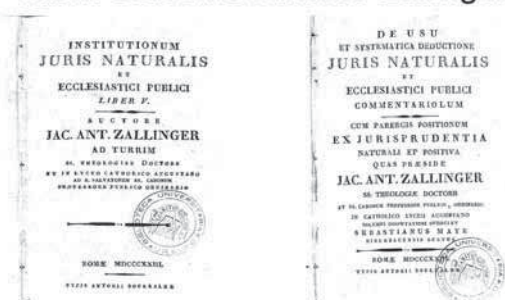
- | | |
|---|---|
| Giovanni Fanelli
(<u>Istituzioni civili</u>)
(<u>Testo civile</u>) | • Institutiones di Giustiniano |
| | • Heineccius |
| | • 36 libri del Digesto ⁵ |
| Tommaso Gostoli
Cosmi
(<u>Istituzioni canoniche</u>)
(<u>Testo canonico</u>) | • Giovanni Devoto, <i>Istituzioni</i> |
| | • Zallinger |
| Giovanni Joni
(<u>Istituzioni criminali</u>) | • Renazzi, <i>Elementa iuris criminalis</i> |

³ Che sono, poi, i colori anche attualmente assunti come propri dalle facoltà.

⁴ Cfr. *supra*, p. 62 s.

⁵ La “contrazione” dell’insegnamento a soli 36 libri dei 50 del Digesto previsti nel dettato della *Quod divina sapientia* corrisponde singolarmente in maniera perfetta al dettato della cost. *Omnem* con cui Giustiniano nel 533 aveva riformato gli studi giuridici. Giustiniano aveva stabilito che *ex libris autem quinquaginta nostrorum digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem* (*Omnem*, pr.: affermazione che ribadisce anche più oltre, al par. 5, con le parole *et ita [...] quod iam primis verbis orationis nostrae posuimus, verum inveniatur, ut ex triginta sex librorum recitatione fiant iuvenes perfecti et ad omne opus legitimum instructi et nostro tempore non indigni*), escludendo dall’insegnamento nella scuola la sesta e la settima parte del suo Digesto, cioè le parti dedicate alla successione pretoria, ai *libri terribiles*, all’organizzazione municipale, a qualche altro tema affidato allo studio individuale (*duabus aliis partibus, id est sexta et septima nostrorum digestorum, quae in quattuordecim libros compositae sunt, eis depositis, ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere*). È solo un caso, ovvero può ritenersi che il carattere “pubblicistico” (e pertanto transeunte) delle materie di cui alle parti sesta e settima del Digesto fosse il criterio su cui si fondava la decisione restrittiva dell’insegnamento urbinato dell’inizio del XIX secolo?

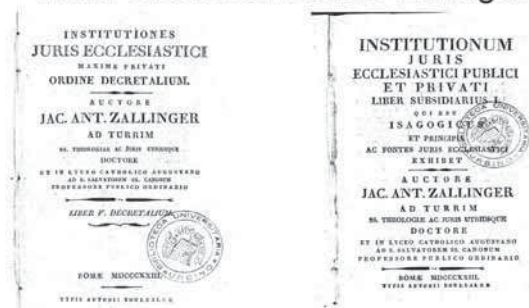
I libri: Giacomo Antonio Zallinger



Rilegati in cartone marmorizzato nero e rosso; in 4°, dimensioni cm. 12x19,5;

- 1) 1823; in 5 voll. di pp. IV+419+349 (comprende tre voll.)+299;
- 2) 1823; unico volume; pp. 122

I libri: Giacomo Antonio Zallinger



Rilegati in cartone marmorizzato nero e rosso; in 4°, dimensioni cm. 12x19,5;

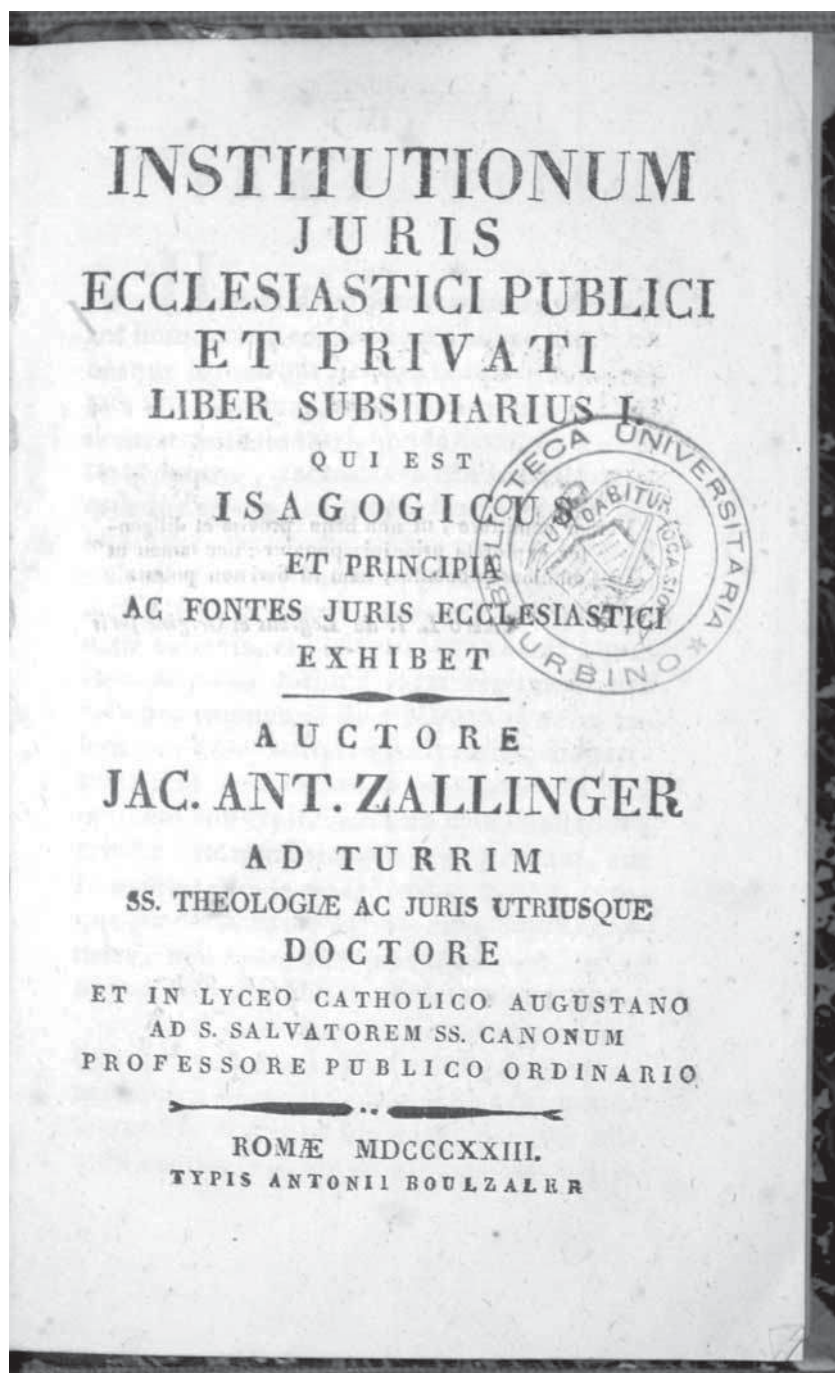
- 1) 1823; in 5 voll. di pp. 423+343+388+220+283;
- 2) 1823; in 2 voll. di pp. VIII+236+284

I libri: Filippo Maria Renazzi



- 1776
- Tipica rilegatura settecentesca in cartoncino grigio;
- dimensioni cm. 20x27,5;
- pp. XXIV+240

⁶ Si noti che il nome vergato al margine inferiore del frontespizio è quello di Raphael Valentini. Raffaele Valentini, chiamato all'insegnamento di "Istituzioni civili" e "Testo civile" a seguito del coinvolgimento di Tommaso Gostoli Cosmi nei moti del 1830/31 (cfr. E. LIBURDI, *L'Università di Urbino e l'urbinate durante la Rivoluzione del 1831*, in "Museum" 1919, in estratto; A. M. GIOMARO, *La formazione cit.*), si ritrova quale presidente del Collegio legale dell'Università nell'anno 1859, "avvocato" e "professore emerito" (NARDINI, *Cenno storico sulla biblioteca*, cit., p. 119 ss.). Il Nardini (che fu il Bibliotecario dell'Università dal 1908 al 1928) ricorda espressamente con riconoscente plauso (alla p. 133) "coloro che si resero benemeriti della Biblioteca del nostro Ateneo donando ad essa i loro libri": "ed il primo nome segnato nell'elenco dei donatori è del Prof. Vincenzo Ottaviani, insigne medico naturalista, che morendo nell'anno 1854 lasciò la sua libreria, composta di 812 volumi e 309 opuscoli, all'Università degli Studi, dove impartì alla gioventù il suo non comune sapere. Nell'anno 1883, seguì l'esempio dell'Ottaviani il prof. Francesco Serafini, che nel suo testamento per titolo di legato fece pervenire alla Biblioteca tutti i suoi libri. Una bella raccolta di N. 337 opere di medicina e chirurgia nell'anno 1901, volle donare all'Ateneo il dott. Zosimo Ioni" (Biblioteca Universitaria – Riparto degli Inventari). Di seguito scrive che "Due furono le librerie acquistate con i fondi dell'Ateneo, una nell'1871 di circa 1000 volumi e che apparteneva al Prof. Raffaele Valentini; e l'altra nell'anno 1900, di circa 1500 volumi, che venne ceduta con equo prezzo dalla vedova del Prof. Secondo Meriggioli".



INSTITUTIONUM
JURIS NATURALIS
ET
ECCLESIASTICI PUBLICI
LIBER I.

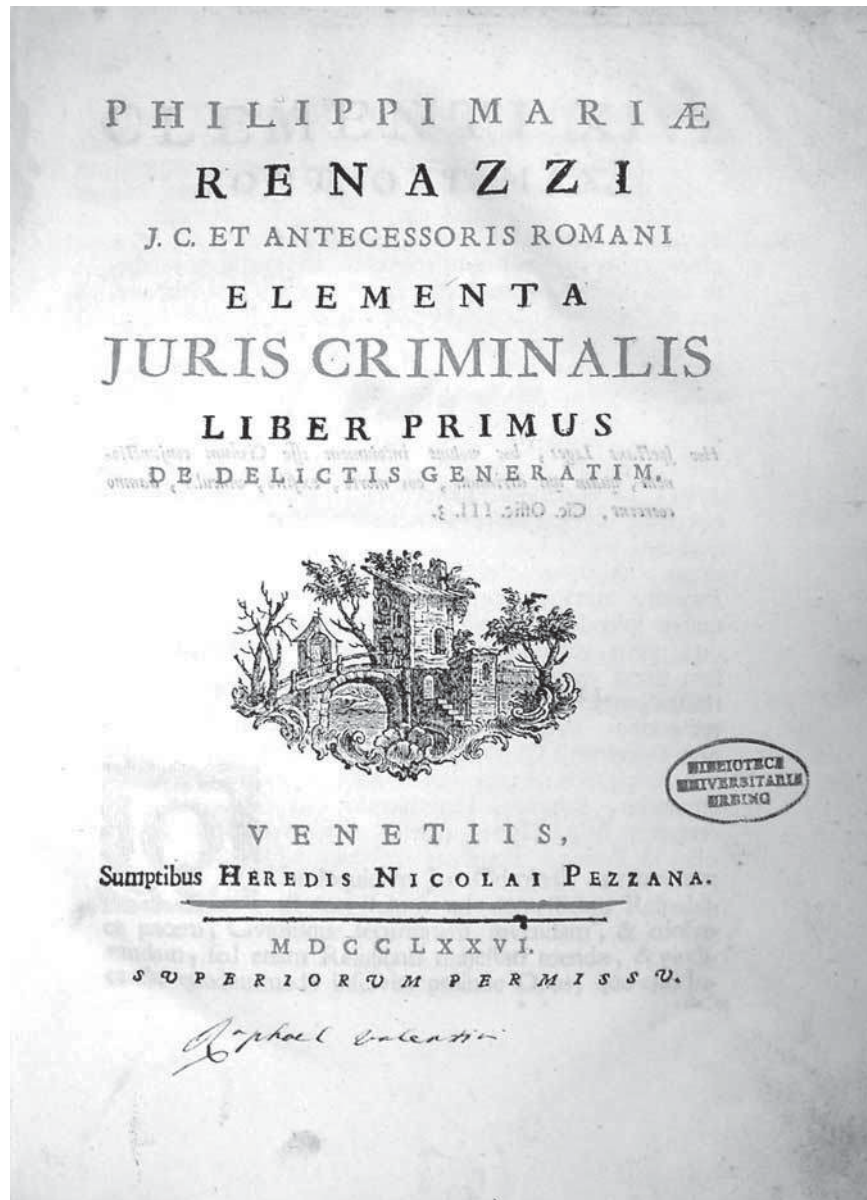
AUCTORE
JAC. ANT. ZALLINGER
AD TURRIM

SS. THEOLOGIAE DOCTORE
ET IN LYCEO CATHOLICO AUGUSTANO
AD S. SALVATOREM SS. CANONUM
PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO



ROMÆ MDCCCXXIII.

TYPIS ANTONII BOULZALER



CAPITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLO STATO PONTIFICIO

4.1. Dal periodo Napoleonico alle riforme giudiziarie di Pio VII

La fine del XVIII secolo segnò una svolta nella storia d'Italia, quando la penisola divenne oggetto delle mire espansionistiche di Napoleone.

L'invasione francese coinvolse anche i territori dello Stato pontificio tra cui le Marche, che, in particolare, dopo la parentesi della Repubblica Romana, durata appena lo spazio di un anno, furono annesse al Regno italico nel 1808, e spartite in tre Dipartimenti, quello del Metauro, con capoluogo Ancona, quello del Musone, con capoluogo Macerata, e quello del Tronto, con capoluogo Fermo. I Dipartimenti furono poi suddivisi a loro volta in Province, ivi compresa quella di "Urbino e Pesaro"¹ provincia unica che però venne posta sotto la direzione di due vice prefetti² dipendenti dalla Prefettura di Ancona.

Nei territori assoggettati, il Bonaparte procedette ad una rapida riorganizzazione giudiziaria, sostituendo innanzitutto tutte le magistrature³

¹ Per un approfondimento sulla vicenda napoleonica si veda per tutti C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia: 1796-1815*, Torino 1978, mentre per la situazione di Urbino durante la fase napoleonica vd. C. MARCOLINI, *Notizie storiche di Pesaro e Urbino*, 1978 e G. GARAVANI, *Urbino e il suo territorio durante l'invasione francese del 1797*, Urbino 1906, e *Urbino e il suo territorio durante la Repubblica Romana 1797-1800*, Urbino 1907.

² Si deve a Napoleone l'introduzione del Prefetto come rappresentante dello Stato in periferia; si trattava di un organo monocratico di nomina governativa posto a capo del dipartimento con funzioni amministrative. Per un approfondimento sulle riforme amministrative di Napoleone in Italia si vedano L. ANTONELLI, *I prefetti dell'Italia Napoleonica: Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983 e P. AIMO, *Le origini della giustizia amministrativa: Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, Milano 1990.

³ Fino all'invasione napoleonica tutti gli istituti di antico regime erano rimasti in vigore, comprese le magistrature e i Tribunali rotali. Se ne trova conferma, a solo titolo di esempio, nelle vicende della Rota perugina descritte in C. CUTINI ZAZZARINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia* cit., in *Grandi Tribunali* cit., pp. 336-337, in cui si legge espressa-

esistenti con Tribunali di prima istanza, e, per la giurisdizione di secondo grado, con Corti d'appello e d'assise, contro le cui sentenze era previsto il ricorso ad un terzo grado di giurisdizione, la Corte di Cassazione. Ma l'aspetto più innovativo della politica dell'imperatore francese si sarebbe rivelata senza dubbio l'emanazione dei Codici Napoleonici che, pubblicati in Francia nei primi dieci anni dell'Ottocento, vennero ben presto applicati in tutti i territori conquistati⁴.

La dominazione francese, a ben vedere, rappresentò ben più di una parentesi fine a se stessa nella storia di Urbino e delle sue istituzioni, finendo per risultare un vero e proprio spartiacque tra due mondi, l'antico e il moderno.

Il prestigio della città, che nel periodo ducale aveva trovato la sua miglior espressione nel Collegio dei Dottori e nello Studio da esso derivato, e che aveva fatto di Urbino uno dei centri del sapere giuridico italiano, si era mantenuto anche nel periodo successivo alla devoluzione allo Stato Pontificio⁵. Nel 1636 Urbano VIII aveva confermato al Collegio dei Dottori le prerogative proprie di un Tribunale di seconda e terza istanza⁶; Urbino aveva continuato a ricoprire un ruolo di primo piano per tutto il XVIII secolo diventando uno dei principali centri di cultura dello Stato Pontificio. In particolare gli interventi di Clemente XI, agli inizi del Settecento, avevano ampliato l'attività di studio dell'Università ed il ruolo dei Dottori del Collegio, chiamati ad amministrare la giustizia in ultima istanza anche in altre magistrature rotali dello Stato. Non erano

mente che: "La fine del XVIII secolo coincide con l'esaurirsi delle vicende istituzionali della Rota. Soppressa dal governo della Repubblica romana, viene temporaneamente reintegrata nelle sue funzioni con la prima Restaurazione; nel 1809 l'ultima elezione degli uditori precede di pochi mesi l'avvento del governo napoleonico. Il nuovo ordinamento dello Stato della Chiesa attuato nel 1816 realizza un sistema giurisdizionale completamente diverso".

⁴ I Codici napoleonici (civile del 1804, di procedura civile del 1806, del commercio del 1807, di procedura penale del 1808, e penale del 1810), anche dopo la loro abolizione, seguita alla Restaurazione, avrebbero lasciato un'impronta incancellabile sul piano dell'ordinamento giudiziario e legislativo dello Stato Pontificio, tanto che, a partire dal 1816, vi furono diversi interventi legislativi volti a dotare lo Stato della Chiesa di propri Codici che regolamentassero la procedura civile e criminale, nonché il diritto privato.

⁵ Per una ricca disamina sull'evoluzione dello Studio pubblico si veda *supra*, cap. I.

⁶ Si noti che, anche dopo la devoluzione delle terre ducali allo Stato della Chiesa, il Collegio dei Dottori di Urbino manteneva inalterata la prerogativa a giudicare in terza istanza, diversamente da quanto previsto per le altre Rote pontificie, la cui competenza era invece limitata al giudizio in secondo in grado. Si veda sul punto anche *supra*, cap. II.

mancati, infine, nell'arco del secolo, provvedimenti edilizi volti ad abbellire gli edifici cittadini, quando non anche a costruire *ex novo* quei palazzi signorili che avrebbero conferito alla città ducale quella monumentalità imponente che tuttora può vantare⁷.

L'occupazione napoleonica segna la fine di questa epoca prestigiosa e non solo per i provvedimenti adottati dal Bonaparte, estesi del resto a tutto il territorio conquistato, ma soprattutto per le conseguenze che, sia pur indirettamente, ne derivarono in seguito.

Con la Restaurazione del 1815 la situazione di Urbino si presentò molto diversa da quella lasciata meno di vent'anni prima. Dopo la parentesi francese, il Delegato Apostolico di Pio VII, mons. Agostino Rivarola⁸ ebbe il compito di ripristinare la sovranità pontificia nelle cosiddette province di "Prima Recupera"⁹, tra le quali era compresa anche quella

⁷ Vd. F. MAZZINI, *I mattoni e le pietre di Urbino*, Urbino 1982, ma si veda anche Don B. LIGI, *Memorie ecclesiastiche di Urbino*, Urbino 1938, pp. 5-25.

⁸ Agostino Rivarola, nato a Genova il 14 marzo 1758, venne nominato cardinale della Chiesa cattolica da papa Pio VII il 1° ottobre 1817. Viene ricordato soprattutto per l'inflessibile durezza con cui condusse la lotta contro il giacobinismo e la carboneria, che gli era stata affidata durante il pontificato di Leone XII. Venne infatti inviato in Romagna con il grado di legato straordinario, munito di pieni poteri, allo scopo di stroncare tutte le società segrete. Il 31 agosto 1825 fece condannare 508 persone di cui 7 finirono sul patibolo. Nel 1826 subì un attentato a colpi di pistola dal quale riuscì a salvarsi, restando tuttavia talmente intimorito che Leone XII decise di richiamarlo a Roma. Morì il 7 novembre 1842 all'età di 84 anni. Magistrale l'interpretazione che ne diede Ugo Tognazzi nel film "Nell'anno del Signore" del 1969.

⁹ Si trattava delle province, già appartenute allo Stato Pontificio, sulle quali si era restaurato il dominio papale immediatamente dopo il Congresso di Vienna. La Restaurazione avvenne infatti in due fasi, da cui la distinzione tra province di prima e di seconda recupera. Nel maggio 1814 Mons. Agostino Rivarola pubblicò un Editto allo scopo di ristabilire la sovranità pontificia in tutto lo Stato. In realtà le disposizioni del Rivarola trovarono applicazione, per altro in via transitoria, solo nelle province del Lazio, dell'Umbria e in quella di Urbino e Pesaro, dette anche di prima recupera. L'Editto aboliva di fatto i codici napoleonici, richiamando in vigore la legislazione pontificia del 1809, e dichiarava cessata la giurisdizione dei magistrati civili e penali, destinati ad essere sostituiti con giudici di nuova nomina. Sul punto si veda anche M. MOSCARINI, *La restaurazione pontificia nelle province di "prima recupera" (maggio 1814-marzo 1815)*, Roma 1933. Le altre province, quelle marchigiane di Ancona, Macerata, Fermo, Camerino, assieme a quelle della Romagna e al Ducato di Benevento, facevano invece parte delle province di seconda recupera, nelle quali, con un editto del 5 luglio 1815 il Segretario di Stato, cardinale Consalvi, dettò norme parzialmente differenti, destinate per altro ad ispirare l'assetto definitivo della Restaurazione pontificia. Innanzitutto furono istituiti governi provvisori nelle Legazioni della Romagna, nelle Marche e nei Ducati di Camerino e di Benevento, affidati ad una Congregazione governativa, residente in ciascun Capoluogo e presieduta

di Urbino e Pesaro. L'editto del Cardinale del 14 maggio 1814 stabiliva, in via transitoria, che venissero soppressi tutti i Tribunali funzionanti durante il periodo francese¹⁰, sostituiti provvisoriamente da Tribunali civili e penali di prima istanza, e ciò fino a che non si fossero dettate disposizioni concernenti la nuova organizzazione dell'amministrazione della giustizia, che vide la luce due anni dopo con *motuproprio* del 6 luglio 1816¹¹.

Il documento papale prevedeva innanzitutto una nuova ripartizione del territorio dello Stato Ecclesiastico in diciassette Delegazioni, divise a loro volta in tre classi a seconda della loro importanza. In particolare all'interno di ciascuna classe le Delegazioni erano state distinte in governi di primo e secondo ordine, affidati ad un governatore, scelto dal Pontefice, al quale erano state riconosciute funzioni amministrative, di polizia e giudiziarie¹². Urbino, unita a Pesaro, venne ricompresa tra le cinque Delegazioni di prima classe, assieme a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

da un prelato. Anche nelle province di seconda recupera furono aboliti i codici napoleonici (civile e penale), ma venne mantenuto in vigore quello di commercio. Si vedano in proposito E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio* (sec. XIX), in *Ferrara Viva*, anno I, n. 2, 1959, pp. 43-73, p. 48 e C. LODOLINI TUPPUTI, *Repertorio delle magistrature periferiche dello Stato Pontificio (1815-1870)*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, anno XCII, Fasc. III, 2005, pp. 323-428, pp. 324-326.

¹⁰ Furono mantenuti tuttavia due Tribunali d'appello, uno a Bologna e uno ad Ancona, competenti a giudicare in secondo grado le cause provenienti rispettivamente dalla Romagna e dalle Marche, mentre per quelle provenienti dal Ducato di Benevento fungeva da Tribunale d'appello la Rota Romana. Infine il Tribunale della Segnatura apostolica, con sede a Roma, sostituì il Tribunale di Cassazione introdotto da Napoleone. Vd. C. LODOLINI TUPPUTI, *op. cit.*, p. 326.

¹¹ Per il testo vd. *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de'6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816, pp. 3-62, da ora indicato come *motuproprio* 1816 in APPENDICE II.

¹² I governatori dipendevano interamente dal Delegato pontificio per l'esercizio dell'attività amministrativa, mentre avevano giurisdizione diretta negli affari civili e nelle cause minori. In particolare l'art. 25, Titolo II del *motuproprio* del 1816 riconosceva ai governatori la competenza a giudicare:

“1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per ufficio di Giudice, o per diritto di azione:

Un Editto del Segretario di Stato del 26 novembre 1817 elevò le quattro Delegazioni della Romagna al rango di Legazioni¹³, affidandone il governo ad un Cardinale Legato, mentre la Delegazione feltresca, rimasta così l'unica di prima classe, avrebbe ottenuto questo privilegio soltanto nel 1831¹⁴.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia civile e penale il *motuproprio* di Pio VII procedette alla definitiva riorganizzazione delle strutture giudiziarie. Pur avendo già abolito i Tribunali istituiti durante l'occupazione francese, nel dettare le norme del nuovo ordinamento giudiziario il Pontefice si ispirò di fatto all'impianto strutturale voluto dal Bonaparte, introducendo grosse innovazioni rispetto al modo in cui veniva amministrata la giustizia nello Stato Pontificio del XVIII secolo.

Dando voce all'esigenza di una disciplina procedurale uniforme in tutto lo Stato, Pio VII creò dunque nuove strutture giudiziarie, ma mantenne inalterata la nomenclatura ed i gradi di giurisdizione introdotti dall'ordinamento napoleonico. Furono pertanto istituiti in ciascun capoluogo di Delegazione un Tribunale civile e un Tribunale criminale competenti a giudicare in prima istanza.

Come disposto dall'art. 30 del *motuproprio* di Pio VII il Tribunale civile di prima istanza doveva essere composto da sette membri di cui cinque erano giudici effettivi e due aggiunti. Gli articoli 67 e 68 dettavano quindi una serie di regole uniformi, per tutti i Tribunali dello Stato Pontificio, relative al reclutamento dei magistrati: essi infatti sarebbero stati nominati dal Sovrano Pontefice tra i laureati in giurisprudenza che avessero compiuto almeno 25 anni, che avessero esercitato per almeno tre anni la professione forense, che fossero di "onesti natali" e di irre-

4° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territori;

5° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri;

6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo".

¹³ Le Delegazioni di prima classe, in base al *motuproprio* del 1816, assumevano il titolo di Legazioni allorché vi fosse preposto un Cardinale Legato, con prerogative più ampie rispetto al Delegato. In alcune materie, quale ad esempio quella relativa alle strade provinciali, al Legato venivano attribuite quelle funzioni di tutela che nelle Delegazioni spettavano ad altri organi. Vd. E. LODOLINI, C. TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 331-338.

¹⁴ La Delegazione di Urbino e Pesaro venne elevata al rango di Legazione soltanto nel 1831 con l'Editto del 5 luglio sull'*Ordinamento amministrativo delle Comunità e delle Province*, tornando così a godere del prestigio che aveva prima dell'invasione francese. Sul punto vd. *infra*, § 4.4.

prensibile condotta. Il Tribunale, diviso in sezioni, ciascuna delle quali composta da tre giudici¹⁵, funzionava collegialmente con l'intervento di almeno tre componenti, e sotto la presidenza del magistrato più anziano, ed era competente a giudicare in prima istanza tutte le cause tranne quelle riservate all'assessore civile o alle giurisdizioni speciali¹⁶.

La figura dell'assessore civile, istituita anch'essa con il provvedimento del 1816 assieme a quella dell'assessore criminale, aveva principalmente il compito di coadiuvare il Delegato pontificio nel "disbrigo" dell'attività amministrativa¹⁷. Ad esso veniva tuttavia attribuito¹⁸ quell'esercizio della giurisdizione, in qualità di giudice singolo, che il *motuproprio* riconosceva al governatore in relazione alle cause civili minori. Le sentenze emesse dall'assessore civile erano appellabili di fronte al Tribunale di prima istanza¹⁹.

Quanto all'amministrazione della giustizia penale, il *motuproprio* del 1816 prevedeva altresì l'istituzione di un Tribunale criminale in ciascuna Delegazione²⁰, presieduto dal Delegato pontificio e composto da quattro membri, vale a dire i due assessori, civile e criminale, un giudice del Tribunale civile di prima istanza e uno dei membri della Congregazione governativa²¹, questi ultimi due da rinnovarsi a turno ogni anno. I Tribuna-

¹⁵ *Motuproprio* 1816 cit., art. 32.

¹⁶ *Ibidem*, art. 33. Quanto alle giurisdizioni speciali l'art. 64 prevedeva che fossero soppresse in materia di contenzioso civile tutte le giurisdizioni ed i Tribunali particolari sia a Roma che nello Stato pontificio. Erano tuttavia esclusi i Tribunali Ecclesiastici, quello del Campidoglio, le giurisdizioni della "Congregazione de' Vescovi e Regolari", del "Tribunale della Dateria", e il "Tribunale della Fabbrica di S. Pietro". Erano inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute, le giurisdizioni della "Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV", dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona, del Presidente della "Grascia" nei mercati soggetti alla sua giurisdizione, "dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontifici Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802", dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza, del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti, e del "Giudice de' mercenari" negli affari di sua competenza (*motuproprio* 1816 cit., art. 64).

¹⁷ *Ibidem*, art. 7.

¹⁸ *Ibidem*, art. 28.

¹⁹ *Ibidem*, art. 26.

²⁰ *Ibidem*, art. 77.

²¹ Si trattava di un organo consultivo, istituito e regolato con il *motuproprio* del 1816. Rappresentava l'elemento locale, tanto che i suoi membri (quattro nelle Legazioni e Delegazioni di prima classe, tre in quelle di seconda, due in quelle di terza) dovevano essere nati nella Delegazione o Legazione, o almeno originari della stessa, oppure dovevano avere possedimenti o il domicilio in essa da almeno dieci anni. Erano nominati dal

li criminali giudicavano in prima istanza le cause relative a delitti “per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera”²², mentre la competenza per tutte le altre cause spettava ai governatori “per comodo delle Popolazioni, e per maggior speditezza nell’amministrazione della giustizia”²³. Anche in questo caso la giurisdizione riconosciuta al governatore veniva esercitata dall’assessore criminale²⁴. L’art. 93 del *motuproprio* di Pio VII prevedeva inoltre che in ogni Delegazione sede di un Tribunale criminale venisse nominato dal Pontefice un Procuratore Fiscale.

L’art. 92 introduceva infine l’unica norma che il *motuproprio* dedicava all’attività forense: la disposizione prevedeva infatti l’istituzione, presso ogni Tribunale criminale, della figura del “Difensore de’ rei”, nominato dal “Sovrano”, con il compito di assumere la difesa d’ufficio nei procedimenti penali. L’art. 92 stabiliva inoltre che chiunque fosse stato inquisito potesse o avvalersi di tale servizio, oppure dell’opera di altro avvocato difensore, purché quest’ultimo risultasse iscritto in un apposito “catalogo” approvato dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa”²⁵.

Il *motuproprio* del 6 luglio 1816 aveva stabilito che nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che era l’unica ad avere due capoluoghi, sia il Tribunale civile di prima istanza, che quello criminale fossero istituiti a Pesaro, città che il Delegato aveva scelto come sua residenza.

Con la Restaurazione Urbino aveva perso le sue prerogative ed i suoi privilegi.

pontefice tra i soggetti, ultratrentenni, che avessero svolto incarichi statali o comunali o la professione forense per tre anni, che provenissero da onesta famiglia e si fossero distinti per costume ed istruzione. La Congregazione governativa si riuniva almeno tre volte alla settimana di fronte al Delegato o al Legato e aveva compiti consultivi in ordine agli affari più importanti. Dal 1816 uno dei suoi membri entrò a far parte del Tribunale criminale. Vd. C. LODOLINI TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 338-339.

²² *Motuproprio* 1816 cit., art. 80.

²³ *Ibidem*, art. 76: “Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell’amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente”.

²⁴ *Ibidem*, art. 79: “In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall’altro Assessore, che non avrà l’esercizio della giurisdizione nelle cause minori civili”.

²⁵ Sul “catalogo” e sulle considerazioni che possono trarsene si veda *infra*, § 4,2.

In primo luogo l'antico Collegio dei Dottori, da Rota pontificia competente a giudicare in seconda e terza istanza, veniva declassato a Tribunale di prima istanza. L'art. 35 del *motuproprio* aveva infatti drasticamente ridotto le corti di giustizia, prevedendo che vi fossero in tutto lo Stato della Chiesa "quattro Tribunali di *Appellazione*"²⁶: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì; uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino; due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A.C.²⁷, e quello della Rota"²⁸.

In secondo luogo, benché Urbino fosse capoluogo della Delegazione assieme a Pesaro²⁹, era stato stabilito che sia il Tribunale civile, che quello criminale, avessero sede nella città costiera, senza considerare in alcun modo che il Collegio dei Dottori era nato proprio ad Urbino, e aveva dato lustro per secoli all'intero Ducato grazie alla contemporanea presenza dello Studio pubblico che insieme ad esso aveva avuto origine³⁰.

²⁶ Come per la giurisdizione civile, anche per quella penale era prevista una disposizione analoga: l'art. 82 stabiliva infatti che "L'appellazione (...) sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di appellatione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d'Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta".

²⁷ Il Tribunale dell'*Auditor Camerae* giudicava in prima istanza nella Comarca (la provincia di Roma) e a Roma le cause di valore superiore a ottocentoventicinque scudi; era invece una magistratura d'appello per le cause di valore inferiore, giudicate in prima istanza dai Tribunali delle province di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone e Benevento. Era composto inizialmente da tre giudici prelati con il titolo di luogotenenti e da un giudice laico, sostituito nel 1817 da tre giudici con il titolo di assessori dei luogotenenti (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 49).

²⁸ La Sacra Rota aveva funzioni di Tribunale d'appello per le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, decise dai Tribunali di prima istanza delle stesse province del Lazio e dell'Umbria (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 51).

²⁹ Iniziava in tal modo una lenta erosione dei privilegi e delle competenze di Urbino a vantaggio di Pesaro, città della costa, segno inequivocabile del cambiamento dei tempi. Da questo momento infatti Urbino avrebbe sempre dovuto lottare per mantenere il suo ruolo di capoluogo e le sue prerogative.

³⁰ Vd. *supra*, cap. I e cap. II. L'Ateneo urbinata fu l'unica istituzione della città a mantenere pressoché inalterate le proprie prerogative a dispetto degli eventi esterni: è vero infatti che durante la dominazione francese, come dice Marra nel *Chartularium*, "la vita dell'università urbinata subì un arresto quasi totale seguendo così le sorti di altri gloriosi Atenei italiani quali quello di Perugia e quello di Bologna", e che "nel 1808, per decreto di Napoleone, la Università fu soppressa e in sua vece fu istituito un Liceo Convitto nel palazzo appartenente al Collegio dei Nobili", ma è altrettanto vero che di fatto, come conclude lo stesso Marra, "la soppressione vera e propria non si verificò" e che "le

Come era logico aspettarsi la concentrazione degli uffici giudiziari nella costa suscitò reazioni negative e proteste da parte degli abitanti della città di Urbino³¹. Le rimostranze della popolazione dell'area montana, per altro piuttosto numerosa, nonché una riflessione sulle profonde differenze territoriali intercorrenti tra la zona costiera e quella interna, indussero Pio VII a modificare l'organizzazione della giustizia con una *Notificazione* del Segretario di Stato del 22 marzo 1817³². Il provvedimento prevedeva innanzitutto che la "provincia di Urbino", comprendente la Delegazione di Urbino e Pesaro, fosse suddivisa in due zone per l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, una "superiore", corrispondente alla zona montana, e una "inferiore" composta dai territori di pianura e adiacenti al mare.

"La Sua Santità di Nostro Signore intenta sempre a rimuovere tutti gli ostacoli, che possono ritardare il corso dell'Amministrazione della giustizia, da cui dipende precipualmente il ben essere, e la felicità dei suoi amatissimi Sudditi, primario scopo delle sue paterne cure, benché conosca che nella massima generale il sistema della organizzazione tanto dei Tribunali Civili, che Criminali, stabilito col Motuproprio dei 6. luglio 1816, sia il più semplice, ed insieme il più conveniente alla maturità dei giudizi, ciò non ostante conobbe fin dal principio che avrebbe potuto talvolta sotto alcuni rapporti particolari di località esigere in appresso qualche provvidenza per apprestare un conveniente rimedio alle difficoltà imprevedibili da principio, e che la posteriore esperienza può solo far conoscere in tutta la loro estensione. Fu quindi per effetto di tale provvidenza, che nell'Articolo 241. dello stesso Motuproprio riservò alle opportunità riconosciute con la esperienza, e coi lumi, che fossero per sopravvenire, qualche *particolare aggiunta, dichiarazione o*

attività didattiche subirono un grave rallentamento, ma in realtà non cessarono mai" (vd. F. MARRA, *op. cit.*, pp. 108-110). In seguito, con la Restaurazione del dominio pontificio, l'Ateneo urbinato avrebbe ripreso a pieno titolo il suo ruolo, ottenendo nel 1826 la conferma tra le Università di secondo ordine dello Stato della Chiesa. Sul punto vd. *supra*, cap. II.

³¹ Si veda per un'interessante disamina sulla storia della provincia di Urbino e di Pesaro L. RENZETTI, *Le due province di Pesaro e Urbino nella storia e nella denominazione*, in *Urvinum*, anno II, n. 2, 1928, pp. 44-53, pp. 47-48.

³² *Notificazione del Luogotenente in Urbino di S. E. Rma Mons. Delegato apostolico di Urbino e Pesaro*, Urbino, 1817, in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al moto proprio di N. S. Papa Pio VII in data 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816, pp. 205-207, da ora indicata come *Notificazione 1817* in APPENDICE III.

correzione, che si potesse ravvisare più adattata al *bene universale*, ed alla *maggior perfezione dell'opera*.

Coerentemente a questi principj ha preso in particolar considerazione le rimostranze presentate per parte dei suoi Popoli, che abitano la parte quanto popolata, ed estesa, altrettanto remota, ed alpestre della Provincia di Urbino. Ha dovuto la Santità Sua ravvisare, che la lunghezza della Linea, che percorre questa Provincia, dai punti remoti fino alle adjacenze marittime, la mancanza di comunicazioni facili, e pronte, l'asprezza delle Strade, che traversano i gioghi dell'Appennino, l'abbondanza delle nevi, che nella stagione d'Inverno spesso rendono impervie tali Strade, infine la inopia di quelle Popolazioni, rendono difficoltoso, incomodo, e dispendioso il ricorso ai Tribunali Civili, e Criminali stabiliti nella Città marittima di Pesaro.

Il cumulo di queste riflessioni ha determinato la Santità Sua ad apprestare un riparo tale, che senza sconvolgere il sistema Governativo di quella Delegazione, e senza dipartirsi dai principj essenziali della presente organizzazione, provveda alle particolari indigenze di quelle Località, non comuni del tutto insieme ad altre, con centralizzare in essi i Tribunali di Giustizia, onde se ne faciliti l'accesso.

A questo oggetto ha commesso la formazione di un Piano di provvedimento parziale, che non devii dal sistema generale nelle basi, e che limitandosi a stabilire dentro un perimetro più ristretto un centro più comodo di autorità per il disbrigo degli affari giudiziarij di natura loro i più frequenti, e molteplici, ed i più urgenti, mantenga in tutto il resto la uniformità dell'ordine, e la stabilità delle massime fondamentali.

Questo Piano presentato alla Santità Sua, e maturamente esaminato dalla Medesima, ha meritato la di Lei approvazione, in seguito della quale con pienezza della sua suprema, ed Apostolica autorità, e con l'oracolo comunicati di viva Voce, ci ha comandato di ordinare in suo nome ciò che segue:

1. *La Provincia di Urbino*, componente la *Delegazione di Urbino, e Pesaro*, sarà in quanto all'esercizio della giurisdizione *Civile, e Criminale*, suddivisa in due parti, l'una *superiore*, che racchiuderà i Luoghi di Montagna, che si estendono sul dorso degli Appennini, e l'altra *inferiore*, in cui resteranno inclusi i luoghi della Pianura, e i più prossimi al Mare, a tenore dell'annessa dimarcazione”.

Fu stabilito inoltre che le strutture giudiziarie già presenti nella città di Pesaro fossero duplicate per la città di Urbino, e cioè che qui venisse fissata la residenza di due assessori del Delegato, con le stesse competenze di quelli residenti a Pesaro, e che qui fosse prevista la sede di un Tribunale civile di prima istanza, e di un Tribunale criminale sotto la cui giurisdizione sarebbero ricaduti tutti i luoghi compresi nella cosiddetta “parte superiore”.

“2. Rimanendo ferma la organizzazione attuale dei Tribunali Civili, e Criminali, residenti in Pesaro in tutti i Luoghi inclusi nel perimetro della parte inferiore, sarà in Urbino stabilita la residenza di due *Assessori* del Delegato, di un Tribunale Civile *di Prima Istanza*, e di un Tribunale *Criminale* per esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in tutti i luoghi compresi nella parte superiore.

Anche il Tribunale civile di prima istanza di Urbino, come i Tribunali analoghi delle Delegazioni di prima classe, sarebbe stato formato da sette membri, cinque giudici effettivi e due aggiunti, con la possibilità di essere diviso in due turni o sezioni. Allo stesso modo il Tribunale criminale sarebbe stato composto da cinque membri, vale a dire due giudici effettivi del Tribunale civile, i due assessori e il Delegato³³. Era inoltre destinato al Tribunale di Urbino il personale necessario al suo funzionamento: un cancelliere³⁴, i cursori³⁵, e un Procuratore fiscale, nominato dal Pontefice. Infine, in applicazione dell'art. 92 del *Motuproprio*, presso il medesimo Tribunale veniva istituito l'Avvocato dei Rei³⁶, vale a dire il difensore d'ufficio, anch'esso di nomina sovrana, di cui potevano avvalersi coloro che si trovavano coinvolti in un procedimento di natura penale.

I Tribunali di Urbino si insediarono il 16 agosto 1817 alle ore 16, quando il Luogotenente di Urbino, l'avv. Filippo Monti, procedette in rappresentanza di Pio VII alla loro “installazione” con la nomina di tutti i soggetti “impiegati né Tribunali di prima istanza civile e criminale residenti in Urbino”.

³³ Poiché il Delegato Pontificio risiedeva ad Urbino soltanto nei sei mesi estivi, da maggio ad ottobre, durante il rimanente periodo dell'anno veniva sostituito da un Luogotenente in tutte le sue funzioni, compresa la presidenza del Tribunale criminale, che era ricoperta alternativamente dal Delegato o, in sua assenza, dal Luogotenente. Dall'*Almanacco storico-statistico della legazione di Urbino e Pesaro per l'anno 1841 offerto all'egregio nobilissimo giovane Signor Conte Francesco Ubaldini, anno I*, Tipografia della Cappella del SS. Sacramento, Urbino 1840.

³⁴ Ai sensi dell'art. 7 della *Notificazione* del 1817 il Cancelliere era incaricato della Cancelleria sia civile che criminale, ed aveva l'obbligo di tenere e conservare gli atti e i registri dell'una e dell'altra. Vd. *Notificazione* 1817 cit., art. 7.

³⁵ *Ibidem*, art. 8.

³⁶ *Ibidem*, art. 10. Il provvedimento del 1817 prevedeva inoltre un regime transitorio per dirimere le controversie già istruite presso le strutture giudiziarie di Pesaro: l'art. 13 stabiliva infatti che “le Cause sì Civili, che Criminali, le quali si trovano già introdotte nei Tribunali di Pesaro, rimarranno nei medesimi Tribunali fino alla sentenza definitiva inclusivamente. Gli atti esecutoriali delle sentenze, pronunciate dai Tribunali di Pesaro, apparterranno ai nuovi Tribunali di Urbino”.

NOTIFICAZIONE ³⁷

FILIPPO AVVOCATO MONTI
LUOGOTENENTE IN URBINO DI S.E. RMA
MONS. DELEGATO APOSTOLICO DI URBINO E PESARO

Sua Eccellenza Rma Monsig. Delegato Apostolico di Urbino, e Pesaro con suo veneratissimo Dispaccio delli 13 corrente N. 161 R.P. mi affida l'onorevole incarico di procedere in Suo nome, e veci all'istallazione di questi Tribunali di Urbino creati con la Notificazione Sovrana dei 22 p.p. Marzo.

Con tutto il piacere mi affretto di far conoscere a questo Pubblico, che oggi alle ore 16 vado a compiere questa commissione cara al mio cuore, perché utile, e gloriosa per gli Urbinati.

La Tabella posta a piedi di questa Notificazione dimostra di quai Soggetti siano composti li Tribunali medesimi.

Chiunque però resta compreso nella Giurisdizione di questi Tribunali non potrà di qui in avanti deviare da loro per gli oggetti di Giustizia civile, e Criminale.

Riconosca ognuno nel compimento delle Sovrane Beneficenze a larga mano versate sulla Città, e Provincia di Urbino un nuovo motivo di amore verso il Grande, l'Immortale Sommo Pontefice, e Sovrano PIO PAPA VII. felicemente Regnante.

Dalla Nostra Residenza di Urbino li 16 Agosto 1817

FILIPPO MONTI LUOGOTENENTE

Tommaso Meneghini Commesso

³⁷ *Notificazione del 16 agosto 1817*, in BUU, B. XII, busta 26,11,9.

NOTIFICAZIONE.

FILIPPO AVVOCATO MONTI

LUOGOTENENTE IN URBINO DI S. E. RMA MONSIEG. DELEGATO APOSTOLICO
DI URBINO, E PESARO.

Sua Eccellenza Rma Monsig. Delegato Apostolico di Urbino, e Pesaro con suo veneratissimo Dispaccio delli 13 corrente N. 161. R. P. mi affida l'onorevole incarico di procedere in Suo nome, e vici all'istallamento di questi Tribunali di Urbino creati con la Notificazione Sovrana dei 22 p. p. Marzo.

Con tutto il piacere mi affretto di far conoscere a questo Pubblico, che oggi alle ore 16 vado a compiere questa commissione cara al mio cuore, perchè utile, e gloriosa per gli Urbinati.

La Tabella posta a piedi di questa Notificazione dimostra di quai Soggetti siano composti li Tribunali medesimi.

Chiunque però resta compreso nella Giurisdizione di questi Tribunali non potrà di qui in avanti deviare da loro per gli oggetti di Giustizia Civile, e Criminale.

Riconosca ognuno nel compimento delle Sovrane Beneficenze a larga mano versate sulla Città, e Provincia di Urbino un nuovo motivo di amore verso il Grande, l'Immortale Sommo Pontefice, e Sovrano PIO PAPA VII. felicemente Regnante.

Dalla Nostra Residenza di Urbino li 16 Agosto 1817.

FILIPPO MONTI LUOGOTENENTE.

Tommaso Menghini Commesso.

T A B E L L A

*Di tutti gl' Impiegati ne' Tribunali di Prima Istanza Civile, e Criminale
residenti in Urbino.*

LUOGOTENENZA.

SIG. AVVOCATO FILIPPO MONTI.
Tommaso Menghini Commesso.

A S S E S S O R I.

Socio. AVV. ANTONIO SANTI FRAVOLINI.
AVV. FRANCESCO MASSA.
MARCELLO BARTOLOMEO CANCELLIERE.
BARTOLOMEO SANTI CUSATORE.

TRIBUNALE CIVILE.

Sig. AVV. GAETANO MUZI Presidente.
AVV. CRESCENTINO PASQUALINI } Giudici
AVV. PIETRO FALCONI }
AVV. GIUSEPPE LEONI }
AVV. DOMENICO SODI }
AVV. PASQUALE ARMELLINI } id. Aggiunti
AVV. CURZIO VIVIANI }
D. GIO. BATTISTA AMBROSIO Cancelliere.
PIETRO BUFFERLI Sostituto.
LUIGI CAMBA Scrittore Archivista.
DOMENICO TACCHI Portiere.
ANTONIO ROCHINI Cusatore.

TRIBUNALE CRIMINALE.

Li sul. Sigg. LUOGOTENENTE, ed ASSESSORI,
e due dei Sigg. GIUDICI del Tribunale Civile.
Sig. AVV. TOMMASO PAGNONI Difensore de' Rei.
AVV. BARTOLOMEO CORI Capiice Procons.
AVV. FRANCESCO ROSSINI id.
AVV. LUIGI MAZZOLI Procuratore Fiscale.
GIUSEPPE GALVANI Primo Sostituto Cons.
LUIGI CECCHINI id.
FRANCESCO CAPELLINI id. p. p. p. p.
GAETANO FULVI
LEONARDO SARTORI Portiere.
GIUSEPPE CALZONI Cusatore.

URBINO, Per Vincenzo Guzzini Stampator Camerale.

TABELLA³⁸

Di tutti gl'Impiegati ne'Tribunali di Prima Istanza Civile, e Criminale residenti in Urbino

LUOGOTENENZA

SIG. AVVOCATO FILIPPO MONTI

TOMMASO MENEGHINI COMMESSO

ASSESSORI

Sigg. AVV. ANTONIO SANTI FRAVOLINI

AVV. FRANCESCO MASSA

MARIANO BARTOLINI cancelliere

BALDASSARRE SANTI cursore

TRIBUNALE CIVILESig. Avv. GAETANO MUZZI³⁹Avv. CRESCENTINO PASQUALINI⁴⁰Avv. PIETRO FALCONI⁴⁰Avv. GIUSEPPE LEONI⁴⁰Avv. DOMENICO SODI⁴⁰Avv. PASQUALE ARMELLINI⁴¹Avv. CURZIO VIVIANI⁴¹D.re GIO:BATTISTA AMBROSJ⁴²PIETRO BUFFERLI⁴³LUIGI GAMBA⁴⁴DOMENICO TACCHI⁴⁵ANTONIO ROGHINI⁴⁶**TRIBUNALE CRIMINALE**

Lì Sud. Sigg. LUOGOTENENTE ed ASSESSORI, e due dei Sigg. GIUDICI del Tribunale Civile

Sig. Avv. TOMMASO PAGNONI⁴⁷Avv. BARTOLOMEO GORI⁴⁸Avv. FRANCESCO ROSSINI⁴⁹Avv. LUIGI MAZZOLI⁵⁰GIUSEPPE GALVANI⁵¹LUIGI CECCHINI⁵²FRANCESCO CAPELLINI⁵³GAETANO FULVI⁵⁴IGNAZIO SANTINI⁵⁴GIUSEPPE CALZINI⁵⁵

URBINO, Per Vincenzo Guerrini Stampator Camerale

³⁸ *Ibidem*³⁹ Presidente⁴⁰ Giudice effettivo⁴¹ *Id.* aggiunto: *id.* sta per *idem*, vale a dire giudice aggiunto⁴² Cancelliere⁴³ Sostituto⁴⁴ Scrittore Archivista⁴⁵ Portiere⁴⁶ Cursore⁴⁷ Difensore de'Rei⁴⁸ Giudice processuale⁴⁹ *Id.*, vale a dire giudice processuale⁵⁰ Procuratore fiscale⁵¹ Primo sostituto cancelliere⁵² *Id.*, ossia primo sostituto cancelliere⁵³ *Id.* provvisori, ossia sostituto cancelliere provvisorio⁵⁴ Portiere⁵⁵ Cursore

La tabella, che segue il testo della Notificazione, contiene un elenco di tutti coloro che, a vario titolo, sarebbero stati impiegati nell'organizzazione della giustizia di Urbino e del suo circondario. Sotto la luogotenenza dell'avv. Filippo Monti, destinato a rappresentare il Delegato apostolico, che aveva la sua residenza nella città di Pesaro, furono chiamati a ricoprire il ruolo di Assessori⁵⁶ gli avvocati Antonio Santi Fravolini e Francesco Massa; era inoltre previsto che la struttura giudiziaria disponesse di un ufficio di cancelleria che, nella fattispecie, venne affidato a Mariano Bartolini, e di un cursore, individuato nella persona di Baldassarre Santi.

Seguiva a questo punto nella Tabella l'indicazione dei soggetti che avrebbero composto rispettivamente il Tribunale civile di prima istanza e il Tribunale criminale. In particolare, in applicazione delle disposizioni del *motuproprio* del 1816, il primo risultò formato da sette membri, vale a dire, l'avv. Gaetano Muzj in qualità di Presidente, gli avvocati Crescentino Pasqualini, Pietro Falconi, Giuseppe Leoni e Domenico Sodi, nel ruolo di giudici effettivi, e, quali giudici supplenti, gli avvocati Pasquale Armellini e Curzio Viviani. Il Tribunale civile fu inoltre dotato di una propria cancelleria diretta dal Dott. Gio. Battista Ambrosj con l'ausilio del sostituto cancelliere, Pietro Bufferli; di un portiere, Domenico Tacchi; di un cursore, Antonio Roghini, e di uno scrittore con il titolo di archivista, Luigi Gamba, incaricato della redazione di verbali e documenti scritti e della loro conservazione.

Il Tribunale criminale di prima istanza, per quanto ubicato nella stessa sede di quello civile, doveva avere, per legge, una sua propria composizione e degli uffici a sé stanti. Presieduto dal Luogotenente, venne infatti costituito dagli assessori e dai due giudici processuali, gli avvocati Bartolomeo Gori e Francesco Rossini. L'ufficio di Procuratore fiscale fu invece attribuito all'avv. Luigi Mazzoli, mentre il ruolo di Difensore de'rei venne affidato all'avv. Tommaso Pagnoni, del quale è oggi nota una breve supplenza presso la Pontificia Università di Urbino⁵⁷. Il Tribunale penale venne infine dotato di un proprio ufficio di cancelleria, nel quale avrebbero prestato servizio i sostituti cancellieri Giuseppe Galvani e Luigi Cecchini ed i loro vice, Francesco Capellini e Gaetano Fulvi; di un proprio cursore, individuato nella persona di Giuseppe Calzini, e di un portiere, nella fattispecie il sig. Ignazio Santini.

⁵⁶ Sul ruolo degli assessori nell'organizzazione della giustizia pontificia vd. *supra* in questo paragrafo.

⁵⁷ Sull'attività di Tommaso Pagnoni in qualità di Difensore de'rei e per alcune, sia pur lacunose, notizie biografiche vd. *infra* cap. VI.

4.2. La prima regolamentazione della professione forense nello Stato Pontificio

La prima organizzazione delle professioni di avvocati e procuratori si ebbe sotto il pontificato di Pio VII, il quale con il “Regolamento di disciplina” del 27 gennaio 1818⁵⁸ dettava principi e requisiti d'accesso alla carriera forense.

Un accenno al progetto di Pio VII era già contenuto nel *motuproprio* del 1816, quando il Pontefice, avvertendo la necessità di una più compiuta e precipua disciplina della materia, stabiliva alcune norme di transizione da applicarsi uniformemente in tutto lo Stato Pontificio fino all'emanazione di un regolamento unitario.

L'esigenza di creare una normativa uniforme in ogni settore, ivi compresa l'attività di avvocati e procuratori, viene espressa a chiare lettere nel lungo proemio che introduce il *motuproprio*, dove il legislatore pontificio sottolinea la necessità di superare le consuetudini tradizionali, ancora in vigore in ciascuna realtà locale dei territori pontifici. L'intervento legislativo di Papa Chiaramonti costituì pertanto, o almeno così sembra, il primo tentativo di dare una regolamentazione organica alla professione forense, rispetto alla quale mancava una legislazione omogenea e valida in tutto lo Stato Ecclesiastico.

“(…) Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com'era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'aveano allontanata. Ma pure per giungere

⁵⁸ Per il testo vd. *Regolamento di disciplina*, in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al motuproprio di N. S. Papa Pio VII in data 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Tomo II, Roma 1818, pp. 264-286, da ora indicato come *Regolamento di disciplina* in APPENDICE IV.

alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente difforni, cosicchè rendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall'altro Paese”.

Con la cennata normativa di transizione, contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 70, Pio VII procedette ad una regolamentazione provvisoria dell'attività forense, gettando al tempo stesso le basi per una futura disciplina generale della materia, che si voleva realizzare mediante disposizioni successive.

Art. 70 (...) Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora di prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi uffici nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

La norma rimetteva provvisoriamente alla competenza del Delegato, con l'ausilio dei Tribunali, il compito di ammettere gli avvocati all'esercizio della professione, nonché di stabilire le regole che costoro avrebbero dovuto osservare nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta del Delegato quale organo competente dimostrava, forse, da un lato la chiara volontà di sottoporre interamente la materia al controllo di una pubblica Autorità, e tuttavia, dall'altro, l'impossibilità, in questa prima fase della Restaurazione pontificia, di creare una regolamentazione unica che si imponesse in via gerarchica in tutte le province dello Stato Pontificio, senza tenere conto dei particolarismi locali e delle consuetudini fino ad allora lasciate in vigore dalla Santa Sede⁵⁹: si trattava per altro di un'impresa che avrebbe certamente richiesto più tempo ed un maggior approfondimento della situazione vigente.

⁵⁹ A riprova di ciò sta il fatto che l'ultimo capoverso dell'art. 70 si chiude specificando che, in relazione ad avvocati e procuratori “esercenti questi uffici nei Tribunali di Roma” sarebbero rimaste in vigore le regole già esistenti, fino a nuove disposizioni.

Per comprendere meglio quale poteva essere concretamente la disciplina transitoria dell'attività forense sembra opportuno sottolineare l'inciso dell'art. 70 in cui Pio VII raccomanda di unire alla competenza del Delegato "l'intelligenza del Tribunale": se ne potrebbe desumere che, mentre al rappresentante della Santa Sede spettava per legge una competenza organica, ai Tribunali spettava invece una competenza tecnica, indispensabile per individuare in concreto chi fosse in possesso dei requisiti necessari all'esercizio della professione forense.

L'approvazione ultima per l'accesso all'avvocatura era in ogni caso attribuzione propria del rappresentante pontificio come ben dimostra l'art. 92 del *motuproprio* del 1816.

Art. 92 – Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' rei di ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

La disposizione, nel consentire all'inquisito di ricorrere ad un difensore diverso da quello nominato d'ufficio dal "Sovrano", parla espressamente di un "catalogo" contenente i nomi dei professionisti che svolgevano l'attività di difensori. Dalla disposizione stessa apprendiamo inoltre che tale catalogo faceva parte di una serie di elenchi che, in ciascun capoluogo di Delegazione, dovevano avere ricevuto l'approvazione del Delegato, sentito il parere della Congregazione governativa. Potremmo pertanto desumere che i nomi dei professionisti venissero iscritti in apposite liste, che ne attestavano l'abilitazione ad esercitare presso il Tribunale del luogo in cui erano conservate. Il fatto che all'art. 92 si specifichi che l'inquisito avrebbe potuto avvalersi "di altro Difensore", purchè fosse iscritto nel catalogo, lascia intendere infatti che la pronuncia del Delegato, circa l'iscrizione di ciascun aspirante avvocato, dovesse avere efficacia costitutiva e che in mancanza dell'autorizzazione del rappresentante pontificio nessuno sarebbe stato ammesso all'esercizio della professione. Del resto tale ammissione aveva un'importanza rilevante e non solo per il professionista che, grazie ad essa, avrebbe potuto iniziare la carriera del Foro, ma anche nell'ottica della buona amministrazione della giustizia: non va infatti dimenticato che tra i requisiti necessari per poter aspirare alla nomina sovrana a giudice del Tribunale di prima istanza, l'art. 68 del *motuproprio* del 1816 poneva, oltre alla laurea, all'età, alla condotta irreprensibile

bile e agli onesti natali, anche quello di fornire la prova di “aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni”⁶⁰.

È dunque abbastanza plausibile ipotizzare, in mancanza di ulteriori notizie, che, in via transitoria, per accedere alla carriera forense, l'aspirante professionista dovesse presentare un'istanza al Delegato che, sentita la Congregazione governativa, poteva accoglierne la domanda e disporne l'iscrizione nell'apposito “catalogo”.

Il fatto che uno dei membri della Congregazione governativa facesse parte del Tribunale civile induce a pensare che, proprio attraverso la consultazione tra il Delegato e la Congregazione stessa in ordine alle iscrizioni dei professionisti, si esplicasse quel contributo dei Tribunali alla regolamentazione dell'attività forense che era richiesto dall'art. 70 del *motu proprio* del 1816.

È probabile che, nel dettare la disciplina transitoria della professione forense, Pio VII si fosse ispirato a consuetudini e disposizioni già esistenti, a Roma o nello Stato, e che le avesse adattate alla situazione vigente all'indomani della Restaurazione. Sarebbe infatti piuttosto difficile credere che i “cataloghi” contenenti i nomi di avvocati e procuratori fossero stati introdotti per la prima volta da una normativa che si dichiarava transitoria, tanto più che, all'art. 92, vengono citati senza quell'enfasi o solennità che, di solito, accompagna una riforma assolutamente innovativa. Allo stesso modo ci sembra che l'approvazione dei cataloghi stessi da parte del Delegato, richiami il *placet* dei Signori di altra epoca, più che costituire un'innovazione. Non è un caso, del resto, che la nuova disciplina dell'attività di avvocati e procuratori, destinata a vedere la luce dopo poco tempo, modificherà completamente la procedura e la competenza per l'ammissione alla professione forense.

4.2.1. Il “Regolamento di disciplina” del 1818

La normativa transitoria rimase in vigore per due anni. Il 27 gennaio 1818 venne pubblicato il “Regolamento di disciplina per i Tribunali civili”, espressamente emanato per completare l'opera iniziata con il *motu-*

⁶⁰ *Regolamento di disciplina* cit., art. 68: “Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi ad aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali, e la irrepreensibilità della sua condotta”.

proprio del 1816. La disposizione pontificia si apre infatti in maniera eloquente in questo senso:

“Nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla Santità Sua la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggior istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all'ordine giudiziario, e per l'altra alla più facile, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima Santità Sua sopra l'uno, e l'altro oggetto disposto con il Motu-proprio dei 6. Luglio 1816; e con il consecutivo Codice di Procedura Civile. (...)”⁶¹.

Il Regolamento del 1818, composto da quarantadue articoli, disciplinava in maniera organica l'esercizio della professione forense da parte di procuratori e avvocati, deputati a svolgere il proprio ufficio di fronte ai Tribunali di Roma e di tutto lo Stato Pontificio.

La normativa pontificia dedicata all'avvocatura, per altro piuttosto scarsa⁶², andava per lo più a regolamentare il modo in cui si aveva accesso alla professione, come se il legislatore, pur ravvisando la necessità di un controllo pubblico della materia, intendesse contenere il più possibile l'ingerenza da parte dello Stato in un'attività comunque autonoma, limitando, a ben vedere, il proprio intervento alla necessità di una nomina ufficiale da parte degli organi giudiziari dello Stato Pontificio. Il Regolamento circoscriveva per altro la competenza a concedere l'abilitazione alle sole giurisdizioni superiori della Rota e dei Tribunali d'appello di Bologna o di Macerata, sottolineando da un lato che “a niun' altro Tribunale”⁶³ sarebbe stata permessa la nomina degli avvocati, e, dall'altro, che nessun organo giudiziario avrebbe più potuto permettere ai procuratori non ancora approvati di esercitare la professione⁶⁴.

⁶¹ Vd. *Regolamento di disciplina* cit., p. 264.

⁶² Solo otto dei quarantadue articoli di cui si componeva il “Regolamento di disciplina” del 1818 si occupavano dell'attività specifica degli avvocati.

⁶³ L'art. 53, che chiude il Regolamento, recita: “A riserva dei Tribunali indicati di sopra, a niun'altro Tribunale sarà permessa la nomina degli Avvocati. A tale effetto rimangono anche aboliti tutti li Privilegi, in virtù dei quali fosse lecito di conferire il titolo di Avvocato anche al solo oggetto di mera onorificenza”.

⁶⁴ L'art. 33 prevedeva infatti che “Rimane tolta la facoltà tanto a Monsig. Decano della Rota, quanto a Mons. Uditore della Camera, ed a tutti li Tribunali dello Stato di permettere a Procuratori non approvati di scrivere, e comparire con licenza fino a che non abbiamo subito l'esame, ed ottenuta l'approvazione”.

Tale nomina, pur dovendo seguire le linee guida dettate dal legislatore, era rimessa dunque al prudente apprezzamento dei magistrati pontifici, ai quali soltanto spettava la valutazione delle istanze presentate dai candidati. La mancanza di un qualunque intervento da parte dell'Autorità politica, che interferisse con la scelta dei candidati, doveva garantire con tutta probabilità un certo margine d'indipendenza alla categoria degli operatori del diritto, sottolineando al tempo stesso il ruolo di controllo ricoperto dai magistrati.

I giudici dei Tribunali superiori cui venivano indirizzate le istanze di nomina dovevano essenzialmente valutare il possesso dei requisiti richiesti dal "Regolamento di disciplina". Tali requisiti erano per lo più gli stessi per tutti gli aspiranti avvocati, anche se, come vedremo, non mancavano alcune differenze relative alla formazione giuridica dei professionisti "romani".

A tutti i candidati il Regolamento richiedeva innanzitutto una condotta morale ineccepibile, da dimostrarsi mediante un attestato di "onestà e buoni costumi". È probabile che l'organo competente a sottoscrivere questo tipo di documento, che definiva in termini oggettivi concetti piuttosto ampi come erano quelli di onestà e buoni costumi, potesse essere la gendarmeria pontificia, che, nel rilasciarlo, doveva tenere conto sia dalla posizione giudiziaria, sia delle frequentazioni e della vita sociale del richiedente.

A sottolineare la nobiltà della professione dell'avvocato, la formazione giuridica richiesta ai candidati prevedeva per tutti la laurea dottorale. Per chi aspirava all'abilitazione da parte della Rota, il "Regolamento di disciplina" poneva tuttavia una condizione specifica, che limitava la nomina soltanto a quanti avessero conseguito il titolo accademico in un Ateneo di Roma.

Oltre alla laurea, era necessario che gli aspiranti avvocati dimostrassero di avere atteso agli studi specifici della giurisprudenza a livello universitario per cinque anni. Ancora una volta, tuttavia, il Regolamento introduceva un distinguo per i candidati "romani", che distribuivano la formazione quinquennale in maniera diversa: essi infatti dovevano frequentare per cinque anni, con assiduità, lode e profitto, lo studio legale di un avvocato di Roma⁶⁵, e contemporaneamente dedicarsi agli studi

⁶⁵ Alla pratica presso un avvocato romano era equiparata l'assistenza ad un Uditore di Rota o ad un Prelato Luogotenente dell'*Auditor Camerae*.

universitari di giurisprudenza per almeno tre anni ⁶⁶. Nonostante l'intenzione del pontefice di dettare una normativa il più possibile omogenea per tutto lo Stato della Chiesa, la disciplina della professione forense nella città capitolina seguiva dunque delle regole particolari e, con ogni probabilità, ciò era dovuto alle peculiarità delle stesse strutture giudiziarie di Roma.

L'iter che gli aspiranti avvocati dovevano seguire per ottenere la nomina era lo stesso per tutti i candidati e non prevedeva esami. I documenti richiesti dal Regolamento andavano esibiti o al Decano della Rota, o al Presidente del Tribunale d'appello prescelto, ai quali spettava soltanto una prima valutazione dei candidati. La decisione finale sulla nomina degli aspiranti avvocati era infatti presa collegialmente da tutti i membri della Rota o del Tribunale d'appello.

La nomina, in generale, abilitava i professionisti ad esercitare in giudizio le funzioni proprie dell'avvocato difensore; è da notare tuttavia che, a parità di requisiti, l'abilitazione concessa dalla Rota aveva una portata molto più ampia rispetto a quella ottenuta da un Tribunale d'appello, dal momento che consentiva l'esercizio della professione forense di fronte a qualsiasi organo di giustizia, sia di Roma, che delle Province, ivi compresi i Tribunali di prima istanza, e i Tribunali di secondo grado di Bologna e Macerata. L'avvocato abilitato dal Tribunale d'appello, viceversa, avrebbe potuto esercitare le proprie funzioni solo in primo grado, vale a dire dinanzi ai Tribunali di prima istanza delle Province che ricadevano sotto la sua giurisdizione, ma non in secondo grado ⁶⁷. Poiché dunque soltanto agli avvocati abilitati dalla Sacra Rota era consentito svolgere la professione presso i Tribunali d'appello delle province, chi non poteva vantare una laurea "romana" non avrebbe avuto alcuna possibilità di esercitare in secondo grado. Una disposizione di tal genere costituiva certamente una grossa limitazione nella carriera degli avvocati della periferia pontificia, al

⁶⁶ *Regolamento di disciplina* cit., art. 46: "Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli Avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti: il certificato della Laurea Dottorale ottenuta in Roma. Il certificato, che per lo spazio di tre anni abbia atteso alli studj della Giurisprudenza in una Università, e che nel decorso di cinque anni, compresi anche li tre suddetti, o abbia assistito in qualità di Segreto un Uditore di Rota, o in qualità di Uditore un Prelato Luogotenente dell'A.C., o abbia con assiduità, e con lode, e profitto frequentato lo studio di un Avvocato della Romana Curia".

⁶⁷ L'art. 52 del *Regolamento di disciplina* stabiliva che: "Li Avvocati nominati dai Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata potranno scrivere, e difendere le Cause con il di loro nome nei Tribunali delle Delegazioni, che sono soggette a quel Tribunale di Appello, che li ha nominati".

punto da spingere Gregorio XVI a modificarla nel 1834 con la successiva legislazione forense.

Anche l'attività dei procuratori aveva una sua disciplina nella normativa di Pio VII che, anzi, dedicava alla materia ben trentaquattro articoli, a fronte degli appena otto riservati all'avvocatura. Questa attenzione del legislatore pontificio trovava con ogni probabilità la propria ragion d'essere nel carattere di pubblico ufficio rivestito dalla procura stessa; il procuratore, infatti, deputato a svolgere in rappresentanza del cliente tutte quelle incombenze pratiche che la legge processuale richiedeva per l'istruzione ed il proseguimento della causa, figurava come un intermediario tra l'Autorità giudiziaria e la parte, il che ne faceva, da sempre, più un funzionario pubblico che non un professionista autonomo⁶⁸.

La lettura dei trentaquattro articoli del Regolamento mette in piena evidenza la preoccupazione del Romano Pontefice di dare, e per la prima volta, una regolamentazione organica e minuziosa ad alcuni aspetti dell'attività procuratoria, ritenuti essenziali per l'organizzazione della categoria. E questi aspetti, sui quali si sofferma la normativa, toccano di fatto una serie di problematiche assai rilevanti quali: l'ammissione allo svolgimento dell'attività procuratoria, in merito alla quale, come anche per gli avvocati, il Regolamento si preoccupa di individuare in maniera tassativa i soggetti competenti al rilascio dell'abilitazione e la procedura per conseguirla; i requisiti necessari all'ammissione stessa, con particolare attenzione, come per l'avvocatura⁶⁹, da un lato alla fede cattolica e alla moralità dei candidati, dall'altro alla loro formazione culturale e professionale; la condotta da tenere nei rapporti con magistrati e colleghi, e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di violazione delle norme di comportamento, dettate per altro per i soli procuratori.

E su ciascuno di questi aspetti dell'attività procuratoria, minuziosamente regolamentato dal legislatore pontificio, si cercherà di soffermare una attenzione particolare.

⁶⁸ Il carattere di ufficio pubblico avrebbe del resto permeato anche in seguito il ruolo del procuratore, tanto che sia la legislazione pontificia, sia quella postunitaria avrebbero continuato a dettare per l'attività della procura una disciplina più particolareggiata, rispetto a quella dell'avvocatura.

⁶⁹ È da notare in realtà come agli avvocati venisse richiesto unicamente un certificato attestante l'onestà e i buoni costumi e non anche la professione di fede cattolica. Queste differenze sarebbero state poi colmate con la nuova disciplina della professione forense dettata da Gregorio XVI nel 1834.

In merito al problema dell'ammissione, la normativa di Pio VII stabiliva innanzitutto che l'esercizio dell'attività di procuratore fosse subordinato all'approvazione da parte del Tribunale cui il candidato presentava la propria istanza, e che tale approvazione non fosse definitiva, dal momento che poteva essere revocata dallo stesso Tribunale nel caso in cui il procuratore si fosse dimostrato poco abile all'esercizio delle sue funzioni⁷⁰. Anche in questo caso, la competenza a decidere l'ammissione degli aspiranti procuratori ricadeva dunque sulla categoria dei magistrati pontifici, facendo venire meno così qualunque ingerenza da parte degli organi governativi sulla valutazione delle capacità professionali dei candidati. Nonostante la puntualità con la quale il legislatore disciplinava l'attività del procuratore, le funzioni di controllo spettanti all'Autorità pubblica sulla categoria si esplicavano unicamente attraverso le linee guida del dettato normativo che ne regolamentava l'attività nei suoi aspetti generali.

Il Regolamento del 1818 prevedeva a tal proposito una ben precisa gerarchia degli organi giudiziari chiamati a decidere l'ammissione degli aspiranti procuratori, e ne ripartiva la competenza tra le giurisdizioni superiori della Rota e del Tribunale d'appello di Bologna o Macerata, e quelle inferiori del Tribunale romano dell'*Auditor Camerae* e dei Tribunali di prima istanza delle Province.

La normativa stabiliva inoltre che i candidati fossero in possesso di una serie di requisiti attinenti sia alla loro moralità, che alla loro formazione giuridica e professionale.

A tutti gli aspiranti procuratori era richiesta infatti una condotta morale irreprendibile, da dimostrarsi attraverso un attestato comprovante i buoni costumi. Chi presentava istanza per la prima volta di fronte alle giurisdizioni inferiori doveva inoltre dimostrare, diversamente da quanto previsto per gli avvocati, di appartenere alla religione cattolica e di avere ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima. I relativi attestati andavano esibiti una sola volta; chi aspirava al patrocinio di fronte ai Tribunali superiori, risultando già abilitato in primo grado, era dispensato dal produrre la certificazione relativa alla propria posizione religiosa, in quanto già presentata all'atto della prima approvazione.

Quanto alla formazione giuridica e professionale degli aspiranti procuratori, i requisiti previsti dalla normativa pontificia erano diversi a seconda della struttura giudiziaria cui gli aspiranti procuratori presentavano

⁷⁰ *Motuproprio* 1816 cit., art. 45.

la propria domanda, tanto che si ha quasi l'impressione che nel Regolamento del 1818 non si parli mai dei procuratori come di una classe unitaria, quanto piuttosto di una categoria frammentata in base al Tribunale da cui proveniva l'abilitazione al patrocinio; e ciò non perché, di fatto, le funzioni da essi svolte nei vari Tribunali non fossero le medesime, ma per il diverso prestigio riconosciuto a quegli stessi organi giudiziari. In particolare i requisiti che la norma poneva variavano, talvolta anche in maniera sostanziale, a seconda del grado di giurisdizione e della posizione gerarchica del Tribunale al quale veniva inoltrata l'istanza d'ammissione.

Per poter essere iscritti fra i procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, della Rota e del Tribunale d'appello, era innanzitutto necessario che i candidati dimostrassero di essere già abilitati di fronte a quelle inferiori e secondo un ordine ben preciso⁷¹, che separava la strada dei procuratori che si abilitavano nella città di Roma da quella dei procuratori delle aree periferiche dello Stato Pontificio. Tanto a Roma quanto nelle Province, la carriera del procuratore seguiva un vero e proprio *cursus honorum* il cui primo gradino era rappresentato, per i professionisti "romani" dall'abilitazione ottenuta dal Tribunale dell'*Auditor Camerae*, per quelli delle Province dall'abilitazione conferita da un Tribunale di prima istanza.

Pur decidendo in prima istanza⁷², l'*Auditor Camerae* e i Tribunali di primo grado di Legazioni e Delegazioni, non erano tuttavia posti sullo stesso piano, tanto è vero che il peso dell'abilitazione conferita da Mons. Uditore della Camera non era lo stesso di quella rilasciata dal Presidente di una magistratura periferica di prima istanza. Nel primo caso, infatti, il procuratore ammesso avrebbe potuto esercitare la propria funzione non solo di fronte al Tribunale dell'*Auditor Camerae*, ma innanzi a tutti i Tribunali di Roma, ad eccezione della sola Rota⁷³, mentre nel secondo, il professionista avrebbe potuto svolgere il patrocinio solo ed esclusivamen-

⁷¹ Potevano infatti ottenere l'iscrizione fra i procuratori rotali soltanto i professionisti ammessi fra quelli del Tribunale dell'*Auditor Camerae* e, per lo stesso principio, chi presentava istanza per l'abilitazione in appello doveva necessariamente dimostrare di essere già iscritto tra i professionisti di un Tribunale di primo grado, posto sotto la giurisdizione dello stesso organo cui si inoltrava la domanda. Vd. *Regolamento di disciplina* cit., artt. 23 e 29.

⁷² A Roma la giurisdizione di primo grado era infatti esercitata dal Tribunale dell'*Auditor Camerae* e da quello del Senatore. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 59 ss..

⁷³ *Regolamento di disciplina* cit., artt. 13-14.

te di fronte all'organo giudiziario che lo aveva approvato⁷⁴. Una differenza così marcata non poteva che comportare diffomità altrettanto rilevanti in ordine alla formazione giuridica e professionale richiesta dal Regolamento in ciascuno dei due casi.

Mentre a chi presentava istanza presso un Tribunale periferico di prima istanza era richiesto soltanto un periodo di pratica forense di un anno presso un procuratore abilitato in appello, o in primo grado, chi intendeva abilitarsi dinnanzi al Tribunale dell'*Auditor Camerae* doveva possedere una preparazione giuridica di maggior spessore. Al candidato, infatti, oltre alla pratica forense, era richiesta una formazione teorica a livello universitario che comportava lo studio della giurisprudenza per almeno un anno, da completarsi con la frequenza dello studio di un professionista per un biennio consecutivo. La normativa non chiarisce tuttavia quali fossero i compiti che l'aspirante procuratore avrebbe dovuto svolgere in questi due anni; in mancanza di più specifiche disposizioni, la frequenza biennale sembrerebbe quasi una ripetizione dell'anno di pratica dedicato, probabilmente, all'apprendimento dei rudimenti della professione⁷⁵.

Per ottenere l'abilitazione da una delle due giurisdizioni superiori competenti era invece necessaria la laurea dottorale per tutti i candidati. La formazione giuridica dei procuratori rotali e d'appello richiedeva quindi una preparazione teorica di più alto livello, giustificata ancora una volta dall'ampiezza dell'abilitazione che la nomina della Rota o del Tribunale di secondo grado garantiva⁷⁶.

Benché il titolo accademico costituisse un requisito comune a tutti i candidati, ancora una volta non mancavano disposizioni particolari detta-

⁷⁴ *Ibidem*, art. 17.

⁷⁵ L'art. 26 prevedeva infatti che chi concorreva per l'abilitazione presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae* doveva dimostrare "di avere atteso allo studio della Giurisprudenza in una Università dello Stato almeno per un Anno, e di aver frequentato lo Studio di qualche Prelato addetto alla Giudicatura, o di un Avvocato, ovvero Procuratore Rotale per lo spazio di altri due Anni consecutivi" cui andava aggiunto un attestato che comprovava che il candidato aveva "o contemporaneamente, o posteriormente appresa la pratica presso un Procuratore approvato o Rotale, o dell'A.C."

⁷⁶ L'art. 13 del Regolamento stabiliva che i procuratori ammessi ed approvati dalla Rota avrebbero potuto svolgere le proprie funzioni in tutti i Tribunali dello Stato, sia di Roma che delle Province; l'art. 16 prevedeva invece che i procuratori che avessero ottenuto l'approvazione da uno dei due Tribunali d'appello, o di Bologna o di Macerata, avrebbero potuto patrocinare, oltre che in appello, in tutti i Tribunali di prima istanza soggetti alla giurisdizione della struttura giudiziaria superiore cui avessero presentato istanza d'ammissione

te unicamente per la città di Roma. Come per gli avvocati, anche in questo caso si ribadiva per quanti aspirassero alla nomina da parte della Rota l'obbligo di conseguire la laurea dottorale presso un Ateneo della città capitolina; in caso contrario, l'unica strada aperta per chi volesse esercitare il patrocinio a livello superiore era quella di presentare istanza ad uno dei due Tribunali d'appello.

La preparazione professionale dei candidati era garantita infine dall'obbligo per gli stessi di dimostrare di essere iscritti fra i procuratori già abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni di primo grado⁷⁷.

A ciò si aggiungeva un requisito piuttosto singolare, destinato a scomparire con la successiva regolamentazione del 1834, che coinvolgeva tutti coloro che aspiravano all'esercizio dell'attività procuratoria, fatta eccezione per quanti si abilitavano in un Tribunale periferico di primo grado. Per poter ottenere l'autorizzazione al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori era necessario che i candidati dimostrassero di essere titolari da tempo di uno studio legale⁷⁸. Oltre ad essere lo specchio del prestigio raggiunto dal professionista, è probabile che la titolarità di uno studio già avviato rispondesse ad un'esigenza di sicurezza da parte della pubblica Autorità che imponeva di concedere il riconoscimento ufficiale dell'abilitazione in secondo grado unicamente a chi avesse una carriera ben avviata e, soprattutto, una clientela già consolidata.

Un requisito analogo era previsto anche per i candidati "romani" che si affacciavano alla professione, presentando istanza al Tribunale dell'*Auditor Camerae*. Poiché in questo caso sarebbe stato impossibile che l'aspirante procuratore, che chiedeva per la prima volta l'abilitazione, potesse essere già titolare di uno studio legale, il Regolamento chiedeva ai

⁷⁷ A tal fine l'art. 23 stabiliva che chi aspirava a divenire procuratore rotale doveva esibire un attestato sottoscritto da uno dei Cancellieri dell'*Auditor Camerae* che comprovasse l'iscrizione del candidato fra i procuratori di quello stesso Tribunale. A ciò andava aggiunto il certificato sottoscritto dall'Uditore della Camera e dai Luogotenenti che dichiarava che il professionista aveva "esercitato lodevolmente la Curia". I procuratori che avessero presentato istanza in appello dovevano invece, secondo l'art. 29, esibire l'attestato del Cancelliere di un Tribunale di primo grado che ne comprovasse l'iscrizione fra i professionisti abilitati presso quello stesso organo giudiziario.

⁷⁸ Fra i requisiti richiesti dall'art. 23 ai procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae* per accedere al patrocinio dinnanzi alla Rota vi era in effetti quello di dimostrare, con un attestato sottoscritto da due procuratori rotali, di avere aperto già da tre anni uno studio in qualità di principale. L'art. 29 imponeva anche ai candidati che volessero essere iscritti fra i procuratori di appello di esibire un documento firmato da due procuratori da cui risultasse che gli stessi avevano aperto un proprio studio legale.

candidati di dimostrare semplicemente di essere comunque in grado di aprire un ufficio proprio⁷⁹.

Il possesso dei requisiti indicati dal Regolamento non era sufficiente a garantire ai candidati l'abilitazione al patrocinio; ad essi era infatti richiesto, a tutti i livelli, di dimostrare le proprie conoscenze e le proprie capacità sostenendo un esame orale "tanto in materia di procedura, quanto in diritto"⁸⁰ dinnanzi ad un'apposita Commissione giudicatrice⁸¹. Regole particolari disciplinavano la composizione di tale organismo presso le strutture di giudizio della città di Roma; se a livello periferico la Commissione era composta nella sua totalità da esponenti della magistratura locale, nella città capitolina, tanto presso la Sacra Rota, quanto presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, figuravano sempre membri appartenenti al Collegio romano dei procuratori⁸², esistente da tempi antichi e destinato di una normativa peculiare.

Il "Regolamento di disciplina" dedicava inoltre alcune sue disposizioni alla particolare figura dei "giovani di studio", diffusa anche nel perio-

⁷⁹ L'art. 26 chiedeva inoltre che l'attestato da cui risultava che il candidato aveva "preso tutte le Disposizioni" e si era "posto in istato di aprire lo Studio del Proprio" fosse sottoscritto da due procuratori dell'*Auditor Camerae*.

⁸⁰ L'art. 24 disciplinava in maniera dettagliata l'*iter* che si seguiva dinnanzi alla Rota: la documentazione attestante i requisiti richiesti andava esibita al Decano della Rota, al quale spettava il compito di fissare il giorno e l'ora della prova d'esame cui si sarebbero dovuti sottoporre i concorrenti. La Commissione giudicatrice era composta, oltre che dal Decano della Rota, da due curiali del Collegio scelti dal Decano stesso. Prima di procedere all'esame quest'ultimo avrebbe riassunto e verificato di fronte ai due curiali la documentazione presentata dai concorrenti, escludendo quanti risultassero privi dei requisiti richiesti. L'art. 25 prevedeva inoltre che le interrogazioni, svolte dai due procuratori, non dovessero essere "né troppo ovvie, e comuni, né troppo elevate, ed astruse" e che il Decano dovesse vigilare sulla correttezza delle stesse. Di fronte alle altre magistrature competenti ad abilitare i procuratori si seguiva una procedura analoga.

⁸¹ Di fronte al Tribunale dell'*Auditor Camerae* l'esame si svolgeva alla presenza di due procuratori di Collegio e di Monsignor Uditore della Camera (art. 27). Nei Tribunali d'appello e nei Tribunali di prima istanza il Regolamento stabiliva, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice, regole parzialmente diverse: l'esame doveva avvenire infatti alla presenza del Presidente del Tribunale stesso e di due giudici (artt. 30-31).

⁸² Oltre agli avvocati concistoriali, nati, almeno *in nuce*, con l'istituzione dei sette difensori della chiesa da parte di papa Gregorio VII, nel 1130 Innocenzo XII aveva introdotto i cosiddetti procuratori del Collegio dei sacri palazzi apostolici, assegnando loro il compito di patrocinare le cause davanti al sommo pontefice. L'art. 34 del Regolamento del 1818 stabiliva che ad essi dovessero applicarsi Statuti, Indulti e Privilegi già previsti dalle Costituzioni Apostoliche e, in particolare, dal Breve di Clemente XIII del 1765.

do post-unitario e di probabile reminiscenza papalina. Il “giovane” si distingueva in quanto svolgeva le sue funzioni al servizio dello studio legale di un procuratore principale, dedicandosi normalmente al lavoro d'ufficio. Vi erano tuttavia alcuni casi in cui il “giovane di studio”, se approvato⁸³, poteva sostituire il procuratore in Tribunale, casi rari, in realtà, dal momento che il Regolamento del 1818 imponeva ai procuratori di presenziare personalmente alle udienze⁸⁴, specialmente di fronte ai Tribunali di prima istanza. L'art. 21 vietava infatti ai procuratori, abilitati al patrocinio davanti ad un Tribunale di primo grado, di avvalersi dei propri “giovani” anche in caso di legittimo impedimento, consentendo loro soltanto la possibilità di farsi sostituire da un collega abilitato, e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale stesso.

La normativa era piuttosto vincolante anche per quei “giovani” che svolgevano il proprio ruolo presso i procuratori d'appello: in tal caso infatti la possibilità di presenziare le udienze in luogo del titolare dello studio era limitata alle cause instaurate di fronte ai Tribunali di prima istanza, dove, come noto, i procuratori d'appello potevano esercitare *ipso iure* le proprie funzioni⁸⁵.

I “giovani” venivano invece utilizzati più liberamente di fronte ai Tribunali di Roma; l'art. 18 consentiva infatti ai procuratori rotali di farsi sostituire da un “giovane” dello studio nelle udienze che si tenevano di fronte ai giudici singoli, ma non era esclusa la possibilità di utilizzarli anche davanti ai Tribunali collegiali, purché il procuratore principale dimostrasse di avere un impedimento legittimo, o di dover comparire contemporaneamente in più udienze⁸⁶.

⁸³ L'impiego di un “giovane di studio” in udienza era subordinato, in tutti i casi, all'approvazione da parte del Presidente del Tribunale al quale il candidato avesse presentato la propria richiesta. Per ottenere tale autorizzazione non era necessario sostenere alcun esame, essendo sufficiente dimostrare di avere ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima, di tenere una condotta moralmente irreprensibile, e di “avere fatto il corso dei primi studi, di lettere umane, della logica e della istituzione civile e canonica”. L'art. 22 stabiliva inoltre che i “giovani” approvati dal Tribunale dell'*Auditor Camerae* potevano sostituire i loro principali in tutti i Tribunali di Roma, fatta eccezione per quello della Rota e della Camera, e, aggiungiamo, purché consentito dal Regolamento.

⁸⁴ *Regolamento di disciplina* cit., artt. 18-21.

⁸⁵ *Ibidem*, art. 20. Nella cause di fronte ai Tribunali di secondo grado, il procuratore principale, in caso di legittimo impedimento, poteva soltanto farsi sostituire da un altro procuratore d'appello autorizzato dal Presidente del Tribunale stesso.

⁸⁶ *Ibidem*, art. 19.

Il “Regolamento di disciplina” stabiliva inoltre che procuratori e “giovani di studio” avessero l’obbligo di tenere un comportamento corretto durante lo svolgimento delle pubbliche udienze, e nei rapporti con i Giudici e con i colleghi; l’art. 35 prevedeva infatti che i professionisti dovessero “esibirsi innanzi ai Giudici con tutta la decenza, ed usare tanto in voce, che in iscritto verso i medesimi tutto il rispetto, ed una somma moderazione, e modestia verso l’altra Parte, astenendosi non che da qualunque proposizione, che possa detrarre all’altri fama, e buon nome, ma benanche da qualunque espressione, che contener possa ingiuria, contumelia, o anche derisione”. Era inoltre vietato disturbare il buon ordine e la tranquillità delle udienze, utilizzare “espressioni di poco rispetto verso i Giudici, o verso uno di loro, ovvero ingiuriose all’altra Parte, o anche ad altre Persone”⁸⁷.

La violazione di queste norme comportamentali implicava pesanti sanzioni che andavano, a seconda della gravità dei casi, dalla sospensione dall’esercizio della professione alla cancellazione dall’albo, e che sarebbero state decise dal Tribunale competente individuato ancora una volta sulla base di una ben precisa gerarchia. Infatti il Tribunale di prima istanza era competente ad irrogare sanzioni unicamente nei confronti dei procuratori abilitati al patrocinio in primo grado⁸⁸; per le violazioni disciplinari commesse da un procuratore d’appello, invece, la competenza era sempre del Tribunale di secondo grado, anche quando l’infrazione fosse stata commessa durante la discussione di una causa davanti ad un Tribunale di prima istanza⁸⁹.

A Roma soltanto il Tribunale della Rota era autorizzato ad ordinare la “delezione”⁹⁰ dei Procuratori rotali ed in tal caso l’effetto interdittivo si sarebbe esteso a tutti i Tribunali dello Stato⁹¹.

Per i procuratori del Tribunale dell’*Auditor Camerae*, infine, la facoltà di sospendere o rimuovere i professionisti spettava sia al pieno Tribunale, composto da Monsignor Uditore e dai tre Luogotenenti, sia all’intero Tribunale della Segnatura con l’approvazione del Prefetto. Il provvedimento adottato da uno di questi Tribunali avrebbe impedito al procuratore di

⁸⁷ *Ibidem*, art. 39.

⁸⁸ *Ibidem*, art. 42.

⁸⁹ *Ibidem*, art. 41.

⁹⁰ *Ibidem*, art. 43.

⁹¹ *Ibidem*.

“comparire nei Tribunali, avanti i quali la precedente approvazione dell’A.C. lo aveva abilitato a patrocinare le Cause”⁹².

Il “Regolamento di disciplina” del 1818 si chiudeva infine con alcune disposizioni finali che ne demandavano l’applicazione all’Uditore del papa *pro tempore*, incaricato di “invigilare su tutti i Tribunali Civili delle Delegazioni tanto di prima istanza, che di appello”⁹³. Per far sì che la normativa, che superava tutti i particolarismi locali e le consuetudini in vigore fino ad allora, venisse applicata uniformemente e concretamente, Mons. Uditore avrebbe dovuto tenere “corrispondenze con i Legati, o Delegati per avere dai medesimi quelle informazioni, che gli occorreranno circa la condotta dei Tribunali, e degli Individui”⁹⁴. Sulla base delle informazioni ricevute Mons. Uditore avrebbe anche potuto adottare misure di repressione, “fare nella emergenza dei casi le opportune monizioni”, nonché dare ordini ai Presidenti nei rispettivi Tribunali per far mantenere il buon ordine e la disciplina. Le medesime prerogative sarebbero spettate infine, in base all’art. 128, ai “Capi dei rispettivi Tribunali di Roma, ciascuno nel proprio Tribunale”.

4.3. Le riforme giudiziarie di Leone XII

Il pontificato del successore di Pio VII, Leone XII, portò ulteriori modifiche al Tribunale civile di prima istanza ed al Tribunale criminale di Urbino, introdotte nell’ambito della nuova organizzazione dell’Amministrazione pubblica e della Procedura civile, fortemente voluta dal nuovo Pontefice.

Adducendo a motivazione i “numerosissimi reclami” che “tanto in voce, quanto in iscritto, ci furono presentati”⁹⁵, nel 1824 Leone XII aveva infatti deciso di istituire una “Commissione di Giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al Governo, i quali ci riferisse-

⁹² *Ibidem*, art. 44.

⁹³ *Ibidem*, art. 127.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell’Amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi*, Roma 1824, pp. 3-34, p. 4, da ora indicato come *Motuproprio 1824* in APPENDICE V.

ro *in iscritto*⁹⁶, se nei primi *cinque titoli*⁹⁷ del *Moto-proprio* del 6 luglio 1816, e così nella *procedura*, e nelle *tasse*, si contenessero disposizioni tali, che meritassero di essere cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le provvidenze da sostituirvi⁹⁸. Le proposte di riforma, presentate dopo alcuni mesi dalla Commissione, furono vagliate ed approvate dalla Congregazione dei Cardinali. Il nuovo piano di organizzazione, contenuto nel *motuproprio* del 5 ottobre 1824, rifletteva l'esigenza di razionalizzare le ripartizioni territoriali e le strutture giudiziarie, e di tagliare di conseguenza le spese necessarie al loro funzionamento.

Sul piano della giustizia civile il Pontefice decretava pertanto la soppressione dei Tribunali collegiali di prima istanza, sostituiti con “un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell'amministrazione della giustizia nelle controversie civili in prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli *scudi trecento fino a qualunque somma*⁹⁹”. Nelle Delegazioni riunite¹⁰⁰, tra cui figurava quella di Urbino e Pesaro, i Pretori dovevano essere due, uno per ciascun capoluogo.

Il Tribunale penale della città feltresca fu invece abolito: con il medesimo *motuproprio*, Leone XII decideva infatti di accorpare i Tribunali penali delle Delegazioni riunite, stabilendo che vi fosse un unico Tribunale collegiale, posto nella città di residenza del Delegato. Nella Delegazione di Urbino e Pesaro fu mantenuto pertanto solo il Tribunale di Pesaro, mentre quello di Urbino, al pari di quelli di Camerino, Ascoli, Civitavecchia e Rieti, venne soppresso¹⁰¹ (in realtà un tale disagio non sarebbe durato per più di tre anni).

⁹⁶ Tutti i corsivi sono ripresi direttamente dal testo del *motuproprio* del 5 ottobre 1824.

⁹⁷ I primi cinque titoli erano quelli dedicati rispettivamente all'Organizzazione governativa, all'organizzazione dei Tribunali civili e dei Tribunali criminali, alle Disposizioni Legislative e, infine, all'organizzazione delle Comunità.

⁹⁸ *Motuproprio* 1824 cit., pp. 3-4.

⁹⁹ *Ibidem*, art. 25.

¹⁰⁰ Sempre al fine di razionalizzare la ripartizione del territorio all'unica Delegazione riunita individuata dal *motuproprio* del 6 luglio 1816, quella di Urbino e Pesaro, Leone XII ne aveva aggiunte altre quattro, quelle di Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli, Rieti e Spoleto e, infine quella di Viterbo e Civitavecchia. Vd. *motuproprio* del 1824, art. 1.

¹⁰¹ L'art. 81 del *motuproprio* 1824 prevedeva inoltre che il numero dei membri di ciascun Tribunale penale rimasto venisse ridotto a quattro, comprendendo il Delegato, che lo presiedeva, i due assessori e un quarto giudice criminale di nomina pontificia. Il Pretore, infine, non avrebbe mai potuto far parte del Tribunale criminale.

Una sorte analoga toccò alla Rota di Macerata: il *motuproprio* di Leone XII stabiliva infatti che in tutto lo Stato Ecclesiastico vi fossero due soli Tribunali Collegiali di appellazione, sia in materia civile che penale, uno a Bologna per le cause, civili o criminali, delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, l'altro a Roma per tutto il resto dello Stato¹⁰².

Vennero inoltre modificati i requisiti necessari per la nomina a giudice: l'aspirante magistrato, oltre alla laurea, agli onesti natali e all'irreprensibilità della condotta, doveva avere compiuto i trent'anni, in luogo dei venticinque previsti in precedenza, e dare prova dell'esercizio "già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni"¹⁰³, in luogo dei tre prescritti dalle precedenti disposizioni. Nessuno infine poteva essere giudice nella Delegazione in cui era nato o domiciliato¹⁰⁴.

Appena tre anni più tardi, il 21 dicembre 1827, Leone XII dettava un nuovo *motuproprio*¹⁰⁵ sull'Amministrazione pubblica, con il quale rivedeva alcune delle modifiche introdotte in precedenza, in particolare in materia di giustizia penale: così ad esempio con l'art. 91 si riportava a cinque il numero dei membri di ciascun Tribunale criminale, che in precedenza era stato diminuito a quattro¹⁰⁶.

Urbino inoltre tornava ad essere sede del Tribunale criminale: la stessa disposizione prevedeva infatti che venisse ripristinato, nei capoluoghi delle Delegazioni dove precedentemente era stato soppresso, un Tribunale criminale collegiale, presieduto dal Delegato, o in caso di sua assenza dal Luogotenente.

Art. 91: "(...) Egualmente nel Capoluogo delle Delegazioni riunite di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia, e Rieti, vi sarà un Tribunale criminale composto del Luogotenente in qualità di Vice – Presidente quando non vi si tro-

¹⁰² Vd. *motuproprio* 1824 cit. art. 37 e art. 86. In realtà a Roma la giurisdizione d'appello era ripartita per materia tra due Tribunali, la Rota per la giustizia civile e la Sacra Consulta per quella penale.

¹⁰³ *Ibidem*, art. 77.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII sulla Amministrazione pubblica*, Roma 1827, pp I-XXXVI in APPENDICE VI.

¹⁰⁶ Ciascun Tribunale criminale risultava così composto dal Legato, o dal Delegato, in funzione di Presidente, dai due assessori, dal Pretore e da uno dei consiglieri comunali scelto dal Pontefice.

vi presente il rispettivo Delegato, del Pretore, di due Giudici criminali, e di uno de'Consiglieri Comunitativi a scelta del Sovrano”.

4.4. Riforme amministrative e giudiziarie nel Pontificato di Gregorio XVI

Dopo la morte di Leone XII ed il breve pontificato di Pio VIII ¹⁰⁷, il 2 febbraio 1831 saliva al soglio pontificio Gregorio XVI ¹⁰⁸. Appena eletto, il nuovo Papa si vide subito obbligato ad affrontare le conseguenze di un vasto moto rivoluzionario scoppiato a Bologna, e di lì dilagato in Romagna, Umbria e Marche. Anche il territorio di Urbino rimase coinvolto nei moti del 1831 che sfociarono nella costituzione del cosiddetto “Stato delle Province Riunite”, ciascuna delle quali retta da un Prefetto, e nell’istituzione di governi provvisori di stampo democratico ¹⁰⁹. Di lì a non molto l’intervento delle truppe austriache ripristinò la dominazione pontificia, inducendo pertanto Gregorio XVI a procedere ad una nuova organizzazione amministrativa dei suoi territori.

Con l’Editto del 5 luglio 1831 sull’”Ordinamento amministrativo delle Comunità e delle Province”, il Pontefice riorganizzò lo Stato della Chiesa, ripartendolo nuovamente in Delegazioni, classificate a seconda dell’or-

¹⁰⁷ Nonostante la breve durata del suo pontificato (marzo 1829 – dicembre 1830) risale proprio a Pio VIII una fondamentale innovazione in campo giudiziario, vale a dire l’istituzione ad Ancona dell’unico Tribunale commerciale di appello dello Stato Pontificio. L’importanza di una tale decisione risulta evidente se si considera che, fin dal 1816, l’appello in materia commerciale era di competenza dei Tribunali d’appello di Bologna e Macerata, per i territori delle Province, del Tribunale *dell’Auditor Camerae* e della Sacra Rota per tutti gli altri territori. Con *motuproprio* del 28 gennaio 1830 Pio VIII istituiva ad Ancona l’unico specifico tribunale d’appello commerciale, competente a decidere tutte le cause commerciali e marittime dei Tribunali di Urbino e Pesaro, di Macerata e Camerino, di Ancona, Fermo e Ascoli, con possibilità di ricorso in terza istanza dinanzi alla Rota romana. Negli altri territori l’appello in materia commerciale continuava ad essere di pertinenza del Tribunale d’appello di Bologna, per le Legazioni della Romagna, della Sacra Rota, in tutti gli altri casi. Il Tribunale commerciale d’appello di Ancona venne confermato con il Regolamento civile del 10 novembre 1834. Vd. E. LODOLINI, C. TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 395-397.

¹⁰⁸ Sul pontificato di Gregorio XVI si vedano L.C. FARINI, *Lo stato romano dall’anno 1815 al 1850*, Roma 1992; A. VENTRONE, *L’Amministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870*, Roma 1942; E. VERCESI, *Tre pontificati: Leone XII, Pio VII, Gregorio XVI*, Milano 1936 e D. DE MARCO, *Il tramonto dello stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Napoli 1992.

¹⁰⁹ Vd. L. RENZETTI, *Memorie cit.*, p. 318; per una ricostruzione delle vicende del 1831 nei territori urbinati si veda in particolare E. LIBURDI, *op. cit.*

dine di importanza in tre classi¹¹⁰. Rispetto alla ripartizione territoriale dettata da Pio VII nel 1816, che elevava al rango di Legazioni solo le quattro province della Romagna, quella di Gregorio XVI riconosceva questa qualifica anche alla provincia di Urbino e Pesaro e al Cardinale che la governava “tutti gli onori di Legato” e le “speciali prerogative” che ad esso competevano¹¹¹.

La nuova organizzazione dello Stato, operata da papa Cappellari, aveva tuttavia nuovamente acceso il conflitto tra la parte montana e quella marittima della provincia stessa¹¹². L'Editto di Gregorio infatti non conteneva alcuna disposizione particolare sull'amministrazione delle province riunite e questo significava che, ancora una volta, il capoluogo montano di Urbino avrebbe rischiato di perdere pregi e competenze a vantaggio di Pesaro, dove era stata fissata la sede del governo della Legazione.

Per risolvere il problema, dice il Renzetti¹¹³, il nuovo Legato Pontificio, Cardinale Giuseppe Albani, nominato con pieni poteri, decise di dividere la provincia metaurense in due parti distinte ed uguali, la montana e la marittima, ottenendo da Gregorio XVI la ratifica del suo provvedimento con la Notificazione del Cardinal Bernetti del 4 agosto 1832, pubblicata espressamente allo scopo “di dare una definitiva sistemazione amministrativa alla provincia di Urbino e Pesaro, e coordinarla ad un tempo ai bisogni delle sue due parti montana e marittima”¹¹⁴.

A tal fine l'art. 1 prevedeva che la provincia continuasse ad essere unica, conservando i confini che aveva ed il rango di Legazione ottenuto con l'Editto del 5 luglio 1831: essa si sarebbe, tuttavia, composta di due parti “distinte ed uguali in onorificenze e privilegi fra loro”¹¹⁵ delle quali

¹¹⁰ *Ordinamento amministrativo delle Province e dei Consigli comunitativi*, 5 luglio 1831, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, Roma 1833, pp. 119-142, art. 1, nel quale veniva inoltre ribadito che le Delegazioni di prima classe governate da un Cardinale avrebbero preso il nome di Legazioni, ed il Cardinale, quello di Legato, e che a lui sarebbero spettati “tutti gli onori di Legato con quelle speciali prerogative” che gli sarebbero state attribuite con lettera in forma di breve.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 253.

¹¹² Vd. L. RENZETTI, *Memorie cit.*, pp. 318-319.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia e Legazione di Urbino e Pesaro*, 4 agosto 1832. *Notificazione del Card. Tommaso Bernetti*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 312-314, da ora indicata come *Notificazione* 4 agosto 1832 in *APPENDICE IX*.

¹¹⁵ *Notificazione* 4 agosto 1832 cit., art. 2.

una avrebbe avuto quale capoluogo Urbino, l'altra Pesaro. A conferma di ciò la residenza del Governo¹¹⁶ e della Segreteria generale veniva fissata per il semestre estivo, da maggio ad ottobre, nella città di Urbino, per l'altro, da novembre ad aprile compreso, nella città costiera di Pesaro¹¹⁷. Urbino inoltre avrebbe avuto tutto l'anno la propria Congregazione governativa¹¹⁸, inizialmente riconosciuta soltanto a Pesaro, un assessore legale competente per la parte montana¹¹⁹, ed il proprio Archivio di Legazione¹²⁰.

La nuova ripartizione territoriale dettata con l'Editto del 5 luglio 1831 fu solo la prima delle riforme messe in atto da Gregorio XVI¹²¹. Pochi mesi più tardi, infatti, con una serie di regolamenti il Pontefice riorganizzò completamente l'ordinamento giudiziario.

Con il primo provvedimento, emanato il 5 ottobre 1831, Gregorio XVI sistemò l'intero settore della giustizia civile; l'intento del Pontefice, espresso a chiare lettere nell'introduzione del Segretario di Stato, Cardinale Tommaso Bernetti, era quello di riprendere e migliorare l'ordinamento giudiziario di Pio VII¹²²:

“Dopo avere ordinata con l'editto del 5 luglio scorso l'amministrazione delle comunità e delle province, la Santità di Nostro Signore ha rivolte le sue paterne sollecitudini all'amministrazione della giustizia. E seguendo le tracce dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla sa. me. di Pio VII col suo motu-proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istruzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai litiganti, col minore incomodo, giudizj retti e maturi.

¹¹⁶ L'art. 5 della Notificazione del 1832 prevedeva che il Consiglio provinciale, unico per le entrambe le parti, tenesse le sue riunioni nel capoluogo ove si trovava la residenza del Governo al tempo della sua convocazione.

¹¹⁷ *Notificazione* 4 agosto 1832, cit., art. 5.

¹¹⁸ *Ibidem*, art. 7. Sulla Congregazione governativa vd. *supra*, § 4.1.

¹¹⁹ *Ibidem*, art. 8.

¹²⁰ *Ibidem*, art. 9. Nell'Archivio di Urbino dovevano essere custoditi tutti gli atti che riguardavano la città feltresca e, più in generale, tutta l'area cosiddetta “montana”, posta sotto la sua diretta giurisdizione. Qualora tuttavia si fosse trattato di atti che coinvolgevano l'intera provincia, era previsto che fossero redatti in duplice copia, una da conservarsi nell'Archivio di Pesaro, una in quello di Urbino.

¹²¹ Sul punto si veda P. DELLA TORRE, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, in *Miscellanea Historiae Pontificiae*, vol. XIV, II, Roma 1948, pp. 29-121.

¹²² *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 5 ottobre 1831, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. I-34, da ora *Regolamento* 5 ottobre 1831 in *APPENDICE VII*.

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo nome, tre separati regolamenti, dei quali il primo riguarda in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del fisco, alle cause ecclesiastiche, ed ai giudici e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

Questi regolamenti, riuniti agli altri già pubblicati e da pubblicarsi in appresso, formeranno un corpo uniforme e stabile legislazione nelle cose amministrative, e giudiziarie”.

L'Editto del 5 ottobre 1831 conteneva dunque tre regolamenti separati: il primo, di ottantotto paragrafi, era dedicato alla giustizia civile; il secondo, composto da dodici paragrafi, disciplinava le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica; il terzo, infine, in trentaquattro paragrafi, riguardava le cause civili nelle curie ecclesiastiche¹²³.

Si stabiliva innanzitutto che la giustizia civile fosse amministrata da una serie di organi giudiziari tassativamente individuati dalla legge: per il territorio dello Stato i governatori, i Tribunali civili, e i Tribunali d'appello, e, per la città di Roma, il Tribunale del Senatore o di Campidoglio, il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, la Rota e il Tribunale supremo della Segnatura¹²⁴. La semplificazione messa in atto da Gregorio XVI risolveva uno dei maggiori problemi che, secondo Della Torre, gravavano sul sistema giudiziario dello Stato Pontificio del secolo precedente. Sembra infatti che solo nella città di Roma i Tribunali eccezionali fossero almeno quindici e i confini della loro giurisdizione talmente labili e confusi da “gettare le parti interessate in un labirinto inestricabile” che, spesso, finiva per inficiare pure l'autorità del giudicato. L'opera di semplificazione di Gregorio XVI spiegò i suoi effetti soprattutto a Roma dove vennero abolite ben dodici giurisdizioni, tra cui quella illimitata dell'Uditore Santissimo¹²⁵.

¹²³ Le norme di questi tre regolamenti subirono lievi modifiche nel corso degli anni successivi e furono in gran parte trasfuse nel “Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili”, pubblicato con *motuproprio* del 10 novembre 1834 (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 56).

¹²⁴ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 9.

¹²⁵ Vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, pp. 46-47. Venne inoltre eliminato ogni altro Tribunale particolare fatta eccezione per quelli che sarebbero stati espressamente disciplinati da successivi Regolamenti. Si trattava delle curie, dei Tribunali e delle Congregazioni ecclesiastiche, e dei Tribunali per le cause del fisco, che sarebbero stati disciplinati dei già citati Regolamenti “per le cause del fisco e della R.C.A.” e per “le cause civili nelle curie ecclesiastiche”. Vd. *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 10.

Furono inoltre ripristinati in tutti i capoluoghi di provincia i Tribunali civili collegiali, che erano stati sostituiti da “giudici singolari” nel 1824¹²⁶, così come disposto dall’art. 18 del Regolamento: “in ogni capoluogo di Legazione o Delegazione v’è un tribunale civile, che giudica collegialmente”. Ogni Tribunale doveva essere composto da un presidente, un vice-presidente e quattro giudici, e poteva essere diviso in sezioni, ciascuna delle quali formata da tre giudici, compresi il presidente ed il vice-presidente. Nella Legazione di Urbino e Pesaro era espressamente previsto che la prima sezione del Tribunale civile risiedesse a Pesaro e la seconda ad Urbino¹²⁷.

I Tribunali civili giudicavano in primo grado le cause di valore superiore ai duecento scudi, o di valore indeterminato, nonché quelle relative ad interessi comuni o di materia ipotecaria, anche se di valore inferiore ai duecento scudi¹²⁸. Erano inoltre competenti a giudicare in appello le controversie decise in primo grado da governatori¹²⁹, assessori, conciliatori, ai quali era riconosciuta una giurisdizione sulle questioni di minore entità¹³⁰.

L’esigenza di razionalizzare il sistema giudiziario pontificio e di renderlo più efficiente indusse Gregorio XVI ad introdurre novità sostanziali in materia di giudicato. Fino a quel momento infatti i giudici dello Stato Ecclesiastico prendevano le proprie decisioni in piena discrezionalità, senza alcun obbligo di dare conto delle proprie decisioni. Questo *modus agendi* venne completamente sovvertito dal nuovo Regolamento che, al § 22, per la prima volta sanciva in maniera perentoria l’obbligo per i giudici dei Tribunali di primo e secondo grado¹³¹ di motivare le sentenze, di pronunciarle pubblicamente in udienza ad opera del presidente o del

¹²⁶ Vd. *supra*, § 4.3.

¹²⁷ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 19.

¹²⁸ *Ibidem*, § 20.

¹²⁹ Era infatti previsto al § 14 che le funzioni giudiziarie attribuite al governatore fossero esercitate nei capoluoghi di Legazione dai giudici conciliatori, in quelli di Delegazione dall’assessore legale singolo, che aveva sostituito con l’Editto del 5 luglio 1831 i due assessori, civile e criminale. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 57.

¹³⁰ I governatori, in base al § 15, erano competenti a giudicare in prima istanza le cause di valore inferiore a duecento scudi, le cause di alimenti, quelle di mercedi dovute ad operai, domestici o altro personale di servizio, le cause di danni e quelle di “sommarrissimo e momentaneo possessorio”.

¹³¹ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 32.

vice-presidente, nonché di farle sottoscrivere dagli stessi e dal cancelliere¹³². Si tratta, a ben vedere, di un'importante novità, che, come sottolinea il Della Torre¹³³, assieme alla collegialità delle decisioni, rendeva il sistema giudiziario dello Stato Pontificio più trasparente e scevro da timori di corruzione o di decisioni arbitrarie.

I Tribunali di appello dello Stato Pontificio tornarono ad essere due, quello di Bologna, la cui giurisdizione si estendeva sulle Legazioni della Romagna, e quello di Macerata, precedentemente soppresso da Leone XII, la cui giurisdizione tornava ora a comprendere la Legazione di Urbino e Pesaro e le Delegazioni di Ancona, Fermo, Camerino, Ascoli, Macerata¹³⁴.

Quasi contemporaneamente al "Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile", cui aveva fatto seguito, il "Regolamento organico di procedura civile", il 5 novembre venne pubblicato il "Regolamento organico di procedura criminale"¹³⁵, contenente diverse innovazioni che, non solo eliminavano le precedenti disposizioni di Leone XII, ma che si distaccavano in parte anche dall'organizzazione della giustizia criminale voluta a suo tempo da Pio VII. Nella Notificazione del Cardinal Bernetti, anch'essa del 5 novembre¹³⁶, si legge infatti:

Con l'editto del 5 ottobre scorso la Santità di Nostro Signore sulle tracce del sistema adottato dalla sa. me. di Pio VII. preordinò le basi dell'amministrazione della giustizia civile.

Si è degnata ora di approvare il regolamento analogo di procedura, perché sia di norma in tutt'i giudizi civili dal giorno 21 del corrente mese, epoca stabilita alla riapertura dell'udienze de'giudici e tribunali di Roma e dello Stato.

Questo regolamento renderà più semplici e più spedite le forme dei giudizi civili già prescritte dal codice, che lo stesso Sommo Pontefice Pio VII. pub-

¹³² Sul punto vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 45.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ In base ai §§ 44 e 47, per tutte le altre Delegazioni in cui fosse presente un Tribunale civile di prima istanza, l'appello veniva proposto o al Tribunale dell'*Auditor Camerae* o alla Rota Romana a seconda del valore della causa.

¹³⁵ *Regolamento organico di procedura criminale 5 novembre 1831*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 154-304, da ora indicato come *Regolamento criminale 5 novembre 1831* in APPENDICE VIII.

¹³⁶ Vd. *Spiegazioni intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizi civili, e criminali*, 5 novembre 1831, *Notificazione del Card. Tommaso Bernetti*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 458-461.

blicò col suo motu-proprio del 22 novembre 1817 e che viene riattivato, fintantoché sarà condotta a fine e sanzionata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie.

Nel medesimo tempo ha voluto Sua Santità migliorare il sistema organico e le forme della giustizia punitiva. Ha quindi approvato un altro regolamento da porsi in osservanza il primo giorno del futuro anno 1832 che contiene l'organizzazione delle magistrature criminali, ed il modo di procedere nelle cause dei delitti e delle contravvenzioni.

L'ordinamento criminale veniva quindi sottoposto ad un'oculata revisione, che, secondo Della Torre¹³⁷, mirava a semplificare e a snellire la procedura processuale, riducendo le strutture giudiziarie e ridistribuendo in maniera precisa i diversi ambiti di competenza.

A tal fine Gregorio XVI stabilì innanzitutto che, a partire dal 1° gennaio 1832, data dell'entrata in vigore del regolamento, i Tribunali criminali di prima istanza fossero definitivamente soppressi. L'art. 20 prevedeva infatti che l'esercizio della giustizia penale fosse attribuito agli stessi giudici e Tribunali che decidevano le cause civili, ma con una modifica nella loro composizione. Era infatti disposto che per le cause criminali i giudici dovessero essere sempre in numero pari e non inferiore a quattro, e che, pertanto, nei Tribunali delle Delegazioni, composti da una sola sezione, dovesse essere aggiunto un giudice, normalmente il più anziano tra quelli supplenti. Ciò avrebbe consentito, almeno secondo l'opinione di Della Torre, di garantire maggiori possibilità di assoluzione all'imputato in quanto, in caso di parità di voti, avrebbe trovato applicazione il principio del *favor rei*¹³⁸.

I Tribunali, indicati dal 1832 come "Tribunali civili e criminali", erano competenti a giudicare in prima istanza, oltre alle cause civili, quelle relative ai delitti maggiori, ed in seconda istanza quelle decise in primo grado da governatori, assessori e luogotenenti, cui ancora una volta era riconosciuta una giurisdizione limitata ai delitti minori¹³⁹.

Il Regolamento di procedura criminale si caratterizzava inoltre per la quasi completa assenza della possibilità di appello, consentito soltanto

¹³⁷ Vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, pp. 48-49.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento criminale" erano delitti minori quelli che prevedevano una sanzione pecuniaria o afflittiva non superiore all'anno d'opera; tutti gli altri erano considerati delitti maggiori.

per i delitti minori e per quelli che comportavano la pena capitale¹⁴⁰; in tutti gli altri casi vi sarebbe stato un solo grado di giurisdizione¹⁴¹, il che significava dire che i Tribunali di secondo grado di Bologna e Macerata giudicavano in appello solo le sentenze che in primo grado avessero inflitto una condanna a morte¹⁴².

4.5. Disciplina della professione forense nel pontificato di Gregorio XVI

Si giunse così, nell'inverno del 1834, all'accennato¹⁴³ nuovo "Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili"¹⁴⁴ in cui Gre-

¹⁴⁰ Il Tribunale civile e criminale di Urbino pronunciò l'ultima condanna alla pena capitale il 7 dicembre 1832 contro Luigi Cesaroni, accusato dell'omicidio di Luigi Costantini. Il processo di primo grado si aprì ad Urbino il 5 dicembre 1832 nella "Sala di Udienza" del Palazzo Apostolico (oggi Palazzo Ducale). L'imputato, difeso dall'avvocato d'ufficio Tommaso Pagnoni, venne convocato al cospetto del collegio giudicante (composto dal Presidente del Tribunale criminale di Urbino, Mariano Mariani, e dai giudici Crescentino Pasqualini, Deodato Rosa, effettivi, e Luigi Ioni, supplente) e del Procuratore Fiscale, Filippo Fortunati. Nonostante l'accorata arringa dell'avv. Pagnoni, le prove a carico del Cesaroni ne misero in evidenza la colpevolezza, tanto che due giorni dopo, il 7 dicembre 1832, il Tribunale pronunciò all'unanimità la sentenza, riconoscendo l'imputato colpevole d'omicidio con l'aggravante della premeditazione e dell'insidia, e condannandolo alla pena dell'"ultimo supplizio". Nonostante il ricorso in secondo grado, presentato dal Cesaroni al Tribunale d'appello di Macerata sul finire del 1832, il collegio giudicante confermò la condanna a morte e ordinò l'esecuzione della sentenza. Al Cesaroni restava dunque, come ultima possibilità, il ricorso in terza istanza alla Sacra Consulta, formalizzato il 26 febbraio 1833, con il quale si chiedeva la revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata e ci si appellava alla sovrana clemenza del Pontefice. Il Supremo Tribunale, tuttavia, il 3 dicembre 1833 respinse il ricorso del Cesaroni e diede disposizioni per l'esecuzione capitale del condannato. Caduto nel vuoto anche l'appello alla clemenza di Gregorio XVI, Luigi Cesaroni venne ghigliottinato in piazza Mercatale il 22 febbraio 1834. Per la documentazione dell'ultima esecuzione capitale si vedano gli atti processuali conservati presso l'Archivio di Stato di Urbino, (Sezione Archivio Stato Urbino, d'ora in avanti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio 1832, buste 201 e 218); per una buona ricostruzione della vicenda si veda la tesi di laurea di A. MASCELLONI, *Il caso Cesaroni. L'ultima esecuzione capitale a Urbino (1834)*, a.a.1997-98 in SASU biblioteca.

¹⁴¹ Vd. *Regolamento criminale* 5 novembre 1831 cit., artt. 13-14.

¹⁴² Il Tribunale d'appello giudicava inoltre le istanze di annullamento delle sentenze pronunciate dalle strutture giudiziarie provinciali in caso di violazione o falsa applicazione della legge penale, o per eccesso di potere (artt. 16 e 31). I tribunali di primo grado e d'appello giudicavano anche sui conflitti di giurisdizione dei giudici inferiori (artt. 30 e 32)

¹⁴³ Vd. *supra*, cap 4.2.

¹⁴⁴ Il "Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili" venne emanato in forma di Editto pontificio il 10 novembre del 1834.

gorio XVI riprendeva, con lievi modifiche¹⁴⁵, la normativa esistente e la unificava in un unico corpo legislativo. Il voluminoso *motuproprio* risulta composto da ben 1806 articoli ed è diviso in tre parti, sulla legislazione civile, sull'ordinamento giudiziario, sulle leggi di procedura. Per espressa volontà del Pontefice rimasero fuori dal nuovo Regolamento due materie, quella relativa alla disciplina degli uffici ipotecari, e quella relativa alla disciplina dei giudici, dei tribunali, e degli avvocati e procuratori, che dovevano essere regolamentate con "particolari disposizioni"¹⁴⁶.

Circa un mese più tardi, un ulteriore Editto¹⁴⁷, datato 17 dicembre 1834, andava a completare la cospicua legislazione giudiziaria, dettando quelle "particolari disposizioni" lasciate in sospeso nel Regolamento del 10 novembre. L'Editto, dedicato alla "disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario", si apre infatti con parole eloquenti¹⁴⁸:

"Nei §§ 257 e 422 del moto proprio emanato il 10 novembre scorso la santità di Nostro Signore dichiarò che l'ordinamento e la disciplina degli uffici ipotecari, la disciplina per i magistrati ed ufficiali addetti all'amministrazione della giustizia e le tasse dei giudici civili formerebbero il soggetto di particolari disposizioni.

Volendo pertanto il Santo Padre, che le leggi contenute nello stesso moto proprio vengano immancabilmente attivate nella epoca stabilita e che il nuovo edificio legislativo e giudiziario abbia il suo compimento, si è degnato di ordinare e prescrivere, siccome noi, nel Sovrano suo nome, ordiniamo e prescriviamo quanto segue".

¹⁴⁵ Si veda in merito E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 56 ss..

¹⁴⁶ La volontà del Pontefice di disciplinare a parte le due materie emerge in particolare da due paragrafi del Regolamento del 10 novembre 1834: § 257: "L'ordinamento e la disciplina degli uffici delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed i salari dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni"; § 422: "Le tasse giudiziarie, l'ordine e la disciplina de' giudici e tribunali, delle cancellerie, degli avvocati, dei procuratori, dei cursori formeranno il soggetto di particolari disposizioni".

¹⁴⁷ Per il testo vd. *Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario*, in *Pubblicazione delle particolari disposizioni indicate nei §§ 257, e 422 del Sovrano moto proprio in data 10 novembre 1834, 17 dicembre 1834, Titolo II*, contenuto in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato Pontificio dal 1 gennaio al 31 dicembre 1834*, vol. III, Roma 1835, pp. da ora in avanti indicato come *Editto 1834* in APPENDICE X.

¹⁴⁸ Vd. *Editto 1834 cit.*, §§ 228-282.

E qui, nella quinta e sesta sezione del Titolo II si conteneva la nuova regolamentazione della professione forense dello Stato Pontificio che sostituiva quella dettata da Pio VII nel 1818.

L'Editto si apre con una disposizione di carattere generale ¹⁴⁹, che, richiamando la regolamentazione del 1818, stabiliva che, per legge, gli avvocati dello Stato Pontificio dovessero essere autorizzati all'esercizio della professione unicamente dalle Magistrature di giurisdizione superiore, vale a dire la Sacra Rota ¹⁵⁰, e, in base alla propria giurisdizione territoriale ¹⁵¹, i Tribunali d'Appello di Bologna e di Macerata. Veniva inoltre ribadito il divieto per ogni altro organismo di conferire il titolo di avvocato, anche se "al solo oggetto di mera onorificenza" ¹⁵².

In realtà, scendendo nel merito, si nota immediatamente come il legislatore del 1834 avesse introdotto una sostanziale differenza rispetto alla normativa previgente. L'Editto gregoriano aveva infatti notevolmente limitato l'ambito di applicazione della nuova disciplina: la regolamentazione della professione forense trovava infatti attuazione unicamente nelle Province poste sotto la giurisdizione dei Tribunali d'appello ai quali gli aspiranti avvocati dovevano presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla carriera forense. Al § 236 era infatti espressamente specificato che per l'ammissione degli avvocati presso il Tribunale della Sacra Rota si dovessero seguire le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti all'interno del Supremo Tribunale romano.

Ed è proprio in relazione a tali requisiti che l'Editto del '34 introduceva le prime importanti innovazioni. Rispetto alla normativa previgente, infatti, si stabiliva che, per conseguire l'abilitazione professionale, i candidati dovessero avere compiuto almeno venticinque anni. Il limite di età,

¹⁴⁹ *Editto* 1834 cit., § 228.

¹⁵⁰ Il Tribunale della Sacra Rota, nel 1834, funzionava come Tribunale d'Appello relativamente alle cause di valore superiore ai 500 scudi o di valore indeterminato, decise in prima istanza dai Tribunali romani (Tribunale del Senatore e dell'*Auditor Camerae*), nonché dai Tribunali civili delle province dell'Umbria e del Lazio. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 60-61.

¹⁵¹ Come si è detto il Tribunale di Bologna aveva giurisdizione sulle Legazioni della Romagna, mentre a quello di Macerata facevano capo la Legazione di Urbino, le Delegazioni di Macerata, Ancona, Camerino, Fermo, Ascoli, cui si aggiunge, dal 1834, il distretto di Loreto.

¹⁵² Il § 228 dell'Editto del 1834 al secondo capoverso diceva testualmente: "Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito".

probabilmente dovuto al lungo percorso formativo che l'aspirante avvocato doveva seguire, poteva essere derogato, in maniera del tutto discrezionale, unicamente dall'Autorità governativa¹⁵³, cui veniva in effetti riconosciuto un rilevante potere di intervento sull'attività forense.

L'esigenza di controllare una professione considerata autonoma per antonomasia si esplicava altresì nell'indicazione di rigorosi requisiti attinenti la sfera morale degli aspiranti avvocati. Se il Regolamento previgente si limitava a domandare una condotta morale ineccepibile, da dimostrarsi mediante un attestato di "onestà e buoni costumi", la nuova disciplina risultava molto più attenta nel cercare di verificare che il comportamento, la posizione sociale e la fede politica degli aspiranti avvocati non si ponessero in contrasto con il governo dello Stato Pontificio. A tal fine a ciascun candidato veniva richiesto di esibire un certificato "di battesimo, di cresima e di sudditanza pontificia", che ne dimostrasse la fedeltà alla religione cattolica, un certificato comprovante gli "onesti e civili natali" e un certificato di moralità, attestante "di aver sempre tenuta una irrepreensibile condotta religiosa, politica e morale": tale certificato era prodotto dal Consiglio di Disciplina, un organo di nuovissima introduzione, che aveva la funzione di rappresentare il ceto degli avvocati.

La normativa del 1834 prevedeva inoltre una serie di requisiti attestanti la formazione giuridica e professionale degli aspiranti avvocati; era infatti richiesto che fossero in possesso del titolo accademico della laurea dottorale, conseguito necessariamente in un Ateneo dello Stato Pontificio, che avessero frequentato per almeno cinque anni lo studio legale di un avvocato già abilitato, e che fossero giudicati idonei alla professione dal Consiglio di Disciplina che, in caso di valutazione positiva, avrebbe rilasciato un certificato di idoneità¹⁵⁴.

La presenza del Consiglio di Disciplina costituiva certamente l'innovazione più rilevante tra quelle introdotte dall'Editto di Gregorio XVI; si trattava di un organo collegiale interno, istituito presso ciascun Tribunale d'appello¹⁵⁵ in rappresentanza degli avvocati abilitati all'esercizio della professione¹⁵⁶ nel relativo distretto territoriale, con funzioni di disciplina e di vigilanza.

¹⁵³ *Editto* 1834 cit., § 234.

¹⁵⁴ *Ibidem*, § 229.

¹⁵⁵ *Ibidem*, § 242

¹⁵⁶ Il Consiglio era composto da cinque o da tre membri a seconda che il numero dei professionisti rappresentati fosse maggiore o minore di venti. Essi venivano nominati dal Governo su indicazione del Tribunale, e restavano in carica per tre anni, con la possi-

L'Editto pontificio prevedeva infatti che gli avvocati mantenessero, nello svolgimento delle loro funzioni, un certo comportamento, senza allontanarsi cioè dai principi della "probità e della delicatezza inerenti alla nobile professione" da loro svolta¹⁵⁷. A vigilare sull'osservanza di tali valori, e sugli eventuali abusi che i professionisti del diritto potevano commettere a danno di colleghi e clienti, era incaricato proprio il Consiglio di Disciplina, al quale era riconosciuto persino il diritto di sanzionare la condotta del professionista, adottando le pene disciplinari meno pesanti, quali la semplice ammonizione o la censura. Nei casi di maggiore gravità, in cui si esigessero pene ulteriori, quali la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale, il Consiglio aveva unicamente l'obbligo di redigere "opinamenti e rapporti" debitamente motivati¹⁵⁸, e, pur nell'ambiguità del dettato legislativo, è da ritenere che la decisione finale spettasse al Governo¹⁵⁹.

La portata di una tale innovazione era certamente notevole, specie laddove si consideri che il Regolamento del 1818 non prevedeva alcuna forma di vigilanza sul comportamento e sulla correttezza professionale degli operatori del diritto, né tanto meno sanzioni a loro danno. Si trattava indubbiamente di un'ulteriore espressione di quel potere di controllo sull'avvocatura che la normativa del 1834 riconosceva all'apparato statale, e che, a ben vedere, si esplicava anche con l'introduzione del Consiglio di Disciplina, i cui membri, per quanto appartenessero alla categoria degli avvocati, venivano nominati direttamente dal Governo.

Il procedimento per l'ammissione alla professione forense era molto simile a quello stabilito dalla normativa previgente: la nomina avveniva unicamente in base alla valutazione dei titoli richiesti dalla legge. Le istanze di ammissione, che, a giudizio del Presidente, fossero corredate di tutti i documenti necessari, venivano esaminate e decise collegialmente dai membri del Tribunale d'Appello. L'unica novità introdotta dall'Editto di Gregorio XVI aveva carattere burocratico: le ordinanze d'ammissione

bilità di essere rieletti. Al suo interno il Consiglio era presieduto dall'avvocato più anziano, mentre quello più giovane svolgeva le funzioni di Segretario. Vd. *Editto* 1834 cit., §§ 243-244.

¹⁵⁷ *Ibidem*, § 240.

¹⁵⁸ *Ibidem*, § 241.

¹⁵⁹ Il § 241 rimanda infatti al § 101 dell'Editto contenente l'indicazione delle pene disciplinari che andavano a seconda della gravità, dalla semplice ammonizione e censura, fino alla sospensione e alla cancellazione. Il § 104 specifica inoltre che la sospensione e la rimozione erano di pertinenza del Governo.

dovevano essere verbalizzate nel cosiddetto “registro interno di disciplina” con l’indicazione del nominativo di ciascun candidato.¹⁶⁰

Veniva invece notevolmente ampliata la portata dell’abilitazione conseguita presso il Tribunale d’Appello, per effetto della quale gli avvocati autorizzati all’esercizio della professione potevano svolgere le proprie funzioni sia dinanzi ai Tribunali di prima istanza, sia in appello, di fronte alla medesima magistratura che li aveva nominati.¹⁶¹ Si tratta di un’importante innovazione destinata a colmare quella incongruità del Regolamento del 1818 che precludeva ai professionisti abilitati presso il Tribunale d’Appello l’esercizio dell’avvocatura in secondo grado, proprio di fronte a quella Corte che li aveva approvati, consentendo loro di “scrivere e difendere le cause” unicamente in primo grado.

Quanto ai procuratori, è da notare come il carattere pubblico della funzione da essi svolta avesse spinto anche il legislatore del 1834 a regolamentarne l’attività in maniera più pregnante ed incisiva, tanto è vero che la normativa dedicata all’attività procuratoria appare più corposa e dettagliata rispetto a quanto previsto per gli avvocati. La differenza tra avvocati e procuratori atteneva per lo più alla funzione svolta in giudizio. Mentre agli avvocati spettava il “nobile compito” di difendere le parti, i procuratori dovevano invece rappresentarle di fronte ai magistrati dell’ordine giudiziario: essi erano infatti “incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura”, nonché di quelli che venivano loro richiesti dal cliente.¹⁶²

La normativa di Gregorio XVI prevedeva innanzitutto che anche l’esercizio dell’attività procuratoria dovesse essere subordinato all’autorizzazione da parte dei Tribunali indicati dalla legge, secondo una gerarchia ed un ordine ben preciso.¹⁶³

L’abilitazione all’esercizio del patrocinio veniva infatti concessa o da uno dei Tribunali civili di primo grado delle Province¹⁶⁴, o dal Tribunale

¹⁶⁰ *Editto* 1834 cit., § 232.

¹⁶¹ *Ibidem*, § 235.

¹⁶² *Ibidem*, § 246.

¹⁶³ *Ibidem*, § 247.

¹⁶⁴ I procuratori ammessi ad esercitare presso i Tribunali civili potevano patrocinare soltanto di fronte alle medesime autorità giudiziarie e ai “giudicanti soggetti alla loro giurisdizione” espressione con la quale si faceva riferimento alle magistrature di grado inferiore, rientranti sotto la giurisdizione dei Tribunali di prima istanza. *Editto* 1834 cit., § 252

d'Appello¹⁶⁵, oppure, qualora il professionista intendesse svolgere le proprie funzioni nella città di Roma, dal Tribunale dell'*Auditor Camerae*¹⁶⁶.

Anche nella nuova normativa l'abilitazione al patrocinio in primo grado costituiva la prima tappa nella carriera dei procuratori, dal momento che solo chi avesse già ottenuto l'autorizzazione presso un Tribunale di giurisdizione inferiore poteva in seguito aspirare al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori.

La carriera dei procuratori romani era nettamente distinta da quella dei professionisti delle Province. Il legislatore, confermando le previsioni del Regolamento del 1818, stabiliva infatti che i procuratori abilitati presso un Tribunale civile di prima istanza¹⁶⁷ situato nelle Province potessero richiedere l'iscrizione unicamente fra i professionisti di secondo grado del Tribunale d'Appello di Bologna o di Macerata in base alla relativa giurisdizione territoriale. Allo stesso modo e per lo stesso principio solo i procuratori dell'*Auditor Camerae* potevano aspirare al patrocinio di fronte al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica e della Sacra Rota che, del resto, nel concedere l'abilitazione professionale seguivano, come per gli avvocati, leggi e regolamenti propri¹⁶⁸.

Ancora una volta si trattava di disposizioni di carattere generale, dal momento che, scendendo nel merito, anche in relazione all'attività procuratoria, l'ambito di applicazione dell'Editto del 1834 risultava molto più

¹⁶⁵ I procuratori abilitati al patrocinio in appello avrebbero potuto esercitare le proprie funzioni non solo in seconda istanza, ma davanti a tutti i Tribunali civili e i giudici rientranti nella giurisdizione del Tribunale d'Appello che aveva accolto l'istanza di ammissione. *Editto* 1834 cit., § 253.

¹⁶⁶ I procuratori ammessi presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae* potevano esercitare presso lo stesso Tribunale e presso tutti i giudici e i Tribunali di Roma, eccetto quelli della Piena Camera, della Sacra Rota e della Segnatura Apostolica. *Editto* 1834 cit., § 257.

¹⁶⁷ In realtà, a partire dal gennaio 1832, i Tribunali dovevano essere indicati come "Tribunali civili e criminali", in quanto il "Regolamento organico di procedura criminale" del novembre 1831 aveva soppresso i Tribunali criminali, affidando l'amministrazione della giustizia penale agli stessi Tribunali civili, con una diversa composizione del Collegio giudicante. Nonostante questa precisazione la legislazione gregoriana utilizza sempre il termine "Tribunale civile" e non quello di "Tribunale civile e criminale". Sull'abolizione dei Tribunali criminali si veda *supra*, § 5.4.

¹⁶⁸ L'Editto del 1834 si limitava infatti a dettare soltanto alcuni principi basilari: al § 256 era previsto innanzitutto che i procuratori della Sacra Rota dovessero essere abilitati di diritto all'esercizio del patrocinio di fronte al Tribunale della Segnatura; al § 258 infine si specificava che i Procuratori rotali potessero esercitare le proprie funzioni presso tutte le magistraure dello Stato Pontificio.

limitato rispetto al regolamento previgente. La nuova normativa infatti, fatta eccezione per le regole da seguire per l'ammissione fra i procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, disciplinava in via esclusiva l'accesso e l'esercizio della professione di procuratore nell'ambito delle Province, ma non nella città di Roma¹⁶⁹.

Quanto ai requisiti necessari per ottenere l'abilitazione al patrocinio, è da notare come le nuove disposizioni legislative cercassero di uniformare il più possibile la normativa dettata per i procuratori con quella, già esaminata, degli avvocati. Così, per la prima volta, anche per l'esercizio dell'attività procuratoria veniva introdotto lo stesso limite di età previsto per l'esercizio dell'avvocatura: tutti gli aspiranti procuratori dovevano infatti avere compiuto almeno venticinque anni di età ed essere in possesso dei medesimi requisiti morali e politici previsti per gli avvocati¹⁷⁰.

Rispetto al Regolamento del 1818, la nuova disciplina della professione forense introduceva, e per la prima volta, significative novità anche in ordine ai requisiti professionali necessari all'ammissione, che rendevano la formazione giuridica dei procuratori più qualificata. Così coloro che aspiravano ad accedere al primo gradino della carriera di procuratore dovevano essere in possesso di un titolo universitario, precedentemente non richiesto, vale a dire il diploma di licenza che poteva essere rilasciato da un Ateneo dello Stato Ecclesiastico.

Allo stesso modo, a sottolineare l'esigenza di una formazione giuridica e professionale più completa e più simile a quella richiesta agli aspiranti avvocati, veniva aumentato anche il periodo di pratica forense, da svolgersi presso un procuratore già abilitato¹⁷¹, che da uno passava a due anni.

La formazione giuridica dei procuratori d'appello esigeva invece una

¹⁶⁹ L'Editto infatti si limitava a dettare unicamente le regole per l'ammissione fra i procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae* in quanto, come già detto, le altre magistrature romane seguivano un proprio regolamento interno.

¹⁷⁰ Il § 248 richiedeva a tutti i candidati il certificato di "battesimo, cresima e sudditanza pontificia", il certificato di moralità attestante di "aver sempre tenuto una irrepreensibile condotta religiosa, politica e morale" ed il certificato che ne comprovava gli "onesti e civili natali".

¹⁷¹ Se il candidato avesse presentato istanza ad un Tribunale civile delle Province, il procuratore presso il cui studio veniva svolto il biennio di pratica forense poteva essere abilitato al patrocinio in appello o anche solo in primo grado (§ 248); chi invece aspirava ad essere iscritto fra i procuratori romani dell'*Auditor Camerae* doveva invece svolgere i due anni di esercizio forense necessariamente presso lo studio di un procuratore Rotale di Roma (§ 250).

preparazione teorica e professionale di più alto livello, molto simile a quella prevista per gli avvocati. Confermando le disposizioni della normativa previgente, anche l'Editto del 1834 richiedeva agli aspiranti procuratori il possesso della laurea dottorale conseguita presso un Ateneo pontificio. E anche in questo caso la preparazione professionale dei candidati era garantita dall'obbligo per gli stessi di dimostrare la propria iscrizione fra i procuratori già abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni di primo grado¹⁷².

In tutti i casi i candidati potevano essere chiamati a dare prova della propria competenza teorica di fronte alla Camera di Disciplina, organo collegiale che, al pari del Consiglio di Disciplina degli avvocati, rappresentava il ceto dei procuratori. Alla Camera di Disciplina spettava infatti il compito di valutare l'idoneità alla professione dei candidati stessi, rilasciando, in caso di giudizio positivo, un certificato da allegare all'istanza di ammissione. Per fare ciò l'organo collegiale poteva, se del caso, sottoporre gli aspiranti procuratori ad un esame orale sui principali articoli di diritto e procedura¹⁷³. Poiché il certificato di idoneità rientrava tra i requisiti richiesti agli aspiranti procuratori sia presso il Tribunale di primo grado, sia presso quello d'appello, ove era richiesta anche la laurea dottorale, è da ritenere che l'esame non avesse unicamente la funzione di verificare le competenze dei candidati, ma quella di esercitare ancora una volta un maggior controllo sulla categoria.

Scompareva infine per tutti i procuratori quell'obbligo, previsto dalla normativa previgente, di dimostrare la titolarità di uno studio legale. Di tale requisito, invero piuttosto singolare e dal significato incerto, nell'Editto gregoriano non vi è più traccia, segno, forse, del venire meno delle motivazioni, per altro anch'esse poco chiare¹⁷⁴, che avevano indotto Pio VII ad includerlo nella legislazione del 1818.

Accanto alla figura del professionista abilitato al patrocinio, l'Editto del 1834 confermava la presenza di un'ulteriore categoria di operatori del diritto, quella cioè degli "addetti di studio"¹⁷⁵, che normalmente avevano il compito di coadiuvare il procuratore nella gestione pratica dello studio legale. Tra le funzioni degli "addetti di studio" vi era anche quella di

¹⁷² *Editto* 1834 cit., § 249.

¹⁷³ *Ibidem*, § 279.

¹⁷⁴ Sul punto si veda *supra*, § 4.2.

¹⁷⁵ *Editto* 1834 cit., § 265

sostituire in giudizio il titolare nei casi consentiti dalla legge¹⁷⁶ e previa ammissione da parte del Presidente del Tribunale. *L'iter* per ottenere l'approvazione¹⁷⁷ dei sostituti conteneva un'innovazione sostanziale rispetto alla legislazione del 1818: era infatti previsto che i candidati (ai quali era ugualmente richiesta una condotta morale consona e l'adesione alla fede cattolica)¹⁷⁸, pur non dovendo sostenere alcun esame pubblico, si sottoponevano al giudizio di idoneità della Camera di Disciplina, esibendo al Presidente del Tribunale, in caso di valutazione positiva, il relativo certificato.

Anche la procedura per l'ammissione degli aspiranti procuratori differiva in maniera significativa da quella prevista nella precedente regolamentazione. Ancora una volta, infatti, il legislatore del '34 aveva cercato di uniformare il più possibile le norme dettate per i procuratori con quelle, già viste, per gli avvocati. Scompareva infatti per i candidati procuratori l'esame pubblico, sostituito dal giudizio di idoneità della Camera di Disciplina; ne conseguiva che, dopo una valutazione dei documenti da parte del Presidente del Tribunale prescelto, il Collegio decideva in camera di consiglio unicamente sulla base dei titoli allegati dagli istanti. Facevano eccezione i candidati che aspiravano ad un'abilitazione "romana" dinnanzi all'*Auditor Camerae* ai quali era ancora richiesta una prova orale sui principali punti del "diritto sostanziale e processuale"¹⁷⁹

La rilevanza pubblica della funzione del procuratore, che imponeva

¹⁷⁶ L'impiego degli "addetti di studio" in sostituzione del procuratore titolare era ammessa infatti soltanto di fronte alle magistrature di grado inferiore: così il § 261 stabiliva che i procuratori di Roma potessero farsi rappresentare da un sostituto approvato soltanto nelle udienze che si tenevano dinnanzi agli assessori o ad altri "giusdicenti", ma non in quelle dei Tribunali collegiali e della Sacra Rota. Nelle province, invece, il paragrafo successivo prevedeva che i procuratori presso i Tribunali d'appello potessero farsi sostituire, ma unicamente nelle udienze che si tenevano di fronte al "tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore". Sul punto si veda anche *infra*, in questo paragrafo.

¹⁷⁷ I sostituti, in base al § 264, venivano approvati a Roma dall'Uditore della Camera, Presidente del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, e, nelle Province, dal Presidente del Tribunale civile innanzi al quale dovevano comparire. L'impiego dei sostituti (cfr. *infra* in questo paragrafo) era infatti possibile soltanto di fronte alla magistrature di grado inferiore.

¹⁷⁸ Anche ai sostituti erano infatti richiesti il certificato attestante le fedi del battesimo e della cresima, i buoni costumi e la sudditanza pontificia. Si veda *Editto* 1834 cit., § 264.

¹⁷⁹ L'esame si doveva tenere di fronte ad un collegio composto dall'Uditore della Camera, da tre prelati luogotenenti e da due procuratori di collegio. Si veda *Editto* 1834 cit., § 250.

una maggior ingerenza dell'apparato statale nella disciplina di tale professione, trovava un'ulteriore forma di espressione nell'Editto gregoriano laddove si stabiliva che l'ordinanza di ammissione emessa dal Tribunale potesse diventare definitiva unicamente con l'approvazione del Governo¹⁸⁰. E nella stessa ottica vanno lette una serie di disposizioni contenute nella nuova normativa, tendenti a disciplinare l'esercizio dell'ufficio di procuratore in giudizio.

Il procuratore doveva innanzi tutto astenersi dall'intervenire nelle cause in cui vi fossero legami di parentela¹⁸¹ con uno dei giudici.

Doveva inoltre comparire personalmente nelle pubbliche udienze, sia che si tenessero presso i Tribunali civili, sia in quelli d'appello, a meno che non si verificasse un'ipotesi di legittimo impedimento. In questo caso il Presidente del rispettivo Tribunale avrebbe potuto consentire ad un altro procuratore abilitato di rappresentare il collega impedito¹⁸².

I procuratori d'appello potevano invece avvalersi dei sostituti purché approvati ma solo nelle udienze del Tribunale civile di prima istanza "esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore"¹⁸³.

Le sostituzioni erano possibili anche nei Tribunali di Roma, ma solo nei casi consentiti dalla legge: i procuratori potevano farsi rappresentare da un sostituto approvato solo nelle udienze di fronte ad assessori o giudicanti singoli¹⁸⁴, ma non in quelle dei Tribunali collegiali, e della Sacra Rota¹⁸⁵, di fronte alla quale per altro era permesso soltanto farsi rappresentare da un collega abilitato¹⁸⁶.

In tutti i casi in cui era concesso l'impiego di sostituti, i procuratori ne sarebbero stati pienamente responsabili¹⁸⁷.

Il procuratore era inoltre obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei magistrati in tutta una serie di ipotesi, descritte dettagliatamente nell'Editto, pena l'applicazione di sanzioni anche piuttosto severe.

¹⁸⁰ *Ibidem*, § 251.

¹⁸¹ Era il caso in cui uno dei magistrati fosse il figlio, il padre, l'avo, il suocero o il fratello germano del procuratore. *Ibidem*, § 259.

¹⁸² *Editto* 1834 cit., § 260.

¹⁸³ *Ibidem*, § 263.

¹⁸⁴ Per la definizione del termine "giudicanti" si veda in questo capitolo la nota n. 164.

¹⁸⁵ *Editto* 1834 cit., § 261.

¹⁸⁶ *Ibidem*, § 262.

¹⁸⁷ *Ibidem*, § 263.

Tali ipotesi possono essere riassunte come segue:

- Qualora un procuratore avesse mancato di rispetto con i fatti o con le parole ad un “giusdicente”, sotto la giurisdizione del Tribunale di primo grado, questi avrebbe potuto farlo espellere dall’udienza e denunciarlo al Tribunale da cui il professionista era stato a suo tempo ammesso¹⁸⁸. Il Tribunale avrebbe poi potuto sospenderlo dall’esercizio delle sue funzioni per un periodo più o meno lungo a seconda delle circostanze.
- Qualora il procuratore avesse tenuto un comportamento irrispettoso durante un’udienza di Tribunale¹⁸⁹, i magistrati del collegio giudicante avrebbero potuto decretarne la sospensione immediata¹⁹⁰, comminandogli anche una multa “non maggiore di dieci scudi”, e contro un tale provvedimento era previsto unicamente il ricorso al Governo¹⁹¹.
- Se poi l’atto riprovato fosse stato talmente grave da meritare addirittura la cancellazione dall’albo, il presidente del Tribunale avrebbe dovuto presentare un rapporto al Governo al quale spettava in via esclusiva la decisione¹⁹².
- Il Tribunale della Sacra Rota aveva invece facoltà di sospendere o cancellare direttamente i procuratori¹⁹³. Anche il Prefetto della Segnatura aveva il diritto di sospendere, condannare a multe più o meno gravi, ordinare di propria autorità la cancellazione e riabilitare all’esercizio delle funzioni i procuratori ammessi al patrocinio di fronte al supremo Tribunale¹⁹⁴.
- Il procuratore era inoltre responsabile di tutte le difese presentate in giudizio, stampate o manoscritte, anche quando le stesse erano firmate dalle parti o dai loro avvocati. Tutti i giudici avevano l’obbligo di “sopprimere” anche d’ufficio le scritture considerate ingiuriose e calunniose¹⁹⁵.

¹⁸⁸ *Ibidem*, § 268.

¹⁸⁹ *Ibidem*, § 260.

¹⁹⁰ Se la sospensione era decretata da un Tribunale civile di prima istanza, era esecutiva solo innanzi al tribunale medesimo ed ai “giusdicenti”; se era invece ordinata da un Tribunale d’appello, era esecutiva innanzi a tutte le magistrature e i tribunali di grado inferiore. *Editto* 1834 cit., § 275

¹⁹¹ *Ibidem*, § 271.

¹⁹² *Ibidem*, §272.

¹⁹³ *Ibidem*, § 273. I rescritti della Sacra Rota e del Prefetto della Segnatura Apostolica per la sospensione, la cancellazione o la riabilitazione del professionista erano esecutivi in tutto lo Stato Pontificio (§ 275 u.c).

¹⁹⁴ *Ibidem*, § 274.

¹⁹⁵ *Ibidem*, § 276.

Ancora una volta il compito di vigilare sulla buona condotta dei procuratori, e di impedire abusi nell'esercizio delle loro funzioni ¹⁹⁶, spettava alla Camera di Disciplina ¹⁹⁷. Anche in questo caso l'introduzione di un organo a carattere assembleare, i cui membri venivano nominati dal Governo, ben dimostra la necessità avvertita dal legislatore di dare anche ai procuratori un'organizzazione collegiale, e l'esigenza di sottoporli ad un controllo pubblico. Va tuttavia sottolineato di nuovo come, nel caso dei procuratori, tale esigenza fosse più marcata rispetto a quanto non avvenisse per gli avvocati. La funzione pubblica della professione di procuratore comportava infatti una più rigida normativa anche in ordine alle sanzioni da infliggere al professionista in caso di violazione delle norme di buona condotta. L'Editto attribuiva alla Camera di disciplina un potere di vigilanza analogo a quello previsto per il Consiglio degli avvocati; ma, se nel caso degli avvocati era compito dello stesso organo interno decidere i provvedimenti disciplinari da adottare, almeno quelli di minor gravità, nel caso dei procuratori un tale diritto spettava sempre ad un organo esterno alla categoria vale a dire o il Governo o la magistratura.

Gli organi collegiali rappresentativi di avvocati e procuratori assunsero in seguito un'importanza ancora maggiore: introdotti con funzioni di disciplina interna, ma già pensati come strumenti di raccordo tra i professionisti e l'autorità governativa, finirono infatti per avere una valenza politica evidente sotto il pontificato di Pio IX. L'appartenenza ad uno dei due collegi infatti venne a garantire ai professionisti del diritto un ruolo di primaria importanza nella scala sociale e politica dello Stato della Chiesa, in quanto essi erano tra le poche categorie ammesse ad eleggere il Consiglio dei Deputati, uno dei due organi legislativi del potere temporale del Papato ¹⁹⁸, introdotti proprio da papa Mastai Ferretti all'atto del-

¹⁹⁶ La Camera di Disciplina aveva altresì il compito di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, sul pagamento degli onorari, nonché quello di manifestare il suo parere in caso di impossibilità di appianare i contrasti (*Editto* 1834 cit., § 280, n. 2).

¹⁹⁷ La composizione dell'organo collegiale era la stessa prevista per il Consiglio di Disciplina degli avvocati e venivano seguite le medesime regole anche per la nomina del presidente e del segretario. *Ibidem*, § 279.

¹⁹⁸ La Costituzione concessa da Pio IX prevedeva l'istituzione di due Camere con funzioni deliberative: la prima, l'Alto Consiglio, era composta da membri nominati a vita dal Papa in numero non limitato tra coloro che avevano compiuto trenta anni e godevano di diritti civili e politici, appartenenti a particolari categorie tra cui i Presidenti dei Tribunali d'Appello, i Consiglieri di Stato, gli Avvocati concistoriali, tutti dopo almeno sei anni di esercizio; la seconda, il Consiglio dei Deputati, veniva invece eletta dai sudditi, che

la concessione della Costituzione del 1848. Il Consiglio dei Deputati era infatti un organo elettivo¹⁹⁹ e i suoi membri venivano votati da soggetti individuati in base al censo o a particolari requisiti, uno dei quali era proprio l'essere membro del Consiglio o della Camera di Disciplina di avvocati o procuratori costituiti presso i Tribunali collegiali²⁰⁰. I professionisti del diritto ammessi all'esercizio presso i Tribunali d'Appello dello Stato Pontificio figuravano invece tra gli eleggibili al Consiglio dei Deputati, purché avessero compiuto 25 anni²⁰¹.

L'Editto del 1834 rimase di fatto in vigore anche dopo l'unità d'Italia, fino al 1874, anno in cui venne promulgata la prima legge forense dello Stato italiano²⁰².

sceglievano deputati provenienti da ogni parte dello Stato in rappresentanza degli interessi particolari di ciascuna provincia. Vd. *Statuto del Governo temporale degli Stati della Chiesa* di Pio IX, 1848, da ora indicato come *Statuto* 1848.

¹⁹⁹ I modi e le forme in cui dovevano avvenire le elezioni sarebbero stati disciplinati da un'apposita legge elettorale, *Statuto* 1848 cit., art. 27.

²⁰⁰ *Ibidem*, art. 23.

²⁰¹ *Ibidem*, art. 24.

²⁰² Fino al 1874 infatti, in ciascuno dei territori in cui era divisa la penisola, l'attività di avvocati e procuratori continuò ad essere disciplinata da leggi e regolamenti esistenti prima del 1860. Sul punto si veda F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'unità ad oggi*, Il Mulino, Bologna 2002.

CAPITOLO V

DOTTORI, AVVOCATI, PROCURATORI, NOTAI: FUNZIONI DIVERSE E DIVERSE ESIGENZE DI FORMAZIONE

Per l'antico periodo ducale in un solo caso si fa cenno di una differenziazione di percorsi formativi ¹ all'interno della professione che possiamo chiamare, latamente, forense: nei Capitoli del Collegio dei Dottori del 1601 si legge una disposizione particolare per i notai e una disposizione particolare per i procuratori ²:

8. Quod non possit in futurum creari aliquis notarius de Civitate / predicta vel territorio nisi legitime probaverit se audivisse / ad minus per duos annos predictas lectiones Institutionum. Placet./

9. Ut nullus imposterum possit admitti ad exercitium procurato/ris coram quocumque iudice seu tribunali Civitatis / Urbini nisi per biennium continuum audierit lectiones / predictas et audivisse constiterit per legitimas probationes / sub pena suspensionis exercitij ad beneplacitum serenissimi // et ultionis scutorum viginti quinque serenissimae Camerae applicandorum. Placet./

10. Quod nullus doctor et lector ut supra possit alicui facere aliquam fidem quod lectiones per tempora modo et / forma supra prefixa nisi vere ita fuerit et nuper / Notarium Collegij defferendo confirmet et si quis contrafecerit / ultra penas periurij incidat in penam suspensionis / et remotionis a Collegio ad beneplacitum Serenissimi. Placet.

¹ Cfr. in generale AA.VV., *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento* (a cura e con un saggio introduttivo di Maria Gigliola DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*), Milano, 2004, *passim*.

² Ambedue le categorie "professionali" erano previste negli Statuti del 1559 (per i notai si veda anche M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino, dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna 1993, *passim*, e in part. p. 115 s.), e ad esse si aggiungeva anche quella degli *advocati*. Negli Statuti suddetti compare nel secondo Libro la rubrica *De Advocatis procuratoribus & eorum salariis*, assai interessante, ma in essa nulla si dice circa la formazione culturale delle categorie in esame.

I Capitoli del 1601 erano intesi all'esaltazione della nuova lettura matutina di Instituta, *de mane hora competentis ad sonum campane*, tenuta *ut fieri solet / in publicis studiis*, e da affiancarsi a quella serale affidata al più giovane dei Dottori, di cui è documentazione fin dal 1576³.

Appare conseguente che i Capitoli continuino a decantarne l'importanza e a legare alla frequentazione di queste lezioni per almeno due anni sia l'attività di notaio (8. *Quod non possit in futurum creari aliquis notarius de Civitate / predicta vel territorio nisi legitime probaverit se audivisse / ad minus per duos annos predictas lectiones Institutionum*), sia quella di procuratore (9. *Ut nullus imposterum possit admitti ad exercitium procuratoris coram quocumque iudice seu tribunali Civitatis / Urbini nisi per biennium continuum audierit lectiones / predictas ...*).

Se dunque i due anni di studio sugli Instituta sono sufficienti per conseguire quella preparazione di base che consenta di espletare le attività "notarili" e le attività di rappresentanza delle parti, non lo sono invece per addottorarsi e per essere introdotti in seguito nel Collegio dei Dottori: a questo scopo sarà poi necessario "aggiungere" un'attività scolare di quattro anni *ita ut [...] in quolibet alio / publico gymnasio*⁴:

5. *Quod nullus civis oriundus ex patre cive possit imposterum doctorari nec recepti in dicto Collegio Doctorum Urbini, minusque consequi possit ut doctor dicti Collegij aliquod commodum privilegium prerogativam ac immunitatem dicte Civitatis nisi prius vero audiverit dictas / duas lectiones In-*

³ È poi da dire che il tutto era anche un'occasione per protestare a proprio favore una parità di valutazione con gli altri pubblici studi (*ut fieri solet / in publicis studiis; modis temporibus et formis in / studiis publicis servari solitis et consuetis*).

⁴ I due anni di frequenza alle lezioni di Instituta valgono a "saltare un anno" del normale corso quinquennale previsto *in quolibet [...] publico gymnasio (ita ut quadriennale Studium in quolibet alio / publico gymnasio sufficiat pro adimplendo quinquenalis studij)*. Si fa semmai distinzione fra il cittadino, figlio di padre cittadino (indicato come *oriundus ex patre cive*, con frase che riecheggia assai certe situazioni relative alla cittadinanza greca), ovvero il cittadino del contado, e lo straniero (*nec civis nec de territorio Civitatis predictae*), al quale ultimo i due anni di frequenza alle letture di Instituta varranno per essere ammesso *per unum annum tantum continuum [...] ad doctoratum a dicto Collegio habita fide studij / aliorum quatuor annorum in quolibet alio publico gymnasio*. Sulla distinzione vedi anche MARRA, *Chartularium* cit., I, p. 76 ss. È singolare questo ripetuto riferimento al *quodlibet publicum gymnasium* (che può fornire una preparazione cui basta "aggiungere" la frequenza dei due anni di Instituta per una validità ai fini del Collegio dei Dottori) quando si pensi che anche gli insegnamenti che si tenevano presso il Convento di S. Francesco d'Urbino si fregiavano del titolo di "*Publicum Gymnasium*" (cfr. *supra*, p. 12 nt. 4).

stitutionum per duos annos continuos, nisi / aliter ex legitima causa videretur Collegio, de quo fides auten/ticas seu legittimas probationes habere debeat tempore debito / qui duo anni computentur pro uno in diminutionem quin/quennij ita ut quadrienale Studium in quolibet alio / publico gymnasio sufficiat pro adinplendo quinquenalis studij. Placet./

6. Et pariter nullus alius civis seu de comitatu Urbini possit / in dicto Collegio doctorari seu commodum privilegium ac immunitatem ut doctor consequi in dicta Civitate, nisi prius / vere audiverit dictas duas lectiones et adimplerit ut supra / in precedenti capitulo cum computatione et diminutione temporis de quo supra. Placet./

7. Allij vero nec civis nec de territorio Civitatis predictae qui audi/verint dictas duas lectiones Institutionum ut supra publice legendas / in dicta Civitate per unum annum tantum continuum ad/mittantur ad doctoratum a dicto Collegio habita fide studij / aliorum quatuor annorum in quolibet alio publico gymnasio / et sic ille annus deserviat dictis forensibus civibus / fuit servatum et predicta intelligantur concurrentibus in / laureandorum omnibus alijs requisitionis. Placet./

Ora, il titolo di Dottore, di cooptato all'interno del Collegio, equivale a quello di giudice, ed è dunque abbastanza evidente che si richieda una preparazione culturale particolarmente ampia; ma lo stesso titolo, e pertanto la stessa preparazione, è richiesta anche per l'avvocato?

Analizzando la realtà sociale di Bologna ai margini dell'università il Savigny individua l'esistenza di cinque "collegi delle promozioni" "che vogliono essere totalmente distinti dalle università non avendo con esse nessuna convenienza né di numero, né di altra ragione qualsiasi [...]. Antichissimi e più degli altri riguardevoli i due legali, i quali cominciarono così alla cheta quando più dottori si raccolsero insieme per dare in comune le promozioni"⁵. E continua: "Con questi collegi non è da con-

⁵ Cfr. K.F. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medioevo*, Torino 1854, III, p. 581 ss.: "E di questi due erano legali, cioè l'uno di diritto civile, e l'altro di diritto canonico [...], uno medico, uno filosofico, e uno teologico. [...] I collegi fondarono la loro costituzione negli statuti del 1397". Cfr. A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del Collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, Bologna 1990, *passim*; S. DI NOTO MARRELLA, 'Doctores'. *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, II, Padova 1994, in part. il cap. XI, *Il dottore collegiato*, p. 337 ss.; ID., *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiana-borbonica (1545-1802)*, Padova 2001, *passim*, che, riprendendo gli studi di Ugo Gualazzini sul tema, indaga i rapporti dell'antico collegio dei dottori e giudici di Parma con la facoltà legale dello Studio cittadino, un modello emblematico di come si organizza-

fondere l'altro *collegium doctorum, advocatorum et iudicum*, proveniente senza dubbio da quello assai più antico degli schiavini e dei giudici⁶; e che non pare sia mai stato aggregato agli altri, ma avesse piuttosto relazione con esso loro, in quanto che da esso uscirono i primi professori di diritto, che per lo più portano appunto il nome di giudici, o l'altro equivalente di causidici. E quando cominciarono a formare, sotto il nome di dottori, una classe a parte, erano in tanto onore, che poteano, senz'altro, entrare nel collegio dei giudici ogni qualvolta il volessero. Se non che, quando il grado di dottore, diventato comune, perdette quel gran prestigio, può essere che la maggior parte o tutti i membri del collegio dei giudici continuassero ad assumerlo; così che, d'allora in poi, portassero il titolo di *doctores advocati et iudices*, sebbene il primo di questi tre nomi non avesse più niente a che fare con detto collegio”⁷.

Certamente anche nella Urbino del XV e XVI secolo esiste un'analogia realtà sociale se, come pare, di un collegio di Dottori si ha parola non solo all'epoca della concessione di Alessandro VI Borgia alle richieste del Valentino⁸, ma ancor prima. Nel *Decretum Super petitionem Consilii sapientis* conservato fra gli antichi manoscritti urbinati si prescrive che “*debeat dictus iudicans committere causam uni ex Iudicibus Collegij Doctorum Civitatis Urbini*”⁹: il decreto non è datato, ma appartiene al corpo legislativo del conte Guidantonio, signore di Urbino dal 1404 al 1443. Va segnalato, altresì, che durante gli appena due anni della signoria di Odantonio, che gli succede dal 1443 al giugno del 1444, ci sono tracce sicure della regolamentazione di un collegio dei dottori che ha sede nella

va in molte delle città italiane il sapere teorico e pratico, pur secondo varianti spaziotemporali.

⁶ Tale collegio sarebbe risalente addirittura al gruppo dei funzionari romani rimasti dopo le invasioni barbariche con giurisdizione esclusiva sulla popolazione d'origine romana.

⁷ Generalizzano l'insegnamento del Savigny C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *Avvocati e procuratori*, Bologna 2004, in part. p. 55 ss. Sull'origine della denominazione e sulle funzioni collegate si veda S. DI NOTO MARRELLA, *'Doctores'* cit., I, p. 81 ss.

⁸ Sulla Rota di Cesare Borgia cfr. A.K. ISAACS, *Cesena agli inizi del Cinquecento*, in *Storia di Cesena*, a cura di A. Prosperi, III, Rimini 1989, p. 17 ss. (ed ivi bibl.).

⁹ Si contempla l'ipotesi di possibile “sospetto” nei confronti del giudice per cui si ritiene opportuno il ricorso al *Consilium sapientis*: cfr. BONVINI MAZZANTI, *op. cit.*, p. 550. Non convince l'affermazione dell'A. che in tale frase si debba leggere una equiparazione del “Giudice di Collegio al Sapiente. Sebbene sia difficile stabilire con esattezza le competenze di quest'ultimo, si sa che a lui si poteva ricorrere contro la sentenza *judicis appellacionum*, ossia in terza istanza, prerogativa che ora appare demandata ai componenti del Collegio”: dell'incongruenza che verrebbe a crearsi con la disposizione del 1506 si avvede la stessa A. che accenna a qualche “perplexità”.

Quadra di Posterla (oggi Posterula), *in qua solet dictum Collegium congregari*, anche se non se ne può parlare come di vero e proprio “collegio dei dottori, avvocati e giudici” distinto da quello che sarà il Collegio dei Dottori di nomina ducale.

È significativo, a tal proposito, che nell’anno 1580 il duca Francesco Maria II con proprio decreto decida di ufficializzare la separazione dei tredici Dottori *a reliquo corpore totius Collegij*, riservando a sé e ai suoi successori la nomina dei giudici votanti nonché dei soprannumerari che saranno designati ogni qualvolta sarà necessario¹⁰, scegliendoli, naturalmente *a reliquo corpore totius Collegij*.

Comunque, per quanto riguarda l’attività dell’“avvocato”, una qualche indicazione si può riscontrare negli Statuti urbinati del 1559, là sotto la rubrica *De officio Advocati communis Urbini* dove si legge che l’avvocato suddetto “*in generali Consilio Civitatis Urbini quolibet anno in sexto Sancti Stephani de mense Decembris extrahatur ad brevia*”, che “*sit Doctor iuris Civilis ad minus, et de Collegio Dominorum Doctorum Civitatis Urbini*”, che “*teneatur defendere iura et causas dicti Communis in quacumque curia ecclesiastica seu seculari, et coram quocumque Iudice*”, e che “*durante eius advocacy et officio sine alio salario teneatur patrocinia prestare in causis carceratorum, viduarum, pupillorum, pauperum tamen, et aliarum miserabilium personarum: et etiam prestare consilium Dominis Prioribus quotiescumque fuerit requisitus*”. È ben vero che si tratta dell’avvocato della comunità, ma le sue funzioni spaziano dagli impegni pubblici più solenni al mero patrocinio dei poveri, e, comunque, lo si richiede Dottore, specificando che appartenga addirittura al Collegio dei Dottori, ammettendo, con ciò, che esiste un certo numero di Dottori non facenti parte del Collegio. Al contrario nessuna analoga indicazione si legge invece sotto la rubrica XX, *De Procuratore Communis et eius Officio*, né sotto la rubrica XXVII, *De officio notariorum causarum civilium et appellationum*.

A sottolineare una differenza fra procuratore ed avvocato appare ulteriormente sintomatico un altro documento, una “lettera circolare” del duca Francesco Maria II inviata da Pesaro il 18 gennaio 1585 ai Dottori del Collegio:

Perché il nostro Decreto fatto contro quei Dottori, che fanno atti avanti di Voi, & esercitano l’uffitio di Procuratore con avvilire il grado loro del Dotto-

¹⁰ Cfr. BONVINI MAZZANTI, *op. cit.*, p. 568.

rato, non si trova, e tuttavia in cotesta Città da molti si procede in quest'abuso, senza riguardo alcuno della dignità del Dottorato, ci è parso ragionevole di rimediarvi: In virtù dunque della presente nostra farete pubblicare per Bando a' luoghi soliti di cotesta Città, che ciaschedun Dottore, che nell'avvenire comparirà più avanti a Voi a far' atti, & esercitar l'uffitio di Procuratore non debba, ne possa havere di qualsisia causa, se non il patrocinio di Procuratore, e resti privo di poter essere più Avvocato; E pubblicato, che sarà, lo farete registrare a' libri soliti de' Decreti a perpetua memoria.

Vien fatto di rimpiangere quel "Decreto fatto contro quei Dottori, che fanno atti avanti di Voi, & esercitano l'uffitio di Procuratore con avvilire il grado loro del Dottorato", che non si trova, dal quale avremmo saputo di più sulla vicenda: dalla lettera, comunque, si evince se non altro che la qualifica di dottore era normale nella funzione dell'avvocato, se non addirittura in quella, diversa, di procuratore¹¹.

Nel 1605, il 20 agosto, di mano dello stesso Francesco Maria II ecco un'altra lettera circolare che forse chiarisce, ripetendolo, il decreto introvabile, ma soprattutto ricollega inderogabilmente all'essere dottore in legge certe attività fra le quali l' "avvocare" e il "consigliare":

Se bene sappiamo, che le leggi, e consuetudini, che concedano immunità, esentioni, e privilegij a' Dottori, vengano comunemente, e con molta ragione interpretate, non haver luogo in quelli, che indegni di tal nome abusano tal grado, col non portare abito conveniente à quello, e non esercitarsi nella scienza, di che fanno professione; tuttavia per levare affatto ogni difficoltà, che intorno a tale interpretatione potesse mai nascere in questo Stato, e per incitare tanto maggiormente ciascuno a fare quanto è suo debito; Dichiariamo per questa nostra da osservarsi in perpetuo, che tutti quelli, che haveranno pesi, e piglieranno grado di Dottorato, e non porteranno abito conveniente a quello, e non eserciteranno con effetto la professione di Dottore di Legge, con l'esercitare Uffitij, giudicare, avvocare, e consigliare, servire Principi con la professione, e leggere in publico; E quelli di Medicina, col leggere pubblicamente nella sua professione, o medicare, non debbano, ne possano per

¹¹ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Tra difesa e consulenza: tipologie professionale degli avvocati nelle società di antico regime*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura* (a cura di G. Alpa e R. Danovi), Bologna 2003, p. 67 ss. Scrive la Parini Vincenti che "con il termine avvocatura, quindi, si fa riferimento ad un gruppo eterogeneo, che racchiude al proprio interno profili professionali diversi" [S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium vocatus: Studi sul "praticantato" da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento* (a cura di A. Padoa Schioppa), Bologna, p. 7 ss., in particolare p. 41 nt. 34].

l'avvenire godere in qualsivoglia Luogo del nostro Stato alcuno privilegio, esenzione, o prerogativa di qualsivoglia sorte ...

Non è il caso di inseguire ora le differenze (e in particolare le differenze di formazione) fra avvocati da un lato e notai e procuratori dall'altro nel corso dei secoli XVII e XVIII. Basti qui qualche cenno relativo alla legislazione pontificia in materia in cui non si evidenzia una particolare attenzione al tema.

La presenza di procuratori ed avvocati in questo periodo viene scandita soltanto dalle varie bolle con cui si precisa il tariffario relativo ai vari atti, un tariffario che, anche per il periodo successivo alla devoluzione, risulta praticamente incentrato sul decreto *Dux Guido Ubaldus Secundus "De Salario Advocati, & Procuratoris"* del 1571¹², e con le successive note di Francesco Maria II (rispettivamente del 1588 la "*Lettera Circolare declaratoria del precedente Decreto*", e del 1606 la "*Altra simile Dichiaratione del sopradetto Decreto*"). A questi atti fanno riferimento ancora le disposizioni pubblicate sul finire del XVII secolo, nell'anno 1696, dal Cardinale Astalli Legato circa le varie tabelle delle "tasse dei tribunali"¹³ ("Tasse delle Mercedi da esigersi da Segretarii d'Udienza per Rescritti in Cause Civili e di Gratie ..."; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, Collegio Ruotale nelle Cause Laicali, & del Danno dato d'Urbino"; "Tassa de' Tribunali del Luogotenente, Podestà, Vicario delle Gabelle, Capitano del Porto, & altri Ufficiali della Città di Pesaro"; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, Attuario, & Danno dato di Gubbio"; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, & Castellano della Fortezza di Sinigaglia"; "Tassa del Tribunale del Luogotenente di Fossombrone"; "Tassa del Tribunale di Cagli", etc.), a margine di ciascuna delle quali si legge che "In ordine poi a patrocini degli Avvocati, e Procuratori, si osservino li Decreti Ducali di sopra stampati a carte 350. 354. e 355."¹⁴

¹² In *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, p. 350 ss.

¹³ *Ibidem*, p. 367 ss.

¹⁴ Richiama la citata "*De Salario Advocati, & Procuratoris*" del 1571 e le successive note ducali. Ma dovrebbe ricordarsi anche la "*Lettera circolare che li Notari Attuarii non facciano da Procuratori in quelle Cause che pendono nel loro tribunale*" emanata da Guidubaldo II nel 1569 (*ibidem*, p. 77 s.), il decreto del 1566 "*Super abbreviatione litium*" e i conseguenti "*Aliae similes provisiones*" del 1572 e "*Altre simili provisioni sopra l'abbreviazione delle liti*" del 1594, etc. (in *Decreta* cit., p. 1 ss.); o quello del 1613 "*Ordini, e provisioni da osservarsi dagli Attuarii nelle Cause Civili*" (*ibidem*, p. 27 s.); o la "*Lettera Circolare*" di Francesco Maria II del 1583 "*che li Notari in Cause de' Poveri diano comodi-*

De Salario Advocati, & Procuratoris.
DUX GUIDO UBALDUS SECUNDUS.



audivimus saepe diversas Advocatorum & Caufdicorum, & Procuratorum, cum Clientibus suis super Salarij quantitate contentiones, & controversias, & insimul accepimus, hoc evenire, eò quia diversis in locis Ditionis nostrae Salarium istud à Statutis, & Constitutionibus locorum, varie constitutum, & decretum, & alicubi immoderate, & inique: Nos igitur cupientes hoc quoque iure, ut in caeteris rebus, omnem controversiarum, & dissidiorum ansam auferre, omnesque Nobis subiectos, ut pari amore prosequimur, pari quoque lege gubernari: Praesenti nostra perpetua Constitutione abrogamus omnes alias leges, & quascumque contrarias consuetudines Salaria Advocatorum, & Procuratorum taxantes, quibuscumque in locis Dominij nostri, illasque penitus revocamus, & post hac inviolabiliter servari volumus, in tota ditione nostra, hanc nostram novam Constitutionem, taxationem, & moderationem Salariorum, & secundum eam in futurum, ubique Salaria Advocatis, & Procuratoribus decerni, taxari, ab eis exigi, & à Clientibus solvi, poena indignationis nostrae, privationis, donec Nobis placuerit, muneris Advocati, & Causas dicendi, & pro alijs postulandi, ac perpetuae notae. Quae igitur Nobis nunc placita sunt, ex nunc publicari mandamus, & inter cameras nostras Constitutiones describi, & redigi.

Quicumque Advocatus suum patrocinium praestiterit in quacumque Causa ordinaria Civili, tam coram quovis Iudice, quàm coram Arbitris, seu Arbitratoribus quibuscumque valoris librarum quinquaginta, habeat bononens duos pro qualibet libra, si illa transcendat, & ascendat ad quantitatem librarum centum, habeat bononens unum pro qualibet libra, firma nihilominus remanente salarij quantitate duorum bononensorum pro summa primarum librarum quinquaginta; A centum vero libris supra, salvo

si abrogano tutte le precedenti disposizioni e decreti circa i *salaria* di avvocati e procuratori per sostituirli con una sola "nova" costituzione

in qualunque causa civile e davanti a qualunque giudice fino ad un valore di 50 libbre l'avvocato abbia 2 bolognini per ogni libra; se il valore della causa è superiore aumenta anche il *salarium* per libra

tà a' Procuratori di vedere i Processi Originali senz'astringerli a prenderne le Copie"; o la disposizione del Cardinal Cybo del 1647 "*Ordini, e provisioni da osservarsi nei Tribunali dei Giudici Civili della Città di Pesaro*", ecc., pagine, tutte, che, se non chiariscono direttamente l'attività complessiva delle categorie professionali di cui si tratta, per lo meno indirettamente ad essa fanno riferimento indicando i singoli atti cui si attribuisce una "mercede", e possono essere, perciò, assai interessanti ad illustrare le competenze e i riti procedurali del tempo.

remanente, ut supra, salario praedicto, habeat denarios octo pro qualibet libra, ad quamcumque quantitatem causa ascendat, ita tamen, quòd salarium Advocati excedere nullo casu possit summam, & quantitatem florenorum quadraginta, cuiuscumque maioris valoris, & extimationis causa sit.

In Causis vero summarijs, & executivis habeat Advocatus, & petere possit pro suo salario medietatem salarij supra taxati in ordinarijs.

nelle cause sommarie

In Interlocutorijs vero nullum volumus ab eis salarium peti posse, sed contentos esse salario debito pro ipsa causa Principali.

nelle cause interlocutorie

Idemque constituimus, & nullum scilicet Salarium peti posse pro quocumque emergenti articulo, seu incidenti in ipsis causis Principalibus.

nelle incidentali

In Causis vero Servitutum, si quidem in Iudicio principaliter deductarum, Aduocatus habeat, & petere possit pro suo salario, libras duodecim, sin autem per modum excipiendi, ut plerumque fieri contingit, dimidium dicti salarij debeatur, & non ultra, ita tamen, ut eo casu hoc unicum tantum salarium debeatur; & eamdem summam librarum duodecim pariter habeat, & petere possit Advocatus in causis, in quibus nulla certa quantitas petitur, si nullo pacto ex actis, & processu eiusdem causae valor, & rei in Iudicium deductae pretium colligi possit.

nelle cause di libertà

In Causis vero Appellationum ab Interlocutoria lata super aliquo incidenti, vel emergenti, si quidem talis causa agatur in eadem Civitate, vel Loco, in quo, vel qua fuit lata pronuntia, à qua fuerit appellatum, reclamatum, vel de nullitate dictum, tunc nullum salarium Advocato, vel Procuratori debeatur, nec peti possit, neque coram primo, neque coram quocumque alio Iudice; Si vero praedicta agatur in alia Civitate, & loco quàm in eo, vel ea, in qua, vel in quo lata fuerit huiusmodi Interlocutoria, tunc, & in eo casu volumus, salarium deberi Advocato, & Procuratori, prout in causis executivis.

nelle cause d'appello *ab interlocutoria*

In Causis autem Criminalibus, in quibus tradatur de hominum vita, & ultimo supplicio, Advocati salarium sit ad summam florenorum viginti quatuor, si vero agatur de morte civili tantum, ut de relegatione perpetua, vel ad tempus ad trirèmes, aut membri mutilatione, solarium sit florenorum duodecim, si exilij tantum, vel ictum funis, aut alia simili poena corporali, florenorum sex, si de poena pe-

nelle cause criminali, secondo l'entità della pena prevista

cuniaria tantum, aut partis, vel omnium bonorum publicatione, vel amissione, habeat Advocatus idem salarium pro rata, quod superius constitutum est in causis civilibus summarijs, vel executivis; Vbi vero ageretur de poena partim corporis afflictiva, partim pecuniaria Advocatus habeat, & petere possit salarium habita ratione alterius dictarum poenarum, sibi magis placuerit.

Et in omnibus predictis Causis, vel Casibus, volumus, deberi Salarium superius taxatum, cum Advocatus suum praestiterit patrocinium a principio causae, usque ad finem, si vero in causa non fuerit processum usque ad sententiam inclusive, vel Advocatus non intervenerit usque ad finem, salarium habeat pro rata, scilicet si pars rea, porrecto libello in sua prima responsione debitum confiteatur, vel cum Actore se concordaverit, Advocatus habeat tertiam partem salarij; Sin autem in causa fuerit processum, usque ad productionem articulorum inclusive, vel ad receptionem, & examinationem Testium, habeat salarij medietatem; Si vero devenit ad conclusionem in causa, & allegationes Iuris exclusive, habeat duas tertias partes salarij. Post autem conclusum in causa, & factas allegationes Iuris, si contingat partes ad concordiam devenire, vel aliter in causa non sit processum, Advocatus suum habeat integrum Salarium, ac si lata esset sententia.

Verum, quia in causa appellationis, plerumque minor labor, & opera adhiberi consuevit, quàm in Principali, convenit etiam in eam minorem mercedem constituitur; Idcirco decernimus, & in omnibus causis appellationum fit, & intelligatur salarium diminutum, & minus tertia parte, quàm in Principali; Et si contigerit pro eadem re, tria Iudicia fieri, seu tres instantias, scilicet Principalis, appellationis, & executionis, pro tertia executiva, si pars contradicat, & opus fuerit aliqua discussione, Advocato debeatur tantum quarta pars Salarij superius constituti in Principali causa; si vero contradictum non sit, vel Reus contumax fuerit, sexta tantum pars Salarij ei detur.

Et si in una eademque causa plures intervenerint Advocati, vel Procuratores, volumus, eos, & eorum quemlibet, integrum Solarium a Conducente petere posse, sed illud ab Adversario, quod uni tantum Advocato, vel Procuratori deberetur. Et quae superius dicta, locum habeant in Advocatis, tam Actoris, quam Rei; Et si contigerit aliquem Advocatum extra Civitatem adduci, Advocatus habeat pro

se l'attività dell'avvocato si è interrotta prima della sentenza

nelle cause d'appello a principali

quando vi sia un collegio di avvocati o procuratori, anche extra Civitatem

eius mercede scutum unum, quolibet die, ultra expensas victus, & vecturas Equorum.

Et praedicta omnia, & singula superius ordinata, & constituta in taxatione Salarij Advocatorum, volumus, & decernimus procedere, etiam in Procuratoribus, excepto quod volumus, Procuratores in qualibet praedictarum causarum, & instantiarum posse, & debere consequi tertiam partem minus illius, quod superius in quolibet dictorum casuum fuit pro Advocatis constitutum

estensione delle stesse regole ai procuratori

Taxentur autem Salaria per unum Notarium Peritum, a partibus communiter eligendum, qui in taxatione attendere debeat valorem rei petitaе, & in iudicio decisorio id, quod quilibet sibi adiudicari, & assignari petierit. Non possit tamen Notarius taxare, absque consilio Iudicis causae, nec aliter taxatio approbetur, nisi prestito prius iuramento Taxatori solemniter apud acta, quod omni fide, & diligentia, postpositaque quacumque gratia, taxaverit, ut sibi iustum visum fuerit.

compenso per il perito (*Notarius Peritus*)

Taxatione autem confirmata, & approbata a Iudice, si pars intra triduum a die taxationis sibi denunciatae comparuerit coram Iudice, & se gravatum dixerit, & modum fuisse debitae taxationis excessum, revisionemque petierit, tunc debeat Iudex alteri, partibus non suspecto, committere, quod dictam taxationem revideat, corrigat, emendet, vel confirmet, prout iustum, & aequum sibi videbitur intra aliud triduum, a qua taxatione approbata, & sic revisa amplius appellare, vel reclamare non possit, sed ea, omni exceptione remota, dicto alio triduo elapso, exequatur, & compellatur talis condemnatus ad solvendum realiter, & personaliter, nullo iuris ordine servato.

approvazione del giudice sul *salarium*, ed eventuale revisione

Et ut omnibus innotescat, qua pecuniae specie haec sint taxanda, declaramus, libram, bononenum, quadrantem, & denarium, intelligi debere, iuxta cuiuslibet Civitatis, Oppidi, & Loci consuetudinem, in quo ipsa causa agi contigerit, & ubi nulla extaret, libram intelligi bononenum viginti, bononenum quadrantium octo, quadrantem duorum denariorum.

valore da attribuirsi ai vari "tipi" di monete richiamati nella costituzione

Volumus insuper, ubi contigerit in aliqua causa civili, vel criminali, aut mixta, duos extare Actores, vel Reos, quorum omnium sit pars una, & eadem causa actionis, vel agendi, aut defendendi, unicum tantum patrocinium, & honorarium ab omnibus Advocato, seu Procuratori solvatur, sin autem diversae essent causae agendi, & defenden-

se l'avvocato o procuratore presta la sua opera unitamente per più attori o convenuti solidali fino a due

di, ut quot Actores, vel Rei sint, non possint inter omnes consequi, nisi duplicatum Salarium, seu Salaria duo.

Declaramus etiam (ut obijciatur fraudibus, quas, nunquam excogitatas audivimus in hac materia) nullum honorarium deberi Advocatis, nisi in primo ingressu litis civilis, vel criminalis in prima, vel in secunda instantia, scriptura, & comparitione appareat, conductum fuisse Advocatum, per publica acta, & apud ea aliquam scripturam scriptam, vel subscriptam esse manu ipsius Advocati in causa conducti, & eo casu tertia pars Salarij debeatur, altera tertia post factas iuris allegationes super negotio Principali. Residuum demum lata sententia, quando tamen sententia feretur in illa causa; Prohibentes omnino fieri aliquod pactum obligatorium, vel contractum, volentesque factum non valere ipso iure de aliquo dando, vel praestando nomine Salarij, vel eius occasione, praeter, vel contra, aut ultra dispositionem praesentis Constitutionis, & quod contrafacientes incidano in poenas supradictas.

Urbini Kal. Iulij 1571.

quando e in quante
rate debba essere
pagato l'avvocato

Lettera Circolare declaratoria del precedente Decreto.

IL DVCA FRANCESCO MARIA SECONDO.



Luogotenente. Nostra intenzione sempre è stata, che il Decreto fatto sopra le Tasse delle Mercedi di Salarij d'Avvocati, e Procuratori, comprendesse anco li Forestieri, ne fossero astretti a pagar più di quello, che pagano i Cittadini, come intendiamo essersi abusato il contrario, con molto nostro dispiacere, sotto pretesto d'alcuni Statuti, quali pare, che disponghino il contrario. Hora a maggiore dichiarazione dell'animo nostro vi diciamo, che, non ostanti Statuti, consuetudine, stile, o altro, che facesse in contrario, intorno al tassare li Salarij d'Avvocati, e Procuratori, dobbiate osservare, e far' osservare il Decreto suddetto a favore de Forestieri, quali vogliamo, che in questo particolare siano trattati in tutto, e per tutto, come li Cittadini, & Habitatori di questa Città; Et il medesimo dichiariamo intorno le Mercedi degli Attuarij delle Cause, e de' Notari sopra il rogarsi, e far copie autentiche d'Instrumenti. Intendiamo ancora, che nelle cause esecutive si tassa diversamente, quando si facciano opposizioni, e discussione, o no; E perche questo ancora è contro l'intentione nostra, e del nostro Decreto, vi diciamo, che non vo-

anche se Statuti cittadini diversi e diverse consuetudini lo consentirebbero, gli avvocati "forestieri" siano pagati "come li Cittadini"

che non si accresca l'onorario di avvocati e procuratori nelle cause esecutive più complicate

lemo, che si alteri la mercede d'Avvocati, e Procuratori, ancorché nelle cause esecutive occorresse, che si facessero opposizioni, e discussioni sopra di esse, ma che generalmente, & indistintamente si osservi il Decreto sopradetto; E che tutto questo, che havemo risoluto in questa nostra, vogliamo, che si osservi, non solo nelle mercedi delle cause che si tratteranno per l'avvenire, ma anco per le passate. Et accioche sia ben nota a Tutti questa nostra volontà, e particolarmente agli altri vostri successori in cotesto Uffitio, non mancarete di far subito registrare diligentemente la presente tra gli altri nostri Ordini costì, facendola poi in tutto osservare, sì come è nostro volere, dandoci avviso d'havere così fatto.

Pesaro 7. Luglio 1588

Altra simile Dichiaratione del sopradetto Decreto.

IL DVCA FRANCESCO MARIA SECONDO.



u fempres cura, e desiderio nostro con ogni possibile diligenza sollevare i nostri Sudditi da tutti gli aggravij, che ricevessero, & essendoci venuto a notitia, che li Decreti altre volte publicati in materia de patrocini d'Avvocati, e Procuratori, venivano in parte malamente interpretati, & intieramente non osservati in tutti li loro capi, con multiplicare le mercedi per la diverfità di cose intentate, tanto nelle civili, quanto nelle criminali, con il dividere i giuditij, & altri abusi, che s'introducevano, à quali essendo mente nostra di porgere ogni opportuno rimedio; Però vogliamo, che nell'avvenire nelle cause civili, ancorche in un libello, petitione, o altra scrittura, che havesse forza, o luogo di dimanda, siano intentati diversi capi, & attioni, se bene di diversa natura, che ricevessero diverse incumbenze, e giustificationi, il tutto nondimeno si habbia per una sola causa, & un sol giuditio, e si debba all'Avvocato, o Procuratore un solo patrocinio, purchè li capi siano tra le medesime persone d'Attore, e Reo, e che gli Attori, e Rei non eccedino il numero di due, che eccedendo, se li debba il Salario duplicato, conforme à quanto vien disposto dal sudetto Decreto, e non altrimenti, e li capi, & attioni intentate per le somme contenute in essi, non si debbano considerare separatamente, come più somme, ma insieme cumulate, come una sol somma, e con quella somma così unita si debba regolare la Tassa da farsi.

non si aumenti l'onorario quando una sola causa comporti soluzione di più problemi o quando i patrocinati siano non più di due in solido

E per rimediare alle frodi, che in ciò si potessero commettere, vogliamo, che, se le dimande, ancorché fatte per diverse attioni, e capi, saranno poste in diverse scritte, tra il termine d'un mese, non meritano multiplicatione di salarij, ma si habbiano nel tassarsi, quanto se fossero congiunte in una istessa carta, scrittura, o dimanda, purché siano tra le medesime persone, e non diverse, e si debba il patrocinio, quanto se fosse una sola causa, & un solo giuditio da tassarsi, come di sopra.

Prohibendo nell'avvenire ad Avvocati, e Procuratori, che nelli casi, ne' quali, o per sentenza passata in giudicato, o per conforme, o per Instrumento, o per qualsivoglia altra causa si possino fare i giuditij esecutivi, non li facciano in modo alcuno ordinarij, sotto le pene infrascritte.

E se nelli giuditij civili, & esecutivi, ò nelle consumationi delle esecutioni relassate occorrerà fare subastationi, o aggiudicationi, o qualsivoglia altra cosa infino all'effettuale sodisfazione del Creditore, non sia lecito ad Avvocati, e Procuratori conseguire da loro Clienti, se non un solo patrocinio di causa, o giuditio esecutivo, nella quantità ordinata dal Decreto.

E tutto quello si è detto nelle cause civili, intendiamo si osservi nelle criminali di pene pecuniarie, nelle quali ridotti li molti capi, che fossero, e pene loro ad una sola, & unita somma, e secondo quella con la regola, e forma data dal Decreto si tassino le mercedi, ancorche li Delitti fossero di natura diversi, e di diversa pena, intentati però nell'istesso Processo, e che li Processi non si possino dividere, né si possi ricevere alterato, e multiplicato salario, se non duplicato per il numero de Rei, nel caso concesso dal Decreto.

Il medesimo si osservi, se li delitti fossero capitali, di galera, o d'altra pena corporale, o mista, che per un solo delitto si tassi il patrocinio, pigliandosi il più grave, senza che si habbiano in alcuna consideratione li meno gravi, purché non si passi in tutto li ventiquattro fiorini, dati all'Avvocato nelli capitali, e nelli misti, si tassi per la pecuniaria sola, o per la sola corporale, come nell'istesso Decreto, se non vi fossero tanti Rei, che si potesse duplicare, come al tutto è stato bene provisto per altre nostre leggi, alle quali non intendiamo punto derogare, non solo al principale Decreto in questa materia publicato del mefe di Luglio 1571., ma ancora all'altro del mese di Luglio 1588., quale intendiamo resti nella sua forza.

che l'avvocato o il procuratore non trasformi a proprio arbitrio i giudizi esecutivi in ordinari

nelle cause criminali con pena pecuniaria, in casi di concorso di reati

nelle cause criminali con pena capitale, corporale o detentiva

E perche nell'avvenire venghi ben osservata questa nostra Provisione, comandiamo, che il tutto inviolabilmente si eseguisca, e se alcuno Avvocato, o Procuratore contravverrà in alcuno de capi sudetti, incorra nella pena di scudi duecento, e privatione dell'esercitio suo, e se il Tassatore, Notaro, o Giudice tassaranno, approvaranno, ò daranno il Voto à Tasse fatte diversamente in qualsivoglia modo, come di sopra, incorra in pena di scudi cento, privatione dell'esercitio, & uffitio, che haverà; E le pene pecuniarie per un quarto si debbano applicare all' Accusatore da tenersi secreto, un quarto all'Essecutore, & il resto alla nostra Camera. Pesaro 31. Marzo 1606.

pene per i contravventori, avvocati e procuratori, nonchè giudice approvante

Dall'analisi di questo ed altro materiale potrebbe forse derivare una più precisa connotazione delle attività specifiche che le procedure del tempo richiedevano in tema di risoluzione delle controversie e, per quel che più ci interessa, in tema di attività affidate di volta in volta alla competenza dell'*advocatus* o *causidicus* e del *procurator*.

Quanto al secolo successivo, il XVIII, potrebbe anche essere utile scorrere per esempio le *“Provisioni, ed ordinazioni sopra le tasse degli onorarij de' signori avvocati e causidici, e sopra le mercedi de' sollecitatori. Pubblicate li 22 gennaro 1744, in Bologna”*, un documento importante, sia pure relativo ad un'altra regione dello Stato della Chiesa.

Ma se questi documenti possono fornire lumi circa i singoli atti della procedura del tempo da affidarsi ad avvocati e procuratori, nessun suggerimento invece ce ne viene per quanto riguarda una diversità dei requisiti richiesti per accedere alla professione, e, in particolare, una diversità di preparazione di base.¹⁵

¹⁵ La ricerca in merito andrebbe comunque approfondita. Per uno sguardo d'insieme, ancorché indirizzato più che altro alla giustizia criminale, cfr. I. FOSI, *La giustizia del papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2007, *passim*. Scrive la Fosi [Giustizia, giudici e tribunali fra centro e periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII), in *Dimensioni e problemi della ricerca storica* 2001, p. 193 ss.]: “I carteggi, purtroppo frammentari e discontinui, fra il prefetto della Sacra Consulta, legati e governatori delle diverse province dello Stato pontificio, ed ancor più fra questi ultimi ed il cardinal nepote, mostrano per tutto il Seicento, pur con differente intensità, il tenace e complesso sforzo di mediazione fra la normativa romana, spesso drastica ed improponibile nei delicati contesti di conflittualità locale, ed i giurisdicenti provinciali [...] Così gli “esecutori” locali, gli amministratori della giustizia quotidiana risultavano essere ben lontani dal modello teorico proposto da Roma: ma la realtà dello Stato ecclesiastico del Seicento, confrontata con i modelli settecenteschi ispirati dall'illuminismo riformatore, già denunziata

E ugualmente non rilevanti, in materia di valutazione formativa della rappresentanza e della difesa processuale, risultano le conseguenze prodotte dalla ventata illuministica che trascorre tutta l'Italia alla fine del Settecento con l'invasione napoleonica¹⁶, nè i caratteri della restaurazione al riguardo¹⁷.

Soltanto un cenno si dovrà fare, infine, per quel che concerne il periodo successivo all'unità d'Italia¹⁸.

La istituzionalizzazione di un doppio binario formativo per avvocati da un lato e procuratori (o altro) dall'altro si era avuta già con la legge napoleonica "*relativa al Metodo Giudiziario Civile*" del 14 aprile 1804 in cui si stabiliva che i procuratori dovessero conseguire "l'approvazione universitaria per l'esercizio della professione legale" e documentare, con idonea certificazione, la pratica effettuata per un anno presso un altro procuratore, mentre gli avvocati dovessero avere la laurea e aver fatto pratica per due anni presso un avvocato civilista e per altri due anni presso un penalista (art. 721 ss.). Con il *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva* del 1806 e il *Decreto portante il regolamento sulla disciplina degli avvocati* del 1811 si era dato un taglio definitivo alla disciplina della professione dell'avvocato, naturalmente interpretata in proiezione francese, ove, per garantire una preparazione completa ed uniforme di questi operatori del diritto, si richiedeva o una pratica triennale presso "la corte o il tribunale di prima istanza" oppure la laurea presso una delle tre Università riconosciute, Bologna, Pavia, Padova (o la frequenza presso le Scuole Speciali istituite a Milano nel 1808).

da osservatori contemporanei e stigmatizzata negativamente dagli storici, non era poi molto diversa da altre realtà italiane ed europee".

¹⁶ Da una prima legge repubblicana del 1802 alla definitiva regolamentazione dell'avvocatura dell'agosto 1811 "la normativa francese [...] sull'avvocatura, preceduta da una capillare riorganizzazione delle scuole di diritto, sancisce [...] il definitivo tramonto di 'un insegnamento giuridico di carattere universale', di una formazione europea e cetuale de l'homme de loi, a beneficio di programmi educativi laici e nazionali" (così S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium vocatus cit.*, p. 46 s.). Cfr. anche F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, p. 33 ss.; M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini: storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino 2006, p. 48 ss.

¹⁷ Su cui *supra*, p. 473 ss. Uno sguardo illuminante a questa problematica (anche se esclude completamente la realtà dell'antico Stato Pontificio) in S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium cit.*, in particolare per il ricchissimo apparato di note; si veda anche ID., *Studi sul "praticantato" in età moderna: Romagnosi e la scuola di eloquenza pratica legale (1806-1817)*, *ibidem*, p. 127 ss., dove è illustrata tutta la vicenda napoleonica

¹⁸ Più diffusamente GIOMARO, *op. cit.*, *passim*.

Dopo la Restaurazione particolarmente severa nello Stato Pontificio tutto ciò aveva pur avuto un seguito importante nei vari interventi di Pio VII, di Leone XII e di Gregorio XVI¹⁹ in cui, peraltro, per quanto riguarda le diverse figure di operatori del diritto e i requisiti di capacità e sapienza per l'esercizio delle diverse professioni legali si introducono talune interessanti novità, innanzi tutto diversificando i requisiti di formazione a seconda del tribunale davanti al quale il procuratore o l'avvocato fosse chiamato a svolgere le sue funzioni.

Infatti il *Regolamento di disciplina per i tribunali civili* del 1818 richiedeva la laurea anche per i procuratori (oltre che, naturalmente, per gli avvocati) nel caso di intervento di fronte ai Tribunali d'appello ed alla Rota, mentre consentiva lo svolgimento delle proprie funzioni davanti al Tribunale di prima istanza anche a chi soltanto dimostrasse "di aver studiato per almeno un anno presso un procuratore approvato o d'appello o di prima istanza"²⁰. Anche la successiva disciplina della professione, che si esprime nell'Editto di Gregorio XVI del 1834, conferma la necessità della laurea sia per avvocati che per procuratori nel caso di attività svolta davanti al tribunale d'appello, all'A.C. e alla Rota, mentre per l'attività davanti al tribunale di prima istanza richiedeva il conseguimento della sola licenza universitaria²¹.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 79 ss.

²⁰ Per lo svolgimento dell'attività di avvocato il *Regolamento* (artt. 46-50) distingue fra avvocati che esercitassero in Roma (davanti alla Rota o altri tribunali: per i quali era richiesto il requisito della "laurea dottorale ottenuta in Roma" e la certificazione di aver svolto uno studio di giurisprudenza di almeno cinque anni in totale, di cui tre in una università) e avvocati che esercitassero nelle province, davanti ad un tribunale d'appello (oltre ai due di Roma, nelle province soltanto Bologna e Macerata) o ad un tribunale di prima istanza (per i quali era richiesto il requisito della "laurea dottorale in una università dello Stato" e la certificazione di aver svolto uno studio di giurisprudenza di almeno cinque anni). Sia per avvocati che per procuratori, peraltro, vale il criterio della cooptazione indicato all'art. 12 ("A niuno sarà permesso di patrocinare le cause in proprio nome, se non sarà stato ammesso, ed approvato dai rispettivi competenti tribunali") e dagli artt. 46, 48 e 53 (art. 46: "Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti [...]"; art. 48: "Li tribunali d'appello di Bologna, e di Macerata avranno la facoltà di nominare li loro rispettivi avvocati"; art. 53: "A riserva dei tribunali indicati di sopra, a niun'altro tribunale sarà permessa la nomina degli avvocati [...]").

²¹ Cfr. *supra*, p. 119 ss. Poiché la "licenza" è un grado accademico che si acquisisce dopo il terzo anno, alle soglie, potremmo dire, della laurea (la bolla *Quod divina sapientia* del 1824 disponeva che: "198. *L'esame pel Baccellierato si farà sopra [...]; per la Licenza*

Le cose sono diverse dopo il 1861, e ne resta traccia sicura nell'Ordinamento dell'Università.

Purtroppo non sono reperibili gli Annuari dell'Università di Urbino negli anni immediatamente successivi all'annessione al Regno d'Italia, ma è ipotizzabile che le difficoltà di riorganizzazione dei corsi, nel numero e nella qualità, con l'esigenza di corrispondere a quanto avveniva negli altri centri universitari italiani, abbia di molto frenato la particolare attenzione alla pratica forense che era stata propria talora dell'Università urbinata preunitaria²².

Il primo Annuario di cui abbiamo disponibilità, l'*Annuario della libera provinciale Università di Urbino dell'anno 1873-74*, riporta indicazione dell'esistenza di un "Corso di notariato" articolato in due anni con un ridotto numero di insegnamenti rispetto al corso quadriennale necessario per conseguire la laurea, e quindi per poi esercitare l'avvocatura:

PRIMO ANNO

Instituzioni di diritto romano comparate col diritto patrio

Diritto canonico

Codice civile patrio

Diritto commerciale

SECONDO ANNO

Codice civile patrio

Diritto commerciale

Pratica presso un Notaio approvato

Il corso nella sua strutturazione risente forse ancora della regolamentazione precedente pontificia (si consideri in particolare la presenza di una materia come il diritto canonico) che era stata dettata dal *motu proprio* di Pio VII del 31 maggio 1822 e richiedeva per i notai "di aver ultimato il corso de' primi studj di filosofia, e giurisprudenza civile" (art. 43) (il che fu poi interpretato come esigenza di preparazione, anche non universitaria, in logica, etica, istituzioni civili e istituzioni canoniche)²³; ma risente anche dei dibattiti che si andavano facendo attorno a quella data nel Parlamento

sopra tuttociò, che nel secondo, e terzo anno s'insegna"), la regolamentazione pontificia in pratica anticipa la fusione fra procuratori ed avvocati.

²² Già nel 1817 troviamo documentato un insegnamento di Pratica forense. Non sarà poi fra le materie ufficiali stabilite dalla bolla *Quod divina sapientia*, e pertanto si perde.

²³ Circa l'ammissione al notariato in base al *motu proprio* del 1822 si veda G. ANCARANI, *Ordinamenti notarili degli stati italiani. Lo Stato Pontificio*, in F. MAZZANTI PEPE, G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma 1983, p. 317 ss.

Italiano circa una legge unitaria sul notariato il cui primo progetto era stato presentato fin dal 1860, molto discutendosi, fra le altre cose, sulla necessità o meno della laurea quale requisito di ammissione²⁴.

Il difficile iter parlamentare della legge notarile si concluderà nel 1875: l'art. 5 della Legge, al comma 3, prevedeva che si dovesse "avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale, ed averne superati gli esami". A queste materie, con modifica del 1879, si aggiungerà il diritto amministrativo. Scrive Ancarani: "*L'ars notaria* non era prevista, con la motivazione che essa non era insegnata nelle università, che istituirla sarebbe stato di aggravio al Tesoro; e che, del resto, tale studio avrebbe potuto essere fatto durante la pratica. Si auspicava soltanto che il governo si adoperasse per l'istituzione di questa materia presso gli archivi, in cui la insegnasse qualche membro del collegio notarile. Emerge chiaramente che tale materia non era considerata qualificante, tanto da reputare che si potesse acquisire una conoscenza in materia soltanto con la pratica, e da escluderla dall'insegnamento universitario"²⁵.

²⁴ Un secondo progetto fu presentato nel 1864, un terzo progetto, il De Falco, nel 1866, un quarto progetto, modifica del precedente ripresentato dai ministri Tecchio, Mari e De Filippo, nel 1868: su tutto si veda G. ANCARANI, *La prima legge unitaria: il contributo del ceto notarile e i lavori parlamentari*, in F. MAZZANTI PEPE, G. ANCARANI, *op. cit.*, p. 394 ss.

²⁵ Legge 25 luglio 1875 n. 2786. Cfr. G. ANCARANI, *La prima legge cit.*, p. 400. Va rilevato che "il *motuproprio* del 1822 si applicava a tutto lo Stato pontificio, e quindi anche a realtà e tradizioni profondamente diverse, e a volte sostanzialmente più progredite di quella romana. Pensiamo in particolare a Bologna, il cui antico e prestigioso collegio notarile, con la sua tradizionale competenza in materia di esami, aveva contribuito a garantire una preparazione professionale di alto livello. Più ancora del collegio, la scuola bolognese e lo sviluppo dell' 'ars notaria' (basta ricordare il nome di Rolandino Passeggeri) aveva dato i suoi frutti. L'insegnamento della 'notaria' nell'ateneo bolognese continuò fino al periodo napoleonico in cui, nota in generale il Morello, la riduzione o abolizione della cattedra di notariato nelle università, e la connessa funzione privilegiata attribuita alla pratica, diede origine a un periodo di decadenza. Occorre ricordare però che Bologna faceva parte della Repubblica e poi del Regno d'Italia, in cui il regolamento notarile si discostava, per quanto riguarda i requisiti di capacità, dal modello francese, prevedendo il requisito della laurea, mentre una legge precedente aveva creato nelle università la cattedra di 'istituzioni civili, e di arte notarile'" (G. ANCARANI, *Ordinamenti notarili cit.*, p. 324 s.: l'A. conclude prospettando l'idea che in particolare a Bologna la decadenza derivata dalla legislazione francese "non fosse così grave come nei territori direttamente annessi all'Impero francese: e che i limitati requisiti di capacità richiesti dalla legge pontificia del 1822, uniti a una mancanza di rappresentanza collegiale del ceto, costituissero una decisa involuzione").

Frattanto viene emanata anche la legge professionale per l'avvocatura, 8 giugno 1874 n. 1938, e, con R.D. del 27 luglio dello stesso anno, il relativo Regolamento di attuazione. Nell'intestazione della legge si dice chiaramente che "regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore", e perciò "non può parlare, come infatti non parla, di ciò che costituisce la professione in sé, ma si limita a fissare le condizioni necessarie per essere ammessi ad esercitarla, a imporre le norme di tale esercizio, a creare e far funzionare gli organi direttivi, a sanzionare di pene i doveri che l'esercizio della professione impone"²⁶. Il suo scopo primo, nell'abrogare "tutte le leggi e i regolamenti in vigore" (art. 67) e assoggettare la professione di avvocato e procuratore alle "disposizioni della presente legge" (art. 1), era quello di unificare la diversificata regolamentazione vigente nei vari stati dell'Italia preunitaria e ancora in pratica attiva²⁷. E tuttavia tale scopo non è pienamente raggiunto.

Così, per esempio, relativamente al punto centrale delle discussioni in proposito, la distinzione fra avvocati e procuratori: "La scelta operata dal legislatore del 1874 di mantenere il principio della separazione, senza per altro vietarne il cumulo, doveva, almeno nelle intenzioni, proteggere le consuetudini esistenti, in quanto avrebbe consentito di mantenere unite le due professioni in quelle zone in cui lo erano anche in precedenza e distinte là dove vi era una tradizione di questo tipo"²⁸.

La legge professionale del 1874 subordinava l'iscrizione all'albo al possesso di determinati requisiti differenti per avvocati e per procuratori: per gli avvocati era necessaria la laurea in giurisprudenza, un periodo biennale di pratica presso uno studio legale e la frequenza ad almeno un quarto delle udienze civili e penali tenutesi nel Tribunale o in Corte d'appello; per i praticanti era sufficiente aver sostenuto gli esami di diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, procedura civile e procedura

²⁶ Cfr. C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *op. cit.*, p. 83 s.: la legge "è principalmente diretta a disciplinare la loro condotta (*sc. di avvocati e procuratori*) nei rapporti tra loro e con l'Ordine, non preoccupandosi per nulla di stabilire quali siano le loro funzioni di fronte alla autorità giudiziaria e ai terzi".

²⁷ Cfr. C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *op. cit.*, p. 81 ss.; cfr. anche, in particolare, M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *L'Ordine degli avvocati di Urbino fra passato, presente e futuro*, Urbino 2008, p. 34 ss.

²⁸ Così M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 39: "In realtà, in tal modo, il criterio adottato dal legislatore finì per frustrare lo scopo della legge di dettare una disciplina unitaria per tutto il Paese, tanto è vero che dopo molti anni dalla sua entrata in vigore ogni realtà locale aveva conservato il regime preesistente". In particolare circa la formazione di avvocati e procuratori si veda S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium cit.*, p. 110 ss.

penale, e documentare un periodo di pratica biennale che poteva essere effettuata anche durante il corso degli studi (per cui il curriculum formativo per l'esercizio della professione di procuratore poteva esaurirsi in soli circa tre anni, mentre per l'avvocatura se ne richiedevano ben di più).

Si può ritenere che l'attivazione, presso tutte le facoltà giuridiche, di corsi diversi indirizzati alla formazione specifica degli operatori del diritto possa essere stato uno dei mezzi con cui l'Italia del 1861 e seguenti ha cercato di percorrere la strada di un'auspicata unificazione delle diverse esperienze preunitarie, di una uniformità di sapere di base di tutti coloro che nell'immediato futuro dovevano muoversi nel difficile terreno dell'amministrazione della giustizia.

Già nel 1876-77 a Urbino accanto al "Corso di notariato" (le materie sono un po' mutate, con la soppressione definitiva del "Diritto canonico" e della "Pratica presso un Notaio approvato") si trova documentato un "Corso per l'esercizio di procuratore", anch'esso articolato su due anni, e con un numero di insegnamenti inferiore non solo rispetto a quelli richiesti per la laurea, ma anche a quelli prescritti per il notariato:

Corso di notariato	Corso di procuratore
PRIMO ANNO Istituzioni di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale SECONDO ANNO Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	PRIMO ANNO Codice civile patrio Diritto e procedura penale SECONDO ANNO Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio

Siamo anche qui di fronte ad una semplificazione del disposto degli artt. 18 e 19 del Regolamento Bonghi del 1875²⁹, nel quale, in parziale deroga anche a quanto stabilito nella legge sul notariato, si leggeva una sostanziale equiparazione fra procuratori e notai³⁰:

²⁹ È il R.D. n. 2775 del 11 ottobre 1875.

³⁰ L'equiparazione è comunque già venuta meno nel Regolamento Coppino del 1876, il cui art. 15 recita: "Gli aspiranti all'ufficio di notaio s'iscriveranno ai corsi di codice civile, diritto commerciale, procedura civile, istituzioni di diritto romano. Gli aspiranti all'ufficio di procuratore s'iscriveranno ai corsi di codice civile, diritto e procedura

art. 18

Per i procuratori ed i notai lo studio dura tre anni, e comprende le seguenti materie:

Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto

Instituzioni di diritto romano

Codice civile

Diritto commerciale

Procedura civile

Diritto e procedura penale

Art. 19

I procuratori ed i notai danno due esami: uno di promozione ed uno finale.

L'esame di promozione cade sulle materie dei primi due corsi, ed è sostenuto innanzi ad una commissione composta dei due professori di quelle, e d'un membro scelto conforme all'articolo 26 del regolamento generale.

L'esame finale si dà dopo il terzo anno, e cade sopra tutte le altre materie sopra indicate. È sostenuto innanzi ad una commissione dei quattro professori di quelle, e di uno designato conforme all'articolo 26 del regolamento generale.

Per essere ammesso all'esame di promozione bisogna presentare i certificati di aver seguito con assiduità e profitto per due anni i corsi di diritto civile e commerciale, e per uno quelli di procedura civile, e di diritto e procedura penale³¹.

I due corsi, per notai e per procuratori, diventano una espressione normale della realtà accademica urbinata, con qualche adeguamento delle materie³², fino agli anni della Grande Guerra. Negli anni successivi è documentato il solo "Corso per l'esercizio di procuratore", per tacere, infine, dopo il 1924: infatti la nuova legge professionale del 25 marzo 1926 n. 453 che era alle porte avrebbe stabilito la necessità della laurea anche per i procuratori.

penale, procedura civile, diritto commerciale. Compiuti tali corsi, e presentando gli attestati di averli eseguiti, saranno ammessi ad un esame complessivo sulle materie dei corsi medesimi. A coloro che avranno ottenuta l'approvazione sarà rilasciato dall'autorità universitaria il corrispondente attestato".

³¹ Sicuramente determinata da una particolare interpretazione della frase di apertura dell'art. 18 ("Per i procuratori ed i notai lo studio dura tre anni") e del 3° comma dell'art. 19, la contrazione del periodo formativo in soli due anni rispetta la sostanza della legge, quando si consideri la possibilità di sovrapposizione degli insegnamenti di procedura civile e diritto e procedura penale al secondo anno di diritto civile e diritto commerciale. Del resto è quanto si registra anche presso altre sedi universitarie che tengono tali corsi.

³² A seguito delle diverse disposizioni regolamentari: cfr. più diffusamente GIOMARO, *op. cit.*

	Corso di notariato *	Corso per l'esercizio di procuratore
1873/74	primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Diritto canonico Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Codice civile patrio Diritto commerciale Pratica presso un Notaio approvato	
1876/77	primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1878/79	primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1879/80	primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1880/81	primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio

* Sono riportati soltanto gli anni per i quali è stata reperita documentazione dagli *Annuari* dell'Università. In taluni casi la mancanza di documentazione è, in realtà, mancanza dell'Annuario, che è andato perduto.

1882/83	primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1883/84	primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1885/86	primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1889/90	primo anno Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1890/91	primo anno Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio

1892/93	primo anno Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	primo anno Istituzioni di dir. civile Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio Diritto e procedura penale
1893/94	primo anno Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	primo anno Istituzioni di dir. civile Codice civile patrio Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio Diritto e procedura penale
1897/98	primo anno Ist. diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Diritto civile Diritto amministrativo	primo anno Istituzioni di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile Diritto e procedura penale
1898/99	Ist. diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Introd. e Istit. di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo Proc. civile e ordinamento giudiziario	Introd. e Istit. di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale

1899/00	Istituzioni di diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Introd. e Istit. di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo Proc. civile e ordinamento giudiziario	Introd. e Istit. di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale
1902/03	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Istituzioni di diritto romano Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Dir. e proc. penale (II anno) Diritto civile (II anno) Diritto amministrativo Diritto commerciale	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)
1906/07	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Istituzioni di diritto romane Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Dir. e proc. penale (II anno) Diritto civile (II anno) Diritto amministrativo Diritto commerciale	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)
1918/19		primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)

1920/21		primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) esercitazioni Economia politica Diritto romano secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno) esercitazioni Diritto ecclesiastico Storia del diritto italiano
1921/22		primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) esercitazioni Diritto civile Dir. e proc. penale secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno) esercitazioni Diritto civile Procedura civile

CAPITOLO VI

ATTI E DIFESE FORENSI
NEL TRIBUNALE URBINATE DELL'OTTOCENTO

Tommaso Pagnoni: “*in difesa - deduzioni*” nell’ultimo processo urbinate per omicidio conclusosi con una condanna a morte (1830)

Tra i faldoni polverosi del “Fondo penale pontificio” del Tribunale civile e criminale di Urbino, custoditi presso l’Archivio di Stato della città, quello catalogato come “Busta 201”, risulta interamente dedicato al “caso Cesaroni-Costantini”, vale a dire un “omicidio accompagnato da gravanti qualità”¹, conclusosi nel 1834 con l’esecuzione capitale del condannato, Luigi Cesaroni di Monteguiduccio.

Il tragico fatto di sangue è destinato a rimanere nelle reminiscenze storiche della giustizia penale feltresca, non tanto per l’efferatezza del crimine, quanto piuttosto perché l’esecuzione della condanna a morte del Cesaroni fu l’ultima avvenuta ad Urbino, almeno per il periodo pontificio².

La mattina del 30 agosto 1830 un alto grido scuote la placida Monteguiduccio, oggi una piccola frazione del comune di Montefelcino: in un campo, poco lontano dal paese, viene rinvenuto il cadavere di un uomo con una profonda ferita da arma da taglio sul collo.

Informato del fatto dal Priore, il Podestà mette in moto la macchina della giustizia penale, chiedendo al Luogotenente³ di Urbino di adottare

¹ Si tratta delle odierne circostanze aggravanti.

² Si veda infatti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201 e, per una accurata ricostruzione dei documenti, la tesi di laurea di A. MASCELLONI, *op. cit.*, in SASU, biblioteca.

³ Ricordiamo infatti che l’art. 6 del *motuproprio* di Leone XII del 1827 sull’Amministrazione Pubblica, in vigore ai tempi del “delitto Costantini”, prevedeva che nelle Delegazioni riunite, quale era quella di Urbino e Pesaro, il Delegato pontificio dovesse fissare la residenza in uno dei due capoluoghi, e che nell’altro vi dimorasse stabilmente un Luogotenente. Nel caso della Delegazione di Urbino e Pesaro, il Delegato aveva scelto come sua residenza Pesaro, città costiera e dal clima più favorevole.

tutte le misure necessarie. Con i Carabinieri giungono sul luogo del crimine il cursore⁴ Antonio Vignola, il chirurgo, Claudio Vivarelli, e, secondo quella che era la prassi dell'epoca, due testimoni che riconoscono ufficialmente nel cadavere un cinquantenne possidente del posto, tale Luigi Costantini⁵.

La notizia della morte tragica del Costantini, detto "il Marcheggiano"⁶, si diffonde velocemente tra gli abitanti di Monteguiduccio, e subito nelle sue vie i primi sospetti e le prime congetture si rincorrono di bocca in bocca.

Le indagini, condotte dal Procuratore Fiscale⁷ del Tribunale di Urbino, Filippo Fortunati, prendono spunto proprio dalla *vox populi*. Qualcuno infatti mormora che il Marcheggiano sia stato ucciso niente di meno che da suo figlio, Filippo⁸: è noto infatti che tra i due non correva buon sangue, e pare che avessero litigato anche la sera precedente.

Ben presto tuttavia le testimonianze della gente del paese fanno emergere nuovi particolari e nuove ipotesi di sospetto: Giovanni Marchetti, un contadino del posto, insinua che nel delitto sia coinvolta anche la vedova della vittima, Maria Domenica Cecchini⁹ alla quale, dice, "piaceva di mangiar bene e voler fare gli interessi di sé"¹⁰. Si sussurra infatti che la donna, di parecchi anni più giovane del marito cui era andata in sposa appena sedicenne, fosse stanca della vita coniugale e avesse intrecciato

⁴ Con il termine "cursore" veniva indicato quell'Ufficiale pubblico che, nell'ambito dell'organizzazione del Tribunale, era addetto alla notifica delle citazioni e delle sentenze.

⁵ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 4r-8v.

⁶ Il soprannome, con il quale era comunemente chiamato Luigi Costantini, viene riportato anche negli atti ufficiali del processo. Cfr. SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201.

⁷ Nell'ordinamento giudiziario pontificio il Procuratore Fiscale svolgeva le funzioni proprie della pubblica accusa, rappresentando per altro in giudizio gli interessi dello Stato.

⁸ Filippo Costantini, figlio della vittima, era uno dei principali protagonisti del "caso Cesaroni-Costantini"; contadino possidente di Monteguiduccio, ai tempi del delitto aveva appena 23 anni.

⁹ Maria Domenica Cecchini, figlia di Giovanni Cecchini e vedova della vittima, all'epoca dei fatti aveva 40 anni. Considerata dagli inquirenti l'istigatrice dell'omicidio del marito, fu rinviata a giudizio con l'accusa di concorso in omicidio premeditato; condannata in primo grado a 20 anni di reclusione, venne poi assolta in secondo grado dal Tribunale d'appello di Macerata.

¹⁰ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 19r-20v e A. MASCELLONI, *op. cit.*, p. 43.

una tresca con il garzone, Luigi Cesaroni¹¹, detto “Linara”¹², dal quale, si dice, aspettava pure un figlio.

Comincia in questo modo ad emergere in relazione ai tragici fatti, dapprima come un sussurro, poi sempre più forte, il nome di questo Luigi Cesaroni, lui che, per altro, proprio quella notte, si doveva incontrare con la vittima per recarsi al Mulino di Fossombrone. Del resto il fatto che il garzone, sia pure sposato, da tempo se la intendesse con la moglie della vittima costituiva agli occhi dei più un valido movente, quando si tenga conto poi che di questa relazione erano al corrente sia l'ucciso, che suo figlio Filippo.

Pur senza abbandonare del tutto la pista del possibile parricidio perpetrato da Filippo Costantini e dell'eventuale coinvolgimento della vedova, gli inquirenti cominciano ad indagare a fondo anche su Luigi Cesaroni sul quale, piano piano, si concentrano i sospetti: dalla perquisizione eseguita al suo domicilio vengono così rinvenuti alcuni suoi vestiti macchiati di sangue e un gruzzolo di 50 baiocchi d'argento, 4 quattrinelli e mezzo baiocco di rame: questo denaro, a detta della vedova, la vittima l'aveva con sé la notte dell'omicidio per pagare il dazio della macina del grano al Mulino di Fossombrone¹³.

Anche le testimonianze dei compaesani, sentiti dagli inquirenti, convergono ormai sul Linara. Ma ad “inchiodare” il garzone è la deposizione di Marianna Costantini, figlia dell'ucciso, di appena otto anni. La bambina riferisce infatti di avere udito il garzone e sua moglie, Catterina Pascucci¹⁴, progettare l'omicidio proprio per la notte in cui il Marcheggiano si sarebbe dovuto recare al Mulino di Fossombrone.

¹¹ Luigi Cesaroni, principale accusato, ai tempi del delitto di Costantini aveva 33 anni. Nato a Ripe e domiciliato nella parrocchia di Monteguiduccio, prestava servizio in qualità di contadino giornaliero presso la famiglia della vittima. Condannato a morte in tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal Regolamento criminale, sarà ghigliottinato nel febbraio del 1834.

¹² Anche in questo caso il soprannome con cui era conosciuto Luigi Cesaroni viene riportato negli atti processuali ufficiali; si veda in particolare il verbale dell'udienza di primo grado dinanzi al Tribunale di Urbino dove si legge espressamente “Luigi, figlio del defunto Giovanni Cesaroni, soprachiamato Linara (...)” in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, all. IV.

¹³ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 261v e A. MASCELLONI, *op. cit.*, p. 53.

¹⁴ Catterina Pascucci in Cesaroni, figlia del defunto Francesco Maria Pascucci e moglie del Linara, all'epoca dei fatti aveva 39 anni. Coinvolta nell'omicidio in qualità di complice del marito venne assolta in primo grado.

Si comincia allora a sospettare di un possibile coinvolgimento nel delitto anche della moglie del garzone sul quale, ora, viene a gravare l'accusa di omicidio premeditato.

Interrogato più volte, pur tra varie contraddizioni, il Linara si difende e fornisce la sua versione dei fatti accusando espressamente di parricidio Filippo Costantini¹⁵. La notte dell'omicidio, secondo la versione del Linara, Filippo lo avrebbe chiamato chiedendogli di accompagnarlo a trovare la fidanzata in una località vicina, dove si sarebbe dovuta tenere una festa danzante. Durante il tragitto i due avrebbero quindi incontrato Luigi Costantini e, a quel punto, Filippo avrebbe assassinato il padre tagliandogli la gola con un "seghetto"¹⁶. Ma il padre della fidanzata di Filippo smentisce che quella sera, nel loro paese, si dovesse tenere una festa da ballo.

A questo punto, dopo avere raccolto indizi sufficienti, gli inquirenti chiudono la fase istruttoria, rinviando a giudizio non solo Luigi Cesaroni, principale sospettato del delitto, ma anche sua moglie, Catterina Pascucci, Filippo Costantini, e la vedova Maria Domenica Cecchini. I quattro indagati, formalmente inquisiti a vario titolo¹⁷ per l'omicidio del Marcheggiano, vengono dunque arrestati e imprigionati nelle "segrete" del Palazzo Apostolico¹⁸, dove rimarranno per più di due anni in attesa del processo.

Il processo penale di primo grado si apre nella Sala d'Udienza¹⁹ del Palazzo Apostolico di Urbino il 5 dicembre 1830 e si conclude due giorni più tardi. Dopo 3 giorni di discussione il collegio giudicante del Tribu-

¹⁵ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 62v-63r e A. MASCELLONI, *op. cit.*, pp. 51-52.

¹⁶ Il termine (che si legge così, testualmente, nelle carte ufficiali dell'avvocato), proprio del dialetto del Montefeltro e tuttora utilizzato, fa riferimento ad un attrezzo agricolo, la roncola, dotato di una lama ricurva e di un'impugnatura in legno, con il quale vengono tagliati i rami degli alberi di piccole e medie dimensioni.

¹⁷ In particolare: Luigi Cesaroni venne accusato di omicidio premeditato con l'aggravante dell'insidia; Filippo Costantini di omicidio premeditato con l'aggravante dell'insidia e del parricidio; la vedova, Maria Domenica Cecchini e Catterina Pascucci vennero invece accusate entrambe di complicità in omicidio premeditato.

¹⁸ Il Palazzo Apostolico, residenza del Luogotenente, era il Palazzo Ducale di Urbino. Le "segrete del Palazzo", dove a partire dal XIX secolo furono ubicate le carceri, erano i cosiddetti "sotterranei" destinati, in epoca ducale, ad accogliere le stanze di servizio della dimora dei Montefeltro.

¹⁹ La "Sala d'Udienza" del Palazzo Apostolico si trovava nelle stanze dell'"Appartamento della Duchessa" dove, fino al 1847, aveva sede il Tribunale di Urbino. Sul punto si veda M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 26.

nale criminale di Urbino, alle ore diciassette, da' lettura della sentenza, emessa all'unanimità ²⁰:

- Filippo Costantini, accusato di omicidio con le “gravanti qualità” della premeditazione, dell'insidia e del parricidio, viene assolto con formula piena, ex art. 445 del Regolamento criminale ²¹ e rilasciato.
- Luigi Cesaroni, accusato di omicidio con le “gravanti qualità” della premeditazione e dell'insidia, viene giudicato colpevole del reato a lui ascritto e condannato alla pena dell'ultimo supplizio.
- Catterina Pascucci in Cesaroni, accusata di complicità, viene assolta ai sensi dell'art. 446 del Regolamento criminale ²² e rilasciata provvisoriamente, ovverosia fino a quando, nei limiti di tempo della prescrizione, non fossero emerse nuove prove o nuovi indizi che avessero consentito di riaprire il processo.
- Maria Domenica Cecchini ved. Costantini, accusata di complicità, viene riconosciuta colpevole di istigazione al delitto e condannata alla pena di 20 anni di detenzione, commutata poi in 10 anni di lavori forzati presso il “Reclusorio” di San Michele a Roma. Sarà poi assolta in secondo grado dal Tribunale d'appello di Macerata.

Nel corso del processo di primo grado la difesa dei coniugi Cesaroni viene assunta dall'avvocato d'ufficio, Tommaso Pagnoni, “difensore de' rei” ²³ presso il Tribunale civile e criminale di Urbino ²⁴.

²⁰ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. IV.

²¹ Secondo l'art. 445 del Regolamento criminale “Quando viene dichiarato che l'inquisito non è colpevole si ordina la di lui dimissione dal carcere e rimane assoluto come innocente, né può essere mai più sottoposto a procedure per lo stesso titolo”.

²² L'art. 446 del Regolamento criminale prevede che “Se la dichiarazione porta che l'accusato non costa abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell'intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizj vengano ad acquistarsi o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza che aveva fatto dubitare della reità”.

²³ La figura del “difensore de' rei” era stata istituita con il *motuproprio* di Pio VII del 1816 che prevedeva che presso ciascun Tribunale criminale vi dovesse essere un difensore d'ufficio nominato direttamente dal Pontefice. Sul punto si veda anche *supra*, cap. IV.

²⁴ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V.

Non si hanno molte notizie su questo personaggio, noto nell'ambiente forense della città feltresca fin dall'istituzione del Tribunale criminale di prima istanza, avvenuta nel 1817, quando ottenne la nomina pontificia a "difensore de'rei". Sappiamo inoltre di sua una fugace presenza presso la Pontificia Università di Urbino: dapprima nel 1826 quando, resasi vacante la cattedra di Istituzioni criminali, partecipò senza successo al concorso che si tenne il 23 agosto, poi nell'anno accademico 1856-57. In questa occasione Pagnoni, ormai settantunenne, aveva ottenuto per supplenza la stessa cattedra di Istituzioni criminali per poi passare il testimone, l'anno dopo, a Bernardino Berardi²⁵.

L'arringa difensiva dell'avv. Pagnoni, il cui testo è riportato di seguito, viene pronunciata nel corso della prima udienza del processo di primo grado, dinnanzi al collegio giudicante del Tribunale criminale di Urbino, composto da Mariano Mariani, presidente, Crescentino Pasqualini e Deodato Rosa, giudici effettivi, e Luigi Ioni, supplente.

Di fronte al grave quadro accusatorio a carico, in particolare, di Luigi Cesaroni, l'avvocato può soltanto sottolineare l'aspetto puramente indiziario delle prove raccolte a danno del suo cliente ed elencate una ad una nel Ristretto processuale²⁶ presentato dal Procuratore fiscale.

Crederci o non credere alla complicata ricostruzione dell'accusa? Ad armare la mano del Linara, secondo gli inquirenti, sarebbe stato infatti un movente passionale: l'amore per la vedova con la quale aveva una relazione adulterina, e l'odio verso il figlio della vittima Filippo. Uccidendo il Marcheggiano il garzone avrebbe dunque raggiunto un duplice scopo: "disfarsi"²⁷ di Filippo, facendo ricadere su di lui la colpa di un delitto grave quale il parricidio, e sposare la vedova diventando padrone della sua casa e dei suoi possedimenti. Un "progetto degno della ferocia e scaltrezza dei tempi tragici della Grecia!", che difficilmente la mente semplice e campagnola del Linara avrebbe potuto elaborare, un omicidio vo-

²⁵ Vd. in proposito, A. M. GIOMARO, *La formazione del giurista nel XIX e nel XX secolo: il caso della "Libera Università di Urbino"*, testo in corso di ultimazione.

²⁶ Il Ristretto processuale, tipico dell'ordinamento giudiziario ottocentesco, consisteva nella requisitoria della pubblica accusa; di fatto si trattava di un documento scritto, destinato a rimanere agli atti, con il quale il Procuratore fiscale presentava al giudice la propria ricostruzione dei fatti e le prove raccolte durante la fase istruttoria del processo.

²⁷ Il termine "disfarsi" è quello utilizzato dall'avv. Pagnoni nella propria arringa difensiva.

luto per conquistarsi definitivamente le grazie della vedova, una passione talmente forte da trasformare il rozzo garzone in un eroe drammatico: “Eh quanti Agamennoni, quanti Oresti, quante Elette si voleano ordunque immolare a cotesta novella Clittenestra!”.

Quanto alle prove testimoniali, tutte contro il garzone, l'avvocato d'ufficio cerca di sottolinearne la parzialità e dunque la scarsa attendibilità: “tuttavolta è da rimarcarsi che di questi indizi remoti se ne fanno testimonj soltanto i coinquisiti Costantini ed i loro prossimi congiunti, persone tutte oltremodo interessate nella presente procedura”.

Anche gli indizi materiali che gli inquirenti hanno raccolto contro il Cesaroni vengono sminuiti dall'abile dialettica di Tommaso Pagnoni: le macchie di sangue rinvenute sui vestiti? È pura supposizione che si tratti del sangue della vittima! Nella perizia ufficiale, dice l'avvocato, non è specificato se sia sangue umano o di bestia tanto più che i buoi dei Costantini erano soggetti a “sbocchi sanguigni” che avrebbero ben potuto macchiare le vesti del garzone che di essi si occupava. I denari trovati in casa del Linara? È sempre pura supposizione che Costantini li avesse con sé prima dell'omicidio, come è pura supposizione che il garzone non li avesse prima della morte del suo padrone, ed è ancora pura supposizione che quelle monete appartenessero effettivamente alla vittima.

Le conclusioni presentate dal Procuratore fiscale sono dunque fondate, dice espressamente l'avvocato difensore, su una “Mole Gigantesca”²⁸ di supposizioni sulla quale a ben vedere non può in alcun modo trovare fondamento scientifico una condanna a morte.

Né tralascia, l'avvocato Pagnoni, di tratteggiare il carattere e la personalità del presunto colpevole: un uomo semplice, dedito a vizi, abituato a frequentare con leggerezza altre donne, un “birbone”, come dicevan in paese, ma di certo non un barbaro assassino, anche perché il rozzo villano non avrebbe mai avuto l'ingegno di pianificare un colpo da “maestro di consumata nequizia”. Né sarebbe mai potuto divenire “immediatamente scelleratissimo”, né “per gradi” “chi non ha l'animo di già uso a malefici”.

A giustificazione dei suoi assunti non mancano infine dotte citazioni di giuristi e scrittori autorevoli della “Filosofica Scienza dei Delitti e delle

²⁸ Anche questo è termine utilizzato dal Pagnoni nella sua difesa legale, come pure è del Pagnoni il maiuscolo delle parole.

Pene” volte soprattutto a rimarcare come un delitto così grave, che comporta una pena altrettanto grave, debba essere accertato sulla base di prove forti e chiare, che, evidentemente, secondo l’avvocato difensore, non sarebbero state presenti nel caso di specie.

Nonostante tutte queste parole, nonostante il monito rivolto ai giudici affinché non fosse mandato a morte un innocente, Luigi Cesaroni viene condannato in primo grado alla pena capitale; la sentenza trova poi conferma anche negli altri due gradi di giudizio, previsti per le ipotesi simili nel Regolamento criminale²⁹.

La mattina del 22 febbraio 1834, tre anni e mezzo dopo l’omicidio del Marcheggiano, Luigi Cesaroni, accompagnato dai componenti della Venerabile Compagnia di San Giuseppe, che lo avevano confortato tutta la notte, esce dal carcere del Palazzo Apostolico e, attraversando le vie della città di Urbino, arriva in piazza Mercatale, dove lo attendono il carnefice, giunto da Roma, e la sua mannaia³⁰. Alle dieci in punto Luigi Cesaroni, proclamando ancora la sua innocenza, sale sul patibolo e, dopo la benedizione impartitagli da Padre Pietro, viene decapitato³¹.

²⁹ Ricordiamo infatti che, in base all’art 13 del Regolamento criminale entrato in vigore nel gennaio del 1832, solo per i delitti minori e nel caso in cui il Tribunale criminale di prima istanza avesse pronunciato una condanna a morte era possibile ricorrere di fronte al Tribunale d’appello competente. Se poi anche questa Magistratura avesse confermato la condanna alla pena capitale, l’art. 45 del medesimo Regolamento consentiva al condannato di ricorrere in ultima istanza alla Sacra Consulta. Sul punto vd. *supra*, cap. IV.

³⁰ La ghigliottina per l’esecuzione della sentenza era stata già predisposta in Piazza Mercatale fin dai giorni precedenti; tutta la città di Urbino, del resto, era pervasa dalla particolare atmosfera che precede una condanna a morte, con le vie tappezzate di manifesti neri che annunciavano la morte di Luigi Cesaroni.

³¹ Sulla ricostruzione dell’esecuzione capitale due sono i documenti consultabili: il primo è il “Resoconto del Presidente del Tribunale”, inviato il 26 febbraio 1834 al Legato della Sacra Consulta, in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta 238, N. 9. RD 26/2/34; il secondo, invece, è la “Relazione dell’esecuzione della sentenza di morte” del cancelliere Spiridione Schiarini, una vera propria cronaca delle ultime ore di Luigi Cesaroni, in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 238 n. 9. RD.

1830³²Monte Guiduccio
ossia UrbinoAvanti all'Illmo ed Eccmo Tribunale Criminale
di UrbinoGiudizio di
Omicidio accompagnato da qualità gravanti

Contro la Curia e Fisco

In difesa
Dei coniugii Luigi e Catterina di Monte
Guiduccio

Deduzioni //

Chiarissimi Signori

Se nell'investigare le umane azioni si debba, specialmente dai Legisti porre in opera ogni maturità e freddezza per non avventurare giudizi in onta della giustizia ed in gravissimo nocumento de' nostri simili: egli è ciò necessario in modo singolare nella discussione odierna: imperciocché l'azione atrocissima, che ne forma soggetto, non può sopraffarci l'animo di tale orrore; che non ne rimangano in qualche guisa preoccupate le facoltà intellettive.

Un debile vecchio, un padre onorato di famiglia, nello stretto di calle solitario tra la spaventosa oscurità della notte, scannato e gittato in un campo fra gl'imbratti del proprio sangue a modo di belva. Da un lato sospizione di Parricidio, di Prodizione dall'altro, da entrambe le parti mostruosa ingratitudine, insidie vivissime, sproporzione di cause, infamia di fini.

Quando la barbarie de' tempi licenziosamente si // addentrava ne'sacri penetrali persino della vergine Astrea, quando gli uomini si lasciavano condurre più dall'impeto del sentire che dalla persuasiva del ragionare; allora in un crimine di questa natura, poche illazioni avrebbero tenuto luogo di prova, ed un

³² Si riporta qui di seguito il testo del discorso pronunciato nel processo penale di primo grado dall'avv. Tommaso Pagnoni in difesa dei coniugi Cesaroni. Il documento originale, manoscritto, in 12 foglietti di minuta, è conservato in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V. Abbiamo scandito con due tratti obliqui i cambi di pagina del documento originale.

mal fondato sospetto avrebbe deciso della vita e dell'onore di quattro uomini, e della perpetua sciagura de'loro parenti, ora per altro, nel mezzo di tanta sublimità delle cognizioni morali, di tanta gentilezza dei costumi, di tanta umanità e rettitudine del governare, si è proscritto quell'antiquato sragionamento, che si abbiano cioè da ricercare minori prove in quelle cose che sono più difficili a succedere ed a conoscersi. Ora invece abbiamo Giudici che non si lasciano soperchiare né da vecchiezza di assurdi, né da imponenza di arbitrarie opinioni né da sorprendente apparato di orribili successi e di numerose congetture. Così almeno né la verità truova commiserazione o scampo; né la innocenza soggiace a rischio o disastro. Facciamoci pertanto con sicurezza ad esaminare ac- // curatamente ciascuno degli indizi schierati a danno de'miei clienti Luigi e Catterina coniugi Cesaroni nel Ristretto della Procedura pel qualificato Omicidio Costantini Luigi, tutti di Monte Guiduccio. In questo dibattimento si vedranno richiamati di mano in mano i numeri del Ristretto medesimo per migliore comodità di chi volesse confrontare con quello le mie Deduzioni. Rispetto a Luigi Cesaroni, le cause impulsive di così nera scelleraggine vengono dal Fisco immaginate della guisa che segue. Egli era indissolubilmente legato di adultero amore a Maria Domenica moglie dell'interdetto Costantini. Questo aveva esternato di conoscere e di mal soffrire simile tresca, e di sospettare che frutto di questa fosse la gravidanza di sua moglie. Filippo ancora figlio dell'ucciso, mostravasi avverso alla geniale corrispondenza di sua madre. Cesaroni ne rimane quindi congedato dalla casa Costantini, presso cui era garzone. Perciò i Costantini e Cesaroni si odiavano fra loro ferdamente.

Cesaroni dunque ha trucidato Luigi Costanti- (ni) // ni per liberarsi di lui e del suo Filippo, per salvare l'amasia dalle costoro gelosie, e per poterla infine sposare liberamente e proseguire così a predominarne la casa. Progetto degno della ferocia e scaltrezza dei tempi tragici della Grecia! Ma qui non abbiamo né Tieste, né Attridi, né le figlie di Leda, né le Reggia di Argo, di Tauride o di Micene, né gli asili di Tebe. In questo scambio abbiamo tre rozzi villani. Una femmina logorata da quarant'anni di età e da ventiquattro di conubilio (*)³³; nota per facilità di turpi annuenze (*), mancante della miglior attrattiva della erubescenza; e che di sua gravidanza, altrui sospetta, non si prende pensiero; mentre invece di blandire ed invitare il marito giusta l'arte delle mogli cadute in simili errori, rifiutavagli, anche richiesta, di prestarsi seco lui all'offizio coniugale dopo essere incinta (*). Un amico non uso a delitti, e quindi più avverso a quelli di sangue siccome più ripugnanti al cuore umano (*), bensì abituato a don- (ne), // ne o, per dir meglio, a trastullarsi

³³ Gli asterischi che il Pagnoni inserisce nel testo della sua difesa legale richiamano, a margine della pagina, i numeri del Ristretto processuale che l'avvocato sta discutendo e le pagine in cui si trovano nel documento ufficiale.

con tutte e a non vincolarsi ad alcuna. Un marito buonissimo a segno; che a fronte dei concepiti sospetti, gareggiava con la moglie nell'amare l'amico di essa (*), e che anzi era impegnato più di lei a farlo rimanere presso di loro (*). Abbiamo una famiglia già caduta nell'indigenza e prossima ad affondare nella povertà (*). Abbiamo un congedo meno di realtà che di apparenza ideato per dare una qualche soddisfazione al Parroco (*) e per acquietare gli altrui cicaleggi (*) anziché per intenzione positiva di allontanare Luigi Cesaroni dal luogo di preteso scandalo: mentre il vero si è che anche dopo la licenza lo stesso Cesaroni ha continuato sempre a frequentare casa Costantini liberamente (*) e si trattava inoltre di aggazzonarlo ad anno (*). Di fatto la egreferenza e la minaccia di lui pel ricevuto congedo, delle quali si facevano forti i conquistati Costantini, rimangono smentite dalla bocca medesima di Antonia loro consanguinea (*)://

Restrungendo pertanto le cose fin qui dette, Luigi Cesaroni non venne mosso a così perfido eccesso né da disdetto amore, né da interesse diminuito, né da smania di padroneggiare fra le altrui miserie, né da eccitata vendetta, né da precauzione disperata. Or bene da che altro mai? Da odio troppo lungamente represso contro Filippo Costantini. E per odio di questo dovea Cesaroni estinguere, non lui, bensì il proprio padrone, il proprio amico, perché padre di Filippo? Ma così Cesaroni designava disfarsi di Filippo per mezzo della spada ultrice delle leggi, riversando per lui sospetti di parricidio. E per disfarsi di Filippo, dovea egli tenere questa via lunga e incerta ed assai più rischiosa in cambio di battere l'altra meno pericolosa, più breve, diritta, e sicura? Ma Cesaroni se uccideva Filippo, e non Luigi Costantini, non avrebbe potuto poscia coniugarsi con la moglie di quest'ultimo. Ad ogni modo per altro, a fine di potersi effettuare questo maritaggio, bisognava innoltre, che Cesaroni // avesse tolta di mezzo anche la propria consorte Maria Domenica Paganucci³⁴, tutt'ora vivente prospera e più giovane della Costantini (*). Eh quanti Agamennoni, quanti Oresti, quante Elettre si voleano ordunque immolare a cotesta novella Clittenestra!

Almeno sulla menzionata moglie di Cesaroni non sarà caduto alcun sospetto per parte del Fisco; dalle cui supposizioni anzidette, a giustificazione di lei, emerge ch'era suo precipuo interesse il proteggere la vita di Luigi Costantini, subitoché dalla estinzione di lui dovea muovere l'eccidio di essa medesima, il compimento della infedeltà di suo marito, ed il trionfo della sua

³⁴ Si tratta con tutta evidenza di un errore del Pagnoni che, nel riferirsi alla moglie del Cesaroni, la indica con il nome, sbagliato, di Maria Domenica Paganucci, in luogo di quello corretto di Catterina Pascucci che si trova negli atti ufficiali. Vd. infatti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, all. IV.

rivale. Eppure anche la tradita Paganucci³⁵ langue da due anni sotto il peso della Inquisizione e della prigionia. Ma, riguardo a lei, vi saranno altre cause impellenti? No: la Curia medesima nel Ristretto Fiscale (pag.12) confessa che non è riuscito di chiarire, se e quale occulta causa avesse di odiare il Costantini.

Laonde, quanto ai coniugi Cesaroni, manca per // entrambi la causa spingente a così orrenda carneficina.

A sostegno però di questo edificio Fiscale vi sono altre colonne indistruttabili.

Luigi Cesaroni si studiava di fomentare le discordie tra padre e figlio nella famiglia Costantini e manifestava per tempo i suoi truci disegni contro di essi: manifestazioni conformi a quelle di Catterina sua moglie.

Tuttavolta è da rimarcarsi, che di questi indizi remoti se ne fanno testimonj soltanto i conquistati Costantini ed i loro più prossimi congiunti, persone tutte oltremodo interessate nella presente procedura (Rist. Process. pag. 11 a 13). Oltre di ch  in rapporto a Marianna Costantini, di circa sette anni (*) vi hanno altre obiezioni da opporsi. Il racconto fatto da essa alla Curia non coincide perfettamente con le cose narrate da lei medesima sullo stesso proposito alla sorella Antonia ed alla vicina Rosa Pierfelici Magi (*).   osservabile ancora la di Lei menzogna nell'asse- (rire) //

rire in officio di avere fatto uguale racconto alla madre allorquando questa cuciva una camicetta per la ridetta Antonia (*), dovеч  Antonia esclude affatto il cucimento della sua camicia (*); e la di lei genitrice non porge verun cenno di avere udita questa narrazione.

Altri mendacj ancora sonossi indicati dall'I. Cesaroni con adurne le opportune testimonianze, senza che il Fisco escluse queste di lui assertive. Chi sappia d'altronde persuadersi, che una fanciulletta di campagna usasse la sagacia di rimpiazzarsi per udire le altrui confabulazioni (*), e che indi avesse tanta prudenza di mantenere il segreto per obbedire poi ai comandi paterni (*)? Finalmente in origine gli indizi surriferiti non hanno altro appoggio se non la deposizione stragiudicale di una bambola settenne strettamente congiunta ai conquistati Costantini (*).

Non dalla sola bocca dei coniugi Cesaroni si sono divulgati i gravi dissidi che ardevano fra Filippo Costantini e Luigi suo genitore, ma in quella contrada se ne parlava quasi general- // generalmente (*). Eh perch  da simile divulgazione si avrebbero a trarre conseguenze in aggravio soltanto de'miei difesi?

Una donniciuola di Monte Guiduccio, si era sognata di aver visto col  il mio Cliente con un seghetto a foggia di ronchetta nel giorno antecedente alla notte del funesto avvenimento, ma il vaneggiare di costei venne scoperto (*) da altri testimonj meritevoli di maggior fede (*).

³⁵ Anche qui non   la "tradita Paganucci", ma la "tradita Pascucci".

Tutti gli amminicoli, che dal Fisco vengono accampati, sotto la marca dei dicontro numeri nel suo Ristretto, siccome per se soli non hanno forza veruna, ed altrui de' medesimi non sono tampoco documentati abbastanza, conveniva perciò, che seguano essi pure la sorte degl'Indizi primari, base indispensabile degli altri. Si mena bensì gran rumore di tre goccioline di sangue, che la sola Maria Domenica Clini dice di avere veduto presso l'uscio di casa Cesaroni nel mattino successivo alla miseranda fine di Luigi Costantini (*). Affinché per altro potesse ciò sussistere, farebbe di mestieri, che (Cesaroni) // Cesaroni fosse rincasato talmente inzuppato di sangue da spanderne qua e colà per lo spazio di circa settanta passi, quali appunto intercedono dal luogo dell'eccidio alla casa Cesaroni (*).

Si fa pure gran conto dell'agevolezza, con cui Catterina Cesaroni riconobbe la persona di Luigi Costantini, già cadavere (*). Anche ciò si spiega assai di leggieri. Catterina era molto pratica della persona e degli indumenti di quell'infelice, perché lo aveva spesso dinanzi agli occhi: sapeva che nella notte precorsa doveva egli venire a prendere suo marito per trasferirsi insieme al Molino di Fossombrone: conosceva che per tale effetto egli avrebbe varcata quella via: vedeva già trascorsa di molto l'ora di accordo senza che fosse comparso ancora né egli né altri per lui: le si presenta in fine quel cadavere in quel posto: eh qual meraviglia se a corsa d'occhio lo ha ravvisato per Luigi Costantini?

Gli amminicoli poi, marcati dal Ristretto Processuale coi dicontro numeri sono così fievoli per se stessi senza l'ajuto di indizi maggiori che per avvedersene basta ridurli alla equiva- (lente) // lente argomentazione infrascritta. La trucidazione di Luigi Costantini non sembra essere opera di suo figlio Filippo: dunque ne furono autori i coniugi Cesaroni. Sillogismo veramente persuasivo!

È mera supposizione che Luigi Costantini seco avesse danari prima di essere trucidato e che di poi non ne avesse (*). È uguale supposizione, che Cesaroni prima ne fosse privo, e che la tenue somma, rinvenuta quindi presso lui, appartenesse all'Estinto. Eppure tutte coteste supposizioni sono indispensabili perché da queste possa poi estrarsi l'altro supposto di conseguenza finale, che Luigi Cesaroni sia stato il carnefice di Costantini. Eccone pertanto supposizioni di supposizioni da innalzare una Mole Gigantesca.

Propalatasi appena la spietata interfezione di Costantini, tutt'altri che Cesaroni ne veniva imputato dalla voce pubblica (*); che poscia converse la sua lingua trisulce contro Cesaroni a motivo della perquisizione domiciliare e dell'arresto da lui sofferto (*). (Dalla) // Dalla fama poi Cesaroni è accusato di vizi affatto diversi e lontani dal ripugnante genere dei delitti di sangue, non meritando veruna considerazione la novellina del Parroco inventata troppo tardi dalla coinqusita Costantini, che cita maliziosamente il testimonio di un morto. Si legge un documento giudiziario da cui egli viene dichiarato scevro

di qualunque nota criminosa, e dinanzi a cui è forza purché si accheti la Fama non sempre veridica ma sempre loquace (*).

Non può negarsi che l'unico argomento induttivo di una probabilità a carico di Luigi Cesaroni, non emani dall'essersi nel giorno successivo all'omicidio rinvenute presso di lui alcune sue vestimenta macchiate di sangue, dalla cura di farle lavare e nascondere, dalle sue contraddizioni; ed inverisimiglianze nel rendere conto di quella macchia e dalla altre variazioni e menzogne di esso Inquisito. Tuttavia se vorremo analizzare con precisione tutte le parti di questo argomento, lo troveremo poco più saldo degli altri. //

Primieramente la ufficiale perizia correlativa non include che quelle macchie sono tutte di sangue, né punto essa dichiara se questo era sangue di uomo, ovvero di bestia (*). Il che diviene anche più rimarchevole se vi si aggiunge che in altri non rimane tampoco eliminato, che i buoi dei Costantini soggiacessero a sbocchi sanguigni da cui Cesaroni asseriva sulle prime essere appunto originate le macole controverse (*). In secondo luogo né sul cadavere dell'ucciso né sulle vesti di esso apparve alcun vestigio dell'afferramento e della resistenza rispettiva (*); quando che contro una persona pienamente desta e dritta sui piedi nel mezzo dell'oscurità, non era probabile di consumare una macellazione completissima senza lasciarne segni marcati di afferramento e di resistenza (*). In conseguenza di ciò non potendosi confrontare le località di esse orme con quelle delle ridette macchie, queste non valgono, anche per tal riflesso, a giustificare una conghiettura immune da qualunque dubbio siccome per lo appunto richiedesi nelle Argomentazioni giudiziarie. Finalmente, a (snervare) // snervare vieppiù l'indizio in questione, vi concorre il simultaneo reperimento di un seghetto d'antica arruotatura, e che non presentava in sé veruna traccia di delitto (*).

La premura poi di lavare quelle vestimenta e la circospezione di nasconderele non furono certamente, quali si adducevano ad una circostanza così vituperevole così rischiosa e terribile, siccome quella di un reo del più nefando misfatto. Si ponga mente innoltre a questo fatto, che tuona altrimenti in difesa di Luigi Cesaroni. Egli al primo invito della Giustizia, con tutta speditezza e spontaneità si recò intrepido nel mezzo della Forza armata e dei Ministri del Fisco per disserrare di per se stesso la propria casa alla loro perquisizione (*). Ma se in realtà dopo era il barbaro omicida di Cosatantini se sapeva che quelle macole delle sue vesti erano veramente vestigia del suo reato, avrebbe mai potuto usare cotanta non so se sfrontatezza o dabbenaggine, avendo tutta la facilità di cercare nella fuga uno scampo da sicura confusione e da morte ignominiosa (*)?//

Ed è questo l'uomo sì scaltro che abbia saputo architettare un piano di azzardosi delitti concatenati con tanto artificio da potere conseguire parecchi fini con un colpo solo, ma colpo veramente da maestro di consumata nequizia?

Per ultimo le contraddizioni inverisimilitudini e menzogne degli accusati dispiegano naturalissimamente dalla zotica malizia de'campagnuoli combinata con lo spavento della aggressiva loro situazione, affatto nuova per essi, e colla

soverchia smania di sottrarsi a così grave periglio. Quanti altri innocenti, per volersi salvare senza conoscere i mezzi acconci, hanno in cambio firmata de se medesimi la propria condanna?

Oltre ciò, agli Indizi disaminati finora si potrebbero controporre le seguenti risultanze Processuali. Ponendosi per base la medesima espressa del Fisco nel suo Ristretto (pag. 30), ossia la incredibilità che Filippo avesse voluto testimonio ad un simile eccidio un suo nemico se ne ha per conseguenza necessaria che tutti gli Indizi, gravanti quello, giovino a discolpa (de') // de'miei difesi. Né di poco lo aggravano le testimonianze di sua madre e del proprio Parroco(*). Ed oramai come potrà dirsi, chi dei coinquisiti sarebbe rimasto onerato di più, se si fossero intese le persone addotte da Cesaroni in prova di corrispondenze tra i detenuti Costantini e le loro congiunte Antonia e Marianna (*)? Chi di più, se si fossero rimarcate e misurate le orme de' piedi umani rimaste sul maledetto suolo della sanguinosa Tragedia? Chi di più, se si fosse tenuto dietro allo stillicidio di quel sangue spietatamente versato? Così fatte omissioni non sono opera di detti accusati e quindi non ne debbono essi risentire il danno in guisa veruna.

Laonde riunendo insieme le fila di questa difesa, diciamo che quanto ai coniugi Cesaroni la cause impulsive messe in campo dal Fisco non sono né proporzionate, né del tutto sussistenti; e che de'suoi innumerevoli indizj mancano parecchi di prova; molti di stretto rapporto con l'azione delittuosa; tutti da ogni sceveranza da ogni dubbiezza contraria. Per la qual cosa vengono essi trionfan – (temente) // temente battuti dai più famigerati principi di Morale Filosofica e di Scienza Penale.

Chi non ha l'animo di già uso a malefici, non può divenire immediatamente scelleratissimo né tampoco il potrebbe addivenire per gradi senza una impellente causa proporzionata e reale “nemo repente fit pessimus ad maleficium nemo conetur sine spe atque emolumento accedere” = Cic. =

Tutti gli scrittori più autorevoli della Filosofica Scienza dei Delitti e delle Pene convergono nel dimostrare che quanto è più difficile a conoscersi il fatto, quanto è meno credibile il crimine per la sua ripugnante atrocità, quanto è meno riparabile la pena per la sua natura e gravità, tanto più accurate più forti e più chiare ne debbono essere le prove.

Gli Indizi poi vogliono essere mai sempre connessi evidenti provati e depurati da ogni dubitazione “Indicia indubitata et luce clariora....expurgata ab omni probabili contrario ... plura sint legitime perfecteque probata et (ad) // ad eundem finem tendant”. Paoletti =. Le precedenze debbono avere una necessaria o verisimile connessione colla volontà e determinazione di commettere il delitto al presentarsi della opportunità, le concomitanze essere connesse strettamente con l'azione e con la natura e indole del medesimo delitto; e le conseguenze essere un naturale ed analogo effetto del delitto stesso.

= De Simoni per i delitti di mero affetto part. I, cap. 16,5,6 =

Indizi di questa fatta basterebbero certamente a stabilire quel centro di luce di verità e di contezza, d'onde soltanto può il Giudice proferire una giusta sentenza: ma dagl'Indizi dell'odierno processo sorgono per lo contrario da ogni parte collisioni o pensamenti ed esitanze.

O Giudici prestantissimi, voi scorgete fino all'intimo senso il valore delle ripetute congetture non che quello degli articoli 440, 41 e 42 della Nuova Procedura Criminale: voi religiosamente apprezzate la libertà individuale e la vita degli uomini: voi sapete che sotto (la) // la scure delle leggi sono caduti talvolta anche gl'innocenti, perché apparivano gravati da maggiori prescrizioni di queste, ora esistenti a danno de'miei difesi: voi non sapreste sostenere la tormentosa memoria di averli condannati se mai un giorno venisse pienamente chiarita la loro innocenza. Dunque l'animo vostro così umano e sagace vi detti oggi pure una sentenza adeguata e benigna³⁶. (...)

(.)
T. Pagnoni avvto

Giona Ioni. “Replica all’Opinamento” in una “pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di scotano”, forsemprone (1858)

Una decina di fogli stampati un po' più piccoli del normale³⁷, piegati verticalmente a plico, in modo da essere contenuti in una mano, gli estremi dell'atto trascritti all'esterno, da un sol lato: «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI URBINO / in secondo grado di giurisdizione / FORSEMPRONESE / di pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di Scotano / Per / Giuseppe Vichi reo convenuto, appellante, rappresentato dal procuratore dottor Giona Ioni, / contro / Domenico Bianconi attore, appellato, assistito dal procuratore signor dottor Luigi Alippi. / Replica / All'Opinamento. / Tip. Gov. Della Volpe e del Sassi». Li si immagina stretti nella mano sinistra, aprirsi con essa alla lettura, in piedi, solenne, davanti ai giudici: «Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, / Giovanni Lucciarini, poverissimo abitatore di un piccolo villaggio dei dintorni d'Urbino, ...».

Nel primo dei sei volumi delle *Difese e lettere legali* di Secondo Meriggioli, che altro non sono se non l'agglomerato di molti di questi “pli-

³⁶ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V.

³⁷ In media 26 centimetri per 18 contro i 29,50 per 21 di un nostro A4.

chi” di atti giudiziari di parte rilegati insieme³⁸, spesso volte ricorre il nome del procuratore Giona Ioni³⁹:

³⁸ Stampati, si è detto. Nella «Risposta alla nuova Allegazione Contraria» proposta all'udienza del 7 maggio 1859, nella questione che oppose Francesca Ottaviani agli esecutori testamentari del canonico don Luigi Vascelli di Cagli (di cui particolarmente nelle pagine che seguono esaminiamo la «Risposta all'Opinamento» per l'udienza del 14 marzo precedente) si legge: «Il contraddittore nell'elaboratissimo scritto in replica alle ragioni che non per gara di contesa, ma per dover di patrocinio, ci mossero ad obbiettare contro l'opinamento; volle alla bella prima censurarci d'aver risposto con la stampa. E di vero, messo in fronte alle nuove Allegazioni l'adagio delle Scuole – *Quid est veritas? Est id quod est* – soggiunge a nostro ammaestramento, che per istabilire una verità non è mestieri della stampa. – Se a stabilire una verità fosse necessaria una stampa, non esiteremmo un momento ad offrirla, ed il nostro Ministero ci chiamerebbe a seguire l'esempio dell'onorevole nostro signor Contraddittore, Ma la verità è ciò che è, né mutasi per cangiar di forme materiali con cui venga esposta (§ 1 della contraria Allegaz.). Or ben ci affligge, Ottimo Giudice, che il Contraddittore siffattamente disconosca i colossali benefici della stampa, e la ravvisi un'ostentazione di vano puerile ingegno, più presto che uno strumento potentissimo per allargar fra gli uomini le conquiste del Vero e del Bene. A malgrado che l'essenza della verità nascondasi nell'intima natura degli esseri, guai pel progresso d'ogni genere, se una forza nemica potesse ammutire la voce della stampa!!! Se non che paleserem sinceri al Contraddittore le cagioni che ci persuasero a stampare. A noi sembrò che il richiedesse l'onore dei Clienti trascinati in giudizio da Francesca Ottaviani; ci parve eziandio che la questione agitata non fosse ignobile; la stampa sottoponendoci al sindacato del Pubblico ci era sprone a maggior diligenza ... in fine, come altre volte, anche allor reputammo doversi usare la larghezza Sovrana, che in favor della Difesa, benignamente prosciolsse la stampa dal freno della Censura preventiva».

Dalla lunga citazione si traggono interessanti dati di studio. In primis, per il poco che se ne può vedere, il fugace confronto con un brano della prosa del “contraddittore” ci farebbe pensare che il nostro avvocato – che, come si dirà, è Secondo Meriggioli – abbia uno stile ben complicato ed artificioso, sia di parole che di costrutti, certamente non facile, nemmeno alla comprensione.

In secondo luogo vi leggiamo le ragioni della stampa di questi atti di parte, che, in fin dei conti si possono condensare in una certa boriosa ammirazione di sé di fronte al “sindacato del Pubblico”.

Infine vi si nota la conferma di un sistema di censura preventiva sulla stampa in vigore nello Stato Pontificio del tempo, nonché di una importante deroga a tale sistema che riguardava gli atti di giudizio (il che, poi, conferma una certa qual prassi a dare alle stampe, appunto, questi atti giudiziari di parte: si vedano anche, per esempio, le *Difese criminali dell'avvocato Giuseppe Marocco di Milano ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale, precedute dalla ristampa della sua dissertazione sulla necessità della difesa*, Milano 1818-1819; le *Arringhe di Giuseppe Bellingeri avvocato alla r.c. d'appello di Milano, ... coll'aggiunta della teoria e discussioni degli articoli del Codice Civile, che servono di riflessione all'accusa d'infanticidio*, Napoli 1825; le *Arringhe criminali scelte dalle più celebri del foro francese e tradotte in italiano colla giunta d'un discorso dell'avvocato generale Servan sull'amministrazione della giustizia criminale*, Napoli 1825; le *Difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese lette nanti la legislazione e congregazione di Bologna con un sunto della causa ed esito della medesima*, Torino 1830; e l'elencazione potrebbe allungarsi.

È singolare, invece, che la raccolta del Meriggioli, *Difese e lettere legali*, tratti cause civili, ed esclusivamente queste, ancorché l'autore fosse docente di Istituzioni criminali, come poi si dirà più ampiamente.

³⁹ Nel volume, che conta in totale circa 150/200 pagine, sono riuniti insieme 13 di

- così nella «Risposta all'Allegazione contraria» nella causa «*urbinata*» per «*pretese iattanze e prefissione di termine a giustificarle*» celebrata in primo grado «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI URBINO» da «*Venturina Fiorentini ed Elia di lei genitore*» contro Salomone Coen;
- così nella «Replica / All'Opinamento» suddetta;
- così nella «Risposta alla Replica contro l'Opinamento» nella causa ereditaria intentata da Lucia Olivieri «*vedova di Sante Guerra e moglie in secondi voti di Giuseppe Pula*» contro Ubaldo Guerra possidente;
- così nella «Risposta all'Opinamento» nella causa «*cagliese*» in secondo grado di giurisdizione «INNANZI ALLA CURIA METROPOLITANA DI URBINO» intentata da Gian Giuseppe Brancuti e dal canonico D. Albertino Amatori «*domiciliati in Cagli appellanti difesi dal causidico Dott. Giona Ioni*»;
- così nella «Risposta alla contraria allegazione con sommario» nella causa «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE SEDENTE IN URBINO IN PRIMO GRADO DI GIURISDIZIONE» per «*finzione d'Istrumento di quietanza per sc. 3000 sorte dotale*» intentata da Ubaldo Piccini «*commerciante di Fermignano*» contro «*il Nobil Uomo signor Conte Zeffrino Nardini e signor Coriolano Ligi commerciante di Urbino, nella loro qualifica di Sindaci provvisionali del fallimento Guerrieri*»;
- così nella «Risposta alla Replica all'Opinamento» della stessa causa;
- così nella «Allegazione con sommario» per la causa «INNANZI LA CURIA ECCLESIASTICA DI URBINO IN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE / *Vadesse*» «*di pretesa nullità di presentazione, e revoca di Sentenza profferita dalla Curia Suffraganea di S. Angelo in Vado*» per il parroco di Castel Guelfo don Luigi Peverini contro il possidente Giosafatte Collesi;
- così nella «Risposta alla contraria Allegazione» della stessa causa che «*si propone nell'Udienza 14 maggio 1860*»;
- così nella «Replica alla risposta Avversaria» nella causa «INNANZI AL

questi “plich”: 9 dei quali portano la “firma” (stampata) di Giona Ioni, Dott. Giona Ioni Procuratore, G. Ioni Procuratore, Giona Ioni Procuratore, ecc., 2 sono al nome di Bernardino Berardi, professore, 2 a quello di Giovanni Fabrizi, dottore. Talora sopra la firma stampata del procuratore compare a stampa la firma dell'avvocato “*Prof. Secondo Meriggioli Avvocato*” (in un caso, procuratore il professore Bernardino Berardi, si legge vergata a penna la firma “*SMeriggioli Estensore*”: è la “Allegazione in Risposta con Somm.” nella causa “*urbinata / di pretesa estinzione di censo, restituzione d'indebito, e cancellazione d'ipoteca; / pei / Nobili Signori Crescentino, e Giulio Belenzoni / contro / Il Ven. Collegio dei Nobili di Urbino, e per Esso dei molto PP. PP. Alessandro Serpieri Rettore, e Sigismondo Benvenuti Procuratore del detto Ven. Collegio*”, causa che “*si propone per l'udienza 15 luglio 1859*” – stampato, anche questo, nel “mezzo frontespizio esterno”).

TRIBUNALE CIVILE DI URBINO IN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE», epigrafata come «di pretesa transazione sopra querela di stupro», intentata da Domenico Contucci «contro / Maria Martelli e Giuseppe Serafini di lei marito pro omni Appellati difesi dal Procuratore Eccmo Sig. Dott. Antonio Ragazzi Professore interino di Diritto Civile».

Giona Ioni era forse figlio di quel Luigi Ioni che nel 1826, alla ripresa ufficiale dell'attività accademica presso l'Università di Urbino dopo la restaurazione pontificia, si trova ad insegnare le "Istituzioni criminali" nella pontificia Università di Urbino, morto improvvisamente, nel 1847⁴⁰.

Giona Ioni (o Joni) è procuratore, "causidico", come è presentato nell'epigrafe esterna dei due atti della causa "cagliese", e ugualmente nei due atti della causa "vadese" contro Giosafatte Collesi, e ancora nella "Replica alla risposta Avversaria" per la querela di stupro transatta⁴¹. Come tale firma gli atti che vengono presentati al Tribunale, ma lo scrivente, l'estensore, appunto, non è lui.

Non per nulla questi atti, tutti, pur apparentemente firmati con i diversi nomi dei procuratori del caso (Giona Ioni, Bernardino Berardi, Giovanni Fabrizi) sono rilegati insieme, a libro, sotto l'unica, generale, intestazione di "Difese civili trattate innanzi ai Tribunali di Urbino dall'Avvocato Prof. Secondo Meriggioli", vergato a penna dallo stesso autore, sulla prima pagina; e del resto, lo si noterà, lo stile del discorso oratorio, i toni, e il rapporto fra l'argomentazione logica e l'appoggio dottrinale e legislativo, sono in ogni caso gli stessi.

1. Nel primo atto di seguito riportato, la "Replica all'Opinamento" per la "pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di Scotano / Per / Giuseppe Vichi reo convenuto, appellante, rappresentato dal procuratore

⁴⁰ Era stato nominato all'insegnamento delle Istituzioni Criminali nell'Università di Urbino nel 1826. Della sua morte abbiamo notizia per il fatto che nell'anno 1847 appunto il figlio Agostino ("Agostino, figlio del fu D. Luigi Ioni, già Professore di Istituzioni Criminali in questa P. Università": Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 85, fasc. 5) presenta richiesta di essere ammesso all'esame di laurea con esenzione dal pagamento delle "propine" stabilite dalla legge. Dello strettissimo collegamento tra la storia dell'avvocatura urbinata e la storia della Università di Urbino si è detto nella *Premessa*, nonché nel *Cap. I*.

⁴¹ "Causidico" è indicato anche il dott. Giovanni Fabrizi, procuratore per la causa di Agostino Sciamanna "contro l'università degli uomini originarii di Chiaserna, rappresentati dall'Eccmo Sig. Dott. Antonio Ragazzi Professore interino di Diritto Civile", proposta all'udienza del 3 agosto 1860.

dottor Giona Ioni, / contro / Domenico Bianconi attore, appellato, assistito dal procuratore signor dottor Luigi Alippi”, la questione viene incentrata sul punto essersi o meno perfezionato il contratto di compravendita dello scotano a seguito di uno scambio di parole di commissione fra il «*reo convenuto*» Giuseppe Vichi e l'agente del Bianconi (l'attore) Giovanni Lucciarini.

Il caso è sintomatico di un territorio, il nostro, dove ogni anno la fine dell'estate abbaglia gli occhi col rosseggiare dei colli, e di un'economia agricola datata dove si mercanteggia sui prodotti d'uso per la concia delle pelli. Un tale Domenico Bianconi, per procurarsi una certa quantità di scotano, ne dà incarico a Giovanni Lucciarini, il quale, presentandosi in qualità di “agente di Bianconi” si reca il 10 settembre da un Giuseppe Vichi, commissionandogli a sua volta, come appare da alcune (due) testimonianze, 10 o 11 some di scotano per il 22 settembre, quando, in occasione della fiera di Fossombrone, dovrà incontrarsi con il Bianconi stesso. Pur essendosi entrambi recati alla fiera, Vichi e Bianconi, non si erano incontrati (non si erano, pare, nemmeno cercati, ciascuno per proprie ragioni, che qui non rilevano). Successivamente, però, Domenico Bianconi aveva sollevato in tribunale la questione della mancata consegna dello scotano.

Condannato in primo grado Giuseppe Vichi ricorre in appello avvalendosi degli uffici di Secondo Meriggioli: presenta la “*Replica all'Opinamento*” il procuratore Giona Ioni.

L'appello è costruito con verbosità ampollosa e con puntigliosità di richiami alle fonti, snodandosi per 20 paragrafi attraverso il continuo uso di false “concessioni” alle tesi della controparte, fatte proprie ed incardinate nella sentenza che aveva chiuso il primo grado del giudizio (che tecnicamente viene chiamata Opinamento). Richerius, Reinfestuel, Voet, Gratianus, sono i suoi testi di riferimento normativo; e poi, naturalmente, il Digesto (D. 18,1,3: L. 3, D. *de contrahenda emptio*; D. 18.6.9,1: L. 9 §. 1, D. *de periculo et commodo rei venditae*; D. 22.1.31: Lib. 22 Dig. *de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*, N. 31; D. 19,1,13,8: L. Iul. 13 §. *offerri*).

La prima questione verte sul fatto se lo scambio di parole del 10 settembre fra il Vichi ed il Lucciarini poteva ritenersi atto a perfezionare un contratto di compravendita dello scotano con il Bianconi: si tratterebbe invece di «*un patto di specie dissomigliante*», e dunque «*una ben differente azione avrebbe dovuto dispiegarsi in giudizio*. 4 – *Ma sieguasi pure l'ipotesi del Tribunale, che fra Lucciarini e Vichi si trattasse una compravendita su di una merce futura a prezzo determinato* – concede l'avvocato

con ragionamento per assurdo –; *pur tuttavia non deteriora affatto la posizion favorevole del patrocinato, dappoichè non può convenirsi con l'Opinamento, che il discorso contratto giungesse a perfezionarsi nel 10 settembre col solo reciproco consenso delle parti contraenti*».

La seconda questione riguarda l'identificazione del momento perfezionativo del supposto contratto di compravendita con quel 10 settembre, contro il quale l'avvocato oppone il mancato verificarsi di tre circostanze condizionanti, *«intorno allo sborso del prezzo, alla consegna dei sacchi, e al trasporto della merce»*, tre circostanze che devono essere considerate essenziali in base alle espressioni usate nella clausola penale aggiunta: *“Altrimenti (se i patti fossero violati) doveasi ritenere come non effettuato il contratto ...»*. E ancora ritorna la retorica della “concessione” agli argomenti contrari: *«In un ottimo patrocinio non può tornar di danno il concedere come vero il falso. La ragione e la giustizia trovano appoggio dovunque, e nelle ipotesi le meno favorevoli. Si fissi adunque coll'Opinamento per poco, che nel giorno 10 settembre 1857 una compra e vendita di 10 some di Scotano al prezzo di sc. 1,20 per ogni soma fosse perfezionata ...»*.

L'ulteriore argomento trattato nell'appello, quello della mora, rappresenta il passaggio al contrattacco: al Bianconi è per lo meno imputabile la mora, dal momento che il 22 settembre non ricercò il Vichi per pagargli lo scotano, secondo il termine stabilito con il Lucciarini, né quel giorno, né i giorni di poi.

Ma – e ritorna il criterio retorico della “concessione” – *«oltre a ciò, se sussistesse quanto crede il Tribunale, quelle clausole risolutive dovrebbero giudicarsi secondo i principii rigidissimi della legge commissoria»: “la mora colpevole non dee purgarsi ...Vichi provava danno per qualunque ritardo: le convenzioni commerciali fondate sulla speditezza si rifiutano di lor natura a queste pastoie»*.

L'ultimo punto del libello, il 20 rappresenta un prezioso riassunto e le conclusioni.

2. Giona Ioni. “Risposta all'Opinamento” in una “appello da sentenza interlocutoria della Curia di Cagliari”, cagliese (1859)

Ricchezza e leziosità di linguaggio, unita tuttavia ad una preziosa ricchezza delle citazioni si legge anche nella *«Risposta all'Opinamento» «in punto Appello da Sentenza Interlocutoria della Curia di Cagliari che ammise la prova per mezzo degli interrogatorij» (cagliese) che «si propone nell'Udienza dei 14 marzo 1859»*. Citato un ampio stralcio del Troplong (*«La*

difesa dell'Ottaviani facevasi a ricercare l'esecutore testamentario nel Diritto Romano puro. In cui non s'apponeva al vero, dappoichè tale istituzione è dovuta alla Giurisprudenza degli interpreti dei bassi tempi. Adduciamo la testimonianza del Presidente del Senato Imperiale di Francia Sig. di Troplong:»), poi ulteriormente richiamato. Citato altrettanto ampiamente lo Strychio; citato il Graziani, e il Cuiacio; rievocate dall'antichità «*le ambagi del Gius formulario Flaviano e Papiriano*» sia pure per sconfessarle alla luce dei «*progressi razionali del Diritto*»; fermato nella mente l'indiscusso apporto del «*Gius Canonico, il quale cristianeggiò le Leggi Romane, scosse a dir vero il giogo delle parole, ma comunque avesse larghe le vedute, non insegnò giammai a confondere azione con azione, o a comparirne il diritto a chi non lo ha*»; citati diversi paragrafi del «*codice vigente*» (§ 778, § 780, § 784 N. 1) ⁴².

Lo scrivente si preoccupa di controbattere l'iniziativa di una tal Francesca Ottaviani, fantesca di don Luigi Vascelli, che, nominata legataria dallo stesso, aveva chiamato in giudizio gli esecutori testamentari, invece degli eredi, per la mancata consegna dell'oggetto del legato (o piuttosto perché «*la impedivano di scegliere l'oggetto lasciatole in legato, e arbitrariamente le davano cosa di minor valore*») ⁴³. Forte del fatto che in quella circostanza gli stessi esecutori testamentari erano stati fatti oggetto di interrogatori e di giuramento, invece di essere estromessi dalla causa non appena convenuti anche gli eredi («*con citazione incidentale*»), la Ottaviani aveva continuato a chiamarli responsabili in rapporto ai suoi diritti, e ne era conseguito il «*Decreto interlocutorio 28 agosto 1857*».

Contro il Decreto avevano proposto appello Gian Giuseppe Brancuti e il canonico don Albertino Amatori: ma inutilmente: e a questo secondo «*opinamento*» si appunta la presente «*risposta*» con la quale «*vi facciam preghiera* – si scrive – *o Illmo e Integerrimo Monsignore, affinché, rimosso*

⁴² Gfr. M. MOMBELLI CASTRACANE (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio*, Napoli 1987.

⁴³ Nel libro di seguito a questa «*Risposta*» è riportato anche il libello prodotto nella successiva udienza del 7 maggio, come si è detto, *supra*, p. 177 nt. 38. In essa, in uno degli stralci dell'atto avversario che vi sono trascritti, si leggono i particolari di questo comportamento: «*Perché ci si dice in contrario, chiamare gli esecutori testamentari invece degli eredi? Vuolsi conoscere il perché? Eccolo ... La cassa fu aperta dagli esecutori Testamentarii; non basta. Da questi ne fu presentata all'Ottaviani altra vuota di effetti: e ciò quando il testatore aveva disposto che la Ottaviani dovesse avere "una cassa di noce a sua libera scelta con proibizione espressa ai miei eredi di aprirla o visitarla"*. Nel totale il libro di Meriggioli dedica 24 pagine alla causa successoria della Ottaviani, 12 per il primo atto, e altre 12 per il secondo.

dall'animo ogni dubbio, vogliate revocare il Decreto incidentale della Curia suffraganea di Cagli con la condanna dell'appellata in ogni spesa».

Nella costruzione retorica dello scritto è riportato per ampi stralci il testo del libello d'appello; viene confutato in due righe (ma con estremo "garbo") l'argomento contrario riportato nell'opinamento in contestazione: «*E dir vero non ci contraddice il Cons. 213 del Castrense a cui s'appoggia l'Opinamento. Quivi è supposto, o il legato privilegiatissimo a causa pia, o che il Testatore abbia rimesso alla cura degli esecutori testamentari di mandare ad effetto un determinato atto di suo volere*».

Per evitare di entrare ancora nel merito della causa, la sentenza di appello sul decreto interlocutorio si era preoccupata di rettificare la questione, precisando che non tanto si dovesse discutere se la legataria poteva chiamare in giudizio gli esecutori testamentari, ma piuttosto se il primo giudice poteva ammettere tale giudizio. E con ampiezza di argomentazione lo scrivente vuole persuadere che «*In somma la controversia che oggi si agita, comunque cada sopra l'articolo incidente dell'interrogatorio non ha altro quesito logico di questo*»⁴⁴.

3. Secondo Meriggioli. "Risposta all'Opinamento" per "pretesa estinzione di censo, restituzione d'indebito, e annullamento d'ipoteca", urbinato (1860)

Tutt'altra questione si tratta nella "Risposta a difesa dell'Opinamento" preparata per l'udienza 3 agosto 1860 del Tribunale Civile di Urbino in secondo grado di giurisdizione. Vi è chiamato in causa un'antichissimo istituto della storia del diritto che è l'"università degli uomini originari" (in particolare degli uomini originari di Chiaserna), una remota forma di condominio, che ancora oggi conta diverse espressioni⁴⁵, creatasi nella

⁴⁴ Cui replica, in conclusione, con la testimonianza de "il riverito Giureconsulto di Francia, il Presidente del Senato Imperiale, lo Strybio, il Graziani, il Sabelli, il Costantini, il Cardinal De Luca, ed altri dotissimi Giurisperiti" i quali "negano recisamente, che i legatarii abbiano azione a conseguire i legati dagli esecutori testamentarii".

⁴⁵ Nella zona del Monte Catria si riscontrano oggi una serie di realtà la cui origine e natura storica meriterebbe autonomi adeguati studi: l'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna, l'Università Agraria della Popolazione di Chiaserna, l'Università degli Uomini Originari di Frontone, l'Università Agraria degli Uomini della Villa di Acquaviva, l'Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, la Comunanza Agraria di Serra Sant'Abbondio, il Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara, e più oltre, verso l'Umbria, l'Università degli uomini originari di Costacciaro.

realtà delle montagne fra le Marche e l'Umbria, quando, attorno alla metà del secolo XIII, la totalità degli uomini "originari" di una certa zona si coalizzò, stringendosi in un patto sociale, e con un immane sforzo collettivo, liberandosi dal giogo di signorotti e feudatari esosi, riuscì ad acquisire e a mantenere la proprietà dei terreni su cui vivevano e lavoravano.

Il 29 maggio 1854 tale Agostino Sciamanna acquista, con atto scritto, un tratto di terreno boschivo, "*non solo ... la frazione della Selva Consortile che sotto la strada s'estende, ma ben anche il tratto superiore verso il confine, il quale divide i beni delle XII Famiglie originarie dai possedimenti del Cav. Bartolucci*": si tratta in realtà di acquisto del diritto di far legna sui terreni del Consorzio: "*§. 2. L'Università o Consorzio di Chiaserna richiese in Giudizio innanzi al Governatore di Cagli, che Agostino Sciamanna le rifondesse il danno accagionato con recisioni ed atterramenti arbitrarii di piante; imperciocchè il taglio che questi ebbe comprato non si estendea a tutto il bosco la Varrocchia*".

Alla sentenza di primo grado che circa l'estensione del diritto acquisito gli era stata sfavorevole, Sciamanna aveva positivamente proposto appello⁴⁶.

Individuato il perno della confutazione avversaria nel fatto che la sentenza d'appello "*dipartendosi dal primo Giudicato del Governatore di Cagli abbia avuto in minor pregio i testimonj di quel che l'apoca, a cui il controverso contratto si volle raccomandare*", a partire dal § 2 l'avvocato Meriggioli si premura di analizzare le varie testimonianze e la loro rilevanza nella decisione del giudice di secondo grado.

Inizia infatti col dimostrare, con ricchezza di citazioni dalle decisioni della Rota Romana (219, 323, 819, 1013 *coram* Molines) e di brani latini, che la rettifica dei testimoni circa l'estensione della macchia venduta deve essere considerata decisiva in particolare se confrontata con la stima (pe-

⁴⁶ Nel libro che abbiamo in esame è raccolta anche la "replica" a quella che era stata evidentemente la "risposta" contro l'appello proposto (inizia: "*Replichiamo contro elaborata ed acerba risposta*"): essa non presenta la consueta traccia riassuntiva nella mezza facciata esterna, ma riporta soltanto, alla fine della pagina 16, l'indicazione di una sorta di *mutatio iudicii* ("*Si reca adunque innanzi la sofferta lesione, sebbene per non dilungar di soverchio il ragionamento, ci rimettiamo al § 13 della prima Allegazione, ove s'avvertì che oggi non occorre esaminare se il prezzo concordato era lesivo, ma invece se l'intero bosco la Varrocchia, come è posseduto dal Consorzio, sia stato venduto ad Agostino Sciamanna. Insistiamo adunque per la revoca dell'appellata Sentenza*"), la data ("*Studio 16 settembre 1859*") e la firma – si fa per dire – del procuratore ("*G. Fabrizj Procuratore*"). Nel totale il libro di Meriggioli dedica 40 pagine alla causa "*di rifusione di preteso danno*", 16 per il primo atto, e altre 24 per il secondo.

rizia?) del carbonaio Paolo Rabbini, incaricatone ufficiosamente dal fattore del Consorzio, quando poi la perizia del Sig. Bufalini, *il cui giurato referto fu inserito negli atti e che indossò in Prima Sede la veste autorevole di perito*, in fin dei conti *se stimò il supposto danno, non fornì alla causa alcun proficuo elemento*.

I paragrafi che seguono fino al § 10 si svolgono tutti nell'esame delle parole dei testimoni, per controbattere le argomentazioni dell'avversario Consorzio di Chiaserna che vorrebbe limitata la vendita a quel tratto della selva Varrocchia posta tra il fosso e la strada: sia l'uno che l'altro avvocato in opposizione si ingegnano a trovare contraddizioni e/o consensi nell'uso di certe parole o espressioni invece che di altre, e argomentando di logica sui comportamenti dei testimoni, che altri non sono che i carbonai, che si trovavano nei pressi della macchia a far carbone quando le parti contraenti vi si erano recate per le ispezioni opportune all'atto della vendita, e gli stessi accompagnatori.

Al § 11 si discute circa l'ammissibilità di certe testimonianze che la difesa del Consorzio aveva evidentemente ritenute invalide vuoi per ragioni di parentela dei testimoni con l'una delle parti in causa (e qui è riportato discorso sul 626 e 627 di Procedura alla luce del D. *de testibus* 3,1 (*eum qui iudicat magis posse scire quanta fides habenda sit testibus*), vuoi per ragioni di rapporto sociale dal momento che *socii iure quodam fraternitatis ligantur* (D. *pro socio*, 64,2). Sfilano sotto l'analisi comparata dell'avvocato le testimonianze di volta in volta del Grigiolone di Cantiano (massaro del Consorzio), di Paolo Rabbini (il carbonaio cui lo stesso fattore vorrebbe fosse attribuita la qualifica di perito avendogli lui stesso commissionato di valutare l'estensione della vendita), di Pietro Buricchia e Francesco Cavallini, che si trovavano a far carbone sul posto quando le due parti contraenti con alcuni tecnici vi si erano recate a visionare i confini della macchia, del Cenciatti, di Domenico Stefanelli, del canonico Luchetti, segretario del Consorzio ed estensore dell'atto di vendita, di Gregorio Bettarelli e Gioacchino Ottaviani, di Sestilio Galeotti.⁴⁷

Nel § 12 l'avvocato Meriggioli risale al primo argomento dell'avversario, il fatto cioè che, se l'attore Agostino Sciamanna si era affidato alla voce di tanti testimoni, e non all'atto scritto di vendita, ciò induceva a ritenere che egli stesso lo considerasse in fondo contrario alle sue pretese.

⁴⁷ Si veda in particolare il § 10 dove, in contraddittorio con l'atto avversario, Meriggioli discute del riferimento di un inciso delle parole di Francesco Cavallini ad una ovvero ad altra parte del suo stesso discorso, alla frase principale o all'incidentale.

L'argomento è assunto dal Meriggioli a proprio vantaggio, non solo perché, nel suo silenzio sui confini del diritto accordato, evidentemente *“in ciò si rimise agli accordi verbali già precedentemente conchiusi; dir si vuole all'estensione al taglio assegnata nell'atto che si stimò la selva e si ispezionarono le piante”*, ma anzi sottolineando che proprio quel silenzio deve far pensare che se un limite di estensione ci fosse stato, nell'atto doveva apparire, se non altro *“affine di garantire le XII Famiglie da qualunque abuso dell'acquirente”* (e qui si richiama Decis. 103, n. 1 part. 5, tom. I Recent.).

Non lo seguiamo più, il Meriggioli, nel successivo ragionare sui singoli punti dell'atto avversario da controbattere, puntualmente riportati e confutati (in un caso anche con dotta citazione dal Voet, *ad pandect. tit. finium regundorum* n. 9). Ci piace comunque soffermare un attimo l'attenzione sull'attestato ricordo dell'introduzione del nuovo catasto pontificio⁴⁸: *“Qual è – pontifica il nostro con la consueta eloquenza – l'argomento principe, l'argomento vitale con cui fa a fidanza il Contraddittore per ribattere ragioni sì inconcusse, e sì evidenti? Un'indagine procurata a gran fretta dal Consorzio pericolante nel vecchio catasto della città e del territorio di Cagli. [...] Ma questo formidabile Achille – ecco l'immane citazione mitologica – tratto innanzi dall'Avversario per tentar l'ultime sorti, manca di ogni vigore. Allorquando effettuavasi il contratto le nuove tavole del Censimento avean già preso il luogo del vecchio Catasto, le cui indicazioni, checchè dicasi in contrario, erano irregolari assai più e confuse. E se le presenti Mappe dei fondi lasciano ancora a desiderare ulteriori perfezionamenti, ciò non dimostra affatto, che nelle questioni ove i tipi del Censo possono apportare utili schiarimenti, debbasi seguire la vecchia descrizione, anziché quella vigente”*.

⁴⁸ L'articolo 191 del *Motu Proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816 disponeva che si procedesse alla compilazione di “nuovi catasti regolati a misura e stima, con un modulo comune” in tutto lo Stato, ed affidava tale operazione alla neoistituita Congregazione dei Catasti. Portato a termine nel 1835 (attivato dal 1 luglio 1835, rimase in vigore con aggiornamenti e variazioni, fino al 1924) sotto il pontificato di Gregorio XVI (da cui derivò il nome di “catasto gregoriano”), è il primo catasto generale geometrico particellare dello Stato pontificio: cfr. *Cabrei e Catasti tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie* (Atti del Convegno di Studi, Civitella Roveto, 23 settembre 2000), Civitella Roveto 2005; E. CONTI, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano: secoli 14.-19.*, Roma 1966; ZANNELLA C. (a cura di), *Il Catasto Gregoriano: la provincia di Rieti. Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civili e delle proprietà collettive*, Roma 2007.

4. Secondo Meriggioli. “Risposta a difesa dell’Opinamento” per “rifiuzione di preteso danno”, urbinato (1860)

Altra interessantissima pagina storica si legge nella difesa dei “nobili signori” Crescentino e Giulio Belenzoni contro il Collegio dei Nobili di Urbino (“e per esso dei Molto RR.PP. Alessandro Serpieri rettore, e Sigismondo Benvenuti Procuratore del detto Ven. Collegio”).

In realtà si tratta di ben 40 pagine – 16 per un primo atto, proposto all’udienza del 15 luglio 1859 (*“Allegazione in risposta con Somm.”*), e 24 per il secondo (*“Risposta all’Opinamento”*), che “si propone per l’Udienza 17 aprile 1860” – nelle quali si sostiene l’obbligo del Collegio di corrispondere ai suoi clienti la somma annuale di 700 scudi “confessato da due diversi Ordini di Religiosi”, essendo esso “reso libero dal peso dello stesso Censo per virtù della indemaniazione Francese”.

L’avvocato Meriggioli è ben consapevole di dover fare una relazione storica: “§. 2. Siam costretti a prender le parole dal memorabile 1814. Distrutto, per sorte avversa di guerra, l’impero a Bonaparte il Grande, ...”. Si disputa se la restituzione al Pontefice dei beni ecclesiastici abbia comportato la restituzione degli stessi “talchè le Chiese, i Monasteri, e gli ecclesiastici ricuperarono i loro beni, come se mai avessero cessato di possederli”, gravati, quindi, di tutti i pesi e censi che avevano precedentemente alla dominazione francese, ovvero se l’avventura napoleonica abbia lasciato qui un indelebile segno, in particolare in rapporto al fatto che la legislazione francese, incorporando i beni espropriati nel demanio pubblico, aveva assunto altresì a carico del demanio stesso gli obblighi relativi. La conclusione si legge al §. 6: *“Quindi appar manifesto che cadean vuote di effetto le leggi del Regno Italico, le quali ingiunsero a coloro che avean titoli di credito esercitabili sui beni indemanati di insinuarli nella Prefettura del Dipartimento, ed è noto che a tale effetto si accordaron diverse proroghe, e l’ultima ebbe il suo termine col maggio dell’anno 1812”*.

Nella sua ricostruzione storica Meriggioli passa attraverso l’Editto di Pio VII, emanato da Cesena “nel suo ritorno trionfale dal carcere di Fontainebleau”, le notificazioni del Cardinale Agostino Rivarola del 8 giugno 1814 e del 2 luglio seguente, la legislazione transitoria più recente come appunto appare nella menzione della proroga disposta per il “maggio dell’anno 1812”, l’editto del 5 agosto 1823 del Segretario di Stato Consalvi, ecc.... e poi gli atti privati, “l’istrumento 6 febbrajo 1815 rogato dal Mariotti Notaio della Camera”, e l’istrumento Ligi del 1827.

Col §. 7 il Meriggioli incomincia a considerare in special modo la situazione del Collegio dei Nobili, “imperitura memoria di amor patrio del glorio-

so *Clemente XI*", e le sue varie vicende⁴⁹, in particolare relativamente all'altalenante assunzione dell'attività amministrativa gestionale ai Padri Scolopi, e poi ai Gesuiti, e poi ancora ai Padri delle Scuole Pie, e alla sua importanza nel campo dell'istruzione, fatti tutti che indurrebbero a concludere che i beni del Collegio ebbero sorte differente dagli altri in generale.

Ma non staremo a seguire ulteriormente l'aulica prosa dell'avvocato Meriggioli in questa causa, né il suo laborioso argomentare fondato sulle dotte citazioni.

È invece opportuno conoscere un po' più approfonditamente l'estensore di queste *Difese e lettere legali*, l'avvocato Secondo Meriggioli di Fano⁵⁰.

Meriggioli (n. a Fano nel 1821, m. a Urbino nel 1900) viene nominato nel 1847, in seguito a pubblico concorso, sulla cattedra di "Istituzioni criminali" che era stata di Luigi Ioni, e qui rimane fino al 1856 (nel '51 era stato anche eletto membro del Collegio filosofico dell'Università), quando, dopo nuovo concorso, ottiene la cattedra della stessa materia a Bologna. A questo primo periodo appartiene l'attività di patrocinatore espressa nella pubblicazione, coi tipi della Cappella, della causa *Innanzi alla Curia ecclesiastica di Urbino in primo grado di giurisdizione urbinata: di preteso pagamento di canone per il molto rev.do padre Giuseppe Cimati delle Scuole Pie, nella sua qualifica di rettore del Collegio convitto de' nobili in Urbino, contro il ven. Convento dei RR. PP. Gerolamini di Urbino rappresentato dal molto rev.do padre provinciale d. Settimio Fucili*, Urbino 1852. Dopo la caduta del governo pontificio lascia Bologna e si stabilisce a Urbino a svolgere attività forense (dal 1860 comunque viene eletto nel Collegio legale dell'Università). È del 1862 un altro intervento giudiziale, in qualità di procuratore⁵¹, *Innanzi al Tribunale del circondario di Urbino, tra Bucci Pietro tanto in nome proprio quanto come gestore ed amministratore deputato dalla Società dei condomini del mulino detto di Secchiano*

⁴⁹ Il Collegio dei Nobili, trasformato in Liceo-Convitto durante la parentesi napoleonica del Regno Italico, aveva ripreso la sua vita con la restaurazione del 1814. I Padri Scolopi, che avevano retto il Collegio dalle sue origini, non essendo in grado di riprendere la loro funzione educativa perché in numero esiguo, furono sostituiti nella gestione dai Gesuiti, i quali, però, dopo pochi anni, lasciarono il campo di nuovo agli Scolopi: il Meriggioli prende in esame particolarmente (e con richiamo alle fonti) le modalità che avevano regolato particolarmente ciascuno di questi trasferimenti, in rapporto all'assunzione degli obblighi ed oneri che gravavano sui beni oggetto del trasferimento.

⁵⁰ Riporto qui, senza modifiche, la nota che su Meriggioli ho scritto nel mio lavoro *La formazione del giurista* cit.

⁵¹ Si tratta qui di atti i cui stampati risultano dal Catalogo Nazionale OPAC autonomamente, alcuni dei quali, magari, mancano nella raccolta *Difese e lettere legali* di cui si è detto.

possidente domiciliato nel suddetto luogo ... contro Calisesi Domenico Antonio mugnajo dimorante nel mulino anzidetto ..., contro i sigg. rev.do can.co d. Domenico ed Angelo fratelli Fabbri domiciliato il primo a S. Agata Feltria ed il secondo a Massa Manente ..., di espulsione dal fondo locato per la cessazione del contratto, disputa / [R. Brunetti avv. patrocinante, B. Berardi procuratore, ugualmente pubblicato a Urbino, coi tipi della Cappella.

Un secondo periodo di insegnamento accademico vedrà il Meriggioli sulla cattedra del “Diritto commerciale” oltre che del “Diritto e procedura penale”, a partire dall’a.a. 1880/81. È a quel periodo che attribuirei – perchè mi sembra opera della maturità – l’altro volume, un assai ampio e ben articolato manoscritto, contenuto nell’insieme n. 130 citato⁵²: si tratta di un “Compendio” (la seconda parte del titolo non si legge bene), diviso in libri e titoli, che comincia dal “Della Giustizia e del Gius”, continua con il “Dell’origine del diritto e di tutti i magistrati e della successione dei Giurisperdenti”, e così via – che è, come ognuno vede, la stessa divisione del Digesto – e presenta una colonna bianca laterale per le “postille al testo” le quali sono rappresentate da domande (siglate appunto con D.),

“E necessaria la legge? Chi ne fu il primo Autore. Quando si deve ricorrere al diritto romano. Sua necessità.”

“Cosa è la Giurisprudenza?”

“Cosa è la giustizia e come si divide?”, etc.,

A queste domande, parallelamente, il testo risponde (e anche la risposta risulta siglata con la R.), pur senza trascurare una sua struttura organica ed unitaria. L’opera si interrompe però, dopo nove fitti quinterni, al libro 39, titolo 2°, “Del danno non fatto, delle grondaie, degli sporti”. È in questo secondo periodo che si deve collocare un’ultima comparsa giudiziale, *Se per diritto canonico sia assolutamente vietata la pluralità dei benefici, ovvero proceda il divieto nel concorso soltanto di un beneficio residenziale con altro del pari residenziale: lettera legale al Rev. Sig. Don Majolo cucc.* (Urbino, tip. Rocchetti, 1887). Tenne la presidenza della Facoltà dal 1883 fino alla morte. Antonio Vanni lo dice “dotato di vasta cultura giuridica, consolidata dal lungo esercizio del foro, conoscitore profondo dei trattatisti di diritto comune, di quegli enormi in folio, in cui sta racchiuso tanto tesoro del giuridico sapere e che egli possedeva in gran copia nella sua ricca biblioteca” (cfr. *Relazione del Rettore*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1900-041 p. 9; il *Necrologio*, ivi, p. 125 ss.). Due sono i discorsi inaugurali a lui attribuiti, per l’anno 1888, *Dottrina della prevenzione dei delitti* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1888-89, p. XXI ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 540 ss.), e

⁵² Archivio Bibl. Univ., Fondo dell’Univ., Volumi, n. 130.

per l'anno 1896, *L'emenda dei condannati e le carceri italiane* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1996-97, p. XXI ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 748 ss.).

E può essere altresì interessante, infine, volgere brevemente uno sguardo d'insieme sui sei volumi delle *Difese e lettere legali* che vanno sotto il nome del nostro.

Questi atti legali rilegati insieme costituiscono una copiosa testimonianza dell'attività forense, in particolare nel periodo del cambiamento fra la procedura dello Stato Pontificio e la procedura del Regno d'Italia. Se le cause di cui al primo tomo sono tutte anteriori al 1861, a partire dal secondo tomo cambiano le intestazioni (*"Innanzi al Regio Tribunale del Circondario di Urbino"*), cambia certa nomenclatura di base (non più *"opinamento"*, non più *"replica"* o *"allegazione"*), rimangono però fondamentalmente gli stessi nomi dei causidici (sia pure accanto ad altri nuovi), rimane Bernardino Berardi, rimane Giovanni Fabrizi⁵³, rimane soprattutto la stessa prosa ricca (troppo ricca), aulica ed ampollosa, nutrita di citazioni classiche e di amenità poetiche⁵⁴, perfettamente riconoscibile.

L'insegnamento universitario (come si è detto in seguito a pubblico concorso nel 1847 era stato assegnato come docente alla cattedra di "Istituzioni criminali" che era stata di Luigi Ioni, rimanendovi fino al 1856) unito alla pratica forense ha conferito al Meriggioli una naturale capacità

⁵³ Non compare più invece Giona Ioni. Alcuni di questi, come Bernardino Berardi, o Antonio Ragazzi, o altri, sono professori, colleghi negli insegnamenti universitari.

⁵⁴ Un breve esempio per tutti. Nella "Allegazione con Sommario" relativa alla causa del 1860 Luigi Peverini contro Giosafatte Collesi, §. 2, scrive: *"I figli della terra perduti nell'idolatria della materia stoltamente hanno in non cale ogni religiosa aspirazione; ma non mentirà per volger di tempo la Sentenza del Cantor della Gerusalemme"*

NON EDIFICA QUEI CHE VUOL GL'IMPERI
SU FONDAMENTI FABBRICAR MONDANI"

E analogamente nelle Conclusioni della causa del 1874, *Amministrazione Fondo per il Culto contro il sindaco di Urbino Ercole Salmi*, a introdurre a inizio del §. 28 il discorso della prescrizione delle azioni cui si appellava, scrive:

"Ogni cosa mortal passa e non dura"

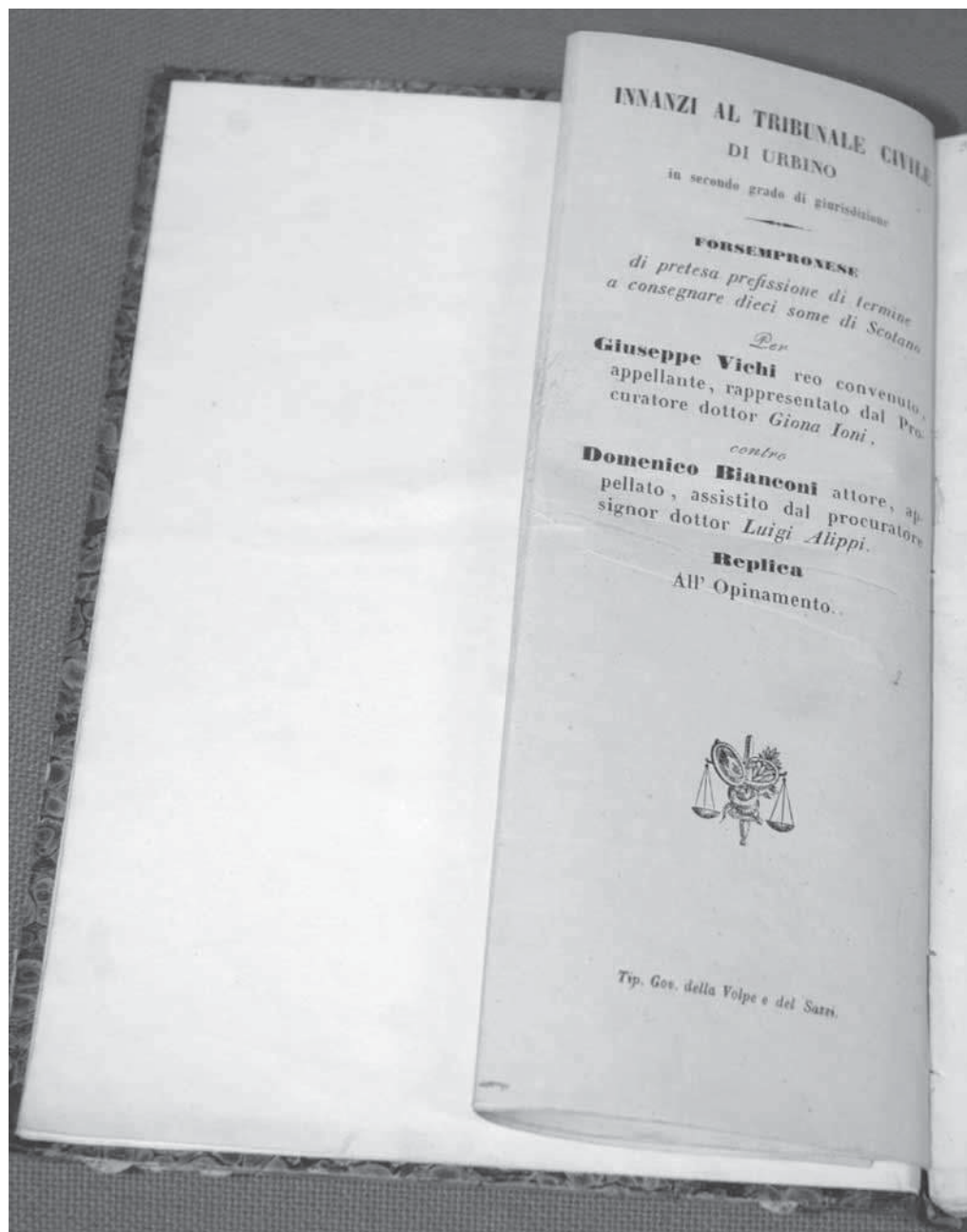
Il diritto a muover le liti e a porre innanzi un azione, o avesse questa per fine di togliere ad alcuno il possesso di una cosa, o mirasse a costringerlo all'adempimento d'una obbligazione non potea avere una durata indefinita. Infatti il ben pubblico richiedea che, trascorso uno spazio di anni notabile, ogni questione fra Cittadino e cittadino fosse tolta di mezzo. Non è qui il luogo acconcio per esaminare tutta la sapienza e la necessità di questo provvedimento delle Leggi Civili, che d'altra parte apparisce di per se stesso opportunissimo e che appellasi prescrizione".

di adeguarsi ai mutamenti: non per nulla deve attribuirsi a quel primo periodo di docenza universitaria una delle due opere manoscritte conservate presso l'Archivio della Biblioteca Universitaria al n. 130, sotto il titolo di *"Meriggioli prof. Secondo, Studi di Materie Legali (Manoscritto)"*.⁵⁵

I tempi apportano però anche, forse, una qualche trasformazione dello stile nella costruzione del discorso avvocatesco: di qui la presenza spesso nei diversi atti di una sezione di "fatto" e di una sezione di "diritto", sulla base dei circolanti formulari⁵⁶.

⁵⁵ Il volume comprende una serie di testi, di non univoca attribuzione, fra i quali figurano sicuramente del Meriggioli almeno il primo ed il secondo: il primo, uno svelto quinterno di otto pagine, diviso in 20 brevi paragrafi, dal titolo *"Origine e Natura della Pena"* può sicuramente riferirsi agli anni fra il 1847 ed il 1856, mentre il secondo va ricollegato forse con più concretezza al secondo periodo di insegnamento urbinato del nostro (dal 1880 al 1900).

⁵⁶ Come il *Manuale pratico di procedura civile pel Regno d'Italia : opera contenente 1. testo del Codice di procedura civile ... e Formulario degli atti giudiziali, dell'avvocato patrocinante A. M.*, Torino 1861; o il *Formulario sistematico degli atti occorrenti nel procedimento civile tanto in affari contenziosi quanto non contenziosi secondo il nuovo codice di procedura civile pel Regno d'Italia*, Firenze 1865; o *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato con esempi pratici ossia formulario generale degli atti ne' giudizi civili richiamando ed esponendo per ciascheduna formola le disposizioni correlative*, per Luigi Girrelli, Napoli 1865; o il *Formulario degli atti civili, ossia Il Codice di procedura civile messo in pratica e analisi del Codice di procedura del Regno d'Italia approvato per Decreto reale del 25 giugno 1865 per attivarsi al 1. gennaio 1866*, per cura del dott. Luciano Strambi, Firenze 1865-1866; o il *Formulario sistematico degli atti occorrenti nel procedimento civile ... secondo il nuovo codice di procedura civile pel Regno d'Italia ...*, Firenze 1866; o il *Formulario generale compilato sul codice di procedura civile e di commercio del Regno d'Italia: Per servire di guida alla pratica del foro*, per Giuseppe Golia, Napoli 1866; o il *Formulario di tutti gli atti di procedura civile e commerciale a riscontro del testo dei codici: seguito dalla tariffa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, redatto dagli avvocati R. De Ruggiero e F. Dentice*, Napoli 1891; etc.



Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori.

Giovanni Lucciarini, poverissimo abitatore di un piccolo villaggio dei dintorni d' Urbino, onde procacciare a se' occasione di guadagno, assumeva nel trascorso anno l'incarico di fare acquisto di foglia di Scotano per conto del committente Domenico Bianconi, che sperimentiamo ad avversario. — Occupato Giovanni Lucciarini in adempiere l' incombenza, conducevasi a quest' uopo anche in Montalto nel 40 settembre presso il nostro Cliente ed appellante Giuseppe Vichi, ed entrava con questo in trattativa per la provvista dello Scotano. — Se potesse aggiustarsi fede all' interessata deposizione del Lucciarini, che spacciavasi agente di Bianconi, sarebbe giuoco forza attenersi, senza detrar sillaba, a quel che si esponeva nel libello introduttivo del giudizio, di cui rechiamo innanzi il tenore — Al-
 „ tesochè l' istante (Bianconi) per mezzo di un tal Scior-
 „ no bracciante di Calmazzo a proprio nome acquistasse
 „ dal citato (Vichi) some 40 foglia di Scotano di buona
 „ qualità pel convenuto prezzo di scudi uno, e baiocchi venti
 „ Sc. 4. 20 la soma, da consegnarsi al più breve termine già
 „ trascorso — Attesochè in perfezione del contratto il citato
 „ ha già nell'atto stesso della stipulazione ricevuto Sc. 4
 „ in arra e principio di pagamento. — Attesochè l' istante
 „ trovasi già obbligato di fornire ad un tal Pagliarini di
 „ Cagli molta quantità di Scotano, fra cui anche quella
 „ dal citato vendutagli entro il corrente Ottobre, altrimen-
 „ ti va ad assoggettarli ad una rifusione di danni e spese.
 „ Ritenuto che il citato siasi rifiutato di consegnare le 40
 „ some di Scotano già venduto all' istante — Sentirsi per-

— 2 —

« ciò assegnare un brevissimo, unico e perentorio termine entro il quale il citato sia astretto consegnare le somme dieci di Scotano di buona qualità ecc. — (Sommario contrario N. 1.)

2. — La verità era per fermo industriosamente svistata in siffatta maniera, onde dar colore di giustizia alla citazione. Ci toglie però la briga di restituire il racconto alla sua schiettezza l'Opinamento da Voi proferito, o Signori, e quantunque concluda a favore dell'appellato Bianconi, e perciò in sostegno del libello e della sentenza di Fossombrone. L'Opinamento in vero seguendo le veridiche attestazioni di Marianna Bonci, Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci, si è discostato di gran tratto dalle asserzioni del libello nel fissare i termini della convenzione 10 settembre 1857, trattata fra Giovanni Lucciarni e Giuseppe Vichi sull'acquisto dello Scotano. Infatti avete riconosciuto, o Signori, che il denaro corrispondente alla quantità della merce, che Vichi incaricavasi di procurare, doveva infallantemente sborsarsi nel successivo 22 settembre a Fossombrone; che a partir da quest'epoca, tre o quattro giorni appresso, e non più tardi, Lucciarni o Bianconi portassero allo stesso Vichi i sacchi occorrenti per riporvi lo Scotano; che finalmente entro il mese medesimo di settembre la cosa contrattata fosse ricevuta e tolta dal compratore. Nè egualmente alla perspicacia Vostra sfuggiva la pena imposta, nell'adempimento di qualunque fra queste condizioni, doversi allora ritenere non effettuato il contratto colla perdita eziandio della caparra in C^4 data dal Lucciarni.

3. — Accettiamo pertanto le correzioni dell'Opinamento nell'indagine sul fatto, e sappiamo buon grado a Voi, Giudici sapienti, che vi siate convinti delle fallacie del libello di Domenico Bianconi. Se non che cade in acconcio l'aggiungere, non esser del tutto sicuro, che nel 10 settembre Lucciarni e Vichi convenissero in un contratto da poter prender sembianza, quando che fosse, di compra e vendita. Ponderi di grazia il Tribunale insieme con noi quel che deponevano Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci. Attestava lo Speranzini — Io posso dire soltanto, che, trovandomi il giorno 10 settembre decorso presso Giuseppe Vichi con mia moglie per eseguire lavori campestri, si presentò un tal Lucciarni, il quale lo richiese di 10 some di Scotano, e convennero che il Vichi avrebbe procurato di trovarlo. (Sommario contrario N.

— 3 —

2.) — Egualmente Francesca Bartolucci accenna a chiare note all'incarico assunto dal nostro Cliente di raggranellare 10 od 11 some di Scotano pel giorno 22 settembre. Sussiste benissimo, che mi trovassi presente il giorno 10 settembre, allorchando un tal Lucciarni si portò in casa Vichi, e gli diede commissione di acquistare 10 od 11 some di Scotano. — (Sommario contrario N. 3.) Il perchè da due giurate e contestuali testimonianze risulterebbe, più presto che una convenzione di compra e vendita, un patto di specie dissimigliante. Imperciocchè a quel modo, che Domenico Bianconi avrebbe commesso al Lucciarni di comprare lo Scotano, egualmente questi avrebbe incaricato Vichi, fissata però la legge, che il prezzo non potesse eccedere scudi 1. 20 per ciascuna soma. E, posto questo, una ben differente azione avrebbe dovuto spiegarsi in giudizio.

4. — Ma sguasati pure l'ipotesi del Tribunale, che fra Lucciarni e Vichi si trattasse una compra e vendita su di una merce futura a prezzo determinato; pur tuttavia non deteriora allatto la posizon favorevole del patrocinato, dapoi che non può convenirsi con l'Opinamento, che il discusso contratto giungesse a perfezionarsi nel 10 settembre col solo reciproco consenso delle parti contraenti. — È invero principio inconcusso in Giurisprudenza, che le comprate e vendite degli oggetti fungibili, purchè non si acquistino a corpo, non si perfezionano pria, che o compiasi la misura, o si verifichi il peso, o si stabilisca il numero. Come dubitarne? Se il prezzo è un elemento integrale della compra e vendita, se questo non può venire peculiarmente determinato pria che il compratore si accerti del numero, del peso e della misura della merce, conseguita eziandio, che in pendenza di questo esperimento resti sospeso il contratto, ossia impedito a perfezionarsi. A Voi, o Signori, che avete tesoro di cognizioni giurisprudenziali, e lungo costume di giudizi, non occorre prolissa argomentazione. Restringeremo impercio i testi all'unica autorità di un collo Giureconsulto, del Richerio (§ 731 Lib. 7 dig. Tit. 17 Cap. 1.) — In prima questione placet senatui, ait „ Faber, distincto, an venditio caeperit a corpore, an a modo, vel a mensura, ita ut posteriore casu venditio „ perfecta prius non videatur, quam probatus sit modus vel „ mensura; quia venditio facta videtur sub conditione, quae „ per modi et mensurae probationem adimpletur; adeoque „ interim rei periculum ad venditorem perinet, nec plus

« aut minus venditum intelligitur, quam erit in modo vel mensura. »

5. — Tenguasi adunque per fermo, che il contratto, di cui è menzione, non venne al postutto perfezionato il 10 settembre. Esaminiamo pertanto la forza giuridica delle condizioni volute da Vichi, come cause e fondamento del consenso.

6. — Non è permesso dubitare, che Giuseppe Vichi subordinasse la validità d'ogni suo obbligo all'esatto adempimento dei patti, coi quali si avvisò di riparare ogni possibile danno. Chi era mai Giovanni Luciarini? Certo persona, sulla quale nessuna fiducia poteva collocarsi, tenuto conto della solvibilità. Egli accreditavasi agente di Bianconi per la compra dello Scotano. Però niuna prova di aver ricevuta la commissione, se si prescinde dal suo detto. Infatti la Bonci, la Bartolucci se espongono nell'esame, che Luciarini accettava lo Scotano non per sé, ma per Bianconi, lo depongono, seguendo il detto di Luciarini stesso. D'altra parte, concessa ancora questa difficoltà, potea intervenire, o che Bianconi non avesse ratificato il contratto dello Scotano, o gli piacesse modificarlo. V'ha di più; Giuseppe Vichi non possiede lo Scotano, e quindi era in necessità di raccogliertelo, comprandolo da diversi. Ciò posto, non è a stupire, se il nostro cliente riguardasse come essenziali le mentovate tre condizioni intorno allo sborso del prezzo, alla consegna dei sacchi, e al trasporto della merce. Laddove il Vichi non fuggasi stolto, non potrebbe crederci, che egli avesse voluto trasandare le opportune cautele, inducendosi ad entrare in contratto con Giovanni Luciarini persona insolvibilissima. Se adunque le condizioni elementarono il consenso, giusta ogni sano ragionamento, giusta la lettera dei patti; Bianconi pretese l'ingusto, allorchè si fece a dimandare al giudice di Fossombrone la consegna dello Scotano, essendo conscio di aver distrutto ogni suo diritto colla inosservanza degli accordi. E, colle falsità del libello, ben dimostrò la coscienza del nessun diritto, e l'intimo convincimento de' suoi raggi. Ma *habet sua sidera lites*: il primo giudice travide in fatto e in diritto, onde chi aveva giuocato all'azzardo andò lieto di compiuta vittoria!

7. — Al vostro senno, o Signori, cui non gravò giammai la divisa del sapiente, che è quella di ritrattarsi innanzi alla luce del vero; sarà sufficiente il già detto per

— 5 —

sentenziare che gli obblighi del nostro difeso caddero col l'inadempimento della stessa prima condizione, la quale dovea appararsi in Fossombrone nella fiera del 22 settembre. Ma accumula nuova evidenza a questa verità il considerare anche per poco la forza della espressione adoperata rispetto alla caparra. Desiderava il Vichi, avendosi d'innanzi un acquirente a nome altrui, qual era il villano Giovanni Luciarini, di rimuovere ogni menoma e sofistica dubbiozza. Laonde coutelevasi contro la violazione dei patti, per mezzo della caparra, nel modo più aperto. Di che, a dir vero, convinevasi l'opinamento, onde ne ripeteremo fedelmente il dettato — Altrimenti (se i patti fossero violati) doveasi ritenere come non effettuato il contratto — colla perdita eziandio della caparra in Sc. 1 che l'appellato, a mezzo di Luciarini suo mandatario, diede all'appellante all'epoca della stabilita convenzione —

8. — Restringiamo le ragioni: il contratto per la qualità della merce, non si rese perfetto immediatamente. Nell'infrazione, per colpa di Luciarini o Bianconi, non si adempiono quegli estremi, che l'avrebbero ridotto a perfezione: Vichi ha convenuto espressamente, che sarà prosciolti da ogni obbligo, e lucrerà la caparra nel disprezzo di una ancora delle condizioni stabilite. Queste tre considerazioni annientano la stessa possibilità del dubbio. Tuttavia avendo Voi, o Signori, ammessa l'ipotesi, che il contratto avea già raggiunta la sua piena perfezione, opinaste, che Giuseppe Vichi, avesse avuto obbligo, a malgrado della violata convenzione, interpellar Bianconi per costituirlo in mora. — Tali patti (riferiamo l'Optuamento) — ammessi anche, non sianzi adempiti, devono reputarsi — penali e non condizionali, **perchè apposti in una vendita già perfezionata**. Laonde doveasi far precedere per parte del Vichi la interpellazione per costituire in mora Bianconi — *L. 3 D. de cont. empl.* — Ma il Tribunale, sull'appoggio appunto della succitata Legge 3. conoscerà di leggieri, che, tolta di mezzo l'ipotesi sul perfezionamento del contratto, cade il raziocinio; ed è forza concludere, che Bianconi non poteva pretendere nessuna interpellanza.

9. — In un ottimo patrocinio non può tornar di danno il concedere come vero il falso. La ragione e la giustizia trovano appoggio dovunque, e nelle ipotesi le meno favorevoli. Si fissi adunque coll'Optuamento per poco, che nel

giorno 10 settembre 1857 una compra e vendita di 40 sone di Scotano al prezzo di Sc. 1. 20 per ogni soma fosse perfezionata fra Vichi e Lucciarni nel nome di Domenico Bianconi. E che perciò? Non ci mancherebbero non ostante argomenti per escludere l'obbligo accampato della costituzione in mora.

10. — Avvisano gli stessi Canonisti: che la mora è compitata sol quando è immune da colpa, onde è abbandonata a tutte le sue conseguenze, allorchè mette radice nella oscitanza e nel vizio. Valga per tutti gli altri un Classico nella scienza dei Sacri Canonici: « A tali igitur mora culpabili, hujusmodi poenas et malos secum trahente, effectus, Regula immunem declarat illum, qui legitima exceptione se tueri et defendere, et idest allegare et probare potest, quod ex rationabili, iusta ac legitima causa, tempore alias debito non solverit; vel non fecerit, aut praestiterit quod debebat, vel cum debere praeiudicabatur » Reinfestuel cap. 2 de Reg. juris in sexto Reg. 60 N. 2. in fine. Può forse documentar Bianconi, che ebbe un legittimo impedimento a sborsare l'importo dello Scotano il 22 settembre alla fiera di Fossombrone? Perchè nei susseguenti giorni 23 e 24 trasandò di offrire il prezzo al Vichi? Se questi avesse rifiutato, forse potrebbe sdebitarsi di colpa da una mora non maggiore di due giorni. « Huc pertinet, prosequimur a ragionare con lo stesso Autore, et fallit Regula quinta, quando debitor non quidem illo quo debuit, eo tamen tempore solvit, antea quam creditor aliquod damnum passus est; vel si solutorem, elapso jam debito tempore, obtulit, et creditor, et si potuerit, eam non accepit, cum huius posterioris mora purgetur prior » luogo citato Reg. 25, N. 14 et seg.

11. — Qui giunti, ben ci avvediamo esser necessario togliere qualunque dubbio, che il nostro Cliente, per non eseguire gli obblighi assunti, si conducesse in Fossombrone, ma evitasse industriosamente l'incontro di Lucciarni o di Bianconi. L'Opinamento, arrendendosi all'argumentar contrario, ha riconosciuto una prova, che Vichi non volle ricevere il prezzo dello Scotano, dal non essere dimostrato che facesse delle indagini affine di vedere l'appellato. — « Vero è (così l'Opinamento) che eziandio l'appellante si conducesse in Fossombrone il di 22 settembre, però non risulta facesse delle indagini affine di vedere l'Appellato, e di già era suo interesse non imbattersi con esso lui ». — Invero non possiam convincerci, che cotai prova possa richiedersi con

giustizia dal nostro Cliente. Basta certamente, che egli abbia giustificato di essersi trasferito in Fossombrone il giorno 22. Se Bianconi non effettuò il pagamento, deve invece concludersi, o che non volle ricercar Vichi, o che lo scansò, ovvero il vide, ma non soddisfecce punto della somma. L'obbligo che erasi addossato Lucciarni di numerare a Vichi in Fossombrone il prezzo dello Scotano, non addimandava che il Vichi ne facesse ricerca, ma per lo converso. D'altronde non apparisce affatto, che il nostro cliente, recatosi a Fossombrone, se ne stesse celato per lo scopo di sfuggire l'incontro di Lucciarni o Bianconi. Bensì risulta chiarissimo il contrario. Ma senza valutare le prove illegittime prodotte dopo la chiusura del processo di esame, possiamo attingere la verità dalle deposizioni giurate.

11. — Marianna Bonci fece fede, che Giuseppe Vichi non solo si portò in Fossombrone, ma ritornato il successivo giorno 23 lignossi con lei che Bianconi e Lucciarni l'avevan gabbato. — Anche il giorno 22 settembre mi trovavo in casa di Giuseppe Vichi, il quale nell'allontanarsi si disse, che si portava alla fiera, qui in Fossombrone per prendere i denari. La sera dallo stesso giorno io non lo vidi, perchè io tornai in mia casa, prima che egli tornasse nella propria, ma nel successivo giorno mi disse, che i denari dal Lucciarni non gli aveva potuto avere, e nemmeno aveva veduti tali soggetti. — (Somm. contr. N. 4). La Bartolucci attestò altrettanto. — Inoltre, due giorni dopo, richiesi al ridetto Giuseppe l'importo di mezza soma di Scotano che gli aveva venduta, ma nulla mi diede, asserendo che sebbene si fosse portato qui in Fossombrone l'enunciato giorno della fiera, non vi aveva trovato nessuno, e per tal motivo non mi poteva pagare. — (Somm. contr. N. 5). Nè può credersi, che il Vichi non avesse tutta la premura di riscuotere da Bianconi la somma dovutagli in proporzione della quantità dello Scotano. Egli di maggior buona fede, che essi Lucciarni e Bianconi, dal giorno 10 fino al 22 si era dato tutto il pensiero di contrattare lo Scotano con questo e con quello, promettendo a ciascun sovventore di corrispondere il pagamento col denaro da esigere nella fiera di Fossombrone.

12. — Lo udimmo da Francesca Bartolucci, e rilevasi eziandio da Marianna Bonci. — Deve sapere poi, che, tra le persone che avevano venduto lo Scotano al Vichi, vi era mia madre, alla quale alcuni giorni avanti alla fiera, aveva promesso pagarla con i denari, che sperava prendere

« nel modo, come sopra ho detto — Ed altrove la stessa Bonci, — Giuseppe Vichi aveva acquistato lo Scotano da altri individui, i quali insistevano di essere pagati — (Somma, *cont. N. 2*). Se non che Bianconi nemmeno dalla assenza di Vichi potea derivare giusto motivo per non adempiere al patto del pagamento. Egli doveva senz'altro procedere all'offerta reale nel domicilio di quel **Menghini** — **no** nominato nella deposizione della ripetuta Bonci. — **Ri-** cordo bene, che Lucciarini disse a Giuseppe Vichi que- ste o cosìmiti parole: venite giù da Menghini in Fos- sombrone il giorno della fiera, *che troverete pronti i quat- trini* in proporzione dello Scotano, che ci avrete — (Som- mario, *cont. N. 2*) »

13. — Oltre a ciò, se sussistesse quanto crede il Tribunale, quelle clausole risolutive dovrebbero giudicarsi secondo i principii rigidissimi della legge commissoria. Ne vien proposto il Voet Lib. 22 Dig. Tit. I De Usuris fruct. et causis etc. N. 31. — Ivi — Notandum tamen non omni in casu morae purgandae licentiam morato tributam esse; nam si priusquam a mora commissa nova quidem ei, cui mora facta, nata fuerit obligatio, purgationi locus non est, cum nemini ius semel quæsitum sine sue facti adimendum sit. Qua ratione, sicut res sub lege commissoria fuerit vendita ac tradita, isque ultra diem præfixitum solutionem distulerit, *postea offerendo nihil agit, nec auferre venditori potuit emptæ rei per actionem in rem vel in personam revocandæ facultatem ex primo moræ momento quæsitam* —

14. Si avverte che nei contratti, qual era quello che pendeva fra Bianconi e Vichi, sarebbe un vero controsenso l'accontentire di purgar la mora. Il commercio invero non comporta l'applicazione di tal teoria. L'anima di questo è la speditezza, onde, chi traffica le merci, ha tutto il diritto, nell'indempimento delle condizioni, di giovare alle clausole penali e risolutive per non vedersi disdetto. La provvista dello Scotano, scorso un determinato tempo, si rende difficilissima, non potendosene fare acquisto in qualunque epoca.

15. — Appreso a siffatte considerazioni cade l'assunto, che lo scudo di caparra sborsato dal Lucciarini a Vichi, formasse principio di pagamento, anzichè dimostrare, che la convenzione era risolubile. Non può negarsi, dappoichè il contratto non era ancora perfezionato. In tal caso la ca-

caparra non fa parte del prezzo, nè impedisce al contraente di allontanarsi dai patti — Sed et secundo artha, scilicet quidem, data fuit in signum emptiois contractae, et ultro, quae alterius ex latere implenda, ita ut evidenter probari possit de praesto convenisse. Quandoque tamen etiam in indicium emptiois inchoatae ac ulterius in scriptis, aut aliter secundum partium voluntatem perficienda. Potest etiam in casu recedi ab emptioe inchoata potest subterfugio archarum, quas quis dederit vel restitutione duplicatarum, si accepti — Il medesimo Voet de contr. emp. Lib. 18 D. tit. 1. n. 4. — La perdita d'altronde dello scudo sborsato da Luciarini a titolo di caparra non dimostra evidentemente, che egli, mancando alle condizioni, non intendeva soggiacere ad altre conseguenze?

46. — Per fermo l'*id quod interest* che accertar può mette a Vichi, laddove Bianconi committente non avesse riconosciuto di suo vantaggio il perfezionare l'introspetto contratto, corrispondendo il prezzo, verificando la quantità e qualità dello Scotano; rappresentavasi dal lucro che egli era accordato di uno scudo di caparra. Se Giuseppe Vichi, ponendo in non cale i patti risolutivi, avesse nel giorno 23 chiamato in giudizio Bianconi e Lucciarini pel perfezionamento del contratto; avrebbe potuto egli esser dal Giudice ascoltato? Punto nulla: ai rei convenuti era pronto lo scudo della eccezione, aver essi acquistato il diritto di recedere, mercè la clausola risolutiva, e assai più per essersi assoggettati a perder la caparra. Nè senza abbandonare il buon senso, il Giudice avrebbe potuto disconoscere la ragionevolezza. Ma nei contratti bilaterali si rende indispensabile la rigorosa parità dei diritti. Il perchè oggi al cliente dev'esser permesso quel ragionamento, che sul labbro dei suoi avversari sarebbe riescito plausibilissimo. Quindi si fa ben manifesto, essere inopportuno l'aver ricorso al principio, che la tradizione della caparra non porge la facilità ad alcuno de' contraenti di scostarsi dal contratto, senza il consenso dell'altro. Cotai principio è inopportuno, e non riscontra acconcio alla specie, di cui si tratta. Questo presuppone, che il contratto sia compiuto ne' suoi elementi di diritto, e non abbian le parti espressamente contemplata la caparra, come pena e ammenda del pentimento. Allorchè dessa intervenga sotto questo aspetto costituisce l'*id quod interest* del danno, che può scaturire dalla risazione degli obblighi.

17. — Non cade adunque dubbio per rispetto alla carra, sorge anzi da lei novello argomento per ritenere, che il Vichi usasse di tutto il suo diritto, volgendo le spalle alla convenzione, dopochè Bianconi e Lucciarini non tanto gli ebbero fallita la promessa del prezzo, ma eziandio non com- parvero, scorso l'intervallo stabilito di tre o quattro gior- ni, a portare i sacchi onde riporvi la merce. Questa secon- da violazione non dovea per avventura render certissimo il nostro patrocinato, che Lucciarini avea speso falsamente il nome di Bianconi, o che questi si fosse già risoluto a troncare il contratto, non ravvisandolo proficuo? D'altra parte lo stesso Vichi era pressato dai diversi sovventori dello Scotano per lo sborso de' dovuti e promessi paga- menti. Affidandosi egli alla lealtà di Lucciarini avea fatti sicu- ri i venditori dello Scotano, che il giorno 22 settembre si sarebbe recato a Fossombrone per trarre da Bianconi l'oc- corrente denaro. Perciò il secondo contratto con Pietro Speranzini, sornomato Bartolino, non solo avvenne nel pieno diritto del Vichi per essersi già risolta la prima ob- bligazione, ma fu veramente il prelo risultato della neces- sità. A cui s'aggiunse la considerazione, che lo Scotano ri- mane a total pericolo del venditore per la mora dell'acqui- rente a riconoscerne la quantità e qualità.

48. — Or fa di mestieri il mentovare, che il Tribunale ha nell' Opinamento fatto rimprovero al Vichi, che nel 23 settembre desse speranza al surriferito Speranzini di potere effettuare con lui la vendita dello Scotano, che fin dal giorno innanzi stava a disposizione di Bianconi, dappoichè usciva in questi discorsi — « Saranno dieci, saranno quin- » di, io ne ho una ventina di some, e dieci ne ho obbli- » gati al Lucciarini, se posso ribaltare il contratto, con » questo le do tutte a te. — (Sommario contratto N. 6). L' Opinamento ha in vero osservato, che queste parole ap- palesavano l'animo nel Vichi di voler disfare il contratto, e tanto più, che collo Speranzini avrebbe guadagnato ba- iocchi dieci per ogni soma di Scotano. Ma il Tribunale pondera nella sua saviezza, che importi quella frase secon- do la terminologia locale. Però lo stesso Speranzini ne ren- de la spiegazione. — « Per ribaltar il contratto poi noi in- » tendiamo di fare a meno di adempiere all' obbligazione — » (dello Sommario contratto N. 6). Onde ben si comprende, che la fatal parola caduta di bocca al Vichi, più presto che

essere un documento di mala fede, è prova invece limpi- dissima del contratto. Che mai disse Vichi? Che avrebbe mantenuto il contratto, quantunque volte Lucciarini e Bian- coni l'avessero egualmente osservato. Che se egli per l'ina- dempiuto delle imposte condizioni, avesse avuto agio di svincolarsi da' suoi obblighi avrebbe di buon grado profi- tato di altra occasione, e più favorevole, e che d'altronde lo loggia d' imbarazzo in faccia a coloro, i quali gli avevan fornito lo Scotano.

49. — Per conchiudere adunque, che Giuseppe Vichi avesse manifestato il pensiero di venir meno alle promesse, era mestieri che si fosse mostrato risoluto a retrocedere dai patti, indipendentemente da un diritto qualunque, che avesse potuto sorgere a favorirlo. Nè può tenersi conto, che nel nuovo contratto Vichi avvantaggiasse di dieci ba- iocchi per ogni soma dello Scotano, e d'altra parte non abbia indugiato per stringerlo, finchè decorresse tutto il settembre. Posto infatti, che il Cliente si trovasse in pos- sesso del diritto di contrattare con chiechessia sullo Scota- no rimasto invenduto per colpa di Bianconi e Lucciarini, seguitava, che potesse sperimentar ne' mercati le nuove vicende de' prezzi. Non è poi difficile il persuadersi, non es- ser stata dal Vichi trasgredita la convenzione, allorchè alie- nava il sul fuir di settembre la foglia di Scotano, senza maggior indugio, onde oviare a qualunque danno. La clau- sula risolutiva non solo comprendea la terza condizione, che lo Scotano fosse tolto dai compratori entro il settem- bre, ma egualmente le due altre, avesse effetto il paga- mento nel giorno 22, e nei susseguenti 25 e 26 fossero ap- prestati i sacchi. Se non che risulta la prova, che egli procrastinasse il secondo contratto fino agli ultimi giorni di settembre. Ne toglie ogni dubbio Francesca Bartolucci col giurato esame — Realmente Giuseppe Vichi raccolse dice- » ci o undici some di Scotano, ma so che non diede nulla » al Lucciarini, perchè il giorno della fiera quest' ultimo » non gli aveva somministrato il denaro, ed a motivo an- » cora che non gli avea portati i sacchi tre o quattro gior- » ni dopo la ripetuta fiera, come si era convenuto — (Som- mario N. 3).

20. — E priego dell'opera il raccogliere le fila del di- scorso pria d' abbandonarlo. Nel vostro Opinamento, o Si- gnori, partite dal principio, che i patti trattati nel gior- no 10 settembre 1837 fra Lucciarini e Vichi diedero esi-

stenza ad una compra e vendita, che per la sua perfezione non richiede il concorso di verun'altro aggiunto. Ciò si oppone al Canone di Diritto, per cui nessuna vendita dipende dal numero peso, e misura, può perfezionarsi, innanzi che o sotto l'uno o sotto l'altro riguardo, abbia il compratore conoscenza e verificata la merce — «Et si id, quod venierit, appareat quid, quale, quantum sit, sit et praetium, et pure vendit, perfecta est emptio» — L. 9 § 1 Dig. «de peric et com rei vendit» — «Neque est dubitandum non esse in contractu conditionali e imperfecto, cum assignatio fuerit, facta ad mensuram, et pro numero, seu modo mensurae praetium constitutum» — Gratian. Discept. forens. Cap. 418 n. 3. — Nè le deposizioni di Marianna Bonci, Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci, escludono l'imperfezione degli obblighi del 10 settembre. Raccogliendosi in vero dal combinato tenore di quelle testimonianze, che nel 22 settembre a Fossombrone dovea seguire lo sborso del prezzo, proporzionalmente alla quantità dello Scotano, che Vichi avesse potuto procacciare, quindi scorsi tre o quattro giorni, e non più tardi Bianconi e Lucciarini erano obbligati a venir coi sacchi per riporvi la merce. Egli è chiaro pertanto che, avendo i compratori trascurato tutto ciò, non verificarono essi giammai lo Scotano, non lo conobbero punto, e perciò s'aggira in una falsa ipotesi l'opinamento allorchè dice — «Che debba ritenersi concluso e perfezionato il contratto tra l'appellante e l'appellato di some 10 di foglie di Scotano pel prezzo di Sc. 4. e 20 la soma, non è dubitarsi, siccome attestano Marianna Bonci, Pietro Speranzini, e Francesca Bartolucci. —

Tolta di mezzo questa base, cessa la conseguenza, diversi riputar penali e non condizionali i patti apposti e non adempiti dal compratore, dappoichè cadeva in esame non una vendita iniziata, bensì perfezionata. Però potrebbero altresì dubitarsi, facendo ragione a quel che attestano lo Speranzini-Pompili e la Bartolucci, se la convenzione sullo Scotano potesse acquistarsi giammai carattere di compra e vendita, o più presto si riducesse a puro mandato. Tuttavia, bastando le discorse osservazioni, non abbiamo d'uopo di questo argomento.

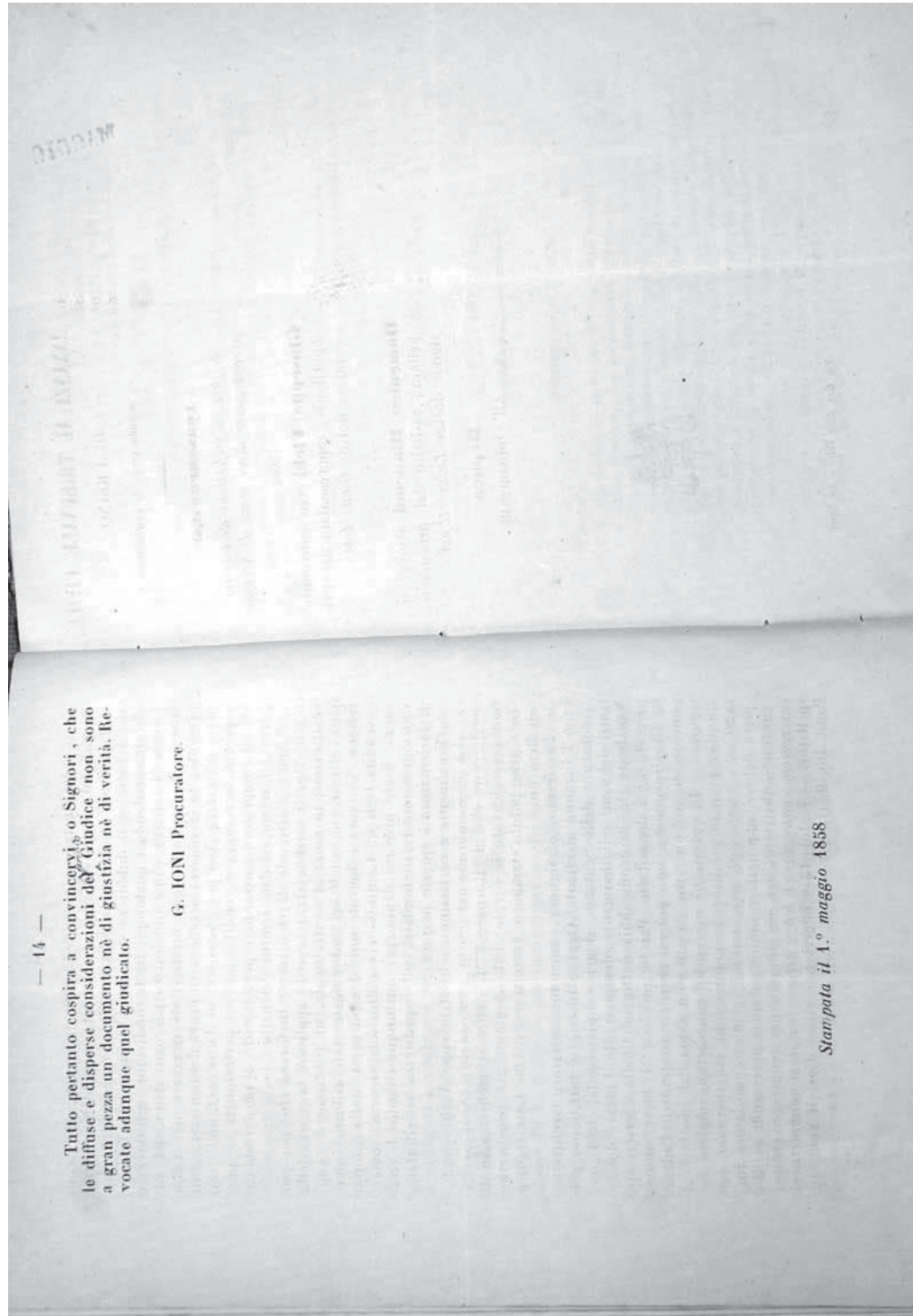
La caparra ricevuta da Vichi in mallevanzia delle condizioni stabilite mostra vieppiù, che il contratto nel giorno 10 settembre, era ben lontano dall'aver raggiunto la meta. Convenivano i contraenti Lucciarini e Vichi, che le pro-

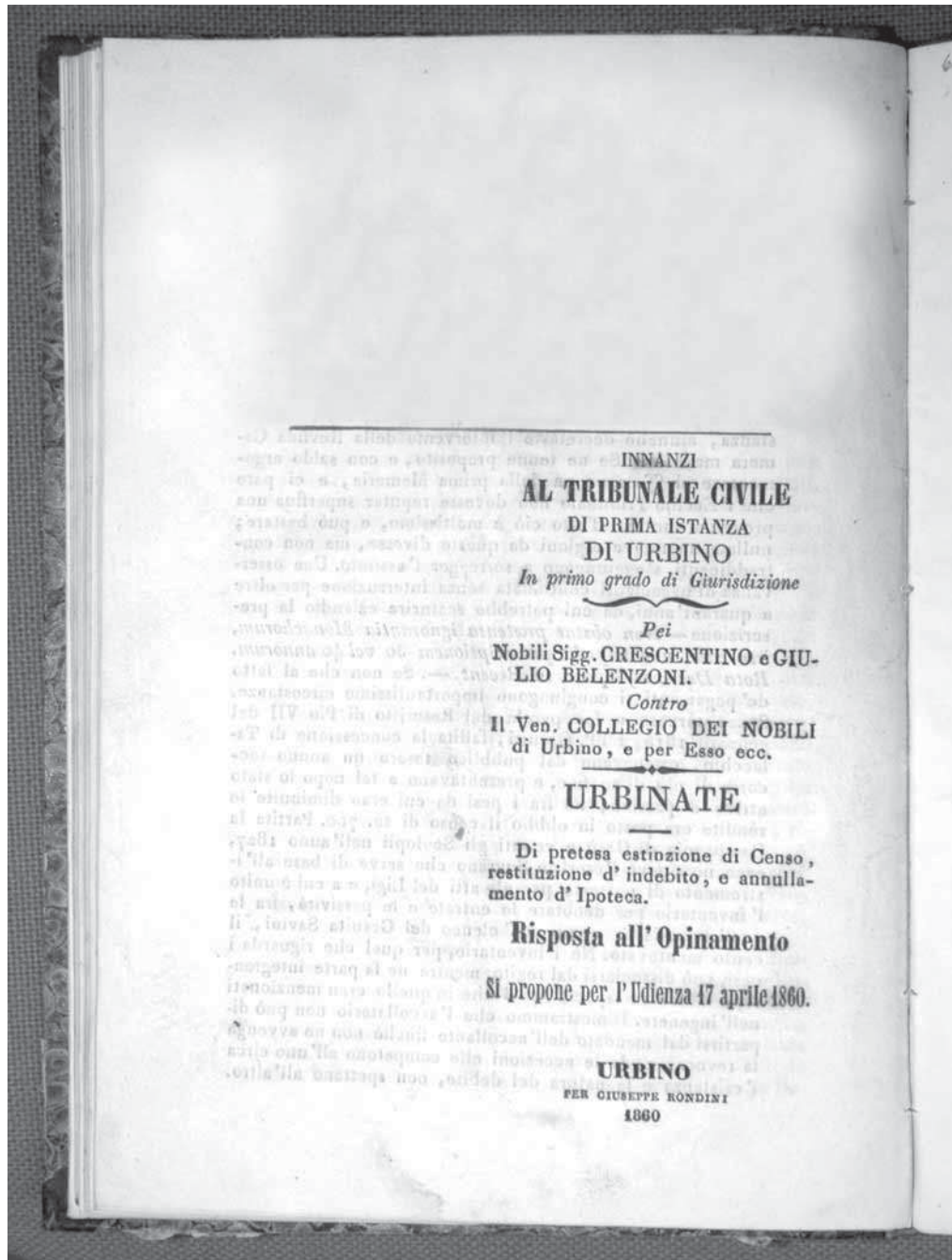
poste sullo Scotano rimanesse vuote di effetto, se le condizioni sul giorno del pagamento, sul giorno della verifica della merce, e sul giorno della consegna non si eseguissero. A torre ogni dubbiezza stipulava Vichi a suo favore, che trasgredendosi qualunque fra le condizioni, egli dovesse lucrare la caparra, come indennizzo per ogni danno ed interesse. Non v'ha dunque mestieri di ricercare nel tema presente, se la caparra accedeva in prova del contratto, o in parte del prezzo. Non può sostenersi nè l'una cosa, nè l'altra, e perchè la compra e vendita non era perfezionata, e perchè il compratore convenne espressamente di perdere la caparra, dipartendosi dai termini del patto.

Non è d'altronde da richiamare in forse, che per più e più rispetti sarebbe stato assurdo applicare la teoria della costituzione in mora al contratto di cui si discorre, supposto altresì, che nel 10 settembre fosse stato ridotto a perfezione. La mora colpevole non dee purgarsi: nella compra e vendita la legge Commissoria addimanda rigorosa osservanza: Vichi provava danno per qualunque ritardo: le convenzioni commerciali fondate sulla speditezza si rifiutano di loro natura a queste pastoie.

Finalmente è certissimo, che Giuseppe Vichi conducevasi a Fossombrone nel giorno concordato, ed apparisce egualmente, che al ritornare a Montalto si richiamasse di non aver ricevuto il prezzo dello Scotano già procurato, senza aver potuto tampoco incontrarsi o con Lucciarini o con Bianconi.

Per fermo, o Signori, amendue cotestoro architettavano l'inganno al cliente. Oggi s'insiste a tutt'uomo per la consegna dello Scotano: si grida a piena gola, che i contraenti debbono religiosamente adempirsi. Ma il prezzo dov'è? Non basta che Bianconi abbia detto nel libello d'essere apparcchiato a depositarlo. Perchè nel fece? E forse nuovo. In Giurisprudenza, non potersi chiedere in giudizio l'adempimento di un contratto, da chi non abbia dal suo lato eseguito? — In questione uter prior contractum implere debeat emptor an venditor, respondendum videtur, eum, qui agit, sive emptor sit, sive venditor, prius ex suo latere implere debere, ac praestare omnia ad quae praestanda ex illo contractu obstrictus est, ne alioquin per reum conventum «exceptione contractus ex latere actoris nec dum adimpleti» appellatur. — L. lul. 13 § offerri hoc tit. — Così il Voet. ad Pand. lib. 9. tit. f.





2

ropa, l'Augusto Esule di Francia, il PONTEFICE PIO VII. Bensì per le accidentali complicazioni del momento, la Santa Sede non ribellò immediatamente per intero lo Stato. Intanto mette bene il notare che Pio Settimo nel suo ritorno trionfale dal carcere di Fontainebleau, giunto che fu a Cesena, ove quel popolo lo accolse con entusiastiche ovazioni, emanò un Editto per dettar norme di Governo. Con esso il Sovrano Pontefice annullò tutte le leggi della Signoria Francese, mentre richiamò in pienissimo vigore gli ordini civili, amministrativi e politici, che reggeano i domini della Chiesa prima che avvenisse l'occupazione. Mandato l'Editto ad effetto, si dileguarono gli stessi balzelli di origine straniera, fra i quali memoriamo la tassa di registro. Certo il generoso Pontefice ebbe in mente che l'antico mite sistema delle gravanze potesse ancor farsi rivivere. Per altro le condizioni dei tempi avean mutato, e le riforme dei Francesi erano in molte lor parti divenute indispensabili. Tuttavolta fu necessaria conseguenza del promulgato Editto, che i fatti compiuti del Regno Demotico cadessero di piena ragione a talchè le Chiese, i Monasteri, o gli Ecclesiastici ricuperarono i loro beni, come se mai avessero cessato dal possederli. Ma l'equità del Sovrano non soffersse che si annullassero le vendite, e perciò i terzi possessori dei beni indenaniati non risentiron molestie. E qui si avverta che una Eletta di Ecclesiastici ebbe l'incarico di rivendicare ed amministrare i beni rimasti, i quali non rendevansi ai richiedenti senza aver prima opportunamente accertato il diritto di proprietà. Ottimo divisamento, che intese allo scopo di ovviare a qualunque arbitrio.

§. 3. Or non occorre sforzo d'ingegno per capacitarci, che i beni tolti agli Ecclesiastici, tornarono ad essi non per novella concessione, ma in virtù di un rigoroso atto di restituzione. E vaglia il vero: posto che l'Editto del Pontefice aveva colpito di nullità tutti i fatti del Regno Francese, seguita necessariamente, che i beni Ecclesiastici, a malgrado della indennizzazione, dovessero considerarsi come non mai sottratti dalla proprietà della Chiesa, la quale, rimossi gli ostacoli, era chiamata a reintegrarsi nel suo pieno e libero esercizio. Né in mente al Sovrano Germanico poteva cadere diverso proposito, che Egli come supremo Maestro dei Domini e della Morale pubblica e privata, ben comprendea che i fatti non valgono a soprafare i diritti. Per appunto l'ipotesi di una nuova concessione avrebbe dato a credere, che il diritto delle Chiese e degli Ecclesiastici sui patrimoni indenaniati avesse rotto allo

3

scoglio d'un fatto illegittimo. Per fermo Pio Settimo avrebbe avuto facoltà di ordinare che essi beni non fosser restituiti agli Ecclesiastici ed alle Corporazioni, ma servissero ad altro scopo. Di che poi patì stipulati nel Congresso di Vienna si vide un esempio rispetto all'appanaggio del Viceré d'Italia Eugenio di Beauharnais. Ma ciò è diverso; dovendosi unicamente ricercare in forza di qual titolo, i Monasteri e le Chiese ripresero il possesso di una parte dei loro beni occupati dal Demotico.

§. 4. Crescon forza alla tesi le due Notificazioni di Monsignor Agostino Rivarola 8 giugno e 2 luglio 1814 (Somm. add. N. 1, 2), che furono pubblicate per manifestare appieno la mente del Sovrano, e provvedere ai modi più acconci per recarla in atto. Elleno pongono in aperto il concetto della restituzione, ed eliminano perfino l'ombra del dubbio, che i Monasteri, i Luoghi Pii, le Chiese e gli Ecclesiastici rientrassero al possedimento de' lor patrimoni in sequela di una nuova concessione fatta dal Sovrano. L'articolo quarto della Notificazione a luglio ha una chiarezza da non poterne desiderare altra migliore — *ivi* — *Gli amministratori nel restituire li beni agli Ecclesiastici, si limiteranno alla consegna, ad alla verificazione dei confini, NON AVENDO QUESTI BISOGNO DI POSSESSO NEL RICUPERARE CIO' CHE LORO APPARTIENE* — (Somm. add. N. 2). Se non che il principio della reintegrazione, risolvè nelle due Ordinanze del Rivarola il più esteso sviluppo, dappoichè stabilivasi che il diritto di ricupera non solo abbracciava i beni, ma i frutti eziandio raccolti ed esistenti nei fondi. Stabilivasi del pari che le conduzioni immediatamente si dissolgessero, e gli affittuari rendessero conto strettissimo dei danni arrecati. Di questa guisa si fe veder chiaro che il Governo Pontificio, nè manco per un momento, volle sarragarsi all'ex-Demotico nelle proprietà spettanti agli Ecclesiastici e alle Chiese.

§. 5. Sbaglierebbe a partito chi nell'odierno Giudizio ravvisasse senza proposito l'intrapresa ricerca. Imperciocchè non è eguale, tenuto conto delle conseguenze che ne discendono, l'ammettere, ovvero il negare la restituzione dei beni eseguita in favor degli Ecclesiastici per comando del Pontefice. Per vero se al Sovrano avesse piaciuto di appropriarli allo Stato per usarne liberamente a misura de' bisogni, e assegnarli a cui avesse meglio creduto; certo è che gli obblighi e i diritti del concessionario avrebbero dovuto commisurarsi, non in rapporto al passato, irrevocabilmente distrutto, ma dai patti e dalle leggi nuo-

4 vo della concessione. Peraltro una restituzione di beni pura e semplice si offre a chiechessa sotto diverso aspetto. I fatti intermedi, frutto illegittimo della forza e dell'arbitrio, è necessario che isvaniscano, e tutto ritorni alle primitive condizioni. Tale è il logico valore di ogni restituzione. Dobbiam dunque concludere che i Monasteri, le Chiese, gli Ecclesiastici ed i Luoghi Pii riparerono i loro beni in quello stato identico, in cui trovavansi allorché seguì l'indemnitzazione. Ciò posto, convien di necessità tener per fermo, che i debiti, i vincoli, i pesi qualunque costituiti sopra que' patrimoni continuassero ad aggravarli, abbenchè il Demanio gli avesse trasferiti a carico dello Stato. Imperocchè sentirebbe di vera assurdità il farsi a sostenere, che l'indemnitzazione, condannata dal Sovrano in radice, potesse reggere da questo lato. È trito principio di ragion comune, che l'attivo non si può separar dal passivo. Per altro *ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus*. Il Prelato Commissario di Governo Monsignor Rivarola fece silenzio sulle passività, onde è a credere, che le conservasse nel primo loro essere, senza curare, perchè irrite e nulle, le innovazioni stabilite dall'ex amministrazione del Demanio.

§. 6. Quindi appar manifesto che cadean vuote di effetto le leggi del Regno Italico, le quali ingiunsero a coloro che avean titoli di credito esercibili sui beni indennati di insinuarli nella Prefettura del Dipartimento, ed è noto che a tale effetto si accordaron diverse proroghe, e l'ultima ebbe il suo termine col maggio dell'anno 1814. Confiscati tutti patrimoni, era d'uopo procedere alle alienazioni, e per agevolarle facesi di mestieri affrancare i beni da ogni passività. Quella era legge richiesta dalla pubblica finanza. Il Governo Italico, nel cui erario dovean scendere i ricchi proventi delle vendite, caricavasi per una naturale e necessaria corresponsività di tutti i debiti, ed assumeva sopra di se gli obblighi che in precedenza stavano a peso dei possessori Ecclesiastici. Ma questo assetto di cose, uniforme alle viste amministrative di quella dominazione, non poteva aver significato pel Governo Pontificio, nè vincolarlo in guisa alcuna. Il Sovrano aveva in massima disfatto il Demanio. Bensì con qual giustizia, restituiti agli Ecclesiastici i beni, senza riservarsi luoro di sorta, avrebbe dovuto addossarsi le passività imposte sull'erario Francese? Ma questo se appropriavasi il prezzo delle vendite dei beni, o ne godeva i prodotti, non poteva senza sconoscere la più comune giustizia, sottrarsi dagli obblighi correlativi. Il che convenir non potendo al Go-

5 verno Pontificio, non è affatto incerto che, compiutasi la restituzione, i creditori dell'ex Regno Italico, mancando pe' sovraindicati titoli di qualunque legittima azione verso l'erario, furon costretti a rivolgersi di bel nuovo, e con ogni miglior giustizia, contro i possessori dei beni, ove i loro crediti erano stati in origine imposti ed assicurati. Se i pesi non deono scoversi dagli emolumenti, chi non comprende ripugnare a tutti i dettami di equità, che si sostengano gli oneri, e non si percepiscano gli utili corrispondenti? Vero è che la restituzione in favore degli Ecclesiastici poteva esser liberale al segno, che reintegrandosi l'attivo, i pesi seguitassero a gravar sulle finanze dello Stato. Non neghiamo che il Principe potesse mostrarsi sì munifico a pro dei spogliati, ma v'ha egli un lieve indizio per scendere in tale opinione? No, mai no. Il Sovrano Pontefice nell'Editto fondamentale si riservò di riconoscere i fatti del Regno Francese, e con questo anche i decreti che ordinarono l'insinuazione dei crediti, e li sopramposero all'erario. D'altronde Monsignor Rivarola, che esegui il volere Sovrano in quanto ai beni indennati, ciò sol lo palese, che gli Ecclesiastici richiamati al possedimento dei beni, non per patti nuovi, ma in virtù di quegli stessi diritti, che all'atto di tante vicende, non solo si mantenner fermi, anzi brillaron di luce più bella.

§. 7. Il Collegio Convitto d' Urbino, imperitura memoria di un patrio del glorioso Clemente XI, governavasi per PP. Scolopi, i quali in fin dalla fondazione lo ebbero in cura, allorché Francia discolse in Italia le Corporazioni Monastiche. Partiti gli amatissimi discepoli del CALASANZIO, il Collegio Convitto venne nella giurisdizione laica, prese il nome di Liceo Metaurense, e lode al vero, fiorì per eccellenza di studii e concorso di alunni. Non neghiamo che l'amministrazione del Demanio occupasse immediatamente i beni dell'ex Collegio. E qui si noti che essi beni, al pari del sostituito edificio, spattavano in assoluta proprietà al Municipio, il quale ne lasciava il pieno e libero godimento al commendato Ordine delle Scuole Pie. Però, ristoratosi in Urbino il legittimo potere della Santa Sede, la Comunità non frappose dimore a riprendere il possesso di tutti i fondi e di ogni altra rendita del Collegio. E siccome i grandiosi provvedimenti del Liceo Metaurense eran venuti meno, quindi con soletta cura si diede tutto il carico, affinché l'istruzione pubblica non soffrisse gravi detrimenti. Intanto quel che si accennò sulla pienissima reintegrazione delle Chiese, dei Monasteri, degli

6

Ecclesiastici e de' Luoghi Pii, a maggior ragione procede in vantaggio della predotta Comunità. Potè Essa adunque rivendicare a tutto diritto il patrimonio destinato alla istruzione ed educazione della gioventù, speranza della Patria. Nè è da dubitare che i Collegii debban comprendere nel novero de' Stabilimenti, che, riguardato il loro scopo, s'appellano Luoghi Pii.

§. 8. Gettate queste basi, è ben chiaro, che se il fu Avvocato Sig. Giuseppe Belenzoni, obbedendo alle leggi Francesi, non esitò ad insinuare il di lui credito pel ridotto Censo di sc. 700 contro l'ex Collegio di Urbino; non si pregiudicava a quel grado, che voi, o Signori, avvisate nell'Opinamento, a segno da tacitarlo di contraddizione e di avidità abborrita dalla Legge. (§. 2 e 4 dell'Opinamento). Per altro la duplice accusa manca di buon fondamento. Invero il predetto Sig. Avv. Belenzoni adottò saviamente, attenendosi alle leggi che in que' tempi erano in onore. Per altro non fu quella una rinunzia né espresa, né tacita alle ragioni che gli competean contro il Collegio, e contro qualunque altro, ma più presto una tutela, onde non accadesse novazione di sorta. Per lo contro s'acquistò una garanzia senza scapito di verun suo diritto. Infatti non è vietato al Creditore il procurarsi ulteriori sicurezze, e non concorron per fermo a radicarsi in un medesimo titolo due cause lucrative, quando per un unico credito si esige, o si ottiene la responsabilità solidale di due o più obbligati. Bensì apparver chiaro le leggi della Ristituzione, e se, grazie alla loro influenza, fu ripristinato in Urbino il Collegio de' Nobili, la controversia per esser risolta in favore dei Rei Convenuti Sigg. Belenzoni, non avrebbe mestieri che si aggiungesse davanti a noi. Sappiamo essersi accolta dall'Opinamento l'ipotesi, che caduto fra noi il dominio di Francia, i beni, i quali tenevansi dal Demanio, passassero in libera proprietà al Governo Pontificio. — Imperocchè questi (i beni del Collegio) eran passati in libero dominio e proprietà del Governo Pontificio — (§. 2 di detto Opinamento). Ma l'ipotesi è gravissimo abbaglio, ed a parlar sincero, pugna per diametro con lo scrupoloso rispetto al diritto che mai sempre contraddistinse il proceder del Regime Ecclesiastico, il quale per fermo non potea acconsentire a prender partito dagli altri disastri afflitti d'arrecchirsi. Se non che la larva di una nuova concessione di beni si dissipa in men che non si dice, se si ponderino a dovere le due Notificazioni pubblicate da Monsignor Agostino Rivarola, di cui tenemmo osteso discorso.

7

§. 9. Tuttavolta non dobbiamo dissimulare che l'Editto 5 agosto 1823 del Segretario di Stato Cardinal Consalvi, può di prima giunta sembrar ripugnante all'assunto che sostengono i Sigg. Belenzoni. Apprendesi infatti che i beni di cui s'era insignorito il Demanio Francese, restarono liberi da ogni debito o peso, a tal che contro di essi non potevasi più intentare da alcuno azione qualsivoglia per titoli anteriori all'indemnizzazione. Dissentiva però, e col più fondato convincimento, che la surriterita disposizione del chiarissimo Consalvi si possa estendere al Collegio di Urbino.

§. 10. La penultima Legge Editale 5 agosto 1823 ebbe origine dalle convenzioni diplomatiche dibattute nel Congresso di Vienna. Napoleone Primo in sullo scorcio del rapido impero elargiva al suo Vice-Re d'Italia Eugenio Beauharnais la più doviziosa parte del vasto patrimonio caduto in potere del Demanio. Ma importa avvertire che nello Stato Pontificio la liberalità imperiale abbracciò i beni soltanto posseduti dal Demanio Italiano, onde rimasero eccettuati tutti quelli che s'indemniarono e in Roma e nelle Provincie Ecclesiastiche antesse all'Impero Francese. Del pari è fuor di dubbio che le possidenze giacenti nel Distretto di Urbino e nei territori dipendenti di montagna, toltime i fondi che son prossimi all'Isauro, non furono punto compresi nel Vice-Reale appanaggio. Certo si è che anche Urbino rinchiusavasi nella circoscrizione assegnata al Regno d'Italia; bensì in effetto figurò fra i paesi di prima ricupera. Il perchè senza alcun ostacolo i Ministri, le Chiese e gli Ecclesiastici conservarono i beni ed i fondi di cui eran tornati al godimento. Cotale notizia chiariscono appieno l'Editto Consalvi. Non cade dubbio che l'illustre Cardinale tenesse proposito dei beni trasferiti in appanaggio all'ex Vice-Re, diremo di tutti quelli ancora che dal Demanio Italiano eran stati distratti, ma non potè nullamente riferirsi, a malgrado dei termini generici dell'Editto, agli altri che furon resi e in Urbino, e nelle Provincie di prima ricupera ai lor proprietari, non appena ristorato il dominio temporale del Pontefice. Imperocchè rispetto ai beni Ecclesiastici, già alienati, il Governo Pontificio s'addossò tutti i pesi che li colpivano, e che per decreti del Demanio addivennero un debito dello Stato. Furon questi i patti fermati nel Congresso di Vienna. E la Santa Sede, religiosa osservatrice dei trattati, non soffersse che gli ex-creditori rinnovassero su que' beni stessi alcuna loro pretesa, anzi, a rimuoverne ogni dubbio, lo volle

8
solenne render certo per organo del primo Ministro, il Cardinal Segretario di Stato.

§. 11. Oltre di che militano pel Collegio d'Urbino peculiarissime ragioni. Si disse che, caduto il Liceo Metaurense, la Comunità per breve tempo prese cura Ella stessa del Collegio, ma occorre migliore e più stabile provvedimento. Intanto avendo per la scarsenza de' Religiosi ricusato i PP. Scolopi di riprendere la direzione del Convitto, il Municipio supplì il Pontefice affinché lo Stabimento fosse affidato all'Ordine Gesuitico. Il negozio conteneva in sé qualche difficoltà. Il Rev. P. Baldovineti Generale degli Scolopi, se assentiva alla rinunzia del Collegio, chiedeva d'altra parte che gli si consegnassero i beni, i quali appartenevano esclusivamente alla Religione. — In terzo luogo (istanza del Municipio al Papa) il P. Rev. Baldovineti ha unito alla sua rinunzia una dichiarazione mediante la quale dimanda che si faccia una separazione de' beni componenti la dote del Collegio, e si riconoscano come beni della Religione sua quelli, o lasciati direttamente ai PP. Scolopi, ovvero da loro acquistati col proprio danaro — (Somm. add. N. 3). Alla sua volta, il Venerabile Seminario di Urbino era rivestito del diritto per patto di caducità, stipulato a suo vantaggio, di entrare al possesso di due fra i migliori latifondi del Collegio, nel caso contemplato che i PP. Scolopi cessassero dal dirigerlo. La diligenza del Municipio trionfò in Roma d'oggi intoppo, e prestamente. I Gesuiti, tutto naturalmente esammati, non si rifiutarono ai desideri della Comunità, e un Sovrano Rescritto 3 gennaio 1815 provvide definitivamente al Collegio di Urbino, e gli diede base più ferma. Il Pontificio Chirografo riducevasi ad effetto coi due rogiti 6 e 15 febbraio successivo, l'uno in Roma e l'altro stipulato in Urbino, pel cui mezzo i Rev. PP. Gesuiti ottennero il possesso del Collegio e di tutti i beni. Or dunque volendo il Pontefice far pieni i voti degli Urbinati, tolse di mezzo la caducità in favore del Venerabile Seminario, prescrisse che l'Ordine delle Scuole Pie fosse indennizzato pel beni di propria pertinenza, tutta volta che ne avesse forata la prova, e volle che si agguingessero come cumulo alle altre proprietà. — *Firma remanentibus* (restituiamo le parole del Rescritto) favore Collegii omnibus bonis et redditibus ad illud QUOMODO LIBET SPECTANTIBUS, reservato tamen jure supradictio Vicario Generali exhibendi probationes a quibus erui possit quae sint bona, vel a sua religione, vel a religiosis provenientia et in comodum Collegii applicata, ad effectum

9
obtinendi, presio examine per Reverendum Archiepiscopum Thebanum faciendo, compensationem in aliis fundis seu redditibus ARBITRIO SANCTITATIS SUE — (d. Somm. add. N. 4). Per altro i beni che i PP. Scolopi affermarono di lor proprietà sarebbero stati i due fondi Monte Lippo e Palerio; ma questi per appunto comprati dagli stessi Scolopi da Tommaso Ricciatti con istromento 27 maggio 1791, rogito Ubaldi, e il Ricciatti accollava agli acquirenti in diminuzione di prezzo questo Censo di sc. 700 di cui si discorre. Ma come potea supporre che il Pontefice avesse voluto concedere ai RR. Religiosi delle Scuole Pie il ripromesso compenso, senza far calcolo di sorta della mentovata passività? Certo se ne sarebbe tenuto conto, mentre nel caso opposto Egli non conseguiva altro che un aumento di prezzo per la rinunzia, e avrebbe oltre a quello che per giustizia potevan dimandare. Dal valore adunque dei due fondi faceva mestieri detrarre i sc. 700, peso del Censo, il quale costituiti nell'acquisto parte del prezzo. Ma la Comunità ritenendosi per sovrana concessione i due fondi gravati del censo, i quali aumentavano l'attivo del Collegio, fu ben di dovere che si assumesse quel peso. Non si dimentichi che l'accollazione formò parte del prezzo, e che non è lecito ad alcuno il goder cosa e prezzo. Si parlerà ancora di errore? Certo il parlare è fra i possibili errori l'errore il più manifesto. A concludere, l'odierna tesi offre a chi ben la riguarda, un caso speciale, ove è necessità non discostarsi né dai Rescritti Sovrani, né dalle altre particolarità che caratterizzano i fatti. A dir tutto, non è la legge Editale del 1853 l'elemento principe della questione.

§. 12. L'Opinamento ha creduto error di fatto, da non esser perdonato, il farsi a sostenere che i beni del Collegio di Urbino si ridussero in poter del Demanio per un falso supposto, e niente adatto per virtù delle leggi Demaniali. Ma le prove abbondano anzi che no per rimaner convinti del vero. La dominazione Francese impadronendosi dei beni de' corpi morali, de' Luoghi Pii, degli Ecclesiastici e ancor de' Comuni, volle ciò non pertanto lasciar fermo nella loro autonomia tutte le istituzioni di pubblica beneficenza. Come dubitare? Oltreché nuno lo ignora, mentre ancor si conservano le leggi dell'epoca de' Francesi; questa Urbino, la quale abbondò in lasciti a beneficio del pubblico, ne somministrò più d'un esempio. Di vero il Demanio non occupò le proprietà destinate al mantenimento del Benefizio, né i caritativi sollievi agl'infermi, né le doti cessarono a pro delle figlie del povero. Sappiam per certo che i fondi della Ducale Università e il

più che legato del Giunchi, l'immortale Mecenate della patria, non caddero in potestà del Demanio, e la Comunità ne fu intestata proprietaria nei registri del Censimento (*Somm. add. N. 5*). Come dunque incontrò che i beni del Collegio vennero in mani al Demanio? Per primo il Governo Francese dirigeva da sé la pubblica istruzione, e sopprimeva a tutte le spese. Il Collegio che in Urbino si su-rogò al Collegio rappresentava una nuova istituzione, po-sta, come le Università e tanti altri Stabilimenti, in dipen-denza dalla potestà imperante. L'antico Collegio era in balia di un Ordine Religioso che ispirava, a tutto buon diritto, una piena fiducia al Sovrano. Ma il nuovo regime soppressi i Corpi Monastici, assegnò a sé ancor l'istru-zione. Non dee dunque recar meraviglia se l'amministra-zione dei beni del Collegio fu presa dal Governo, ossia dal Demanio. Il Governo per vero che si era addossato il di-ritto di spendio del Collegio, credè giusto il fruir delle rendite dell'ex Collegio, nè la Comunità ne fece richiamo. Imperciocchè se que' beni serviv dovevano allo scopo della pubblica istruzione, se di fatto non vennero erogati in uso diverso, anzi il Collegio ampliò le cattedre, ebbe Professori di ri-nomanza, e anche fuor di ogni dubbio che il Collegio dovea lusingare l'amor proprio della Città e non isgradire. Forse le fresche reminiscenze del Collegio mossero gli Urbinati a chiedere al PONTEFICE LEONE XII l'Università che era oggi gli illustra, e che anch'essa ricorda le sollecitudini del Pontefice verso la Città di Raffaello. Intanto mette conto il distinguere due sorta d'indemaniazione, la reale cioè e l'apparente. Succedea la prima allorchè il Demanio costituirsi proprietario dei beni occupati, avveniva la seconda quando, senza ledere il titolo di proprietà, esso incaricavasi dell'amministrazione soltanto, e ne spendea le rendite in conformità all'indole dell'istituto a cui be-neficiò i beni eran destinati. Non dee dunque conchiu-dersi che i fondi dell'ex Collegio fossero avulsi dal patri-monio pubblico, perchè possedevansi dal Demanio. Gli assegni della pubblica beneficenza non furono indemania-ti, cioè non furono assorbiti dalle finanze dello Stato, nè ad alcuno può cadere in mente che non sia l'istruzione un ramo di pubblica beneficenza. Il Catechismo Cristiano no-niua misericordiosi que' bennati che istrucon gl'igno-ranti. Inoltre se i fondi del Collegio fossero addivenuti una proprietà libera del Demanio, sian certi che, almeno in parte, sarebber stati venduti. Ma pur anche in un altro riguardo non è da stupire, se il Demanio s'impossessò dei beni del Collegio. Era bandita la legge che dai pacifici

Chiostri accomiatava i Religiosi d'ogni ceto e sesso, ed era conseguenza dello sfratto l'occupazione dei beni. Si tenne adunque lo stesso procedere col PP. Scolopi, ed appena smessi furon lontani dal Collegio, si pose la mano sui fondi ed ogni altro lor possedimento, nè si considerò che le rendite più presto che all'Ordine de' Scolopi appartene-vano in proprietà al Comune, come dote inamovibile del Convitto. Il Municipio potè insorgere e muover querela, ma tacque, e ne mostrammo le ragioni. Di seguito, im-piantato il Liceo, il Demanio ravvisò que' possessi come non intangibili, onde in tanto movimento delle proprietà in-demaniate, al mutar della scena, il Comune non vidde menomato d'un obolo quel suo patrimonio. Per tre argo-menti adunque si dimostra che la succitata legge Edittale non si confà col caso, 1.^o perchè servia di norma per beni alienati, 2.^o perchè quelli del Collegio d'Urbino ebbero regole peculiari da specialissimi Sovrani Rescritti, 3.^o per-chè, se ben si ponderi, il Collegio d'Urbino non fu dal Governo Francese indemaniato, ma trasformato in Liceo, onde le sue possidenze non perdevano nella sostanza la loro autonomia, al paro di altri istituti del Paese, rivolti al fine santissimo della Pubblica Beneficenza.

§. 13. A questo termine pervenuti, la Causa dei Sigg. Belen-zoni reputar si dovrebbe bastevolmente sicura. Ma nuovi fatti e nuovi argomenti è dato di aggiungere a loro anche più valida difesa. Tutti i ragionamenti vostri, o Signori, sono si rapportarono all'errore ed alla falsa causa. Ma chi per primo avrebbe commesso sbagli, e soggiaceva all'influenza della falsa causa? Il Comune, il quale accennava al PP. Gesuiti nell'elenco delle passività anche l'onere del Censo. Già abbiam fatto palese che i pubblici Rappresen-tanti, allorchè impetrarono dall'immortale Pio VII un au-mento di rendite pel Collegio, ne avevan prima conside-rato a dovere le finanze, e perciò non solo i proventi, ma eziandio le spese e gli aggravi. Se adunque il Censo di sc. 700, accollazione dei predii Monte Lippo e Paler-cio, figurò indubitamente fra gli altri pesi, se il Muni-cipio fu favorito da un Sovrano Rescritto che, in vista delle strettezze del benemerito Stabilimento, cassò i di-ritti del Venerabile Seminario, non permise la separazione dei beni richiesta dal Baldovineti, si avrà il convincimen-to per sostenere che la Comunità cadde incautamente in un errore? Quantunque l'errore sia *le mot d'ordre* dei rispettabili Contraddittori, non però di meno giunse il tem-po di farli accorti, che un Municipio, il quale in que' giorni era assistito dai lumi di un insigne Segretario, non

poteva al paro d'un idiota e d'una femminuccia, errare a partito su cosa sottoposta a diligentissimo esame. L'ignoranza delle leggi, che per regola generale non si presume, non potrebbe, senza lo più strano ipotesi, immaginare da chiesa nella Comunità d'Urbino, rispetto ai fatti che ebbero origine dal Dennaio. Non era trascorso che un tempo brevissimo. La pubblicazione delle leggi ha effetto per mezzo di un Ministro del Comune nel cui Archivio se ne depone una copia: per lo che avvisarsi che i Comuni ignorino le leggi, che hanno obbligo di gelosamente custodire, non ha ombra di probabilità, per non dir di peggio. Se non che non istiggi al Municipio che l'indemnizzazione dei beni dell'ex Collegio non fu che apparente. Ciò posto, non potè venire in mente a nessuno che que' beni medesimi restassero prosciolti dai loro vincoli, conformi interveniva dei Monastici e di altri patrimoni indennati di cui lo Stato si riconobbe proprietario. Concludiamo: l'aguzzione del Censo non ha l'impronta dell'errore, ma in quella vece indica un dovere giustamente adempiuto dal Municipio.

§. 14. I PP. Gesuiti non eran certo sì oscitanti ministri delle rendite che furon loro assegnate, da non portarvi sopra il più scrupoloso esame. Laddove il Censo non avesse più gravato in effetto il Collegio Convitto, ne avrebbero essi reso consapevole il Comune affinché trattasse coll'Avv. Belonzoni, e lo inducasse a desistere dalle richieste dei frutti. All'incontro non opposero la menoma eccezione. Bensì è pregio dell'opera il tener discorso di un fatto che è meritevole d'ogni considerazione.

§. 15. Erano appena stabiliti nel Nobile Collegio i PP. della Compagnia, quando toccaron con mano l'insufficienza delle rendite, abbenchè pel Pontificio Rescritto avessero avuto incremento, e a giudizio del Comune dovessero bastare alle occorrenze. I PP. Gesuiti avevano in animo di rendere il Convitto non meno splendido del Liceo, e per verità gli anni accorrevano in copia. Non è dunque a maravigliare se quei provanti, i quali si giudicarono bastanti, riuscissero scarsi incontro alle spese d'un impianto che addimandava opera di molti Precettori, ed una indefessa assistenza. Perciò il Municipio zelatore instancabile del pubblico bene, risolse di supplire per nuove sovvenzioni il generosissimo Pontefice, affinché non avesse difetto il Collegio dei mezzi necessari per sopprimere al bisogno. Né tante cure si credan soverchie; avvegnachè in una Città, nuda per natura del sito, d'ogni industria commerciale, fa di mestieri aver ricorso ad altri ajuti. D'altronde Urbino, ec-

lebratissima un giorno per ingegni nobilissimi, ripudierebbe a gran colpa tutta la sua storia, ove non intendesse con ogni sforzo a conservarsi gli Stabilimenti d'istruzione, i quali potrebbero e nella Provincia e fuori assicurarli il primato del sapere, a gran pezza più glorioso che il decoro dei teatri e delle belle fabbriche. Queste providemire spinser per fermo i pubblici Rappresentanti a dimandare al Papa in favor del Collegio la concessione dei beni che appartenevano all'ex Convento del PP. Girolamini di Talacchio. Il loro valore non era ragguardevole, anzi assommava a poche centinaia, se non che sussidiavansi i PP. Gesuiti di quanto occorreva per regger decorosamente il Convitto. Roma anche allor non fu sorda alle preci della Comunità Urbinata. Invero furon concessi i beni richiesti, i quali amministravansi dalla Congregazione Ecclesiastica della Riforma. Però impreveduto intoppo tolse gli effetti del Rescritto per forma, che i Gesuiti nemmeno ebber modo di assumere il possesso. Si dimostrò dall'Amministrazione del Vice-Reale Appanaggio che anch'esso il patrimonio degli ex Cenobiti di Talacchio faceva parte delle vaste possidenze cedute nei trattati di Vienna al Principe Eugenio; onde essero manifestamente erroneo il Rescritto, nè quindi valido a trasferir alcun titolo in chierichessa. Il Collegio facendo a sicurezza col Sovrano Chirografo chiamato in Giudizio il Principe, Bensì il Cardinal Consalvi impose silenzio ai PP. Gesuiti, avendo dichiarato che quei beni appartenevano fuor di dubbio all'appanaggio assicurato all'ex Vice-Re. Di questa guisa fallirono le speranze del soccorso, e il Convitto tornava nelle prime condizioni.

§. 16. Ciò era spione ad ottenere un compenso dal Governo. In tale intendimento sembrò opportuno il dimostrare, mercè l'esibizione dello stato attivo e passivo, come in effetto le spese superassero le entrate. Il Molto Rev. Luigi Ercole Savini Rettore di esso Collegio con rendiconto 1.º giugno 1822 fissò con tutta esattezza lo stato del patrimonio (*Somm. add. N. 6*), e ognun si convinse che le asserite strettezze non eran simulate. Il Comune associò le sue più energiche premure a quello dei Gesuiti, e gli sforzi comuni ebbero favorevol successo. Mossa pertanto il Governo dalle identiche ragioni che l'avean determinato a concedere, sebben per errore, i beni di Talacchio, elargìva ai Gesuiti un annua pensione d'oltre se. 600.

§. 17. Or rileva il tener conto che il Rettore Savini allorchè produsse lo stato dei beni, non dimenticò di registrare fra le diverse passività anche il Censo, i cui frutti esiggevan dall'Avv. Belonzoni - *Poi frutti di due Censi pas-*

siori (il Censo sopradetto e quello costituito in favore delle Monache di S. Caterina di Urbino) gravanti i fondi rustici in sc. 32: 77 (d. Somm. add. N. 6). Non è dunque a porre in dubbio, che come a contemplazione degli altri pesi, così ancora per l'annuo sborso dei frutti al Sig. Belenzoni, conseguisse il Collegio l'annuo assegno. Nè cessò del tutto colla partenza della Compagnia di Cesù, dappoichè i PP. Scolopi oggi ancora lucrano dall'erario pubblico un annuo sussidio di sc. 320. Con qual giustizia pertanto potrebbero Essi chiedere, come fanno, l'esonerazione da un vincolo che fu preso a calcolo dal Governo per stabilire l'assegno? Quinci per vero s'incontrerebbe l'assurdo delle due cause lucrative, e la santità stessa dei patti verrebbe in dispregio. Perciò un altro fatto, e d'ogni maggior forza ed autorità rivestito, perchè fatto anch'esso del Sovrano, venne vieppiù a raffermare l'obbligo nel Collegio di corrispondere al Belenzoni i frutti della sorte censuale. Onde non è a dire, e nemmeno per modo di scherzo, che i PP. Gesuiti abbiano avuto la bonarietà di soddisfare ad intruso creditore somme, che per la distruzione del titolo non erano affatto dovute. Bensì il credito sussisteva, e se l'Avvocato Belenzoni scriveva al suo agente in Roma — *Conchiudo che io tengo i debitori in prese, e che da questi, come possessori dei fondi gravati di questo peso, intendo essere soddisfatto a forma dell'Istrumento* —, ciò serve a dimostrare quant'egli fosse convinto del suo diritto.

§. 18. I Gesuiti, qual ne fossero le cagioni, dopo non lunga dimora rinunziarono il Collegio Convitto. La loro partenza, che fu quasi subitanea, e l'esser stati accomiati tutti gli alunni, cagionò danno non lieve. Ma il Comune non pose tempo in mezzo per reintegrare lo Stabilimento, e tosto il pensiero ricorse di bel nuovo all'Ordine delle Scuole Pie, sì benemerito nell'opera santissima dell'istruzione letteraria della gioventù e della morale educazione. Or non si rifiutarono gli Scolopi, e vennero di nuovo in Urbino accolti dal voto generale. Roma con Rescritto Sovrano di Leone Papa XII aveva assestito, che il suddodato Ordine accettasse il regime del Collegio con quegli identici patti concordati cogli antecessori, i PP. Gesuiti. Non dovea dunque intervenire novazione alcuna.

§. 19. Di fatto a regito del chiaro Giuseppe Ligì Segretario Comunale del 4 dicembre 1827 fu stipulato fra l'Illma Comunità e i PP. Scolopi l'analogo Istrumento di cessione del Collegio. Circa il qual proposito è indispensabile il gettare uno sguardo sull'Art. 5 di esso Istrumento — La

Comunità di Urbino ceda ai PP. delle Scuole Pie il libero godimento dei beni mobili, immobili, semoventi ecc. del Collegio CON TUTTI GLI OBBLIGHI E PESI INERENTI — (Primo Somm. N. 2). Però sentiamo obbiettare che queste frasi generiche non contemplano un titolo estinto, cioè il Censo Belenzoni. Ma la difficoltà è un falso supposto nel fin qui ragionato. Peraltro la Causa dei Sigg. Belenzoni è sicura al sesto, che in via di pasteggiata ipotesi, potrem concedere ai rispettabili PP. Contraddittori (l'ipotesi non si uguagli alla contraddizione) quel che Essi propugnano, ossia che il Censo di sc. 700 si trasferì dal Demanio del Regno Italico a carico dello Stato, e in seguito, malgrado la seguita restituzione di tutti i beni, passò nel Governo Pontificio. Ma da ciò discende per dritta via, e quasi necessaria conseguenza la giustizia del libello? Non per fermo. Nè dubitiam di acciugerci a provare quest'ultima parte del ragionamento.

§. 20. L'inventario che accompagnò l'Istrumento del 1827 dice legua ogni dubbiezza, quando si volesse far scaturire dal patto indeterminato — *con tutti gli obblighi e pesi inerenti* —. L'inventario non dimenticò il Censo del Sig. Belenzoni, e lo descrisse con la massima chiarezza nel novero dei pesi, i quali per legge della concessione s'addossarono ai PP. Scolopi. Qui giunti, dobbiam per pochi istanti volgere il discorso alla Comunità concedente. Anche in tale incontro, e in questa nuova vicenda del Convitto di Urbino si dovrà agguistare fede alla favola dell'errore? Si potrà credere che sol per equivoco l'attentissimo Municipio sanzionasse una seconda volta obblighi immaginari? L'error continuo del Comune sarebbe un caso più singolare che raro, degno d'esser rammentato fra gli esempi. Ma bando alle stranezze, e facciam luogo al vero. Il Municipio tornò ad esaminare con tutta maturità l'attivo e il passivo del Collegio, volle, a scanso di ogni incertezza, indicare in regolare ed ordinato inventario sì le entrate, che le passività; fra queste non dubitò di comprendere i due Gensi, di S. Caterina e del Belenzoni; e dunque inconcusso che i pubblici Rappresentanti non commiserò sbaglio, ma all'incontro, riconoscendo nel Collegio il vincolo del Censo, confessarono un obbligo che aveva radice nel più innegabil dovere.

§. 21. Ma facendo ritorno al soggetto, l'accollazione del Censo che oggi si vuole estinto, e a cui s'obbligavano i PP. Scolopi unitamente agli altri vincoli ed oneri, è senza dubbio un'argomento il più perentorio, il quale nella ipotesi stessa architettata dalla Vivacenza fantasia degli Avversarii,

nella ipotesi stessa da cui muovono gli Avversari, sarebbe il libello in errore, dappoichè non a nome dei Concessionari, ma della Comunità concedente faceva mestieri intentare il Giudizio. Il nostro avviso si fonda nella vera natura dell'accollazione e nelle sue giuste teorie. Ognuno conosce che l'accollatore riveste la persona di un semplice mandatario *ad solvendum*, che ogni incarico ripete dall'accollante, cui interessa la soddisfazione del debito accollato. Perciò le obbligazioni dell'accollatore si debbono ricercare o studiare nei rapporti che sorgono fra il mandante e il mandatario mediante l'assunzione del mandato. — Ora è certa (raccolta delle Decisioni del Tribunale d'Appello di Macerata vol. 1, pag. 65) che le accollazioni *oec non interviene il creditore et solvono IN UN MERO MANDATO*, che dà il delegante al suo debitore di riconoscere un terzo in creditore, mancando gli estremi della vera delegazione e la liberazione del debitore cedente. *Text. in L. Si cum Cornelius ff. De solut. et libent. Politi nelle sue dissertazioni Quest. 2, N. 11 e 12. — Falconieri De substat. Decis. 2, N. 11 e 12. — Quarto pariter in diem ex quo vigore prefate accollationis, Antonius dicitur prociat dubio habuisse MANDATUM DE SOLVENDO pro Joanne Benedicte principalis. Decis. 96, N. 57 coram Analdi. — Dat. che chiaramente si apprende con il rapporto giuridico, sotto il quale hanno a contemplarsi i PP. Scolopi. Sono eglino i mandatarii dell'Illma Comunità incaricati a sborsare in ogni anno sc. 38:35 di frutti di censo a casa Belezoni. Tal mandato Essi liberamente si imposero, nè senza venir meno alle promesse potterebbero cessare dai pagamenti pria che il Comune li disciolga. §. 24. Nè si soggiunga che l'accollatore può valersi delle eccezioni che competono al mandante, imperocchè i diritti e i doveri del mandatario non hanno altro fondamento eccettochè i nudi termini del mandato. Laonde l'odierno Giudizio si va a ridurre nel più manifesto eccesso di mandato, da cui siegue la sua piena invalidità a mente della L. 5. in princ. ff. Mandati vel contra. — ivi — *Diligenter igitur fines mandati custodiendi sunt, nam qui excescit aliud quid agit. — Ideoque cum fructus dotales fuerint subrogati loco fructuum recompensatorum, fuerintque per Ludovicos Pompei accollarios indebite soluti, exceptio illorum imputationis in sortem. SEU CON-DICTIO INDEBITI SPECTAT AD POMPEJUM, sicuti ad ipsum spectabant fructus recompensativi, nam alias illi fruuntur re et pratio. . . . Immo etiam in terminis vere delegationis, per quam citra dubium inducitur novatio,**

condictio indebiti spectat ad delegantem, non autem ad delegatum ex allegatis. . . . Nota coram Emerita Decis. 1316, N. 1 e 12. — Quia illud promissum fuerat ab Ambrosio in instrumento dotati et accollatum Zaulo in emptione Palatii IMPUGNARE NON POSSUNT Monaldenses Zauli successores in hoc palatio ut probat textus in L. Alienatio 67 ff. De contr. empt. L. Pomponius §. 1 ff. De acquir. posses. Nota in Romana Sabiani ac novemb. 1508 coram Gipro Constantini ad Statut. Urbis Decis. 100 N. 1. —

§. 25. Se non che riuocandosi dal Cenci in quale unico caso l'accollazione del censo riesce inefficace pel concorso della falsa causa; ma non v'attendete, o Signori, che l'errore contemplato nella Decis. 472 del Trattato sui censi offra alcuna, anche lontanissima analogia colle pretese accampate dai RR. PP. Scolopi. L'accollazione per vero può impugnarli per la falsità della causa, se taluno reputa do si per erroneo supposto l'accollatore di un censo, ne abbia in questa veste soddisfatte le annualità. Allora la falsa causa non mette radice nel titolo originario del debito, ma nel fatto stesso della accollazione. Ora l'istromento Lig. 1827 non ha ambiguità di sorta, come del paro i due censi che importano un annua passività di scudi 32:77, sono senza alcuna incertezza compresi nell'investuario, e ambedue posti fuor d'ogni dubbio a carico dei PP. Scolopi. — *Quo tamen non obstante (detta Decis. 472 N. 2 del Cenci) supradicta die causa iterum per me proposita, Domini steterunt in decisio eo precipuo fundamento, quia dato milites, quod non probetur solutio praestita per Thomam emptionem, attamen non requiritur nec inferri potest quod THOMAS SIBI ACCOLLAVERIT censum pro rata scutorum sexcentorum, proit in istromento cuius vigore mandatum fuit relaxatum asseritur, et SUB CUIUS ACCOLLATIONIS PRETEXTU illius filii de anno 1600 censum sibi accollerunt et extinguere promiserunt, cum illa nulli in instrumento legatur. — Gio. va aggiungere come a conferma la Decis. 584 in detto Trattato N. 5, in cui si fissa la massima che l'accollatore deve adempiere gli obblighi contratti, quantunque il censo non sussista per una intrinseca nullità. — ivi — Non obstat exceptio nullitatis cenus, quia quidquid sit respectu COMMUNITATIS, ad cuius favorem evidentur loquuntur constitutiones Pontificiae, respectu D. DUCIS, qui se principaliter obligavit, et bonam fidem recognovit, cessat praeterea nullitas. — Bensì stimiamo che bastin le prove, onde a Voi, o Signori, non può non rimaner dubbio, che data*

e non concessa ai Contraddittori l'indennizzazione e quant'altro hanno sostenuto. Essi alla fin fine avrebbero costruito tutto l'edificio sulla mobile arena! Se il Censo Belenzoni può esser subbietto di disputa, certo non ne appartiene il diritto che all'Eccmo Municipio.

§. 26. Il ragionamento nel volgere al suo termine non può lasciare dall'un de' lati alcune altre considerazioni, sebbene il già detto basti, anzi sovrabbondi, per appoggiare il diritto degli onorevolissimi Clienti. E per primo son nemiche alla inchiesta dei Contraddittori le teoriche abbracciate in rispetto all'errore ed alla ignoranza di diritto. Concediamo che l'assioma giuridico: *ignorantia juris non excusat* debotto dalla L. 12 Cod. *De juris et facti ignorantia*, non procede a tutto rigore. Ed in vero s'eccezzuan le donne, i minori, i rustici, e fors'anche i soldati; d'altra parte ai minori e alle donne si pareggiaron per privilegio le Chiese, i Luoghi Pii, i Monisteri, le Comunità e così sieguit. Però il benefizio della legge non può mai essere impartito a causa di lucro; mentre è in quella vece un pietoso soccorso destinato ad impedire che la donna, il minore e il Luogo Pio s'impoveriscano per ignoranza di diritto, ossia tendan deteriorare la lor condizione. — *Error facti ne maribus quidem in damnis, vel compendiiis obest. JURIS AUTEM ERROR NEC FEMINIS IN COMPENDIIS PRODEST.* L. 1 ff. *De juris et facti ignorantia*. — *Quamvis in LUORO nec sententis jus ignorantibus subveniri soleat, tamen contra atatem adhuc imperfectam locum hoc non habere retro principum statuta declarant.* L. 11, cod. 401. — *Omibus juris error in DAMNIS rei suae antitendit non nocet.* L. 16, §. 9 ff. *De minor.* — *Contra res res habet in damnis rei errore juris jam AMISSE; quippe cujus recuperationi error juris impedimento est; et ad id restringendum generalius a Paulo in L. 9 ff. h. t. pro regula traditum, errorem juris nocere. Et hoc nititur fundamentum, quod constitutum est in L. Cum ignorantia a h. t. Voet *Ad pandect. Lib. XXII, tit. 6, N. 5.* Strichio vol. XII, Dis. 15. colum. 3. Rota Decis. 600, n. 40, part. 5, tom. 2. — Le quali dottrine riprovrebbero senza meno l'azione dei RR. PP. Scolopi, ancorchè su tutto il resto non v'avesse il menomo dubbio. Egli no per verità, a cagione degli effettuati pagamenti ai Sigg. Belenzoni, non si trovarono, ne si trovano in peggior sorte. Si tenga per fermo, che il patrimonio, di cui per legge della concessione Essi godono, non venne indebitamente diminuito colla operata accollazione del Censo. E adunque chiarissimo che i ragguardevoli Avversarii sperano da voi,*

o Signori, non un ristoro per sofferte perdite, ma viceversa un aumento d'entrate. Non giova l'insistere, che soffre danno chiunque paga l'indebito, poichè ciò non regge riguardo agli Scolopi, i quali per mandato della Comunità si costituiscono debitori dei Sigg. Belenzoni. Onde non può dirsi che cessando dai pagamenti, o riprendendo il già speso, ripongan l'attivo nello stato normale. Per fermo è a concludere che nella lor bocca non suona affatto verità la condizione dell'indebito.

§. 27. V'ha inoltre un ultimo fatto, che appalesa vieppiù la ingiustizia dell'azione intentata, e, a parlar sincero, non è, se mal non ci apponiamo, una prova di buona fede. Comunque il peso del Censo gravi fuor di dubbio la Comunità, ossia il Collegio, ciò procedea prima del regito 14 maggio 1839 in riguardo alla sola accollazione, vale a dire all'azion personale, non però in rapporto all'ipoteca la quale colpiva il predio le Gabiccie posseduto dal Sig. Marzetti di Pesaro. Bensì pe' patti stipulati il Sig. Marzetti dimandò al tarsi sui fondi del Collegio. Il Sig. Marzetti dimandò al venditore l'esonerazione del predio, e questi rivolse le molestie contro i PP. Scolopi, i quali pregarono i nostri Sigg. Clienti ad assentire, che l'ipoteca del predio cenesse le Gabiccie (il nominato fondo apparteneva in principio alla Famiglia Saccotti d'Urbino, la quale vi creò sopra il censo di sc. 700) fosse traslocata su altri tre terreni del Collegio in vocabolo *Plan di Severo, Monte Lipopo e Palereto*. Non si rifiutarono i Belenzoni, e a rogito Tommasoli fu compiuto quell'atto. Or si consideri che con la surrogazione di nuovi fondi censiti al predio originario le Gabiccie, non solo i PP. Scolopi confermarono il loro vincolo, ma pregiudicarono esandio i creditori del censo, ai quali fuggiva la sicurezza della primitiva ipoteca. Se pertanto i PP. Contraddittori voglion esser prosciolti dal peso dell'accollazione, vorrebbe egualmente giustizia che reintegrassero i Sigg. Belenzoni nelle ragioni perdute sul predio le Gabiccie. Ovunque perciò si rimiti, la causa dei nostri Patrocinati appare giustissima. Ma si protegga a dire, che Egliuo ageguavano a duplice lucro, riscuotendo dalla Cassa dello Stato, per mezzo di un mandatario, due decenni di frutti già esatti dai PP. Scolopi. Si cessi alla perfine dall'indegno rimprovero. Il mandatario abusò evidentemente dell'incarico ricevuto, il quale restringevasi alla riscossione dei frutti arretrati che rimasero insolati durante il Regime Napoleonico. Contro i Sigg. Belenzoni l'accusa di mala fede è aperta menzogna e una iniqua calunnia! E che ciò sia vero risulta dalle pa-

rolo stesso del fu Avv. Belenzoni, il quale, rispetto ai finiti correnti, accennava al suo mandatario quali fossero i di lui debitori. — *Concludo che io tengo i debitori in pectus*. — D'altra parte i rispettabili Avversari nella loro realtà confesseranno, che non appena i Belenzoni appresero (benchè tardi) l'abuso del mandato commesso dal di loro Agente, non ne fecer mistero, offrendosi pronti a restituire le somme a cui spettassero; del qual proposito è ulterior prova la formale comparsa che emisero nei primordi del Giudizio. Non v'ha dunque a ridire sul proceder dei Clienti, e convien persuadersi che essi per soverchia fidanza furon condotti in inganno. Tuttavolta non sappiamo ritenere che la questione possa risentire pregiudizio. Ammesso infatti, come non ne cade dubbio, che il Censo graviti sul Collegio, non era in facoltà dei Sigg. Belenzoni il trasferirlo a carico della Revinda Camera, e molto meno avrebbero potuto riscuotere i frutti da due debitori. Che se la Revinda Camera sborsò i frutti da due lo fe' anch'essa per errore, nè (come c' insegna l'Opinamento) può derivare dall'errore la menoma conseguenza. Vegnati adunque a cui spetta l'onere del Censo, e quindi si misurerà a dovere l'importar dei fatti. Si è altresì opinato che gli eredi del Belenzoni, con presentare l'ordinanza del 22 marzo 1839, portante la qualifica ereditaria verso il loro genitore, curarono che la rendita iscritta in lire 120:28 sul Monte Napoleone fosse trasferita in loro favore ripartitamente, come vi si mantiene tuttora. E che perciò? Oltrechè toglieva in campo le ragioni già accennate, l'intendimento dei Sigg. Eredi Belenzoni mirò solo a conservarsi il diritto per esigere i frutti non soddisfatti e decorsi durante il Regno Francese. Al quale scopo per appunto un Agente avea accettato l'incarico di usare ogni miglior cura presso la Direzione del debito pubblico. Per questo i figliuoli del Belenzoni avendo rinvenuto quel titolo, riputaron proficuo il non abbandonarlo; ma non ne discen- dono a gran pezza le conseguenze che ai Contraddittori sembrarono ineluttabili. Tutto dunque può intendersi in piena consonanza al diritto che vuol scalzarsi da ogni parte, ma non può essere per forza di percosse abbattuto.

§. 28. Possiamo, o Signori, assicurarvi che le ragioni si moltiplican per via. Ci gode l'animo di credere che l'evidenza della causa v'abbia penetrata la mente. Nutrite ancora il dubbio sarebbe far onta al saper Vostro. Vi sia in mente che l'indemnizzazione del Collegio d'Urbino non avvenne che in apparenza. Non Vi sfugga che la Legge Editale del 1823 non può per più riguardi applicarsi al Censo Be-

lenzoni, e principalmente perchè conviene affettarsi a particolari Rescritti: Onde chi ben considera non può scorgere alcun antagonismo fra la suddetta Legge Editale e le Notificazioni di Monsignor Rivarola, per le quali i beni ricuperati dagli Ecclesiastici, dai Monisteri e dai Luoghi pii reintegravansi nel primiero stato. Alcuni fatti su cui menan rumore i Contraddittori non han forza che valga, cioè a dire l'istituazione del censo seguita in obbedienza alle leggi del Denario; il procedere degli eredi del Sig. Avv. Belenzoni che mantennero contro l'erario Pontificio il titolo conseguito sul Monte Napoleone, il quale non potea reggere che poi soli arretrati; infine i due decenni riacossi dalla Camera, il che non fu volontà del mandante, ma abuso ed eccesso del mandatario, è disvelò un errore, per cui i Sigg. Belenzoni fecero a Voi energica, ma inutile istanza, allorchè decretaste l'intervento della Revinda Camera medesima. Se ne tenne proposito, e con saldo argomento al §. 27. at e 22 della prima Memoria, e ci pare che l'Eccell. Tribunale non dovesse reputar superflua una provvida cautela. Tutto ciò è moltissimo, e può bastare; nullameno nuove ragioni da queste diverse, ma non contraddittorie, s'aggiungono a sorregger l'assunto. Una osservanza di pagamenti continuata senza interruzione per oltre a quarant'anni, da cui potrebbe sottrire eziandio la prescrizione — *Non obstat prescriptio ignorantia Monachorum, ista enim non impedit prescriptioem 30 vel 40 annorum. Rota Decis. 295. part. 10. Recens.* — Se non che al fatto de' pagamenti si congiungono importantissime circostanze. Senza tornare a far parola del Rescritto di Pio VII del gennaio 1815, i PP. Gesuiti, fallita la concessione di Tacchio, ottenevano dal pubblico tesoro un annuo soccorso di più di sc. 600, e presentavano a tal uopo lo stato attivo o passivo, nè fra i pesi da cui eran diminuite le rendite era posto in obbligo il censo di sc. 700. Partita la Compagnia di Gesù o venuti gli Scolopi nell'anno 1827, ecco un nuovo Rescritto Sovrano che serve di base all'istromento di possesso per gli atti del Ligi, e a cui è unito l'inventario per denotare le entrate e le passività, fra le quali apparisce, come nell'elenco del Gesuita Savioi, il censo mentovato. Nè l'inventario, per quel che riguarda i pesi, può dissociarsi dal rogito, mentre ne fa parte integrante, e indica in ispecie i pesi che in quello eran menzionati nell'ingenero. Dimostriamo che l'accollatorio non può dipartirsi dal mandato dell'accollante finchè non ne avvenga la revoca, onde le eccezioni che competono all'uno circa l'esistenza e la natura del debito, non spettano all'altro.

24

Perlochè, anche concesso per pasteggiare ipotesi, che il Censo fosse estinto conforme al propugna, l'azione dovea spiegarsi dal Municipio a cui appartiene il dominio del Collegio. Che più? I PP. Scolopi eran sì convinti dell'obbligo loro come concessionari, che nel 1838 pregarono i nostri Clienti a trasferire in altri tre fondi di proprietà del Collegio l'antica ipoteca imposta sulle Gabicce. Una cortese annuenza che restringeva le garantigie del credito dovrà oggi rimeritarsi col rifiuto di più riconoscerlo? Siam certi che non nascerà sì brutto esempio, poichè abbiain tutta la fede nella Vostra esperimentata giustizia.

Urbino; Studio 31 marzo 1860.

Prof. SECONDO MERICCIOLI Avvocato
Prof. BERNARDINO BERARDI Procuratore.

AL TRIBUNALE CIVILE

DI PRIMA ISTANZA

DI URBINO

In primo grado di Giurisdizione

Pei

Nobili Sigg. CRESCENTINO e GIULIO BELENZONI.

Contro

Il Ven. COLLEGIO DEI NOBILI di Urbino, e per Esso ecc.

URBINATE

Di pretesa estinzione di Censo, restituzione d' indebito, e annullamento d' Ipoteca.

Risposta all' Opinamento

Si propone per l' Udienza 17 aprile 1860.

URBINO

PER GIUSEPPE RONDINI
 1860

INNANZI
ALLA CURIA METROPOLITANA
DI URBINO

IN 2.^o GRADO DI GIURISDIZIONE

— 0000 —
Cagliese

In punto Appello da Sentenza Interlocutoria della Curia di Cagli che ammise la prova per mezzo degli interrogatorj.

PEI

Sigg. Nobil Uomo GIAN GIUSEPPE BRANCUTI, e Rmo Sig. Canonico D. ALBERTINO AMATORI domiciliati in Cagli appellanti difesi dal Causidico Dott. GIONA JONI.

Contro

FRANCESCA OTTAVIANI domiciliata come sopra appellata difesa dal Procuratore Sig. Prof. Dott. BERNARDINO BERARDI.

Risposta all' Opinamento

Si propone nella Udienza dei 14 marzo 1859.

URBINO
Per Giuseppe Rondini
1859.

Illino e Rino Monsignore

1

§. 1. Francesca Ottaviani ebbe a dire nelle scritte allegazioni, che i nostri Clienti Nobile Signor Giuseppe Brancuti e Revindo Canonico D. Albertino Amatori di Cagli, erano nella presente questione, più che da convincimento infiammati dal desiderio di far opera di vespazione, onde miravano con pessimo esempio a disfare le estreme volontà del Canonico D. Luigi Valcelli. Se non che alto risponde all'accusa la pubblica estimazione, che riscon- tono in Cagli i Sigg. Brancuti e Canonico Amatori, e perciò non fa mestieri, che per noi si spendan parole per difenderne la specchiata rettitudine. Bensì in questa risposta dobbiam considerare, se fu giusto l'Opinamento da Voi pronunziato, Eccmo Monsignore, col quale foste d'avviso di non accogliere le ragioni dell' Appello. Ma perchè non manchi la necessaria chiarezza, ritornerem brevemente sui fatti.

§. 2. Il Canonico Valcelli nell' ultimo testamento in data 2 settembre 1848 chiamava a succederli nell' eredità i Cugini Revindi D. Andrea, D. Tommaso, Giacomo, Giovanni e Paolo Valcelli. Però li gravava di alcuni pesi, fra quali tenevano il principal luogo i legati a rimmersione della domestica Francesca Ottaviani. L' uno di essi comprendea la disposizione che siegue — *Finalmente lascio alla medesima (alla Ottaviani) una casa di noce a SUA LIBERA SCELTA CON PROIBIZIONE espressa di miei eredi di aprirla o visitarla.* (Somm. Cont. N. 6 L. A.). Piacque inoltre al testatore di nominare due esecutori testamentari, e prego di quest' ufficio i predetti Sigg. Clienti. Riferiamo le parole che mostrano le facoltà di cui furono rivestiti — *Dopo tutto ciò nomino in miei esecutori testamentarii il Revindo Sig. Canonico D. Albertino Amatori, ed il Nobile Uomo Signor Gian Giuseppe Brancuti, pregandoli ad assumere questo caritatevole incarico, DELEGANDO AL MEDESIMO OGNI FACOLTÀ DI CONCILIARE QUALUNQUE LITIGANZA POTESTE INSORGERE SULLA INTERPRETAZIONE DELLA PRESENTE MIA VOLONTÀ autorizzandoli ben anche a scemare il quoto, o a toglierlo affatto a quello o quelli fra gli eredi, che facessero incorgere inquietudini e malcontenti, numentandolo agli altri pacifici eredi.* (Somm. Contr. d. N. 6 L. B.). Avvenuta nell' a-

2
 prile 1856 la morte del Canonico Valcelli gli eredi istituirono tutti accettavano l'eredità, ed esercitavano liberamente le ragioni ereditarie. Poscia trascorso un anno, e cioè nel 10 luglio 1857, Francesco Ottaviani conveniva innanzi al Vicario di Cagli i nostri patrocinati, affinché nella loro veste di esecutori testamentari le dovessero consegnare la cassa di noce, a seconda del legato di cui recitammo il tenore — *sensit peranto* (tali i termini della dispositiva del libello) *profergere brevissimo termine a consegnare, non solo la cassa dalla medesima preceduta con gli effetti sottomontovati, ma tuttora altro potesse restar stabilito, che vi si contenesse anche con di loro giuramento quatenus; sotto qual termine gravarsi e rigravarli ecc.* (Sommi. Cont. N. 3).

3. Introdotta appena la causa, l'Ottaviani con citazione incidentale chiedeva, che intervenissero in giudizio gli eredi. Il Giudice ammetteva l'istanza con Decreto del 31 luglio 1857 (Nostro Sommi. N. 1). Di questa guisa si confisò dalla Contradittoria, essersi illegalmente citati gli esecutori testamentari. Ne quell'atto, se ben si rimiri, può accennare diverso intendimento. Era dunque a supporre, che tolti dal giudizio gli esecutori testamentari, o rimandati per pura forma la Legataria avrebbe sperimentate le sue ragioni contro gli eredi. Successe altrimenti: si dimandò in quella vece che gli esecutori testamentari rispondessero ad alcuni interrogatori. Il che appalesava fuor di dubbio la mente della Ottaviani di ritenersi in giudizio, stimolando tenuti alla soddisfazione dei legati, nella qualità che indossavano a senso del testamento. Cessò allora ogni incertezza sulle mire della Ottaviani. I Clienti s'opponerono; ma il Giudice menò buona la proposta delle posizioni con Decreto interlocutorio 28 agosto 1857 (Sommi. Cont. N. 3). Quindi l'Appello, il quale senza pregiudizio degli altri motivi dedusse per gravame — *Perché negli esecutori testamentari non eravi alcuna obbligazione di sottostare alla dimanda della Ottaviani, la quale non ha, contro i medesimi alcuna azione, e per conseguenza deferendosi loro il giuramento, si viene a volerli ritenere responsabili delle conseguenze del giudizio, quando invece, giusta la disposizione testamentaria, sono stati essi istituiti dal Testatore, come arbitrari; che avendo però compiuto quanto nel testamento veniva loro prescritto, è cessata in essi ogni responsabilità, competendo contro i medesimi l'unica azione mandati diretta, che non potrebbe però esercitarsi che dai soli eredi, e non mai dai legatari* (Sommi. Cont. N. 2). Queste ragioni ed altre che recammo

3
 nazzi a sostegno degli appallanti, non conseguirono. Egregio Giudice, l'ordine del vostro Opinamento. Il quale per verità, sorgendoci il mezzo di farci più addentro nell'esame della tesi, ci è cagione a sperare, che la Sentenza procederà su basi diverse.

4. Innanzi tratto, l'Opinamento tiene per fermo, che le facoltà comparite dal Canonico Valcelli agli esecutori testamentari, non si debban restringere all'incarico soltanto di comporre fra gli eredi ogni controversia, e al diritto di scemare il quoto, o togluelo affatto a chi di essi lo menasse i litigi. Si ravvisò adunque, nei nostri Clienti una potestà pienissima sulle ragioni d'ogni sorta dell'asse ereditario. Ma a dir vero il testamento non permette di scendere in questa Sentenza. Infatti il Canonico Valcelli, allorché venne alla elezione degli esecutori testamentari, immediatamente ossia in un medesimo contestual discorso accennò i poteri che avrebbero potuto esercitare. Ne giova il soggiungere, che il Testatore precedentemente, cioè pria di nominarli affidò loro ogni ingerenza sul secondo legato elargito alla Ottaviani — *... la scelta dei sopradetti oggetti (quelli che formavano il lascito) sarà rimessa all'arbitrio e prudenza degli infiduciosi. Sigg. esecutori testamentari, e ciò per l'oggetto, che la nominata Legataria Francesca non abbia né i migliori, né i peggiori (d. Sommi. Cont. N. 6 L. A.). Appunto da questa speciale menzione procede un'argomento, che aiuta la tesi. A qual scopo porre in aperto, che gli esecutori testamentari dovessero determinare gli oggetti del legato, se come afferma l'Opinamento, raccogliavano in sé tutti i diritti, rispetto alle disposizioni del defunto? Ben qui torna in acconcio l'addattare il principio legale — *Quod voluit expressit, quod noluit tacuit*, ovvero l'altro che egualmente conviene — *Inclusio unius, exclusio alterius*. D'altra parte è opportuno il riconoscere, che l'incarico di regolare quel legato ha uno stretto rapporto colle facoltà ricevute dai Sigg. Brancuti e Canonico Anatori di decidere ogni differenza che potesse per avventura insorgere. Le cose comprese nel lascito non pendevano (al paro della cassa di noce) dalla libera scelta della Legataria. Potea perciò di leggieri avvenire, che gli eredi e l'Ottaviani non convenissero nei singoli oggetti, onde a scansar questo scoglio, fuca mestieri ricorrere alla prudenza degli esecutori testamentari. Bensì il testatore, affinché non dubitassero della loro autorità, volle chiamarli all'esecuzione del legato.*

5. Oltre di che, Egregio Monsignore, a rimuovervi dalle viste dell'Opinamento cospirano eziandio le parole ado-

4 perate dal Valcelli nell'assegnare l'altro legato su cui si disputa. Egli fece divieto che s'aprisse e si visitasse la cassa di noce, che la Legataria ebbe il diritto di scegliere liberamente. Ma la proibizione a chi era rivolta? A chi? Non agli esecutori testamentari, ma agli eredi. Il che significa a occhi veggenti, esser stato in mente del testatore, che l'Ottaviani pel conseguimento della cassa di noce non potesse ricavar gli esecutori testamentari, ma bensì gli eredi, o a dir più giusto, che l'obbligo di soddisfare il legato incombeva a questi e non a quelli, onde gli ammoniva a non frodare la Legataria di quel che le era dovuto. Non v'ha dunque dubbio che di questo lato, salvo che non piaccia chiuder gli occhi alla luce sfavillante del vero.

5. 6. Posti questi fondamenti repartiamo opportuno il ripetere anche oggi, che l'esecutore testamentario, essenzialmente diverso dall'erede, ha a riguardarsi come un mandatario, il quale perciò ne in giudizio ne fuori opera legittimamente, allorché esce dalla cerchia del mandato. La dilesa della Ottaviani facevasi a ricercare l'esecutore testamentario nel Diritto Romano puro. In cui non s'apponeva al vero, dappoiché tale istituzione è dovuta alla Giurisprudenza degli interpreti dei bassi tempi. Adduciamo la testimonianza del Presidente del Senato Imperiale di Francia Sig. di Troplong

— Il Diritto Francese che tante cose deve al Diritto Romano in tutto quanto concerne la materia dei testamenti, non gli va punto debitore della istituzione degli esecutori testamentari, la quale invece fu creata dagli avi dei nostri avi, e dalle nostre più vetuste consuetudini, per assicurare con maggior forza e stabilità la volontà del testatore. Non che i Romani non avessero prese precauzioni per garantire dalla ingratitudine de' loro eredi la legge suprema del testamento, a cui tanta importanza affigevano. Essi l'avevan posta sotto l'egida del pubblico interesse — *Publice enim expedit suprema hominum iudicia exutum habere* L. 5 ff. Testam: quomod: aper. E Giustiniano nel metter l'ultima mano alla Giurisprudenza Romana aveva pronunziata con la novella 1 Cap. 1 la pena di privazione e d'indegnità invero gli eredi refrattari che ricusassero di eseguire la volontà dei testatori, dopo esserne stati interpellati, deferendo contro le regole generali l'eredità a semplici legatari particolari, i quali si obbligassero a dar sicurezza della esecuzione delle ultime volontà — Diritto Civile spiegato secondo l'ordine del Codice. Donazioni tra vivi e testamenti §. 1990 —.

5. 7. È fermo pertanto, che gli esecutori testamentari non

5
non possono paragonarsi agli eredi, e che le loro incombenze discendono dal mandato più o men largo che viene portato dal testatore. Decisamente l'affidua lo stesso Troplong al successivo §. 1993. — *Convien dunque applicare al testatore la regola del mandato. Da qui il principio che l'esecutor testamentario è un mandatario, singole che egli non ha altro potere FUORI QUELLO CHE GLI CONFERISCE IL TESTATORE* — Se per noi tanto i Sigg. Benvenuti e Canonico Anatori indossarono la loro semplice veste di mandatari del fu D. Luigi Valcelli, se non i termini del mandato non si estendono, come fu dimostrato, al diritto di amministrare l'eredità, e di consegnare ai legati e soddisfare gli altri oneri ereditari, conseguita altresì con tale chiarezza da non immaginare altra ingenuità, non aver essi alcuna facoltà di trattar coi legatari né in un giudizio, né fuori. Non era dunque nei diritti di Francesco Ottaviani di promuovere contro quelli alcun giudizio. Si oppone che gli esecutori testamentari provocarono contro di sé l'azione della Ottaviani, quando la impetravano di scegliere l'oggetto lasciato in legato, e arbitrariamente lo davano cosa di minor valore. Questo è per vero il supposto delle posizioni. Bensì dato e non concesso, che dagli esecutori testamentari si fosse preso quell'arbitrio, seguirebbero forse la legalità del giudizio? Non mai. Il loro fatto illegittimo potea avere per effetto una responsabilità qualunque di amenda di danni, vuoi rimpetto alla Legataria, vuoi d'innanzi agli eredi. La procedura del giudizio, materia d'ordine pubblico, non può al par degli atti privati rimanere in balia dell'altrui talento. Vedendosi l'Avversaria nella necessità di ricorrere al Giudice, avea l'obbligo, senza curare gli antecedenti, di convenire gli eredi, dappoiché chiunque istruisce un'azione, dee conformarsi alla Legge. Citati gli eredi, avrebbero rivolte le molestie contro gli esecutori testamentari, il che non poteva che il loro fatto avesse danneggiata l'eredità. §. 9. Ciò nondimanco l'Opinamento tratta leggermente, e come per transito questa questione, la quale è l'unica fondamentale. Anzi vi parve, Ottimo Monsignore, che agli Appellanti, disconoscendo i progressi razionali del Diritto riscuotessero le ambagi del Giur. formolario Flaminio e Papiriano. E in oggi (riferiamo l'Opinamento) è nel loro viemmaggiore allontanato l'antico rigore della Diritto sulla precisione dell'azione. Verità a cui di buonissimo grado assentiamo. Però convien distinguere la reale qualità dell'azione, delle parole con cui fu dessa estrinsecata. Se l'azione appar giusta e legittima nel suo in-

trinese, le mende estrinseche (ditem lo stile, la veste) non noccano. Allora l'equità debbe prevalere al rigor del Diritto. Il Giur Canonico, il quale cristaneggiò le Leggi Romane, scosse a dir vero il giogo delle parole, ma comunque avesse larghe le vedute, non inseguì giammai a confondere azione con azione, o a compartire il diritto alla chi non lo ha. Né può bastare la paranza dell'intervenuto degli eredi richiesti e ottenuto dalla Ottaviani. Convegnia inoltre togliere ogni significato alla citazione introduttiva, ossia dirigersi contro gli eredi, e lasciar da banda gli esecutori testamentari. In quella vece sembrava che gli eredi stessi chiamati in causa per ogni fine ed interesse, come un'arme la quale si tien nascosta nel fodero per valersene a suo tempo: *in hoc testile*.

§. 10. Se non che abbondano le autorità per stabilire, che i legatari difettan di azione contro gli esecutori testamentari, se si eccettuano le cause Pie, che godono di antichissimi privilegi. Nel primo ragionamento ne demmo un inerrito ragguaglio, mostrando anziand non esserci averi verso il Giurisco, laddove le sue parole si prendano per intero, o nel sincero lor senso. Lo Strichio Vol. X. Disput. X Cap. N. 1 sostiene che gli esecutori testamentari hanno la veste soltanto di tutori delle volontà del defunto, onde hanno tutto al più a riguardarsi come amministratori — *Distingunt hic quidem Doctores inter nos executores et mixtos. Et meti dicuntur, qui ad hunc reditus instituit, DUM TAXAT CEU NODI MINISTRI DANTUR, ET HISCE OMNE EXERCITIUM ACTIO. IN IUSTIAM ACTIVAE QUAM PASSIVAE DENEGANT. EXCEPTO IN CAUSA PIA, ET QUANDO NON SUNT ALII HAEREDES. Mixti dicuntur qui simul haeredes sui instituti sunt, vel emolumentum ex testamento capiunt.* Non attribuiti il Graziani Cap. 349, N. 2, e 3. — *Ob eandem rationem dicendum est contra tabem executorem non posse agi. Cum enim sit mens executor, Sicut non potest agere ita neque executor. Sicut iter poterit conveniri, quasi non habeatur loco haereditas. Quod quid aliud sit in relictis ad causas pias, in quibus sicut potest agere, ita etiam conveniri.* Ma non occorre il ridire il già detto, e perciò vi preghiamo, o Egregio Giudice, a richiamare le dottrine di Giurisprudenza recate nella prima allegazione, le quali non lascian alcun dubbio. E di vero non si contraddice al Cons. 213 del Castrense a cui s'appoggia l'Opinamento. Quivi è supposto, o il legato privilegiatissimo a causa pia, o che il Testatore abbia rimesso alla cura degli es-

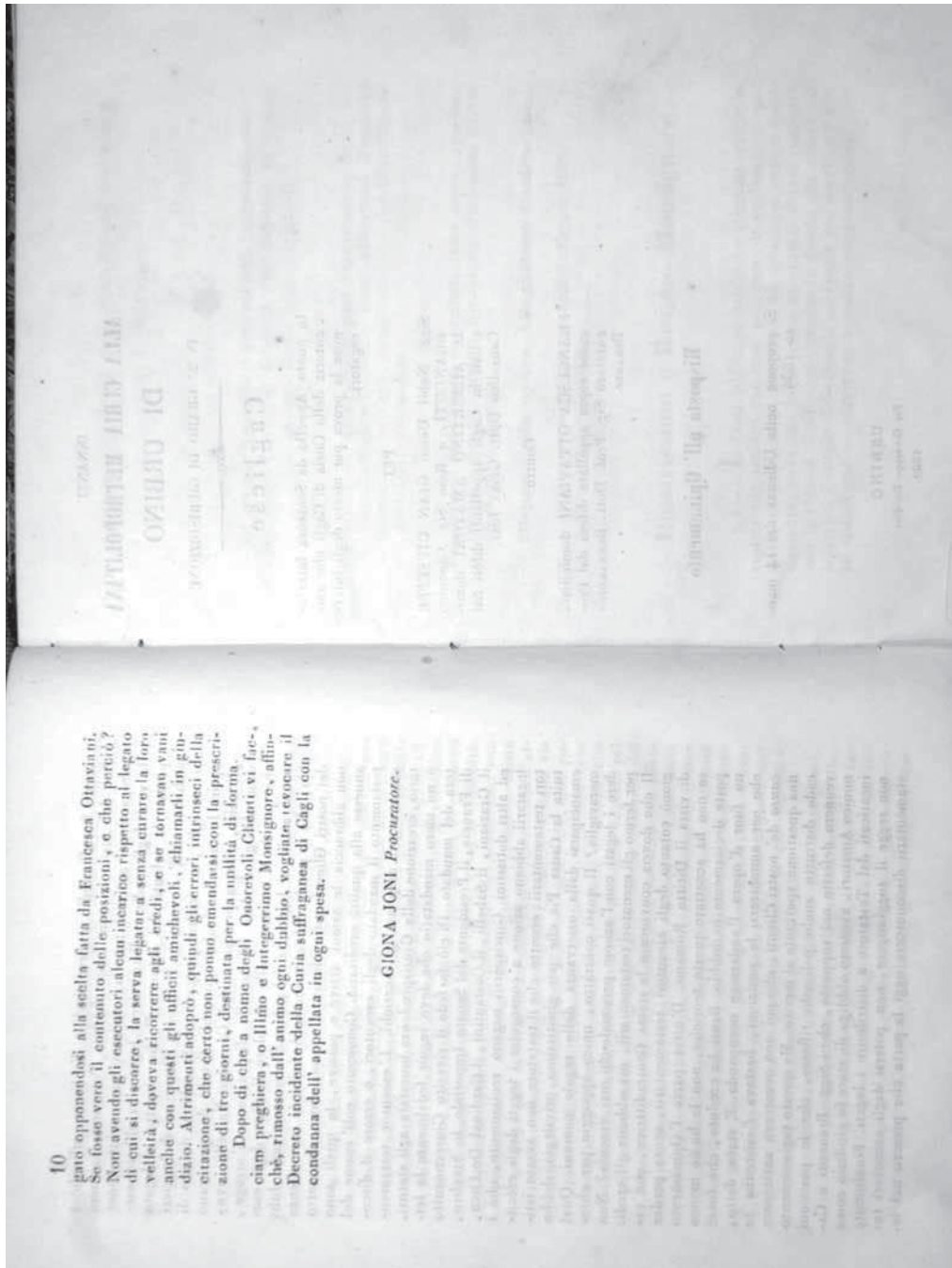
ecutori testamentari di mandare ad effetto un determinato atto di suo volere. *Non solummodo, sed etiam in causa pia.* Bensì l'Opinamento crede precoce l'esaminare in questa seconda sede di giudizio, se potessero legalmente citarsi dalla Ottaviani gli esecutori testamentari. Tutto ciò, si dice, appartiene al merito della causa — *Ma anziché trattarsi (sta scritto nell'Opinamento) se gli esecutori testamentari potevano essere chiamati in giudizio, trattarsi innanzi di Noi, se il primo Giudice poteva o no ammettere le potestà contro gli Appellanti. Sotto questo aspetto del Decreto Appellato, ci si affaccia anzi tutto alla mente, che la prima questione discuterebbe e deciderebbe il merito della causa, quando ancora non è dato di conoscerlo: ed a costituire la legittimità del Decreto Appellato, sembrerebbe forse bastare L'ESISTENZA IN CAUSA DEI RISPONDENTI.* Ma nella migliore analisi sull'indole della questione, vi renderà capace Ilmo Monsignore, che condannato il Decreto appellato, vien per implicito riconosciuto la legittimità dell'azione proposta. Per qual supposto i Sigg. Braucati e Canonico Amatori s'assoggettaron dal primo Giudice agli interrogatorii? Certo sull'opinione che fossero tenuti, come esecutori non del testamento Vascelli, a rispondere in giudizio ai legatari. Nessun dunque s'avvede, che una contraria perquisizione avrebbe indotto il Vicario di Cagli a respingere la istanza della Ottaviani, la quale appariva troppo inutile, o al libello per non comprenderne l'intendimento. D'altra parte non può caderci in pensiero, che questa rispettabil Curia ritenga subdito estraneo al merito di una causa, l'investigare, se l'Attore potesse rinviare l'azione contro il citato. Il difetto di azione riguardasi nel solo foro di essenza, e non di semplice forma. In quanto l'azione può muoversi sotto due riguardi, o perchè non compete affatto il diritto, che si dimanda, o perchè non è dovuto dalla persona da cui si richiede. Alla Ottaviani s'apparterrà di conseguire una cassa di soco a di lei libera elezione, ma dove chiederla agli eredi del fu Canonico Vascelli e non agli esecutori testamentari. La Legge poi è tanto assoluta, che non potevano, nè meno volendo, immischiarsi in tal bisogno gli esecutori testamentari. Per fermo, il quasi contratto che discende dalla azione della eredità costituisce un rapporto giuridico fra gli eredi soltanto e i legatari. Se dunque l'esistenza in causa degli esecutori testamentari è illegale, non può produrre nessun effetto, fosse altresì di poco rilievo. E non può non recar meraviglia che vogliasi astringere

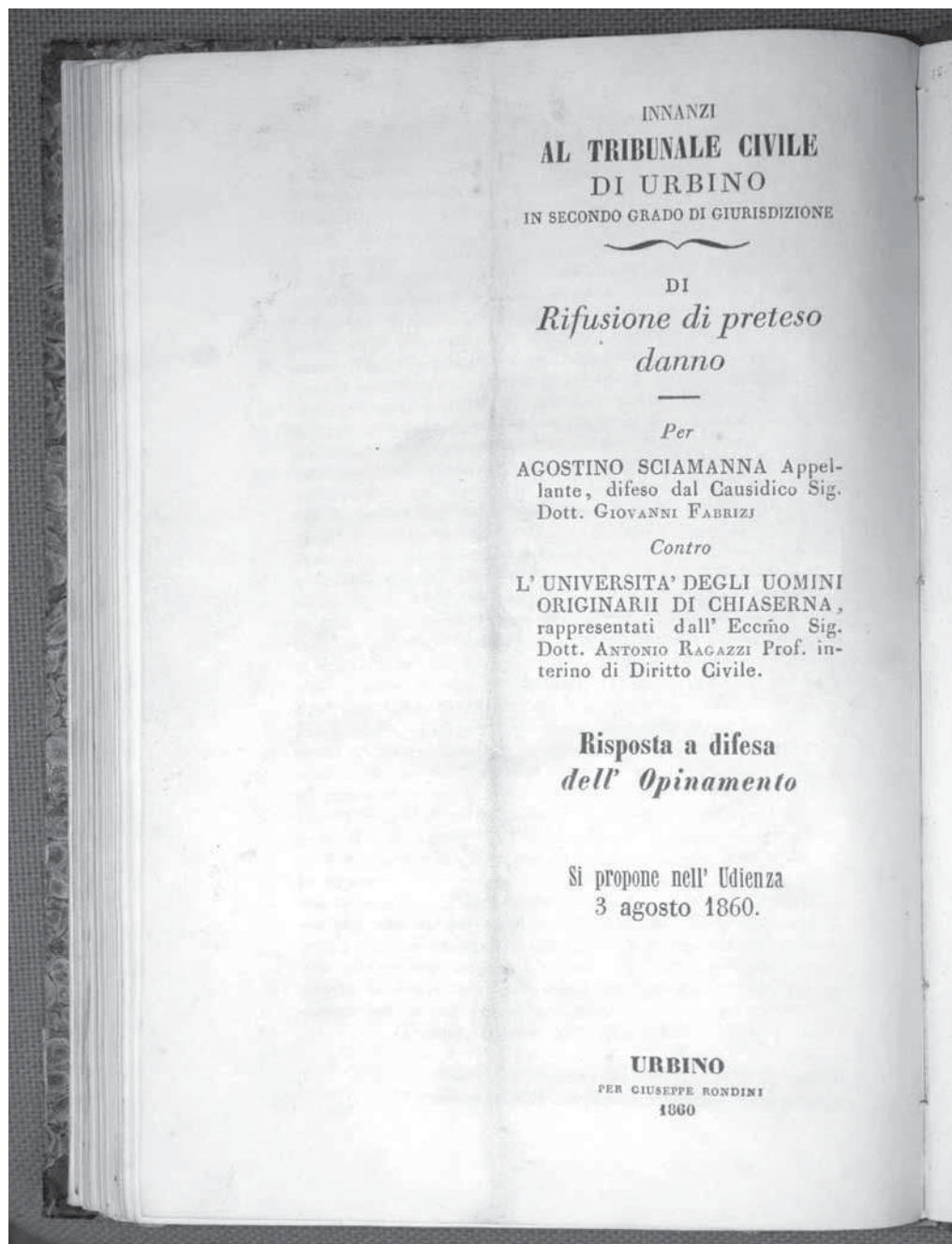
contare a prestare il giuramento in figura di Rei Conveneriti, coloro che sono manifestamente estranei al tema della causa. Concludiamo, l'esistenza materiale di un Citaduo in giudizio è un fatto dell'Atto. Quindi non può dare per se alcun risultato giuridico, la somma la controversia che oggi si agita, comunque cada sopra l'articolo incidente degli interrogatori non ha altro questo logico di questo all'infuori. — In concreto Brancuti e il Canonico Anator, come esecutori testamentari, quali facoltà potevano attribuirsi nella soddisfazione del legato che addimandasi dalla Ottaviani?

§. 12. Considera finalmente l'Opinamento — Ora impartito, che trovansi in giudizio anco gli eredi, i primi Citati stanno in causa nella qualifica di esecutori testamentari, e come tali, ed in concorso cogli eredi non sembra alle-ribile il non dover stare in giudizio, tanto più che una volta regolarizzati gli atti dell'attrice senza alcuna eccezione ed opposizione dei primi convenuti, ne sarebbe stato sanato ogni difetto. (Cod. vig. §. 778, 780, 784, N. 1.) Anche la citazione chiamò i nostri Clienti a soddisfare il legato, ravvisando in essi la sola qualità di esecutori testamentari. Ma quindi senza meno nasce la difficoltà. Da noi si sostiene, che gli esecutori del testamento non possono essere convenuti dai Legatarii, allorché esiste l'erede, e non si versa in un caso di eccezione. Che d'altronde a termini del §. 778, 780, 784, N. 1 della vigente Prassi sia stato tolto di mezzo ogni vizio, non potremo mai capitarcene. Ed infatti il §. 778 non contempla il difetto di azione, ma nullità di forma che commettansi nella ordinatoria del Processo. Laonde pel più celere corso dei giudizi fu saviamente sancito dal Legislatore, che tali irregolarità non potessero più affluire, passati tre giorni dalla produzione in Cancelleria dei singoli atti. Per altro e assai meno accomodato l'altro §. 784 inciso primo, dappoiché oggi non si disputa del difetto di citazione, ma sibiue si tratta del difetto di azione, onde è fuori di luogo il ricordare, che è supplita la mancanza della citazione, allorché la parte non citata compare in giudizio e deduce le sue ragioni o difese sul merito; senza all'gare la nullità.

§. 13. Per questi motivi abbiamo fede, o Rno Monsignore, di avervi pienamente convinto sulla giustizia dell'Appello, e perciò sulla necessità di recedere dall'Opinamento. Infatti il Canonico fu D. Luigi Valcelli a chiare note indicò di quali diritti e poteri volesse rivestiti gli esecutori testamentari. Essi eran destinati a giudicare le contro-

versie fra gli eredi, a sorvegliarli a dir breve, affinché i fini del testatore non fosser frodati. Potevano insomma arrogarsi un' autorità tutoria; ma se avesser voluto tener le veci degli eredi, e distribuire i legati, avrebbero sorpassato la volontà del delinquo. Il che rispetto al legato richiesto dall'Avversaria Francesca Ottaviani di legghieri si raccoglie, se inoltre pongasi mente, che il divieto di aprire la cassa fu rivolto agli eredi. Questi dunque erano gli unici, che, a previsione del Canonico Valcelli, avevano obbligo di dare effetto alla disposizione. S'arrogò che quando il testatore volle estendere l'ufficio degli esecutori anche ai legati, la fe' palese. Perciò non cade dubbio, che le parole del testamento confinino le incumbenze dei nostri Clienti entro i limiti di un mandato, che certo non abbraccia le azioni attive e passive, le quali sono annesse alla qualità ereditaria. Conosciuto coll'esame del testamento il mandato degli esecutori, è errore il discostarsene per ampliare gli incarichi. L'esecutor testamentario, creazione della Giurisprudenza innestata agli statuti, è un mero mandatario che deve seguir fedelmente la lettera del mandato. Di ciò fa fede il riverito Giureconsulto di Francia, il Presidente del Senato Imperiale, lo Strybio, il Graziani, il Sabelli, il Costantini, il Cardinal De-Luca, ed altri dotissimi Giurisperiti negano recisamente, che i legatarii abbiano azione a conseguire i legati degli esecutori testamentari, eccetto che il testatore non avesse istituita la Causa. Più che per giustissimo privilegio debbe emanciparsi dalla osservanza delle regole comuni. Qual meraviglia? Il quasi contratto, unico appoggio per chiedere i legati con l'azione personale eli mai vincola? Non per fermo gli esecutori testamentari, ma sibiue gli eredi. Il che dorrà convivere la stessa Contraddittoria, che raggiunse cotanto degli esecutori testamentari, senza perder di vista il Diritto Romano. D'altra parte l'Opinamento se non ha accettata questo teorico, non le ha ne manco poste decisamente in dubbio. Bensì ha creduto, che fosse un fuor d'opera l'andarsene occupando. È stato detto, che per ammettersi le posizioni, bastava l'esistenza in causa de' nostri Clienti; che poi non occorreva anticipare una questione spettante al merito. Ma questo ragionamento cade distrutto anche pel solo riflesso, che le posizioni vennero deferite nel supposto, che i Sigg. Brancuti e Canonico Anatori, avessero obbligo di stare in giudizio come incaricati dal Testatore a distribuire i legati. Finalmente non regge il soggiungere, non potersi dagli esecutori testamentari disconoscere oggi la parte che presero nel le-





Illmi ed Eccmi Signori

S. 1. Avviso l' egregio Avvocato, il quale oggi ha assunto il patrocinio del Consorzio Chiasernese, che il vostro Opinamento, o Giudici prestantissimi, dipartendosi dal primo Giudizio del Governatore di Cagli abbia avuto in minor pregio i testimonj di quel che l'apoca, a cui il controverso contratto si volle raccomandare. Il che non poco dal vero si allontana, anzi dobbiam crederlo un ingegnoso elio trovato suggerito dall' interesse della Difesa. Chiunque facciasi a considerare l' Opinamento, che voi o Signori avete profferito, di leggieri s' avvede, che il *perno principale su cui s' aggira il ragionamento da Voi tenuto* non tanto comprende l' indagine della Scrittura di vendita 29 maggio 1854, quanto ancora le risultanze dei testimonj che dall' una parte e dall' altra a sostegno s' invocarono. Di fermo la scrittura di vendita suggerla le deposizioni dei testimonj che s' indussero da Agostino Sciamanna nostro Cliente, vale a dire mette viepiù in evidenza che ad esso Sciamanna non solo fosse alienata la frazione della Selva Consorziale che sotto la strada s' estende, ma ben anche il tratto superiore verso il confine, il quale divide i beni delle XII Famiglie originarie dai possedimenti del Cav. Bartolucci. Tuttavolta, per quanto s' attiene all' estensione del taglio venduto, i diritti di Agostino Sciamanna riescono egualmente chiari e dimostrati col solo soccorso dei testimonj. I quali invero deponendo sui fatti che direttamente tengon rapporto colla questione, vogliansi riguardare più presto che un elemento secondario ed accessorio, l' elemento fondamentale della causa. Per verità la bella e matura analisi con cui Voi, o Egregii, avete reso giudizio dei testimonj, appien ci convince che sovr' essi fissaste ogni più che secondaria e passeggera attenzione. Quindi a rimuoverne qualsiasi dubbio, divisiamo in primo luogo difender l' Opinamento dagli attacchi che gli si mossero sul valore della prova testimoniale, per poi scendere al secondo assunto, che è la mentovata scrittura di vendita 29 maggio 1854, la quale mostra con la stessa chiarezza il buon dritto del nostro Cliente. Che se infine l' Avvocato oppositore s' affida *sopra tutto nella vostra perpeticua e docilità* per condurvi al suo intento, per ciò appunto la stessa Vostra perpeticua ne fa sicuri del contrario. Lo esternate

- 2 ragioni non furono il frutto d'un effimero convincimento che presto piega d'oggi aura al soffio, ma emersero da maturato esame, ma tener ragione degli argomenti contrari che furon molti e studiati. Se le XII Famiglie non s'arresero all'evidenza che slogora nell'Opinamento, dove attribuirsi alla stolta caparbia di chi presiede il Consorzio. Nè gli Aversarij abbian lusinga di recar nuovi documenti, dappoichè l'epoca del contratto non è mutabile, e l'aringo della prova per testimonj (già è lungo tempo) in Prima Sede fu chiuso. Noi dunque prendiamo la penna con mano sicura.
- 3 §. 2. L'ordine che abbiamo stabilito di osservare ci conduce al §. 18 della contraria Risposta. Qui si consacra la prediletta tesi che vuole infallibile il villano carbonajo Paolo Rabbini, cui il Fattore del Consorzio confidò l'incarico di stimare il valore del bosco. In questo intendimento si allegano le Decisioni 219 N. 6 e 323 N. 6 part. 12. Recenziori; la Decisione 819 part. 18 tom. 2 N. 5 della medesima collezione, e finalmente la Decisione 1013 N. 4 avanti Molines. Però il testo di quelle Decisioni non fu fedelmente trascritto, ond'è che colle stesse sue armi possiamo e vogliamo ferir l'Aversario. E vaglia il vero, la Decisione 219 N. 6 non riconosce affatto il criterio dell'assoluta credibilità del perito, ancor che deputato per concordare volere delle parti. Riferiamo le genuine parole della Decisione — *Nec obstat visum est, quod de electione Maruscelli, et commissione illi facta ad estimandum, aliunde non constat, nisi ex illius assertione, quia perito attestanti se ad instantiam alicuius partis electus, circumscripto ejus interesse, et de commissione sibi facta creditur*. *DONEC DE CONTRARIO PLENE DOCEATUR* — È falso adunque che la fede dovuta ai periti non debba mai vacillare e cadere, sebbene più testimonj concorrano a smentirla. Sia pur grave e solenne l'autorità dei periti, ma l'autorità del vero è ancor più grave e solenne. Così è mestieri intendere la seconda Decisione, cioè la 323 N. 6 della stessa parte 12 delle Recenziori. Per altro non disentiamo che pria d'annullare le perizie giudiziali col mezzo dei testimonj, vuolsi procedere con molto riserbo. Nè si opponga la Decisione 819 part. 18 tom. 2 N. 5, poichè anch'essa fu a bello studio mutilata. Se la Sacra Rota aggristò in quell'incontro una fede pienissima ai periti, e rifiutò ogni assenso ai testimonj, oltre che un istromento scemava forza alle loro deposizioni, occorreva il caso che essi periti eran stati deputati dal Giudice col consenso delle parti. — *Quibus non res-*
- stant quamplures testes ad excludendum damnum, quia contra eos stat instrumentum et concurrunt iudicium et relatione peritorum a JUDICE ELECTORUM, qui pariter prevalenter testibus — In fine per l'identico motivo di anettere a un perito qualunque tutta la fiducia di cui è degno soltanto quello eletto dal Giudice, nella Decisione 1013 N. 4 avanti Molines fu tolto il nome dell'Autorità che avea nominato il perito. Infatti per ridonare alla Decisione la sua integrità conven leggere — *Controveria hujusmodi jam reperitur definita mediante deputazione periti AB EMINENTISSIMO PRODATARIO tunc temporis de consensu partium facta, cui quidem relatione etc.* — Paolo Rabbini pertanto, non onorato dal Giudice della qualità di perito, appartiene alla categoria dei testimonj, e fu senza meno indotto ed esaminato in figura di testimonio. Il Sig. Buffalini, il cui giurato refero fu inserito negli atti, e non contestui indossò in Prima Sede la veste autorevole di perito. Bensì Buffalini ignaro dei termini del contratto, se stimò il supposto danno, non fornì alla causa alcun proficuo elemento. Laonde non possiamo menar buono il §. 17 della contraria Risposta, ove con risoluta sentenza si afferma — *La deposizione pertanto del perito non può nel nostro caso considerarsi siccome quella di un semplice testimonio, ma equivale alla relazione che nella qualifica di cui per comune consenso delle parti fu rivestito, somministra intorno alla commissione da sè eseguita*. Onde ciò che egli con suo giuramento affermò intorno all'adempimento della ricevuta commissione e al disimpegno del proprio ufficio, non solo deve prevalere a qualunque altra deposizione di testimonj, ma deve essere considerato siccome parte integrante del contratto, ed espresso nel medesimo dagli stessi contrattenti; che riponendo in lui la propria fiducia, dichiararono di volere rispettivamente comprare e vendere quell'apprezzamento della selva Parrocchia unicamente che era stato da lui apprezzata
- §. 3. Ridotta al suo giusto valore la deposizione di Paolo Rabbini, è altresì atterrito il principale sostegno dell'Università contraddittrice. Ora pertanto è prego dell'opera volgere il discorso agli altri testimonj, per ribattere a mano a mano i diversi appigli che si posero innanzi contro l'Opinamento.
- §. 4. Per primo, chi sostiene le parti contrarie si è fittamente che la dimanda promossa dall'Università non solo s'appoggia alla testimonianza di Paolo Rabbini, ma a quella estenzio di Domenico Stefanelli. Parve altresì che l'Opa-

namento non avesse il testimonio nella debita considerazione (§. 19 della Risposta). Certo dov'è ricercare agli Avversari, che le loro sollecitudini nel procurarsi i testimoni non giungessero lo scopo, e abortissero al Carbonajo; ma perchè essi non osservarono il contratto? Il vero si è che Domenico Stefanelli nulla pone in essere. Infatti non seppero confermare il documento stragiudiziale, in cui deposero che, dimandati dal Segretario del Consorzio Revindo Caico Luchetti i confini della selva venduta, per annotarli nella Scrittura, tanto i compratori che i rappresentanti dell'Università concordemente rispondevano — *Che per la macchia Varrocchia vi erano i confini naturali del fosso e della strada* —. In quella vece lo Stefanelli si restrinse a dire che le parti mostrarono soddisfazione del contratto; del resto non aver memoria se il Canonico Luchetti facesse delle ricerche per conoscere i confini, e solo intese che si vendevano i due appezzamenti di macchia stimati da Rabbini (Som. N. 9). Innanzi tutto dobbiamo avvertire che il Contradittore accusò ingiustamente l'Opinamento d' inconsideratezza. Ben è altrimenti, poichè Voi, o Signori, rilevaste la sostanzialissima differenza fra le attestazioni stragiudiziali del testimonio e il giurato di lui esame. Quinci per fermo era mestieri porre attenzione; imperocchè escludendosi, che anche pel detto dello Stefanelli, la Selva Varrocchia fosse confinata ai pretesi suoi limiti naturali, la strada ed il fosso, rimaneva al Consorzio un unico testimonio, la cui indoneità, a rimpetto delle molte prove contrarie, risultò manifesta infini dai primi momenti. Non giova per ripararsi dalla sconfitta il soggiungere, apprendersi per lo Stefanelli medesimo che erano stati venduti i due appezzamenti di macchia stimati da Rabbini. Noi non disputiamo se Rabbini dal Fattore del Consorzio ricevesse l'incarico di stabilire il prezzo della selva, bensì neghiamo che la vendita e la stima si circoscrivessero alla sola parte del bosco che ha per confini la strada ed il fosso. Questo è invero il nodo da disgiungersi, dir si vuole, fin dove s' estendesse la stima. Su cui non potendosi sperare alcuna luce dallo Stefanelli, che chiamato in Giudizio ebbe in errore di macchiarsi di spergiuro, dobbiamo aspettarla dai testimoni prodotti da Agostino Sciamanna. Da ultimo mette bene il richiamare il §. 22 della precedente Allegazione 16 settembre 1859, ove si esposero le necessarie osservazioni sul testimonio Domenico Stefanelli.

§. 5. Intanto non facciam silenzio che con squisita arte difendeva il Contradittore dal §. 20 al 27 volte a suo profitto

ogni benchè menoma circosanza per adunare di nuovi numeri l'interessante Carbonajo. Sulle quali argomentazioni, al presentarsi dell' opportunità, ci riserbiamo a far parola.

§. 6. E dimostrato a fior d' evidenza dai testimoni Ottaviani e Betarelli, che il circuito del bosco venduto a Sciamanna non restringevasi sotto la strada, ed il fosso. Afferma Ottaviani che — *I confini della macchia Varrocchia furono stabiliti da Cenciati a PONENTE SOPRA LA STRADA FINO AL SECONDO FOSSE VERSO L' ABAZIA DEL CAVALLIERE* —; Gregorio Betarelli attesta — *Che il perito stimò la parte di macchia Varrocchia ANCHE SOPRA LA STRADA, giacchè vide che accedette anche in quel punto assieme agli altri. Sestilio Galeotti insegnava i confini, e si esprime che bisognava essere attenti A NON VENDERE LA MACCHIA DEL CAVALLIERE, che confina col tratto di macchia dell' Università di Chiaserna, POSTO SUPERIORMENTE ALLA STRADA SUDETTA. Io non vidi a designare i confini perchè rimasi nella strada. . . e da quanto intesi dalle parti IL TAGLIO SOPRA LA STRADA dovea estendersi sino al terreno solido che in parte è del Cavaliere e in parte dell' Università* —. Senonchè al §. 29 il Difensore del Consorzio tace di contraddizione i due testimoni. — *E vi rammenteremo in primo luogo che il Betarelli e Ottaviani sono fra loro in contraddizione nel designare i confini della macchia Varrocchia, la qual discrepanza non è di poco momento* —. Ma la contraddizione ov' è? Non venne affatto accennata, onde si conosce chiaramente che talvolta l' odierno Contradittore giura in verba magistris, cioè s' attiene senz' altro al detto del suo Antecessore. Però non scorgesi nè discrepanza, nè contraddizione fra essi Betarelli e Ottaviani, comunque ogni lor parola s' assoggetti al più rigido sindacato. Per vero il punto d' essenza consiste nel ricercare, se ambedue i deponenti concordemente comprendessero nella vendita anche il restante del bosco la Varrocchia, il quale sorge sopra la strada ed il fosso, e tocca da vicino la proprietà Bartolucci. Nè in questo tu trovi la più lieve differenza fra l' uno e l' altro testimonio. Che se Betarelli al paro di Ottaviani non vide a segurare i confini, ciò non importa nè discrepanza, nè contraddizione, mentre, come egli medesimo ne fa fede, non si recò insieme con gli altri nella parte superiore della selva. Non però di meno ci assicura che il Perito, Sestilio Galeotti, Cenciati e compagni vi si portarono per riconoscerne i confini; che Galeotti nel mostrarli a dito

6 forte insisteva che non s'usurpasse per equivoco porzione della selva confluyente; che infine gli riferiron le parti qual fosse stata l'estensione del taglio sopra la strada. E dunque ben manifesto che la vendita s'allargò al di là dei termini naturali che oggi si vogliono imporre alla Varrocchia. E qui si noti che la linea di confine indicata da Ottaviani è identica a quella di cui fa cenno Bettarelli, imperocchè amendue ripongono in quella parte (che è il lato ovest del bosco) le proprietà Bartolucci, le quali conformemente incontrano ne' monti, ora le boschaglie, ora alcuni to di terra dissodati offrono allo sguardo.

7. S'arroghe (§. 30 della Risposta) che Bettarelli mal si sarebbe apposto nel ritenere che Paolo Rabbinì stimasse la selva anche nella parte superiore alla strada, poichè questi colla conducevasi spinto unicamente dal desiderio di osservare e riconoscere la selva spettante al Cav. Bartolucci di padrone. Per certo è di molto peso che Paolo Rabbinì confessi di essersi trasferito nell'atto che vendevasi il bosco del Consorzio a Sciamanna. Tuttavolta non sussiste che Gregorio Bettarelli arguisse da quella sola circostanza, che il contratto non limitavasi allo spazio che stendesi sotto la strada. E per primo Sestilio Galeotti in unione a Rabbinì ed altri scorreva la parte superiore della Varrocchia all'in di rinvenirne i confini; esso Sestilio non ommise di avvertire che bisognava essere attenti a non vendere la macchia del Cavaliere. (Si veggia circa tal proposito il §. 13 della memorata Allegazione 16 settembre). Infine udì Bettarelli dalle parti medesime, che il taglio sopra la strada avea fatto parte del contratto, e che ne era stata determinata l'estensione. Ebbe dunque il testimonio un cumulo di ragioni per convincersi, e non giudicò a caso conforme si obbietta.

8. Non è meno chiara e concludente la deposizione di Pietro Buricchia, e invano s'affatica contro l'Opposizione. L'Opinamento notò la perfetta corrispondenza di questo testimonio cogli altri due, e noi dimostreremo che non cadeva in inganno. Attestasi infatti da Buricchia — *Memore io mi trovava a fare il carbone nel detto punto di macchia assieme a Francesco Cavallini un giorno, che non ricordo, vidi poi giungere Grigolone di Cantiano, Sciamanna Agostino, e Sestilio Galeotti ed altri che non conobbi, fra quali intesi dire che vi era certo Sig. Baldacchi. Fidi che tutti insieme, A MENO DI GREGORIO BETTARELLI, PERCORSERO LA MACCHIA DETTA LA VARROCCHIA TANTO AL DI SOPRA, CHE AL DI SOTTO DELLA STRADA, e dopo A ME s'avvicinò Gri-*

7 gione che era Masaro dell'Università di Chiaserna, che avevo pregato a vendere un altro tratto di quella macchia per fare il carbone, ed a quell'oggetto il Grigolone mi aveva promesso di favorirmi... e disse che più non poteva annuire alla domanda tanto mia che del compagno, PERCHÉ LA MACCHIA SI VENDEVA TUTTA IN CORPO, E CIOÈ TANTO SOPRA CHE SOTTO LA STRADA AD AGOSTINO SCIAMANNA —. (Somm. N. 5).

La deposizione per sé medesima si raccomanda, e non ha d'uopo d'aiuto. Bensì gli Avversari a tutto potere sostengono che ella è annientata dalla testimonianza di Francesco Cavallini. Per la qual cosa innanzi che discorrere della pretesa contraddizione, è mestieri dar conto di ciò che venne riferito dal Cavallini medesimo. L'Opinamento che fu esattamente non isfuggì affatto il confronto de' due fedelissimi, onde ci facciamo un pregio di camminare su quelle orme.

9. Francesco Cavallini depose quel che siegue. — *Un giorno mentre ero a lavorare il carbone con Pietro Buricchia in un pezzo di macchia vocabolo La Varrocchia comprato dall'Università di Chiaserna, vidi venire nell'altro tratto di macchia cinque o sei persone, fra le quali vi era un tal Grigolone, Sestilio Galeotti, Sciamanna Agostino, Gregorio Bettarelli e Gioacchino Ottaviani, i quali si posero a girarla dalla parte di sotto della strada, quale strada conduce alla Fonte del Foggio. In quell'incontro intesi dalla stessa gente che avevano un perito con loro per stimare tutta quella macchia per venderla, ma a me non mi constò il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse stata poscia venduta, e nè a chi, se non per detto degli altri, che la dicevano venduta ad Agostino Sciamanna —. (Somm. N. 6).*

Dopo di che rileva il sapere quanti e quali siano i punti di disaccordo e di contraddizione fra i sunnomati Deponenti. Per schierarvi in mostra, o Signori, tutto l'apparato delle contrarie induzioni, crediamo opportuno il recar per intero il §. 31 della Risposta. — *Contraddizione altresì scorgesi nelle deposizioni degli altri due testimoni Buricchia e Cavallini. Laddove infatti il Buricchia pretende che la macchia dal Cenciatti, Sciamanna, Ottaviani, Bettarelli ed altri (che vi accedettero allorchando egli insieme al Cavallini suo socio nell'acquisto di una parte della medesima vi stavano lavorando) fosse percorsa nella parte ancora superiore alla strada, il Cavallini per contrario depone di aver veduto girare dai sopradetti nella parte soltanto inferiore alla strada. E mentre il Buricchia aggiunge che in unione*

8

al Cavallini aveva in questa occasione richiesto al Fattore del Consorzio che loro si vendesse un'altra porzione della detta macchia, e che il Fattore rispose di non poterli fare, perchè non aveva più di quella richiesta. Ma di questa richiesta, nè di questa risposta. Né d'altronde può dirsi che allorquando fu percorsa la parte superiore della macchia, e allorquando ebbe luogo il colloquio fra il Fattore e Buricchia, il Cavallini fosse assente, imperocchè ambedue li testimonj convengono pienamente in questo di essersi trovati presenti stando ivi a lavorare e prima, e nel tempo, e dopo che fu eseguito l'accesso alla macchia, la designazione dei confini, e la stima della medesima, come rilevasi dal complesso delle loro deposizioni. — Ma di leggieri si eliminano le nemiche istanze. E primieramente non può esser Buricchia redarguito di falsità, se Francesco Cavallini non asserisce che la Varrocchia fu visitata ed esplorata anche sopra la strada; dappoi che sebbene Paolo Rabbini asseverantemente neghi di aver stimato quell'ulterior tratto di bosco, ammette ciò non di meno di essersi ivi ancora condotto. — Per cui in dopo aver fatta detta stima (esame di Paolo Rabbini) MI PORTAI AL DI SOPRA DELLA DETTA STRADA per vedere la macchia appartenente al mio padrone. — (Somma. N. 7). Per lo che acquista tutto il peso il pensiero dell'Opinamento, che Cavallini si fosse allontanato dal bosco allorchè la Varrocchia era percorsa nella parte sovrastante alla strada, o che egli non ci avesse posto attenzione. Il medesimo osservasi al §. 17 dell'Allegazione 16 settembre — ivi — Ma di questa guida Francesco Cavallini punto non esclude che la Varrocchia fosse successivamente esplorata nella parte esteriore la quale sovrasta alla strada, dovendosi supporre che tutto il giro della selva non si comprese in unico istante, è ben possibile che Cavallini si fosse già allontanato dal bosco, allorchè coloro che ispezionavano le piante traggitarono dalla parte inferiore alla parte superiore. — D'altra parte è un puro supposto che Pietro Buricchia congiuntamente a Cavallini si dirigesse in quell'incontro al Massaro del Consorzio affin di comprare in società un altro tratto della Varrocchia. In vero, non fu menomamente accennato dal Buricchia, che egli nella poco favorevole congiuntura in cui tutta la macchia alienavasi a Sciamanna, si risolvesse a far quella richiesta. Anzi l'esame del testimonio manifestamente prova l'opposto, e cioè che aveva pregato in precedenza il Massaro medesimo a cederli in vendita una nuova porzione del bosco. Ed è a supporre o che al-

9

lora il Cavallini si trovasse presente alla dimanda, o che ella venisse diretta anche a di lui nome. Grigolone adunque, ossia il Massaro, rammentando la data promessa faceva conoscere a Buricchia, che stante il contratto il quale concludevasi con Agostino Sciamanna, più non poteva assecondare i desiderj di lui e del Cavallini. Del pari non si può ammettere che dovesse questi di necessità il discorso udire del Massaro; in quella vece dobbiamo ritenere, o che esso Cavallini fosse già partito, o che inteso alla fossa dei carboni non l'ascoltasse. Infatti il ripetuto Massaro rivolse quelle poche parole al solo Pietro Buricchia, e non a Francesco Cavallini. — A ME (cioè al suddetto) SI AVVICINO GRIGIOLO-NE E MI DISSE CHE NON POTEVA ANNUIRE. — (detto Somma. N. 5). Ed è pur manifesto, che quantunque a Buricchia e Cavallini fossero occupati a lavorare il carbone in quella medesima frazione della Varrocchia, che per ragione di società loro apparteneva, non conseguiva però che formassero quasi un solo corpo, e l'uno non potesse di qualche intervallo dimorar lontano dal compagno. Il tratto di macchia acquistato, comunque s'immagini di massima estensione, non poteva essere sì angusto che il breve discorso da Grigolone a Buricchia indirizzato, dovesse necessariamente giungere alle orecchie altresì del Cavallini, che non intrattenevasi ivi per ozio, ma per eseguire le sue faccende. Ad escluder tuttavia che Cavallini si fosse allontanato, soggiunge il Contraddittore esser certo che mai si mosse, fino a tanto che Buricchia rimase nel bosco, e ciò arguisi dal complesso delle deposizioni degli stessi Buricchia e Cavallini. Ma lode al vero, in qual parte de' loro esami si raccoglie la continuata permanenza di Cavallini? Pietro Buricchia semplicemente espone, che allorquando Grigolone di Cantiano, Agostino Sciamanna, Sestilio Galeotti ed altre persone si portarono nella selva, egli insieme a Francesco Cavallini era intento al carbone, nè in seguito disse più verbo del compagno, il quale poteva essersi discostato. In egual maniera la continua dimora di Francesco Cavallini non emerge dalla sua deposizione. Non v'ha dunque nè discrepanza, nè contraddizione fra Buricchia e Cavallini, purché ben si rimirino tutte le circostanze. Oltre quanto poi ha egregiamente considerato l'Opinamento, cade quindi in acconcio il giovarsi dell'autorità del Costantino al Voto 147 N. 15 allegato al §. 17 della ridetta Scrittura 16 settembre.

5. ro. Nè trascureremo inoltre di sostenere con lo stesso Vostro Opinamento, che da Francesco Cavallini esandio si ha un indizio che la Varrocchia fosse stimata anche nella

3

parte superiore. Costui depose nell'esame: — *In quell' incontro intesi dalla stessa gente che avevano un partito con loro per stimare TUTTA QUELLA MACCHIA PER VENDERLA* —. Al §. 3^o della Risposta si afferma che — *Le suddette espressioni debbono intendersi analogamente a ciò che erasi detto in precedenza, vale a dire relativamente a tutta quella macchia che era stata percorsa e visitata, che al dire del testimone era la inferiore alla strada solamente* —. Ma il contesto della testimonianza non permetteva tal restrizione. In vero, dopo aver premesso Francesco Cavallini che insieme a Pietro Buricchia fece il cartabone nell'appezzamento comprato, asserì che nel tratto rimanente della Varrocchia giunsero varie persone, le quali la percorsero dalla parte di sotto della strada. Ora è aperto a chiunque sappia comprendere, che il soggetto del discorso era la selva Varrocchia, onde le altre espressioni (*intesi che avevano un partito per stimare tutta quella macchia*) vogliono riferire non alla frase incidente, ma al nome principale. In fine, come a rincalz degli addotti argomenti, si fa a dire il Contraddittore (§. 33) che Buricchia non solo è testimone singolare, ma è manifestamente mendace. Imperciocchè se fosse vero che il Fattore del Consorzio gli avesse partecipato il contratto con Sciamanna, egli ne avrebbe reso consapevole il Cavallini, ma questi nel suo esame mostrasse ignaro come ne porgon documento le sue parole — *A me non consta il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse poscia venduta* —. Però ogni difficoltà vien meno se alle riportate parole s'aggiungan le altre e si compia il periodo. — *A me non consta il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse poscia venduta, e nè a chi, se non per detto degli altri, che la dicevano venduta ad Agostino Sciamanna* — il vero dunque si è che Cavallini conobbe per relazione altrui il tenore del contratto, e non risulta menomamente che egli non ne avesse alcuna conoscenza.

§. 11. Per non ispezare noiosamente il discorso crediam congiungere in uno i §§. 34 al 41 della Risposta. ove si tien proposito delle eccezioni personali cui pretendon soggetti i testimoni Ottaviani, Bettarelli e Cavallini. Cambiati appena i termini ricautasi, o Signori, la vecchia canzone. Dapprima s'osserva che Bettarelli è zio materno di Agostino Sciamanna, e che Cavallini è di lui cognato, quindi non potersi attendere né le deposizioni dell'uno, né quelle dell'altro. A questa obbiezione soddisface bastevolmente l'Allegazione 16 settembre §. 12 sul conto di Bettarelli,

e che vale anche per Cavallini — *Beni l'eccezione della parentela nella linea collaterale non travalica il primo grado. Ne fa fede il §. 636 di Procedura* — Non potranno ascoltarsi come testimoni... 2.^o i parenti o affini in linea retta, i FRATELLI GERMANI E CONSANGUINI. NEL, il congiuge di una delle parti — *Perciò nella peggior ipotesi Gregorio Bettarelli potrà annoverarsi nella classe di quei testimoni, che giusta il §. 627 sono rimessi alla saviezza dei Giudici, i quali ne debbono ponderare le deposizioni* —. Ma Bettarelli *ex demonstratis* è perfettamente concordante con Gioacchino Ottaviani e con Pietro Buricchia, dappoichè l'uno e gli altri stabiliscono indubitabilmente, essersi inclusa nella vendita della selva anche la frazione che giace sopra la strada. Francesco Cavallini retamente inteso s'accorda con Pietro Buricchia — *Eum qui judicat (L. 3 §. 1. ff. De testibus) magis posse scire quantum fides habenda sit testibus* —. Se adunque al prudente criterio dei Giudici fu dalla Legge riservata la libertà o di ammettere, o di rigettare le deposizioni dei testimoni che pel vincolo men prossimo di parentela, o affinità, non sono rimossi dal testificare; or nella presente Causa informarsi con piena fiducia alle attestazioni dei due testimoni. Siegue all'anzidetta eccezione una seconda ove davvantaggio s'esercitò l'acume contrarii: bensì risparmiando per benignità dei fati Buricchia e Cavallini, gravita non solo su Bettarelli, ma anche su Gioacchino Ottaviani. Voi tosto immaginate, o Signori, di che si tratti. Per appunto anch'oggi si mena rumore perchè Agostino Sciamanna, Ottaviani e Bettarelli comprarono in comune la selva Rovere, e una sola scrittura servì per stipularne le due compre, e perchè lo stesso Sciamanna garantì solidamente i contraenti. Ma con diffuso ragionare fu tolta di mezzo la fatta pretesa nei §§. 7 al 10 della ripetuta Allegazione 16 settembre, e bellamente ne fu motto l'opinamento — *Alle deposizioni poi dei prefati Ottaviani e Bettarelli è da prestarsi fede, essendochè non sono socii dello Sciamanna nell'acquisto della Varrocchia* —. Nel tratto di macchia (così Ottaviani) in cui nasce questione tra l'Università e Sciamanna io non vi ho ALCUN INTERESSE, giacchè detta macchia fu comprata dal solo Sciamanna. — *Egualeme atterra Bettarelli, ed egualmente la Scrittura 29 maggio 1834 stabilisce due distinte compre. Difatti all'art. 9 legge: — Quantunque sieno tre gli acquirenti, Sciamanna però compra per sé la sola selva Varrocchia, e gli altri due, cioè Ottaviani e Bettarelli,*

acquistano la macchia Rovero —. Ciò premesso, non cade dubbio che nelle questioni estranee alla Società, la qualità di socio non osta come difetto personale per respingere la testimonianza a favor del consocio. — Regola est. quod socius ubi agit de re comuni testis esse non potest, et Limitatur ista conclusio ut non procedat quando causa defensionis esset separata, vel non ageretur de re comuni, vel propria unius sociorum, tunc enim socius admittebatur. — Così Mascardo De probat. vol. 3, Conclus. 131a. Vero è che Sciamanna si obbligò a pagare per Ottaviani e Bettarelli, più entrò in seguito a parte con essi nel taglio della selva vocabolo Rovero. Però, siffatta obbligazione e società non distruggono l'identità e diversità del contratto di compra della macchia Varrocchia fatta dal Sciamanna, il quale non si unì con alcuno, e stipulò tutto a suo profitto, siccome fecero gli altri due rispetto al bosco Rovero. — Se non che cavillosamente tutor si sostiene: 1.º Esser bastante impedimento il vincolo in genere di socio in Bettarelli e Ottaviani, avvegnachè Socii jure quodam fraternitatis ligantur. L. 64 ff. Pro socio. 2.º Creder a dismisura la loro inidoneità, se pongasi mente che furon beneficiati da Sciamanna colla fidejussione solidale, nè potevan d'altronde cadere in sua disgrazia per non incorrere la pena della caducità nell'art. 8 dell'apoca contenuta. 3.º La deposizione di essi Ottaviani e Bettarelli tendere altresì in loro profitto, come quella che mira ad abbattere la fede dovuta al perito Paolo Rabbini. Per altro la irrilevanza di queste asserzioni si appalesa a occhi veggenti. E vaglia la forza del vero. Se tutti i Giureconsulti unanimemente insegnano che il socio non è inabile a testimoniare, laddove l'oggetto della deposizione non s'aggiri sugli affari stessi della società, ne conseguiva che l'alfarismo nei Digesti-ricordato procede sotto altri rispetti, i quali costituiscono alcune peculiari relazioni fra i socii. Ben poi ci ammiriamo che Bettarelli e Ottaviani tengansi testimoni meno idonei per ragione della gratitudine che debbon professare ad Agostino Sciamanna, il quale s'adossò, come fidejussor solidale, il peso dei pagamenti. Eccezione di tal genere contro la prova testimoniale fu fin qui dai Dottori ignorata, nè sappiamo se riscuoterà applauso. Imperciocchè questo abbian fermo nell'animo, che il rispetto al giuramento e la riverenza al nome di LUJ che non s'inganna, vincano di gran lunga un semplice ed il più delle volte transitorio sentimento di riconoscenza. Del paro non serve di alcun ostacolo alla veracità

di essi Bettarelli e Ottaviani, se nell'ottavo articolo dell'apoca di vendita imponevasi il patto che — Non facendosi i due socii nel tempo e giorno fissato, s'intenderà non fatta la vendita —. Senza dubbio riguardano i due abbozzi non solo il diverso e distinto contratto con Bettarelli e Ottaviani, ma la compra ben anche della selva Varrocchia. Dovendo adunque la pena ad un tempo operare su amendue i contratti, non è a presumere che Agostino Sciamanna per prendere una vendetta sulle persone da lui granitate, acconsentisse sì di leggersi a pregiudicare se medesimo, gli piacesse cioè di decedere da ogni diritto sulla selva Varrocchia per gli anni avvenire. Non ha quindi alcun fondamento la necessità in cui si trovano i sopradetti testimoni, di appagare Agostino Sciamanna nelle sue brame. In lui non può concedersi la terza eccezione, la quale falsa del tutto e immaginaria anzichè essa riscontra. Come negarlo? Suscitavasi forse alcuna lite fra il Consorzio e gli acquirenti della selva Rovero? Certo che no. Non possono pertanto contestare credersi mossi dalla brama di estendere estendo a proprio vantaggio i limiti del bosco di cui fecero acquisto. Se adunque per le fatte attestazioni distrusser la fede di Paolo Rabbini, non è a incolparne la loro mala fede, o il desiderio del lucro, ma convien riportare quest'effetto alla sua vera cagione, cioè la coscienza del vero a cui solo s'informarono i deponenti. Per cotale guida abbian noi rivendicati da ogni censura i testimoni di Agostino Sciamanna. Essi gettan per fermo le basi del contratto, avvegnachè stabiliscano l'estensione del taglio venduto. Qui giunti trapassiamo a dimostrare che la Scrittura 29 maggio 1854 nè li contraddice, nè tampoco gli smentisce.

§. 12. Alla bella prima ci si fa innanzi una riflessione che il Contraddittore coltivò al §. 2 della Risposta. Gli parve chiaro, che se Agostino Sciamanna chiamato in Giudizio dal Consorzio fin dalla prima Udienza richiese ed ottenne la prova per testimoni, quel partito unicamente abbracciassero, perchè disperava di appoggiar sue ragioni sull'apoca di vendita. Però dobbiam confessare che anche quest'argomento, come altri molti, è erroneo ed arbitrario. Infatti abbiamo veduto che i testimoni indicano i confini del taglio venduto allo Sciamanna. Or questi non furono specificati affatto nella Scrittura, la quale all'incontro in ciò si rimette agli accordi verbali già precedentemente conclusi; dir si vuole all'estensione al taglio assegnata nell'atto che si stimò la selva e si ispezionarono le piante. — Le due selve o boschiglie (art. 1.º dell'Apoca) si vendono ai suddetti

14

per la legna da tagliarsi pel carbone, secondochè loro furono personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna, e riservandone come appresso. (Somma. N. 2) — Agostino Sciamanna non ebbe dunque, come movente, il timore che l'epoca disfavorisse le sue mire, ma consapevole del proprio buon diritto, cercò di procurarsi anche una maggiore evidenza la mercè dei testimoni. S. 13. Abbondevolmente si dimostrò nelle precedenti Allegazioni, che la Scrittura non corrisponde affatto alle pretese del Consorzio, avvegnachè oltre al non contenere restrizioni di sorta, chiaramente fa comprendere che tutto il taglio della selva denominata Varrocchia fu comprato da Sciamanna. E poichè il ragionamento Vostro, o Signori, non è in questa parte men convincente e men manifesto, perciò reputiamo opportunissimo il produrlo a parola, pria di rispondere ai speciosi appigli che si studiarono dall'odierno Contradittore, sulla speranza di mutar aspetto alla Causa. — Dalle parole pertanto che intendonsi consegnate le due selve, l'una in vocabolo Rovere, l'altra Fosso di Varrocchia, e che Sciamanna compra per sé la sola bosaglia o selva Fosso della Varrocchia, senza far cenno di veruna restrizione in ordine alla quantità di essa macchia che intendevasi vendere dal Consorzio, debbesi ritenere che l'intera selva vocabolo Varrocchia siusi avuto in animo d'alienare dalla nominata Università al Sciamanna medesimo. Giova notare che in principio della Scrittura, dopo essersi detto che Agostino Sciamanna, Gioacchino Ottaviani e Gregorio Bettarelli di Frontone avanzarono istanza agli Ufficiali delle XII Famiglie originarie di Chiasma per la vendita di due appezzamenti di selva, o bosaglia, l'uno sotto il vocabolo di Rovere di Carri, l'altro di Fosso di Varrocchia —. All'art. 1.º leggesi: — Le due selve, o bosaglie, si vendono ai suddetti per la legna da tagliarsi pel carbone, secondo che furono loro personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna, e riservandone come appresso. — Le dizioni — secondo che furono loro personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna — pare debbasi intendere, che siccome due erano le selve che si alienavano, e diverse le persone che le acquistavano, era d'uopo accennare preliminarmente che a cadauno degli acquirenti doveasi assegnare la macchia che gli spettava, contraddistinguendole, e fissarne i rispettivi limiti con quella estensione però di terreno esistente in ciascuna delle selve vendute. Dalle successive espressioni poi — e riservandone come, appresso — apprendesi che il Consorzio voleva rite-

15

neri alcun che. Difatto è scritto all'articolo 6.º — Della selva o bosaglia vocabolo Rovere e riservato e dovrà lasciarsi intatto venti piedi di bosaglia in larghezza da ogni lato, e dall'altra vocabolo Fosso della Varrocchia quella quantità di foggi uniti, che furono segnati e convenuti sulla faccia del luogo stesso, anzi nella prima dovranno anche lasciarsi alquanti faggi che potessero abbinare per li trogoli, o per la fonte —. Che se non volevasi vendere a Sciamanna la parte della selva Varrocchia esistente sopra la strada, doveasi tenerne parola, e riservarla, siccome fu fatto dei faggi, ma nulla di ciò. Inoltre nei succitati articoli 7 e 9 non è dato scorgersi riserva alcuna di una parte della nominata macchia a favore della suddata Università. Argoe che pria di redigere la prefata Scrittura, il Perito era di già accaduto sulle due selve per fissarne il relativo prezzo e stabilirne i confini. Laonde (qualora non l'intera Varrocchia intendevasi alienare) non poteva sfuggire all'attenzione del Canonico Luchetti Segretario del Consorzio ed estensore dell'Apoca, di darne cenno in essa affine di garantire le XII Famiglie da qualunque abuso dell'acquirente. Sembra pertanto rilegarvi il dallo scritto siusi venduta la selva Varrocchia a Sciamanna senza veruna restrizione, talchè ne consegua che quello forma piena prova. — Primum enim visum fuit nullatenus posse controverti, cum Montanti habebant intentionem fundatam in instrumentum venditionis castri, quod facit probationem probatam, et rem certam — Così la Rota nella Decis. 103. N. 1, part. 5, tom. 1 Recent.

S. 14. Qual'è l'argomento principe, l'argomento vitale con cui la fidanza il Contradittore per ribattere ragioni si inconcusse, e si evidenti? Un'indagine procurata a gran fretta dal Consorzio pericolante nel vecchio catasto della città o territorio di Gagli Chì fu incaricato a redigere la relazione? Quello stesso Buffalini che stimò il credito dannato arretrato da Sciamanna, e della cui perizia tenne gran conto il primo Giudice. — E' vaglia il vero (così il S. 4 della Risposta) dalla pianta e dalle relative annotazioni redatte dal Perito Geomatra Buffalini (riportato Somma. N. 1) e desunte dalla locale ispezione, risulta a fior di evidenza in primo luogo che la selva in contrada Varrocchia altro non è se non una parte di una più vasta estensione di terreno chiamata nel suo complesso di rubbia 27. 1 Colle di Goezzano, designata nel vecchio Catasto sotto il N. 513, e alla quale fra gli altri confini si assegna pure quello della strada del Fonte del Faggio; e risulta in secondo luogo, che la parte superiore alla strada di

rubbia 7, e designata col N. 50. ha tutti altri vocaboli, fra quali quello di Campo Radice, e fra gli altri confini ha pur quello della strada a ponente. Dietro le quali ed altre considerazioni meritanamente conclude il Perito, che i confinanti notati nell'antico catasto, ed i vocaboli addotti fino da un tempo immemorabile stabiliscono adunque che il N. 501, Campo di Radice, non comprende il N. 513, Varrocchia, e così viceversa. — Ma questo formidabile Achille tratto innanzi dall'Avversario per tentare l'ultimo sortì, manca di ogni vigore. Allorché effettuavasi il contratto le nuove tavole del Censimento avevan già preso il luogo del vecchio Catasto, le cui indicazioni, chechè dicasi in contrario, erano irregolari assai più e confuse. E se le presenti Mappe dei fondi lasciano ancora a desiderare ulteriori perfezionamenti, ciò non dimostra affatto, che nelle questioni ove i tipi del Censo possono apportare utili schiarimenti, debbasi seguire la vecchia descrizione dei beni rustici, anziché quella vigente. A cui pertanto convien rimettersi per decidere se il N. 501 formi un corpo di selva separato dal N. 513, ovvero componga ambidue un unico appezzamento? Non v'ha del pari altra sicura scorta per apprendere le denominazioni. Il Sig. Buffalini dimenticò adunque le incombenze del proprio ufficio delineando la pianta della selva Varrocchia in conformità del vecchio Censimento, il quale per Legge Sovrana era stato abolito. Certamente il nuovo Catasto non avrebbe concesso all'Agronomo del Consorzio di poter rinserrire la Varrocchia entro un ambito più angusto. Ne suffraga l'affermare, che l'attuale Censimento abbonda di errori, vuoi nei nomi dei vocaboli, vuoi nei confini. Faceva mestieri che il dotto Geometa censore del Catasto comprovasse le sue asserzioni con dati irrefragabili. In quella vece si è evitata la difficoltà col porla da banda. Inoltre non fremi silenzio che ai §§. 5 e 6 il Contraddittore rafforzò l'ottenuto documento col puntello d'alcune stragiudiziali attestazioni. Per altro a cui sfugge che i testimoni furon mendicati solo per accattar fede al Buffalini? Beni vieta recisamente la Legge nel §. 627 del Regolamento Legislativo e Giudiziario l'esame di altri testimoni dopo chiuso il Processo. Se quindi i novelli deponenti esibiti dal Consorzio non possono essere esaminati col sacro legame del giuramento a nulla valgono, nè meritano conseguentemente il menomo riguardo. Però la questione nè dal perito Buffalini, nè da verun altra indagine può oggi mai più dipendere. Apprendesi dalla Scrittura, che la selva vocabolo la Varrocchia si alienò a Sciamanna, e

che nell'atto della stima gli fu indicata e descritta. Nascendo dunque controversia se il compratore della selva avesse altresì acquistato il tratto superiore alla strada, il dubbio di leggersi si allontana; mure le deposizioni di coloro i quali furono presenti, quando se ne rilevò il prezzo, e se ne stabilirono i confini. A dir tutto, l'estensione del vocabolo la Varrocchia accennata, dove arguisce da ciò che fu convenuto, nè la convenzione può essere chiarita in questo particolare punto, senza l'esame dei testimoni.

§. 15. Se non che suppone il Contraddittore che la Varrocchia effettivamente abbracci tutto il tratto sovrapposto alla strada, ciò nullamente vuol egli provare, mutati gli argomenti, che resterebbe sempre ferma l'azione intentata dal Consorzio. Tale è l'assunto dei §§. 8 al 14 della Risposta.

§. 16. Appuntasi innanzi tratto che — l'argomento col quale l'Opinamento vuol stabilire essersi venduta dal Consorzio allo Sciamanna l'intera selva Varrocchia, appartiene alla classe di quelli che per provar troppo non han forza di dimostrare alcuna cosa, secondo il notissimo axioma — Qui nimis probat, nihil probat. — Ma perchè si portò da Voi avviso, o Signori, essersi venduto a Sciamanna l'intero bosco, e non una sola sua parte? Perché? Per vero vi poneste a considerare, che nella Scrittura, in cui i patti della vendita registraronsi, non apparivano restrizioni di quantità, tolgane la riserva nel sesto articolo annotata. Or obbietta il Contraddittore che a Baricchia e Cavallini era stata tempo innanzi venduta una porzione della Varrocchia. Se quindi a rigor di logica, seguir si dovesse quel Vostro raziocinio, ne deriverebbe non meno che Agostino Sciamanna avesse altresì comprato detta frazione di selva, non ravvisandosi relativamente alla medesima nell'epoca di vendita veruna esclusione o restrizione. Ma queste sono puerilità e non argomentazioni. Imperciocchè la Scrittura nel cedere a Sciamanna l'intero bosco, non si poteva a patto veruno riferire ad una sua parte, la quale, essendosi già distratta, non formò soggetto del contratto. Se nella Scrittura pertanto non si truovene alcuna limitazione, questo non è un giusto argomento per dedurre che l'acquirente potesse spossare Cavallini e Baricchia, ma deve arguirsi che l'aditto con Sciamanna estendevasi a tutto il rimanente della selva.

§. 17. Si è aggiunto (§§. 10 e 11) che laddove Agostino Sciamanna conseguì avesse in virtù della Scrittura anche il bosco situato sopra la strada, avrebbe ottenuto *ultra petita*, oltre a quanto avea dimandato. Imperciocchè nella

ipotesi stessa che la Varrocchia passasse oltre a quel limite, sarebbe fuor di dubbio che il tratto sottoposto alla strada, e il soprapposto, due distinti e diversi appezzamenti costituissero. *Atqui* Sciamanna richiese per sé un solo appezzamento, dunque nemmeno egli ebbe in animo di volere acquistare tanta estensione di bosaglia. Tutta la disputa divideva adunque in un bel tratto circoscritto al senso di una parola, occorrendo ricercare ne' dizionarij e nelle opere de' linguisti qual significato siassi attribuito alla voce appezzamento. Bensì crediamo poterci dispensare da ogni fatica, poichè tutti conoscono che sotto il nome di appezzamento di terra, o selva, s' intende un tratto continuato, ossia un corpo di possidenza. D' altra parte da tutto il tenore della Scrittura chiaramente emerge, che usavasi quel vocabolo per denotare l'intero bosco, e non una sola porzione. Ne la prova l'articolo 1.^o — LE DUE SELVE, O BOSCAGLIE, si vendono ai suddetti per la legna ecc. — E tanto più deve riputarsi che l'appezzamento la Varrocchia da Sciamanna dimandato comprendesse eziandio la parte superiore, in quanto che l' inferiore per una parziale vendita sofferto avea una diminuzione.

§. 18. Ai §§. 13 e 14 trovi che di bel nuovo si censura l'Opinamento. Ma innanzi tutto mirate, o Signori, la diligenza ed avvedutezza del Consorzio. Procuratonsi altri testimonj (Somma. contr. addiz. N. 3) per documentare l'interessante circostanza, che le due selve Rovere e Varrocchia sono affatto separate fra loro, essendosi di mezzo fra l'una e l'altra vari altri terreni e macchie tanto dell'Università, che di diversi particolari di Chioserna, in modo, che fra le macchie della Varrocchia e quella della Rovere ci è una lontananza di quasi tre quarti di miglio — Ciò posto di non retto argomentare si redarguisce l'Opinamento, il quale avviso necessario che si descrivessero accuratamente le due selve, e se ne determinassero i confini, affinché ciascun acquirente entrasse al possesso di ciò che gli spettava. L'Oppositore adunque non può capacitarsi che abbisognasse così cautele, quando che la Rovere era disgiunta dalla Varrocchia per macchie e terreni fraposti. Il perchè si lece a dire, che non potendosi l'espressioni della Scrittura — secondo che loro (le selve) furono personalmente segnate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna — accogliere nel senso in cui le usò l'Opinamento, essere invece assai manifesto che con quei termini si volle dimostrare, che — soggetto della vendita non era l'intera selva in contrada Varrocchia, ma quella parte solamente, o appezzamento della medesima, che

previa considerazione dell'arte, era stata di già segnata, e contraddistinta, ed appezzata ec. 17: 60 —. (§. 14 della Risposta).

§. 19. La censura è ingiusta, nè si può convenire che dalle accennate espressioni risulti non essersi proceduto alla vendita dell'intera Varrocchia.

§. 20. Pongasi adunque per indubitato che i testimonj abbian deposto il vero nell'affermare che una notevole distanza divideva le due selve. E che perciò? Veniva forse meno il bisogno di assegnarne i confini? E perchè la Rovere e la Varrocchia non si trovavano a immediato contatto, cessava la ragione di circoscriverne lo spazio? Non lo crediamo punto. S'annetta a piacere che i due boschi non potessero confondersi a vicenda, però importava che i compratori della Rovere non gisser più oltre, ed occupassero le macchie dal contratto escluse, e Sciamanna acquilante della Varrocchia non sconfinasse a pregiudizio dei vicini, e massime del Cav. Bartolucci. E se l'Opinamento riconosce l'utilità dei confini affini di tirare fra le due macchie una linea di separazione, anche sotto l'altro aspetto non li riguardava meno utili ed opportuni. D'altro canto dobbiam notare che le dizioni — secondo che loro furono personalmente segnate ecc. — contengonsi nel primo articolo dell'Apoca, e in esso non s'incontri nella voce appezzamento, ma nelle voci selve o bosaglia; laonde è chiarissimo che, previa considerazione di persona perita nell'arte, e sotto certe condizioni (così termina il preambolo della Scrittura) non si vendeva una parte della Varrocchia, ma essa tutta quanta, come ancora l'altro bosco Rovere.

§. 21. Pel fin qui ragionato si fa manifesto che l'Apoca di vendita avvalorava anzi che no il detto dei testimonj, i quali appoggiano l'assunto di Agostino Sciamanna. Vero è che al §. 15 della Risposta pretende il Contraddittore di aver dimostrato, o che l'Apoca punto non provi che la bosaglia in questione fu compresa nel contratto, o in quella vece ne stabilisce apertissimamente l'esclusione. Ma non han peso i contrarij ragionamenti. La Scrittura non eccettuò dal contratto quella parte del bosco che si protrae al di là della strada e del fosso; testimonj meritevoli di tutta la fede attestano, che la vendita del taglio la Varrocchia s'estese anche a questo ulterior tratto del bosco. Si sostiene oggi che la Varrocchia ha il suo termine al fosso ed alla strada, ma la prova dedotta dal vecchio Censimento non può essere tenuta in considerazione, e assai meno il Certificato stragiudiziale di alcuni testimonj che

parlarono per l'opportunità. Produca il Consorzio il tipo estratto dalle presenti tavole Catastrali. Bensì cosiffatta indagine è interamente vana, dappoiché (torriamo a ripetere) fecero chiaro i testimonj fin dove s'estendesse il taglio comprato da Agostino Sciamanna.

§. 22. Potremmo di leggieri postergare i §§. 24 al 27, in cui nuovamente si recano in mezzo i confini naturali, e la tenuta del prezzo stabilito; ma ci sian proposti di non lasciar indietro le cose stesse di minore importanza.

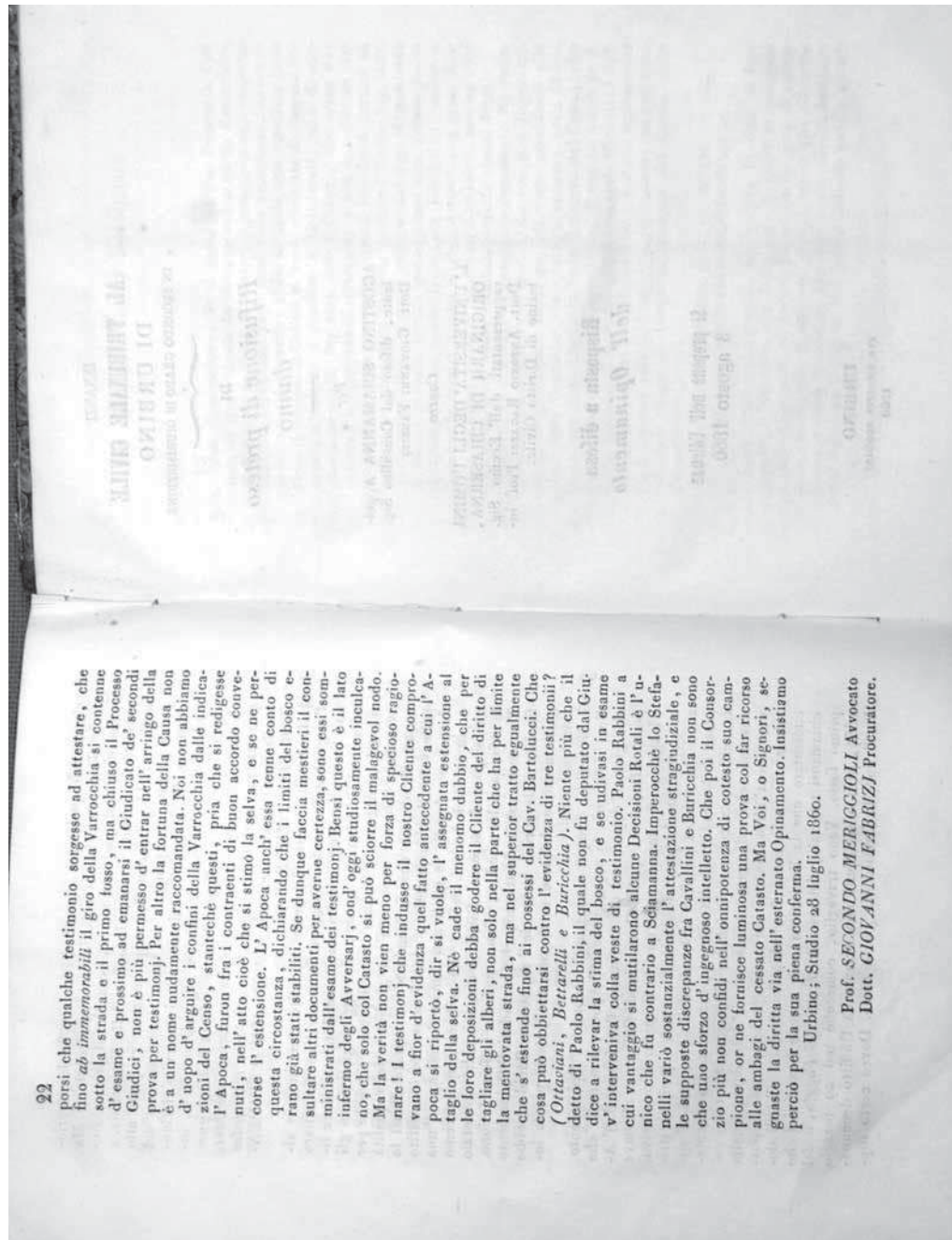
§. 23. *Esclusa dal contratto la parte di macchia superiore alla strada (così il §. 24) i confini di quella compra nella vendita erano del tutto naturali, siccome quelli che venivano formati dal fosso e dalla strada.* — Da questa e non da diversa ragione fa derivar l'Avversario il silenzio della Scrittura circa i confini. A quale scopo individuarli e farne il tema di un paragrafo, se la natura medesima gli aveva divisi? Neghiamo in primo luogo che i limiti naturali della selva debbansi ravvisare più presto la ove gli immaginò la fantasia del Consorzio, di quello che al secondo fosso e verso l'Abbazia del Cav. Bartolucci. Se varcato il primo fosso, e ascesa la strada la quale prende il nome della Fonte del Faggio, più non si continuasse il medesimo bosco, non dubbio che i confini dovrebbero collocarsi nel sito dagli Avversari indicato. Però il fosso e la strada non chiudono il circuito della selva, ma soltanto la attraversano e l'interrompono, la quale riempendo ancora lo spazio superiore, ha il suo termine in quei punti stessi che notaronsi da Sestilo Galeotti allorché effettuavasi il contratto con Agostino Sciamanna. Soggiunge il Contraddittore: — *Che se si fosse voluto comprendere nel contratto anche la parte superiore, non si sarebbe certamente ommesso di designare colla maggiore accuratezza possibile i confini nell'Apoca, affinché ne rimanesse perenne la memoria da precluder la via alle questioni che altrimenti ne sarebbero potute con ogni facilità derivare.* — Ma fu più sopra avvertito, che la Scrittura in quanto ai confini delle due selve Rovere e Varrocchia richiamava il fatto delle parti, e perciò non è giusto il dire che non s'avesse alcun riguardo. Laonde sian d'avviso che la Scrittura e l'esame dei testimonj presentino eguale importanza, e non debbano a verun patto fra loro dissociarsi. Le contese peraltro alle quali avrebbe potuto porger occasione il possesso di quell'ultima frazione del bosco non hanno alcuna base sicura. Ottaviani e Bettarelli diedero cenno dei confini che ricingon la selva dal lato di ponente, ed è ben lungi che essi appaiano incerti per forma,

che manchi qualunque segno di distinzione fra la proprietà del Consorzio e i boni abbaziali del Cav. Bartolucci. Ma concesso altresì quel che non è, ossia che il primo fosso e la strada formino il natural confine della Varrocchia, a nulla varrebbe il favore di una presunzione rimpetto alle prove positive che pongono in aperto i veri termini del contratto. Il Vost. della cui autorità si è servito il Contraddittore ad l'undect. tit. *Finium regndorum* N. 9, insegna il medesimo — *Neque dubium quia in finalium questionum decisionibus etiam presumptiones locum inveniant, quia ratione agra cuiusque fines ad fossa intermedie immediate videntur extensae.* SI NON ALIUD EVIDEN-

TER PROBATUR SIT —

§. 24. La tenuta inoltre del prezzo stabilito non accresce all'argomento contrario maggior forza e valore. Se chiaro non fosse che il taglio a Sciamanna venduto non deve limitarsi al più ristretto spazio, che oggi a gran torto gli altri si vuol prefiggere, la disputa circa il prezzo potrebbe per avventura stimarsi opportuna per giudicare della qualità e quantità di ciò che fu venduto e comprato. Bensì le mille volte l'abbiamo detto, che il contratto è assistito da prove valeyoli, le quali non temon l'incampo d'una o più sottili induzioni. Se non che noi non impugneremo che si possa in separato Giudizio dimandar dal Consorzio la riforma della vendita, dimostrando la sofferta lesione. Tuttavolta non ommettiamo, che essendosi l'Opinamento fondato sulla perizia stessa dell'Agronomo Buffalini, ebbe giustamente a dubitare se il contratto potesse per la lesione intaccarsi.

§. 25. Non v'ha dunque a soggiungere contro l'Opinamento. Voi, o Signori, lo appoggiate all'Apoca, non meno che alle giurate deposizioni dei testimonj. Per fermo dall'Apoca si fa palese, che il Consorzio di Chiaserna alienava ad Agostino Sciamanna tutto quanto il taglio di una selva, se si eccettua la porzione venduta, e salve quelle restrizioni che avevan per fine la tutela delle proprietà. S'apprese il Contraddittore alla voce *Apprezzamento* framescolata nell'Apoca colle voci *Selva e Bosaglia*. Ma tutti conoscono, che nella comune maniera d'intendere, quella voce nient'altro denota, che un corpo autonomo di possidenza. Si trasse fuori il vecchio Censimento affia di documentare che la Varrocchia non eccede i confini (che chiamansi naturali) della strada *Fonte del Faggio*, e del primo fosso. Vano travaglio, comecchè nel 29 maggio 1854, quando si stipulò con Sciamanna l'affitto decennale, il novello Catastro era già in corso. Dovea certo sup-



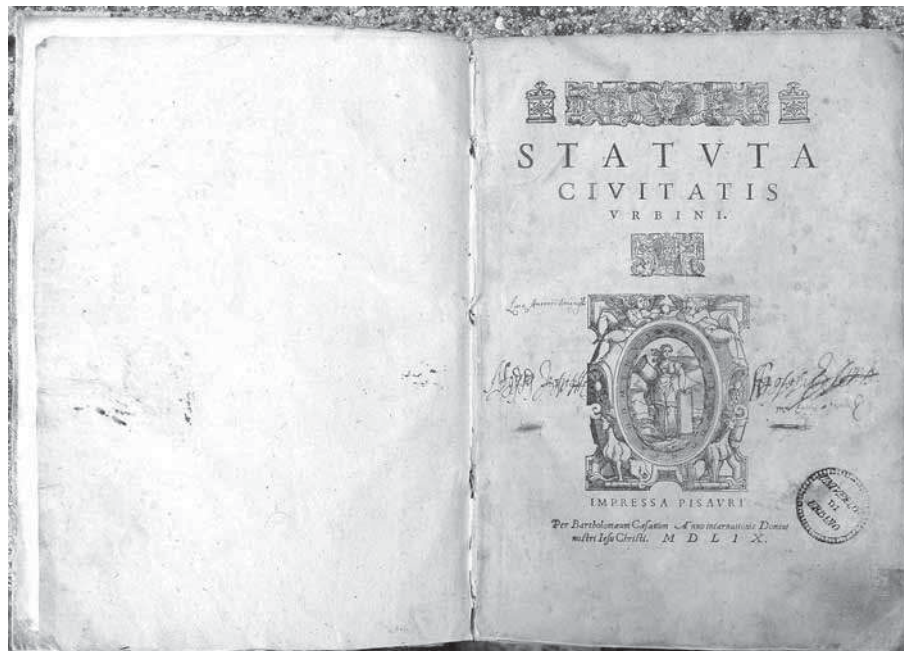
porsi che qualche testimonio sorgesse ad attestare, che fino *ab immemoriali* il giro della Varrocchia si conteneva sotto la strada e il primo fosso, ma chiuso il Processo d' esame e prosino ad emanarsi il Giudicato de' secondi Giudici, non è più permesso d' entrar nell' aringo della prova per testimonj. Per altro la fortuna della Causa non è a un nome nudamente raccomandata. Noi non abbiamo d' uopo d' arguire i confini della Varrocchia dalle indicazioni del Censo, stantechè questi, pria che si redigesse l' Apoca, furon fra i contraenti di buon accordo convenuti, nell' atto cioè che si stimo la selva, e se ne percorse l' estensione. L' Apoca anch' essa tenne conto di questa circostanza, dichiarando che i limiti del bosco erano già stati stabiliti. Se dunque faccia mestieri il consultare altri documenti per averne certezza, sono essi somministrati dall' esame dei testimonj. Bensì questo è il lato inferno degli Aversarij, ond' oggi studiosamente inculcano, che solo col Catasto si può sciogliere il malegevol nodo. Ma la verità non vien meno per forza di specioso ragionare! I testimonj che indusse il nostro Cliente compivano a fior d' evidenza quel fatto antecedente a cui l' Apoca si riportò, dir si vuole, l' assegnata estensione al taglio della selva. Nè cade il menomo dubbio, che per le loro deposizioni debba godere il Cliente del diritto di tagliare gli alberi, non solo nella parte che ha per limite la mentovata strada, ma nel superior tratto egualmente che s' estende fino ai possessi del Cav. Bartolucci. Che cosa può obiettarsi contro l' evidenza di tre testimonj? (*Ottaviani, Bettrarelli e Buricchia*). Niente più che il detto di Paolo Rabbini, il quale non fu deputato dal Giudice a rilevar la stima del bosco, e se udivasi in esame v' interveniva colla veste di testimonio. Paolo Rabbini a cui vantaggio si mutilarono alcune Decisioni Rotali è l' unico che fu contrario a Sciamanna. Imperocchè lo Stefanelli variò sostanzialmente l' attestazione stragiudiziale, e le supposte discrepanze fra Cavallini e Buricchia non sono che uno sforzo d' ingegnoso intelletto. Che poi il Consorzio più non confidi nell' onnipotenza di cotesto suo campione, or ne fornisce luminosa una prova col far ricorso alle ambagi del cessato Catasto. Ma Voi, o Signori, seguate la dritta via nell' esternato Opinamento. Insistiamo perciò per la sua piena conferma.

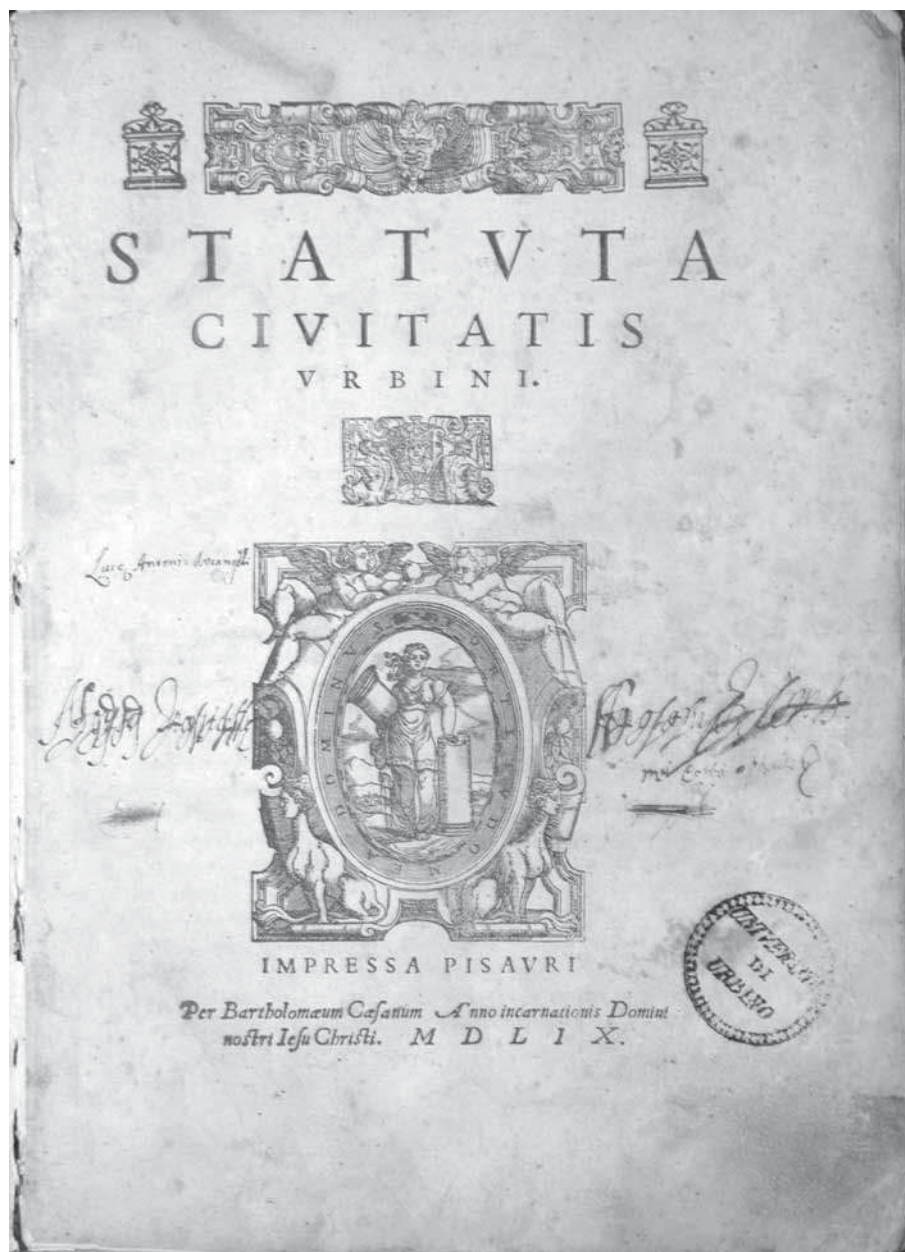
Urbino; Studio 23 luglio 1866.

Prof. SECONDO MERICCIOLI Avvocato
Dott. GIOVANNI FABRIZI Procuratore.

APPENDICE I

Statuta Civitatis Urbini, 1559, libro terzo: il decreto di Guidubaldo II del
1506 e i Capitoli del Collegio dei Dottori





T E R T I V S.

71

IN NOMINE Domini amen. Institutio Collegii doctorum Ciuitatis Urbini per Illustrissimum Guid. Vbaldum secundum Urbini Ducem.

NOS GUIDVS VBALDVS Urbini Dux: Durantis, Montis Fere-
triq; Comes: ac sacrae & sanctae Ro. Ecclesiae Capitaneus Generalis, sta-
tuimus & hac praesenti lege & decreto decernimus ad nostrae Ciuitatis
Urbini decus: & subditorum nostrorum comodum, laborum expensarumq; le-
uamen, quod fiat doctorum omnium Ciuitatis praefatae vnum collegium, & per-
maxime cum aliis ibidem fuisse comperimus. In quo fiat Decanus, siue Prior, vt
infra in quarto Capitulo, ad quod tertiae causae cognoscenda & pariter terminanda
renuntiantur, dummodo in praefato doctorum nostrorum collegio adfuerint praes-
entes non minus quinque: qui habeant in causis coram eis, & eo deuolutis vel deuol-
uendis cognoscere & prout iuris fuerit decidere & terminare. Et quod nullus pos-
sit coram iudicibus quibuscunque in Ciuitate praedicta aduocare, nisi fuerit de nu-
mero doctorum collegii nostri praedicti. Et si contigerit conduci in aduocatum
aliquem doctorem de dicto collegio absentem a dicta Ciuitate salarium sibi non
taxetur nisi aliter quam per solam nominationem apparuerit, ipsum in causa aduo-
casse, & scripturas fecisse aut in scriptis vel voce allegasse.

ITEM statuimus & ordinamus, ac decernimus quod in omnibus causis, tam ci-
uilibus, quam criminalibus in quibus aliquis aduocatus extiterit conductus vel a par-
te seu partis Procuratore, Notarius actuarius teneatur & debeat eidem Aduocato
notificare per cedulam suae manus scriptam infra quintam diem a die conductio-
nis de eo facta videlicet per quem & inter quos. Et praedicta intelligantur in & de
omnibus causis coram quibuscunque iudicibus verrentibus, tam ecclesiasticis,
quam laicis, etiam coram arbitris, Volentes insuper, & mandantes quod nullus
Notarius actuarius siue alius possit & valeat rogari de aliqua expensarum taxatio-
ne nisi prius facta notificatione, per cedulam ut supra eiusdem causae aduocato de
petita expensarum taxatione, sub poena x. librarum de facto infligenda Notario
per quem in aliquo praedictorum capitum fuerit contrafactum, & praedicta man-
dantes extendi & habere locum a die publicationis, & etiam registri, & insinuari
in volumine decretorum nostrorum ad perpetuam rei memoriam.

IN Nomine Domini amen, Anno Domini a Natiuitate eiusdem M.D.VI. In
dictione nona, tempore sanctissimi in Christo Patris & Domini domini Iulii di-
uina prouidentia Papae I. & die xxvi. mensis Aprilis publicatum fuit di-
ctum decretum in Ciuitate Urbini in Palatio dominorum priorum & in consilio
generali eiusdem ciuitatis per Ser Nicolaum Sanfonum Cancellarium dictae Ciui-
tatis, & registratum in libro decretorum Illustrissimi D.N. Ducis ad cartas x. vii.
prout patet manu dicti Ser Nicolai Cancellarii praedicti, & auctoritate praefati de-
creti die Iouis xxx. & vltima dicti mensis eximii Doctores, tam decretorum,
quam Ill. videlicet, Dominus Franciscus domini Io. Pauli de Corbulis, Ill. Doctor,
Dominus Guido Ludouici de Siacolis decretorum Doctor, & Canonicus Urbinas,

L I B E R I

Dominus Fulgentius magistri Nicolai de Brancarinis decretorum Doctor, & Canonicus Vrbinas, Dominus Dionysius de Agatonibus. ll. Doctor, Dominus Petrus Matheus Io. Petri de Pinis V. l. Doc. Dominus Hieronymus Ser Srefani de Statis v. l. Doct. Dominus Hieronymus Fracisci de Vannis. ll. Doct. Dominus Ludouicus Seueri de Paltronibus. ll. Doctor. Dominus Angelus domini Federici de Gallis dec. Doct. & Canonicus Urbini. Dominus Seuerus Ser Nicolai de Bonautis. ll. Doctor. Dominus Robertus Ser Francisci de Vrsellis. ll. Doc. Dominus Franciscus magistri Ioannis de Marcellis dec. Doc. Dominus Mar. Antonius magistri Ambrosii de Baroliis. ll. Doc. Collegialiter audita prius missa Spiritus Sancti solemniter cantata in Ecclesia Cathedrali congregauerunt se prima vice in Sacristia Cathedralis Ecclesie predictae, & ibi inuocato prius auxilio altissimi & omni potentis Redemptoris elegerunt per voces in priorem dicti Collegii dominum Franciscum de Corbulis praedictum pro tempore vnius anni incipiedi in Calendis mensis Maii praedicti anni, & feliciter finiedi ut sequitur.

IN N O M I N E domini amen. Capitula Constitutiones & ordinamenta Celeberrimi Collegii Vrbinatenis facta & ordinata per Clarissimos praefati Collegii doctores collegialiter coadunatos, & communi omnium consensu, & per Illustrissimos Duces pro tempore existentes approbata & confirmata feliciter incipiunt.

IM P R I M I S statuerunt & ordinauerunt, quod secunda: causae appellationum quae de iure ordinario deuolutae fuerint ad generalem Vicarium appellationum Urbini videlicet ubi ab ipso domino Vicario appellari contigerit ex forma constitutionum super appellationibus deuoluantur & deuolui debeant ad Collegium doctorum Ciuitatis Urbini, & coram ipso causa ipsa introduci possint, prosequi & finiri ordinario iure, & recta via, & pariter deuoluantur, & deuolui debeant primae causae appellationum ciuiliu quotiescunque appellari contigerit, a sententiis latis & ferendis in prima instantia vel ab alio grauamine illato per dominum Locutentem Urbini, nisi aliter visum fuerit Excellentissimo Duci nostro illas alteri committere, & eo casu omnis commissio per eum fienda intelligatur facta de ipsa causa in terminis in quibus reperitur, & si fuerit introducta vel aliter prosecuta coram dicto Collegio.

IT E M quod ipsum Collegium habeat & habere intelligatur facultatem, & iurisdictionem cognoscendi & decidendi omnes & singulas causas, tam primae, quam secundae instantiae ipsi commissas & delegatas, siue ex commissione principis siue ex partium conuentione &c.

IT E M quod in dicto Collegio sint & esse intelligantur omnes Doctores dictae Ciuitatis, & quod nullus de cetero recipiatur in dicto Collegio: & numero doctorum nisi habuerit insignia Doctoratus & studuerit per quinquennium ad minus in studio publico & approbato, & licentiam obrinuerit ab Illustrissimo & Excellentissimo Domino N. Duce, ac prius ante ingressum conclusiones publice disputandas propulerit, & super ipsis cuique arguere volenti responderit. Et facta sic diligenti

T E R T I V S.

72

genti examine tum admitti possit, si à maiori parte doctorum præsentium in Collegio pro idoneo fuerit approbatus, Hoc insuper addito quòd partituum approbationis fiendæ non possit poni quoquo pacto nisi prius fuerint per admittendum seruata seruanda, & si secus fieri contigerit admissus habeatur pro non admissio, nec habeat vel habere possit locum nec vocem in Collegio, sed id quod factum fuerit sit irritum & inane.

I T E M quòd de omnibus Doctoribus dicti Collegii, tam præsentibus, quàm futuris fiat vna Tabula, seu matricula, quæ stare debeat penes priorem, & in eà per Notarios ipsius Collegii describi debeant omnes doctores præsentis & futuri per nomina prænomina, seu cognomina ipsorum de consensu & ordine domini Prioris Collegii, & cum descriptione anni mensis & diei in qua ipsi Doctores matriculantur. Et quilibet matriculandus: & recipiendus in Collegio tempore suæ receptionis præstare debeat solemne iuramentum de obseruandis omnibus & quibuscunque Statutis & constitutionibus dicti Collegii, tam factis, quàm fiendis.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quòd singulorum nomina Doctorum ipsius Collegii præsentium & futurorum describantur in breuib, quæ breuia ponantur in vna bussula penes Priorem durante tempore sui officii. Cuius quidem Prioris officium per semestre tantum durare debeat, & per dies octo ante finem sui officii ipse Prior teneatur in Collegio prædicto extrahi facere vnum breue ex dicta bussula, & ille cuius breue extractum fuerit sequentis semestri sit Prior, nisi fuerit absens à Ciuitate, & an de breui rediturus sit, stetur declarationi Collegii, & Prior suum officium exercere debeat donec extractus redierit. Vbi autem de proximo rediturus non esset, sic extractus eius breue reponatur in bussula & extrahatur alter habilis ad gerendum officium prædictum.

I T E M statuerunt, & ordinauerunt, quòd ipse Prior in Collegio sedere debeat in eminentiori loco: & alios antecedere, ad cuius officium spectet & pertineat vbi cunque & quotiescunque opus fuerit conuocare Collegium, & quilibet Doctor eiusdem Collegii iustam non habens excusationem eidem Priori obedire teneatur, tam in comparando ad Collegium, quàm etiam in cæteris quibuscunque actis Collegialibus, sub poena vnius libræ de facto Ducali cameræ applicanda.

I T E M statuerunt & ordinarunt quòd dictum Collegium ordinarie bis in hebdomada ad ius reddendum, & pro aliis ipsius Collegii negociis congregari debeat die videlicet Lunæ & Veneris, & ubi contingeret diem Lunæ fore feriatum. Tunc congregari debent in sequenti non feriata, & si dies Veneris fuerit feriata, tunc die Iouis præcedenti si iuridica erit, coadunari debeat aliàs die Sabbati subsequenti iuridica existente.

I T E M statuerunt & ordinauerunt quòd quælibet appellatio ipsi Collegio iure ordinario deuoluta seu delegata pro appellantium commoditate introduci possit coram Collegii prædicti, Priore, si ipsum adesse contigerit in Ciuitate, aliàs coram seniori doctore de Collegio extra iudicium diebus iuridicis, & etiam die non iuridica, dummodo feriata non fuerit, in honorem Dei, vel hominum vtilitatem, qua

LIBERT

die tantum per modum protestationis introduci possit: Ad quam introductionem pars appellata citari debeat, quā introductione facta dictus Prior, seu Senior eius loco facere teneatur inhibitionem & citationem in forma, & omnis introductio inhibitionis: & citatio præmissis modo facta valeat & teneat, ac si à toto Collegio facta foret. Et senior, seu antiquior de Collegio intelligatur secundum ordinem descriptionis factæ in matricula prædicta.

Item ordinaverunt & statuerunt, ut facilius sit modus agitando causas, quod Prior prædictus, si suspectus non fuerit, aliàs senior, qui pariter non sit, suspectus à principio causæ interroget partes, si quem doctorem de Collegio habent suspectum, & habita responsione, quæ interrogatio & responsio apud acta describi debeat, causam cuius cognitio & decisio pertinet ad Collegium, tam iure ordinario, quàm iure delegationis, & tam primæ instantiæ, quàm appellationis, vii ex doctoribus Collegii non suspecto committere debeat, & teneatur audiendam & terminandam usque ad sententiam inclusive quam nullatenus ferre possit nisi de voluntate consensu & deliberatione totius Collegii, seu maioris partis eiusdem, & pro ea parte qua maior pars dicti Collegii senserit suam interlocutoriam, si talis esset, quæ ferri debet cum consensu & deliberatione prædictis, seu diffinitivam ferre teneatur, expresso tantum eius nomine, & cognomine, cum additione, quod eam sententiam proferret habito colloquio cum cæteris Doctoribus habilibus de Collegio, & de omnium ipsorum consensu & deliberatione etiam si daretur inter eos discrepantia, statuentes insuper quod si quando intermedio causarum peteretur fieri aliqua citatio in scriptis, quod huiusmodi citatio de mente & expresso nomine ipsius commissarii, seu delegati fiat, & facta eodem modo valeat, & teneat, & si contigerit, quod doctor, cui causa prædicta audienda, & terminanda commissa fuerit impeditus propter sua negotia, possit & valeat cum consensu & auctoritate Prioris non suspecti, seu senioris loco Prioris suspecti, & non aliter alium Doctorem de Collegio non suspectum loco sui subrogare, quæ subrogatio præmissis modo facta auctoritate præsentis Capituli valeat & teneat.

Item ordinaverunt & statuerunt, quod quilibet Doctor de Collegio, qui advocatus fuerit in causa, seu consilium præstiterit, vel aliquod aliud interesse in causa habeat, de quo sibi debeat iuramentum deferri, nullatenus vocem habeat in causa, quod quidem iuramentum ipse Prior subire debeat, & cæteris Doctoribus præstare, & ipso Priore existente suspecto, in ea causa in qua suspectus erit nullatenus se intromittat, sed senior Doctor de Collegio, qui pariter suspectus non sit, in eadem causa vice Prioris fungatur.

Item statuerunt, ut de cætero quicumque diceret, se in causa advocatum, vel consuluisse vel alias suspectum esse, ad hoc ut se ab onere iudicandi subtraheret, & convinceretur de mendacio per annum sit exclusus ab ipso Collegio: & participatione lucrorum, & eandem poenam incurrere voluerunt, qui diceret se non consuluisse, vel advocatum non fuisse, vel alias in causa interesse non habere, si de mendacio convinceretur.

Item

T E R T I V S.

73

ITEM statuerunt, quod quilibet Doctor, qui non esset iusto impedimento detentus, de quo impedimento, an sit iustum vel ne stetur declarationi Prioris, puniatur pro qualibet die iuridica in vno carleno domini Iulii Papæ secundi vulgariter nuncupato vni giulio, qua non comparuerit in Collegio ad ius reddendum cæteris Doctoribus applicando per ius accretendi, De quibus absentibus & diebus absentiae notarii Collegii teneantur tempore computum. Volentes insuper quod quicumque doctor non iuste impeditus, & domi requisitus ad interessendum disputationi causarum, & sententiarum prolationi non interuenerit, non lucretur quicquam de sportulis etiam si disputationi interfuerit, dummodo fuerit absens tempore prolationis sententiarum. Impediti autem iusto impedimento de quo stetur declarationi dicti Prioris ut supra, vna cum duobus senioribus de Collegio vel trium seniorum, ubi de absentia Prioris tractaretur, habeantur pro presentibus, & lucretur sicut cæteri presentes, quæ quidem lucra eo ipso quod fuerint libere quasita Collegio, dictus Prior teneatur distribuere, secundum quod decet unicuique, quas sportulas voluerunt etiam aduocatos lucrari pro eorum rata licet vocem non habeant in prolatione sententiarum. Teneantur etiam notarii prædicti in eorum libro describere omnem quantitatem sportularum, & in qua causa, & nomina interessentium prolationi sententiarum pariter & aduocatorum, ut sciri possit, quibus distribuenda sint ipsæ sportulæ.

ITEM statuerunt, quod si aliquis Doctor de Collegio steterit tribus vicibus continuatis, quod non venerit ad Collegium horis publicæ sessionis & audientiarum causarum & non fuerit absens, vel iusto impedimento detentus ut supra intelligatur esse, & sit ipso iure suspensus, & amotus ab ipso Collegio per annum, & etiam ab officio, seu exercitio aduocationis in ciuitate Urbini coram quocunque tribunali, & si contrafecerit patrocinando in causis palam vel secrete incidat in poenam decem ducatorum auri de facto exigendorum & cameræ Ducali applicandorum.

ITEM statuerunt, quod à principio deferratur corporale iuramentum unicuique de Collegio ac etiam notariis eiusdem quod de his quæ dicuntur ordinabuntur, ac fient in Collegio secreto circa agentia negocia ipsius Collegii, & causas coram eis pendentes, nihil alicui quoquo modo pandet, nec reuelabunt, sed secrete tenebunt continue, & perpetuo, sub poena perjurii & priuationis & amissionis à Collegio & ab officio.

ITEM statuerunt quod tempore sessionis, & audientiarum causarum publice per dictum Collegium nullus ex doctoribus eiusdem audientiarum aduocare vel procurare, seu exercitium aduocationis vel procuracionis facere vel attentare pro aliquo quoquo modo possit, & si secus fieri contigerit talis sit contrafaciens vel attentans sit ipso facto suspensus per annum ab ipso Collegio & ab ingressu eiusdem.

ITEM ne lites efficiantur immortales attento eo quod tantum bis in hebdomada ius reddi debet in Collegio, statuerunt quod terminus datus ad introducendum appellationem sit idem qui præfixus est à constitutione, & ad iustificandum & impugnandum sit sex dierum utilium. Terminus autem ad opponendum processui sit triū dierum utilium, & terminus ad allegandum sit duorum dierum utilium, cæteris terminis à constitutione de appellationibus præfixis in suo robore remanentibus, &

T

LIBERT

quoniā vt plurimum ad protellandū lites producantur positiones, & per Iudices pronuntiatu tempus non currere donec eis non fuerit responsum, & appellans vt plurimum negligens est, in curando, vt appellatus citetur statuerunt quod porrectis positionibus pars citetur in termino saltem vnus diei à die productionis positionū iuxta tenorē Statuti de materia loquētis, & eo ipso quod pars fuerit citata iuxta formā Statutorū & fuerit contumax in respondendo positionibus absque aliqua iudicis interlocutoria ipsæ positiones intelligantur haberi pro confessatis, seu negatis prout fuerit deterius ipsi contumaci.

In causis verò primæ instantiæ Collegio commissis, seu delegatis terminis Statutarii dimidientur. Et quoniam probationū materia non est angustanda statuerunt, vt quilibet volens inducere testes ad iuramenta possit & valeat infra terminū probatoriū sibi statutū corā ipso Doctore Cōmissario ipsos testes inducere etiā extra bancū existēte, & die qua ius nō redditur in Collegio, dūmodo nō sit aliās feriata in honorē Dei vel hominū vtilitatē, & pars aduersa ad talē iuramenti delationē pro certa die hora & loco, citata fuerit, & Iudex iuramentū deferre teneatur: & delatum intelligatur, reseruatis exceptionibus partis, tā cōtra dicta, seu attestations, quā contra personas testium, & huiusmodi iuramenti delatio valeat, & teneat, ac si die iuridico ipsius Collegii & in ipso Collegio facta foret. Et quod omnis actus seu interlocutoria qui, seu quæ in medio litis seu causarū ab ipso Cōmissario fieri, seu ferri contigerit, valeat & teneat, ac si per totū collegium id factū foret, & si quando super aliqua interlocutoria fida dubitatio oriretur. Idem Cōmissarius habito colloquio cum ceteris doctoribus non suspectis secundum quod reperierit maiorem partē Collegii sentire, in eam partem inclinet interloquendo, & aliter facta non valeat.

ITEM statuerunt & ordinauerunt, quod omnes dies feriati secundum formā Statutorum Ciuitatis Urbini sint & esse intelligantur in ipso collegio.

ITEM quoniā Statuto cauetur, quod quilibet litigās valeat & possit in qualibet causa sapiētis consilium petere & teneatur id cōcedere, & secundū illud iudicare, nec videatur cedere honori ipsius Collegii, vt tot doctores insimul coadunati vnus tantū Doctoris sequi teneatur votū, & raro sit quod totū collegium iuridice suspectum allegari possit, nec suspitione calūniæ caret, qui totū Collegiū suspectum dicit habere, statuerunt, & ordinauerunt, quod nullus de cetero possit in quacunque causa corā ipso Collegio vertente consilium sapientis petere, & si petitum fuerit talis petitio nō teneat, & perinde procedatur in causa, ac si nullatenus consiliū ipsum petitū fuerit, & acta & sententia post petitionē consilii facta & lata omnino valeāt Statuto premisso nō obstante. Et quoniā nihil magis est periculosum, quā sub suspecto Iudice litigare, quod tristissimos solet parere euentus, statuerunt quod vtraq; pars, seu altera earū à principio seu post de nouo emergerit aut de nouo ad notitiā peruenit causam suspitionis proponere possit contra eos Doctores, quos merito suspectos habebit, dūmodo totū Collegiū suspectū nō alleget, quo casu talis allegatio nullatenus, admittatur quā suspitionis causam pars proponēs infra dilationē à ceteris doctoribus de Collegio nō allegatis suspectis dādā probare teneatur, & pariter huiusmodi

T E R T I V S.

74

iustmodi causa suspicionis ab ipsis doctoribus terminari debeat, & si quo casu Doctores qui suspecti allegati fuerint, & ab aliis tanquam merito suspecti remoti fuerint, eorum nomina per Notarium causae describi debeant, qui teneatur vinculo iuramenti eo casu, quo se ingererent, & intromitterent in ea causa aliis condactoribus denunciare eorum remotionem, & quicquid per eos esset actum in causa non teneat, nec valeat. Valeant tamen ceteri Doctores, qui suspecti non fuerint etiam si numero fuerint pauciores quinque in ea causa in qua aliqui remoti fuerint ut suspecti omnia & singula agere, & facere, ac si esset totum Collegium perfectum. Habeant tamen ipsi Doctores suspecti & remoti commodum sportularum sicut ceteri, dummodo interuierint in aliis causis.

* I T E M statuerunt & ordinauerunt quod ubi testes examinari debent in causis vertentibus coram dicto Collegio tale examen fieri debeat per Iudicem & Commissarium in causa vel alium de qua partes consenserint, dummodo sit de Collegio.

I T E M statuerunt & ordinauerunt quod quilibet procurator in causis coram Collegio vertentibus teneatur omnia acta praeter generalia exhibere in scriptis coram ipsis Iudicibus de Collegio.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quod a nulla interlocutoria fienda per dictum Collegium, seu per aliquem Commissarium eiusdem possit appellari, nisi in casibus a iure civili, & ex forma Statutorum permisis, & si contigerit per aliquem Commissarium Collegii interloqui absque voto aliorum, & ab eo contigerit appellari in causis praemissis, talis appellatio cognitio & decisio talis articuli intelligatur deuolui ad totum Collegium, & in tali causa a tali articulo Commissarius a quo fuerit appellatum vocem non habeat, nec se ingereret quoquo modo.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quod omnes causae coram dicto Collegio vertentes postquam fuerint in diffinitiuis positae & factae debita protestationes postquam acta fuerint actualiter praesentata debeant terminari infra terminos a statutis & constitutionibus praefixos dimidiatos ut supra in aliis Capitulis, & si contigerit causam seu causas praedictas infra tempora instantiae ipsarum non expediri, & id processerit culpa Commissarii non referentis causam Collegio, cum dubitationibus occurrentibus, pro habendo voto aliorum de Collegio, eo casu causa non deferatur, sed Commissarius ipse intelligatur incurrisse poenam decem librarum Camerae Ducali, cum remotione commodi sportularum, & nihilominus dictam causam referat Collegio, & deinde expediat cum voluntate & deliberatione ipsius Collegii, ut supra in alio capitulo Statutum extat, Si vero per ipsum Collegium steterit causa non deferatur, sed possit quandocunque expediri.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quod nullus Notarius se ingerere possit ad rogandum se de actis fiendis in dicto Collegio in quacunque causa nisi fuerit electus & approbatus ab ipso Collegio, seu a maiori parte ipsius.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quod si quando aliquem Notarium rogatum de causa abesse contigerit, quod alter notarius Collegii valeat & possit loco absentis rogari de actis ipsius causae de intento Prioris, seu tenioris de Collegio loco Prioris ut supra.

T 2

L I B E R

ITEM statuerunt & ordinauerunt quòd si aliquis ex notariis ipsius Collegii ab aliqua partium solo verbo allegaretur suspectus, tunc Prior si suspectus non erit seu alter senior de Collegio ipso Priore suspecto existente committat alteri notario ipsius Collegii non suspecto acta scribenda.

ITEM statuerunt & ordinauerunt, quòd omnes & singuli Notarii ipsius Collegii describere debeant in eorum libris omnes dies iuridicos & feriatos, & de ipsis bonū & verū cōputū tenere, cum expresse causa ipsarū feriarū, sub poenauuius ducati applicandi pro dimidia cameræ ducali, & pro alia dimidia ipsi Collegio.

ITEM statuerunt, & ordinauerunt, quòd eo ipso quòd partes acta tradunt iudicibus pro expeditione causæ deponere teneantur sportulas taxatas, aliās acta non acceptantur, & tunc non intelligatur stare per Iudices quin causa expediatur sed per ipsas partes.

ITEM statuerunt, & ordinauerunt, quòd postquam, causa fuerit instructa, & auditis procuratoribus in factis proponentibus, si proponere voluerint, & aduocatis in iure allegare volentibus debeat ipse Commisarius coram quo causa ventilata fuerit in Collegio secreto, amotis aduocatis & procuratoribus in causa & suspectis si qui erunt, referre merita causæ, & dubia quæ emergūt in ea coram cæteris Doctoribus de Collegio, & quicquid ipse sentit in iure super tali causa, vt detur materia cogitandi & rectius iudicandi, seu notandi in ea, quibus expeditus Prior ipse moneat singulos de Collegio ad cogitandum super ea, & ad certam diem vt sibi videbitur ad votum reddendum super ea quibus peractis ad instantiam partis committatur citatio ad audiendum sententiam pro ea die prout ipsi Priori videbitur.

ITEM statuerunt & ordinauerunt, quòd tempore dandorum votorum pro expeditione causæ, seu causarum in Collegio secreto, dentur ipsa vota secrete: & sigillatim per vnumquemque modo & forma prout melius videbitur domino Priori & cæteris de Collegio, dumodo omnis fraus: & machinatio cesset, adhibita prius discussione legitima super causa & meritis eius, & datis votis feratur sententia pro ea parte, pro qua omnes, seu maior pars senserit in notando, vbi autem in causa plura essent capita, tunc vnumquodq; caput proponatur in dicto collegio, & super eo dentur vota, modo prædicto seorsum vnum ab altero, & similis modus & ordo seruetur in condemnatione, seu absolutione ab expensis, vbi verò dubitaretur, an sententia contineret vnum vel plura capita, stetur declarationi ipsius prioris, seu senioris de Collegio vt supra. Et quia sæpe posset euenire quòd in qualibet sententia ferenda daretur paritas votorum statuerūt, & ordinauerunt, quòd Notarius causæ talem votorū paritatem describere teneatur in suo libro, & nihilominus Prior seu senior de Collegio vt supra prolationem sententiæ in sequentem collegialem diem ordinariam, seu extraordinariam pro suo arbitrio indicendam differat, quæ die ipsa causa iterum proponatur coram Collegio pro sententia ferenda, modis & formis quibus supra, & si iterum daretur paritas votorum tunc quisque de Collegio deprecetur Deum omnipotentem, vt eorum intellectum illuminet, & erroris tenebras ab eis remouere dignetur, & Deus eorum illuminabit intellectum,

et tertio

T E R T I V S.

75

& tertio altera collegiali die dicta causa modis quibus supra proponatur. Addentes autem quod nulla sententia interlocutoria siue diffinitiva teneat : & mereatur nomen habere sententiae data paritate votorum contrariorum . Et si facit tertio data paritas votorum recurratur ad Principem.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, quod ubicunque ab aliqua sententia ipsius Collegii interlocutoria siue diffinitiva appellari cōtingerit, talis appellatio interponi possit & debeat coram ipso iudice commissario indicatē personaliter reperito aliās eius domi requisita sua praesentia , & omnis interpositio & appellationis delatio praemisso modo facta valeat & teneat, ac si coram toto Collegio interposita foret .

I T E M statuerunt & ordinauerunt quod causae spirituales regulentur & regulari debeant & tractari secundum formam constitutionum provinciae Marchiae , & indulta Pontificis ipsi collegio concessa.

I T E M statuerunt & ordinauerunt, ut ipsum Collegium pacificum & unitum conferuetur, & eius acta gerenda cum urbanitate & modestia fiant , quod nullus, tam de Collegio quā extra audeat vel praesumat, alicui Doctōri de Collegio publice, seu secreta collegialiter congregato aliquam iniuriam verbo seu facto inferre . Et si quis contrafecerit ultra poenas in Statuto Ciuitatis Urbini contentas ipso facto , incurrisse intelligatur poenam decem librarum de facto à contrafaciente auferendarum & applicandarum pro dimidia Camera Ducali & pro altera dimidia Collegio praedicto.

N o s Guid. Vbaldus Urbini Dux, Montis Feretri, ac Durantis Comes , Sanctaeque Ro. Ecclesiae Capitaneus Generalis, Habita relatione in Collegio Doctōrū & tabellionum nostrae Ciuitatis Urbini nullo discrepante fore obtentum, Sancimus quod omnium Doctōrum, ac Notariorum dictae Ciuitatis nomina describantur in breuibus separatis . Eaquē imbussulentur in duobus bussulis , quorum vnus sit & esse intelligatur bussulus notariorum ad tribunal Vicarii appellationum, alter verò notariorum Tribunalis nostri Collegii Doctōrum, qui quidem bussuli retineri debeant in capsa communis, & inter alias bussulas . Et tempore quo in generali consilio dictae Ciuitatis alii notarii extrahuntur , & officiales dicti communis de singulo bussulo praedicto, extrahi debeant quattuor breuia eo modo & forma & praerogatiuis quibus alii officiales extrahuntur, quorum officium & exercitium ad ipsa tribunalia duret & durare debeat quattuor mensibus immediate sequentibus, & quod nullus alius praeterquam sic extracti valeant se intromittere in scribendo, acta ad ipsa tribunalia , vel etiam in concernentibus iurisdictiones ipsorum Vicarii, & Collegii . Et si secus attentatum fuerit, acta non valeant , & nullam firmitatem obtineant.

I T E M quoniā posset aliquādo cōtingere quod ex bussulis praemissis extraheretur breue alicuius Doctōris seu alterius, quod nollet seu nequiret se exercere ad dicta tribunalia & officia. Statuimus & ordinamus, quod omnis ille, cuius breue fuerit extractum, & noluerit seu non potuerit dictum officium exercere valeat & possit auctoritate praesentis sanctionis alium loco sui ad dictum officium substinere,

L I B E R I

& per inde habeatur ac si principaliter fuerit extractus, de qua tamen substitutione constare debeat manu unius ex Notariis Collegii, & servata forma infra in presenti sanctione annotata. Et quoniam in Notario permaxime requiratur literarum peritia. Statuimus quod nullus ut praemittitur ex dictis bullis extractis, seu ab illis subrogatus valeat se exercere ad officium praedictum nisi prius per ipsum Collegium seu maiorem partem eiusdem pro idoneo & sufficienti approbatus extiterit, de cuius approbatione omnino constare debeat manu unius ex dictis Notariis Collegii, quae forma non servata acta quaecunque sint nulla.

I T E M statuimus, quod omnes & singuli Doctores & Notarii Collegii & Matriculae dictae Civitatis pro habendis bullis à Sanctissimo D. N. Iulio Papa secundo indulti concessi eidem Collegio debeant soluisse eam quantitatem, quae eis imposita fuerit per quatuor deputatos ab ipsis de Collegio, quos ex certa scientia confirmamus, & iuxta tempus per eos eis statuendum sub poena privationis per decennium omnium officiorum dicti communis, & annulationis omnium actuum in dictis officiis per sic non solventes, seu substitutos ab eis.

I T E M quia nobis relatum est, multos recusasse solvere pro ipsis bullis, & posset evenire ut aliquis ex familia seu descendens ex his qui nil soluerunt admitterentur ad ipsa collegia doctorum seu notariorum & non convenit, ut quis ad mensam accedat paratam, Statuimus ut quicumque de cetero admissus fuerit in dictis Collegiis prerogativa praemissorum officiorum gaudere non possit, nisi prius Priori Collegii Doctorum soluerit tantundem, quantum ad praesens soluit unus ex aliis, quod expendi debeat in honorem ipsius Collegii praeterquam si fuerit de familia, aut descendens alicuius eorum, qui ad praesens solvunt, quorum nomina ad perpetuam memoriam describi debeant per Cancellarium communi in libro decretorum.

I T E M quia in nostris decretis dictae Civitatis cauetur quod nullus admittatur ad dictam Matriculam Notariorum, nisi prius approbatus fuerit à capitulo & consiliariis, & frustra sunt per plura quae fieri possunt per pauciora, Statuimus quod de cetero nullus ex dicta Civitate, seu comitatu ad nos valeat accedere & supplicare, ut à nobis creetur tabellio, nisi fuerit prius examinatus & approbatus per ipsum Collegium Doctorum, seu ipsius maiorem partem, de cuius approbatione constare debeat apud acta ipsius Collegii, & nobis fiat fides per cedulam ipsius Collegii, manu unius ex eiusdem Notariis subscriptam per Priorem ipsius Collegii, seu seniores doctorem in absentia Prioris, & omnis Notarius, aliter creatus careat auctoritate tabellionatus.

I T E M, quia scriptum est, qui altari servit de altari vivere debet, statuimus quod quicumque de cetero fuerit extractus ad officia tabellionum, & non se exercuerit, seu se non exercent in arte notariae nullatenus valeat se exercere in dictis officiis, & eorum prerogativa potiri non possit.

I T E M ad obviandum fraudibus, quae excogitari & committi possent, statuimus & ordinamus, quod omnes & singuli Notarii in futurum deputandi ad dicta Tribunalia, & ad Tribunal Potestatis dictae Civitatis in initio eorum officii teneantur

T E R T I V S.

76

neantur & debeant conficere vnum librum pro quolibet bene ligatum, & cartatū & stampatum in quo describere teneantur omnia acta & sententias, quæ sine scriptis proferuntur, de quibus erunt rogati videlicet seriatim vnum actum post aliū, ita quod inter dicta acta in dicto libro nullum dimittatur spatium, adeo quod in nullo actu possit aliquid addi vel mutari in præiudicium veritatis. Et in scripturis, quæ producuntur actualiter tantummodo sufficiat apponere diem exhibitionis videlicet dicendo exhibita potest in libro ad cartas. Apparet in dicto libro, tam exhibitio, quam partis cōtradictio cum repetitione diei describi debeat sub pœna decem librarum, & annullationis actorum, & teneantur dicti notarii reficere omnia damna & interesse parti læsæ occasione nullitatis dictorum actorum.

I T E M quia in nostro Collegio Doctorum sancitum est, vt tempore exhibitionis actorum pro expeditione causarum deponi debeant sportulæ pro ipsis iudiciis ab vtraque parte, & multoties euenit sicut docuit experientia, vt plurimum vna ex dictis partibus, vel ad onerandū alterā partem ipsarum sportularum solutione, & ad subter fugiendum, vt indicia ipsa æqua lance procedant. Statuimus & ordinamus, quod eo ipso, quod infra terminum ab ipsis iudicibus ad deponendum sportulas Statutum, vna ipsarum partium fuerit contumax & noluerit deponere pro eius parte secundum quod fuerit taxatum. Tunc altera pars, quæ causæ expeditionē petierit omnes sportulas deponat, & ipso facto altera pars contumax in deponendo intelligatur condemnata alteri parte in omnibus & singulis sportulis absq; alia pronuncia, etiam si contingeret quod talis contumax in deponendo sportulas obtinuerit in causa, & aduersarius fuerit sibi condemnatus in expensis, quod prætextu talis condemnationis nullatenus valeat se excusare, à solutione dictarū sportularū.

I V L I V S Episcopus seruus seruorum Dei ad perpetuam rei memoriam, Ad sanctam Petri sedem diuina dispositione sublimatus, singulis quæ pro personarum nobis & apostolicæ sedis deuotarum pace commodo & tranquillitate profuturi fore conspicimus apostolicæ prouidentia sollicitudinis libenter intendimus, & ad felicem eorum prosecutionem & confirmationem cum à nobis petitur, opem & operam impendimus efficaces, sane exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Nobilis viri Guid. Vbaldi Ducis Vrbinate & vniuersorum subditorum eius petitiō continebat, quod licet olim felicis recordationis Alexander Papa v. i. præcessor noster Cupiens indemnitati vniuersorum subditorum Ducatus Vrbinate consulere, ipsum Ducatum Vrbinate, & Ciuitatem Senogallen. illiusq; districtum ab omni iurisdictione Rectoris prouinciæ Marchiæ Anconitanæ segregauerit, & separauerit, ac certum Collegium Doctorum rotam nuncupatum in Romandiola instituerit. Ad quos omnes causæ appellationum in quibuscunque causis Ecclesiasticis & prophanis deuoluereutur ordinauerit, & quod propter temporum conditiones huiusmodi institutio effectum sortita non fuerit. Nihilominus idem Dux etiam cupiens indemnitatibus & commoditatibus dictorum subditorum suorum providere in Ciuitate Urbini vnum Collegium tredecim Doctorum in-

L I B E R

stituit, & quod coram eis omnes & singulae causae ecclesiasticae & prophanæ tractarentur & diffinirentur etiam ordinavit &c. Quare pro parte Ducis & subditorum huiusmodi, necnon etiam dilecti Filii Nobilis viri Francisci Mariae urbis praefati nobis fuit humiliter supplicatum, ut institutioni & ordinationi Collegii tredecim in legibus, & decretis Doctorum huiusmodi apostolicae confirmationis roborem adicere, aliasque in praemissis oportune providere de benignitate apostolica dignemur. Nos qui nostrorum & sanctae Ro. Ecclesiae subditorum commoditatibus intendimus, & quantum cum Deo possumus ipsos ab expensis & oneribus releuamus. Necnon praefati Ducis propositum plurimum in domino commendamus, institutionem, & ordinationem praedictas auctoritate apostolica tenore praesentium, confirmamus & approbamus, ac quod in secunda & tertia instantis omnes causae, tam Ecclesiasticae, quam prophanæ & mixtae beneficialibus meritis Ecclesiasticis, duntaxat exceptis ducatus & domini temporalis praefati nunc & tempore existentis Ducis & subditorum suorum huiusmodi, nunc & pro tempore existentium tam ratione Ducatus praefati, quam aliorum eius dominiorum quorumcunque coram dicto Collegio tredecim Doctorum eisdem modo & forma quibus coram rectore, seu spiritali provinciae Marchiae huiusmodi tractantur, tractentur & finiantur. Ita tamen quod causae praedictae non possint expediri nec terminari nisi de voto, & consensu maioris partis Doctorum dicti Collegii, & alias sententiae latae non teneant, quae vota secrete & sigillatim praestari debeant. quandoque etiam si contingeret aliquem seu aliquos ex doctoribus dicti Collegii exinde se absentare, quod per tunc praesentes factum & determinatum fuerit perinde valeat ac si omnes interfuissent dummodo absentes ultra dimidiam partem non existant, ac etiam quod causae appellationum quarumcunque per subditos praefati Ducis à quibuscunque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum Collegium interpositae sint, & esse censeantur nisi forsan à sententiis ipsius Collegii appellatum fuerit, quo casu tunc ad sedem apostolicam appellari valeat eadem auctoritate statuimus & ordinamus ipsosque subditos, nec non Ducatum, & statum Urbinate, ac etiam statum & Civitatem Senogallensium ab omni iurisdictione & superioritate rectoris dictae provinciae Marchiae, necnon Bononiensis, & Perusinae legationibus prorsus eximimus & segregamus ac liberamus. Et insuper eidem Collegio, ut in causis eiusmodi decidendis & finiendis eisdem praerogatiuis indultis & ordinationibus utatur, potioratur, & gaudeat, quibus dictus rector praefatae provinciae utitur & vii consuevit praefata auctoritate concedimus, Statuta quoque & ordinationes per dictum Collegium in causis decidendis & terminandis adita dummodo sint licita & honesta & sacris canonibus non obuiantia, dicta auctoritate confirmamus, & approbamus, ipsique Collegio nova statuta, quatenus sint licita & honesta condendi eadem auctoritate licentiam elargimur, & facultatem, Non obstantibus apostolicis, necnon dictae provinciae specialibus & generalibus constitutionibus & ordinationibus, etiam si de illis quoque totis tenoribus pro illarum sufficienti derogatione specialis specifica & expressa & indiuidua non autem per clausulas generales idem importantes, sed de

verbo

T E R T I V S:

77

verbo ad verbum mentio seu quævis alia expressio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter & expresse derogamus, quodque Collegium huiusmodi nondum ad numerum tredecim Doctorum deventum est cæterisq; contrariis quibuscunque, Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis approbationis Statuti, ordinationis, exemptionis segregationis, liberationis, concessione, elargitionis, & derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverint incursum. Datum Romæ, apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicæ Millesimo quingentesimo septimo, duodecimo kal. Martii pontificatus nostri anno quinto. Mar. Gra-
tis de mandato Sanctissimi D. N. Papæ.

N. Andavert. Iul. Marascha pro magistris

C. Barorius F. Parma grat

A. de Pace M. Veccia

M. Cuccinus G. Bertanud

Ni. Lomelinus

A. tergo sunt scripta P. Tanelli

hoc modo videlicet, Alouisius

Theranio fortis A. Melendem

Iul. Marascha pro Magistris V. S. de Castello

Ra. Collorius.

ILLVSTRISSIMVS & Excellentissimus Dominus noster Dux Urbini vult & mandat inuolabiliter obseruari, de cætero sub onere conscientie, & nullitatis approbationis, nullum admitti in Collegio Doctorum ad examen pro receptione ad tabellionatum nisi is, qui ad huiusmodi officium recipi flagitat à S. Excellentia habuerit dimissorium bulletinum, Aetatisq; fuerit annorum decem & octo, literis sufficienter imbutus, pariterq; sciat, quod partes continere debeat testamentum aliaq; quæcunque vltima voluntas, & alia instrumenta publica. Iubens ad rei perpetuæ memoriam præfens decretum & sanctionem registrari apud capitula ipsius Collegii. Datum Urbini cal. Ianuarii M. D. XLIIII. E. A.

Loco Sigilli. Antonius.

IN Nomine Domini amen. Hæc est matricula Doctorum Collegii vtriusque iuris Ciuitatis Urbini, in qua vigore suprascriptorum capitulorum concessorum per Illustrissimū D. nostrū dominū Guid. Vbaldum Ducem Urbini describi debet omnes Doctores, tã præsentēs, quàm futuri in dicto Collegio, facta sub annis D. N. Iesu Christi ab eius nauuitate M. D. VII. Indictione X. Tempore Sanctissimi

V

L I B E R

in Christo patris & domini domini Iulii diuina prouidentia Papa i. r. & die xii. mensis Octobris, & tempore Exinii ll. Doctoris domini Seuerii de Bonauitis Prioris dicti Collegii videlicet.

Dominus Franciscus Io. Pauli de Corbulis ll. doc. Die xxii. mensis Octob. pradi

Dominus Guido de Stacolis decret. doc. Canonic. Vrbinas. Et anni 1507.

Dominus Fulgencius de Brancarinis dec. doc. Canonic. Vrbinas. Matriculari fue

Dominus Dionysius de Agatonibus ll. doc. & miles deauratus. runt prout tunc

Dominus Petrus Mattheus Io. Petri de Pinis V. I. doc. temporis erant

Dominus Hieronymus de Statis V. I. doc. Miles & Comes. de Collegio pradi

Dominus Hieronymus Francisci de Vannis ll. doc. dicto, & de com

Dominus Ludouicus Seuerii de Paltronibus V. I. doc. missione & mā-

Dominus Angelus Federici de Gallis V. I. doc. & Can. Vrbinas dato domini Se-

Dominus Seuerus ser Nicolai de Bonauitis ll. doc. ueri prafati Pri-

Dominus Robertus ser Francisci de Vrfellis ll. doc. oris, & totius di

Dominus Franciscus magistri Ioannis de Marsellis dec. doc. Et Collegii per

Dominus Mar. Antonius magistri Ambrosii de Barotii ll. doc. me Laurētium

Dominus Bernardinus Theophilus Francisci de Spa

Dominus Guido Iuneus liolis Notarii di

Dominus Andreas Fulcaris Et Collegii su-

Dominus Federicus Puteus prafcripti

Dominus Guido de Maschis

Dominus Ioannes Claudius

Dominus Iulius Spinellus

Dominus Octauianus Spatiolus

Dominus Federicus Iuneus

Dominus Baptista Sanctutius

Dominus Guido Petrucius

Dominus Iacobus Angelus

Dominus Honofrius Bartholinus

Dominus Alexander Marfilius

Dominus Marinus Gabriel

Dominus Baptista Grillottus

Dominus Federicus Grillottus

Dominus Cathelanus Malatesta

Dominus Baldus Biachinus

Dominus Prosper Bicillus

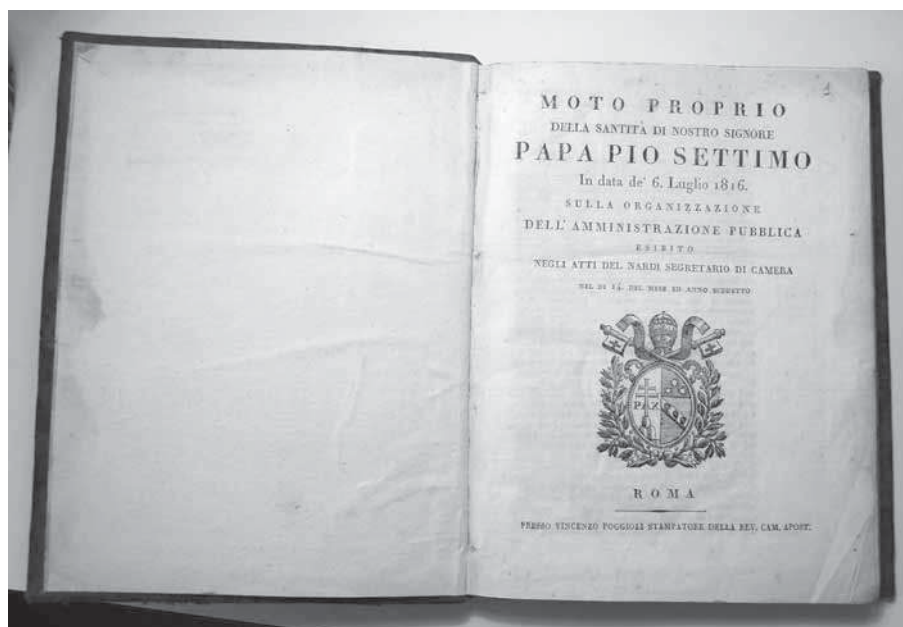
Dominus Paulus Antonius Puccius

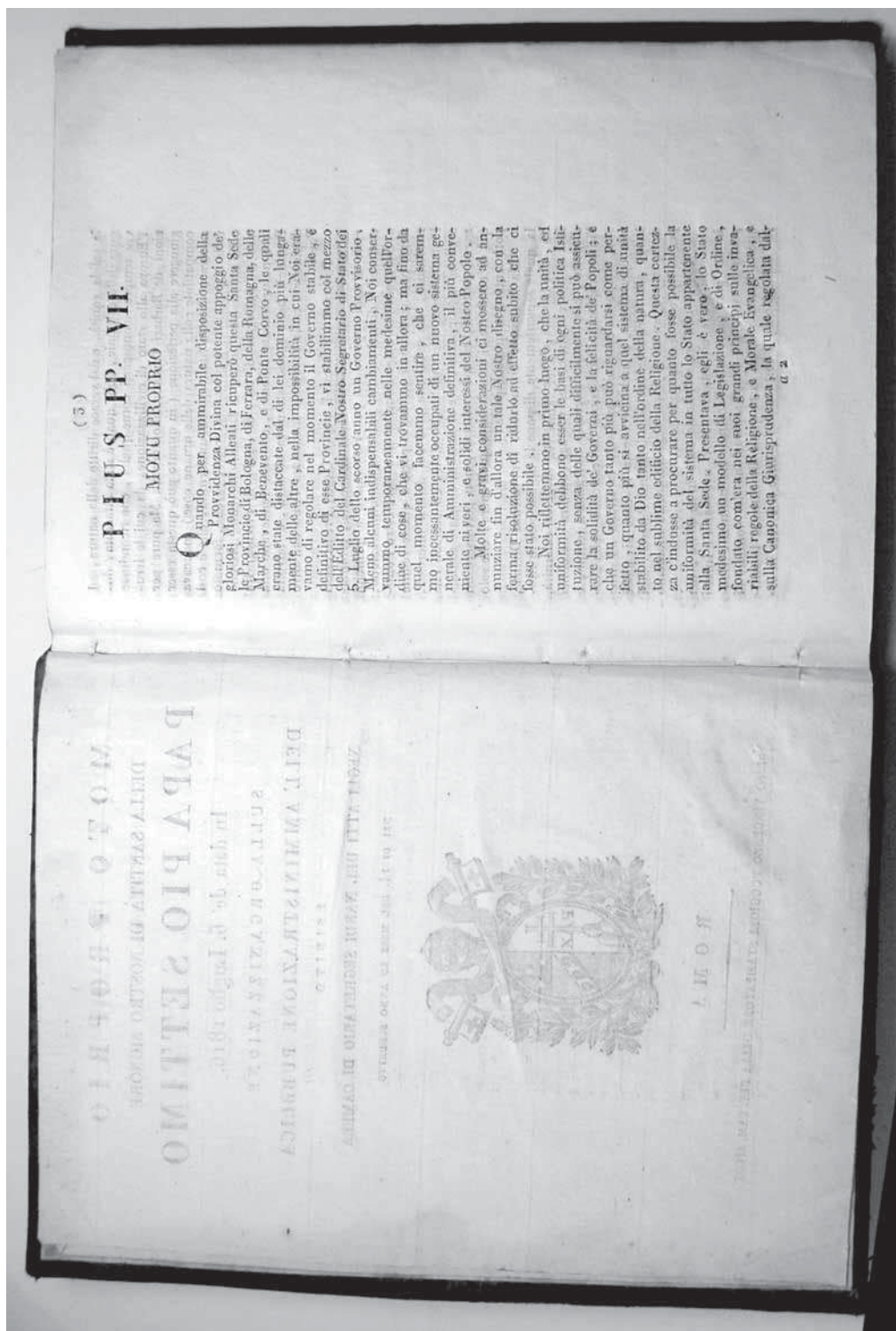
Dominus Thomas Georgius

T E R T I I L I B E R F I N I S

Liber quartus

APPENDICE II
Motuproprio di Pio VII del 6 luglio 1816 (titoli I-II-III)





(6.)
la solida epistola, e dal vero diritto della natura, ad
onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, do-
v'era sempre riconoscersi come quella, che ricondusse
l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irru-
zioni de' Barbari l'avevano allontanata. Ma pure per
giungere alla perfezione (in quanto può questa esser
compatibile colla natura delle umane cose) mancava
ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così
utile ai pubblici, e privati interessi, perchè formato
colla successiva riunione di Domini differenti, presen-
tava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra
loro naturalmente diffusi, cosicchè tendevano una
Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta
disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall'altro
Paese.

Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori
dalla verità delle massime sopra enunciate, profita-
rono di ogni opportunità per richiamare ai principi
uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione,
e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pon-
ficato procurammo di servire in parte a queste vedute
medesime. La collisione però dei diversi interessi,
l'attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che
sentirono moltiplicarsi, ove si trattò di cangiare stabi-
li menf esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin
qui di condurre al compimento quell'opera, che solo
potè tenersi in qualche parte.

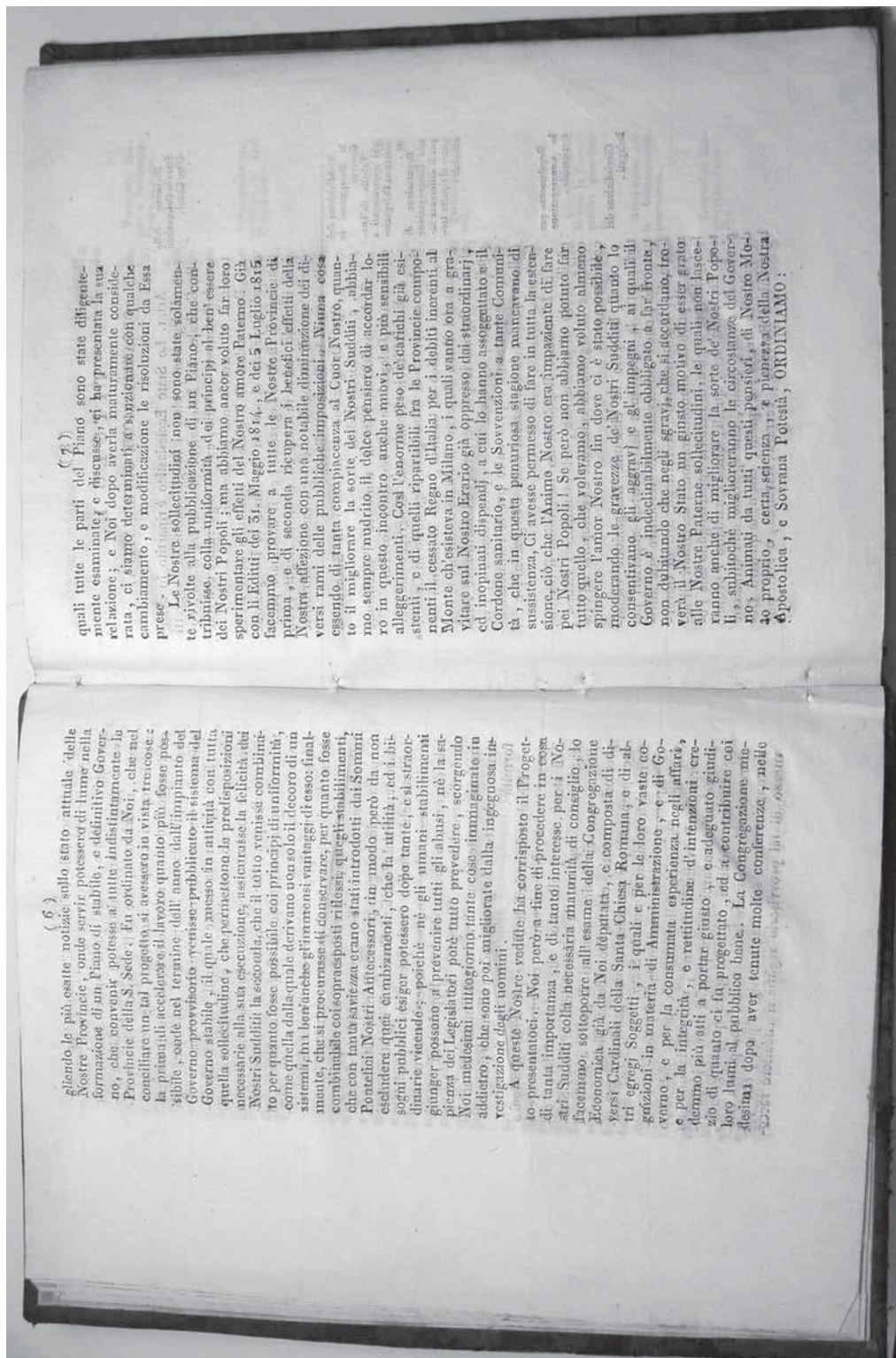
Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina,
la quale sapientemente dispone le umane cose in mo-
do, che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità,
finì sì trarre anche copiosi vantaggi, sembra che abbia
disposto, che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi, e
l'interrompimento medesimo dell'esercizio della No-
stra temporale Sovranità, aprissero la strada ad una
tale operazione, allorchè pacificate le cose si disse-
tuogno alla ripristinazione delle legittime Potestà. Noi
dunque credemmo di dover cogliere questo momento
per compire l'opera incominciata.

Questa non era solamente utile in se stessa, ma
rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti
in una gran parte delle Provincie recentemente riev-
perate la tanto più lunga separazione dal domicilio di
questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le anti-
che istituzioni, e costumanze; onde si è reso in es-

(5.)
se quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di co-
se. Nuove abitudini surrogò alle antiche, nuove
opinioni invalsero, diffuse quasi universalmente, nei
diversi organi di Amministrazione e di pubblica eco-
nomia, nuovi lumi, che nell'esempio di altre Nazio-
ni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispen-
sabilmente l'adozione nelle dette Provincie di un nuo-
vo sistema più adattato alla presente condizione degli
abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.
Nell'applicare la mente a questi pensieri non ab-
biamo potuto non considerare, che sarebbe condim-
strata, e totalmente opposta a quel sistema di unità
indicato di sopra, che una parte di un medesimo Sta-
to rimesso sotto il comando del Sovrano medesimo, ed
insieme di una non tanto vasta estensione, fosse re-
golata con principi, e con sistemi diversi dall'altra,
che se le circostanze locali possono richiedere alcune
modificazioni, queste però debbono esser leggere, e
talchè non tendano a distruggere l'unità del sistema.
Se pertanto in una gran parte dei Domini disuniti da
lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento
degli antichi metodi si rende presso che impossibile,
lo talo almeno, che non possa ottenersi senza un nota-
bile dispendio, o incomodo delle Popolazioni, divie-
ne indispensabile per l'integrità del corpo, e per la
riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un si-
stema, che tutte le comprenda nella medesima uni-
formità.

Rivolgento quindi le Nostre più serte riflessioni a
questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a
Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a co-
stantemente vigilare alla stabile felicità de' Nostri Sud-
diti, se non ci fossimo studiati di porre a profitto i
preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra
aver preparati per procedere ad una generale, ed uni-
forme sistemazione di tutto lo Stato.

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è det-



(6)

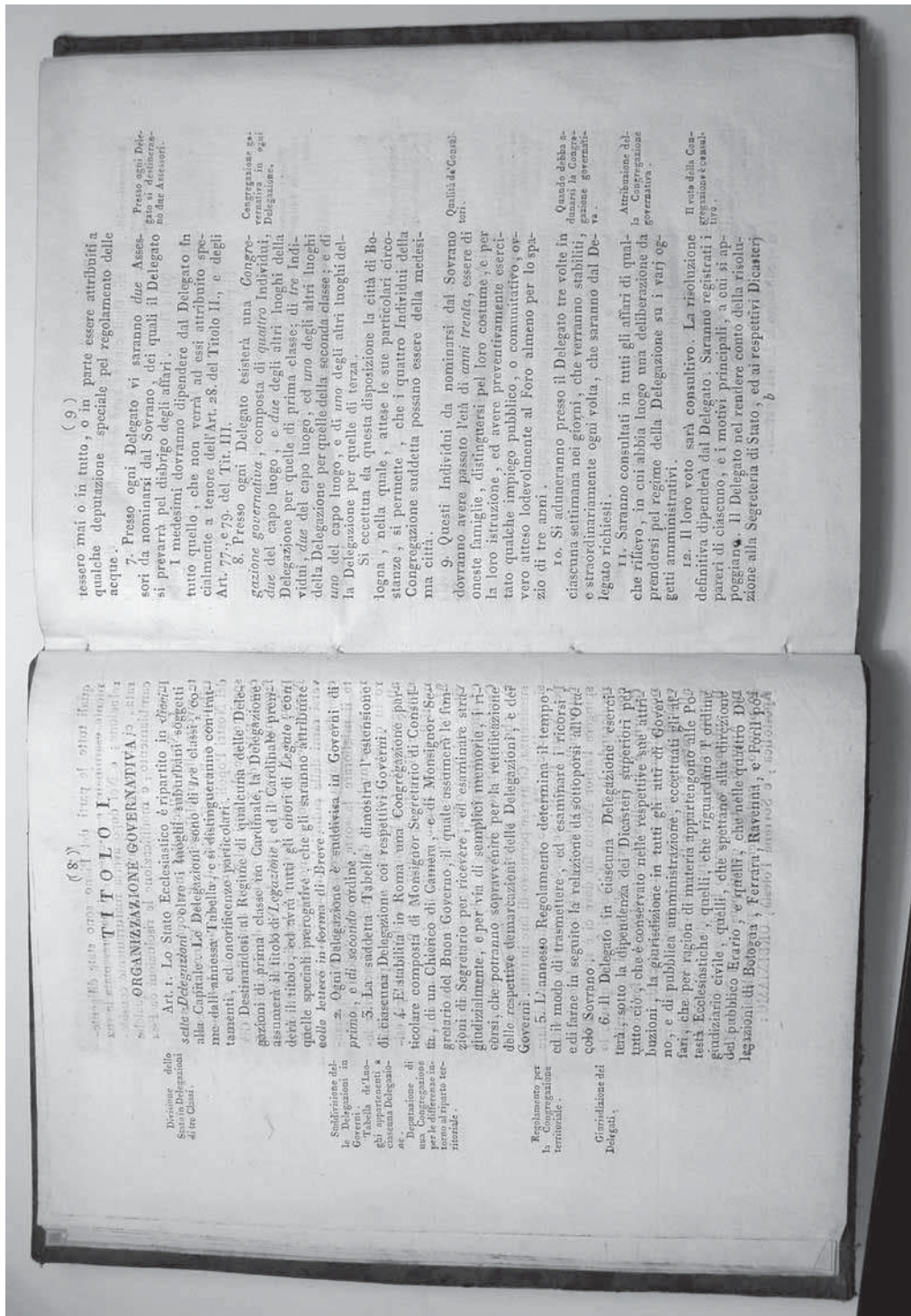
gliando le più esatte notizie sullo stato attuale delle
Nostre Province, onde servir potessero di lume nella
formazione di un Piano di subile, e definitivo Gover-
no, che convenir potesse a tutte indistintamente le
Province della Sede: fu ordinato da Noi, che nel
conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la
più utile, e la più agevole, e la più giusta: e po-
stibile, onde nel termine dell' anno dall'impianto del
Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del
Governo stabile, il quale avesse in attività con tutta
quella sollecitudine, che permettono le circostanze
necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei
Nostri Sudditi la seconda, che il tutto venisse combinate
to per quanto fosse possibile con principi di uniformità,
come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un
sistema, ma benanche gli immensi vantaggi di esso: final-
mente, che si procurasse di conservare, per quanto fosse
combinate col soprastante riflesso, quegli stabilimenti,
che con tanta sapienza erano stati introdotti dai Sommi
Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non
escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bi-
sogni pubblici esigessero potessero dopo tante, e si stror-
dinarie vicende: poichè ne gli umani stabilimenti
giunger possono a prevenire tutti gli abusi, nè la sa-
pienza dei Legislatori può tutto prevedere, scorgendo
Noi medesimi l'ingegno tante cose immaginate in
addietro, che sono poi ingiornate dalla ingegnosa in-
vestigazione degli uomini.

A queste Nostre vedute ha corrisposto il Proget-
to presentato. Noi però a fine di procedere in essa
di tanta importanza, e di tanto interesse, per i No-
stri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo
facemmo sottoporre all'esame della Congregazione
Economica già da Noi deputata, e composta di di-
versi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di al-
tri egregi Soggetti, i quali e per le loro vaste co-
gnizioni in materia di Amministrazione, e di Go-
verno, e per la consumata esperienza negli affari,
e per la integrità, e rettitudine d'intenzioni cre-
demmo più atti a portar giusto, e adeguato giudi-
zio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi
loro lumi al pubblico bene. La Congregazione me-
desima, dopo aver tenute molte conferenze, nelle
quali fu discusso, e deciso tutto ciò che fu proposto, ha

(7)

quali tutte le parti del Piano sono state diligen-
temente esaminate, e discusse, ci ha presentata la sua
relazione; e Noi dopo averla maturamente conside-
rata, ci siamo determinati a surrogarla con qualche
cambiamento, e modificazione le risoluzioni da Essa
prese.

Le Nostre sollecitudini non sono state solamen-
te rivolte alla pubblicazione di un Piano, che con-
tribuisse colla uniformità, ed ai principi al ben essere
dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro
sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già
con li Editti del 31. Maggio 1814, e del 5. Luglio 1815
facemmo provare a tutte le Nostre Province la
prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della
Nostra affezione con una notabile diminuzione dei di-
versi rami delle pubbliche imposizioni. *Ninna cosa*
essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro quan-
to il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbia-
mo sempre punito il dolce pensiero di accordar lo-
ro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili
alleggerimenti. Così l'enorme peso dei carichi già esi-
stenti, e di quelli ripartibili fra le Province compo-
nenti il cessato Regno d'Italia per i debiti inrenti al
Monte che esisteva in Milano, i quali vanno ora a gra-
viare sul Nostro Erario già oppresso dai straordinari,
ed inopinati dispendi, a cui lo hanno assoggettato e il
Corone sanitario, e le Sovvenzioni a tante Comuni-
tà, che in questa penuriosa stagione mancavano di
sussistenza, ci avesse permesso di fare in tutta la esten-
sione, ciò che l'Animo Nostro era impaziente di fare
pei Nostri Popoli! Se però non abbiamo potuto far
tutto quello, che volevamo, abbiamo voluto almeno
spingere l'amor Nostro fin dove ci è stato possibile,
moderando le gravanze de' Nostri Sudditi quanto lo
consentivano gli aggravii e gli impegni ai quali il
Governo è indissolubilmente obbligato a far fronte,
non deludendo che negli sgravi, che si accordano, tro-
vera il Nostro Stato un giusto motivo di esser grato
alle Nostre Paterni sollecitudini, le quali non lasce-
ranno anche di migliorare la sorte de' Nostri Popo-
li, subitochè miglioreranno le circostanze del Gover-
no. Animati da tutti questi pensieri, di Nostro Mo-
do proprio, certa scienza, e piena fede della Nostra
Apostolica, e Sovrana Potestà, ORDINIAMO:



(8)

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

(9)

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

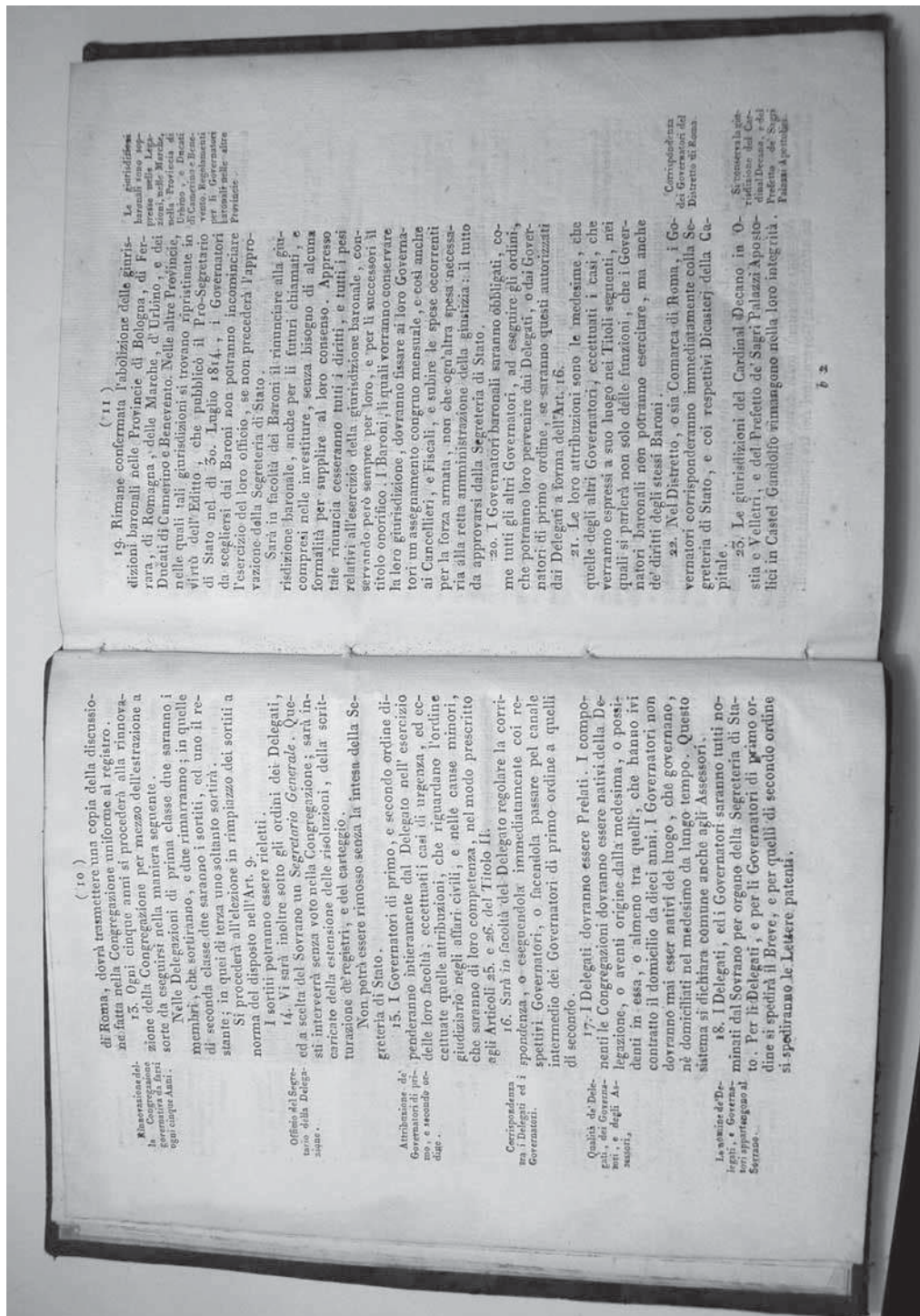
... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...

... stato ora ...



(10)

di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro.

13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte (da eseguirsi nella maniera seguente).

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza una soltanto sortirà.

Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell'Art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

14. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale*. Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della sortizione dei registri, e del carteggio.

Non potrà essere rimesso senza la intesa della Segreteria di Stato.

15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno interamente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25. e 26. del Titolo II.

16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiarerà comune anche agli Assessori.

18. I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le *Lettere patenti*.

(11)

19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Province di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle Marche, di Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Province, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30. Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li funi chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare al loro Governatore un assegnamento congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogni altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

20. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell'Art. 16.

21. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de' diritti degli stessi Baroni.

22. Nel Distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

23. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Signi Palazzi Apostolici in Castel Giulio rimangono nella loro integrità.

La giurisdizione baronale non può essere ripristinata nelle Marche, Urbino, e Ducati di Camerino e Benevento. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle altre Province.

Corrispondenza dei Governatori del Distretto di Roma.

Si conserva la giurisdizione del Cardinal Decano, e del Prefetto de' Signi Palazzi Apostolici.

(12)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI.

Art. 24. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Delegati.

25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti,

1.° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2.° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senza assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3.° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per ufficio di Giudice, o per diritto di azione.

4.° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territori.

5.° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operai giornalieri.

6.° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.

26. I giudici dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di *scudi dieci*, in quelle di *sommariissimo possessorio*, di *alimenti*, di *danni dati*, di *mercedi*, di *contratti manufatturali*, e di esecuzione di *obbligazioni* derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo*; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo*.

27. Le appellazioni, che s'interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza della Delegazione.

28. Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli.

Il potere giudiziario non entra nelle attribuzioni dei Delegati. Giurisdizione dei Governatori.

Causazioni appellate: loro giudici.

Appellazioni al Tribunale di prima istanza.

Nel capo luogo della Delegazione un Assessore giudica le cause.

(13)

Nelle cause delle tre cause della trieste. Internale. giudica il Governatore più vicino.

29. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Paroni, i Governatori dei Fendi non saranno giudici competenti, che per la somma di *scudi dieci*. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà giudice competente il Governatore del luogo vicino, che non sia baronale; sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

Firma del Tribunale di prima istanza.

30. In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di prima istanza composto di prima classe, e di tre Giudici con un Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe.

Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente*; quelle di *Relatore* si faranno per turno.

Giudici collegiali.

31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero non minore di tre.

In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto, o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.

Si divide in due turni, e sono cinque Giudici, nel caso di molteplicità di cause.

32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la molteplicità delle cause, si crederà expediente di formare due turni diversi, appartenterà al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione; la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.

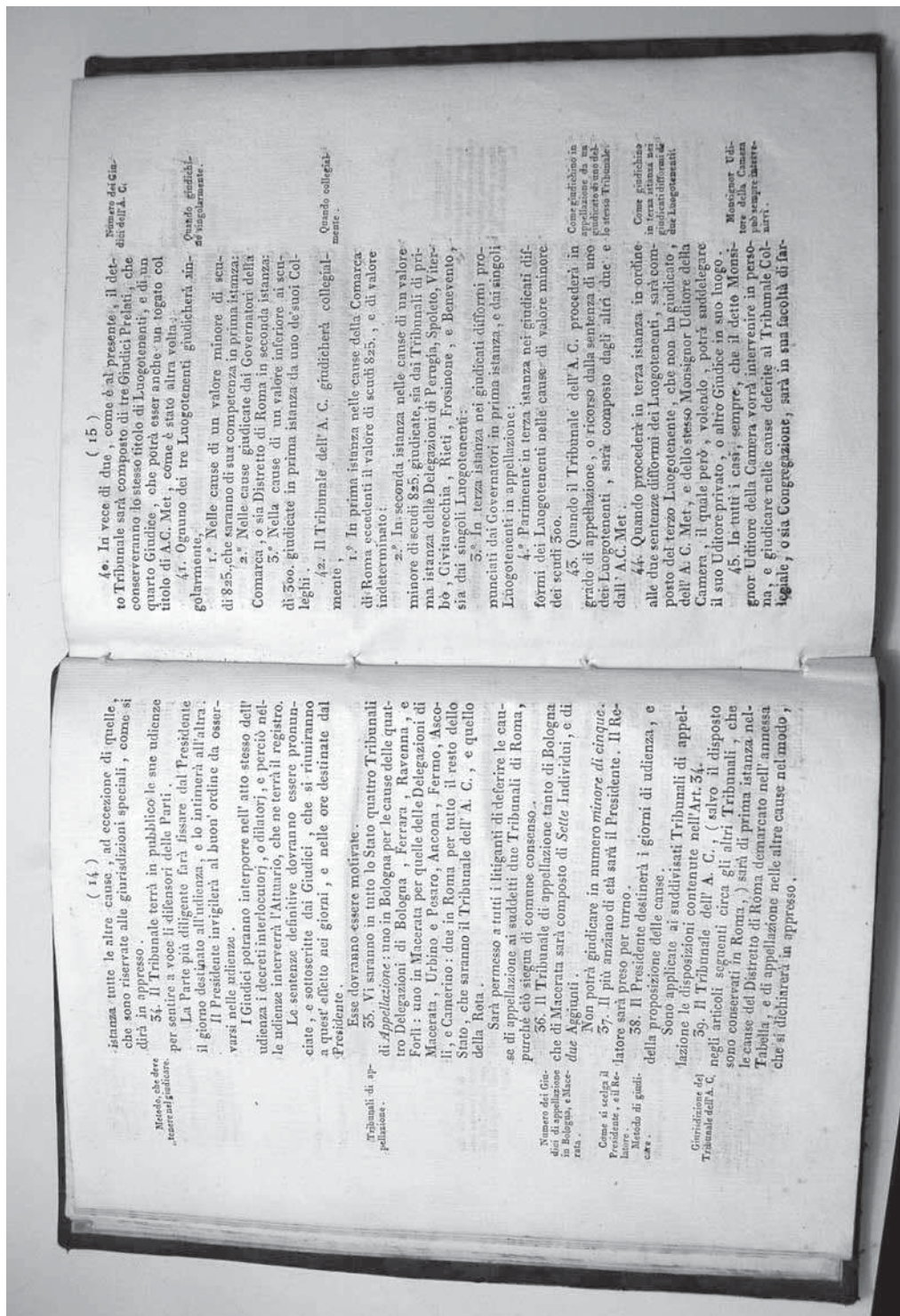
In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno.

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato a qual turno ciascuna causa appartenga.

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.

Giudici rispettivamente in appellazione, e in prima istanza.

33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articolati 26, e 27. in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima



(14)

istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.

56. Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce i difensori delle Parti.

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra. Il Presidente invigilerà al buon ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutori, o dilatori, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

55. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di Appellazione: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferre le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purché ciò siegna di comune consenso.

56. Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di Sette Individui, e di due Aggiunti.

Non potrà giudicare in numero minore di cinque.

57. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.

58. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Sono applicate ai suddivisi Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell'Art. 34.

59. Il Tribunale dell'A. C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma,) sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.

(15)

40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A. C. Met, come è stato altra volta.

41. Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente.

1.° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza.

2.° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza.

3.° Nella cause di un valore inferiore ai scudi 500, giudicate in prima istanza da uno de' suoi Collegi.

42. Il Tribunale dell'A. C. giudicherà collegialmente.

1.° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato.

2.° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825, giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti.

3.° In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione.

4.° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 500.

43. Quando il Tribunale dell'A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due, e lo stesso Tribunale.

44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A. C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà surrogare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

45. In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di far-

Numero dei Giudici dell'A. C.

Quanto giudicherà singolarmente.

Quando collegialmente.

Composizione in prima istanza dei giudici differenti del Tribunale dell'A. C. Met.

Come giudicherà in terza istanza nei giudicati differenti del Tribunale dell'A. C. Met.

Monsignor Uditore della Camera può sempre intervenire.

(16)
lo, ed allora non interverrà l'A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compiere il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

46. La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825, giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825, in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellazione, compreso quello dell'A.C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui i giudicati degli altri Tribunali di prima istanza, e di quello dell'A.C., come Tribunale di appellazione, siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Pretati per giudicarle definitivamente.

47. Il Tribunale della Rota, così meritamente da Soggetti, e le stesse, per tutto rispettato, seguirà ad esser composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà interamente tutte le sue onorificenze, preminenze, prerogative, e privilegi, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne suoi giudizi cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell'Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.

48. In tutti i giudizi le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

49. In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione.

50. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Segnerà ad esser composto dello stesso numero di Pretati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo

(17)
go delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra il sei componenti.

La Parte, che ricorre, avrà l'elezione del turno. 51. Apparterrà a questo Tribunale privatamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di citazione, o di giurisdizione, o di mandato esprimersi, e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A.C., o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni, come simerà più conveniente.

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

52. Insorgendo questione di competenza de' Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura. 53. Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell'Art. 48. non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di restituzione in intero per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.

Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche legge, o dall'essersi manifestamente contravenuto ad una legge vigente.

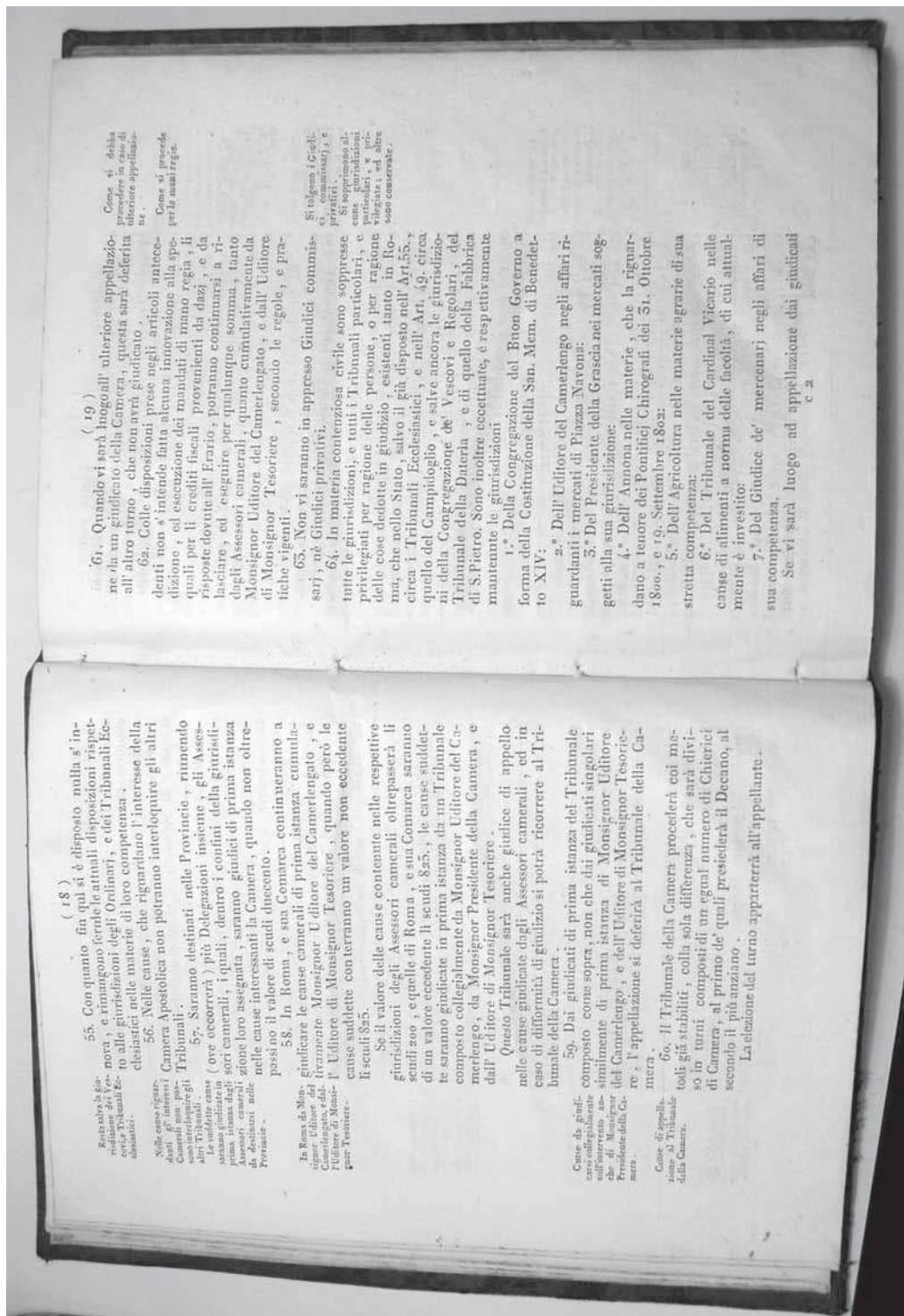
Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell'A.C., o della Rota, secondo le competenze rispettive in ragione della somma.

54. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intero, dovrà esprimere uno dei sopracceunati motivi.

Giurisdizione del Tribunale della Segnatura.

La Segnatura giudicherà sulla competenza de' Tribunali, e concederà la restituzione in intero.

Come debba formarsi il rescritto, o decreto per la restituzione in intero.



55. Con quanto fin qui si è disposto nulla s'interrompe, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinari, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

56. Nelle cause, che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

57. Saranno destinati nelle Provincie, rinvenendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione camerali loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

58. In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulate, e trattate dal Monsignor Uditore del Camerlengo, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825.

Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

59. Dai giudicati di prima istanza del Tribunale composto come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell'Uditore di Monsignor Tesoriere, l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

60. Il Tribunale della Camera procederà coi motivi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de' quali presiederà il Decano, al secondo il più anziano.

La elezione del turno apparterrà all'appellante.

61. Quando vi sarà luogo all'ulteriore appellazione da un giudice della Camera, questa sarà deferita all'altro turno, che non avrà giudicato.

62. Collo stesso modo prese negli articoli antecedenti non si intende fatta alcuna innovazione alla spedizione; ed esecuzione dei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazi, e da risposte dovute all'Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto degli Assessori camerali, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengo, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.

63. Non vi saranno in appresso Giudici commissari, né Giudici privati.

64. In materia contentenziosa civile sono soppressi tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell'Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'Art. 49, circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute le giurisdizioni

1.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV;

2.° Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona;

3.° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione;

4.° Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontifici Chirografi del 31. Ottobre 1800, e 19. Settembre 1802;

5.° Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza;

6.° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito;

7.° Del Giudice de' mercenari negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati

c. 2

Si seguono i Giudici commissari, e privati, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati, e altre loro comarcale.

(20)

dell' Annona , o della Grascia ; questa si deferirà al Tribunale della Camera ; rispetto poi ai giudici dell' Agricoltura , qualora l'appellazione avrà luogo , la medesima sarà portata al Tribunale dell' A. C. o della Rota , secondo le rispettive loro competenze . Lo stesso si osserverà per i giudici del Cardinal Vicario in materia di alimenti .

65. Le cause nuove , che o privatamente , o cumulativamente appartennero a tali Tribunali , o Giudici particolari , e di privilegio , che sono soppressi , entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti .

66. Quelle però , che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali , e Giudici , che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa , come anche quelle , che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissari , e privati per speciale delegazione , e non saranno terminate dagli stessi Tribunali , e Giudici prima del giorno , da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio , passeranno in istato , e termineranno avanti i Tribunali di prima istanza , che saranno competentissimi , i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza , quando in grado di appellazione , secondo lo stato , in cui la causa siasi deferita ai Tribunali , e Giudici , de' quali cessa la giurisdizione . Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari .

67. La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano .

68. Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni , che non abbia passata l'età di anni *venticinque* , che non sia laureato , che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni , e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali , e l'irreprensibilità della sua condotta .

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età , per la quale basterà , che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno* , e della laurea , che non si esigerà nei medesimi .

69. Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiuti ; oltre la laurea , e gli altri requisiti dell'onestà dei natali , e della buona condotta , dovranno provare di avere lodovolemente atteso all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni .

Le cause nuove de' Tribunali soppressi , e di privilegio , che sono soppressi , entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti in questa Legge .

Nelle cause pendenti , che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali , e Giudici , che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa , come anche quelle , che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissari , e privati per speciale delegazione , e non saranno terminate dagli stessi Tribunali , e Giudici prima del giorno , da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio , passeranno in istato , e termineranno avanti i Tribunali di prima istanza , che saranno competentissimi , i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza , quando in grado di appellazione , secondo lo stato , in cui la causa siasi deferita ai Tribunali , e Giudici , de' quali cessa la giurisdizione . Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari .

La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano .

Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni , che non abbia passata l'età di anni *venticinque* , che non sia laureato , che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni , e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali , e l'irreprensibilità della sua condotta .

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età , per la quale basterà , che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno* , e della laurea , che non si esigerà nei medesimi .

Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiuti ; oltre la laurea , e gli altri requisiti dell'onestà dei natali , e della buona condotta , dovranno provare di avere lodovolemente atteso all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni .

(21)

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti , all'eccezione dell'età , che potrà essere sopra gli *anni ventique* , e della laurea dottorale .

70. Sarà determinato un onorario fisso , e congruo ai Giudici , agli Attuari , ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo , escluso ogni altro emolumento fuori di quelli , che verranno individualmente prelevati . Ai Cursori , Balivi , ed altri Mesi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio , che dovranno prestare al Governo , ed al pubblico , lasciando , che possano godere degli emolumenti per le citazioni , ed altri atti , che faranno in servizio de' privati , secondo le discrete tasse , che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati .

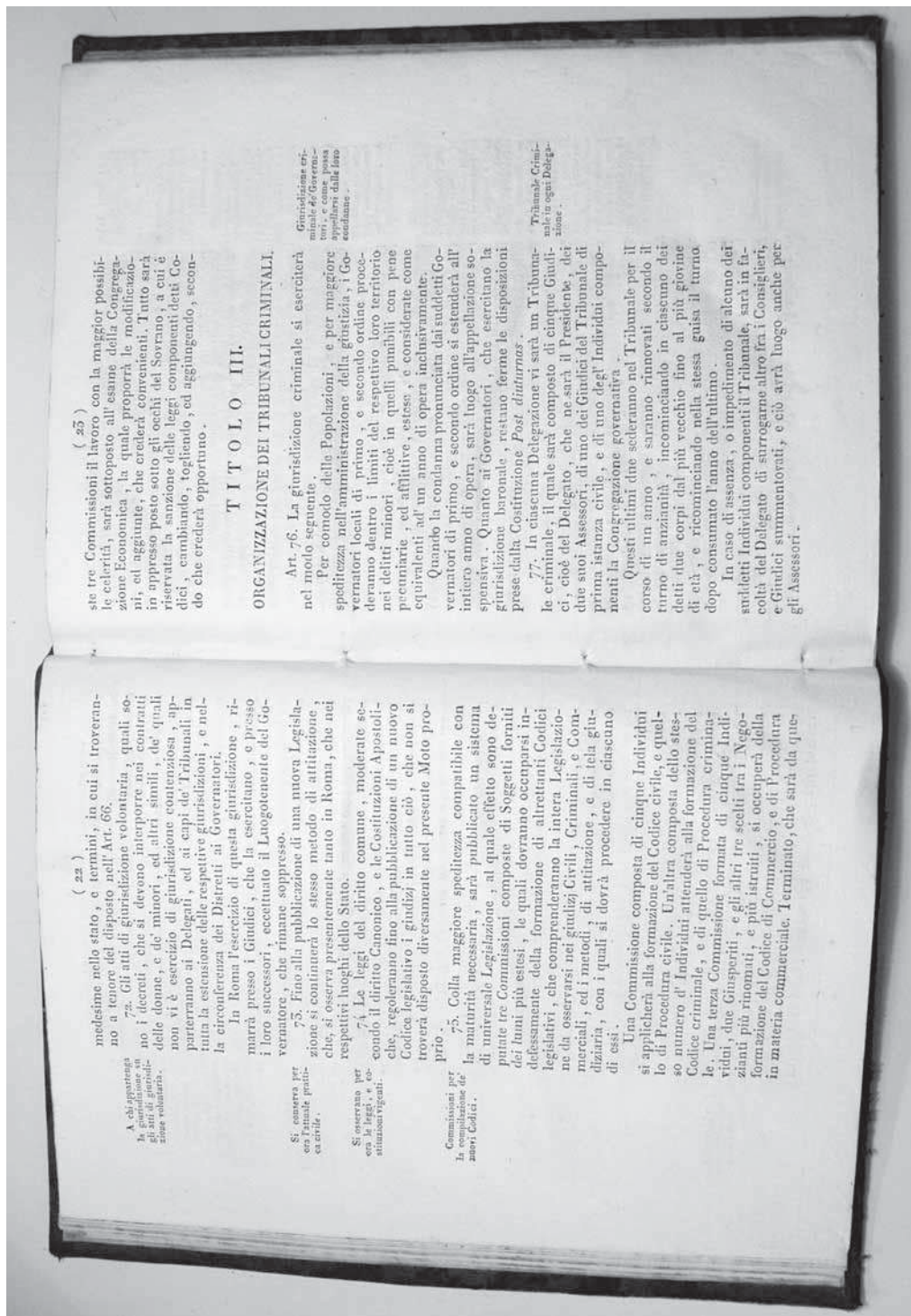
Gli Aggiunti non avranno onorario , ma solumeranno in caso di vacanza al Giudice , che verrà a mancare nel loro Tribunale . Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali , e nella collazione di altri impieghi . Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri , ed ufficiali suddetti , ponendosi però di concerto col Tribunale , e con i Governatori , ai quali dovranno essere addetti , e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte .

In caso , che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere , si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio , e surrogare altro provvisoriamente , dandone subito parte al Delegato , da cui dipenderà la rimozione , e surrogazione definitiva .

Ai Delegati stessi , con la intelligenza però dei Tribunali , apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione , o ammissione dei Procuratori , e degli Avvocati , e lo stabilire le discipline , che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni ; rimandando su questo proposito , rapporto agli Avvocati , e Procuratori esercitanti questi uffici nei Tribunali di Roma , in primo vigore le prescrizioni vigenti , finché non sia provveduto con altri regolamenti .

71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione , proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera , con cui le esercitano attualmente . All'epoca suddetta , in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità , le cause passeranno avanti le Autorità

Sino al termine , che si prescrive , continueranno i Giudici attuali .



(22)
medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell'Art. 66.

A chi appartenga la giurisdizione in gli atti di giurisdizione volontaria.

72. Gli atti di giurisdizione volontaria; quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de' minori; ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contentuosa, appartengono ai Delegati, ed ai capi de' Tribunali in tutta la estensione delle rispettive giurisdizioni, e nella circoscrizione dei Distretti ai Governatori.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano; e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

73. Fino alla pubblicazione di una nuova Legge, che si continuerà lo stesso metodo di attuazione, che si osserva presentemente tanto in Roma, che nei rispettivi luoghi dello Stato.

74. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.

Commissioni per la compilazione de' nuovi Codici.

75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione; al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali, e Commerciali, ed i metodi di attuazione, e di esecuzione giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d' Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giuristi, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da que-

(23)

ste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiandoli, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CRIMINALI.

Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente.

Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell'amministrazione della giustizia, si divideranno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pena pecuniaria, ed afflittiva, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclisivamente.

Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e secondo ordine si estenderà all'intero anno di opera, sarà luogo all'appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnos*.

77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degli Individui componenti la Congregazione governativa.

Questi ultimi due sceleranno nel Tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovane di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell'ultimo.

In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogare altro fra i Consiglieri, e Giudici summenzionati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.

Giurisdizione criminale de' Governatori, e come possa applicarsi dalla loro medesima.

Tribunale Criminale di ogni Delegazione.

91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persone, o

(26)

per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione quelli, che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorché si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali però nel procedere, o nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.

92. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore dei rei di ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'acquisto prevalersi di altro Difensore, purché sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

93. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

94. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per l'amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno ai Delegati.

95. Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

96. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

97. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardano l'esasperamento e l'accrescimento di quelle cominiate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo vinnarrà ai Giudicanti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, sempreché o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

Si continuerà per ora l'attuale forma di amministrazione, e pubblicazioni di questi casi.

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

98. Finché non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d'istruzione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, o le sentenze si faranno, e si pronunzieranno da tutti i Giudici, o Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente agli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.

Si osserveranno i Canoni, e Costituzioni Apostoliche, e le leggi Ecclesiastiche.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per un'intera Provincia, o per un particolare Distretto,

d. 2

(27)

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

98. Finché non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d'istruzione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, o le sentenze si faranno, e si pronunzieranno da tutti i Giudici, o Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente agli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.

Si osserveranno i Canoni, e Costituzioni Apostoliche, e le leggi Ecclesiastiche.

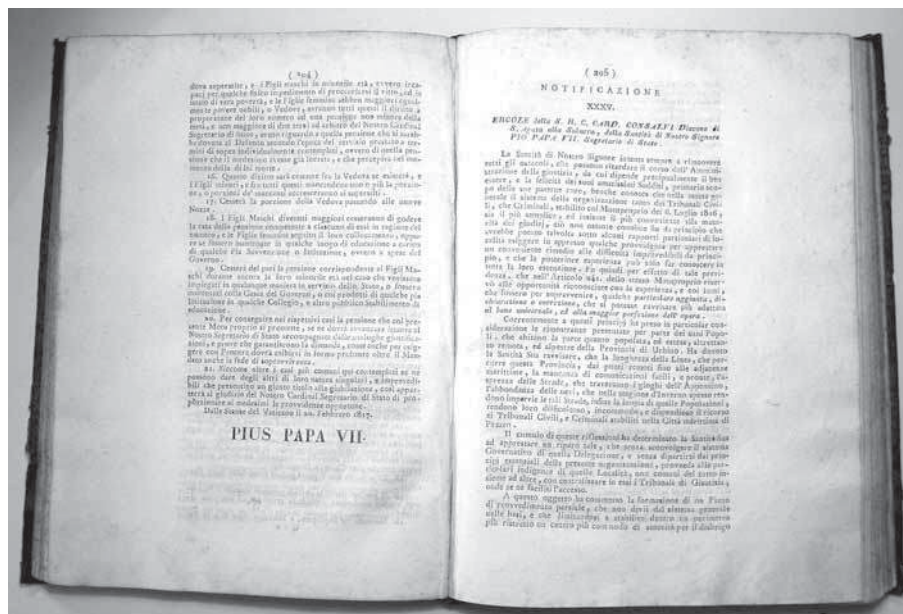
TITOLO IV.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per un'intera Provincia, o per un particolare Distretto,

d. 2

APPENDICE III
Notificazione del Luogotenente in Urbino di S. E. Rma Mons.
Delegato apostolico di Urbino e Pesaro (22 marzo 1817)



(205)

NOTIFICAZIONE

XXXX.

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di
S. Agata alla Sultura, della Santità di Vostro Signore
PIO PAPA VII. Segretario di Stato.

[illegible][illegible]

Il cumulo di queste riflessioni ha determinato la Santa Sin a ad apprezzare un riparo tale, che senza sconvolgere il sistema Governativo di quella Delegazione, e senza dipartirsi dai principi essenziali della presente organizzazione, provveda alle particolari indigenze di quelle Località, non comuni del tutto insieme ad altre, con centralizzare in essi i Tribunali di Giustizia, onde se ne faciliti l'accesso.

A questo oggetto ha commesso la formazione di un Piano di provvedimento parziale, che non devii dal sistema generale nelle basi, e che limitandosi a stabilire dentro un perimetro più ristretto un centro più comodo di autorità per il disbrigo

(70%)

dove appaiono e i figli maschi in minore età, il crollo dei salari per qualche fatto imprevisto di procrearsi al vero, ed in pace, per quiete la vita, e le figlie femmine, sebbene maggiori degli uomini, per essere povere, o vedove, si avviarono tutti questi dritti a proporzione del loro numero ad una pensione non minore della metà, e non maggiore di die di lire da annuo del Nostro Cardinale Segretario di Stato, avuto riguardo a quella pensione che si sarebbe dovuta al defunto secondo l'epoca del servizio prestato a termini di sopra individualmente contemplati, ovvero di quella pensione che il medesimo avesse già incassata, e che percepiva nel momento della sua morte.

16. Questo diritto sarà comune fra la Vedova se esisterà, e i Figli minori, e fra tutti questi mancandone uno o più la porzione, o porzioni de' mancanti si accrescano all' superstiti.

17. Cesserà la porzione della Vedova passando alle nuove Nozze.

18. I Figli Maschi divenuti maggiori cesseranno di godere la rata della pensione competente a ciascuno di essi in ragione del numero, e le Figlie femmine seguitò il loro collocamento, oppure se fossero mantuite in qualche luogo di educazione a carico di qualche Pia Sovvenzione o Istituzione, ovvero a spese del Governo.

19. Cesserà del per la pensione corrispondente ai Figli Maschi durante ancora la loro minorile età nel caso che venissero impiegati in qualunque maniera in servizio dello Stato, o fossero mantenuti colla Cassa del Governo, o coi prodotti di qualche pia istituzione in qualche Collegio, o altro pubblico Stabilimento di educazione.

no. Per conseguire nei rispettivi casi la pensione che col presente Moto proprio si promette, se dovrà avvenire istanza al Nostro Segretario di Stato accompagnata dalle analoghe giustificazioni, e prove che garantiscano la domanda, come anche per esigere con l'Procura dovrà esibirsi in forma probante oltre il Manifesto anche la fede di sopravvivenza.

31. Siccome oltre i casi più comuni qui contemplati se ne possono dare degli altri di loro natura singolari, e imprevedibili che prescino un giusto titolo alla giubilazione, e così, apparirà al giudizio del Nostro Cardinal Segretario di Stato di proporre ai medesimi le providenze opportune.

Dalle Stanze del Vaticano li 20. Febbrajo 1817.

PIUS PAPA VII.

(205)

Questo Piano presentato alla Sanità Sua, e maturamente esaminato dalla Medesima, ha meritato la di Lei approvazione, in seguito della quale con pienezza della sua suprema ed Apostolica autorità, e con l'oracolo comunicatosi di viva Voce, ci ha comandato di ordinare in suo nome ciò che segue.

1. *Lu. Provincia di Urbino*, componente la *Didaglogia di Urbino*, e *Pietro*, sarà in quanto all' esercizio della giurisdizione *Civile*, e *Criminale*, suddivisa in due parti, l'una *superior*, che racchiuderà i Luoghi di Montegone, e che si estenderanno sul dominio degli Appennini, e l'altra *inferiore*, in che saranno inclusi i Luoghi della Pianura, e più prossimi al Mare, a tenore dell'annessa divisione.

a. Rimando ferma la organizzazione attuale dei Tribunali Civili e Criminali, residenti in loco in tutti i Luoghi in cui si trova il perimetro della parte inferiore, sarà in Ufficio stabilita la residenza di due *Assessori* del Delegato, di un Tribunale Civile di *Prima Instance*, e di un Tribunale *Criminale*, per esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in tutti i luoghi compresi nella parte superiore.

3. I due Assessori residenti in Urbino avranno le stesse attribuzioni e che trovansi assegnate agli Assessori delle Delegazioni a norma degli Articoli 7, 28, 77, e 79, del Matrimonio

4. Il Tribunale Civile di prima istanza sarà composto di cinque giudici, e due Aggiunti. Il più anziano dei primi farà le funzioni di Presidente. Il Tribunale, se l'affluenza delle Cause lo esige, dividersi in due Turni. Eserciterà dentro la Contea Territoriale di questa porzione di Delegazione la sua Giurisdizione tanto in prima istanza, che in appello, nella stessa maniera, e con le stesse regole, che in quelli si esercita dai Tribunali Civili di prima istanza delle altre Delegazioni.

5. Il Tribunale Criminale svari parimenti formato da cinque Giudici, tre da due individui del Tribunale Civile, i quali, per ordine turnario di maggior età entreranno a far parte del Tribunale Criminale di anno in anno, dai due Assessori, e da un Luogotenente del Delegato, che eserciterà le funzioni di Presidente. Le attribuzioni di questo Tribunale Criminale saranno nella circoscrizione della sua giurisdizione le stesse, che quelle attribuite ai Tribunali Criminali nelle singole Delegazioni.

6. Vi saranno in Urbino due Giudici Processanti per dirigere le inquisizioni, e formare i Processi nella stessa guisa e con le stesse obbligazioni, e facoltà, che competono al Giudici Processanti nelle Delegazioni.

7. Vi sarà egualmente un Cancelliere incaricato della Cancellaria di Civile, e che Criminale, con l'obbligo di tenere, e conservare gli atti, ed i Registri dell'una, e dell'altra distrettuale, affatto, e separati.

8. Saranno destinati i *Cursori*, o altri Ufficiali addetti all'altro Tribunale, i quali eserciteranno le loro funzioni con gli stessi regolamenti, che sono prescritti in ordine a tali Ministri nelle *Delegazioni*.

9. Tutti gli Impiegati, inclusivamente ai Processanti, ed ai Cancellieri, saranno nominati da Sua Santità. Le nomine dei Corsori, ed altri Officiali saranno fatte nella stessa maniera, che trovisi prescritta nelle Delegazioni.

10. Vi sarà in Urbino a nomina della Santità Sua un Procuratore Fiscale, ed un Avvocato dei Rei, a simiglianza di quelli, che esistono nelle Delegazioni.

11. Il Delegato trovandosi in Urbino potrà intervenire nel Tribunale Criminale, ed esercitarvi le funzioni di Presidente ai Delegati. In questo caso non interverrà il Luogotenente, se non quando mancherà uno dei delegati.

12. Negli altri casi, in cui vengono a mancare uno, o più Giudici nel Tribunale Criminale, per compiere il numero dei Giudici da lui sarà supplito.

que, saranno chiamati a supplire per ordine di anzianità gli altri Giudici del Tribunale Civile, che non faranno attualmente parte del Tribunale Criminale.

13. Le Cause si Civili, che Criminali, le quali si trovano già introdotte nei Tribunali di Pesaro, rimarranno nei medesimi Tribunali fino alla sentenza definitiva inclusivamente.

14. Gli onorari degli Assessori, e dei Giudici di prima istanza saranno eguali a quelli stabiliti

za saranno eguali a quelli stabiliti per gli stessi impiegati nelle Delegazioni di seconda Classe. Il Luogotenente del Delegato nel Tribunale Criminale avrà l'onorario di studi 40. mensile. Rispetto agli stitendi ed emolumenti degli altri impiegati, si

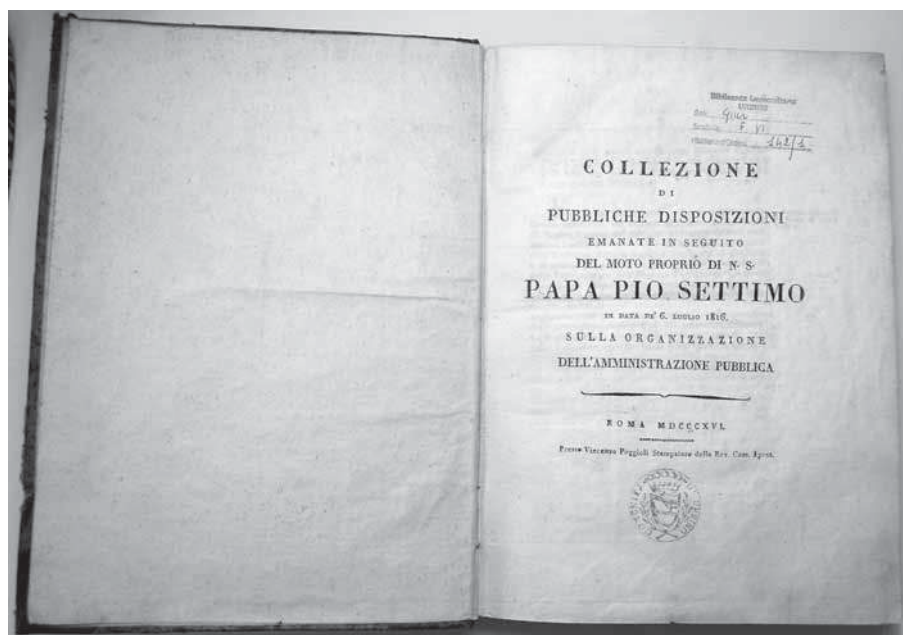
15. È applicabile ai nuovi Giudici e Tribunali istituiti in Urbino tutt'altro, che oltre il già disposto si trova prescritto.

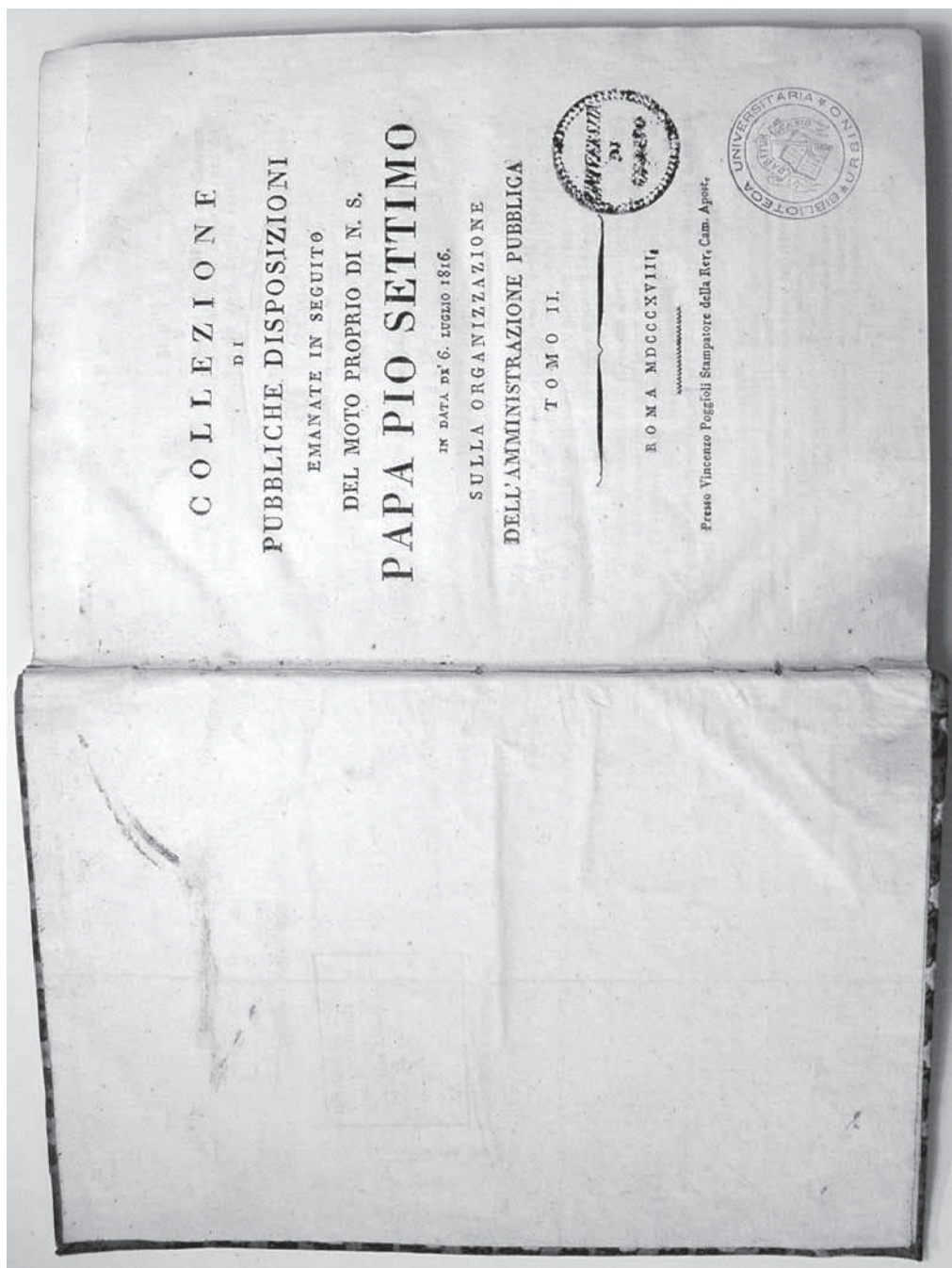
...e, oltre il già disposto si trova prescritto nel Motuproprio, nei Regolamenti, e nelle successive dichiarazioni, rapporto agli analoghi Giudici, e Tribunali delle Delegazioni.

16. Con le presenti disposizioni non s'intende indotta alcuna innovazione negli altri Rami della pubblica Amministrazione.

Data dalla Segreteria di Stato questo dì 22. Marzo 1817.
E. CARD. CONSALVI.

APPENDICE IV
Regolamento di disciplina del 27 gennaio 1818 (§§. I-II)





(264)

4. La presente sarà diramata dai Sigg. Soprintendenti ai Governatori, e Ministri delle Dogane, e dai Sigg. Ufficiali Comandanti agli Ufficiali Ispettori, Sergenti, e Capi di Fiechetto.
Roma 26. Gennaio 1818.

Il Tesoriere Generale - C. GUERRIERI

XVIII.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Per i Tribunali Civili

Nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla Santità Sua la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggiore istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all'ordine giudiziario, e per l'altra alla più facile, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima Santità Sua sopra l'uno, e l'altro oggetto disposto con il Mon-proprio del 6. Luglio 1815; e con il consecutivo Codice di Procedura Civile. Volendo pertanto il S. Padre, che quanto si è a questo proposito, d'appresso il più maturo esame, da Lui determinato, e sanzionato conseguisca sollecitamente il suo effetto, e compimento, Ci ha con oracolo di viva voce comandato di promulgare in suo nome il coerente *Regolamento*, il quale vuole la Santità Sua, che sia inviolabilmente osservato, secondo la forma, e tenore delle specifiche disposizioni in esso contenute, ed espresse, e che sono le seguenti.

§. I.

Dei Giudici.

1. Il dovere dei Giudici, essendo diretto alla più sollecita, e retta amministrazione della giustizia, dovranno li medesimi invigilare, che le Cause non vengano protratte oltre quei termini, che si richiedono alla loro difesa, e se il ritardo provverrà dai Procuratori, che facessero atti inutili, e frustratori, procederanno per ufficio contro tali Procuratori alle ammonizioni, e quindi alle pene, come si dirà in appresso.

2. Dovranno li Giudici essere assidui nelle ore destinate alle Udienze, e rispettivamente alle Informazioni, e dare ascolto con la possibile unanimità, e dolcezza alle difese.

(265)

3. Invigileranno, acciò nelle Udienze si mantenga da tutta la tranquillità, il buon ordine, e la moderazione.

4. Eccitandosi da chichesiassi clamore, e tumulto il Presidente dovrà richiamarlo al dovere.

5. Non acquietandosi immediatamente, ordinerà, che si allontanino dal luogo della Udienza, e non obbedendo sarà in diritto di fare accedere la Forza ad effetto, che ne sia espulso.

6. Se taluno si farà lecito nell'atto delle Udienze di interrompere in ingiurie, in vilipendi, e molto più se procederà a minacce, o ad alcun atto delittuoso, il Presidente avrà lo stesso diritto, ed obbligo di fare accelerare la forza ad effetto di arrestare il Delinquente, il quale sarà poscia tradotto avanti il competente Tribunale Criminale.

7. Il fin qui disposto è comune alle Udienze dei Giudici singolari, li quali avranno la stessa facoltà dei Presidenti all'oggetto della disciplina delle loro Udienze.

8. Li Tribunali dovranno usare la stessa vigilanza, acciò si osservi la maggiore moderazione, e castigatezza negli Scritti, ed in caso di mancanza faranno uso di quelle misure di repressione, che verranno indicate in appresso.

9. Non potranno neppure in altri Tribunali comparire in qualità di Difensori, e nè tampoco scrivere ancorchè sotto altro nome, dare Voti, fare Consultazioni, e nemmeno interporre Atti di officiosità in favore dei Litiganti.

10. Il Presidente del Tribunale avrà la facoltà di destinare le ore, in cui dovranno aver principio le Udienze, quelle della apertura della Cancelleria, e di regolare tutto ciò, che appartiene al buon ordine del Tribunale, e che riguarda la esecuzione de' presenti regolamenti.

11. Nei Tribunali di Roma questa facoltà apparterrà al rispettivo Capo del Tribunale.

§. II.

Dei Procuratori, ed Avvocati.

12. A niuno sarà permesso di patrocinare le Cause in proprio nome, se non sarà stato ammesso, ed approvato dai rispettivi competenti Tribunali.

13. Li Procuratori ammessi, ed approvati dal Tribunale della Rota, potranno personalmente patrocinare le Cause in tutti li Tribunali tanto di Roma, che dello Stato.

14. Li Procuratori ammessi, ed approvati nel Tribunale

Tom. II.

L. I.

(266)
dell'A. C. potranno patrocinare le Cause in tutti li Tribunali di Roma a riserva di quello della Rota.

15. In Roma verun altro Tribunale potrà accordare una simile approvazione, onde chiunque non sarà stato ammesso, ed approvato o dal Tribunale della Rota, o da quello dell'A. C. non potrà patrocinare in proprio nome in alcun altro Tribunale di Roma.

16. Quelli, che saranno stati ammessi, ed approvati dal Tribunale di Appello sia di Bologna, sia di Macerata, potranno patrocinare le Cause in proprio nome in tutti li Tribunali delle Delegazioni soggette rispettivamente o all'uno, o all'altro Tribunale di Appello.

17. Quelli finalmente, che saranno stati ammessi, ed approvati dal Tribunale di prima Istanza delle Delegazioni non potranno patrocinare le Cause, che avanti quel Tribunale, in cui sono stati approvati.

18. Li Procuratori del Tribunale della Rota dovranno recarsi alle Informazioni tutto della Rota, quanto della piena Camera personalmente. Nelle Udienze avanti li Giudici singolari di Roma li Procuratori tanto Rotali, quanto dell'A. C. potranno supplire per mezzo dei loro Giovani, purchè questi siano approvati, come si dirà in appresso.

19. Nelle Udienze de' Tribunali Collegiali, come anche nelle Informazioni della Segnatura, quando possano intervenire personalmente, non sarà loro permesso di supplire per mezzo dei loro Giovani sebbene approvati: Ciò sarà ad essi accordato soltanto nel caso, che allegino un legittimo impedimento, o la necessità di comparire in più Udienze, o Informazioni nel tempo medesimo.

20. Li Procuratori di Appello di Bologna, e Macerata dovranno comparire personalmente nelle pubbliche Udienze avanti li suddetti Tribunali. Essendo legittimamente impediti potranno far comparire altro Procuratore di Appello in loro vece, facendone preventivamente inteso il Presidente. Questi stessi Procuratori di Appello potranno far comparire i loro Giovani approvati nelle Cause, che patrocinano avanti li Tribunali di prima Istanza.

21. Li Procuratori dei Tribunali di prima Istanza delle Delegazioni dovranno anch'essi comparire personalmente nelle pubbliche Udienze. Nel caso di legittimo impedimento dovranno farne inteso il Presidente, il quale accorderà la facoltà di far comparire in loro vece altro Procuratore approvato.

22. Li Giovani approvati dal Tribunale dell'A. C. potranno comparire in nome, e vece dei loro Principali in tutti li Tri-

(267)

binari di Roma, eccettuato sempre il Tribunale della Rota, e della Camera.

23. Li Procuratori dell'A. C. volendo concorrere per essere ammessi fra' Rotali dovranno esibire a Monsig. Decano della Rota li seguenti requisiti.

Primo. La Laurea Dottorale riportata in Roma.

Secondo. L'Attestato di uno de' Cancellieri del Tribunale dell'A. C. di essere iscritto fra' Curiali di questo Tribunale.

Terzo. Li Certificati tanto di Monsig. Uditore della Camera, quanto dei Luogotenenti di avere esercitato lodevolmente la Curia.

Quarto. L'Attestato di due Procuratori Rotali, li quali depongano, che il Concorrente fin da tre anni ritiene lo Studio aperto in qualità di Principale.

Quinto. Le prove dei buoni costumi.

24. Ebbi, che avrà l'Aspirante li suddetti requisiti, dovrà esporli all'esame, che si terrà nel giorno, ed ora, che verrà designata da Monsig. Decano della Rota. L'Esame si terrà da questo coll'assistenza di due Curiali di Collegio da deputarsi dal medesimo. Pria di procedere alle interrogazioni, dovrà Monsig. Decano riassumere li requisiti, e riconoscere alla presenza de' Curiali assistenti di Collegio, se siano ne' termini prescritti, e non essendo tali, sarà il Concorrente escluso dall'esame. Verificati li suddetti requisiti si darà principio all'esame tanto in materia di procedura, quanto in diritto.

25. Monsig. Decano nella sua saviezza invigilerà, che le interrogazioni non vengano comunicate precedentemente nè in genere, nè in specie. Li Esaminatori sono avvertiti, che mancheranno ad un loro essenziale dovere, se facessero conoscere le interrogazioni, che vanno a fare, ed anche la materia, su cui saranno interrogati li Concorrenti. Dovranno darsi interrogazioni, che non siano troppo ovvie, e comuni, nè troppo elevate, ed astruse. Il Giudizio dovrà essere imparzialmente, e senza riguardi regolato unicamente dalla esattezza delle risposte.

26. Chiunque vorrà concorrere per essere iscritto fra' Curiali dell'A. C. dovrà esser fornito de' seguenti requisiti.

Primo. Dell'attestato di avere atteso allo studio della Giurisprudenza in una Università dello Stato almeno per un Anno, e di aver frequentato lo Studio di qualche Prelato addetto alla Giudicatura, o di un Avvocato, ovvero Procuratore Rotale per lo spazio di altri due Anni consecutivi.

Secondo. Dell'attestato specifico di avere o contemporanea-

L. 12

(268)

neamente, o posteriormente appresa la pratica presso un Procuratore approvato o Rottolo, o dell'A. C.

Terzo. Dell'attestato di due Procuratori dell'A. C. di aver prese tutte le disposizioni, e di essersi posto in istato di aprire lo Studio del proprio.

Quarto. Delle Fedi del Battesimo, della Cresima, e dei buoni costumi.

27. Esibiti, che avrà li suddetti requisiti a Monsig. Uditore della Camera, dovrà il Concorrente sottoporsi all'esame nel giorno, ed ora, che dallo stesso Monsig. Uditore della Camera verrà destinato.

28. L'esame si terrà primamente coll'intervento di due Procuratori di Collegio, e Monsig. Uditore della Camera d'appresso il risultato di questo esame deciderà sulla approvazione, o esclusione del Concorrente, osservando le regole di sopra prescritte per li Procuratori Rottali.

29. Nei Tribunali di Appello di Bologna, e Macerata, nuno potrà essere iscritto fra Procuratori, se non avrà esibito al Presidente li seguenti requisiti.

Primo. Il Certificato di aver riportato la Laurea Dottorale in qualche Università dello Stato.

Secondo. L'attestato del Cancelliere di essere iscritto fra i Procuratori di un Tribunale di prima istanza.

Terzo. L'attestato di due Procuratori di Appello di ricevere lo Studio del proprio.

Quarto. L'attestato de' buoni costumi.

30. Esibiti, che avrà li suddetti requisiti al Presidente del Tribunale dovrà sottoporsi all'esame nel giorno, ed ora, che gli verrà destinata dal Presidente medesimo. L'esame si terrà coll'intervento di due Giudici del Tribunale. Il Concorso di due Voti segreti sarà sufficiente per l'approvazione.

31. Lo stesso metodo si terrà nei Tribunali delle Delegazioni di prima istanza, per li quali non si richiederanno altri requisiti, se non che li seguenti.

Le Fedi del Battesimo, e Cresima.

L'attestato de' buoni costumi.

L'attestato di aver studiato per lo spazio almeno di un anno presso qualche Procuratore approvato sia di Appello, sia di prima istanza.

32. Per l'ammissione de' Giovani non vi sarà bisogno di esame. Esibite che avranno le Fedi del Battesimo, Cresima, e buoni costumi, e di avere fatto il corso de' primi Studi, di lettere umane, della Logica, e della Istituzione civile, e cano-

(269)

nica li rispettivi Presidenti de' Tribunali fuori di Roma, e Monsig. Uditore della Camera in Roma potranno approvati.

33. Rimane tola la facoltà tanto a Monsig. Decano della Rota, quanto a Monsig. Uditore della Camera, ed a tutti li Tribunali dello Stato di permettere a Procuratori non approvati di scrivere, e comparire con licenza fino che non abbiano subito l'esame, ed ottenuta la approvazione.

34. Li Procuratori di Collegio di Roma sono conservati nei loro Statuti, Indulti, e Privilegi a tenore delle Costituzioni Apostoliche, e seguatamente del Breve della S. M. di Clemente XIII, pubblicato li 30. Marzo 1765.

35. Dovranno li Procuratori, o i loro Giovani rispettivamente esibirsi innanzi ai Giudici con tutta la decenza, ed usare tanto in voce, che in iscritto verso i medesimi tutto il rispetto, ed una somma moderazione, e modestia verso l'altra Parte, astenendosi non che da qualunque proposizione, che possa detrarre all'altrui fama, e buon nome, ma benanche da qualunque espressione, che contenesse possa ingiuria, contumelia, o anche derisione, nè potranno essere scusati per il pretesto di precedente provocazione, poichè in questo caso dovranno aspettare la dovuta soddisfazione, ricorrendo al Presidente, o Capo del Tribunale.

36. Le Difese, Risposte, Repliche, ed altri scritti, che saranno distribuiti ai Giudici, dovranno essere firmati dai rispettivi Procuratori, li quali saranno responsabili di quanto si contiene nei medesimi, nè si ammetterà scusa di avere sottoscritto sotto l'altrui fede.

37. Chiunque farà atti infrattori, e inutili, se non si emenderà dopo essere stato ammonito, potrà essere sospeso dall'Ufficio.

38. Chiunque disturberà il buon ordine, e la tranquillità delle pubbliche Udienze ne sarà espulso con ordine del Giudice, o Presidente a forma dell'art. 5, ed anche potrà essere sospeso dall'Ufficio a giudizio del Tribunale.

39. Chiunque in voce nelle pubbliche Udienze, o fuori d'esse in iscritto proromperà in espressioni di poco rispetto verso i Giudici, o verso uno de' loro, ovvero ingiuriose all'altra Parte, o anche ad altre Persone, oltre disposto nell'art. 6, potrà essere sospeso dall'esercizio dell'Ufficio a giudizio del Tribunale.

40. Nell'uno, e nell'altro caso contemplato nei due Articoli precedenti potrà ordinarsi a proporzione della gravità della mancanza anche la rimozione del Contravventore, e la delezione del delitto nome dall'allo.

41. Nelle Delegazioni, se li Procuratori saranno addetti ai

(270)

Tribunali di Appello, la rimozione non potrà ordinarsi, che da questi Tribunali, ai quali dovranno ricorrere li Tribunali inferiori per le mancanze commesse dai suddetti Procuratori di Appello innanzi di loro.

42. Se si tratterà de' Procuratori dei Tribunali di prima istanza nelle Delegazioni, la rimozione potrà essere ordinata da questi.

43. In Roma il Tribunale della Rota conserva la facoltà di ordinare la delezione dei Curiali Rotuli, l'effetto della quale si estenderà a tutti li Tribunali.

44. Rispetto alli Procuratori dell'A. C. la facoltà della rimozione potrà esercitarsi dal pieno Tribunale composto di Monsignor Uditore, e dei tre Luogotenenti: Come anche dall'intero Tribunale della Segnatura coll'approvazione dell'Eminentissimo Prefetto.

L'effetto della rimozione ordinata o dell'uno, o dall'altro Tribunale importerà la incapacità del rimosso a comparire nei Tribunali, avanti i quali la precedente approvazione dell'A. C. lo aveva abilitato a patrocinare le Cause.

45. Li Procuratori, che attualmente colle dovute approvazioni si trovano ammessi all'esercizio della Professione, sono conservati, salva però la facoltà ai Capi de' Tribunali, a cui appartengono, di chiamarli a nuovo esame, quando non abbiano dati saggi bastanti della loro abilità, e di sospenderli, ed anche espellerli per motivi d'immoralità, o di cattiva condotta nell'esercizio delle loro funzioni.

Degli Avvocati.

46. Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli Avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti.

1.^a Il Certificato della Laurea Dottorale ottenuta in Roma.

2.^a Il Certificato, che per lo spazio di tre anni abbia atteso alli studi della Giurisprudenza in una Università, e che nel decorso di cinque anni compresi anche li tre suddetti, o abbia assistito in qualità di Segretario un Uditore di Rota, o in qualità di Uditore un Prefetto Luogotenente dell'A. C., o abbia con assiduità, e con lode, e profitto frequentato lo studio di un Avvocato della Romana Curia.

3.^a Il Certificato comprovante la propria onestà, e buoni costumi.

47. Esibiti tali requisiti potrà mediante la proposizione da farsene da Monsig. Decano in S. Rota, essere dalla medesima ammesso fra gli Avvocati.

(271)

48. Li Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata avranno la facoltà di nominare li loro rispettivi Avvocati.

49. Per questi sarà sufficiente di aver riportato la Laurea Dottorale in una Università dello Stato, di essersi esercitati nello studio della Giurisprudenza per lo spazio di cinque anni, e l'attestato finalmente della onestà, e buoni costumi.

50. Esibiti tali requisiti il Presidente ne farà relazione al Tribunale, il quale a Voi segreti deciderà sulla approvazione del Candidato.

51. Gli Avvocati nominati dal Tribunale della Rota potranno scrivere con il di loro nome, e difendere le Cause non meno nei Tribunali di Roma, che in tutti gli altri dello Stato.

52. Gli Avvocati nominati dai Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata potranno scrivere, e difendere le Cause con il di loro nome nei Tribunali delle Delegazioni, che sono soggette a quel Tribunale di Appello, che li ha nominati.

53. A riserva dei Tribunali indicati di sopra, a nessun altro Tribunale sarà permessa la nomina degli Avvocati. A tale effetto rimangono anche aboliti tutti li Privilegi, in virtù de' quali fosse lecito di conferire il titolo di Avvocato anche al solo oggetto di mera onorificenza.

§. III.

Dei Cancellieri.

54. Dovranno li Cancellieri tenere aperte le Cancellarie per lo spazio di otto ore continue da destinarsi dai Presidenti in tutti li giorni, eccettuati i festivi di precetto.

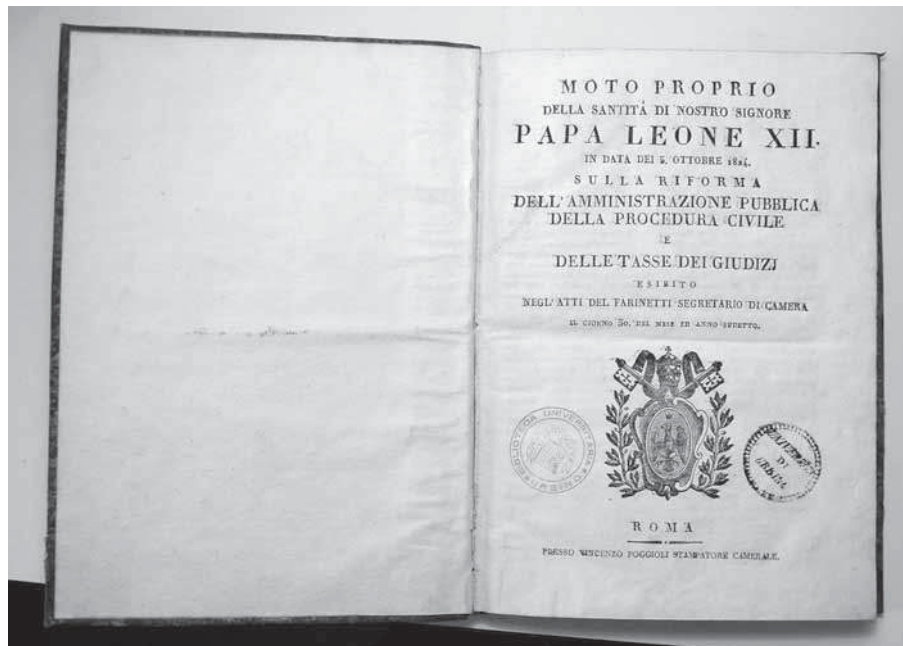
55. Se a qualunque occorresse di fare aprire la Cancellaria, o prima, o dopo le ore suddette, non potrà il Cancelliere recusarlo. In questo caso percepirà per l'accesso bai. 50., e dovendosi trattare oltre lo spazio di un'ora percepirà per ciascuno ora altri baiocchi 50.

56. Tutti gli individui addetti alla Cancellaria dovranno essere subordinati al Cancelliere in Capo, a cui apparterrà l'invigilare, che vengano eseguiti gli ordini del Giudice, o Tribunale, e che ciascuno adempia alle proprie incombenze, e non vengano ritardati gli atti, che devono farsi o per ufficio, o a richiesta delle Parti.

57. Mancando i Cancellieri dei Governatori, ed Assessori all'esatto adempimento dei loro doveri saranno acrimemente ammoniti dai suddetti loro Superiori: In caso di recidiva saranno condannati ad una multa non maggiore di scudi quattro da

APPENDICE V

*Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII
in data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'Amministrazione pubblica,
della procedura civile e delle tasse dei giudizi (titoli I-II-III)*



(5)
LEO PP. XII.
MO'U-PROPIO

Dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo Stato Ecclesiastico, tornato nel 1814. Pio VII. nostro Predecessore di gloriosa ricordanza al pieno possesso della Sovranità temporale, mise mano coraggiosamente al linziamento di un edificio di pubblica *Amministrazione*, che nello stabilimento di nuovi metodi, e nell'uniformità del sistema compresse alla felicità de' popoli, e rammentando col *Moto-proprio* del 4. *Luglio* 1816. le sue disposizioni non spesse, né rare, con altro *Moto-proprio* del 21. *Novembre* dell'anno appresso 1817. pubblicò un nuovo *Codice di procedura civile* insieme col *Regolamento Generale sulla tassa de' giudizj*.

Ma vide quel Pontefice nella sua sommaria apparenza, che in opere di questa natura, non può giammai tutto proficere, e cominciò, co' quelle nobili istituzioni, esser persona, e con l'incanto, che sarebbero sopravvenuti, avrebbero potuto rettificarsi le più miserrime, come se non protestò espressamente nel *primo dei suoi Magni Moti propri*; e come fece conoscere col fatto negli anni successivi, in tante providenze emanate per ordine della Segreteria di Stato, le quali però distaccate dall'intero corpo delle disposizioni, e male interpretate, non hanno portato quei vantaggi, a cui si mirava per il bene dell'umanità, e per la tranquillità de' sudditi.

[illegible]

te cambiato, o per lo meno modificato, ed emendato. Ed accrescendosi ogni giorno, e da ogni Provincia de' nostri domini le rappresentanze, persino Noi dall'altra parte, che in affare di tanta importanza si dovesse procedere colla più matura ponderazione, ci determinammo di destinar una *Commissione di Giu-*

0

DELLA PROCEDURA CIVILE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
SERIE A RILIOGLITA
IN DATA DEL 6 OTTOBRE 1894.
DELLA STABILITÀ DI NOSSANO SIGNORE
MOTO TROPICO

D. T. W. & S. W.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

2025

(4)
reconosciti noti per la loro dottrina, integrità, e attaccamento al Governo, i quali ci offesero in iscritto, se noi prim' *enque-
ritoi del Moa-proprio del 6. Luglio 1816,* e così nella *procedi-
tore, e nella cause,* si concessero disposizioni tali, che meritassero di esser cambiate, e riformate, proponendosi i metodi, e le
providenze da sostituirvi.

Noi prestammo volentieri, che se per il più felice andamento della pubblica Amministrazione, e per più regolare, e spedite corso della giustizia fosse d'obbligo, a cui non i maggiori spese, non v'er sarebbe dato, a cui con l'arrestamento di un solo anno, e di un altro ancora, ma se l'uno e l'altro avessero voluto, e questo era il più ardente dei Voi, che nelle attese circostanze formavano nel nostro cuore.

Animata da questi sentimenti la Commissione, dopo il travaglio di pochi mesi, ci ha presentato la riforma tanto del *Moto proprio* 6. *Luglio* 1816, quanto dalla procedura, e delle tasse annesse; lavori, che sottoposti da Noi all' esame di quei Cardinali di Chiesa, onde si compona la *Congregazione consultiva*, sono stati accettati, e con i lumi loro anche migliorati.

Nel nuovo piano, alcune Delegazioni meno ampie, sono state riunite all'altra più vicina, conservate però le une, e altre eliminate; in cui erano prima: ai Tribunali Collegiali, di prima insignificanti, sono stati surrogati dei Giudici singoli più accorti all'istruzione dei processi; ristretto il numero dei Giudici in alcuni Tribunali, altri tolti del tutto tanto nelle Delegazioni, quanto in Roma, ma eretto in Roma un Tribunale particolare di Commercio, in cui si era privi; cessano i costi detti *Giudici supplenti*, la cui istituzione poté sembrare opportuna nel sistema dei Tribunali Collegiali, ora poi nell'adottato piano di riforma diviene affatto superflua; facilitato immensamente il corso dei giudizi sia per la loro celerità, sia per il minor dispendio.

Alle Comunità, ed ai Consigli ampie le facoltà; i Consigli meglio equilibrati tra i diversi ordini di persone; restituita alla libertà quella distinzione, di cui gode in tutti gli stati civilizzati; accordata finalmente ai proprietari, oltre il suffragio nelle pubbliche deliberazioni, una più caute, e più libera disposizione delle loro finanze.

E ciò, che richiamava maggiormente la nostra vigilanza, e nostra provvidenza, viene munito nel suo pieno lustro, e vi-
visce, dalla *Guardia Nazionale*, o restituita alla prerogativa, colla
sua esercitazione della medesima in ampliato di Baretto XIV.
nostro Predicatore di felice ricordanza. Quindi con quella volun-
tà, che due esseri lo scopo principale di una savia Loggia

(53)

zione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed una stessa idiomata più nobile, e più adattata al corso degli uni giuridici, regolavano tutti i giuristi tanto nel Curia Latche, quanto nelle Ecclesiastiche. Tutto l'uso d'arabobetti, che nelle Stato Pontificio le Cause Ecclesiastiche si agitarono in un linguaggio, e nelle Cause Latche in un altro, onde rispettivamente in un modesto Tribunale, ed in un più modesto Alardanza si parlavano due lingue. Che però volendo Noi, che queste disposizioni tutte abbiano l'assoluta, e totale esecuzione, DI NOSTRO MOTU PROPRIO, E COLLA PIENEZZA DELLA NOSTRA SOVRANA POTESTÀ ordiniamo, e prescriviamo quanto segue.

(65)

RIFORMA DEL SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

TITOLO I.
Organizzazione Governativa

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in tredici Delegazioni, oltre la Capitale, ed i Luoghi soggetti alla medesima.

I nomi delle Delegazioni sono i seguenti: Bologna Ferrara = Ravenna = Forlì = Pesaro e Urbino = Macenta e Camerino = Feronia = Ascoli = Spoleto e Rieti = Viterbo e Civitavecchia; Ancona = Perugia = Frosinone con Pontecorvo = Benevento =

ed Ascoli, di Spoleto e Rieti, di Viterbo e Civitavecchia saranno sempre contraddistinte con ambidue i nomi; come finora è stata quella di Pesaro e Urbino. La Tabella da pubblicarsi in appresso designerà quelle variazioni, che si credesse convenienti di far apporre all'attuale demarcazione di ogni Delegazione, e di ogni Governo.

5. Avendo le Delegazioni riunite due Capoluoghi, in uno farà residenza il Delegato, e nell'altro, in cui non lascerà di dimorare per quel tempo, che crederà alle circostanze più opportune, vi sarà un *Luogotenente* con le stesse facoltà dei Governatori di stretta, esercibili nell'estensione e demarcazione, che hanno, o saranno per avere le dette riunite Delegazioni, secondo l'indicata Tabella da pubblicarsi.

4. Nelle Delegazioni, ove sia destinato un Cardinale, la Delegazione assume il titolo di *Legazione*; ed il Cardinale prende il titolo, ed ha tutti gli onori di *Legato* con quelle speciali prerogative, che gli sono attribuite con le lettere in forma di Brevi.

5. Le Delegazioni saranno suddivise in Governi di *primo*, e *secondo* ordine.

6. Il Delegato in ciascuna Delegazione esercita, sotto la dipendenza dei Dicasteri superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati tutti gli affari, che per ragione di materia spettano alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l'ordine giudiziario civile quelli che spettano alla

delegazione del pubblico Erario, e quelli che delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali commissioni per il regolamento dell'acqua.

7. Presso ogni Delegato vi saranno due *Assessori*, dei quali si prevederà il Delegato per il disbrigo degli affari. I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto ciò, che non verrà ad essi specialmente attribuito nei titoli seguenti.

8. Presso ogni Legato, o Delegato, vi sarà una *Congregazione governativa*, composta del Confaloniere, e di due Anziani del Capoluogo. Nelle Delegazioni riunite la Congregazione sarà una sola, e risiederà, ove risiede il Delegato.

Questa Congregazione si adunerà presso il Legato, o Delegato ordinariamente due volte la settimana; nei giorni, che dai medesimi verranno stabiliti; e straordinariamente tutte le volte, che ve ne sarà il bisogno.

Il Voto del Confaloniere, o degli Anziani sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Legato, o Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno. Il Legato, o Delegato nel regere contro della risoluzione ai rispettivi Dicasteri di Roma dovrà trasmettere una copia della discussione uniforme al Registro.

Ogni Anno si procederà alla rinnovazione della Congregazione, nella quale quattro rimarranno due Anziani restati nell'impiego a fine del successivo Anno.

9. Presso ciascun Delegato, e sotto i di lui ordini vi sarà un *Segretario generale*, il quale non sia nativo, o domiciliato nella stessa Provincia.

10. I Luogotenenti delle Delegazioni riunite, i Governatori di *primo*, e *secondo* ordine dipenderanno interamente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi d'urgenza, ed eccezione quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, come nei titoli seguenti.

11. Sarà in facoltà del Delegato di regolare la corrispondenza o direttamente con i rispettivi Governatori, o pel canale de' Governatori di *primo* ordine, in riguardo agli altri di *secondo*.

12. I Delegati dovranno essere Prelati, e non nativi della Delegazione, che governano.

13. Tutti, anche il *Segretario generale*, saranno nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, Luogotenenti, Assessori, e Governatori di *primo* ordine, si spedisca il Brevi. Per tutti gli altri si spediscono le Lettere prelati.

14. I Governatori de' luoghi baronali tuttora esistenti, non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

(8)
15. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che loro perverranno dal Delegato, Luogotenente, e Governatori di primo ordine.
16. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, accettati i casi, che verranno espressi a suo luogo.
17. Nel Distretto, e Comarca di Roma i Governatori corrispondono immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasteri della Capitale.
18. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Velletri, e del Prefetto de' Santi Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo, rimangono nella loro integrità.

TITOLO II.

Organizzazione dei Tribunali Civili.

19. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Delegati.
20. I Luogotenenti, ed i Governatori ne' luoghi delle rispettive giurisdizioni saranno giudici competenti.
1.° Nelle cause, che in capitale non oltrepassano il valore di Scudi trecento. Se la somma è indeterminata, e tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.
2.° Nelle cause di *sommariissimo possesso*, nelle quali dovranno giudicare sul fatto del possesso, senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessore non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Giudice competente.
3.° Nelle controversie, che nascono in tempo di *ferza*, o di *mercato* per le contenzioni, le quali interseguono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.
21. Nelle controversie, che non oltrepassano il valore degli Scudi cinquanta potrà procedersi in via *economica*, come attualmente si pratica.
Similmente in via economica si procederà nelle cause de' *Cattedratici*, Tasse di Ospedali, di Seminarij, e di altri Pubblici Stabilimenti, nelle cause di decime Ecclesiastiche, e di prestiti di Monte di Pietà, e Frumentarj per qualunque somma.
L'esecuzione di questi giudicati non potrà essere giammai ritardata dal ricorso in *devolutivo*, quale unicamente competeva al soccombente.
Tutti gli atti giudiziari relativi ai detti giudicati saranno esecuti da ogni tassa di registro.
22. In tutti gli altri dovranno osservarsi le pratiche, e tasse, che saranno in vigore, ed avrà luogo il ricorso, ed appellazione in *sospensivo*, o devolutivo secondo l'indole de' giudizi.

(9)
25. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno reputati competenti, che per la somma di scudi dieci. Quando la causa del Barone sorpassa la detta somma, ne sarà Giudice competente il Governatore del luogo vicentino, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

24. Nel Capo luogo delle Delegazioni, ove il Delegato ha la sua stabile residenza, un *Assessore* eserciterà la giurisdizione attribuita ai Luogotenenti, ed ai Governatori negli Articoli precedenti.

25. Cessano tutti i Tribunali Collegiali di prima istanza; e viene a ciascuno di essi in ogni Capoluogo surrogato un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell'amministrazione della giustizia nelle controversie civili in prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli scudi trecento fino a qualunque somma.

Nelle Delegazioni riunite, oltre il Pretore del Capoluogo, ove risiede il Delegato, vi sarà altro Pretore nella Città, o Capoluogo, ove risiederà il Luogotenente, colla giurisdizione estensiva a tutta la medesima Delegazione riunita.

26. Le Curie Ecclesiastiche, e loro Vicari Generali, oltre il privativo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza, potranno anche giudicare nelle loro Diocesi per qualunque somma le Cause civili, e meramente laicali tra nati. Lasci pure, che le Parti vi consentano a forma della Costituzione di BENEDETTO XIV. *Romane Curie praevalant* 21. Dicembre 1744. §. 18. *Jurisdictionem vero.*

27. Questa prerogativa per le cause, e materie laicali tra nati Lati, (oltre le materie di sua competenza, e di alimanti a forma del Chirografo Clementino) viene anche accordata al Tribunale del Vicariato di Roma colla stessa condizione *de consensu parium* a forma della citata Costituzione *Benedictina*.

28. Sarà questa giurisdizione esercitata dal Card. Vicario, e dai Pretali Vicegerenti, e Luogotenente per mezzo ancora de' loro Uditori.

29. Il Tribunale dell' A. C. sarà composto di tre Giudici Prelati col titolo di Luogotenenti. Rimane soppressa in questo Tribunale la rappresentanza di Collegato, e non vi saranno più gli Assessori. I tre Giudici Prelati giudicheranno singolarmente in prima istanza.

1. Le cause della Capitale per qualunque somma, e valore.
2. Le cause della Comarca superiori al valore di scudi trecento.

30. Il Tribunale di Campidoglio sarà composto di primo, e secondo Collaterale, e dell' Editore del Sebatoire, i quali (soppressa ogni rappresentanza collegiale) eserciteranno singolarmente

la loro giurisdizione tra meri laici abitanti, e cittadini di Roma per qualsiasi somma.

31. Il detto Tribunale di Campidoglio rimane espresso l'ufficio del Capitano dell'appellazioni, e l'Assessorio rappresentante la piena Segreteria. Queste attribuzioni saranno esercitate dalla Segreteria di Giustizia.

32. Le cause giudicate in prima istanza dai sopra espressi Tribunali dell'A. C. Campidoglio, e Vicariato, saranno in grado di ricorso, o di appellazione, se di somma inferiore agli Scudi di 825, portate dall'uno all'altro Giudice dello stesso Tribunale. E nel caso di difformità tra i due giudici, saranno portate al terzo Giudice dello stesso Tribunale. In qualunque evento di infelice difformità dei giudici le suddette cause saranno portate al Prelato Uditore della Camera.

Le cause di valore superiore, e fino a qualunque somma saranno deferite alla Rota.

33. Le cause giudicate dagli Ordinari, e Vicari Generali di tutto lo Stato in materia, e tra persone Ecclesiastiche in grado di ricorso, o di appellazione, ove abbia luogo (senza pregiudizio però del diritto legittimamente stabilito, e conservato delle Curie Arcivescovili) dovranno se del valore di sc. 500. esser deferite ad altro Giudice Ecclesiastico nella stessa Diocesi, da destinarsi sempre dalla Segreteria, con semplice citazione, quanto si tratti di cause ordinarie; ed in caso di difformità tra i due giudici, ad uno dei Luogotenenti dell'A. C. Le stesse cause superiori alla detta somma, e fino agli sc. 825. saranno similmente deferite ad uno dei Luogotenenti dell'A. C., ed alla Rota se saranno di somma maggiore.

34. Le cause in grado di ricorso, o di appellazione dai giudici dei Luogotenenti, Governatori, ed Assessori delle Delegazioni, saranno portate al Pretore giudice del Capoluogo; a cui saranno pure nello stesso grado deferite le cause in materia laica, e tra meri laici, giudicate dagli Ordinari, e Vicari Generali fino alla somma di Scudi 825.

Nella difformità tra questi due giudici saranno portate ad uno dei Luogotenenti dell'A. C.

35. Le cause superiori al valore di sc. 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, dagli Ordinari, e Vicari Generali nelle stesse materie laiche, e tra laici, saranno portate al Tribunale della Rota.

36. Nelle Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì dai Giudici dei Governatori, ed Assessori, e degli Ordinari, e Vicari Generali nelle materie laiche, e tra laici fino alla somma di Scudi 825. avrà luogo lo stesso ricorso, ed appellazione al Pretore del Capoluogo.

(11)

37. In tutto lo Stato Ecclesiastico vi saranno due soli Tribunali Collegiali di appellazione. Uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello Stato. Il Tribunale di appellazione di Macerata rimane soppresso.

38. Il Tribunale d'appellazione di Bologna sarà composto di sei Giudici.

Questi giudicheranno singolarmente in seconda, o ulteriore istanza le cause inferiori al valore di Scudi 825. definite in prima istanza dai Pretori, e dagli Ordinari, e Vicari Generali nelle materie laiche, e tra laici delle quattro Delegazioni come sopra. In tutte le altre superiori alla somma di Scudi 825. fino a qualunque valore, il detto Tribunale di appellazione giudicherà collegialmente, e nel numero non minore di cinque Giudici. Il più anziano di Officio sarà il Presidente, che dovrà soltanto votare nei casi di infermità, di legittima assenza, o rinna di alcuno degli altri Giudici, intervenendo però sempre all'Udienza, per sorvegliare al buon ordine del Tribunale.

39. Nel caso di difformità dei Giudici del Tribunale d'appellazione di Bologna, da quei dei Tribunali di prima istanza, saranno le cause portate alla Rota, ove sarà pure in facoltà del Secembre in prima istanza di appellare in luogo del Tribunale d'appellazione di Bologna.

40. La Rota avrà il Tribunale d'appellazione in Roma per tutte le cause superiori al valore di scudi 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, e dalle Curie Arcivescovili, ed Arcivescovi di tutte le Delegazioni dello Stato Ecclesiastico, eccettuate le Cause del detto valore in materia, e tra persone laiche delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, le quali potranno deferirsi al Tribunale di Appello di Bologna. E conservando la Rota tutte le sue prerogative seguita a procedere con gli stessi metodi, e colle stesse forme, come ha sempre proceduto.

41. A sollecitare il corso, e la definizione delle cause in Rota, quante volte venga concessa la nuova Udienza da precedente continuazione, elezione, dovrà il rescritto essere concepito nei termini seguenti: *Audiatur relictis expensis tum processis, tum proceditis, propositionis contentualis*. = La liquidazione di tali spese sarà fatta dal Pontefice con suo decreto, e mandato, e non rimanderà punto la riproposizione della causa. Queste spese dovranno sempre pagarsi dal continuato senza speranza di ripeterle, qualunque vicenda abbia in appresso la causa.

42. Nella liquidazione di spese da farsi in seguito dei giudicati Rotali, il Pontefice non potrà procedere alla sottoscrizione della Tassa, che previo accurato esame delle singole partite. E sarà ciò

B 2

(12)

non ostante, permesso ai Litiganti gravarsi della suddetta liquidazione per mezzo d'istanza, che sarà in luogo dell'appellazione, e commissione = *de excessu* = da rimettersi per semplice Memoriali all'esame, o deliberazione degli Ufficiali che hanno giudicato in merito. La risoluzione, o rescritto, che ne sarà emanato, non sarà segreto a revisione.

43. Nelle Cause, che in Rota rimangono irrisolte per parità di Voti, si dovrà in avvenire rescivere colla formula = *Dabitur resolutio in primo post proximam cum istisdem Videntibus Quinto, et Sexto*. = E se in qualunque ulteriore proposizione si avrà parità di Voti, di nuovo si dovrà rescivere come sopra = *Videntibus Omnibus*. = Nella nuova, o nuove proposizioni i Difensori seguano il permesso di Monsig. Ponente non potranno distribuire più di un foglio di chiarimenti, essendo loro vietata qualunque Allegazione addizionale.

44. In tutti i giudizi tanto di materie laicali, quanto Ecclesiastiche le due Sentenze conformi, ancorchè non consecutive, ed intermedie da sentenza difforme, formeranno la cosa giudicata.

45. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Sarà composto di soli sette Prelati Voivanti, che tutti dovranno rendere ragione in tutte le cause. E richiamato ad osservanza il segreto prescritto ai Voivanti, e loro Ufficiali della Costituzione di Alessandro VII. = *Inter ceteras Apostolicas* = E dovranno a tal effetto tanto i Prelati Voivanti, che i loro Ufficiali nell'ingrosso officio, ed in ogni anno nella prima Segnatura, prestare il giuramento per l'osservanza del medesimo segreto.

46. Gli Ufficiali, ossia Ajutanti di Studio dei Prelati Voivanti, non potranno mai essere Procuratori in attuale esercizio di Foro, non potrà mai essere Procuratore in attuale esercizio di Foro, se non avrà, che il voto consultivo. Se alcuno de' Voivanti per legittimo impedimento si astenesse d'intervenire, e di votare in causa, e per parità di voti non potesse nascere risoluzione, dovrà inferirsi il Card. Prefetto del Tribunale col solito rescritto = *Exquiratur votum Eius*. =

48. Appartiene a questo Tribunale privativamente il diritto di accordare, o negare le appellazioni, circoscrivere, ossia annullare gli atti giudiziari, decreti, e sentenze di tutti i Tribunali dello Stato. Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto di citazione, di giurisdizione, e di mandato, da esprimersi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura di rimettere in seguito della circoscrizione la causa allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A. C., o della Rota nullatenente loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

(15)

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che debbono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

Insorgendo questione di competenza dei Tribunali, il giudizio dipenderà dalla Segnatura.

49. Nel pieno Tribunale potranno in avvenire proporsi le cause soltanto superiori al valore, e somma di scudi *trecento*. E visto per qualunque titolo di portarsi le inferiori. Queste saranno esaminate, e decise dal Prelato Ufficiale della Segnatura, e dal difensore, e decise dal Prelato Decano del Tribunale, che rimane a tal effetto investito dell'opportuna facoltà. Nel caso poi di difformità di detti decreti potrà ricorrersi al Card. Prefetto, dal di cui decreto non sarà luogo ad ulteriormente richiamare.

50. Nei giudizi conformi non sarà permesso il ricorso in Segnatura per sospendere l'esecuzione. Si potrà solo ricorrere in via di restituzione in intero per ottenere una seconda revisione.

Compiuterà tal ricorso, quando anche il precedente giudizio di appellatione abbia avuto luogo in devoluto.

Questa seconda revisione non dovrà però mai accordarsi dal Tribunale, se non che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per manifesta violazione della Legge.

51. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura accorderà la restituzione in intero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

52. La revisione in grado di restituzione in intero sarà commessa ai Tribunali dell'A. C., o della Rota secondo le qualsever competenze.

Se la causa supererà il valore di scudi *cinquecento*, quale per questo solo oggetto si dichiara somma Reale, dovrà essere giudicata, e decisa dal Tribunale della Rota = *Præsentibus duobus, Videntibus Omnibus Dominis* = Qualunque sia la sentenza, emanata, non sarà soggetta ad altra revisione, e soltanto potrà essere impugnata per titolo di una delle tre nullità. Se mai la sentenza venisse circoscritta, la causa tornerà al Tribunale medesimo colla stessa regola.

Se poi il valore della causa non eccederà la somma di scudi *cinquecento*, sarà di competenza di uno dei Prelati. Luogotenenti dell'A. C., il quale dopo reletta discussione dovrà pronunziare la sua sentenza. Se sarà questa confermatoria della precedente cosa giudicata, non sarà luogo ad ulteriore richiamo, menochè nel caso di circoscrizione come sopra. Se fosse poi revocatoria della cosa giudicata, dovrà la detta sentenza in grado d'appello devolversi ad altro Luogotenente dell'A. C., presso il quale avrà la qualunque eredità il suo termine definitivo.

(14)

Quante volte la causa fosse già stata ventilata innanzi a tutti i Luogotenenti dell'A. C., dovrà in quarto grado deferirsi all'Uditore della Camera, che dovrà prenderne cognizione, e pronunziare colle stesse forme dei Luogotenenti.

55. Rimangono soppressi nelle Delegazioni tutti gli *Assessori Camerali*. Rimane similmente soppresso in Roma il Tribunale così detto *Collegiale Camerale*.

54. Nelle Delegazioni i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori, saranno giudici in prima istanza per tutte le cause riguardanti l'interesse della Camera Apostolica, non superiori al valore di scudi trecento.

55. Nelle stesse cause di Roma, e sin Comarca, come in tutte le altre superiori al valore di scudi trecento e fino a qualunque somma, saranno in prima istanza cumulativamente giudici competenti gli Uditori del Camerlengato, e del Tesorierato.

56. Ad uno dei medesimi in grado di appellazione, o come prima potrà aver luogo, saranno deferiti i giudici dei sopradetti Luogotenenti, Governatori, ed Assessori. Nel caso di difformità il terzo giudice sarà l'altro dei suddetti Uditori.

57. Dalle sentenze in prima istanza proferite da uno degli Uditori fino alla somma di scudi 825. avrà luogo l'appello all'altro dei medesimi. Se questi giudici fossero difformi, sarà la causa in terza istanza deferita al Prelato Decano della piena Camera.

Se il valore della causa sorpasserà gli scudi 825., ne apparterrà la cognizione, e definizione al pieno Tribunale della Camera.

58. Sarà questo composto di soli sette Chierici compreso il Decano. Non sarà più diviso in Turni. Tutti premessa la prestazione del giuramento = *de secreto servando* = dovranno conoscere, e giudicare tutte le cause. E se per legittimo impedimento, o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascesse risoluzione, o mancanza immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il Prelato Presidente della medesima, al quale in tal caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo.

59. Il Tribunale della piena Camera dovrà egualmente, che la Rota riunirsi indelibilmente due volte la settimana, ed in tutti i giorni notati nella Tabella, ancorché non vi fossero materie decise, all'eccezione delle Ferie Annuali, e dell'altre consuete vacanze.

In questo Tribunale rimane conservata la sua particolare *Segnatura*.

60. Lo stesso Tribunale, non più diviso in Sezioni, ma rimunito esaminerà e giudicherà i conti riguardanti gli interessi della Camera Apostolica, astenendosi sempre dall'esame, e sindacazione sud-

(15)

della quel Chierico di Camera, della cui amministrazione si tratta.

61. Non vi saranno in appresso Giudici *commissari*.

62. In materia contenziosa civile sono soppressi tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegi per ragione di materia, o di persone tanto in Roma, che nello Stato.

63. Rimane soppresso il Tribunale dell'Agricoltura.

64. In materia contenziosa rimane soppressa la giurisdizione del Tribunale dell'Annona.

65. Le cause del Tribunale dell'Agricoltura saranno in avvenire deferite ai Tribunali, e giudici ordinari, ed anche di Commercio secondo le rispettive competenze.

Le cause di dan. i dan. saranno deferite, e giudicate dai Collegiali di Campidoglio.

66. Le cause del Tribunale dell'Annona, forma rimasendo presso il Prelato Prefetto della medesima la giurisdizione amministrativa, ed economica, saranno deferite ai Tribunali ordinari anche Camerali, o di Commercio secondo le competenze.

67. Oltre le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Valereto, e del Prefetto de' Signi Palazzi Apostolici (dei quali si è trattato all'Art. 18.) sono mantenute le giurisdizioni.

1.° Della Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

2.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione di Benedetto XIV.

3.° Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

4.° Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

5.° Dell'Editore del Camerlengato negli affari riguardanti li mercati di Piazza Navona.

6.° Del Presidente della Grascia nei Mercati soggetti alla sua giurisdizione.

7.° Del Giudice de' mercenari.

68. Il Giudice de' Mercenari eserciterà la sua giurisdizione nelle controversie di mercati campestri, capare, anticipazioni, prestanze per causa di lavori fatti nelle vigie, orti, giardini di Roma, che nell'Ago Romano, finalmente può alla somma di Scudi venti per ciascun ricorrente, in via economica senza formalità di giudizio, e senza che i suoi decreti siano soggetti a veruna tassa di Registro, e di Cancelleria.

Tutti i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori dello Stato, ne' rispettivi territori, eserciteranno la medesima giurisdizione con le stesse facoltà del Giudice de' mercenari.

Le cause dello stesso titolo di mercati superiori però al valore di Scudi venti saranno deferite ai Tribunali di Commercio,

(16)

ore sono; diversamente ai Giudici, o Tribunali ordinari in via esecutiva, e sommaria.

69. La rappresentanza di Tribunale di Commercio dovrà essere nel Tribunale dell'A. C. Il Tribunale di Commercio sarà formato di tre Giudici assistiti da un Cancelliere. Dovranno giudicare collegialmente, e sarà in esso riunita la giurisdizione contenziosa dell'*Assessore delle Alpi*, che rimane soppressa.

70. Rimangono conservati nello Stato tutti i Tribunali di Commercio attualmente esistenti. Ore non esistono dovranno le controversie commerciali deferirsi al Tribunale di Bologna, quant'alle Delegazioni di Ravenna e di Forlì; al Tribunale di Ancona in quanto alle Marche, e Duca di Urbino, e Pesaro, e di Camerino; le altre del resto dello Stato al Tribunale di Commercio di Roma, meno le cause di competenza del Tribunale di Commercio di Civitavecchia.

71. Dalle sentenze de' Tribunali di Commercio, delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, l'appello se, e come potrà aver luogo, sarà per qualunque somma portato al Tribunale di appellazione in Bologna, quando al soccombente in prima istanza non fosse piaciuto di appellare direttamente in Roma; ma agitando la causa in Bologna, nel caso di difformità tra le due sentenze, saranno le cause portate in terza istanza al Tribunale della Rota.

Dalle Sentenze dei Tribunali dell'altre Delegazioni, e da quelle del Tribunale di Commercio di Roma l'appello, come sopra, avrà luogo al Tribunale della Rota.

72. Tanto la Rota, quando tutti gli altri Tribunali nelle materie commerciali dovranno procedere con i metodi prescritti nel Regolamento provvisorio del 1.° Giugno 1821.

73. Rimane conservata la giurisdizione del Tribunale temporaneo del Consolato di Sinigaglia per il tempo, e corso della Fiera secondo i vigenti Regolamenti.

74. Non sarà in avvenire permesso di ricorrere all'Editore del Papa nelle materie giudiziali, meno che nei giudizi di competenza delle Sagre Congregazioni, e ne' casi di ricorso da una Grazia Sorzana; e le Cause giudiziali attualmente pendenti innanzi di esso s'intendono fin da ora devolute al Tribunale della Segnatura secondo le rispettive competenze.

75. La nomina dei Giudici in tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sorzano.

76. Non vi saranno più Giudici supplenti, ed aggiunti. Nel caso di mancanza, e d'impedimento d'alcuno de' Giudici rispettivi Delegati potranno provvisoriamente nominare altro Soggetto per farne le veci.

(17)

77. Nuno però potrà essere Luogotenente, Governatore, Assessore, Giudice, quando non abbia almeno l'età di anni trenta, compiuti, che non sia laureato, che non provi l'esercizio già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni, e non giustificati l'onestà, ed intelligenza, e l'irreprensibilità della sua condotta.

Non potranno essere Luogotenenti, Assessori, e Giudici nelle Delegazioni quei, che sono nati, o domiciliati nelle medesime; né Governatori, i nativi, o domiciliati nei rispettivi Ducati, e Cantoni, ove debbano esercitare giurisdizione.

78. Gli atti di volontaria giurisdizione, cioè i decreti nei contratti delle donne, e minori, ed altri simili, s'intreperanno nelle Delegazioni dei Delegati, e l'entità in tutta l'estensione delle rispettive Delegazioni, come pure dai Luogotenenti, e Governatori nella circoscrizione delle loro giurisdizioni cumulativamente agli Ordinali, e Vicari Generali nelle Diocesi rispettive.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione rimarrà presso i Giudici, che attualmente la esercitano.

79. Viene richiamato ad escusanza il privilegio della Legge Unica. *Cod. quando Imperator inter Pupillos, § Viduas* = ed in grado d'Appello la Curia del Principe. Potranno anche avvocare, a detta Curia i giudizi altroue intentali.

80. Guarniamo dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordi testimonianze del Vescovo, e del Magistralo locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraddette adire in linea di avvocazione, il rispettivo Tribunale Vescovile, quale per altro adito non sarà più in facoltà loro di reclamare l'avvocazione alla Curia del Principe.

Il privilegio suddetto relativamente alla Curia del Principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore, e somma di Scudi di Cento.

I Gonfalonieri nelle rispettive Comunità, ed in Roma i Presidenti nei rispettivi Rioni, avranno la facoltà di comporre, e giudicare economicamente tutte le vertenze, che non oltrepassino la somma di scudi cinque, nella stessa maniera, che vengono giudicate, e composte dai due Capi dei Tribunali dell'A. C. e del Campidoglio.

TITOLO III.

Organizzazione dei Tribunali Criminali

80. La giurisdizione criminale sarà esercitata nel modo seguente. Per maggiore speditezza nell'amministrazione di giustizia i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno, dens

(18)

tro i limiti dei rispettivi territori, nei delitti minori punibili con pene pecuniarie, ed affittive considerate equivalenti ad un anno di opera inclusivamente.

Quando la condanna sarà per un intero anno di opera, sarà luogo all'appellazione sospensiva.

Restano ferme le disposizioni in esse nella Costituzione *Parti districte* rapporto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, e rispettivamente l'Assessore destinato per le cause criminali, esercita sotto la dipendenza del Delegato, la giurisdizione attribuita ai Governatori nei delitti minori.

81. Vi sarà inoltre un Tribunale Criminale, che sarà composto di quattro Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, e di altro Giudice criminale da designarsi. Ne apparterrà la nomina al Sovrano. I Pretori non potranno mai aver luogo nel Tribunale Criminale. Nelle Delegazioni riunite il Tribunale Criminale sarà uno solo per ambedue le Delegazioni, e risiederà, ove risiede il Delegato.

Nel caso di assenza, o legittimo impedimento di alcuno dei delti Giudici, sarà in facoltà del Delegato di destinare altro soggetto, per supplirne provvisoriamente le funzioni.

82. I Tribunali Criminali, costituiti come sopra, giudicheranno in grado di appellazione, se avrà luogo, le cause giudicate dai Luogotenenti, Governatori, o dall'Assessore della rispettiva Delegazione.

83. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparirà sempre al Tribunale Criminale.

84. Nelle continue all'opera, e giera per qualsiasi tempo pronunciate per delitti non *infirmanti* di sua natura, competerà sempre l'appellazione in sospensiva.

Nei delitti poi di sua natura *infirmanti* l'appellazione competerà in sospensivo nei casi soltanto, ne quali le condanne eccedono l'opera, e giera per cinque anni, o uno almeno de' Giudici abbia voluto per l'assoluzione, o pena minore. Se la condanna sia enunciata a peca' voti, potrà aver luogo il solo devolutivo. A tal effetto nella sentenza dovrà specificarsi, quando vi sia l'unità dei voti.

85. Se le condanne saranno capitali, l'appellazione avrà sempre luogo in sospensivo.

86. Vi saranno in tutto lo Stato due Tribunali di appellazione per le cause criminali.

Uno di Bologna, cioè lo stesso Tribunale di Appellazione nelle Cause Civili per le quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Reggio, e Forlì. Il Presidente del Tribunale dovrà sempre rotare nelle cause criminali. Appo in Roma cioè la S. Consulta per tutto il resto dello Stato.

(19)

87. Vi saranno in ogni Capitolo delle Delegazioni due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di Provintia, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale, ed al Luogotenente, ove sia, sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorché il giudizio appartenga al Tribunale criminale della Delegazione.

I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e reficere i processi del Governatore.

88. Si provvederà in appreso, non solo per il mensile congruo onorario di tutti i Giudici, ed impiegati nei Tribunali criminali, ma anche per prodotti delle sportule, e dell'inquisizioni criminali.

89. Nei delitti commessi nel Paese, che compungono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà il Giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori, a termini della loro competenza.

90. Nei delitti comuni, commessi nella Città di Roma, potrà cumulativamente procedersi tanto dal Tribunale del Governo, quanto dai Tribunali dell' A. C.; e del Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

91. Dalle sentenze pronunciate dai Tribunali suddetti saranno le cause deferite in grado d'appellazione, se avrà luogo come sopra, ad altro Tribunale di Roma a scelta del Reo, o Difensore dell'opera.

92. Nei delitti per contravvenzioni, e frodi commesse a danno dell'Eranio, i Giudici competenti in prima istanza saranno i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali Criminali del Camerlengo, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne di delti Luogotenenti, Governatori, ed Assessori in devolutivo soltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di scudi 150, compresa il valore della cosa caduta in *commisum*, e della multa, e non porti pena affittiva. Nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di scudi 150, nella maniera espressa di sopra, o porti pena affittiva, competerà l'appellazione in sospensivo.

93. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della S. Inquisizione, della Congregazione de' Vascovi, e Regulari, del Cardinal Decano per Ostia, e Velletri, del Prefetto de' Palazzi Apostolici, e del Tribunale Militare tra i militari, le quali giurisdizioni in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato.

94. I Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma, proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sopra le persone soggette al Foro Ecclesiastico; e per i delitti di Pre-

C. 2

(20)
 pria competenza, abolita però qualunque cumulativa, che potessero avere esercitato in passato tanto in prima istanza, quanto in appello per qualsivoglia titolo, e privilegio.

95. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persona, o per ragione di matricola) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presidevano all'amministrazione pubblica, dovranno, ancorchè si tratti di convenzioni od ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dall'ordinanza medesima.

96. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' Rei d'ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun Capoluogo approvati dal Delegato.

97. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

98. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per la giustizia punitiva, si procederà coll'istruzioni già date, o che si proseguiranno a dare ai Delegati.

99. Fino alla pubblicazione di nuova Legislazione criminale si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

100. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, ambidue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

101. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali, sono abolite in quanto riguardano l'esasperamento, e l'accrescimento di quelle condannate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che noi Badi generali, o particolari, o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio dei Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un'anno di opera, e solo rimarrà ai Giudici, e Tribunali, s'indetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione della nuova Legislazione criminale.

102. Finchè non sarà pubblicato un nuovo metodo d'istruzione, e sia di procedura criminale, nella formazione dei processi si opererà

(21)
 veranno le regole, che sono attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

103. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente Articolo.

104. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto de' Testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

105. In tutto ciò, che riguarda la persona degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente agli medesimi, si osservano le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti; e rispetto all'estrazione degli Inquisiti dagli Asili Sagri saranno osservate le forme Canoniche a norma dell'istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno di dare in appresso.

TITOLLO IV.

Disposizioni Legislative.

106. Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per una libera Provincia, o per un particolare Distretto rispettivamente sono abolite; a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla cultura del Territorio, al corso dell'acqua, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, o altri simili oggetti rurali.

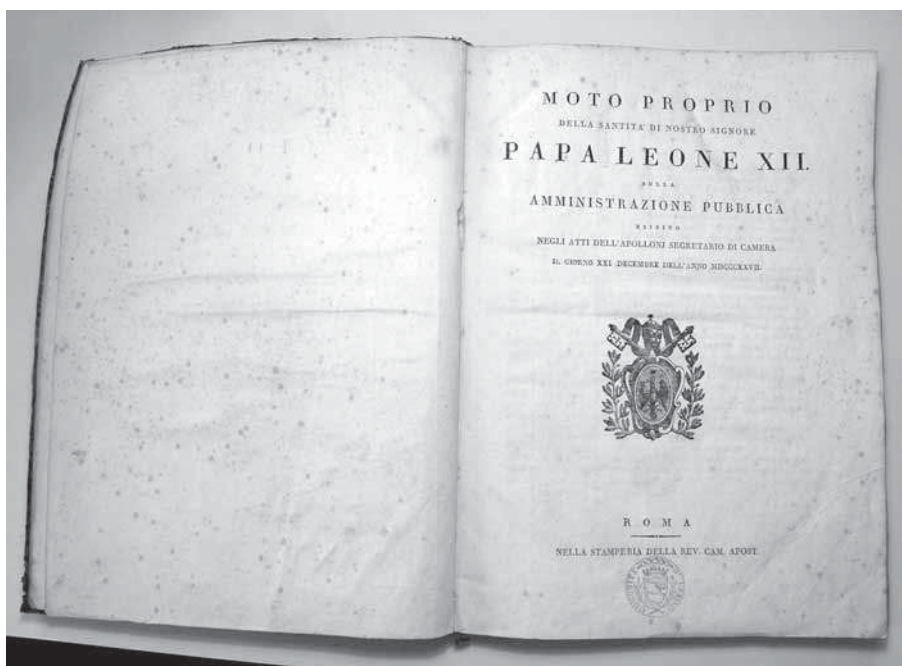
107. In tutte le parti dello Stato in materia di successioni avranno luogo le seguenti disposizioni.

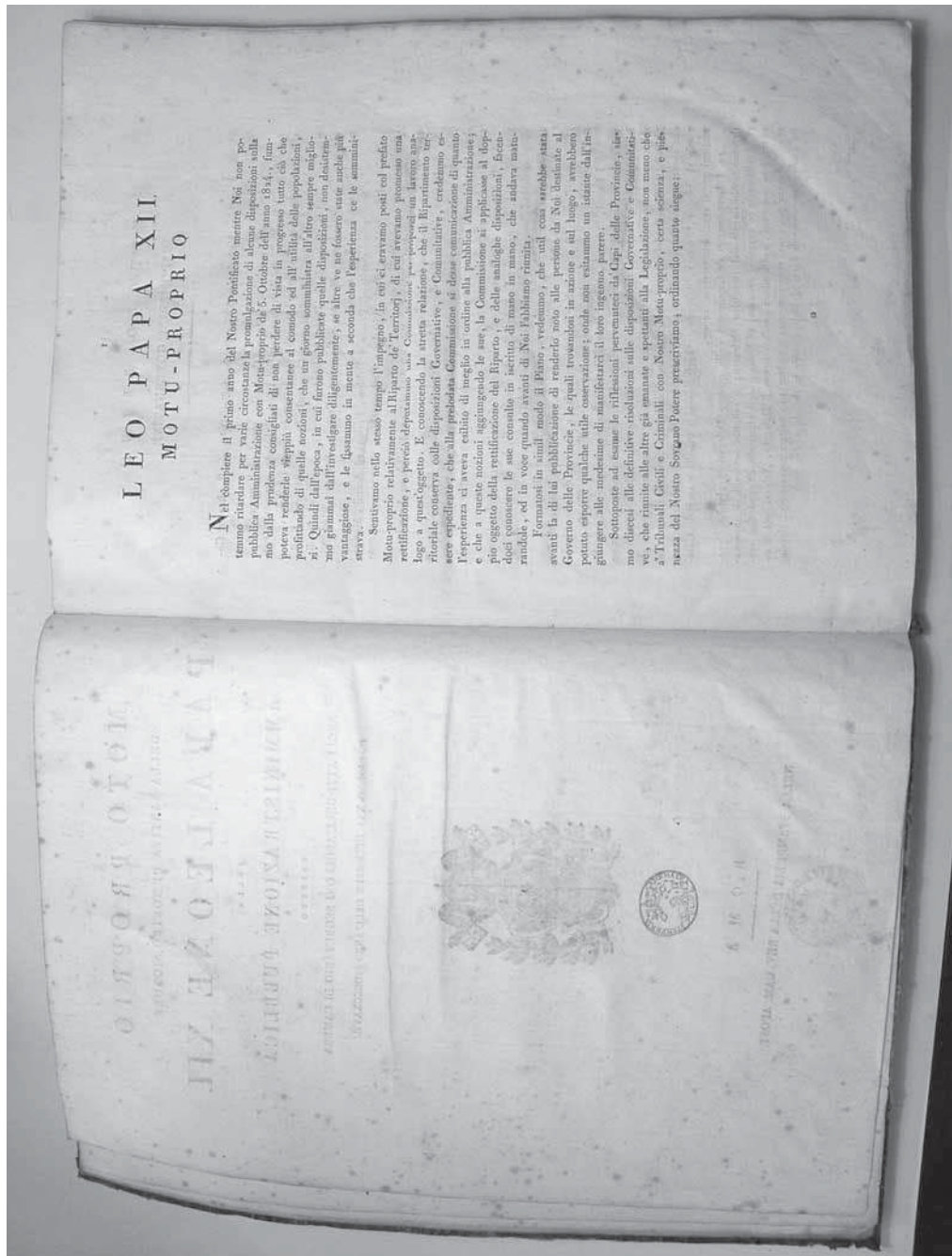
108. Nella linea diretta discendentale i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dall'eredità intestata del Padre, dell'Avo, o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, o prossimi in grado.

109. Nella linea diretta ascendente, allorchè si tratterà di succedere nell'eredità intestata del figlio, nipote, o altro discendente maschio, il Padre, l'Avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascendenti femmine ancorchè prossime in grado. Alla sola Madre rimanea preservata la luttuosa successione del figlio a preferenza dell'Avo, o altro Ascendente più remoto, e la consuezione in concorso del fra-

APPENDICE VI

*Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII
sulla Amministrazione pubblica, del 21 dicembre 1827 (titoli I-II-III)*

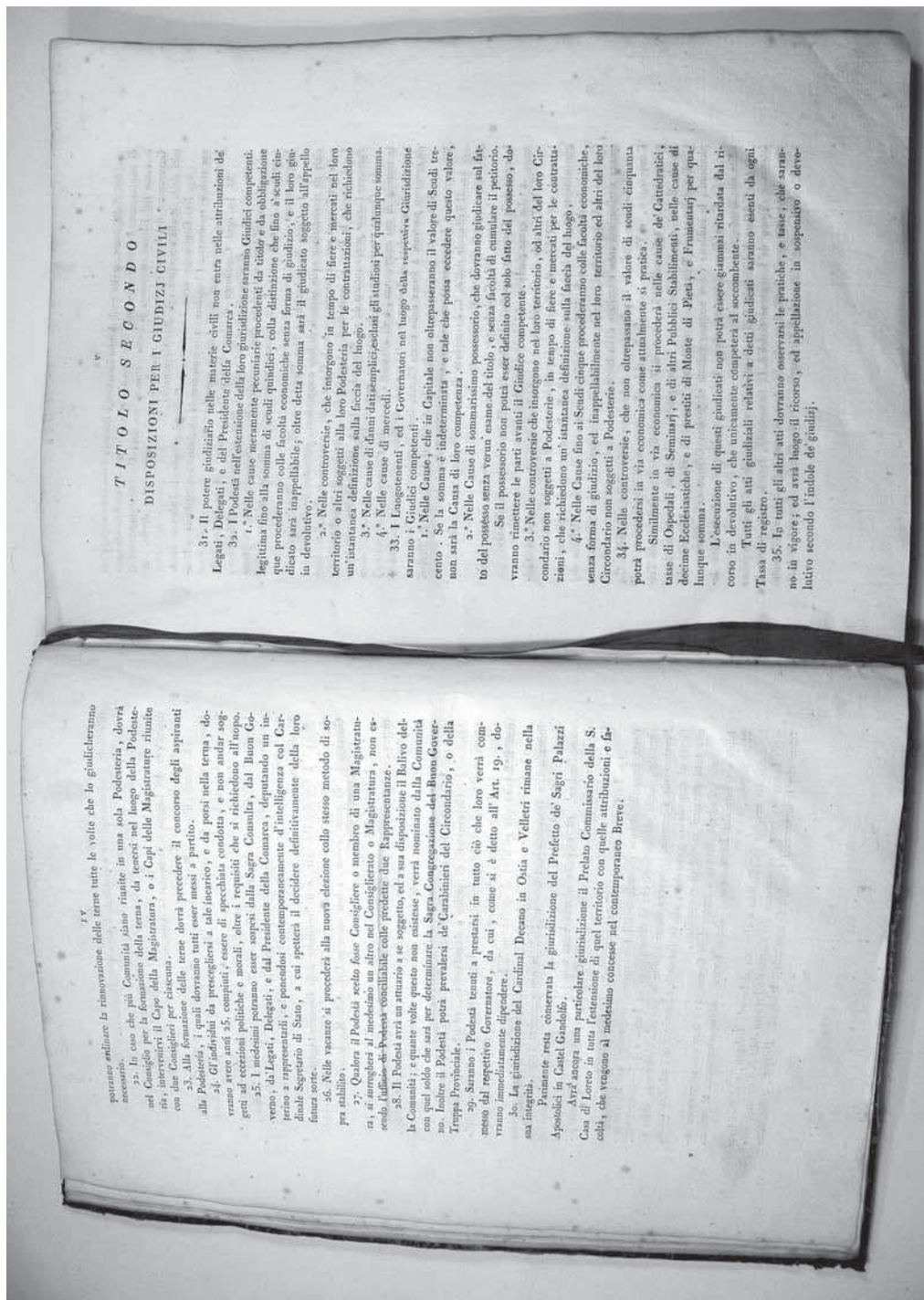




TITOL O P R I M O DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in tredici Delegazioni, oltre la Comarca di Roma.
2. Le Delegazioni, ov'è destinato un Cardinale, prendono il nome di Legazioni; ed il Cardinale ha il titolo e tutti gli onori di Legato con quelle speciali prerogative che gli vengono attribuite con lettere in forma di Breve.
3. I nomi delle attuali Legazioni sono i seguenti: Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, e delle Delegazioni, Pesaro e Urbino, Ancona, Fermo ed Ascoli, Frosinone con Pontecorvo, Macerata e Camerino, Perugia, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia, Benevento.
4. Le Delegazioni riunite di Pesaro e Urbino, Fermo ed Ascoli, Macerata e Camerino, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia, saranno sempre costituite con ambidue i nomi.
5. L'anziana Thelctia apostolica, che conserva l'autorità di ciascuna Legazione, Delegazione, e della Comarca di Roma.
6. In uno dei due Capoluoghi delle Delegazioni riunite avrà residenza il Delegato, e nell'altro, in cui non fossero di dovere per quel tempo che crederà alla circostanza più opportuna, vi sarà utilmente un Luogotenente colla attribuzione, che si enumerano in appresso.
7. La Comarca di Roma in quanto all'amministrativo sarà regolata come le Delegazioni. In quanto poi ai giudizi civili e criminali, in essa avranno luogo le particolari disposizioni contenute nei successivi Titoli secondo e terzo. Il Prefetto destinato al regimine della medesima assumerà il titolo di Presidente.
8. Le Legazioni, Delegazioni, e la Comarca saranno divise in Governi di due classi, cioè Governi di prim'ordine detti Distrettuali, e Governi di second'ordine; ed ambidue saranno ripartiti in Podesterie, come dall'annessa Tabella.
9. I Legati, Delegati, e il Presidente della Comarca eserciteranno sotto la dipendenza dei Dicasteri superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di Pubblica Amministrazione, eccettuati tutti gli affari che per ragione di materia spettano alla Podestà Ecclesiastica, che che riguardano l'ordine giudiziario civile, quello che appartengono all'Amministrazione del pubblico Erario, e quel che nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali Commissioni per il regolamento delle acque.
10. I Luogotenenti dei Capoluoghi delle quattro Delegazioni riunite dipenderanno assolutamente dal rispettivo Delegato, e soltanto potranno disimpegnare direttamente coi superiori Dicasteri di Roma quegli affari che da medesimi verrebbero loro commessi, restandone peraltro inteso il Delegato. Ne' casi poi di assoluta urgenza potranno semplicemente prendere una misura provvisoria, dando contemporaneamente parte al Delegato per la definitiva decisione.

11. Avranno inoltre i Luogotenenti quelle stesse attribuzioni, che spettano all'ordine giudiziario civile e criminale dichiarate di competenza dei Governatori, ai quali in questa parte sono attribuite.
12. Presso ogni Legato o Delegato vi saranno due Assessori per il dilibito degli affari; uno per i civili, e l'altro per i criminali. I medesimi dovranno dipendere dal Legato o Delegato in tutto, meno in ciò che verrà ad essi specialmente attribuito ne' Titoli seguenti.
13. Sotto gli ordini di ciascuna Legato o Delegato, e del Presidente della Comarca vi sarà un Segretario generale, il quale avrà un numero di subalterni proporzionato al bisogno.
14. I Governatori di primo e second'ordine dipenderanno direttamente dai Legati, Delegati, o Presidente della Comarca nell'esercizio delle loro funzioni, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuati quelle attribuzioni che riguardano l'ordine giudiziario civile e criminale, che saranno di loro competenza come ne' Titoli seguenti.
15. I Legati, Delegati, e il Presidente della Comarca regoleranno la corrispondenza o direttamente coi Governatori di second'ordine, o nel canale dei Governatori di prim'ordine, e ben anche coi Capi delle Magistrature per gli affari Comunitativi.
16. I Delegati dovranno essere Prefetti, come ancora il Presidente della Comarca. I Luogotenenti poi delle Delegazioni riunite a scapellato fra quelle persone che per nascita, per nascita, per specchiata condotta politica e morale, e per cognizioni in entrambi le facoltà civile e criminale riuniscono tutti i numeri necessari a sostenere sì delicate e diverse rappresentanze.
17. I Legati, Delegati, il Presidente della Comarca, i Luogotenenti, gli Assessori, i Governatori di primo e second'ordine, ed i Segretari generali saranno tutti nominati dal Sovrano. Per i Legati, Delegati, il Presidente della Comarca, i Luogotenenti, gli Assessori, e i Governatori di prim'ordine si spedirà il Breve; per gli altri si spediranno le lettere Patenti.
18. I Governatori dei pochi luoghi Rurali tuttora esistenti, non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato. Essi saranno obbligati come tutti gli altri Governatori di second'ordine, ad esigere quanto verrà loro prescritto dai Dicasteri superiori di Roma, dai Delegati, Presidente della Comarca, e Governatori di prim'ordine.
19. Le Comunità, ove non risiede un Governatore, potranno avere un Podestà immediatamente dipendente dal Governatore assegnato nel Riparto territoriale, colle attribuzioni che si determinano in questo e ne seguenti Titoli. Peraltro più Comunità potranno essere riunite in una sola Podestà, avuto riflesso al comodo di vicinanza, alla facilità delle comunicazioni, alla loro entità, e a tutti gli altri motivi di congruenza.
20. I Podestà saranno a carico delle Comunità: i loro onorari vengono stabiliti a tenore del Regolamento, che si emanerà contemporaneamente al presente Monoproprito.
21. La nomina dei Podestà è riservata ai Legati, Delegati, e al Presidente della Comarca, con approvazione del Cardinale Prefetto della S. Consulta, sulle terne che formeranno i Consigli Comunitativi. I Legati, Delegati, e Presidente



17
potranno andare la rinnovazione delle terre tutte le volte che lo giudicheranno

23. In caso che più Comunità siano riunite in una sola Podesteria, dovrà necessariamente esser provveduto per la formazione della terra, da tenersi nel luogo della Podesteria, e per la nomina dei Consiglieri, o i Capitoli delle Magistrature riunite, e per la nomina dei Consiglieri per ciascuna.

24. Alla formazione delle terre dovrà precedere il concorso degli abitanti alla Podesteria, i quali dovranno tutti esser mossi a voto.

25. Gli individui da prescindersi a tale incarico, e da porsi nella terra, dovranno aver anni 35 compiuti, essere di specchiata condotta, e non andar soggetti ad eccezioni politiche e morali, oltre i requisiti che si richiedano all'ufficio.

26. I medesimi potranno esser sospesi dalla Segreteria, dal Buon Governo, dai Legati, Delegati, e dal Presidente della Camera, dequantando un primo e rappresentati, e ponendosi contemporaneamente d'intelligenza col Cardinale Segretario di Stato, a cui spetta il decidere definitivamente della loro futura sorte.

27. Nelle vacanze si procederà alla nuova elezione collo stesso metodo di sopra stabilito.

28. Qualora il Podestà scelto fosse Consigliere o membro di una Magistratura, si surrognerà al medesimo un altro nel Consiglio o Magistratura, non essendo l'ufficio di Podestà conciliabile colle predette due Rappresentanze.

29. Il Podestà avrà un attuario a se soggetto, ed a sua disposizione il Balivo della Comunità; e quante volte questo non esistesse, verrà nominato dalla Comunità con quel solo che sarà per determinare la Sagra Congregazione del Buon Governo. Inoltre il Podestà potrà prevalersi de' Curabieri del Circondario, o della Truppa Provinciale.

30. Saranno i Podestà tenuti a prestarsi in tutto ciò che loro verrà commesso dal rispettivo Governatore, da cui, come si è detto all'Art. 19, dovranno immediatamente dipendere.

31. La giurisdizione del Cardinal Decano in Ostia e Velletri rimane nella sua integrità.

Parimente resta conservata la giurisdizione del Prefetto de' Santi Palazzi Apostolici in Castel Giordano.

Avrà ancora una particolare giurisdizione il Prelato Commissario della S. Casa di Loreto in tutta l'estensione di quel territorio con quelle attribuzioni e facoltà, che vengono al medesimo concesse nel contemporaneo Breve.

TITOLO SECONDO DISPOSIZIONI PER I GIUDIZI CIVILI

31. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Legati, Delegati, e del Presidente della Camera.

32. I Podestà nell'estensione della loro giurisdizione saranno Giudici competenti: 1.^a Nelle cause meramente pecuniarie procedenti da titolo e da obbligazione legittima fino alla somma di scudi quindici, colla distinzione che fino a scudi cinque procederanno colle facoltà economiche senza firma di giudizio, e il loro giudizio non sarà appellabile; oltre detta somma sarà il giudicato soggetto all'appello in devolutivo.

2.^a Nelle controversie, che insorgono in tempo di fiere e mercati nel loro territorio o altri soggetti alla loro Podesteria per le contrattazioni, che richiedano un'istanza di definizione sulla facoltà del luogo.

3.^a Nelle cause di danni da tempeste, e di altri simili per qualunque somma.

4.^a Nelle cause di mercedi.

5.^a Nelle cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

6.^a Nelle cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

7.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

8.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

9.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

10.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

11.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

12.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

13.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

14.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

15.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

16.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

17.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

18.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

19.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

20.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

21.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

22.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

23.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

24.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

25.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

26.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

27.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

28.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

29.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

30.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

31.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

32.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

33.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

34.^a Nelle Cause di interdizione, e di tale che possa eccedere questo valore, non sarà la causa di loro competenza.

35.^a Nelle Cause di sommarissimo possesso, che dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

periti al valore di scudi trecento e fino a qualunque somma, saranno in prima istanza consultativamente Giudici competenti gli Uditori del Camerlengo; e del Tesoriero.

69. Ad un solo dei medesimi in grado di appellazione, se, e come potrà aver luogo, e nel caso di differenza il terzo giudice sarà l'altro de' suddetti Uditori.

70. Dalle sentenze in prima istanza proferte da uno degli Uditori fino alla somma di scudi ottocento venticinque avrà luogo l'appello all'altro de' medesimi. Se questi giudici fossero differenti, sarà la causa in terza istanza deferita al Decano della piena Camera.

Se il valore della causa sorpasserà gli scudi ottocento venticinque, ne apparterrà la cognizione e definizione al pieno Tribunale della Camera.

71. E questo composto di sette Ufficiali compreso il Decano. Tutti, premessa la prestazione del giuramento *de secreto servando*, dovranno conoscere, e giudicare collegialmente tutte le cause. E se per legittimo impedimento o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascerà risoluzione, nella Camera immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il Presidente della medesima, al quale in tal caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo.

72. Il Tribunale della piena Camera dovrà egualmente che la Rota rinviare indefinibilmente due volte la settimana; ed in tutti i giorni notati nella Tabella, ancorchè non vi fossero materie a discutersi, all'eccezione dello festo autunnale, e dell'altre consuete vacanze.

In questo Tribunale rimane conservata la sua particolare Segnatura.

73. Resta confermata l'abolizione de' Giudici consistoriali, come ancora la soppressione in materia contentiosa civile della giurisdizione di tutti i Tribunali particolari privilegiati per ragione di materia o di persona; tanto in Roma, che nello Stato.

74. In Roma le cause del Tribunale dell'Agricoltura sono giudicate dai Tribunali e Giudici ordinari; ed anche di commercio secondo le rispettive competenze.

Le cause di dani da' suoi giudicate da' Collaterali del Campidoglio.

75. Le cause del Tribunale dell'Annona, forma rinvenute presso il Prefetto della medesima la giurisdizione amministrativa ed economica, sono giudicate dai Tribunali ordinari anche Camerali, e di Commercio secondo le competenze.

76. Oltre le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, del Prefetto de' Suoi Palazzi Apodolici in Castel Gandolfo, e del Pretito Commissario della S. Casa in Loreto, de' quali si è trattato all'Art. 36., sono mantenute le giurisdizioni

1.^a Della Congregazione de' Vescovi e Regolari.

2.^a Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione di Benedetto XIV.

3.^a Del Tribunale della Dateria Apostolica.

4.^a Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

5.^a Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti li Mercati di Piazza Navona.

6.^a Del Presidente della Camera ne' Mercati soggetti alla sua giurisdizione.

7.^a Del Giudice de' varrenari.

77. Il Giudice de' Mercanti eserciterà la sua giurisdizione nelle controversie

78.

di mercedi camerali, cattedre, anticipazioni, prestanze per cause di lavori, tanto nelle vigie, orti, giardini di Roma, che nell'Agro Romano, limitatamente però alla somma di scudi venti per ciascun ricorrente, in via economica; senza formalità di giudizio; e senza che i suoi decreti siano soggetti a veruna ista di Registro, e di Cancelleria.

Tutti i Luogotenenti, Assessori, Governatori, e Potestà ne' rispettivi territorj eserciteranno la medesima giurisdizione con le stesse facoltà del Giudice de' succenturi.

Le cause dello stesso titolo di mercedi superiori al valore di scudi venti saranno deferite ai Tribunali di Commercio, ove sono; diversamente a Giudici e Tribunali ordinari in via esecutiva e camerali.

78. Il Tribunale di Commercio in Roma è formato di tre Giudici assistiti da un Cancelliere. Dovranno giudicare collegialmente, ed in esso è rinviata la giurisdizione contentiosa del già Assessore della Ripe.

79. Rinangono conservati nello Stato tutti i Tribunali di Commercio attualmente esistenti. Ove non esistono, dovranno le controversie camerali deferirsi al Tribunale di Bologna in quanto alla Provincia di Ravenna, e di Forlì; al Tribunale di Ancona in quanto alle Marche; e Ducati di Urbino e Pesaro, e di Camerino; le altre del resto dello Stato al Tribunale di Commercio di Roma, meno le cause di competenza del Tribunale di Commercio di Civitavecchia.

80. Dalle sentenze de' Tribunali di Commercio per le Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna; e Forlì Vignello se, e come potrà aver luogo, sarà per qualunque somma portata al Tribunale di Appellazione di Bologna, quando al vocante in prima istanza non fosse piaciuto di appellare direttamente in Rota; ma agitando la causa in Bologna, nel caso di differenza tra le due sentenze, saranno le cause portate in terza istanza al Tribunale della Rota.

Dalle Sentenze de' Tribunali delle Delegazioni, e da quelle del Tribunale di Commercio di Roma l'appello, come sopra, avrà luogo al Tribunale della Rota.

81. Tanto la Rota, quanto tutti gli altri Tribunali nelle materie commerciali dovranno procedere con i metodi prescritti nel Regolamento del 1.° Giugno 1831.

82. Rimane conservata la giurisdizione del Tribunale temporaneo del Consolato di Staggia per il tempo e corso della Fiera secondo i vigenti Regolamenti.

83. Non è permesso di ricorrere all'Uditore del Papa nelle materie giudiziali, meno che ne' giudizi di competenza delle Sagra Congregazioni, e ne' casi di ricorso da una Grazia Sovrana.

84. La nomina de' Giudici in tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

85. Non essendovi più Giudici supplenti ed aggiunti, nel caso di mancanza e d'impedimento d'alcuno de' Giudici, i rispettivi Delegati potranno provvisoriamente nominare altro soggetto per farne le veci.

86. Nuno potrà essere Luogotenente, Pretore, Assessore, Governatore, e Giudice, quando non abbia almeno l'età di anni trenta compiuti, che non sia laureato, che non provi l'esercizio già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni, e non giudichi l'onesta de' suoi costumi, e l'irreprensibilità della sua condotta.

62

104. Se la condanna ecceda la somma di scudi 150, nella maniera espressa di sopra, o per pena affittiva, competerà l'appellazione in soppensivo.

105. Con le presenti disposizioni non s'intende derogare in alcuna parte alle giurisdizioni della S. Inquisizione, della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Cardinal Decano, per la Città di Roma, del Prefetto de' Palazzi Apostolici, per Castel Gandolfo, e del detto Commissario della Santa Camera per Loreto, e del Tribunale Militare tra i Militari; e a seconda de' loro particolari privilegi e franchie.

106. I Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma, proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sopra le persone soggette al Foro Ecclesiastico, e per i delitti di propria competenza, tutta qualunque criminalità, che potessero avere esercitata, in passato tanto in prima istanza, quanto in appello per qualunque titolo, e privilegio.

107. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse ne' precedenti articoli, siano tali, o per ragione di persona, o per ragione di materia, sono già state abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presideranno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro persona, ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali però nel procedere e nel condannare dovranno osservare le forme prescritte dall'ordinanza medesima.

108. Vi è inoltre in ogni Legazione o Delegazione un Procuratore fiscale nominato dal Sovrano. Poiché però l'investire, revocare, o altro delatore, provato dal Legato o Delegato.

109. In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

110. In tutto ciò che riguarda i cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per la giustizia punitiva, si procederà colle istruzioni già date, o che si proseguiranno a dare.

111. Fino all'imminente pubblicazione di nuova legislazione criminale si procederà in tutto lo Stato colle Leggi attualmente vigenti.

112. L'uso de' tormenti, e la pena della corda, annullate già interdicti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

113. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

114. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

115. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

116. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

117. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

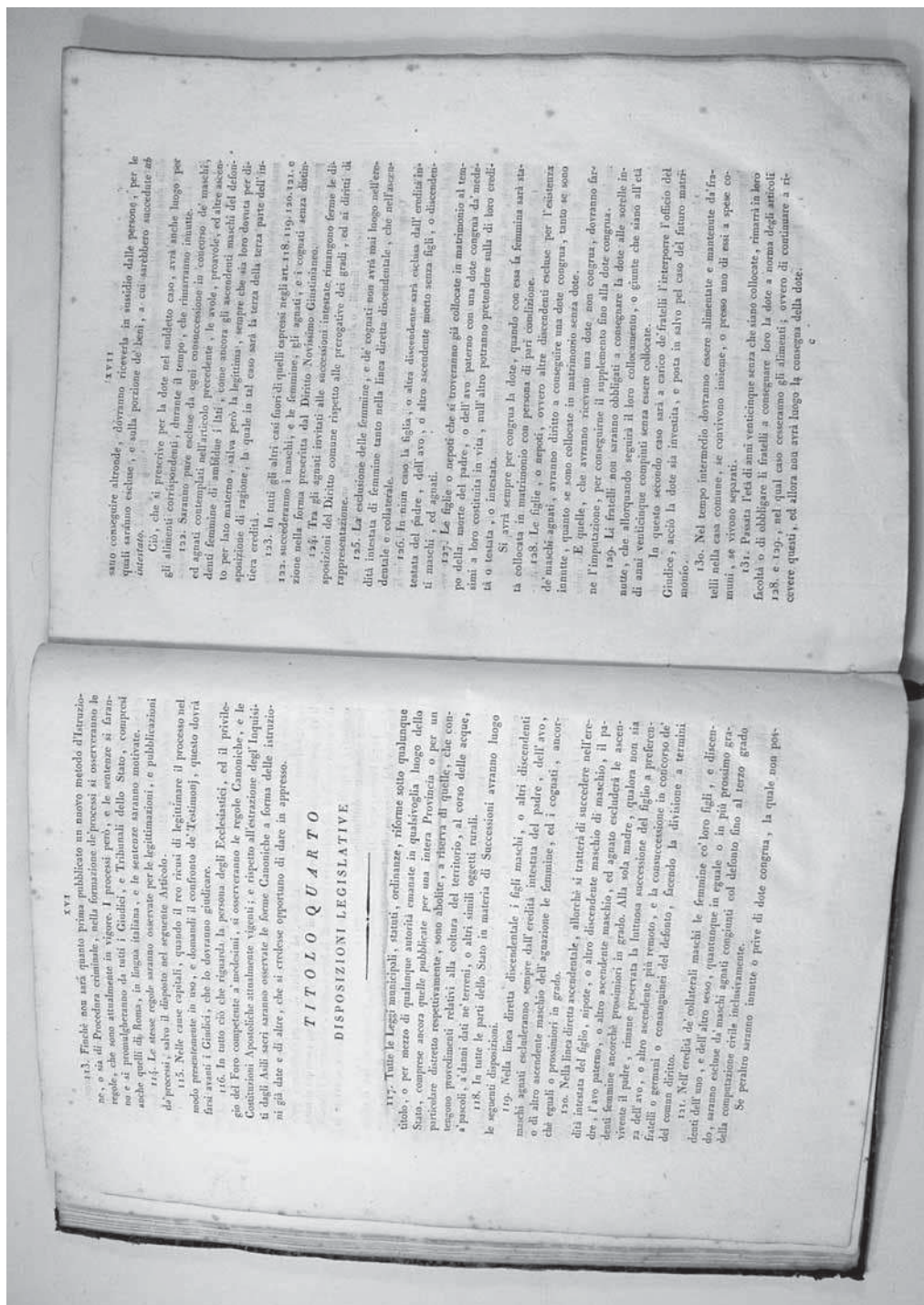
118. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

119. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

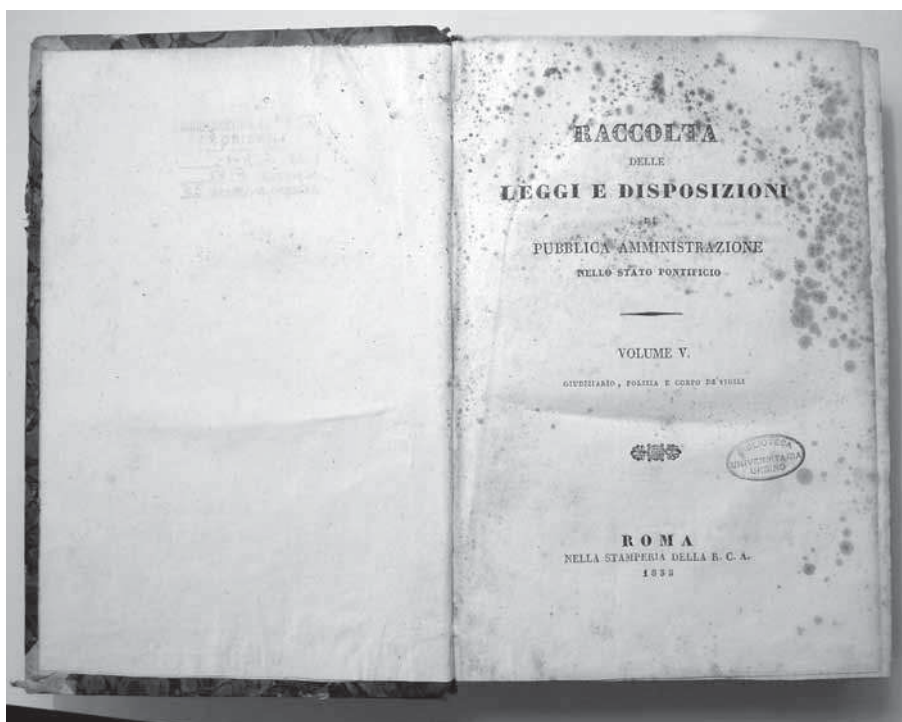
120. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

121. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.

122. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio de' Giudici, e Tribuni rimangono perpetuamente abolite in quanto riguardano l'esecuzione, e l'accrecimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali o particolari o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici e Tribuni, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera, e solo rimarrà a' Giudici e Tribuni sottomessi la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla prossima pubblicazione della nuova legislazione criminale.



APPENDICE VII
Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile
del 5 ottobre 1831



(1)

(N. 1.) Si annuncia la pubblicazione dei regolamenti riguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici, e tribunali, che dovranno conoscere, e giudicare.

5 OTTOBRE 1831.

EDITTO

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI
Diacono di S. Cesario, della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI Segretario di Stato.

Dopo avere ordinata con l'editto del 5 luglio scorso l'amministrazione delle comunità e delle provincie, la Santità di Nostro Signore ha rivolte le sue paterne sollecitudini all'amministrazione della giustizia. E seguendo le tracce dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla s. m. e. di Pio VII col suo moto-proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istruzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai litiganti, col minore incomodo, giudizi retti e maturi.

Vol. V.

a

(2)

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo nome, tre separati regolamenti, dei quali il primo riguarda in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del fisco, alle cause ecclesiastiche, ed ai giudici e tribunali, che dovranno conoscere e giudicare.

Questi regolamenti rinviati agli altri già pubblicati e da pubblicarsi in appresso, formeranno un corpo di uniforme e stabile legislazione nelle cose amministrative, e giudiziarie. Ma intanto nel principio del futuro anno legale saranno pienamente attivati: e nelle materie che sono oggetto di nuove disposizioni derogheranno a qualunque legge generale e particolare, ed a qualunque uso o consuetudine finora vigente.

REGOLAMENTO ORGANICO

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE.

Disposizioni preliminari.

§. 1. Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione: in alcuni casi v'è un quarto grado per giudizio, che s'introduce in virtù del rimpiego straordinario della restituzione in intero.

(3)

§. 2.

Dalle sentenze proferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l'appello sospensivo.

Sono eccettuate da questa regola le sentenze o decreti nelle cause, che non oltrepassano il valore di scudi dieci; in quelle di sommarissimo possesso; di danni dati; di alimenti; di mercedi; di adempimento d'obbligazioni derivanti da scritture pubbliche o private non attaccate di falsità, o di nullità; i decreti o sentenze interlocutorie, o di semplice provvisione, che non ledono il merito della causa.

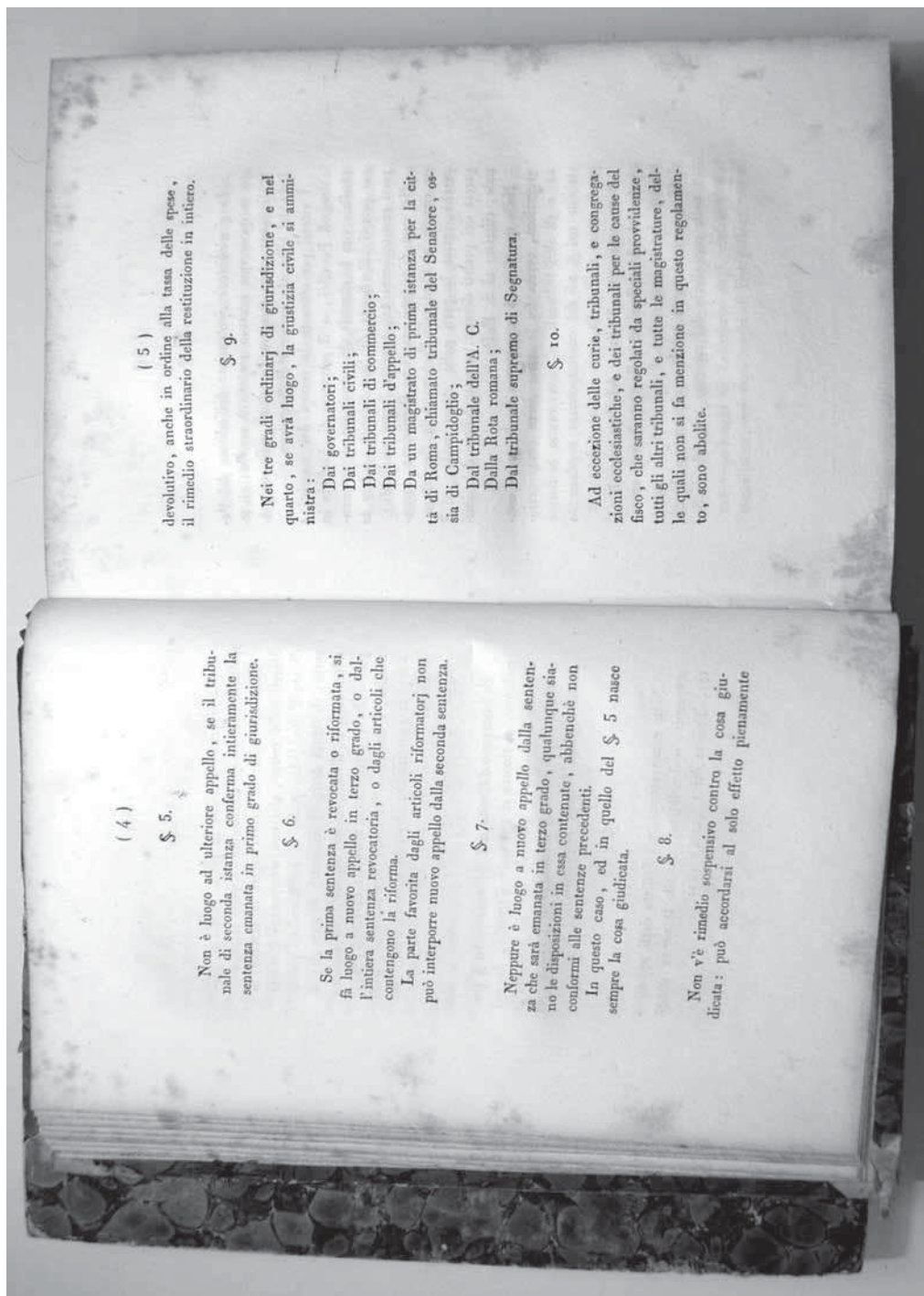
§. 3.

Se insorgono difficoltà sull'applicazione del §. precedente, si ricorre al tribunale d'appello, da cui dipende il giudice o tribunale che ha proferita la sentenza: appartiene al medesimo il decidere, se debba togliersi l'effetto sospensivo.

§. 4.

Nelle cause commerciali l'effetto degli appelli è sospensivo o devolutivo, secondo le norme stabilite dall'editto del 1. giugno 1821.

α •



(4)

§ 5.

Non è luogo ad ulteriore appello, se il tribunale di seconda istanza conferma interamente la sentenza emanata in primo grado di giurisdizione.

§ 6.

Se la prima sentenza è revocata o riformata, si fa luogo a nuovo appello in terzo grado, o dall'intera sentenza revocatoria, o dagli articoli che contengono la riforma.

La parte favorita dagli articoli riformatori non può interporre nuovo appello dalla seconda sentenza.

§ 7.

Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che sarà emanata in terzo grado, qualunque siano le disposizioni in essa contenute, abbendchè non conformi alle sentenze precedenti.

In questo caso, ed in quello del § 5 nasce sempre la cosa giudicata.

§ 8.

Non v'è rimedio suspensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo effetto pienamente

(5)

devolutivo, anche in ordine alla tasa delle spese, il rimedio straordinario della restituzione in intero.

§ 9.

Nei tre gradi ordinarj di giurisdizione, e nel quarto, se avrà luogo, la giustizia civile si amministra:

Dai governatori;

Dai tribunali civili;

Dai tribunali di commercio;

Dai tribunali d'appello;

Da un magistrato di prima istanza per la città di Roma, chiamato tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio;

Dal tribunale dell'A. C.

Dalla Rota romana;

Dal tribunale supremo di Segnatura.

§ 10.

Ad eccezione delle curie, tribunali, e congregazioni ecclesiastiche, e dei tribunali per le cause del fisco, che saranno regolati da speciali providenze, tutti gli altri tribunali, e tutte le magistrature, delle quali non si fa menzione in questo regolamento, sono abolite.

(6)

La giurisdizione contentuosa dell'uditor del Papa in qualunque causa o materia è cessata; gli atti di questa curia saranno depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura.

I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti o chirografi Pontifici, o il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperiione oris* saranno portati all'udienza di Sua Santità, intese le parti economicamente, e senza forme giudiziali.

Nel casi che esigono maggiore discussione, saranno rimessi al Cardinale Prefetto della Segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere dei prelati decano, e sotto-decano del tribunale, riferisca al S. Padre.

Nelle questioni di competenza fra le sacre congregazioni, ovvero fra le stesse sacre congregazioni, e gli altri tribunali, si osserveranno le norme stabilite nel § 26 del contemporaneo regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche.

Sono conservate all'uditor del Papa tutte le altre facoltà ed attribuzioni nelle materie non appartenenti al furo contentuoso. I chirografi da segnarsi, in appresso saranno spediti e rimarranno depositati nella cancelleria del supremo tribunale di Segnatura.

(7)

§ 12.

Non vi saranno giudici particolari o privativi. Tutte le speciali delegazioni sia per giudicare una o più cause, sia per transigere sono revocate.

§ 13.

Niuno, senza espresso consenso prestato nelle debite forme, può essere tradotto nè in principio di lite, nè per via di avocazione, innanzi altri giudici o tribunali fuori di quegli che sono competenti a forma del presente regolamento. È derogato a qualunque privilegio ed a qualunque legge, che disponesse in contrario.

TITOLO I.

Dei governatori.

§ 14.

In ogni comune dello Stato capo-luogo di un governo vi è un giudice chiamato governatore. Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori nel presente titolo, verranno esercitate nei capo-luoghi di Legazione dagli attuali giudici conciliatori, nei capo-luoghi di Delegazione verranno

(8)

no esercitate dagli assessori legali istituiti con l'editto del 5 luglio scorso.

§. 15.

I governatori conoscono e decidono, come giudici di prima istanza:

1.° Le cause che in capitale non oltrepassano il valore di dugento scudi, salvo il disposto nel §. 20 numero 2.°, 3.° 4.° in ordine ai tribunali civili, e nel §. 24 in ordine ai tribunali di commercio;

2.° le cause di alimenti dovuti *officio judicis*, ovvero *jure actionis*;

3.° Le cause di mercedi dovute agli operaj giornalieri, ai domestici, ed altre persone di servizio;

4.° Le cause di danni dati nei rispettivi territori;

5.° Le cause di sommarissimo e momentaneo possessorio avuto riguardo al solo e nudo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

§. 16.

Nei luoghi ove non risiedono tribunali di commercio, giudicheranno pure le controversie che possono insorgere sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

(9)

§. 17.

Tutte le cause dovranno discutersi e terminarsi nella pubblica udienza, eccettuate le controversie relative ai contratti nelle fiere o mercati, le quali si decideranno sulla faccia dei luoghi. Le sentenze conterranno i motivi, e saranno sottoscritte dal governatore o assessore, e dal cancelliere.

TITOLO II.

Dei tribunali civili.

§. 18.

In ogni capo-luogo di Legazione o Delegazione vi è un tribunale civile, che giudica collegialmente.

§. 19.

I tribunali civili residenti nei capo-luoghi di Legazione sono composti di un presidente, di un vice-presidente, e di quattro giudici: essi sono divisi in due turni, o sezioni, ciascuna di tre giudici, compresi il presidente ed il vice-presidente. Nella Legazione di Urbino e Pesaro il primo turno del tribunale civile risiederà in Pesaro, il secondo risiederà in Urbino.

(10)

Gli altri tribunali che risiedono nei capo-luoghi delle Delegazioni sono composti di un presidente e di due giudici.

§. 20.

Questi tribunali conoscono e decidono in prima istanza.

- 1.° Tutte le cause maggiori di dugento scudi;
- 2.° Tutte le cause di valore indeterminato;
- 3.° Tutte le cause di qualunque somma, allorchè non maggiori di dugento scudi, che riguardano l'interesse dei comuni.
- 4.° Tutte le cause, egualmente di qualunque somma maggiore o minore di dugento scudi, ove si tratti di purgazione, di cancellamento, riduzione, o restrizione di vincoli ed ipoteche, di azioni ipotecarie, di graduatoria, o di concorso universale e particolare, e di rendimento di conti.

§. 21.

Conoscono inoltre e decidono in secondo grado di giurisdizione tutte le cause che a forma del disposto nel §. 16, sono decise in prima istanza dai governatori, dai conciliatori e dagli assessori.

§. 22.

Le sentenze dei tribunali civili saranno motivate: esse dovranno pronunciarsi dal presidente o vi-

(11)

ce-presidente in udienza pubblica, e sottoscrivere dallo stesso presidente o vice-presidente, dai giudici e dal cancelliere.

TITOLO III.

Dei tribunali di commercio.

§. 23.

Nelle città marittime e mercantili vi sono dei tribunali di commercio composti di un presidente giudicante, e di due giudici commercianti.

Il tribunale di commercio di Roma sarà composto ed organizzato a forma dell'editto degli 8 luglio 1831.

§. 24.

I tribunali di commercio conoscono e decidono in prima istanza, come tribunali di eccezione, tutte le cause mercantili di qualunque somma, anche minore di dugento scudi, a norma del provvisorio regolamento di commercio pubblicato il 1 giugno 1821.

§. 25.

Nelle provincie o Delegazioni, ove non sono stabiliti i tribunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali civili, osservando le leggi del codice, e gli ordinamenti in materia commerciale.

(12)

§. 26.

Le controversie, che nascono sulle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno decise nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno dei giudici commercianti, che verrà delegato dal presidente del tribunale di commercio.

§. 27.

Il disposto nel §. 22 relativamente alle sentenze dei tribunali civili è comune ai tribunali di commercio.

TITOLO IV.

Dei tribunali di appello.

§. 28.

Vi sono due tribunali superiori chiamati tribunali di appello: uno in Bologna, l'altro in Macerata: ciascuno di essi è composto di un presidente e di sei giudici.

§. 29.

La giurisdizione del tribunale di appello di Bologna comprende le quattro provincie, o Legazioni di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì.

(13)

La giurisdizione del tribunale d'appello di Macerata comprende la provincia ossia Legazione di Urbino o Pesaro, e le Delegazioni di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli, e di Camerino.

§. 30.

I tribunali di appello conoscono e decidono in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili.

Quello di Bologna conosce pure o decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio delle quattro provincie o Legazioni.

Le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio residenti nelle provincie soggette al tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute e decise in secondo grado dal tribunale di Ancona istituito col chirografo della san: men: di Pio VIII in data del 26 febbrajo 1830.

§. 31.

Conoscono inoltre e decidono in terza, ed ultima istanza le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, conciliatori, ed assessori, ed in secondo grado dai tribunali civili.

(14)

Le sentenze dei tribunali di appello saranno emanate nella forma prescritta dal § 22.

TITOLO V.

Del tribunale del Senatore di Roma.

§ 33.

Il tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio esercita la giurisdizione in prima istanza, cumulativamente col tribunale dell'A. C., nella sola città di Roma, per le cause laiche tra meri laici, o copertro meri laici, che siano abitanti e cittadini romani.

§ 34.

Questo tribunale è composto: Dal Senatore di Roma, che n'è il capo e presidente;

Di due togati col titolo di collaterali;

Di un altro togato col titolo di uditore del Senatore.

§ 35.

Ciascuno dei tre giudici, entro i limiti della giurisdizione superiormente stabilita, potrà conoscere

(15)

e giudicare tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, e tutte quelle che sono di competenza dei governatori, a forma del § 15 num. 2.º al 5.º.

§ 36.

È addeito al tribunale di Campidoglio un altro giudicante, chiamato giudice de mercenarij: esso conosce o giudica in prima istanza tutte le cause di Roma, e dell'Agro Romano non maggiori di cinquecento scudi, concernenti le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa dei lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori, e i caporali, quanto fra i caporali, ed i loro subalterni ed operaj.

§ 37.

I due collaterali, e l'uditore del Senatore riuniti insieme formeranno un tribunale collegiale di prima istanza, per conoscere e giudicare, a termini del disposto nei §§ 33 e 35, tutte le cause maggiori di cinquecento scudi, e tutte le altre, che sono di competenza dei tribunali civili nelle provincie, a forma del § 20 num. 2.º al 4.º.

Il collaterale più anziano per ragione d'ufficio prende il titolo ed esercita le funzioni di vicepresidente.

(16)

§. 38.

Nel profetire le sentenze i giudici ed il tribunale di Campidoglio si uniformeranno alle prescrizioni dei §§. 17 e 22, in ordine alle sentenze dei governatori, e dei tribunali civili.

TITOLO VI.

Del tribunale dell'A. C.

§. 39.

Il tribunale dell'A. C. è composto:

Del prelado uditore della Camera, che n'è il capo e presidente.

Di due togati col titolo di assessori;

Di tre togati col titolo di consiglieri;

Di tre prelati luogotenenti.

§. 40.

Ciascuno degli assessori conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca non maggiori di cinquecento scudi romani, e non minori di scudi dugento, a riserva di quelle, che appartengono ai tribunali civili od ai tribunali di

(17)

commercio, qualunque ne sia il valore, a forma del §. 20 num. 1.°, 3.° e 4.°, e del §. 24.

2.° Tutte le cause della città di Roma, che nelle provincie sono di competenza dei governatori, a forma del §. 15.

§. 41.

I tre prelati luogotenenti, ed i tre togati consiglieri riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell'A. C.

§. 42.

La congregazione civile sarà composta dei soli tre prelati luogotenenti, per conoscere e giudicare le cause ecclesiastiche, a forma del contemporaneo regolamento.

Per le altre cause sarà divisa in due turni: il primo sarà formato da due prelati luogotenenti, e da un togato consigliere; il secondo da un prelado luogotenente, e da due consiglieri togati.

I due prelati luogotenenti più anziani per ragione d'ufficio prenderanno il titolo di vice-presidenti.

§. 43.

Ciascuno dei suddetti turni conosce e giudica in prima istanza:

Vol. V.

b

(13)

- 1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca maggiori di cinquecento scudi romani.
- 2.° Tutte le cause, che a forma del §. 20 num. 2.°, 3.° e 4.°, sono di competenza dei tribunali civili.

§. 44.

Conosce ancora e decide in secondo grado di giurisdizione:

- 1.° Tutte le cause giudicate in prima istanza dai governatori della Comarca, da ciascuno dei giudici capitolini, dal giudice de mercenarij e dagli assessori.
- 2.° Tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi romani decise in prima istanza dai tribunali civili e di commercio di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento, e dal tribunale di commercio di Roma.

§. 45.

Finalmente conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

- 1.° Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori della Comarca, dai giudici capitolini, e dagli assessori, ed in secondo grado dall'altro dei due turni.
- 2.° Le cause decise con sentenze difformi, in

(19)

primo grado dai governatori ed assessori delle provincie o Delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento; ed in secondo grado dai tribunali civili residenti nelle stesse provincie.

3.° Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dai tribunali civili e di commercio designati nel num. 2.° del §. precedente, e dall'altro turno in secondo grado.

§. 46.

È applicabile agli assessori dell'A. C. il §. 17 del presente regolamento intorno alle sentenze dei governatori; ed alla congregazione civile il §. 22 intorno alle sentenze dei tribunali civili.

TITOLO VII.

Della Rota Romana.

§. 47.

Il tribunale della Rota romana conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di cinquecento scudi romani o di valore indeterminato, decise in prima istanza dal tribunale di Campidoglio, dalla congregazione civile dell'A. C., dal tribunale di commercio di Roma, e

6°

(20)

dai tribunali civili e di commercio delle Delegazioni comprese nel § 44 num. 2.^o

§. 48.

Conosco e giudica in terza ed ultima istanza:

1.^o Le stesse cause che da un turno o sezione sono giudicate in secondo grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di prima istanza;

2.^o Le cause giudicate con sentenze difformi, in prima istanza dai tribunali civili, ed in secondo grado dai tribunali di appello.

§. 49.

Le cause che si propongono al giudizio della Rota romana si dividono in cause maggiori, ed in cause minori; sono cause maggiori quelle che oltrepassano in capitale il valore di cinquecento scudi romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre sono cause minori.

§. 50.

Le cause maggiori si propongono con le solite formule dei dubbj, e si decidono per turno da cinque uditori, compresi il ponente, che sarà il relatore, e darà il suo voto.

(21)

§. 51.

Le cause minori si decidono dallo stesso numero di giudici per via di semplice memoriale, senza formule di dubbj, e senza obbligo di pubblicare le decisioni, ritenuta peraltro la osservanza delle seguenti regole:

1.^o Non potrà proporsi la causa, che dopo scorso un termine non maggiore di quaranta giorni, e non minore di un mese dal decreto del ponente.

2.^o Se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimento, il tribunale ordinerà che si stenda una breve decisione, nella quale dovranno esporri le ragioni di dubitare, e decidere in favore dell'una o dell'altra parte, affinchè l'una o l'altra possa confutarle.

3.^o Da questa decisione non si chiede nuova udienza: la causa tornerà a proporsi dopo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di un mese.

4.^o La parte ch'è favorita dalle ragioni di dubitare non può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell'altra parte, che impugna la decisione.

5.^o Se il tribunale pronuncia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d'inserire i motivi

(22)

nelle sentenze : negli altri casi le sentenze dovranno essere motivate.

§. 52.

Si decidono dall'intero tribunale :

1.° Le cause sul valore dei rescritti o chirografi Pontificj rimesse con la clausola = *de aperture oris*.

2.° le cause di restituzione in intero contro le cose giudicate inappellabili di tutt'i giudici e tribunali dello Stato.

§. 53.

La Rota Romana procede in tutte le cause come tribunale ordinario : l'uso delle commissioni è cessato.

§. 54.

Nelle cause commerciali si osserveranno i modi stabiliti dall'editto del primo giugno 1821.

§. 55.

In tutto ciò che non è contrario alle prescrizioni contenute in questo titolo, si conservano le attuali regole, pratiche, e consuetudini concernenti l'ordinaria dei giudizj nel tribunale della Rota romana.

(23)

TITOLO VIII.

Del tribunale supremo di Segnatura.

§. 56.

V'è in Roma un tribunale supremo di Segnatura, alla di cui giurisdizione sono sottoposti tutt'i giudici e tutt'i tribunali dello Stato, salvo il disposto per i tribunali di commercio dall'editto del primo giugno 1821.

§. 57.

Il tribunale supremo di Segnatura è composto:

Di un Cardinale prefetto;

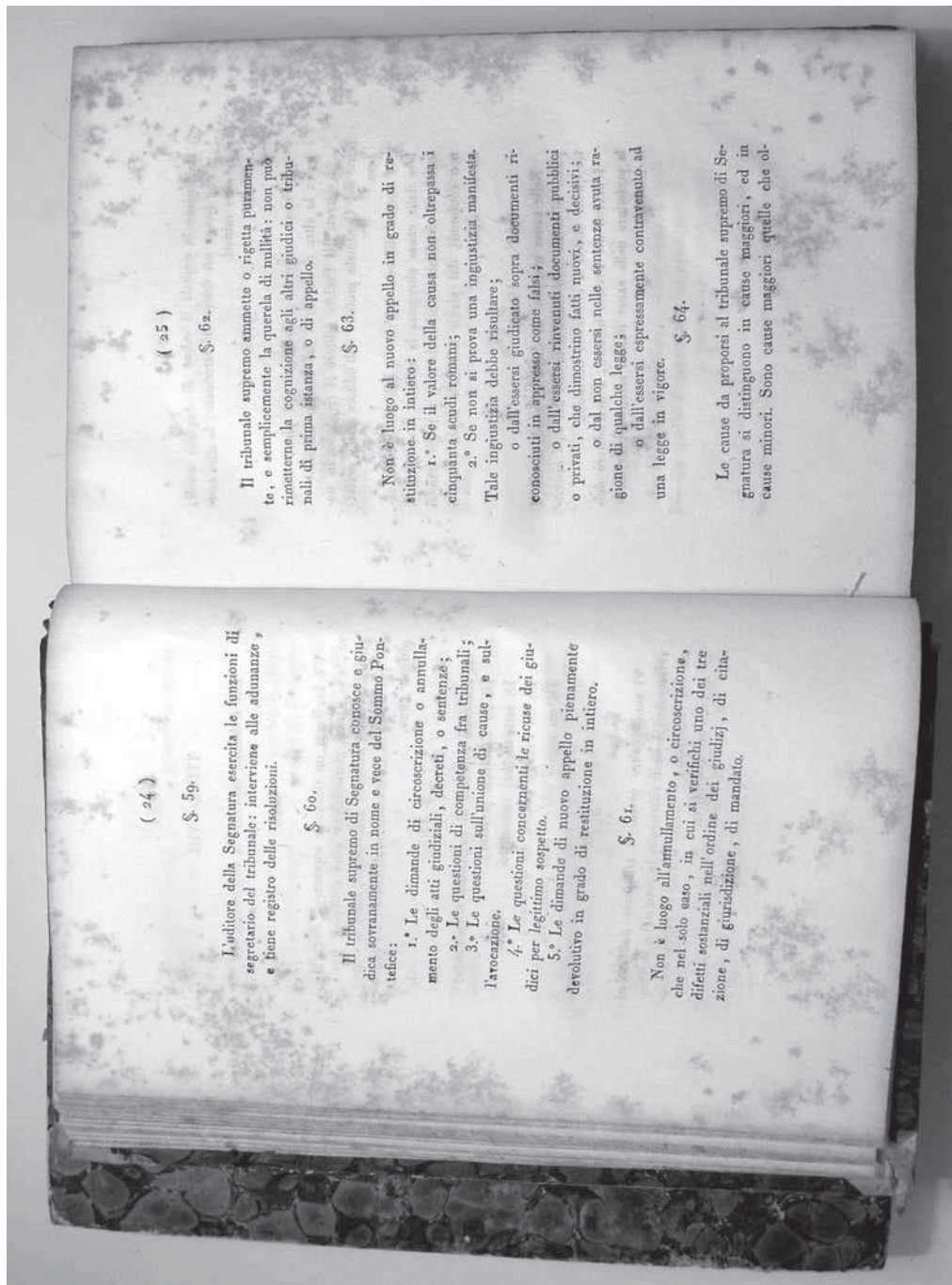
Di sette Prelati votanti;

Di un Prelato uditor del tribunale;

Di un togato uditor della prefettura.

§. 58.

Vi sono inoltre presso il tribunale dei Prelati referendarij: questi riferiscono le petizioni e le istanze dei ricorrenti, e danno il voto in ciascuna causa meramente consultivo.



(24)

§. 59.

L'editore della Segnatura esercita le funzioni di segretario del tribunale: interviene alle adunanze, e tiene registro delle risoluzioni.

§. 60.

Il tribunale supremo di Segnatura conosce e giudica sovraneamente in nome e vece del Sommo Pontefice:

- 1.° Le dimande di circoscrizione o annullamento degli atti giudiziali, decreti, o sentenze;
- 2.° Le questioni di competenza fra tribunali;
- 3.° Le questioni sull'unione di cause, e sull'arocazione.
- 4.° Le questioni concernenti le ricuse dei giudici per legittimo sospetto.
- 5.° Le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero.

§. 61.

Non è luogo all'annullamento, o circoscrizione, che nel solo caso, in cui si verifichi uno dei tre difetti sostanziali nell'ordine dei giudizi, di citazione, di giurisdizione, di mandato.

(25)

§. 62.

Il tribunale supremo ammette o rigetta pienamente, e semplicemente la querela di nullità: non può rinviarne la cognizione agli altri giudici o tribunali di prima istanza, o di appello.

§. 63.

Non è luogo al nuovo appello in grado di restituzione in intero:

- 1.° Se il valore della causa non oltrepassa i cinquanta scudi romani;
- 2.° Se non si prova una ingiustizia manifesta. Tale ingiustizia debbe risultare;
o dall'essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appreso come falsi;
o dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, che dimostrino fatti nuovi, e decisi;
o dal non essersi nelle sentenze avuta ragione di qualche legge;
o dall'essersi espressamente contravenuto ad una legge in vigore.

§. 64.

Le cause da proporsi al tribunale supremo di Segnatura si distinguono in cause maggiori, ed in cause minori. Sono cause maggiori quelle che ol-

(26)

trepassano in capitale il valore di dugento scudi, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori.

§ 65.

Le cause maggiori si decidono dal pieno tribunale: le altre si decidono dal Prelato uditore.

I decreti del Prelato uditore si rivedono in nome del Cardinale prefetto dall'uditore della prefettura.

I decreti difforni dell'uno e dell'altro, se il valore della causa oltrepassa la somma di cinquanta scudi, si rivedono o interamente, o negli articoli non conformi, dal pieno tribunale sopra semplici memorie delle parti.

§ 66.

Nelle cause maggiori di dugento scudi dovrà il pieno tribunale pubblicare i motivi dei suoi rescritti: questi motivi si chiamano decisioni.

I decreti del Prelato uditore, e dell'uditore della prefettura nelle cause minori saranno brevemente motivati.

(27)

TITOLO IX.

Dei giudici supplenti.

§ 67.

Presso ciascun governatore o assessore vi sarà un giudice supplente per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

§ 68.

Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale civile di un solo turno: quattro presso i tribunali di due turni, e presso i tribunali d'appello.

§ 69.

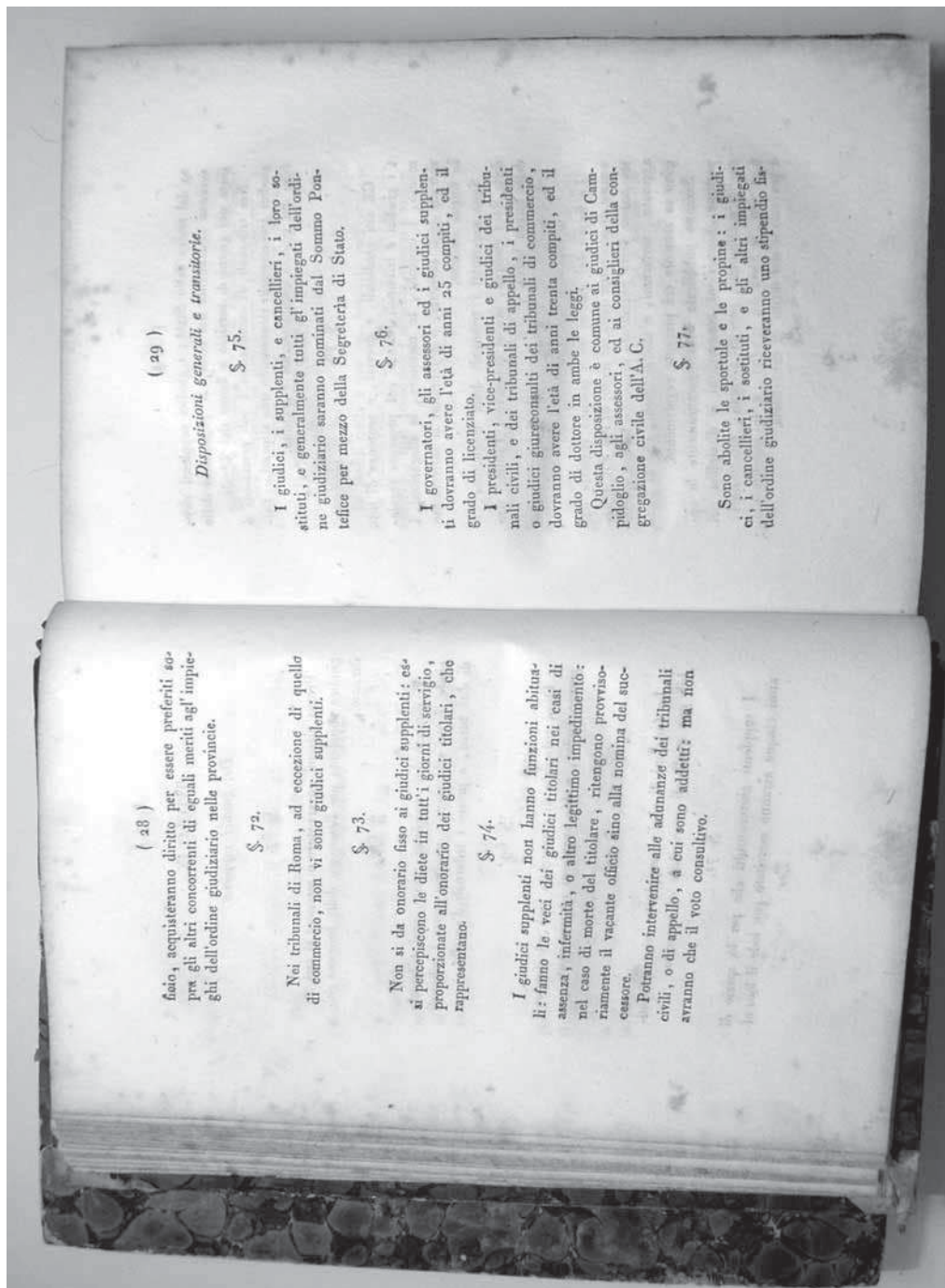
Ogni tribunale di commercio avrà un supplente giureconsulto, e due supplenti commercianti.

§ 70.

Le funzioni di giudice supplente sono compatibili con quelle di procuratore ed avvocato.

§ 71.

I supplenti giureconsulti che per lo spazio di anni cinque avranno esercitato con lode il loro of-



(28)

ficio, acquisteranno diritto per essere preferiti sopra gli altri concorrenti di eguali meriti agl'impieghi dell'ordine giudiziario nelle provincie.

§. 72.

Nei tribunali di Roma, ad eccezione di quello di commercio, non vi sono giudici supplenti.

§. 73.

Non si dà onorario fisso ai giudici supplenti: essi percepiscono le diete in tutt'i giorni di servizio, proporzionate all'onorario dei giudici titolari, che rappresentano.

§. 74.

I giudici supplenti non hanno funzioni abituali: fanno le veci dei giudici titolari nei casi di assenza, infermità, o altro legittimo impedimento: nel caso di morte del titolare, ritengono provvisoriamente il vacante ufficio sino alla nomina del successore.

Potranno intervenire alle adunanze dei tribunali civili, o di appello, a cui sono addetti: ma non avranno che il voto consultivo.

(29)

Disposizioni generali e transitorie.

§. 75.

I giudici, i supplenti, e cancellieri, i loro sostituti, e generalmente tutti gl'impiegati dell'ordine giudiziario saranno nominati dal Sommo Pontefice per mezzo della Segreteria di Stato.

§. 76.

I governatori, gli assessori ed i giudici supplenti dovranno avere l'età di anni 25 compiuti, ed il grado di licenziato.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili, e dei tribunali di appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere l'età di anni trenta compiuti, ed il grado di dottore in ambe le leggi.

Questa disposizione è comune ai giudici di Cam-pidoglio, agli assessori, ed ai consiglieri della congregazione civile dell'A. C.

§. 77.

Sono abolite le sportule e le propine: i giudici, i cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati dell'ordine giudiziario riceveranno uno stipendio fis-

(30)

so dal tesoro dello Stato: i giudici supplenti riceveranno egualmente dal tesoro il pagamento delle diete nei giorni di servizio a forma del § 73.

Nei tribunali di commercio i soli presidenti o giudici giureconsulti riceveranno uno stipendio: l'ufficio dei giudici commercianti è gratuito.

§ 78.

Gli atti giudiziari, e decreti, e sentenze di tutti i giudici e tribunali istruiti col presente regolamento, i consulti, le memorie, le allegazioni, i ristretti degli avvocati, o procuratori si scriveranno in lingua italiana.

Sono eccettuati i tribunali della Segnatura, e della Rota romana, ove si conserverà l'antico uso della lingua latina.

§ 79.

Le forme dei giudizi civili saranno regolate dal codice di procedura della ss. mem. di Pio VII. Questo codice verrà pubblicato nuovamente con quelle aggiunte, variazioni, e modificazioni, che lo pongono in armonia col presente regolamento.

Saranno pubblicate contemporaneamente le opportune disposizioni concernenti la disciplina dei giudici e tribunali, per gli avvocati, procuratori, e cursori, le tasse dei giudizi, e lo stabilimento e percezione dei diritti di cancelleria.

(31)

§ 80.

In tutt'i comuni, ove non risiedono governatori, sarà permesso ai gonfalonieri di comporre, o giudicare le cause meramente pecuniarie, non maggiori di scudi cinque, secondo le norme che verranno loro prescritte con speciale istruzione della Segreteria di Stato.

In Roma nulla è per ora innovato sull'esercizio della giurisdizione economica per le stesse cause pecuniarie, non eccedenti l'indicata somma o valore.

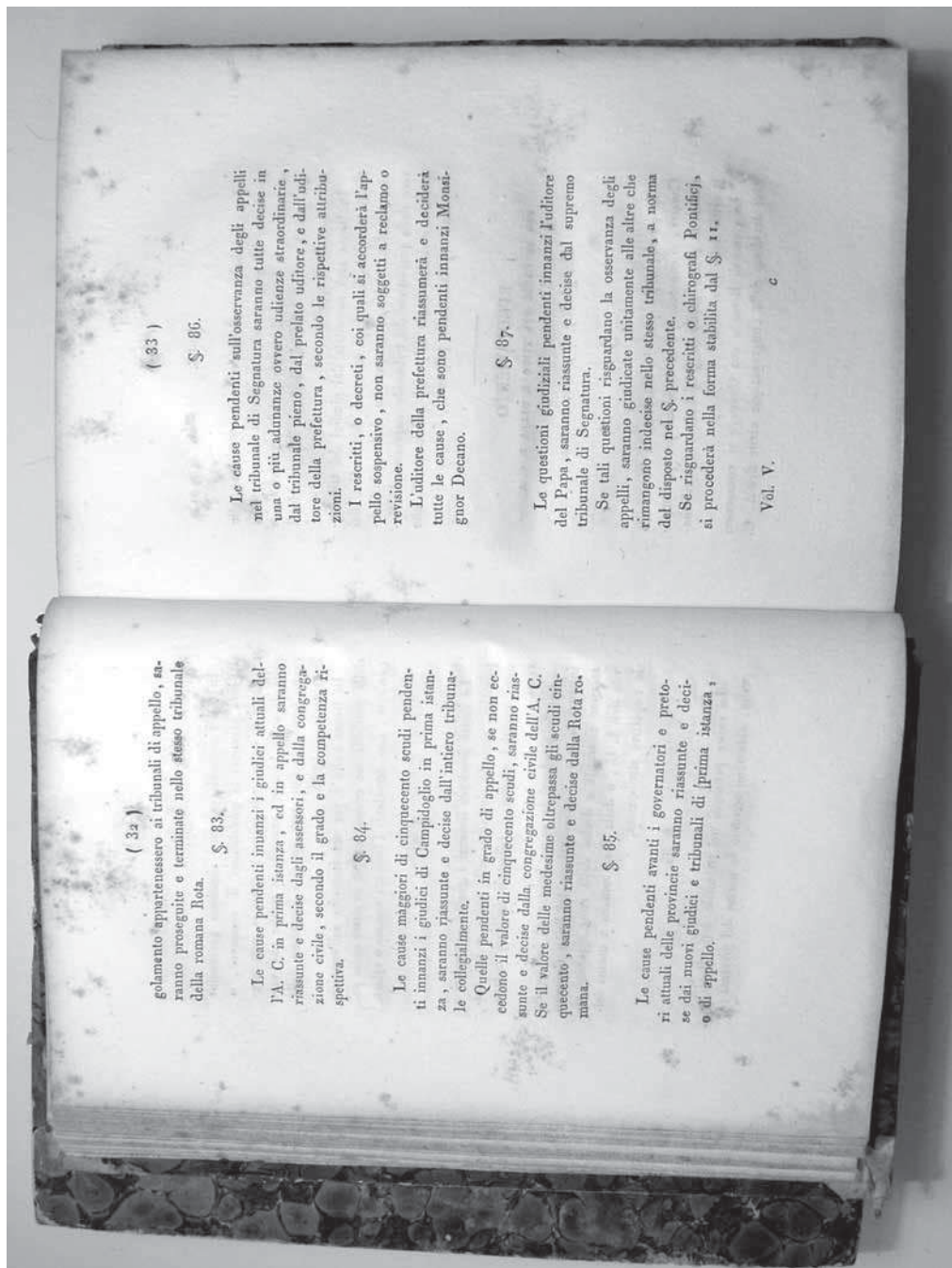
§ 81.

Le cause pendenti innanzi i giudici particolari o privati, saranno riassunte nello stato e nei termini avanti i giudici o tribunali ordinari competenti.

Quelle pendenti in prima istanza ed in appello innanzi la sacra Congregazione del Buon Governo saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C., o dalla Rota romana a norma delle rispettive attribuzioni.

§ 82.

Le cause pendenti nel tribunale della Rota romana, abbene secondo le norme del presente re-



(32)

golamento appartenessero ai tribunali di appello, saranno proseguite e terminate nello stesso tribunale della romana Rota. §. 83.

Le cause pendenti innanzi i giudici attuali dell'A. C. in prima istanza, ed in appello saranno riassunte e decise dagli assessori, e dalla congregazione civile, secondo il grado e la competenza rispettiva.

§. 84.

Le cause maggiori di cinquecento scudi pendenti innanzi i giudici di Campidoglio in prima istanza, saranno riassunte e decise dall'intero tribunale collegialmente.

Quelle pendenti in grado di appello, se non eccedono il valore di cinquecento scudi, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C. Se il valore delle medesime oltrepassa gli scudi cinquecento, saranno riassunte e decise dalla Rota romana.

§. 85.

Le cause pendenti avanti i governatori e pretori attuali delle provincie saranno riassunte e decise dai nuovi giudici e tribunali di prima istanza, o di appello.

(33)

§. 86.

Le cause pendenti sull'osservanza degli appelli nel tribunale di Segnatura saranno tutte decise in una o più adunanze ovvero udienze straordinarie, dal tribunale pieno, dal prelado uditore, e dall'uditore della prefettura, secondo le rispettive attribuzioni.

I rescritti, o decreti, coi quali si accorderà l'appello sospensivo, non saranno soggetti a reclamo o revisione.

L'uditore della prefettura riassumerà e deciderà tutte le cause, che sono pendenti innanzi Monsignor Decano.

§. 87.

Le questioni giudiziali pendenti innanzi l'uditore del Papa, saranno riassunte e decise dal supremo tribunale di Segnatura.

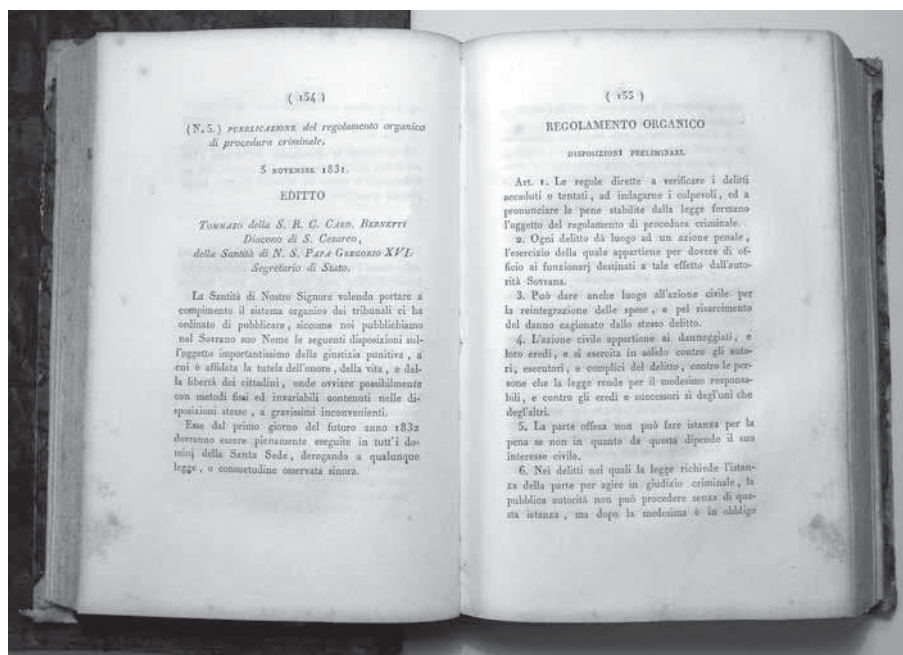
Se tali questioni riguardano la osservanza degli appelli, saranno giudicate unitamente alle altre che rimangono indecise nello stesso tribunale, a norma del disposto nel §. precedente.

Se riguardano i rescritti o chirografi Pontifici, si procederà nella forma stabilita dal §. 11.

Vol. V.

c

APPENDICE VIII
Regolamento organico di procedura criminale
del 5 novembre 1831 (libro I)



(156)

d'intraprendere la inquisizione, quando l'istante ne somministrò indizj o prove sufficienti.

7. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti i giudici criminali.

8. Si può esercitare anche separatamente avanti i giudici civili, salvo il disposto dagli articoli 592 e seguenti.

9. In qualunque modo sia assunta l'inquisizione, può la parte offesa e danneggiata prendere parte nella medesima con dichiararsi aderente al fisco prima della pubblicazione del processo, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore.

10. La rinuncia all'azione civile non può impedire né sospendere l'esercizio dell'azione penale, e gli toglie bensì l'esercizio di ogni ulteriore azione civile.

11. L'azione penale non si sospende col consenso della parte offesa, e non si estingue che colla morte del colpevole, collespiatione della pena, colla prescrizione stabilita dalla legge, e colla grazia accordata dal Sovrano.

12. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinuncia della parte a cui compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

13. Nei giudizj criminali vi sono due gradi ordinari di giurisdizione pei delitti minori, e poi delitti capitali; per tutti gli altri delitti vi è un solo grado.

14. Sono delitti minori quelli, che si puniscono

(157)

non con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera: gl'altri sono maggiori.

Quando la pena pronunciata comprende l'intero anno d'opera, l'appellazione è in sospensivo.

15. Contro le sentenze inappellabili sia per indole della causa, sia perchè proferite in secondo grado, compete il rimedio della revisione.

16. Il rimedio della revisione consiste nella facoltà d'implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza sia per violato forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere.

17. La revisione interposta nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, produce effetto sospensivo.

18. Avrà luogo il ricorso ai tribunali di revisione anche in pendenza del giudizio:

1.° nelle questioni di competenza fra giudici e tribunali criminali, ovvero fra giudici o tribunali criminali, e giudici o tribunali civili;

2.° nelle istanze di remissione da un giudice o tribunale all'altro, sia civile, sia criminale, ovvero di sospensione della causa criminale sino all'esito del giudizio civile, e viceversa.

19. Se le questioni o domande enunciate nell'articolo precedente riguardano giudici, o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal Cardinale Prefetto della Segnatura col vo-

(158)

to dei Pretati decano, e sotto-decano del supremo tribunale.

20. Le cause criminali saranno giudicate nelle provincie da quei medesimi giudici, e tribunali che decidono le cause civili.

21. I giudici di tutti i tribunali di Roma, e dello Stato, allorchè dovranno conoscere, e giudicare le cause dei delitti, e delle contravvenzioni siederanno sempre in numero pari, non minore di quattro.

Ai tribunali di un solo turno sarà aggiunto a quest'effetto un giudice supplente, il più anziano secondo l'ordine delle nomine.

22. Nei giudizi criminali sui delitti maggiori, la discussione della causa, e l'esame, e ripetizione dei testimonj si faranno in presenza del reo innanzi il tribunale collegialmente radunato per la decisione, ma senza intervento di persone estranee.

Volendo il reo astenersi dall'intervenire, debbe dichiararlo personalmente avanti il capo del tribunale, ed in tal caso le risposte date nei costituti saranno di norma ai giudici, e si prosegue nel rimanente la discussione.

23. Nei delitti per contravvenzioni e frodi a danno dell'erario ha luogo sempre l'appello avanti i giudici secondo l'articolo 47 e 48, e nei modi che saranno indicati all'art. 502.

24. A riserva dei tribunali della sacra Inquisizione, della sacra Congregazione dei Vescovi e Re-

(159)

golari, de' sacri palazzi Apostolici, e del foro militare, tutte le altre giurisdizioni, o magistrature delle quali non si fa menzione nel presente regolamento sono cessate.

25. Nulla è innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma.

Questi tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al foro ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel moto proprio della sa. me. di Leone XII in data 21 dicembre 1827 art. 105.

LIBRO I.

Dei giudici e tribunali criminali, e loro competenza o giurisdizione.

TITOLO I.

Dei giudici e tribunali criminali nelle provincie.

26. La giustizia criminale sarà amministrata nelle provincie

Dai governatori ed assessori, e nei capo-luoghi di legazione dai giudicanti criminali, che sono destinati a farne le veci;

Dai tribunali residenti nei capo-luoghi;

Dai tribunali di appello.

(160)

27. I governatori, e gli assessori residenti nei capo-luoghi di Delegazione, ed i giudicanti criminali che sono destinati a farne le veci nei capo-luoghi di Legazione, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, conosceranno e decideranno in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori.

28. I tribunali residenti nei capo-luoghi conosceranno e decideranno tutte le altre cause concernenti i delitti maggiori: pronuncieranno in primo grado le sentenze che condannano a pene capitali, e le altre inappellabilmente.

29. Conosceranno inoltre, e giudicheranno in secondo grado di giurisdizione tutte le cause giudicate dai governatori, assessori, o giudicanti dei delitti contemplati nell'art. 15.

30. Finalmente conosceranno e giudicheranno come tribunale di revisione, le controversie sulla competenza fra due o più governatori della stessa provincia, compreso l'assessore, o giudicante del capo-luogo.

31. I tribunali di appello conosceranno, e decideranno in secondo grado di giurisdizione le cause giudicate dai tribunali de' capo-luoghi con sentenze che condannano alla pena capitale.

32. Conosceranno pure e giudicheranno, come tribunale di revisione:

1. Le questioni di competenza fra due o più

(161)

governatori, assessori o giudicanti dipendenti da diversi tribunali di provincia.

2. Le questioni di competenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale di appello.

3. Le questioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali: le domande di remissione dal criminale al civile, e viceversa: quelle di sospensione del giudizio civile o criminale, fino all'esito dell'uno o dell'altro, qualora i giudici o tribunali civili, o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello.

4. Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia, a termini dell'art. 16.

TITOLO II.

Dei giudici, e tribunali criminali in Roma, e sua Comarca.

33. I governatori della Comarca di Roma eserciteranno nelle cause criminali la stessa giurisdizione, che è attribuita nell'art. 27 ai governatori ed assessori delle altre provincie.

34. Il tribunale del Governo di Roma conoscerà e giudicherà in secondo grado le cause giudicate dai suddetti governatori.

Vol. V.

(162)

Conoscera inoltre e giudicherà, come tribunale di revisione le controversie e le istanze che a forza dell'art. 30 debbono conoscersi e giudicarsi dai tribunali residenti nel capo-luogo delle provincie, 35. Nelle cause concernenti i delitti di qualunque specie siano maggiori, siano minori, che si commetteranno nella città di Roma procederà lo stesso tribunale del Governo cumulativamente col tribunale dell'A. C., o con quello del Senatore ossia di Campidoglio.

I Capi o Presidenti di questi tribunali delegheranno uno dei loro luogotenenti per conoscere e giudicare le cause minori.

36. Nelle cause che si decidono dai luogotenenti delegati, le rispettive congregazioni a cui presiede il delegante, saranno tribunali di appello e di revisione, ed avranno in tali rappresentanze le facoltà attribuite ai tribunali di provincia, ed a quello del Governo per le cause giudicate dai governatori della Comarca negli articoli 29 e 34.

37. Il tribunale del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici esercita la sua giurisdizione nei delitti commessi dai familiari descritti nel ruolo di palazzo, o direttamente inservienti al medesimo e stipendiati, come pure nei delitti commessi da qualsivoglia persona tanto laica, quanto ecclesiastica secolare, o regolare entro i palazzi Apostolici di Roma, e fuori di Roma. Esercita ancora la giurisdizione sui laici in Castel Gandolfo, e suo territorio.

(163)

Il governatore di Castel Gandolfo nelle cause minori ha le stesse facoltà dei governatori delle provincie, come all'art. 27.

Per delitti minori monsignor Maggioromo delega le funzioni al suo uditore criminale.

38. La congregazione del tribunale del Governo sarà composta:

Di monsignor Governatore di Roma, che n'è il Capo ed il Presidente;

Dei due Prelati Assessori;

Di uno fra i tre luogotenenti che non abbia avuto parte nella formazione del processo.

Monsignor Governatore potrà delegare le sue funzioni ad uno dei Prelati Assessori, o ad uno dei luogotenenti, anche per gli interrogatori soltanto.

Le voci de' suddetti saranno supplite da un altro luogotenente.

Nelle cause minori che debbono giudicarsi dalla congregazione in grado di appello, sarà chiamato a votare altro dei luogotenenti in vece di quello che le avrà decise in primo grado.

39. La congregazione criminale dell'A. C. sarà composta:

Di monsignor Uditore della Camera Apostolica, che n'è il Capo e Presidente;

Dei due Prelati Assessori criminali;

Del luogotenente criminale.

Monsignor Uditore della Camera potrà delegare le sue funzioni di Presidente ad uno dei Prelati As-

(164)

essori criminali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatori.

Le voci dell'Assessore, o luogotenente come giudice, saranno supplite da uno dei togati consiglieri della congregazione civile.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente criminale, supplirà le voci del medesimo un altro consigliere.

In mancanza o per legittimo impedimento di qualunque de' giudici, sarà chiamato a votare il terzo consigliere, e finalmente uno dei togati assessori civili.

40. La congregazione criminale del Senatore ossia di Campidoglio sarà composta:

Del Senatore di Roma che n'è il Capo e Presidente;

Dei due togati collaterali;

Del luogotenente criminale.

Il Senatore di Roma potrà delegare le sue funzioni ad uno dei collaterali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatori.

In questo caso l'uno, o l'altro sarà supplito dall'uditore del Senatore.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente, ed in tutt'i casi di legittimo impedimento di qualcuno dei giudici, si chiameranno a supplirne le voci uno, o più avvocati della Romana curia.

(165)

41. La congregazione del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici si compone:

Di monsignor Maggiordomo che n'è il Presidente;

Del suo uditore civile;

Dell'uditore criminale;

Di un avvocato della Romana curia a sua scelta.

Può delegare le sue funzioni di Presidente all'uditore criminale, anche per soli interrogatori.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dall'uditore criminale, ed in ogni caso di legittimo impedimento si chiamerà uno, o più avvocati della curia Romana.

42. Il tribunale della sacra Consulta, per quello riguarda il ramo criminale, composto:

Del Cardinale Prefetto, dei Prelati Ponenti, e di un Prelato Segretario si divide in due turni, che vengono presieduti l'uno dal Ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di Decano, e l'altro dal Segretario.

43. Ciascuno dei suddetti turni dovrà conoscere e giudicare come tribunale di appello tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici, e dai tribunali delle provincie o Delegazioni di Perugia, di Bieti, di Viterbo, di Ostia, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale.

Nella discussione di tali cause è in facoltà del

(166)

Prelato Presidente di valersi anche per le cause delle provincie, di uno dei luogotenenti dei tribunali di Roma, non però appartenente al tribunale che ha giudicato, per eseguire le interrogazioni agli imputati nei rispettivi casi.

Nei casi preveduti dagli articoli 459, 460 è autorizzato il Prelato Presidente, di subdelegare, quando si tratti di appello dai tribunali delle provincie, un giudice, che non abbia avuto parte nel processo, e nel giudizio di prima istanza per fargli ripetere in iscritto l'esame del testimonio, o testimonj, che dovrebbero comparire, ad effetto, che il tribunale possa averne ragione all'epoca della proposizione della causa.

44. Dovrà inoltre conoscere e giudicare come tribunale di revisione:

Le quistioni di competenza, di remissione, o di sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma, e delle provincie o Delegazioni enunciate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'art. 19 in ordine ai giudici, o tribunali ecclesiastici.

45. Finalmente dovrà conoscere e giudicare come tribunale supremo:

1.° Tutte le cause relative ai delitti contemplati dal titolo X del libro VII art. 555 e seguenti.

2.° Le quistioni di competenza fra due, o più tribunali criminali residenti nelle provincie di tutto lo Stato, che non dipendono da un medesimo tribunale di appello.

(167)

3.° Le quistioni di competenza fra tribunali di appello, compresa pure la stessa sacra Consulta.

4.° Le quistioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali, le domande di remissione, o di sospensione, contemplate nell'art. 32 num. 3.°, quando i giudici o tribunali sono soggetti a diversi tribunali di appello.

5.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite in secondo grado dai tribunali di appello, e dall'altro dei due turni della sacra Consulta, che riguardano le condanne a pena capitale.

TITOLO III.

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni o frodi.

46. Nei delitti per contravvenzioni o frodi a danno dell'erario, se la pena non oltrepassa la somma di scudi dugento, compreso il valore delle cose cadute in commissum e la multa, ovvero un'anno di carcere, saranno giudici competenti nelle provincie i governatori, assessori, e giudicanti nei capoluoghi di legazione.

In Roma queste cause saranno giudicate cumulativamente dai luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale.

47. Se la pena pecuniaria od affittiva è maggiore, le cause saranno conosciute e decise dalla

(168)

congregazione criminale del Cardinale Camerlengo, cumulativamente con quella del Tesoriere generale.

48. Dalle sentenze dei governatori ed assessori, o dei giudicanti nei capo-luoghi di Legazione, e da quelle dei luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale competerà l'appello sospensivo all'una, o all'altra congregazione.

L'una, o l'altra congregazione procedendo in grado di appello, conoscerà e giudicherà le questioni di competenza fra i suddetti giudici, e le dimande di remissione, o di sospensione, a norma dell'art. 32 dal num. 1.° al 3.°

49. Dalle sentenze proferite sui delitti maggiori competerà l'appello egualmente sospensivo dall'una all'altra congregazione.

50. Non sarà luogo al rimedio della revisione per l'annullamento delle sentenze in materie di contravvenzioni o frodi.

I motivi di annullamento potranno dedursi unitamente a quelli di gravame per l'effetto di ottenere la revoca, o la riforma delle sentenze nel giudizio di appello.

Le sentenze pronunciate dalle congregazioni saranno irrettrabili.

51. La congregazione del tribunale del Camerlengo è composta:

Del Cardinale Camerlengo che n'è Presidente;
Di un Prelato Chierico di Camera nominato dal Sovrano.

(169)

Del Prelato Uditore del Camerlengo.

Del luogotenente criminale.

Il Cardinale Camerlengo può delegare le sue funzioni al Prelato Chierico di Camera, o al suo luogotenente, ed allora supplisce altro Prelato Chierico di Camera nominato a quest'effetto in prerenzione dal Sovrano.

Nelle cause minori giudicate in primo grado di giurisdizione dal luogotenente, ed in ogni caso di legittimo impedimento supplisce l'altro Prelato Chierico di Camera.

52. La congregazione del tribunale del Tesoriere generale è composta:

Del Tesoriere generale che n'è il Presidente;

Di un Prelato Chierico di Camera;

Di monsignor Commissario generale della Camera;

Del luogotenente criminale.

E in facoltà del Tesoriere generale di farsi rappresentare dal Chierico di Camera nominato dal Sovrano, o dal luogotenente criminale, in tutto come all'articolo precedente.

TITOLO IV.

Del ministero dei tribunali.

53. Presso ogni tribunale vi saranno due, o più giudici processanti, un cancelliere criminale, ed

(170)

uno o più sostituti incaricati di formare i processi e l'istruzione delle cause.

54. Ogni governatore ed ogni assessore avrà pure un cancelliere criminale, come uno ve ne sarà poi giudicanti nei capo-luoghi di Legazione. Il governatore, ed il cancelliere si occuperanno nella compilazione delle procedure per tutti i delitti, allorchè il giudizio ne appartenga ai tribunali superiori.

Queste procedure verranno rimesse ai procuratori fiscali: potranno essi richiedere che sieno ampliate occorrendo, e compite col mezzo dei giudici processanti.

55. In tutti i capo-luoghi di provincia risiederà un difensore di rei per ufficio, ed un procuratore fiscale.

Non è vietato al reo di valersi dell'opera di altro difensore, purchè sia nel catalogo degli avvocati, ovvero dei procuratori esercenti nella provincia, o presso un tribunale superiore.

56. Le attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma sono conservate. Egli proseguirà a corrispondere direttamente coi procuratori fiscali delle provincie pel sollecito, e regolare andamento dei giudizi criminali.

Sono pure conservate le attribuzioni dell'avvocato del fisco, e dell'avvocato dei poveri.

57. Il difensore dei rei, il procuratore fiscale, i giudici processanti, i cancellieri, i sostituti saranno nominati da Sua Santità per mezzo della Segreteria di Stato.

(171)

TITOLO V.

Della competenza e giurisdizione

58. I giudici, e rispettivamente i tribunali criminali esercitano la giurisdizione nell'estensione territoriale assegnata loro nel riparto de' Governi.

59. Nei giudizi criminali non ha luogo il disposto dalla *leg. unica cod. quando Imperator*, che permetteva ai pupilli, alle vedove, ed alle persone miserabili di declinare dal foro ordinario.

60. La competenza dei tribunali si determina dal luogo del seguito delitto.

61. Incominciandosi un delitto in un luogo, e consumandosi in un altro, è preferito il tribunale di quello fra i due luoghi, ovè seguita la cattura del reo.

Se la cattura si eseguisce da un tribunale di altra giurisdizione, si rimette l'inquisito al tribunale del luogo, ove fu consumato il delitto.

62. Se una medesima persona è imputata di più delitti commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti al tribunale nel cui circondario è stato commesso il delitto, che per ragione di titolo si riconosce più grave.

63. La stessa disposizione ha luogo quando sieno stati commessi più delitti connessi tra loro o

(172)

per precedente concerto tra gl'imputati sia nella stessa, o diversa Legazione o Delegazione, sia da una o più persone; o quando un delitto è stato oggetto, mezzo, o cagione da commetterne un altro.

64. Se l'arresto dell'imputato siegue fuori del luogo del commesso delitto, viene rimesso al tribunale che ha il diritto di procedere.

65. Nella concorrenza di più inquisiti in uno stesso delitto, ha luogo la prevenzione a favore di quel tribunale ch'è il primo ad arrestare uno degli inquisiti sebbene non sia il reo, ma solamente complice per un atto preventivo, e diretto, o concomitante il delitto.

66. Ove nasca difficoltà per determinare quale sia il delitto più grave, e principale, il procuratore fiscale del tribunale ne fa rapporto al procuratore fiscale generale che propone il caso alla Segreteria di Stato.

67. In caso specialmente di furto, e di arresto del reo colla roba furtiva, se nel complesso delle circostanze sembrasse più expediente di non rimettere il reo se ne avanza rapporto alla Segreteria di Stato nel modo disposto col precedente articolo, non ritardata intanto l'assunzione degli atti processuali, e dei costituti.

68. Nel caso di cumulativa fra i tribunali, la prevenzione determina a chi appartiene l'esercizio della giurisdizione.

La prevenzione resta indotta o dalla cattura

(173)

dell'inquisito, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione della sentenza.

69. Il giudizio sulle persone privilegiate di foro è di competenza del tribunale criminale, che loro è assegnato, e nel modo che gli è assegnato.

70. I ministri addetti al servizio dei tribunali, che hanno giurisdizione criminale sono a quello soggetti in caso di delitti in materia di ufficio.

71. Nel caso di delitti che comprendono privilegiati, e non privilegiati, la prevenzione induce la competenza, ed il tribunale preventivamente procede tanto contro i privilegiati, quanto contro i non privilegiati, ad eccezione dei chierici, ed ecclesiastici.

72. Se l'inquisizione comprende chierici ed ecclesiastici, e laici, il tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica trae a se l'intera inquisizione in qualunque stato ella sia, ed il tribunale laico cede coll'inquisito gli atti per istruzione del tribunale precedente.

73. Nelle cause di misto foro, che comprendono insieme chierici, e laici, il tribunale ecclesiastico procede ancora contro i laici, non ostante che il tribunale laico abbia prevenuto.

74. Qualora un laico in causa di misto foro sia contemporaneamente inquisito nel tribunale ecclesiastico, e nel laico, procede il tribunale che previene.

75. L'inquisito per un delitto commesso prima di assumere lo stato clericale viene giudicato dal

(174)

tribunale ecclesiastico, o eccerente giurisdizione ecclesiastica, sebbene abbia assunto lo stato clericale dopo che l'inqusizione è stata intrapresa.

76. Egualmente appartiene al tribunale ecclesiastico, o avente giurisdizione ecclesiastica l'inqusito, che abbandona di fatto lo stato clericale, e suppone di poter tornare allo stato laicale dopo commesso il delitto.

77. Il tribunale prevenuto, che ha atti, corpi di delitto, oggetti di convinzione, è obbligato di consegnarli al tribunale preveniente.

78. Ogni giudice o tribunale debbe rimettere al tribunale competente gli affari, che non appartengono alla sua giurisdizione, quando anche non vi sia reclamo delle parti.

79. Qualunque tribunale può assumere informazioni sopra ogni delitto; quelle assunte da uno incompetente si rimettono al competente per farne l'uso opportuno.

80. Qualora un tribunale che procede per un delitto di sua competenza, acquisti incidentalmente delle prove sopra altro delitto, per cui sarebbe incompetente, queste dovranno ritenersi per valide agli effetti legali, onde il tribunale competente ne possa fare uso.

81. Gli esami ed atti formati in tribunale di diverso dominio, secondo le regole del dominio medesimo si considerano validi ed efficaci a far pro-

(175)

va, benchè non siano state osservate le forme vigenti nei tribunali dello Stato.

82. Un suddito Pontificio dimorante fuori di Stato, che vi commette furto, e ritorna nello Stato, cogli oggetti furtivi può essere arrestato, ed il tribunale nel cui circondario accade la cattura, è competente a giudicare colle leggi Pontificie.

83. Nascono contestazioni di competenza fra tribunali, si deducono col mezzo dei procuratori fiscali a cognizione dei rispettivi tribunali superiori giusta le disposizioni degli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, dai quali si prende l'analoga risoluzione.

84. Nel caso di eccezione d'incompetenza allegata dalle parti, l'istanza si promuove nella cancellaria del Governo, o tribunale che si pretende incompetente col mezzo di comparsa avanti il processante o coll'esibizione di memoria scritta portante i motivi della eccezione quale memoria debbe venire unita in processo.

85. Dalla cancelleria se ne dà partecipazione al procuratore fiscale, ed alla parte che può avervi interesse, da cui in termine non maggiore di tre giorni si deducono in iscritto le relative osservazioni.

86. Il governatore, l'assessore, o il tribunale è in obbligo di dichiarare imparzialmente la sua competenza, o incompetenza.

87. Se si dichiara incompetente rimette immediatamente la causa al tribunale a cui spetta.

88. Se si dichiara competente, la parte che l'istan-

(176)

pugna può ricorrere al tribunale immediatamente superiore a seconda di quanto è rispettivamente disposto negli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, il quale prese in esame le già fatte deduzioni che gli si trasmettono dalla cancelleria per ufficio, decide inappellabilmente come di ragione.

89. Il tribunale, che giudica sulla competenza può rimettere la causa al giudice o tribunale competente, benché fuori della sua giurisdizione.

90. L'incompetenza non può allegarsi per le informazioni, e misure di prevenzione o conservatorie, che i giudici sono sempre in facoltà di prendere a seconda delle circostanze.

91. Pendente il ricorso sulla competenza, non resta sospesa la prosecuzione degli atti sino alla sentenza esclusivamente, e gli atti, che vengono rimessi nello stato e termine in cui si trovano al tribunale competente, si ritengono validi a tutti gli effetti legali.

92. Insorgendo quistione, se la causa appartenga al giudizio civile, o al criminale, o se debba sospendersi l'uno, sino all'esito dell'altro, l'istanza si promuove avanti i tribunali indicati negli articoli 18, 19, 32 num. 3.º articoli 44 e 45 num. 4.º art. 48 secondo il prescritto all'art. 84 e seguenti.

93. Anche in questi casi non si sospende la prosecuzione degli atti criminali sino alla sentenza esclusivamente.

(177)

TITOLO VI.

Della ricusa dei giudici, processanti, o cancellieri.

94. Possono allegarsi in sospetto tanto i giudici, singolarmente considerati, quanto i processanti, i cancellieri, e loro sostituti:

1.º Quando abbiano un interesse proprio, o in ragione di tutela e cura nella causa da giudicarsi.

2.º Quando siano parenti, o affini di una delle parti sino al grado stabilito nell'art. 258 rispetto ai testimoni.

3.º Quando vi sia stato processo criminale fra essi ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti nella linea diretta di consanguineità, o di affinità, o coi congiunti.

4.º Quando sia pendente giudizio civile fra essi, ed una delle parti.

5.º Quando si provi grave inimicizia con una delle parti.

95. Ogni giudice processante, cancelliere o sostituto, il quale sappia che concorre in lui alcuno dei suddetti motivi di ricusa, debbe astenersi facendone preventiva dichiarazione avanti il Capo del tribunale. Dubitando del fatto che può dare luogo alla ricusa debbe interpellare il Capo del tribunale, che ne decide.

(178)

96. Calendo la ricsa sulla persona del Capo del tribunale s'interpella il tribunale intero, astenendosi il Capo d'intervenire quando si propone l'incidente.

97. L'allegazione in sospetto può proporsi dal procuratore fiscale, dall'aderente, dal querelante, prima che sia pubblicato il processo.

L'inquisito dovrà allegare in sospetto il processo, o il cancelliere, o sostituto al primo costituito, meno il caso in cui facendolo posteriormente giustificati l'ignoranza del fatto che ne ha prodotto ritardo.

98. La parte che propone l'allegazione in sospetto debbe esporne i motivi in iscritto. L'inquisito li deduce al processante, e questo li nota nel costituito.

99. Il giudice, il processante, il cancelliere allegato in sospetto dichiara se consente, o dissente di astenersi.

100. Se acconsente, e se è provato uno dei motivi di ricsa, il Capo del tribunale debbe ammetterla.

101. Se acconsente, e non è provato il motivo, è lasciato alla prudenza del Capo del tribunale di ammettere, o rigettare l'istanza.

102. Se dissente, e non è provato, l'istanza è rigettata.

103. Se l'allegazione in sospetto cade sopra un giudice singolare, il Capo del tribunale superiore ne rende giudizio.

(179)

104. In pendenza del ricorso l'allegazione in sospetto gli atti che non ammettono dilazione, e che diversamente potrebbero deprive vengono proseguiti: qualunque altro atto rimane sospeso.

105. Quando viene ammessa l'allegazione in sospetto, gli atti antecedenti e susseguenti se è possibile debbono rinnovarsi, alla riserva di quelli assunti per rogito ossia per processo verbale, in cui sia concorsa la presenza di un ministro oltre quello allegato in sospetto.

106. Il ricorso per le allegazioni in sospetto debbe conoscersi sommariamente, e per via di semplice esposizione: la dichiarazione è inappellabile, e s'inscrive in processo dopo notificata alla parte.

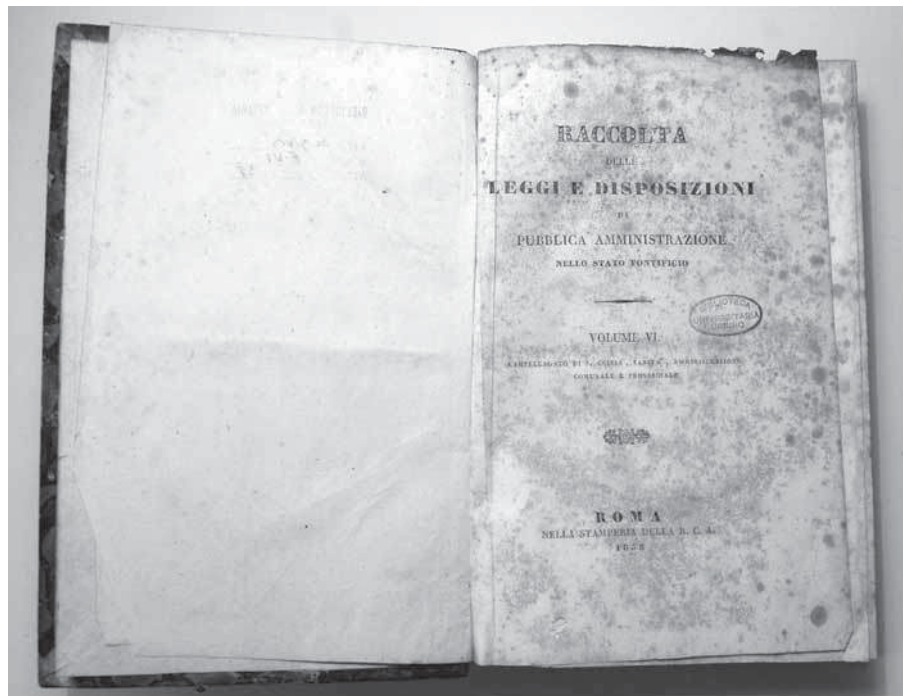
107. Dopo pubblicato il processo si può dal fisco ed aderente, dal querelante, e dall'accusato poi motivi indicati all'art. 94 allegare in sospetto uno o più giudici del tribunale che debbe giudicare, non che lo stesso Capo del tribunale al più tardi 24 ore dopo l'intimazione del giorno della proposizione della causa.

108. Il tribunale si riunisce meno il giudice o il Capo allegato in sospetto, e delibera: nel caso sostituisce altro dei giudici, ed in difetto nomina un supplente: anche questa dichiarazione è inappellabile.

m *

APPENDICE IX

*Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia
e Legazione di Urbino e Pesaro, 4 agosto 1832*



(438)

(N. 18.) *Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia e Legazione di Urbino e Pesaro.*

4 AGOSTO 1832.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI
Dacoro di Cesare della Santità di Nostro Signore
PAPA GREGORIO XVI. Segretario di Stato.

Volendo la Santità di Nostro Signore dare una definitiva sistemazione amministrativa alla provincia di Urbino e Pesaro, e coordinarla ad un tempo ai bisogni delle due sue parti montana e marittima, ed ai riguardi dovuti al suo erario, si è degnata ordinarci con oracolo di sua viva voce le seguenti disposizioni, che ci affrettiamo di portare a conoscenza del pubblico.

Art. 1. La provincia di Urbino, e Pesaro seguirà ad essere una nei suoi attuali confini, e conserverà costantemente il suo rango presente di Legazione.

2. Essa si comporrà di due parti distinte, ed eguali in onorificenza, e privilegi fra loro, delle quali una avrà per capo-luogo Urbino, e l'altra Pesaro.

(459)

3. L'una, e l'altra parte seguiranno a comprendere nella loro circoscrizione i territorj che ora appartengono a ciascuna di esse nel giudiziario giusta il ripartimento territoriale attualmente vigente.

4. L'amministrazione delle rendite, e delle spese provinciali di ambe le parti sarà indivisa, e quindi vi sarà un solo consiglio provinciale, ed una sola commissione amministrativa delle suddette rendite, e spese.

5. La residenza del governo della provincia unitamente alla segreteria generale rimarrà per un semestre da maggio ad ottobre inclusivamente in Urbino, e per l'altro da novembre ad aprile inclusivamente in Pesaro.

Il consiglio provinciale si adunerà nel capo-luogo, in cui si troverà la residenza del governo all'epoca della sua convocazione.

6. Accadendo, che per qualunque siasi motivo il preside dell'intera provincia abbia da trovarsi assente dal capo-luogo, in cui gl'incombe di risiedere nella rispettiva stagione, la residenza del governo, e della segreteria generale non lascerà per questo di rimanere nel capo-luogo, da cui il preside trovassi assente.

Quest'articolo è applicabile in modo speciale al tempo, in cui durante la fiera di Senigallia il preside suole fare dimora in questa città.

7. Ciascuno de' due capo-luoghi avrà la sua congregazione governativa, che vi farà residenza, e

(460)

vi eserciterà le sue funzioni per tutto l'anno. Il fondo che ora è assegnato per l'unica congregazione governativa attualmente esistente, sarà diviso in due parti uguali, e formerà esso solo l'onorario degli otto consiglieri, che le formeranno colle norme, e colle competenze in vigore presso le Delegazioni di second'ordine.

8. Nei sei mesi, durante i quali il preside della provincia risiederà in uno dei due capo-luoghi, rimarrà nell'altro alla testa della pubblica amministrazione, e presiederà alle adunanze della congregazione governativa sotto la dipendenza del preside della intiera provincia, quello dei rispettivi consiglieri, che il preside stesso sarà per designare a sua libera scelta. Il consigliere prescelto avrà seco pel disimpegno delle sue funzioni quel numero d'impiegati prelevati dalla segreteria generale, che il preside riputerà sufficiente.

L'attuale luogotenente di Urbino prenderà la denominazione di assessore legale per la parte montana della provincia, come l'assessore legale attualmente addetto alla città di Pesaro si denominerà tale per la parte marittima. Amendue disimpegheranno le stesse funzioni, ciascuno però nella rispettiva parte della provincia.

9. La commissione amministrativa delle rendite e spese provinciali seguirà la residenza del governo sì nell'uno che nell'altro capo-luogo.

10. In amendue i capo-luoghi vi sarà il rispetti-

(461)

vo archivio di Legazione, che di anno in anno andrà formandosi collo spoglio di tutti gli atti, e posizioni spettanti alla correlativa parte della provincia, costochè non vi dovranno passare, o rimanere gli atti, che si riferiscono esclusivamente all'altra parte della provincia. Riguardo agli affari non più pendenti, gli atti correlativi rimarranno in quello dei due archivi, nel quale si trovano attualmente. Gli atti che concernano in seguito non una sola, ma complessivamente amendue le parti della provincia, saranno depositati in disinte copie sì nell'uno, che nell'altro archivio però in quanto alle sole decisioni, che verranno adottate; il di più delle rispettive posizioni rimarrà nel luogo, in cui sarà nata la decisione.

11. Sarà da curarsi, che gli stessi fondi, i quali sono ora accordati per l'ufficio della luogotenenza di Urbino, bastino per supplire alla spesa dei pochi impiegati, che dovranno aggiungersi alla segreteria generale in conseguenza della nuova sistemazione della provincia.

12. L'unto l'università degli studi esistente in Urbino, quanto l'ospedale dei mentecatti esistente in Pesaro sono dichiarati stabilimenti dell'intiera provincia, e come tali amendue dovranno avere un sussidio annuo a carico della medesima.

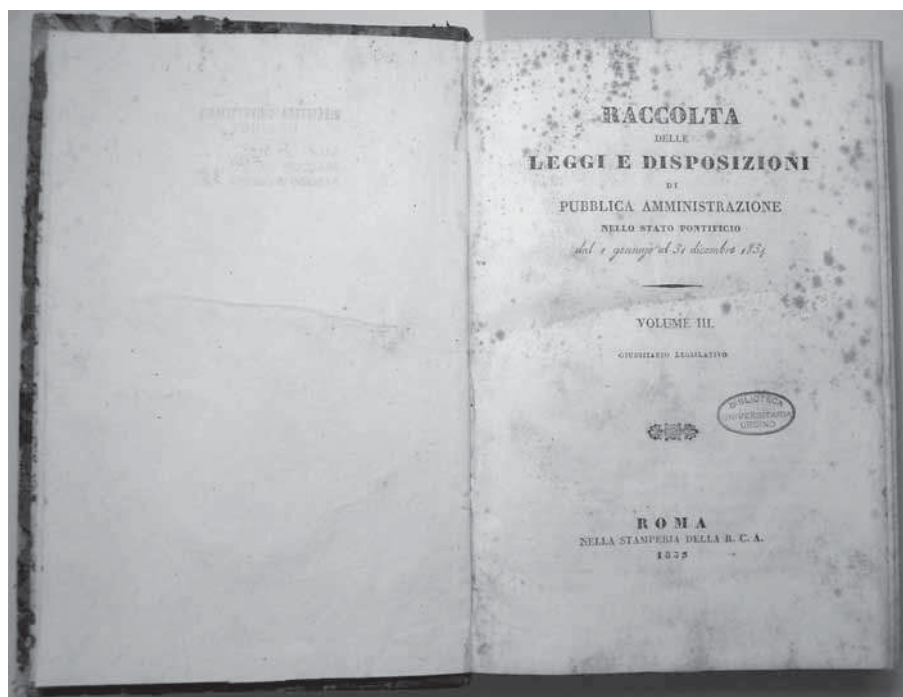
Dalla Segreteria di Stato 4 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.

APPENDICE X

Editto di Gregorio XVI del 17 dicembre 1834

(titolo II: *Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario*)



(472)

disposizioni contenute nell'art. 37 dello stesso regolamento non sono applicabili che ai soli conservatori di nomina posteriore.

§. 95. L'ispettore attuale delle ipoteche e gli impiegati nella segreteria della cessata presidenza conservano il loro rango ed onorario, non ostante la riunione di quel dicastero alla amministrazione del bollo e del registro.

Il segretario attuale del medesimo dicastero prenderà nella amministrazione del registro il rango d'ispettore sedentario in attività di servizio.

§. 96. Monsignor Tesoriere generale, inteso il consiglio direttivo, prenderà le opportune provvidenze perchè a ciascuno degli impiegati si attribuisca il lavoro che sembrerà più utile e conveniente alla spedizione degli affari.

Ne' casi di vacanza de' suddetti impiegati potrà, sentito pure il consiglio, sopprimere i loro impieghi, ed assegnare a quelli che rimangono, le funzioni e gli onorari inerenti agli impieghi soppressi: e potrà da ultimo, col parere del consiglio, prescrivere tutte quelle misure e discipline, per le quali con la maggiore economia si assicuri la osservanza delle leggi ipotecarie ed il buon servizio della direzione.

(473)

TITOLO II.

Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario.

SEZIONE I.

Disposizioni comuni a tutti i giudicanti e tribunali.

§. 97. Il potere disciplinare sull'ordine giudiziario è riservato al Governo: il Governo lo esercita col mezzo del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

§. 98. Gli ordini relativi alla esecuzione delle leggi civili e giudiziarie saranno comunicati direttamente dal Governo ai presidenti de' tribunali civili, di commercio e di appello, ed ai capi de' tribunali di Roma.

Saranno comunicati ai giudicanti de' luoghi dai presidenti de' tribunali civili.

Sotto il nome di giudicanti si comprendono i governatori e tutti gli altri che, a forma del §. 284 del Regolamento legislativo e giudiziario, debbono esercitare le funzioni ad essi attribuite.

§. 99. I giudicanti ed i tribunali sono responsabili verso il Governo della esecuzione delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli ordini loro comuni.

(474)

cati: i tribunali civili ed i tribunali di appello ne renderanno conto coi loro rapporti mensuali.

§ 100. È in facoltà del Governo di chiamare a sé i giudicanti dei luoghi, i giudici, o presidenti de' tribunali perchè rendano conto della loro condotta, e di punirli immediatamente con pene disciplinari.

§ 101. Le pene disciplinari sono,

- 1.° l'ammonizione semplice;
- 2.° la censura grave;
- 3.° la sospensione;
- 4.° la remozione.

§ 102. La sospensione può essere indefinita od a tempo determinato: nell'uno e nell'altro caso l'individuo sospeso è privato provvisoriamente della metà de' suoi onorari: se questi prova che non sussiste la colpa di cui venne imputato, la metà dell'onorario gli verrà restituita.

§ 103. I tribunali civili eserciteranno il diritto di vigilanza sui giudicanti della loro provincia: i tribunali d'appello avranno lo stesso diritto sui membri dei tribunali civili e di commercio: gli uni e gli altri lo avranno sopra ciascun individuo del collegio rispettivo.

§ 104. Il diritto dei tribunali è limitato alla ammonizione semplice ed alla censura: la sospensione e la remozione sono riservate al Governo.

In tutti i casi i tribunali faranno rapporto al Governo dei fatti che abbiano dato luogo alla am-

(475)

monizione od alla censura, e che meritassero una pena maggiore.

§ 105. I giudicanti de' luoghi continueranno a dipendere dai presidi delle provincie in tutto ciò che non riguarda l'amministrazione della giustizia.

§ 106. Niun giudice potrà assentarsi dal luogo della sua residenza, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile. Il presidente non potrà accordarlo se non gli viene esibito quello del preside della provincia: i permessi per un tempo maggiore di cinque giorni non saranno accordati senza una speciale autorizzazione del Governo.

§ 107. Niun giudice de' tribunali civili o di appello potrà assentarsi senza il permesso del suo presidente: il presidente non potrà accordarlo per un tempo maggiore di otto giorni, senza esservi specialmente autorizzato dal Governo: dovrà inoltre il giudice che dimanda il permesso, allegare una causa legittima della sua assenza, salvo il disposto quanto alle ferie.

§ 108. È riservato al Governo l'accordare il permesso di assenza ai presidenti dei tribunali civili e di appello, ed ai giudici de' tribunali di Roma.

§ 109. Le funzioni di giudice, di giudice titolare ne' tribunali, di presidente o vice-presidente sono incompatibili con quelle di avvocato, procuratore o notaio.

§ 110. I presidenti dei tribunali di appello, i

(476)

presidenti ed i vice-presidenti dei tribunali civili, i presidenti di quelli di commercio siederanno sempre nel mezzo de' giudici: i giudici prenderanno posto a destra ed a sinistra de' loro presidenti o vice-presidenti, secondo l'ordine della anzianità.

I giudici uditori della congregazione civile dell'A. C. ed i giudici supplenti negli altri tribunali siederanno, con lo stesso ordine, dopo i giudici o consiglieri.

§ 111. Nei tribunali di un solo turno, in mancanza del presidente, ne farà le veci il giudice più anziano.

§ 112. Nei tribunali di due turni, quanto al servizio dell'udienza, ne farà le veci il giudice più anziano del turno rispettivo.

Le altre funzioni particolarmente attribuite al presidente, come capo del tribunale, saranno esercitate dal vice-presidente.

In mancanza del vice-presidente, ne farà le veci il giudice più anziano dell'intero collegio.

§ 113. I giudici de' tribunali conserveranno fra loro il rango di anzianità dipendente dalla loro nomina.

In caso di nomina contemporanea, il rango si desumerà dall'ordine della nota ove sono descritte le nomine rispettive: se non esiste la nota, si desumerà dall'epoca del dottorato.

§ 114. Nelle pubbliche cerimonie, i presidenti avranno la precedenza sopra tutti i membri del tri-

(477)

bunale: seguiranno i vice-presidenti ed i giudici secondo l'ordine dei loro ranghi.

Siederà il presidente nel primo posto: quindi il vice-presidente ed i giudici con le stesse norme.

§ 115. Gli assessori legali sono in facoltà di unirsi, nelle pubbliche cerimonie, al corpo amministrativo, ovvero al corpo giudiziario.

Nel primo caso, incederanno e siederanno dopo l'ultimo membro della congregazione governativa: nel secondo, dopo l'ultimo giudice del tribunale e prima dei supplenti.

§ 116. I giudicenti che fanno le veci di assessori per l'amministrazione della giustizia, incederanno e siederanno nelle pubbliche cerimonie dopo l'ultimo giudice titolare, e prima dei supplenti del tribunale civile.

§ 117. Nell'esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie, dovranno i giudici ed i supplenti portare l'abito o toga che è prescritta dagli attuali regolamenti.

§ 118. I consiglieri della congregazione civile dell'A. C. porteranno l'abito già adottato dalla università di Bologna per i membri del collegio legale, ed esteso dalla sacra congregazione degli studi ai membri dei collegi delle altre università dello Stato con la sua dichiarazione num. VI del mese di agosto 1827, approvata dalla s. m. di Leone XII: la cravatta e la fascia o cintura saranno di seta nera.

Gli assessori e giudici Uditori, compreso quello

(478)

ed' è addetto a monsignor Uditore della Camera, porteranno lo stesso abito, ma senza fascia o cintura.

Avranno tutti la berretta dottorale.

§. 119. Niuno potrà esercitare le funzioni di governatore, assessore o giudice, che non abbia la età di anni venticinque compiuti ed il grado di licenziato.

La stessa età e lo stesso grado si richiedono per giudici supplenti.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili e dei tribunali d'appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere la età di anni trenta compiuti ed il grado di dottore in ambe le leggi: questa disposizione è comune ai giudici del tribunale di Campidoglio, agli assessori ed ai consiglieri della congregazione civile dell' A. C.

§. 120. Per l'esercizio della giurisdizione volontaria, i governatori, assessori o altri giudicanti dovranno avere la laurea dottorale.

SEZIONE II.

Disposizioni particolari per tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

§. 121. I tribunali della piena Camera e della sacra Rota continueranno ad essere regolati, in or-

(479)

dine alla disciplina, dalle leggi speciali osservate fuori.

§. 122. I Volanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studi, monsignor Uditore del tribunale, i prelati referendari, e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun anno, nella prima adunanza del tribunale, il giuramento *de secreto servando* prescritto dalla Costituzione del pontefice Alessandro VII, che incomincia = *Inter ceteras* =.

Questo giuramento sarà ricevuto dall' eminentissimo Prefetto del tribunale: l'atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso Eminentissimo e dal cancelliere.

§. 123. Gli uditori e le altre persone addette allo studio dei prelati volanti non potranno essere della classe dei procuratori esercenti.

§. 124. L'uditore della prefettura dovrà essere scelto, nel ceto degli avvocati, sulla terna che verrà presentata dall' eminentissimo Prefetto.

Gli uditori dei prelati volanti saranno preferiti nella nomina a questo ufficio, quando siano avvocati.

§. 125. Le udienze di monsignor Uditore e dell'uditore della prefettura si terranno sempre nella mattina, e nel luogo, giorni ed ore, che saranno destinate dall' eminentissimo Prefetto: l'uditore della prefettura userà dello stesso abito accordato agli assessori dell' A. C.

(480)

§. 126. L' eminentissimo Prefetto fissarà il numero delle cause da proporsi in ciascuna segreteria: potrà egli intervenire nelle adunanze del tribunale, e dare in ogni causa il suo voto.

SEZIONE III.

Delle udienze.

§. 127. Tutte le cause saranno discusse e giudicate nella udienza del giudice o tribunale, a riserva soltanto delle controversie che riguardano i contratti nelle fiere o mercati, le quali si tratteranno e decideranno sugli stessi luoghi.

Le udienze si terranno sempre in pubblico ed a porte aperte, eccettuati i casi preveduti nel Capitolo III, Sezione X, Tit. XVI, Parte III del Regolamento legislativo e giudiziario.

§. 128. I governatori e gli altri giudicanti, i tribunali civili, di commercio e di appello, e ciascuno dei turni della congregazione civile dell'A. C. terranno tre udienze almeno per ogni settimana negli affari civili.

La congregazione civile dell'A. C., riunita come al §. 320 del Regolamento, si adunerà, nel primo giorno di ciascuna settimana, per gli affari fiscali e per le altre cause di sua competenza: se il bisogno lo esiga, si adunerà straordinariamente in qualunque giorno.

(481)

Le udienze del turno che dovrà sedere in tali giorni, si terranno dopo la udienza della congregazione riunita.

La congregazione prelatizia per le cause ecclesiastiche terrà una udienza almeno per ogni settimana.

§. 129. Le udienze dovranno sempre tenersi nella mattina: non potranno incominciare prima di tre ore avanti il mezzo giorno: dureranno per un tempo di quattro ore almeno dalla loro apertura.

§. 130. Nella sala dell'uditorio di ciascun giudice o tribunale, dovrà sempre tenersi affissa una tabella, nella quale saranno indicati i giorni e le ore delle udienze, ed i giorni delle ferie.

§. 131. Durante la udienza, vi sarà sul banco del giudice o tribunale un esemplare del Regolamento legislativo e giudiziario, e delle presenti Disposizioni.

Sul banco del tribunale di commercio vi sarà inoltre un esemplare del Regolamento commerciale.

§. 132. Alla prima apertura di ogni udienza si leggeranno gli opuscoli e le sentenze nelle cause già discusse, e deferite al solo oggetto di pronunciare gli uni o le altre.

§. 133. Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell'ordine seguente:

1.° le cause che rimasero indecise nella udienza precedente;

2.° le cause sommarie;

VIII.

h/h

(48a)

3.° finalmente le cause iscritte nei ruoli.

Le cause sommarie non iscritte in ruolo saranno discusse sulla lettura della domanda, che dovrà farsi dal cancelliere: le altre si discuteranno sulla lettura del foglio di cui nel § 573 del Regolamento.

§ 134. Il numero delle cause iscritte ne' ruoli da chiamarsi e discutersi in ciascuna udienza dei tribunali civili e dei tribunali di appello sarà fissato dal presidente: tale numero non potrà essere maggiore di venti: sarà osservato rigorosamente l'ordine delle iscrizioni.

Ne verrà affissa una nota nella sala dell'uditorio e nella cancelleria, quindici giorni prima della udienza destinata: la nota conterrà il numero del protocollo, la data ed il numero della iscrizione nel ruolo, i nomi delle parti e dei loro procuratori.

§ 135. Le cause saranno chiamate da un curatore specialmente addetto alla udienza del giudice o del tribunale: dovrà questi indicare i nomi delle parti e dei procuratori.

§ 136. Gli avvocati ed i procuratori, nel trattare le cause alle udienze dei tribunali, prenderanno posto nel mezzo del recinto loro destinato, dirimpetto al presidente: il presidente avrà cura che s'impedisca agli estranei d'introdursi in questo luogo.

§ 137. I giudici dei tribunali non hanno singolarmente il diritto d'interrogare le parti o i loro

(48b)

difensori nella pubblica udienza: dovranno rivolgersi al presidente, il quale farà alle parti ed ai difensori le interrogazioni opportune pel maggiore schiarimento de' fatti.

§ 138. Nè il presidente, nè i giudici de' tribunali potranno manifestare nella udienza la loro opinione: dovranno comunicare in segreto al presidente i loro voti, o ritirarsi nella camera di consiglio.

§ 139. Ciascun governatore o giudice ha il diritto di vegliare al buon ordine ed alla polizia delle proprie udienze: nei tribunali civili, di commercio e di appello, questo diritto appartiene al presidente, o a quegli che ne fa le veci.

§ 140. Se alcuno osasse di turbare il silenzio e la tranquillità delle udienze, potrà il giudice o presidente, dopo averlo ammonito inutilmente, farlo espellere immediatamente dalla sala.

Se la inobbedienza o il tumulto presentasse altre conseguenze, l'affare sarà rimesso al tribunale criminale affinchè proceda in conformità delle leggi.

§ 141. Gli ordini relativi alla polizia delle udienze saranno eseguiti, senza ritardo, dal cursore che vi è addetto.

lit.

(484)

SEZIONE IV.

Delle cancellerie.

CAPITOLO I.

Disposizioni comuni a tutte le cancellerie.

§ 142. Ogni giudicante ed ogni tribunale ha un cancelliere.

§ 143. Dovranno i cancellieri,

1.° assistere i giudici, sia nelle udienze, sia nell'esercizio delle altre loro funzioni;
2.° scrivere e sottoscrivere le ordinanze, i decreti e le sentenze;

3.° estendere i processi verbali e tutti gli atti di cancelleria indicati dal Regolamento legislativo e giudiziario;

4.° ordinare i fascicoli delle cause, ed inscrivervi gli atti e documenti che si producono dalle parti o dai loro procuratori;

5.° custodire gli atti di cancelleria, i decreti, le ordinanze, le sentenze dei giudici, e rilasciarne le spedizioni o copie, autenticate dalla loro firma;

6.° ritenere i registri nella forma che sarà stabilita in appresso.

§ 144. Ai cancellieri dei giudicanti e dei tribunali di commercio sono addetti un sostituto, uno scrittore ed un alunno.

(485)

§ 145. Le cancellerie dei tribunali civili e dei tribunali di appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l'altra per le cause criminali.

§ 146. Ogni sezione è composta,

di un capo;

di un sostituto;

di uno o due commessi scrittori;

di uno o due alunni.

§ 147. Nelle cancellerie de' tribunali di due turni, ed ovunque il bisogno lo esiga, vi sarà inoltre un commesso protocollista ed archivista: sarà adetto ad ambedue le sezioni della cancelleria, e gli verrà affidata la custodia degli atti civili e criminali.

§ 148. Una delle due sezioni ha per capo il cancelliere del tribunale: questa si chiama prima sezione.

L'altra ha per capo un vice-cancelliere, e si chiama seconda sezione.

§ 149. Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gli impiegati di cancelleria dopo il cancelliere: nella sua sezione è reputato capo di ufficio: ha la firma degli atti che si fanno col suo ministero.

§ 150. Il cancelliere esercita la vigilanza sopra ambedue le sezioni e sopra tutti gli ufficiali ed impiegati, compreso il vice-cancelliere.

§ 151. In caso di mancanza, assenza o altro legittimo impedimento, il cancelliere, come capo dell'intero ufficio, è rappresentato dal vice-cancelliere.

(486)

liere: come capo della sua sezione è rappresentato dal sostituto.

§. 152. Lo stesso diritto di vigilanza compete ai cancellieri dei giudicanti e dei tribunali di commercio: saranno rappresentati dal sostituto ne' casi del §. precedente.

§. 153. I cancellieri dei tribunali civili e di appello, potranno, con l'approvazione del presidente, trasferire gli impiegati dall'una all'altra sezione.

§. 154. Gli alunni saranno proposti dal cancelliere, ed ammessi dal giudice o tribunale, previo l'esame della loro abilità, onestà e condotta politica e religiosa: tale ammissione dovrà essere confermata dal Governo.

Non avranno alcun soldo dall'erario: è loro accordato il solo diritto di essere promossi all'impiego di scrittori, quando pe' loro meriti si riconoscano degni di questa promozione.

Il cancelliere potrà valersi degli alunni come di scrittori abituali, ed anche in qualità di supplenti agli altri impiegati di cancelleria.

§. 155. Nell'esercizio delle loro funzioni i cancellieri dipenderanno dai giudicanti o tribunali, a cui sono addetti: il giudice o il presidente del tribunale potrà loro applicare una delle pene enunciate nel §. 101, num. 1.° e 2.°

Gli ufficiali, commessi ed impiegati dipenderanno dal cancelliere: questi potrà loro applicare le stesse pene.

(487)

§. 156. Se alcuno degli ufficiali, commessi od impiegati di cancelleria si renderà colpevole di qualche mancanza che esigesse maggiore pena: il cancelliere ne farà rapporto al giudice o al tribunale, a cui è addetto: il giudice o il tribunale potrà sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di un mese.

Qualora la mancanza meritasse la sospensione indefinita, ovvero la revocazione, il giudice o il tribunale denuncerà il colpevole al Governo.

Se trattasi d'impiegati nelle cancellerie di giudici ecclesiastici, appartiene agli Ordinari e Metropolitani il prendere quelle misure che crederanno convenienti.

§. 157. I cancellieri ed i vice-cancellieri non potranno assentarsi senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal giudice, ovvero dal presidente del tribunale: i giudicanti ed i presidenti non potranno accordarlo che a termini del §. 107.

Gli altri ufficiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere: il cancelliere non lo accorderà per un tempo maggiore di tre giorni, se non viene espressamente, ed in iscritto, autorizzato dal giudice o dal presidente del tribunale: in ogni caso l'ufficiale od impiegato dovrà giustificare una causa legittima dell'assenza.

§. 158. Nelle pubbliche udienze, i cancellieri, ed i loro sostituti o commessi, continueranno a por-

(488)

tare la toga o zimarra, a norma delle vigenti prescrizioni.

Avranno un separato scrittorio alla sinistra dei giudicanti: nelle udienze dei tribunali lo avranno alla sinistra di quegli che presiede, e dopo il giudice che siede in ultimo luogo, abbenchè uditore o supplente: sopra questo scrittorio verranno collocati i fascicoli delle cause da proporsi o giudicarsi: il cancelliere o sostituto li porrà sul banco del tribunale, di mano in mano che le cause saranno chiamate.

§. 159. I cancellieri dei tribunali civili riterranno i seguenti registri;

- 1.° un protocollo generale;
- 2.° due ruoli, uno per le cause ordinarie, l'altro per le cause sommarie;
- 3.° un registro ossia un giornale delle udienze;
- 4.° un registro contenente per intero, e per ordine di data, gli opuscoli;
- 5.° un registro in cui saranno inseriti gli originali delle sentenze soggette a spedizione e notifica, nella forma prescritta dal §. 603 del Regolamento;
- 6.° un registro contenente la riunione dei processi verbali di esami de' testimoni, perizie, accessi, interrogatorii e giuramenti;
- 7.° un registro contenente la riunione de' processi verbali degli incanti e delle vendite che si fanno col ministero del cancelliere;

(489)

8.° un registro contenente la riunione, per ordine di data, delle dichiarazioni e comparse che si fanno dalle parti in persona o col mezzo di speciale procuratore;

9.° un registro contenente la riunione delle ordinanze o sentenze emanate nella camera di consiglio in conformità dei §§. 245, 920 e segg. 931, 934, 1538, 1586, 1608 e 1664 del Regolamento legislativo e giudiziario;

10.° un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna dei tribunali;

11.° un registro contenente la riunione delle ordinanze per la surrogazione dei procuratori, a forma del §. 909 del Regolamento;

12.° un registro per le elezioni e cambiamenti di domicili, a termini dello stesso Regolamento §§. 426 e seguenti;

13.° un registro contenente la riunione degli atti della giurisdizione volontaria;

14.° un registro degli ordini circolari, istruzioni, editti, regolamenti ed altri atti governativi;

15.° un protocollo speciale per la corrispondenza d'ufficio.

§. 160. Gli atti e le sentenze dei tribunali composti di due turni, e della congregazione civile dell'A. C., nelle cause concernenti lo stato delle persone, dovranno scriversi ed inserirsi nei registri del primo turno.

§. 161. Nelle cancellerie de' tribunali d'appello si

(490)

riterranno i medesimi registri che si ritengono nelle cancellerie dei tribunali civili, con le seguenti eccezioni:

1.° vi sarà un solo ruolo per le cause tanto ordinarie, che sommarie;

2.° non avrà luogo il registro indicato nei numeri 11.° e 12.° del § precedente.

§. 162. I cancellieri dei tribunali di commercio riterranno i soli registri enunciati nei numeri 1.°, 3.°, 5.°, 6.°, 8.°, 10.°, 14.° e 15.° del §. 159.

Quelli dei giudicanti riterranno gli stessi registri: terranno inoltre i registri numero 7.° e 12.° del suddetto §. 159.

Gli uni e gli altri terranno un registro particolare per gli atti relativi alle controversie che insorgono nelle fiere o mercati.

§. 163. Gli attuari degli uditori legali delle magistrature, per le cause di cui si tratta nei §§. 1742 e 1743 del Regolamento, terranno i soli registri enunciati nel suddetto §. 159 numero 1.°, 3.°, 8.°: terranno pure il registro indicato nella terza parte del §. precedente.

§. 164. I registri menzionati nei numeri 1.°, 2.°, 10.°, 14.° e 15.° dello stesso §. 159 saranno tenuti in carta libera: gli altri saranno tenuti in carta di bollo.

Il registro, ossia giornale delle udienze si terrà in foglio grande.

§. 165. Il protocollo generale conterrà, per or-

(491)

dine di data, la indicazione delle domande siano principali, siano incidenti, degli atti, delle produzioni, dei documenti prodotti, dei processi verbali, delle ordinanze e delle sentenze, per modo, che ne risulti tutto intero il processo delle cause.

Le indicazioni saranno accompagnate da un estratto sommario di tutti gli atti e documenti indicati.

Sarà diviso in colonne, come alla modula A: avrà un indice alfabetico della stessa forma e dimesione, per cognomi e nomi delle parti.

§. 166. Il commesso incaricato del protocollo, allorché gli viene esibito il primo atto da iscriversi, darà alla parte od al procuratore esibente un foglio in stampa, secondo la modula B, con l'annotamento del numero della iscrizione.

§. 167. I ruoli saranno divisi in colonne: queste colonne conterranno le rispettive annotazioni, come alla modula C.

§. 168. Il commesso incaricato del protocollo dovrà ritenere i fascicoli di ciascuna causa: li mostrerà alle parti od ai procuratori per le opportune verificazioni o confronti, senza che vengano amossi o trasportati in altro luogo.

§. 169. I numeri del protocollo, e quelli pure del ruolo se la causa vi fu iscritta saranno annotati sul foglio di copertura de' fascicoli; vi saranno inoltre annotati l'anno, ed il cognome e nome delle parti: non potrà esservi fatta veruna altra annotazione.

§. 170. Il cancelliere, od in sua vece il com-

(492)

nesso protocollista, dovrà inserire nel fascicolo di ciascuna causa gli atti di produzione, le citazioni, le istanze dei procuratori, i mandati di procura, le notifiche, gli intimi, le difese, le risposte o repliche delle parti: in ogni atto o documento inserito nel fascicolo saranno indicati i numeri del protocollo.

I fogli di copertura dovranno somministrarsi dal cancelliere: saranno tutti di eguale dimensione: gli atti e documenti in essi contenuti saranno legati col mezzo di una fettuccia sulla estremità del fascicolo, da somministrarsi egualmente dal cancelliere.

I fascicoli saranno disposti nelle scanzie per ordine di numero progressivo, e custoditi entro buste di cartone in forma di tomi: sopra ciascuna busta si noteranno i numeri, l'anno, il giudicante o tribunale innanzi di cui fu introdotta la causa.

§. 171. Il commesso incaricato del protocollo consegnerà al sostituto che assiste alla udienza, i fascicoli delle cause che dovranno in ciascun giorno essere discusse o decise: gli verranno restituiti dopo esteso il giornale di udienza.

§. 172. I fascicoli delle cause da proporsi al giudizio dei tribunali in contumacia delle parti non saranno consegnati al sostituto, nè portati alla udienza, che sulla dimanda dei procuratori: è in facoltà dei procuratori il fare proporre quando lo credono opportuno, dopo scorso il termine della comparita.

(493)

§. 173. I sostituti ed i commessi dovranno depositare nelle mani del protocollista il giornale di ciascuna udienza, gli originali delle sentenze, estesi e sottoscritti come al §. 603 del Regolamento, e quelli di tutti gli atti che si faranno col loro ministero: il protocollista dovrà fare immediatamente nel protocollo l'annotazione di tali atti, e delle sentenze che saranno proferite, come al §. 165.

§. 174. Le note enunciate nel §. 134 saranno formate dal commesso protocollista, secondo la modella D.: egli dovrà estrarle dai ruoli delle cause ordinarie e delle cause sommarie, e dovrà consegnarle munite della sua firma al sostituto: il sostituto ne distribuirà una copia conforme al presidente ed a ciascuno dei membri del tribunale: le farà affiggere, e darà avviso ai rispettivi procuratori delle udienze destinate.

§. 175. Le spedizioni o copie autentiche saranno richieste al commesso protocollista: esso è incaricato di consegnarle ai richiedenti con la firma del cancelliere.

§. 176. Il giornale di ciascuna udienza sarà esteso dal sostituto o commesso che vi avrà assistito, entro le ore ventiquattro dalla udienza stessa, analogamente alla modella E.

Se il tenore della dimanda è già trascritto nel giornale di una udienza precedente, potrà il sostituto, senza trascriverlo nuovamente, indicare il giornale ove trovasi registrato.

(494)

Nelle cause non maggiori di scudi dieci vi saranno inseriti i risultamenti degli esami de' testimoni, come al § 505 del Regolamento.

§ 177. Nel termine delle ore ventiquattro successive, il giornale di udienza sarà sottoscritto dal giudicante, ovvero dal presidente del tribunale o dal cancelliere.

Ogni foglio del giornale sarà vilimato dal giudicante o dal presidente: il cancelliere vi apporrà la sua firma.

§ 178. Nel principio e nel margine della prima pagina del giornale saranno notati i nomi e cognomi del presidente e dei giudici che hanno in quel giorno assistito alla udienza: questa annotazione sarà sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

§ 179. Ciascuna pagina o facciata del giornale di udienza non potrà contenere più di trenta linee: ciascuna linea non potrà contenere più di venti sillabe.

Ciascuna pagina degli originali delle sentenze contemplate dal § 603 del Regolamento, e degli altri atti di cancelleria non potrà contenere più di ventidue linee: ciascuna linea non potrà contenere più di sedici sillabe.

§ 180. Le copie autentiche delle sentenze non potranno contenere più di venti linee per pagina, nè più di tredici sillabe per linea.

§ 181. Le norme prescritte ne' due §§ precedenti si dovranno osservare dai cancellieri, au-

(495)

chè le parti o i loro procuratori consentissero che le pagine siano formate da un maggior numero di linee, e le linee da un maggior numero di sillabe.

Gli originali e le copie avranno sempre un margine consistente nella quarta parte della pagina o facciata.

§ 182. Ogni contravvenzione al disposto nei §§ 177 al 181 sarà punita con una multa non minore di scudi cinque, senza pregiudizio de' danni ed interessi quando abbiano luogo: il cancelliere ne sarà garante verso l'erario e verso le parti.

§ 183. Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze emanate dai giudicanti, per somme non maggiori di scudi dieci, saranno tratte dal foglio di udienza.

Quelle delle altre sentenze saranno tratte dagli originali, estesi e sottoscritti nella forma stabilita dal § 603 del Regolamento.

§ 184. Se alcuno dei giudici, sia per morte, sia per assenza o promozione, sia per qualunque altra causa, non potesse estendere o sottoscrivere gli originali, saranno essi estesi e sottoscritti dagli altri giudici non impediti.

Quando un giudicante ovvero tutti i giudici di un tribunale non potessero sottoscrivere, saranno estesi e sottoscritti dal giudicante o dal presidente attuale.

In questi casi, il cancelliere farà espressa menzione del motivo pel quale il giudicante, il giudi-

(496)

ce o giudici che pronunzierono la sentenza, non hanno esteso o sottoscritto l'originale.

§. 185. Le apostille e le cancellature, sia negli originali, sia nelle copie autentiche delle sentenze e di tutti gli atti di cancelleria, saranno riportate in margine, e firmate da coloro che hanno sottoscritto l'originale o la copia dell'atto o della sentenza: mancando questa formalità, non si presta alle apostille alcuna fede, e l'atto o la copia si presume viziosa.

§. 186. I cancellieri sono responsabili verso le parti degli atti e documenti prodotti.

Saranno tenuti di rilasciare la ricevuta degli atti di produzione allorché venga richiesta dalle parti o dai loro procuratori, e ne sia loro esibita una copia conforme in carta libera: riterranno gli originali coi documenti prodotti: fimeranno le copie degli atti di produzione: queste copie sottoscritte terranno luogo di ricevuta.

§. 187. La parte che fece la produzione, è in facoltà di ritirare, dopo decisa la causa con sentenza definitiva, i documenti prodotti a forma del §. precedente, lasciando le copie conformi certificate dal procuratore, se tali copie non furono prodotte anteriormente: nel margine o appiè dell'atto di produzione, la parte stessa o il procuratore ne farà ricevuta, la quale servirà di pieno scarico al cancelliere.

§. 188. Le compare, proteste o dichiarazioni

(497)

che si fanno avanti i giudicanti ed i tribunali di commercio intorno alla ricognizione o falsità delle private scritture saranno ricevute per atto di cancelleria, mediante processo verbale: ne sarà inoltre fatta menzione nel giornale di udienza.

§. 189. Non potranno i cancellieri ricevere alcun atto o alcuna dichiarazione, se non è ad essa cognita la persona che deve firmarla, eccetto il caso in cui un procuratore approvato ne garantisca l'identità, e si sottoscrive nell'atto unitamente al dichiarante.

§. 190. Nei casi in cui l'appellante è tenuto a produrre avanti i tribunali di secondo o di terzo grado il processo degli atti fatti in prima od in seconda istanza, i cancellieri dovranno rilasciare le copie autentiche senza veruna duplicazione di atti, e senza inserirvi il tenore delle allegazioni o difese, e neppure delle sentenze definitive, se la copia di queste non viene loro espressamente richiesta.

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l'emplimento, nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno richieste, saranno a carico del richiedente, e non potranno essere comprese nella tassa.

§. 191. Le cancellerie saranno aperte in tutti i giorni non festivi di preceito dalle ore quattro avanti il mezzo giorno sino alle ore quattro dopo il mezzogiorno.

ii

VIII.

(498)

Dalla apertura sino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati di cancelleria.

§ 192. I cancellieri distribuiranno il lavoro tra gli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, salvo il disposto dal §. 147 in ordine al commesso protocolista.

Dovranno incaricare uno dei loro scrittori, od anche uno degli alunni di assistere il giusticente, o il presidente del tribunale per la corrispondenza d'ufficio, e di tenerne il protocollo.

§ 193. Il cancelliere ha il diritto di conseguire un premio sulla esigenza della tassa, di cui si parlerà nella Sezione II del seguente Titolo.

Ha pure il diritto di prelevare a suo vantaggio personale la terza parte degli emolumenti di cancelleria, che saranno enunciati nella Sezione III del suddetto Titolo; detratte però dalla intera massa le spese di cancelleria, che rimangono totalmente a di lui carico.

Sotto il nome di emolumenti di cancelleria si comprendono anche quelli derivanti dal repertorio e dalle cause criminali.

Le spese di cancelleria consistono nella carta libera da impiegarsi per le copie non autentiche e per qualunque altro uso dell'ufficio, nei registri e fogli stampati e non stampati, nelle buste, fattucce, coperture dei fascicoli, nella manutenzione delle

(499)

scanzie ed altri mobili, ed in tutti gli oggetti necessari pel servizio interno della cancelleria.

§ 194. Il vice-cancelliere, o gli altri ufficiali ed impiegati delle cancellerie, ad eccezione de soli alunni, hanno il diritto di percepire una quota sulla somma che rimarrà dei suddetti emolumenti, dopo detratte le spese di cancelleria, e prelevato il terzo pel cancelliere.

La quota di ciascun ufficiale ed impiegato si fissa in proporzione degli onorari rispettivi.

Su questa somma residuale non avrà mai alcun diritto il cancelliere, neppure in mancanza di qualche ufficiale od impiegato per qualunque causa, ed ancorchè l'ufficio o l'impiego fosse vacante o soppresso.

§ 195. Sono tenuti i cancellieri di rimettere al preposto della amministrazione del registro, nel finire di ciascuna settimana, una nota delle multe pronunziate dai giudicenti e dai tribunali a profitto dell'erario, con la indicazione delle sentenze rispettive: questa nota sarà da loro certificata e sottoscritta.

§ 196. L'ufficio di cancelliere, di vice-cancelliere, di sostituto, di commesso o d'impiegato nelle cancellerie è incompatibile con le funzioni di avvocato, procuratore ed agente negli affari contenziosi.

(500)

CAPITOLO II.

*Disposizioni particolari intorno alle cancellerie
de' giudici e tribunali di Roma.*

§. 197. I cancellieri attuali dell' A. C. sono conservati : uno di essi rimane addetto alle cause ecclesiastiche : un altro alle cause della congregazione civile : un terzo alle cause degli assessori ed ai giudizi economici.

§. 198. L'attitazione delle cause del tribunale di commercio rimane affidata alle cancellerie dell' A. C. : il tribunale sarà assistito da un quarto cancelliere.

§. 199. Il Governo sceglie fra i cancellieri dell' A. C. un direttore generale delle cancellerie : il direttore attuale è confermato in questo ufficio durante la sua vita.

§. 200. Tutti gl'impiegati nelle cancellerie dell' A. C. sono soggetti al direttore generale.

Egli è responsabile verso il Governo del buon andamento delle cancellerie e della esecuzione delle leggi.

§. 201. Il direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, dipenderà dal capo del tribunale : dipenderà dal Governo in ciò che riguarda il supremo potere disciplinare.

§. 202. I cancellieri sono capi dei loro uffici :

(501)

avranno la sorveglianza sopra gl'individui che sono addetti alle loro cancellerie.

Le mancanze in ufficio saranno denunziate al direttore.

§. 203. Sono pure conservati gli attuali vice-cancellieri onorari.

§. 204. I vice-cancellieri onorari saranno addetti, uno alla congregazione prelatizia in qualità di sostituto attinente, uno all'ufficio economico, ed il terzo all'archivio.

Le destinazioni saranno fatte dal Governo.

§. 205. La congregazione prelatizia sarà inoltre assistita da un sostituto semplice e da un commesso.

Uno o due sostituti, un commesso ed uno scrittore saranno addetti al primo turno della congregazione civile.

Un sostituto, un commesso ed uno scrittore assisteranno il secondo turno della stessa congregazione.

§. 206. Monsignor Uditore della Camera, ed ogni assessore saranno assistiti da un sostituto, da un commesso e da uno scrittore.

§. 207. Saranno addetti al tribunale di commercio due sostituti, un commesso e due scrittori.

§. 208. L'ufficio per le cause economiche dipenderà dal cancelliere degli assessori : oltre il vice-cancelliere onorario, vi sarà un commesso ed uno scrittore.

(502)

§ 209. L'archivio dipenderà esclusivamente dal direttore generale: vi sarà un commesso ed uno scrittore, oltre il vice-cancelliere onorario.

§ 210. Vi sarà un ufficio del protocollo generale: questo ufficio sarà diretto dall'attuale vice-cancelliere titolare, che prenderà il titolo di cancelliere protocollista.

Il cancelliere protocollista conserverà il solo e il diritto di conseguire gli emolumenti dalla massa comune di cui gode attualmente.

La custodia dei fascicoli e dei registri, sin tanto che non vengano trasportati all'archivio è affidata specialmente al cancelliere protocollista.

§ 211. Nell'ufficio del protocollo generale si terranno:

- 1.º un protocollo per le cause ecclesiastiche;
- 2.º un protocollo per ciascuno dei turni della congregazione civile;
- 3.º un protocollo per le cause del tribunale di commercio;
- 4.º un protocollo per le cause di ogni assessore.

§ 212. A ciascuno dei protocolli sarà addetto un commesso: vi saranno pure nel medesimo ufficio quattro o più commessi per le altre operazioni delle quali viene incaricato il cancelliere, e per aiuto dei commessi protocollisti.

§ 213. Gli altri impiegati attuali saranno ripartiti nelle diverse cancellerie: i più anziani fra i commessi verranno prescelti per ritenere il bolletta-

(503)

rio e per la esigenza delle tasse e degli emolumenti: si ritireranno tanti bollettari, quanti sono i protocolli.

§ 214. In tutti i giorni d'udienza, il cancelliere protocollista farà ad ogni vice-cancelliere o sostituto attante la consegna dei fascicoli riguardanti le cause che debbono essere discusse o giudicate.

§ 215. Ogni vice cancelliere, sostituto o commesso dovrà passare immediatamente al cancelliere protocollista gli atti che si fanno col suo ministero.

§ 216. I vice-cancellieri o sostituti attanti, dopo avere estesi i giornali di udienza, rimetteranno al cancelliere protocollista i fascicoli ricevuti, unitamente agli stessi giornali, allorché le sentenze siano annodate nel rispettivo protocollo.

§ 217. Non è luogo al disposto dal §. 193 nelle cancellerie dell'A. C.: gli emolumenti di cancelleria sono distribuiti per intero fra gli ufficiali e gli impiegati: non hanno diritto alla distribuzione i commessi di terza classe e gli scrittori, eccettuati quelli dell'ufficio per le cause economiche: la distribuzione si farà col metodo usato finora.

I cancellieri non hanno diritto a prelevare il terzo degli emolumenti in proprio vantaggio: avranno il solo premio sulla esigenza della tassa di cancelleria a profitto dell'erario.

Il direttore generale preleverà soltanto una vigesima parte degli stessi emolumenti all'ufficio di cancelleria nelle spese di cancelleria: se la somma

(504)

preferita non sarà bastante a tali spese, supplicà l'erario alla mancanza presso il rendiconto giustificato del direttore: qualora vi fosse avanzo, sarà questo distribuito fra gli ufficiali ed impiegati, come è disposto superiormente.

§. 218. Gli ufficiali e gli impiegati conservano il diritto di preferenza per motivo di anzianità nelle promozioni, quante volte però concorrano nei medesimi i necessari requisiti, e ne siano reputati degni dal Governo.

L'anzianità si desume sempre dall'esercizio non interrotto: quando concorrono due individui che non hanno l'esercizio, l'anzianità si desume dall'epoca dell'ammissione.

§. 219. Monsignor Uditore della Camera ha il diritto di censura e di disciplina sui cancellieri, ufficiali ed impiegati nelle cancellerie.

Nondimeno gli assessori, la congregazione prelazia, la congregazione civile riunita e ciascuno dei turni della medesima potranno esercitare lo stesso diritto di censura e di disciplina sia nelle loro udienze, sia pe' fatti o mancanze che riguardano l'attitudine delle cause.

§. 220. La cancelleria del tribunale del Senatore o sia del Campidoglio sarà esercitata da un notaio del collegio capitolino, che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti e di commessi, che sarà riputato

(505)

necessario dal capo del tribunale per le udienze singolari e collegiali.

Nel caso del §. 156, appartiene al Senatore di Roma di ordinare gli opportuni provvedimenti.

§. 221. Le cancellerie del tribunale della sacra Rota continueranno ad essere regolate con le attuali discipline.

§. 222. I segretari della Camera apostolica sono i cancellieri del tribunale della piena Camera, e ritengono gli atti per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell'A. C.: le funzioni di cancelliere vengono esercitate dal segretario più anziano.

§. 223. Il cancelliere del tribunale supremo di Segnatura ritirerà i seguenti registri;

- 1.° un protocollo generale;
- 2.° un ruolo, ove saranno iscritte le cause da proporsi al giudizio del tribunale;
- 3.° un registro contenente, per ordine di data, tutti i rescritti emanati dal tribunale, con la indicazione de' numeri corrispondenti del protocollo e del ruolo;
- 4.° un giornale delle udienze di monsignor

Uditore;

5.° un giornale delle udienze dell'uditore della

prefettura;

6.° i registri menzionati nel §. 159 num. 8.°,

13.°, 14.°

I registri numero 3.°, 4.° e 5.° saranno ri-

(506)

tenuti in carta grande di bollo ; per gli altri si osserverà il disposto nel §. 164.

§. 224. I giornali delle udienze di monsignor Uditore, e dell' uditore della prefettura contengono tutti i decreti dell' uno e dell' altro , che riguardano sia le cause maggiori, sia le cause minori, e che decidono le cause stesse o le rimettono al piano tribunale a norma dei casi contemplati dal titolo XII del Regolamento legislativo e giudiziario : contengono inoltre i decreti che ammettono o rigettano le dimande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati, e per gli altri incidenti relativi alle cause di competenza di monsignor Uditore e dell' uditore della prefettura.

§. 225. Dovrà il cancelliere del tribunale formare la nota delle cause che, a norma del §. 126, si proporranno in ciascuna segnatura : questa nota verrà estratta dal ruolo secondo l'ordine delle iscrizioni: sarà stampata ed affissa quindici giorni prima della segnatura destinata.

§. 226. Sarà cura del cancelliere, con l'approvazione dell' eminentissimo Prefetto, di ripartire gli affari fra gli attuali sostituti, commessi ed altri impiegati della cancelleria, per modo che tutti gli atti prescritti dal Regolamento siano interamente eseguiti.

§. 227. In tutto ciò che non è disposto specialmente in questo Capitolo, sono comuni alle can-

(507)

cellerie dei giudici e tribunali di Roma le prescrizioni contenute nel Capitolo precedente.

SEZIONE V.

Degli avvocati.

§. 228. I tribunali di appello di Bologna, e di Macerata, e quello della sacra Rota avranno soli il diritto di ammettere gli avvocati.

Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera opificenza, rimane abolito.

§. 229. Niuno potrà aspirare al titolo ed alle funzioni di avvocato, il quale non abbia l'età di ventidue anni compiuti, e non esibisca :

1.° Il certificato di battesimo, di cresima e di audianza pontificia ;

2.° quello di aver sortito una nascita onesta e civile ;

3.° di aver sempre tenuta una irrepreensibile condotta religiosa, politica e morale ;

4.° di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato ;

5.° di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercitante, sia delle provincie, sia della curia romana ;

6.° quello di idoneità da rilasciarsi dal consiglio di disciplina.

(506)

§. 230. I presidenti dei rispettivi tribunali assumeranno le necessarie informazioni sulla importanza dei documenti che verranno esibiti dai candidati.

§. 231. Ove i requisiti siano trovati regolari, e conformi alle succennate disposizioni, i presidenti dei tribunali di appello proporranno ai loro tribunali l'istanza degli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura: i tribunali delibereranno in camera di consiglio.

§. 232. L'ordinanza di ammissione sarà iscritta nei registri di disciplina interna dei tribunali: sarà in essa fatta menzione dei requisiti del candidato.

§. 233. L'ordinanza esclusiva non proibisce ai candidati di esibire al tribunale una nuova dimanda per essere presa in considerazione.

§. 234. È riservato al Governo il diritto di dispensare i concorrenti dall'età prescritta nel §. 229.

§. 235. Gli avvocati ammessi dai tribunali d'appello potranno esercitare il loro ufficio avanti gli stessi tribunali, e presso tutti i giudici e tribunali civili compresi nella loro giurisdizione.

§. 236. Per l'ammissione degli avvocati presso il tribunale della sacra Rota, saranno osservate le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel detto tribunale.

Gli avvocati ammessi dalla sacra Rota conserveranno il diritto di difender le cause avanti tutti i giudici e tribunali dello Stato.

§. 237. Allorché gli avvocati si presenteranno

(509)

alle udienze dei tribunali collegiali, porteranno l'abito o toga loro prescritta dalle vigenti disposizioni.

§. 238. Gli avvocati di Roma continueranno a portare l'abito di cui si servono attualmente.

§. 239. Il ceto degli avvocati esercenti nella giurisdizione di ogni tribunale di appello è rappresentato da un consiglio di disciplina.

§. 240. Questo consiglio è incaricato specialmente d'invigilare;

1.^o affinché niuno degli individui addestiti all'esercizio dell'avvocatura si allontani dai principii di probità e di delicatezza inerenti a questa nobile professione;

2.^o affinché nell'esercizio della medesima non vi siano abusi nè a danno degli avvocati, nè in pregiudizio dei loro clienti.

§. 241. Il diritto di vigilanza si esercita, sia mediante l'applicazione delle pene disciplinari contenute nel §. 101, num. 1.^o e 2.^o, sia col mezzo di opinamenti o di rapporti, nei casi che esigessero pena maggiore: gli opinamenti ed i rapporti saranno sempre motivati.

§. 242. Il consiglio è inoltre incaricato di rispondere alle consulte che gli verranno fatte dai magistrati dell'ordine amministrativo e dell'ordine giudiziario, e finalmente di rilasciare i certificati d'idoneità e di buona condotta a coloro che aspirano all'esercizio della avvocatura.

§. 243. Il consiglio sarà composto di un presi-

(510)

dente e di quattro membri quando il numero degli avvocati esercenti nelle giurisdizioni rispettive sia di venti individui, o maggiore: di un presidente e di due membri quando il numero sia minore.

§ 244. I membri del consiglio saranno nominati dal Governo sulla proposizione del tribunale: le loro funzioni dureranno per un triennio, e potranno essere rieletti nello stesso modo.

Il più anziano fra i consiglieri eserciterà l'ufficio di presidente; il più giovane eserciterà l'ufficio di segretario.

§ 245. Il collegio degli avvocati concistoriali in Roma è, di diritto, costituito consiglio di disciplina per gli avvocati della curia romana.

Le prerogative, le onorificenze, i privilegi, i diritti attribuiti a questo collegio ed ai membri di esso dalle Bolle apostoliche, anche in ordine all'abito, di costume pubblico o privato, rimangono, e quando occorra, sono ristabiliti nel loro pieno ed intero vigore, non ostante qualunque contraria disposizione.

SEZIONE VI.

Dei procuratori.

§ 246. I procuratori rappresentano le parti innanzi i magistrati dell'ordine giudiziario: sono incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura: potranno au-

(511)

che scrivere nelle cause in concorso cogli avvocati, e fare tuttocchè venga loro commesso dalle parti.

Nelle cause innanzi gli assessori ed altri giudicanti di Roma le parti saranno sempre rappresentate dai procuratori.

§ 247. Niuno potrà comparire come procuratore, e fare qualunque atto di procedura giudiziaria, se non è stato regolarmente ammesso ed approvato dai tribunali.

§ 248. Coloro che vorranno essere ammessi come procuratori presso i tribunali civili delle provincie, dovranno avere l'età di anni venticinque compiuti, ed esibire;

1.° i certificati prescritti dal num. 1.° al 3.° e dal num. 6.° del § 229;

2.° il diploma della licenza ottenuta da una università dello Stato;

3.° la prova di aver fatto, per due anni almeno, l'esercizio della procedura forense presso un procuratore approvato di un tribunale civile, o di appello.

§ 249. Per essere ammesso come procuratore presso i tribunali di appello, oltre l'età di anni venticinque compiuti, e le prove richieste dal num. 1.° al 4.° e dal num. 6.° del detto § 229, il postulante dovrà esibire il certificato del cancelliere di un tribunale civile comprovante la di lui ammissione fra i procuratori dello stesso tribunale.

§ 250. Chiunque vorrà essere iscritto fra i pro-

(512)

curatori del tribunale dell'A. C., oltre l'età ed oltre i documenti richiesti dal § 248 num. 1., esibirà il certificato dell'esercizio forense, pel corso di due anni almeno, presso un procuratore del tribunale della sacra Rota.

Sarà inoltre sottoposto all'esame sopra i principali punti di diritto e di procedura: questo esame si farà innanzi monsignor Uditore della Camera, ed i tre prelati luogotenenti, con l'intervento di due procuratori di collegio.

§ 251. Si osserveranno per la ammissione dei procuratori le norme prescritte dal § 230 al 234.

L'ammissione non sarà mai definitiva senza l'approvazione del Governo.

§ 252. I procuratori presso i tribunali civili avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali ed avanti tutti i giudicanti soggetti alla loro giurisdizione.

§ 253. I procuratori presso i tribunali di appello avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali, e avanti tutti i tribunali civili e tutti i giudicanti che sono ad essi soggetti.

§ 254. Per l'ammissione dei procuratori presso il tribunale della sacra Rota si osserveranno le regole finora vigenti nello stesso tribunale.

§ 255. L'ammissione dei procuratori presso il tribunale supremo di Segnatura si farà dall'eminentissimo Prefetto, e con le regole che dal medesimo verranno prescritte.

(513)

§ 256. I procuratori di collegio ed i procuratori presso il tribunale della sacra Rota sono procuratori, di diritto, nel tribunale supremo di Segnatura.

§ 257. I procuratori dell'A. C. potranno esercitare presso lo stesso tribunale, e presso tutti i giudici e tribunali di Roma, eccetto quelli della sacra Rota, piena Camera e supremo tribunale della Segnatura.

§ 258. I procuratori ammessi ed approvati dal tribunale della sacra Rota potranno esercitare il loro ufficio presso tutti i tribunali di Roma e dello Stato.

§ 259. È vietato ai procuratori d'intervenire in quelle cause nelle quali debba dare il suo voto, come giudice, il loro figlio, padre, avo, suocero, o fratello germano.

§ 260. Eccettuato il caso di legittimo impedimento, i procuratori presso i tribunali civili o di appello dovranno personalmente comparire nelle pubbliche udienze.

Quando costì di un legittimo impedimento, il presidente potrà fare abilità ad un altro procuratore approvato di rappresentare il suo collega impedito.

§ 261. È permesso ai procuratori di Roma di farsi rappresentare nelle udienze degli asesori o altri giudicanti da un sostituto approvato: a riserva del caso di un legittimo impedimento, dovranno comparire in persona nelle udienze dei tribunali col-

kk

V.III.

(514)

legati, e nelle informazioni de' tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

§. 262. Non si ammettono i sostituti nel tribunale della sacra Rota: i procuratori rotali potranno farsi rappresentare da un loro collega.

§. 263. È permesso ancora ai procuratori presso i tribunali di appello di farsi rappresentare da un sostituto egualmente approvato, nella udienza del tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore.

§. 264. I sostituti si approveranno in Roma da monsignor Uditore della Camera, e nelle provincie dal presidente del tribunale civile innanzi di cui debbono comparire, sulla sola esibizione delle fedeli di battesimo, di cresima, de' buoni costumi, di sudditanza pontificia, e del certificato d'idoneità, che dovrà rilasciarsi dalla camera di disciplina, senza bisogno di esama.

§. 265. I procuratori saranno sempre responsabili pei sostituti, tantochè rimarranno addebiti ai loro studi.

§. 266. L'abito dei procuratori e dei loro sostituti nelle pubbliche udienze dei tribunali, sarà quello medesimo di cui si servono attualmente tanto in Roma, che nelle provincie.

I procuratori di Roma, nelle udienze della congregazione civile dell'A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio, useranno di una zimarra nera in forma di soprana, con ale pendenti dagli omeri.

(515)

§. 267. Il diritto di censura sui procuratori appartiene ai giudicanti ed ai tribunali innanzi di cui eserciteranno le loro funzioni.

§. 268. Se un procuratore mancasse, sia con fatti, sia con parole, al rispetto dovuto ad un giudice, potrà questi farlo espellere dalla udienza, e quindi denunziarlo al tribunale da cui venne ammesso: il tribunale potrà sospenderlo dalle sue funzioni per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

§. 269. Se la mancanza sarà avvenuta all'udienza di un tribunale, potrà questi sospenderlo immediatamente per un tempo determinato, e condannarlo inoltre ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§. 270. Se i fatti del procuratore fossero tali da presentare il carattere di un delitto, si dovrà procedere contro di esso a forma della seconda parte del §. 140.

§. 271. Dai decreti di sospensione dei procuratori non vi sarà altro ricorso che al Governo.

§. 272. Ove i fatti dei procuratori meritassero una pena più grave della sospensione, ed opinasse un numero di procuratori di far cancellare il loro nome dall'albo, sarà il presidente farne rapporto al Governo, da cui dipenderà l'ordinare il cancellamento.

§. 273. Al tribunale della sacra Rota è riservata la facoltà di sospendere i procuratori, e di ordinare il cancellamento dall'albo, in conformità delle vigenti disposizioni.

(516)

§. 274. L'eminentissimo Prefetto della Segnatura ha il diritto di sospendere i procuratori esercenti nel suo tribunale, di condannarli a multe più o meno gravi a norma de' casi, ordinare di propria autorità che i loro nomi siano cancellati dall'albo, e riabilitarli all'esercizio delle loro funzioni.

§. 275. La sospensione dei procuratori ordinata dai tribunali civili sarà esecutiva anche innanzi i giudicanti: quella ordinata dai tribunali di appello sarà esecutiva avanti tutti i giudici e tribunali di grado inferiore.

I rescritti o decreti del tribunale della sacra Rota, e dell'eminentissimo Prefetto della Segnatura per la sospensione, cancellamento e riabilitazione dei procuratori saranno esecutivi in tutto lo Stato.

§. 276. È ingiunta a tutti i giudici e tribunali di sopprimere, anche *ex officio*, le scritture che contengano ingiurie, dichiarazioni caluniose, aggiungendovi la condanna ad una multa proporzionata, ed ordinando la stampa e l'affissione delle sentenze.

§. 277. Ogni procuratore è responsabile delle difese che avrà esibite, abbenchè siano fatte, sottoscritte dalle parti o dai loro avvocati.

Le difese, sino stampate, sino manoscritte, dovranno sempre esser firmate dal procuratore sull'esemplare che serve di originale.

§. 278. I procuratori di ciascun tribunale civile e quelli di ciascun tribunale di appello avranno una camera di disciplina.

(517)

§. 279. Il disposto nei §§. 241, 243 e 244 è comune alle camere di disciplina dei procuratori.

§. 280. Le attribuzioni della camera sono,
1.° di vegliare alla buona condotta dei procuratori e dei loro sostituti, e d'impedire gli abusi nell'esercizio delle loro funzioni;

2.° di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, e sulla tassa o pagamento di onorari e spese, e di manifestare il suo parere, quando non possa aver luogo la conciliazione;

3.° di rilasciare agli aspiranti i certificati di idoneità e di buona condotta.

Per assicurarsi della idoneità, la camera di disciplina potrà sottoporre il candidato ad un esame sopra i principali articoli di diritto e di procedura.

§. 281. Ogni rapporto, o parere della camera dovrà essere motivato, ed enunciare con precisione i fatti che ne formano il soggetto.

§. 282. Il ceto de' procuratori di collegio forma, di diritto, la camera di disciplina relativamente ai procuratori approvati dai tribunali di Roma.

Avrà luogo la disposizione contenuta nella seconda parte del §. 245 anche in ordine al collegio dei procuratori, ed ai membri che lo compongono.

